Militare Centrale
ROMA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1920

parte 2

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMIN. DELLA GUERRA

1921

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1920 — 3 Luglio

N. 377 – 3 giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 783, concernente trasporti di fondi per L. 392.293,60 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920 *Pag.* 544

» 378 – 3 giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 866, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e aumenta di L. 202.693 il cap. 53 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso e diminuisce di L. 41.158,45 lo stanziamento del cap. n. 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio in corso . *Pag.* 544

» 379 – 10 giugno 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 854, concernente l'indennità di pubblica sicurezza da concedersi alle truppe, agli ufficiali, graduati e militari dei carabinieri reali, della R. guardia nonchè ai funzionari ed agenti della P. S. . . . . *Pag.* 546

» 380 – 15 giugno 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che istituisce a Trento, Cagliari, Alessandria, Ancona ed a Piacenza sezione dei tribunali militari territoriali rispettivamente di Verona, Palermo, Torino, Bari e Firenze . . . . . *Pag.* 547

» 381 – 1 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Specchio provvisorio di distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale . . . . . *Pag.* 547

» 382 – 1 luglio 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa. *Pag.* 55[illegible]

» 383 – 2 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . *Pag.* 551

» 384 – 2 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamento dei proventi delle alienazioni dei materiali residuati dalla guerra . *Pag.* 552

» 385 – 2 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rinvio di nuovi provvedimenti tributari . . . . . *Pag.* 552

» 386 – 2 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali per il servizio di artiglieria, residuati dalla guerra . . . . *Pag.* 553

» 387 – 2 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari . . . *Pag.* 554

» 388 – 2 luglio 1920. — EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di effetti d'uso personale . . . . . *Pag.* 556

» 389 – 2 luglio 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte e reclami per ricompense al valore militare - Termine di decadenza . . *Pag.* 556

» 390 – 2 luglio 1920. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza . *Pag.* 557

» 391 – 2 luglio 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni di elettricisti allo speciale corso di istruzione . . . . . *Pag.* 557

» 392 – 2 luglio 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione di montatori d'aeroplano allo speciale corso d'istruzione . . . . . *Pag.* 557

» 393 – 2 luglio 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni di motoristi d'aviazione allo speciale corso d'istruzione . . . . . *Pag.* 558

» 394 – 3 luglio 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istruttoria dei reclami per ricompense al valore militare . . . . . *Pag.* 559

CIRCOLARE N. 377. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **R. decreto-legge n. 783, concernente trasporti di fondi, per L. 392.293.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920.** (Segretariato generale - Ragioneria). 3 giugno 1920. (Gazzetta ufficiale n. 146, del 22 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 31 marzo 190, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920, lo stanziamento del capitolo n. 60-bis: « Spese per la guerra », è diminuito della somma di L. 836.793.000, e lo stanziamento del capitolo n. 60-quater: « Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni » è diminuito di L. 5.500.000.

Sono corrispondentemente aumentati di L. 367.000.000 lo stanziamento del capitolo 66-bis *A*: « Spese per la gestione dell'ufficio centrale per le nuove provincie, ecc.), e di L. 25.293.000 lo stanziamento del capitolo n. 60-bis *C*: « Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'amministrazione militare nelle terre liberate ».

Art. 2.

I mandati emessi sul capitolo 60-bis a favore dell'ufficio centrale delle nuove provincie, dei commissariati generali civili della Venezia Giulia e Tridentina, delle direzioni del genio militare di Trento e Trieste e della direzione di commissariato di Milano per l'importo complessivo di L. 361.100.000, nonchè quello emesso sul capitolo n. 60-quater a favore della direzione del genio di Trento per L. 1.500.000, concernenti spese per i servizi civili nelle terre redente, debbono ritenersi attribuiti al capitolo n. 60-bis *B*.

I mandati emessi sullo stesso capitolo n. 60-bis a favore delle direzioni del genio militare di Bologna, Trento e Verona e dell'ufficio delle fortificazioni di Udine per l'importo complessivo di L. 25.293.000, concernenti le terre liberate, debbono ritenersi attribuiti al capitolo n. 60-bis *C*.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — RODINÒ.

N. 378. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **R. decreto n. 806, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e aumenta di L. 202.993 il cap. 53 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso e diminuisce di L. 41.158,45 lo stanziamento del cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio in corso.** (Segretariato generale - Ragioneria). 3 giugno 1920. (Gazzetta ufficiale n. 146, del 22 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno, per la guerra e per la marina.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine nostro, dai ministri del tesoro e della guerra.

Art. 2.

Lo stanziamento del cap. n. 53 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie — Vigilanza igienica — Spese per acquisto, preparazione, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso è aumentato della somma di lire duecentoduemilanovecentonovantatre (L. 202.993).

Art. 3.

Lo stanziamento del cap. n. 56 « Servizio ospedaliero per i militari del corpo reale equipaggi (giornate di cura, ecc.) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario in corso, è diminuito della somma di lire quarantunomilacentocinquantotto e centesimi quarantacinque (L. 41.158,45).

Questo decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI — RODINÒ.

Tabella delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 5.	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale	L.	350.000 —
Cap. n. 18.	— Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei RR. carabinieri, ecc.	»	8.000.000 —
Cap. n. 19.	— Sottufficiali, caporali e soldati	»	14.500.000 —
Cap. n. 20.	— Carabinieri reali — Ufficiali	»	5.000.000 —
Cap. n. 22.	— Spese di leva ed assegno giornaliero, ecc.	»	143.000 —
Cap. n. 28.	— Indennità eventuali carabinieri reali	»	5.000.000
Cap. n. 29.	— Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti	»	950.000 —
Cap. n. 31.	— Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 34.	— Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	»	7.000.000 —
Cap. n. 37.	— Corredo alle truppe, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 38.	— Pane e viveri alle truppe	»	6.000.000 —
Cap. n. 60.	— Indennità temporanea al personale di ruolo con stipendio, ecc.	»	3.500.000 —
Cap. n. 60-bis	— Spese per la guerra	»	112.395.165 45
Cap. n. 60-bis *B.*	— Spese per la gestione dell'Ufficio centrale delle nuove provincie	»	40.000.000 —
Cap. n. 60-bis *D*	(Di nuova istituzione). — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra e al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti in guerra	»	6.000.000 —
Cap. n. 60-quater.	— Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	»	50.000.000 —
	Totale delle maggiori assegnazioni	L.	275.838.165 45

N. 379. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 854, concernente l'indennità di pubblica sicurezza da concedersi alle truppe, agli ufficiali, graduati e militari dei carabinieri reali, della R. guardia, nonchè ai funzionari ed agenti della P. S.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 10 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 152, del 29 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 19 aprile 1917, n. 202 e 19 gennaio 1911, n. 69, che stabiliscono le indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza;

Visto il decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1157, che ha esteso la concessione della predetta indennità ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli ufficiali ed agenti del corpo delle guardie di città, sostituito, dal 7 ottobre 1919, dal corpo delle Regie guardie per la pubblica sicurezza.

Visto il Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1942, che ha raddoppiato le indennità di cui al quadro *A* (diarie personali) della tabella annessa al R. decreto 19 aprile 1907, n. 202, e modificata dal R. decreto 19 gennaio 1911;

Ritenuta la opportunità di meglio disciplinare la concessione delle anzidette indennità;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri della guerra e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1942, è abrogato (1).

L'indennità di cui ai suindicati RR. decreti 19 aprile 1907, n. 202, 19 gennaio 1911, n. 69, e 6 luglio 1919, n. 1157, è concessa agli ufficiali, graduati e militi dell'arma dei carabinieri reali e della Regia guardia per la pubblica sicurezza solo nei casi in cui, comandati nella loro ordinaria residenza in servizio d'ordine pubblico, si impegnino in azioni repressive, nonchè ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti investigativi che intervengano in tali azioni.

Ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto è abrogata.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1920 e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - RODINÒ - SCHANZER.

(1) Riportato nella circolare n. 12 del *giornale militare* 1920, che resta in conseguenza abrogata.

N. 380. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che istituisce a Trento, Cagliari, Alessandria, Ancona ed a Piacenza, una sezione dei tribunali militari territoriali rispettivamente di Verona, Palermo, Torino, Bari e Firenze.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 giugno 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, per l'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Su proposta dell'avvocato generale militare:

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Trento una sezione del tribunale militare territoriale di Verona, con giurisdizione sul territorio ora assegnato alla settima divisione fanteria.

Art. 2.

E' istituita in Cagliari una sezione del tribunale militare territoriale di Palermo, con giurisdizione sul territorio assegnato alla divisione militare di Cagliari.

Art. 3.

Sono istituite in Alessandria una sezione del tribunale militare territoriale di Torino, in Ancona una sezione del tribunale militare territoriale di Bari, in Piacenza una sezione del tribunale militare territoriale di Firenze.

Le sezioni di cui al precedente comma eserciteranno la loro giurisdizione, non oltre il 31 dicembre 1920, sui territori rispettivamente già assegnati ai tribunali militari territoriali dei soppressi corpi di armata di Alessandria, Ancona e Genova.

Art. 4.

Presso le sezioni come sopra istituite restano in carica, fino a nuovo ordine e con le rispettive funzioni, gli ufficiali e funzionari ad essi attualmente assegnati, salvo il disposto del D. L. 2 marzo 919, n. 231.

Roma, addì 15 giugno 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 381. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Specchio provvisorio di distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale.** (Divisione stato maggiore). — 1 luglio 1920.

Per ragioni di stretta economia, derivanti dalla necessità di limitare il consumo della carta quanto più è possibile, il Ministero ha stabilito che a partire dal 1° corrente, l'invio gratuito del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* alle varie autorità militari, sia ridotto nella misura indicata dal seguente specchio provvisorio di distribuzione.

Gli eventuali reclami per smarrimenti e mancato arrivo dei periodici anzidetti dovranno essere rivolti all'*ufficio di amministrazione di personali militari vari* non oltre il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione; mentre, le comunicazioni relative a cambi di indirizzo e le proposte di aumenti e diminuzioni che si rendessero necessarie nella distribuzione, dovranno essere dirette al Ministero - *ufficio pubblicazioni militari*.

Il Ministro — I. BONOMI.

SPECCHIO provvisorio indicante il numero di copie del giornale militare *e del* bollettino ufficiale *assegnate ai vari uffici, comandi, corpi e distaccamenti*:

STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO, COMANDI DESIGNATI DI ARMATA E COMANDI TERRITORIALI.

	G. M.	*B. U.*
Stato maggiore del R. esercito	20	20
Comandi designati d'armata	2	2
Comandi di corpo d'armata		
Comandi di divisione di fanteria		
Comandi di divisione alpina		

ARMA DEI CARABINIERI REALI

	G. M.	B. U.
Comando generale dell'arma	9	9
Comandi di gruppo di legioni	1	1
Comando della legione allievi	3	3
Comandi di legione territoriale	3	3
Comandi di battaglione mobile	1	—
Comandi di divisione	1	—
Comandi di compagnia	1	—
Comandi di tenenza distaccata	1	—
Comando dello squadrone CC. RR. guardie del Re	1	1

ARMA DI FANTERIA E DI CAVALLERIA.

Comando di divisione di cavalleria	2	2
Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria	1	1
Comandi di reggimento di fanteria, granatieri, alpini, bersaglieri	3	3
Comandi di reggimento di cavalleria	3	3
Comandi di deposito	2	2
Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto	1	1
Comandi di deposito allevamento cavalli e di sezioni staccate	1	—
Comando del personale dei depositi cavalli stalloni	1	1
Depositi di cavalli stalloni	1	—

ARMA DI ARTIGLIERIA.

Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	4	4
Comandi di brigata di artiglieria di corpo d'armata	1	1
Comandi di reggimento di artiglieria di qualsiasi specialità	3	3
Comandi di deposito scuola controaerei	3	3
Comandi di deposito	2	2

DIREZIONI E STABILIMENTI MILITARI DI ARTIGLIERIA.

Direzione dell'esperienze di artiglieria	1	
Direzioni di artiglieria	2	2
Sezioni staccate di artiglieria	1	—
Arsenali di costruzioni	2	2
Fabbrica d'armi	1	1
Laboratorio di precisione	1	1
Laboratorio pirotecnico	1	1
Polverifici	1	1

ARMA DEL GENIO.

Comando del genio di corpo di armata	1	1
Comandi di reggimento del genio di qualsiasi specialità	3	3
Comandi di deposito	2	2
Comandi di battaglione zappatori	1	1
Comandi di battaglione telegrafisti	1	1
Comandi di deposito zappatori e telegrafisti del genio	2	2

DIREZIONI E STABILIMENTI MILITARI DEL GENIO.

Direzioni del genio	2	2
Sottodirezioni del genio	1	1
Uffici delle fortificazioni	1	1
Direzioni del genio per la R. Marina	2	2

	G. M.	B. U.
Uffici del genio per la R. marina	1	1
Officina di costruzione del genio	2	2
Laboratorio pirotecnico e di studi chimici	1	1
Istituto centrale di radiotelegrafia e di elettrotecnica	1	1

ARMA AERONAUTICA.

Comando superiore di aeronautica	5	5
Comandi di aeronautica	1	1
Comandi di raggruppamento aeroplani	5	5
Comando di gruppo aerostieri	3	3
Comando di gruppo dirigibilisti	3	3
Comando scuole aviatori	6	6
Direzione dei servizi di armamento	1	1
Deposito aviatori	3	3
Servizio fotografico	1	

DISTRETTI MILITARI E CORPO INVALIDI E VETERANI.

Comandi di distretto militare	2	2
Comando del corpo invalidi e veterani	2	2

CORPO AUTOBOBILISTICO.

Direzione centrale automobilistica	4	4
Distaccamenti della D. C. Auto	1	1
Laboratori di riparazioni della D. C. Auto	1	1
Comandi di centro automobilistico	1	1

CORPO SANITARIO MILITARE.

Direzioni di sanità militare	2	2
Direzioni di ospedale principale	2	2
Direzioni di ospedale succursale	1	1
Farmacia centrale militare	2	2
Infermerie presidiarie	1	—

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Direzioni di commissariato militare	2	2
Sezioni staccate di commissariato	1	—
Uffici locali di commissariato	1	—
Magazzino centrale di Torino	3	3
Magazzini centrali di Napoli, Firenze, Verona	2	2
Panifici militari	1	—
Magazzini di casermaggio principali e succursali	1	—
Compagnie di sussistenza	1	—
Molino militare di Aldiffreda	1	—
Stabilimenti di carne in conserva	1	—
Magazzini di distribuzione viveri, foraggi	1	—
Opifici militari	1	—

SCUOLE ED ISTITUTI MILITARI.

Comando della scuola di guerra	1	1
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e del genio, e dell'accademia militare	1	1
Comando in 2ª della scuola di applicazione di artiglieria e genio	3	3

	G. M.	B. U.
Comando della scuola militare	9	9
Comando della scuola allievi ufficiali carabinieri	1	1
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	3	3
Comando della scuola di applicazione di fanteria	3	3
Direzione superiore delle scuole centrali	1	1
Comando della scuola centrale di fanteria	2	2
Comando della scuole centrale di artiglieria	2	2
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	3	3
Comando della scuola magistrale di scherma	1	1
Comandi di collegio militare	3	3
Istituto geografico militare	6	6
STABILIMENTI MILITARI DI PENA.		
Comando degli stabilimenti militari di pena	3	3
Comando del reclusorio militare	3	3
Comandi di carcere militare	1	1
Comandi di compagnia di disciplina	1	—
PIAZZE FORTI.		
Comandi di presidio, di dipartimento marittimo, comandi militari marittimi	1	1
COMANDI, UFFICI E COMMISSIONI VARIE - TRIBUNALI MILITARI E BIBLIOTECHE.		
Comando del Regio corpo di truppe coloniali d'Eritrea	20	20
Comando del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana	6	6
Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	3	3
Ufficio di amministrazione di personali militari vari	11	11
Commissioni militari di linea	1	1
Comandi militari di stazione	1	—
Tribunale supremo di guerra e marina	5	5
Tribunali militari	1	1
Biblioteche militari	1	1

N. 382. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 luglio 1920.

Questo Ministero avverte per norma gli enti interessati che, da ora in avanti, poichè tutti i militari di truppa del R. esercito in base al disposto dagli articoli 4 e 16 del R. decreto 20 aprile s., n. 452 appartengono ad una sola categoria, nella situazione trimestrale della forza alle armi prescritta dalla circolare n. 473 del *giornale militare* del 1919, dovranno omettersi le colonne relative alla 2ª e alla 3ª categoria, tanto più che coloro che già appartennero a tali categorie furono già licenziati dalle armi.

Con l'occasione questo Ministero rammenta ai vari enti incaricati di compilare le dimostrazioni suaccennate, le prescrizioni del n. 2 della citata circolare ed avverte che a causa dell'inizio del nuovo anno finanziario è anche maggiormente necessario che la situazione della forza per il primo trimestre, 1920-921 pervenga al Ministero stesso (direzione generale leva e truppa - divisione 2ª leva) immancabilmente entro i primi dieci giorni del corrente mese di luglio.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 383. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 luglio 1920.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli impiegati suddetti, tutti i sottufficiali che, *alla data della presente circolare,* siano già in nota pel conseguimento dell'impiego civile, secondo le norme del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912:

N. 4 posti di applicato presso il Ministero degli affari esteri;
N. 10 posti di applicato nelle intendenze di finanza.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 31 luglio 1920, avvertendo che per gli impieghi nelle Intendenze di finanza, che non hanno sede fissa, gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

I concorrenti ai posti di applicato nel Ministero degli esteri saranno poi chiamati a subire, presso quel Ministero medesimo, un esame di lingua francese consistente in un saggio di scritto sotto dettatura in lingua francese ed in una traduzione dal francese in italiano senza l'aiuto del dizionario.

I sottufficiali che non intendono concorrervi dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento), non oltre lo stesso giorno 31 luglio 1920, una esplicita dichiarazione in carta semplice di rinuncia agli impieghi loro offerti con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali detti personali dipendono dovranno, *sotto la loro responsabilità,* trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che intendono di concorrere ai detti posti la copia del foglio matricolare mod. 61, completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. *F* degli interessati.

Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero, con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi.

Della avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i sottufficiali, compresi quelli che si trovino in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine suaccennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti sottufficiali.

In ogni caso, di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate.

I sottufficiali, quindi, le cui domande di ammissione al concorso e dichiarazioni di rinuncia non fossero presentate nel limite di tempo sopra fissato, saranno senz'altro considerati come rinunciatari ai cennati posti, salvo, peraltro, a ritenere *personalmente responsabili le predette autorità militari* in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata partecipazione, in tempo debito, della presente circolare, o della mancata trasmissione delle domande anzidette.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 384. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento dei proventi delle alienazioni dei materiali residuati dalla guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 luglio 1920.

Si avvertono i corpi, istituti e stabilimenti militari che a partire dal 1° luglio p. v. i versamenti delle somme ricavate dalla vendita dei materiali residuati dalla guerra debbono essere imputati al capitolo 250 del bilancio d'entrata.

Coll'occasione si richiama ancora una volta l'attenzione di tutti i corpi sul tassativo obbligo di eseguire tali versamenti colla maggiore sollecitudine e ad ogni modo entro il termine insuperabile di sette giorni dalla data dell'introito.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 385. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rinvio di nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 luglio 1920.

Per opportuna norma delle amministrazioni dipendenti si comunica che con determinazione governativa in corso si stabilisce che le variazioni apportate alle tasse di bollo su quietanze, fatture, ecc. col R. decreto-legge n. 167 del 26 febbraio 1920 (*Gazzetta ufficiale* del 28 febbraio n. 49) le quali dovevano entrare in vigore il 1 aprile p. p. e che furono poi prorogate al 1° luglio p. v. (circolare del *giornale militare* 193 del 2 aprile) sono nuovamente prorogate al 1 settembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 386. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali per il servizio di artiglieria, residuati dalla guerra.** — (Commissione superiore centrale A. M. R. G.). — 2 luglio 1920.

Con riferimento al penultimo capoverso della circolare n. 642 del 4 dicembre 1919, inserita nella dispensa 76 del *giornale militare* e facendo seguito alla circolare n. 318 del 21 maggio u. s. inserita nella dispensa 25 del *giornale militare* relativa all'alienazione dei materiali del genio, si dispone quanto segue circa l'alienazione dei materiali di artiglieria residuati dalla guerra.

II CATEGORIA — *Carreggio.*

Potrà essere alienato tutto il *materiale vario;* dovrà invece essere conservato per i bisogni dell'amministrazione militare tutto il materiale regolamentare da mantenere in servizio e quello di preda bellica da introdurre, purchè sia in buone condizioni di uso.

III CATEGORIA — *Armamenti ed accessori di batteria e di carreggio.*

Alienare il *materiale vario;* conservare tutto il materiale regolamentare, compresi gli armamenti e gli accessori di batteria e di carreggio di preda bellica, meno quelli dati numericamente in nota agli enti consegnatari ed alla commissione superiore centrale per l'alienazione.

IV CATEGORIA — *Attrezzi e macchine da maneggio.*

Nessuna alienazione può farsene.

VI e VII CATEGORIA — *Armi e munizioni.*

Le armi e munizioni vengono alienate con le norme stabilite dal Ministero della guerra (direzione generale di artiglieria).

Si dovranno conservare tutte le casse da imballo regolamentari, sia per armi che per munizioni, ed il 20 % di quelle occasionali, già vuote, da scegliersi fra quelle in migliori condizioni.

Degli altri materiali saranno alienati quelli dati numericamente in nota agli enti consegnatari ed alla commissione superiore centrale A. M. R. G.

VIII CATEGORIA — *Bardature finimenti ed accessori.*

Si elieneranno le bardature e finimenti non regolamentari.

Le bardature e i finimenti regolamentari, in buono stato o che possono ridursi tali, saranno tutte conservate.

Le bardature a basto saranno conservate tutte, qualunque sia il loro stato d'uso, eccezione fatta, bene inteso, per quelle da dichiararsi fuori servizio perchè non riparabili. Nessuna alienazione dovrà farsi di accessori di bardatura nè di oggetti per il governo quadrupedi, salvo quelli dati numericamente in nota agli enti consegnatari ed alla Commissione superiore centrale A. M. R. G.

IX CATEGORIA — *Legnami per il servizio di artiglieria.*

Sono esclusi dalle alienazioni.

X e XI CATEGORIA — *Materiali e materie diverse.*

Le quantità disponibili per l'alienazione sono quelle segnate agli enti consegnatari incaricati delle vendite od assegnazioni.

XIV CATEGORIA — *Strumenti per usi diversi.*

Si conserveranno tutti i materiali in buone condizioni di servizio, salvo quelli dati numericamente in nota agli enti consegnatari ed alla Commissione superiore centrale A. M. R. G.

XXI CATEGORIA — *Materiali telegrafici e per comunicazione.*

Nessuna nuova alienazione dovrà farsene.

XXIII CATEGORIA — *Strumenti e apparecchi scientifici.*

Conservare tutti quelli in buono stato. Degli apparecchi ottici e di precisione conservare anche quelli in buone condizioni per utilizzarne le parti ed in speciale modo le lenti ed i prismi.

AVVERTENZE.

1. — Tutti gli enti di artiglieria gradatamente, man mano che disporranno degli elementi a ciò necessari, provvederanno a dividere i materiali nelle seguenti categorie:

a) materiale alienabile;

b) materiali costituenti le dotazioni del R. esercito presso gli stabilimenti, direzioni e corpi per i quali il Ministero della guerra ha dato le disposizioni relative.

I materiali di cui al comma *b*) debbono essere riordinati e conservati in magazzini possibilmente distinti e di proprietà dell'amministrazione militare; quelli di cui al comma *a*) dovranno essere alienati al più presto possibile con le norme vigenti.

2. — Gli uffici e stabilimenti territoriali di artiglierie, specie quelli del territorio dell'ex zona di guerra e delle provincie redente, provocando i necessari accordi, assumeranno in carico e ritireranno possibilmente nei propri magazzini tutti i materiali di artiglieria residuati dalla guerra che fossero eventualmente in consegna ad altri enti militari dislocati nel territorio di loro giurisdizione: « e, viceversa, passeranno in consegna agli uffici e stabilimenti competenti i materiali del genio, di commissariato, ecc., dei quali fossero temporaneamente consegnatari ».

Le disposizioni contenute nella presente circolare sostituiscono, nei riguardi dei materiali per il servizio di artiglieria residuati dalla guerra, quelle già emanate con la circolare n. 642 del *giornale militare*, anno 1919, dispensa 72.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 387. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari.** — (Direzione generale artiglieria). 2 luglio 1920.

A modificazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 308 *giornale militare* c. a., il licenziamento del presonale operaio straordinario verrà ripreso, attenendosi strettamente alle seguenti disposizioni:

a) licenziarie subito chiunque volontariamente lo domandi, corrispondendogli senz'altro le relative indennità suppletive indicate alla lettera *g*) oltre quelle già concesse con la circolare 331 del *giornale militare* c. a. Così pure saranno corrisposte a detti operai — anche in più dei massimi di cui alla lettera *h*) se fossero raggiunti — tante volte tre giornate di paga più il caro viveri ed escluso il cottimo quante sono le quindicine lavorative comprese fra il giorno del licenziamento volontario e quello nel quale, a mente delle presenti norme, avrebbero dovuto essere licenziati, considerando come quindicine le frazioni superiori a sette giorni lavorativi.

b) escludere dal licenziamento i mutilati di guerra, gli invalidi e vedove di guerra, accogliendo però, anche per essi, le domande di licenziamento volontario colla corresponsione dell'indennizzo di cui alla lettera *a*);

c) *con termine del* 31 *luglio* 1920 licenziare:

1° gli operai straordinari fruenti di pensione;

2° gli operai straordinari che furono ammessi al lavoro dal 1° gennaio 1918 in poi, esclusi gli ammogliati con prole;

3° le operaie straordinarie state ammesse dal 24 maggio 1915 in poi;

d) *con il termine del* 31 *agosto* 1920 licenziare:

1° gli operai straordinari che furono ammessi dal 24 maggio 1915 a tutto il 31 dicembre 1917, esclusi gli ammogliati che hanno più di due figli conviventi;

2° le rimanenti operaie straordinarie;

3° gli operai di cui al n. 2 della lettera *c*) ammogliati con prole;

e) *con il termine del* 30 *settembre* 1920 licenziare gli operai straordinari che furono ammessi dal 1° luglio 1914 al 23 maggio 1915 e gli operai di cui al n. 1 lettera *d*) che hanno più di due figli conviventi;

f) *con il termine del* 31 *ottobre* 1920 licenziare gli operai straordinari ammessi anteriormente al 1° luglio 1914 che non trovassero più utile impiego nelle rispettive specialità di mestiere (o in quelle altre in cui dimostrino attitudini) per mancanza di lavoro o perchè non dessero più sufficiente rendimento. Ad essi saranno corrisposte le indennità di cui alla lettera *g*) senza i limiti di cui alla lettera *h*);

g) le indennità suppletive da corrispondersi oltre quelle già concesse con la circolare 331 del *giornale militare* c. a. sono le seguenti:

Agli operai ammessi prima del 1° *novembre* 1918:

1° lire 50 a tutti;

2° lire 150 a titolo di rimborso spese di bagaglio e trasporto masserizie agli operai con famiglia, convivente ed a carico, purchè comprovino di trasferirsi in un comune diverso dall'attuale residenza;

3° lire 100 per rimborso come sopra agli operai senza famiglia a carico;

4° il rimborso delle effettive spese di viaggio in 3ª classe anche per la famiglia, convivente ed a carico per recarsi al domicilio di provenienza o di elezione;

5° tre giornate di paga, escluso il caro viveri e il cottimo, per ogni mese di servizio prestato come operaio straordinario in più di 24 mesi continuati;

6° tante quote delle indennità caro-viveri quante sono le giornate di paga concesse come indennità di licenziamento dalla circolare 331 *giornale militare* c. a.

Agli operai ammessi dal 1° *novembre* 1918 *in poi* sarà corrisposto il costo del viaggio in 3ª classe per sè e la famiglia convivente ed a carico, nonchè le indennità trasporto bagagli e masserizie come è stabilito per gli altri. Si corrisponderà inoltre

a detti operai straordinari una indennità ragguagliata a tanti ventiquattresimi dell'indennità stabilita dalla circolare n. 331 del *giornale militare* c. a., aumentata delle quote caro-viveri, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati, più l'aumento fisso di L. 50;

h) la somma globale dell'indennità di cui al n. 6 della lettera *g*) e degli indennizzi concessi con la circolare n. 331 del *giornale militare* c. a., non dovrà oltrepassare i seguenti massimi:

L. 1000 per gli operai con famiglia convivente ed a carico;
L. 700 per gli operai senza famiglia a carico;
L. 800 per le donne con famiglia convivente ed a carico;
L. 500 per le donne senza famiglia a carico;
L. 250 per gli operai (uomini e donne) con età inferiore a 18 anni.

Le somme di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera *g*) saranno concesse oltre i limiti sopra indicati;

i) a tutti gli operai che sono stati licenziati d'autorità o volontariamente prima del 30 giugno 1920 a norma della circolare n. 308 anzidetta, oltre agli indennizzi di cui alla lettera *g*) colle limitazioni della lettera *h*) (tenendo conto per quelli ammessi prima del 1° luglio 1914 di quanto è detto alla lettera *f*), sarà pure corrisposta la mercede giornaliera ed il caro-viveri (escluso il cottimo o premio) per i giorni lavorativi dalla data del loro licenziamento a quella nella quale a termine delle presenti norme avrebbero dovuto essere licenziati, e ciò a titolo di compenso per anticipato licenziamento.

Dalle indennità di licenziamento sarà per tutti detratta quella parte dell'anticipo di L. 100 concesso dopo lo sciopero, non ancora scontata con ritenute quindicinali;

l) le direzioni trasmetteranno al Ministero della guerra (direzione generale artiglieria) pel tramite dei rispettivi ispettorati e non oltre il 31 luglio, uno specchio mod. 2 (in triplice esemplare) sul quale dovranno figurare distintamente le proposte motivate degli operai di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) da trattenere eccezionalmente e temporaneamente per assolute esigenze di servizio e quelle degli operai di cui alle lettere *b*) ed *f*). Per quanto si riferisce agli operai addetti a lavori di scritturazione (contabili, scritturali, dattilografi ecc.) di cui le direzioni propongono di ritardare il licenziamento oltre i limiti della presente circolare, le apposite richieste dovranno indirizzarsi alla direzione generale personali civili ed affari generali;

m) l'indennità globale spettante agli operai straordinari licenziati sarà (per la parte che eccede gli indennizzi di cui alla circolare n. 331 del *giornale militare* c. a.) contabilizzata concedendo a ciascuno di essi tanti giorni di licenza retribuita quanti ne occorrono per raggiungere la detta indennità globale, arrotondando, se necessario, a vantaggio dell'operaio, con giorni interi la licenza.

Le indennità spettanti saranno pagate all'inizio della licenza concessa, lasciando definitivamente liberi gli operai che ne fruiscono, i quali cesseranno così, da quel momento, di avere ogni vincolo con l'Amministrazione militare. Le direzioni fisseranno poi con apposito ordine del giorno, per ciascun operaio, quale data di licenziamento, quella di cessazione della licenza accordata.

Ciascun straordinario licenziato dovrà rilasciare ricevuta della somma che gli è corrisposta a titolo di indennità di licenziamento con esplicita dichiarazione che cessa ogni suo ulteriore rapporto o diritto nei riguardi dell'Amministrazione. Tali dichiarazioni dovranno essere conservate in atti con ogni cura.

Gli straordinari di ogni specie dovranno essere ben chiaramente avvertiti che queste disposizioni sono definitive, e che l'Amministrazione non vi apporterà modifiche di sorta, cosicchè è loro essenziale interesse di mettersi subito alla ricerca di altro lavoro, e licenziarsi non appena l'abbiano trovato.

Il piano dei licenziamenti indicato da questa circolare sia portato immediatamente a conoscenza della massa operaia, affinchè ciascuno sappia subito la data del suo licenziamento.

Agli straordinari che si fossero volontariamente licenziati prima dell'arrivo di questa circolare si dovranno far pervenire in modo sicuro le maggiori indennità ad essi spettanti secondo le prescrizioni di questa circolare.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 388. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cessione a pagamento di effetti d'uso personale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 luglio 1920.

A modificazione della circolare 178 del *giornale militare*, 1918, il Ministero, in attesa di poter interamente ripristinare la facoltà data agli ufficiali e sottufficiali dall'articolo 229 del regolamento d'amministrazione e contabilità, di prelevare cioè dai magazzini dei corpi, contro rimborso, oggetti vari di corredo, autorizza intanto la cessione, a pagamento immediato ed ai prezzi della circolare 611 *giornale militare*, 1918, dei seguenti manufatti:

Camicie e mutande di cotone;
Camicie e mutande di lana;
Camicie di flanella;
Panciere o fasce di lana;
Fazzoletti;
Calze di lana e di cotone.

L'uso dei sopraindicati oggetti dev'essere esclusivamente personale, epperciò spetta al consiglio d'amministrazione e per esso al relatore di vigilare affinchè i prelevamenti siano contenuti nei limiti del puro necessario. All'uopo le singole richieste devono portare il visto del predetto ufficiale superiore, il quale potrà ridurle ove lo giudichi necessario od anche non darvi corso qualora risulti che il richiedente ha già eseguito altri prelevamenti.

Dovrà pure tenersi presente che i sergenti ed i sergenti maggiori delle varie armi e corpi, e pei carabinieri anche i marescialli, ricevono già a carico dell'amministrazione un congruo numero di detti oggetti (corredo individuale) quindi per essi la facoltà di prelevare a pagamento oggetti di corredo va intesa in misura più limitata.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio presso Ministeri, comandi, ecc., potranno prelevare gli oggetti da uno dei corpi del presidio mediante buono contro firmato dal capo servizio o d'ufficio. S'intende che anche su queste domande il relatore eserciterà la sua vigilanza come è detto più sopra, qualunque sia il grado del capo ufficio che ha vistata la richiesta.

Le somme ricavate dalla vendita saranno versate in tesoreria, mensilmente od anche a periodi più brevi secondo sarà ravvisato più conveniente.

I corpi che non avessero gli oggetti di lana ne faranno richiesta ai magazzini centrali militari colle norme in vigore.

Trimestralmente, le direzioni di commissariato militari (ufficio V. E.), trasmetteranno al Ministero (direzione generale servizi logistici ed amministrativi - divisione vestiario, sezione I) uno specchio in cui per ciascuno degli oggetti indicati dovrà essere segnata la quantità complessivamente ceduta nel trimestre.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 389. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Proposte e reclami per ricompense al valor militare. - Termine di decadenza.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense) — 2 luglio 1920.

A modificazione di quanto è disposto dalla circolare n. 196 del 1 aprile 1920, è fissata la data del 31 agosto 1920 quale termine perentorio di decadenza per i reclami relativi a ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nella guerra italo-austriaca.

A chiarimenti di dubbi, si avverte che, per quanto riguarda i provvedimenti pubblicati nel *bollettino ufficiale*, oltre la data del 31 agosto 1920 il termine per reclamare è di tre mesi dalla data del bollettino stesso, sempre che gli stessi provvedimenti non siano stati adottati in seguito a reclami degli interessati poichè in quest'ultimo caso non è possibile, a mente del disposto della circolare 630 del 9 dicembre 1914, risollevare le medesime quistioni.

Rimane invariato il termine di decadenza fissato, per le proposte di ricompense al valor militare al 30 giugno 1920 con la succitata circolare n. 196 del 1 aprile 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 390. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 luglio 1920.

A modificazione di quanto è stato stabilito dalla circolare n. 349 del *giornale militare* 1919, circa l'esclusione dal passaggio nel corpo della R. guardia di finanza degli aspiranti aventi i requisiti fisici per ottenere l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali e nel corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza si determina che cessi di avere effetto tale limitazione. Resta quindi stabilito che possono ottenere l'ammissione nel corpo predetto tutti i militari alle armi a qualunque classe e arma appartengano, eccettuati però i sottufficiali.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 391. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissioni di elettricisti allo speciale corso d'istruzione.** — (Ispettorato aeronautica militare). — 2 luglio 1920.

I sottonotati militari di truppa classe 1900 riconosciuti ammissibili al corso elettricisti indetto con circ. 232 *giornale militare* c. a., si presenteranno al deposito aviatori (Torino) il mattino del 10 luglio per essere ammessi allo speciale corso.

I corpi interessati disporranno per l'avviamento a Torino dei militari stessi passandoli aggregati al deposito aviatori per lo svolgimento del corso che avrà luogo presso l'istituto professionale d'aviazione (ex scuola Peugeot). Dopo un periodo di esperimento i militari che non saranno riconosciuti idonei verranno rinviati ai corpi di provenienza, mentre gli idonei saranno trattenuti e passati effettivi nell'arma aeronautica.

Le date di passaggio per le necessarie variazioni matricolari saranno comunicate a cura del deposito aviatori ai singoli corpi interessati:

Sold. Boggio-Decasero Domenico, Ministero guerra (reparto G. Medici);
Sold. Quattordio Domenico, 78° fanteria - Bergamo;
Sold. Riva Pietro, 15° artiglieria camp. - Reggio Emilia;
Capor. Bastianoni Umberto, id. id.;
Sold. Furlotti Artemio, 16° artiglieria camp. - Brescia;
Sold. Buso Antonio, Genova cavalleria (Pordenone);
Sold. Pavanel Giovanni, id. id.;
Sold. Mauro Vincenzo, 4° regg. art. pesante - Piacenza;
Sold. De Blasio Filippo, id. id.;
Sold. Di Vona Francesco, distretto militare - Chieti.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 392. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissioni di montatori d'aeroplano allo speciale corso d'istruzione.** — (Ispettorato aeronautica militare). — 2 luglio 1920.

I sottonotati militari di truppa classe 1900 riconosciuti ammissibili al corso montatori indetto con circolare 233 *giornale militare* c. a., si presenteranno al deposito aviatori (Torino) il mattino del 10 luglio per essere ammessi allo speciale corso.

I corpi interessati disporranno per l'avviamento a Torino dei militari stessi passandoli aggregati al deposito aviatori per lo svolgimento del corso che avrà luogo presso l'istituto professionale d'aviazione (ex scuola Peugeot). Dopo un periodo di esperimento i militari che non saranno riconosciuti idonei verranno rinviati ai corpi di provenienza, mentre gli idonei saranno trattenuti e passati effettivi nell'arma aeronautica.

Le date di passaggio per le necessarie variazioni matricolari saranno comunicate a cura del deposito aviatori ai singoli corpi interessati:

Sold. Spacca Domenico, 80 fanteria - Verona;
Sold. Zanoni Giuseppe, 54 fanteria - Ivrea;
Sold. Sacchi Gino, 93 fanteria - Ancona;

Sold. Giuliani Giulio, 5° genio minatori - Torino;
Sold. Arbaci Arbacè, id. id.;
Bers. Prono Oreste, 7° bersaglieri - Brescia;
Bers. Predetti Lorenzo, id. id.;
Sold. Bosio Oreste, 43 regg. fanteria - Tortona;
Sold. Manzoni Carlo, id. id.;
Sold. Terruggi Alessandro, id. id.;
Sold. Tosi Luigi, id. id.;
Sold. Calabrese Francesco, Cascina Malpensa - comando 2 raggrupp. aviatori - Gallarate;
Sold. Moro Ugo, id. id.;
Sold. Ricci Aurelio, id. id.;
Sold. Greco Giuseppe, deposito 4 regg. art. fortezza-costa - Messina.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 393. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissioni di motoristi d'aviazione allo speciale corso d'istruzione.** — (Ispettorato aeronautica militare). 2 luglio 1920.

I sottonotati militari di truppa classe 1900 riconosciuti ammissibili al corso motoristi indetto con circolare 234 *giornale militare* c. a., si presenteranno il mattino del 10 luglio al deposito aviatori (Torino) per essere ammessi allo speciale corso.

I corpi interessati disporranno per l'avviamento a Torino dei militari stessi passandoli aggregati al deposito aviatori per lo svolgimento del corso che avrà luogo presso l'istituto professionale d'aviazione (ex scuola Pengeot). Dopo un periodo di esperimento i militari che non saranno riconosciuti idonei verranno rinviati ai corpi di provenienza, mentre gli idonei saranno trattenuti e passati effettivi nell'arma aeronautica.

Le date di passaggio per le necessarie variazioni matricolari saranno comunicate a cura del deposito aviatori ai singoli corpi interessati:

Sold. Rivola Giovanni, 80 fanteria - Verona;
Sold. Majerna Francesco, id. id.;
Sold. Santini Augusto, id. id.;
Sold. Centazzo Primo, 79 fanteria - Verona;
Sold. D'Incao Pietro, Comando distretto militare Belluno;
Sold. Tartarelli Dino, 42 fanteria - Genova;
Sold. Boaretti Valter, 54 fanteria - Ivrea;
Capor. Romagnoli Giuseppe, 91 fanteria - Torino;
Sold. Azzolini Mario, id. id.;
Sold. D'Andrea Luigi, id. id.;
Capor. Palpini Luigi, 5 regg. artigl. pesante - Verona;
Sold. Lori Attilio, 43 regg. fanteria - Tortona;
Sold. Fornasi Umberto, Deposito aviatori - Torino;
Sold. Bianchi Ermanno, id. id.;
Sold. D'Aguanno Giovanni, 30 fanteria - Nocera Inferiore;
Sold. Albanese Francesco, id. id.;
Sold. Caiezza Emilio, deposito fanteria - Caserta;
Sold. Genesi Antonio, 5 genio minatori - Torino;
Sold. Ignaccolo Salvatore, id. id.;
Sold. Cesano Vincenzo, id. id.;
Sold. Conti Albino, id. id.;
Sold. Corsini Leonida, 9 artiglieria campagna - Pavia;
Sold. Rossi Carlo, Sez. rifornimenti aviaz. mobilit. - Padova;
Sold. Garda Faustino, id. id.;
Sold. Ferri Luigi, campo « L. Bailo » - 2 raggrupp. aviatori - Gallarate;
Sold. Preto Silvio, id. id.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 394. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Istruttoria dei reclami per ricompense al valore militare.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 3 luglio 1920.

A modificazione di quanto è stabilito con la disposizione 21 del fascicolo n. 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito si determina che nei riguardi dei reclami per ricompense al valore militare siano richiesti solamente i pareri di merito delle due autorità gerarchiche immediatamente superiori al ricorrente e del tempo cui i reclami stessi si riferiscono.

Il parere definitivo rimane, però, sempre devoluto alla speciale commissione istituita con decreto luogotenenziale del 12 settembre 1915, n. 1374, ed incaricata dell'esame delle proposte di ricompense e relativi reclami.

Si avverte, ad ogni modo, che la semplificazione della procedura nella istruttoria dei reclami non deve importare una diminuzione di garanzia; e pertanto le autorità interpellate vorranno rendersi esatto conto del delicato compito loro affidato, chiedendo, all'occorrenza, prima di emettere il parere, gli schiarimenti che crederanno opportuni, ed inspirandosi poi, nel pronunciarsi sulla questione, alla maggiore imparzialità, in guisa che il Ministero possa adottare provvedimenti che, mentre, da una parte, corrispondano a un sentimento di equa giustizia per gli interessati, tutelino, in pari tempo, l'alto concetto in cui le ricompense al valore devono essere tenute.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(2525) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1920 — 9 Luglio

N. 395. - 8 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 . . . . . *Pag.* 561

» 396. - 9 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-921, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 606

CIRCOLARE N. 395. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 luglio 1920.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1920-921 nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dgli allegati allo stato di previsione.

Le assegnazioni stabilite nello stesso debbono intendersi ridotte alla metà essendo stato approvato l'esercizio provvisorio per 6 mesi, cioè fino al 31 dicembre 1920.

Si richiama l'attenzione dei corpi, istituti e stabilimenti militari sulle modificazioni fatte alla numerazione de capitoli compresi sotto la rubrica « Spese per la guerra » avvertendo che la circolare n. 338 del *giornale militare* corrente anno deve intendersi modificata dalla presente.

Il Ministro — I. BONOMI.

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		TITOLO I.	
		SPESA ORDINARIA	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese generali	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi, esclusi quelli del personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, numero 147, modificato dai decreti luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 872 e 6 aprile 1919, n. 516) . . . . . L.	3,601,250. »
		B) Stipendi del personale subalterno, (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n. 147, 8 luglio 1912. n. 750 e 20 dicembre 1914. n. 1387) . . . . . »	368,700. »
		L.	3,969,950. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . »	34,950. »
		L.	3,935,000. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termini dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto . . . . . »	15,450. »
		Assegni diversi.	
		A) Al personale civile:	
		Indennità di carica ai Direttori generali . . . . L. 15,000	
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria . . . . . » 1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . » 1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 1,400	
			18,700. »
		B) Al personale militare:	
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . . . » 300	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . » 21,000	
		A riportarsi . . . L. 21,300	3,969,150. »

Numero dell'esercizio 1918-19	Numero dell'esercizio 1919-20	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1919-20
		Riporto . . . L. 21,300	3,969,150. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 2,400	
		Indennità cavalli al ministro, al sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) . . . » 16,750	40,450. »
		C) Indennità di residenza in Roma:	
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . . L. 72,070	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . » 75,230	147,300. »
		Totale del capitolo L	4,156,900. »
2	2	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . . . . L.	1,557,300. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero (a calcolo) . . . . . »	*per memoria*
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:	
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali richiamati dal congedo e comandati al Ministero . . . . . »	*per memoria*
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica . . . . . L. 600	
		Indennità per servizio speciale . . . . . » 6,300	
		Indennità cavalli . . . . . » 77,100	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . » 6,000	90,000. »
		D) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti L.	583,600. »
		E) Indennità di residenza in Roma:	
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . . L. 4,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . . » 61,500	66,000. »
		Totale del capitolo L	2,296,900 »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
3	3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L.		35,000. »
4	4	Ministero - Indennità di missione . . . . . L.		57,000. »
5	5	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . . . . . L.		66,720. »
6	6	Ministero - Spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	22,500	
		B) Illuminazione e combustibile . . . . . »	28,800	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio »	7,200	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero . . . . . »	1,350	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari*	5,850	
		F) Spese di vettura . . . . . »	12,330	
		G) Biancheria e pulizia dei locali . . . . . »	3,240	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero »	540	
		I) Mancie . . . . . »	540	
		L) Spese minute . . . . . »	4,950	
		M) Spese di rappresentanza . . . . . »	900	
		N) Spese postali . . . . . »	54,000	
		O) Spese di stampa per l'amministrazione centrale . . . . . »	57,000	
		P) Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . . . »	133,000	
		Q) Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti (*Spesa d'ordine*) »	9,000	
		R) Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . »	27,000	
				368,200. »
7	7	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.		*per memoria*
8	8	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio:		
		A) Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio . . . . . L.	88,000	
		A riportarsi . . . L.	88,000	

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L. 88,000	
		B) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati ed al personale inferiore, compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari . . . . . » 400	88,400. »
9	9	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie: *A*) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . L. 144,800 *B*) Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio . . . . . » 9,600 C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie . » 4,000	158,400. »
10	10	Spese causali . . . . . L.	28,000. »
11	11	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.	76,000. »
12	12	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . L.	39,900. »
		Debito vitalizio.	
13	13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . L.	49,151,600. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
14		Pensioni privilegiate liquidate in dipendenza della guerra italo-austriaca, in favore di militari del Regio Esercito e di personali ad essi equiparati, e loro famiglie a norma del regio decreto 2 luglio 1914, n. 953 e delle successive disposizioni emanate . . . . . L.	*per memoria*
15	15	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria indicate nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7 del citato decreto) . . . . . L.	*per memoria*
16	16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	49,000. »
17	17	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*) . . . . . L.	*per memoria*
		Spese per l'esercito	
18	18	Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei RR. CC. bilanciati al capitolo 20 (*Assegni fissi*):	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 2.	
		a) agli ufficiali dello Stato maggiore del Regio esercito e ai comandi di grandi unità . . . . . L.	964,500. »
		b) agli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . »	34,700,800. »
		c) » » cavalleria . . . . . »	2,602,700. »
		d) » » artiglieria (ruolo combattente . . . . . »	20,721,800. »
		e) agli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo tecnico) »	645,600. »
		f) » » del genio . . . . . »	4,967,900. »
		g) » del corpo invalidi e veterani . . »	81,000. »
		h) » » sanitario . . . . . »	5,435,800. »
		i) » » di commissariato e di sussistenza . . . . . »	2,930,900. »
		l) agli ufficiali del corpo di amministrazione . . . »	4,845,100. »
		m) » » veterinario . . . . . »	1,063,500. »
		n) » fuori quadro addetti all'arma d'aeronautica . . . . . »	2,257,500. »
		o) agli ufficiali fuori quadro addetti al corpo automobilisti . . . . . »	1,043,000. »
		A riportarsi . . . . . L.	82,260,100. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto	L.	82,260,100. »
		p) agli ufficiali fuori quadro in servizio di stato maggiore	»	3,369,100. »
		q) agli ufficiali fuori quadro addetti all'Istituto Geografico Militare	»	21,000. »
		r) agli ufficiali fuori quadro addetti ai depositi allevamento cavalli	»	96,570. »
		s) agli ufficiali fuori quadro addetti ai reparti punizione ed agli stabilimenti di pena	»	232,800. »
		t) agli ufficiali fuori quadro addetti alle Case Militari di S. M. il Re e Reali Principi	»	135,600. »
		u) agli ufficiali fuori quadro a disposizione del Ministero	»	427,900. »
		v) agli ufficiali della giustizia militare	»	595,600. »
			L.	87,138,670. »
		B) Assegni diversi:		
		Indennità di carica e soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IV annessa all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515 e dal Regio Decreto 15 aprile 1915, n. 469	L. 800,500	
		Indennità annua personale ai generali d'esercito	» 15,000	
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443	» 115,000	
		Indennità cavalli Tabella C annessa al Regio Decreto n. 2079 del 2 novembre 1919)	» 5,309,700	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente	» 122,300	
		Indennità per servizio speciale (Tabella B annessa al Regio Decreto n. 2079 del 2 novembre 1919)	» 1,456,800	
		Indennità di servizio tecnico agli ufficiali dell'arma d'aeronautica (Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 99)	» 41,500	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari nelle scuole e nei collegi militari ed addetti agli istituti stessi	» 51,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare	» 1,181,500	
				9,093,300. »
		A riportarsi	L.	96,231,970. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		96,231,970 »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio . . . . . L.		*per memoria*
		D) Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia teritoriale e della riserva . . . . . »		2,528,900. »
			L.	98,760,870. »
		Deduconsi:		
		I contributi dei Ministeri della marina e delle finanze alle spese per i reparti di punizione e gli stabilimenti militari di pena . . . »	38,000	
		I contributi per le spese di giustizia militare posti a carico: del Ministero della marina »	48,500	
		del Ministero delle finanze . . . »	21,300	
				107,800. »
			L.	98,653,070. »
		Si deduce per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 58 . . . . . »		1,094,270. »
		Totale del capitolo L.		97,558,800. »
19	19	Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*):		
		A) Stipendio e assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		40,750,833. »
		Si aggiunge l'importo dell'indennità straordinaria stabilita dal Regio decreto 10 luglio 1919, n 1140, spettante ai caporali e soldati . . . . . L.		19,322,589. »
		A riportarsi . . . L.		60,073,422. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		60,073,422. »
		Presunta economia per eventuali vacanze e pel periodo di forza minima . . . . . L.	1,470,000—	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	674,000 —	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . »	1,350,000—	
		Si deduce il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo degli istituti di correzione e degli stabilimenti militari di pena . . »	25,400 —	
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri	3,039—	
				3,522,439. »
			L.	56,550,983. »
		B) Assegni diversi:		
		Aumento per quadrienni di grado ai sottufficiali (a calcolo) . . . . . L.	740,000.—	
		Premi al termine della ferma e della rafferma (a calcolo) . . . . . »	2,305,000.—	
		Indennità di primo corredo ai marescialli . . »	36,000.—	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	150,000.—	
		Indennità agli uomini che prestano spontaneamente servizio in più della ferma . . . . »	600,000.—	
				3,831,000. »
		C) Razione pane e viveri in contanti . . . . . L.		2,500,000. »
			L.	62,881,983. »
		Deducesi per il fondo a disposizione di cui al capitolo numero 58 . . . . . »		1,063,883. »
			Totale del capitolo L.	61,818,100. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
20	20	Carabinieri reali - Ufficiali e impiegati civili (*Assegni fissi*).		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		122,600. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale . . . . . L.	23,800	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	7,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . »	8,400	
		Indennità cavalli . . . . . »	12,800	
				53,700. »
		B) Comandi di gruppo di legioni:		
		Stipendi . . . . . L.		166,600. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	8,400	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	16,800	
		Indennità cavalli . . . . . »	11,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	6,720	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	
				44,620. »
		C) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		28,300. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	600	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	7,200	
		Indennità cavalli . . . . . »	3,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	1,920	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	500	
				13,420. »
		D) Scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		89,500. »
		A Riportarsi . . . L.		518,740 »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		518,740. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica . . . . . L.	600	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	23,500	
		Indennità cavalli . . . . . »	11,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	6,720	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	1,500	
		E) Legioni:		43,520. »
		Ufficiali in servizio attivo permanente.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie:		
		agli ufficiali dei Carabinieri reali . . . . L.	8,346,900	
		agli ufficiali medici . . . . . »	71,400	
		agli ufficiali veterinari . . . . . »	96,000	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	725,400	
				9,239,700. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	2.040,900	
		Indennità di carica . . . . . »	24.000	
		Indennità cavalli . . . . . »	975,000	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	34,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	45,200	
		Indennità per spese di stalliere . . . . . »	589.220	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari . . . . . »	24,600	
				3,732,920. »
		Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		152,300. »
		Impiegati civili:		
		Stipendi agli applicati delle pubbliche amministrazioni militari dipendenti in servizio presso le Legioni CC. RR. . . . . L.		430,000. »
		E) Ufficiali dei carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi:		
		Stipendi . . . . . L.		52,400. »
		A riportarsi . . . L.		14,169,580. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		14.169.580 »
		Assegni diversi.		
		Indennità per spese di stalliere . . . . . L.	3.360	
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	11,800	
		Indennità di residenza . . . . . »	600	
		Indennità cavalli . . . . . »	5,600	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . . . »	14,500	35.860. »
			L.	14,205,440. »
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi (Vedi lettera *E*) . . . . . L.		88,260. »
			L.	14,117,180. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		132.580. »
		Totale del capitolo L.		13.984.600. »
	21	Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi).		
		A) Legioni.		
		Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo:		
		Assegno giornaliero . . . . . L.		159,318,850. »
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite, eventuali vacanze . . . . . L.	23,640,620.—	
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	263,830.—	
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati nei luoghi di cura . . . . . »	195,750.—	
				24.100.200. »
			L.	135,218,650. »
		Aumenti triennali di paga . . . . . L.	15,523,550.—	
		Aumenti quadriennali di grado . . . . . »	996,450.—	
		Indennità agli uomini dell'arma a cavallo »	880,775.—	
		Indennità ai sottufficiali comandati di stazione »	4,672,000.—	
		Indennità agli scrivani addetti agli uffici . »	500,000.—	
		Premi di arruolamento . . . . . »	6,000,000.—	
		A Riportarsi . . . L.	28.572.775.	135,218,650. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	28,572,775.—	135,218,650. »
		Indennità di rafferma stabilite dal Decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 . . »	12,000,000.—	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	50,000.—	
				40,622,775. »
		B) Spese pel funzionamento della scuola allievi ufficiali:		
		Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria e illuminazione . . . . . L.		60,000. »
		C) Spese pel funzionamento della scuola allievi sottufficiali:		
		Spese per la scuola allievi sottufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria ed illuminazione e maggiore spesa per le promozioni ad appuntato dei carabinieri allievi . . . . »		440,000. »
		D) Sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Assegno giornaliero . . . . L. 1,380,612.50		
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . » 225,400.—		
			1,155,212.50	
		Aumenti triennali di paga . . . . . »	140,000.—	
		Aumenti quadriennali di grado . . . . . »	12,000.—	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabiniere . . . . . »	89,000.—	
		Indennità di rafferma stabilite dal Decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 . . »	110,000.—	
				1,506,212,50
				177,847,637,50
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i carabinieri reali in servizio nei Regi arsenali marittimi. (Vedi lettera D) . . . . . L.		1,506,212,50
			L.	176,341,425. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		2,645,125 »
		Totale del capitolo L.		173,696,300. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
22	22	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti		
		A) Spese di leva:		
		Spesa di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari; spese di rimpatrio degli inscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi di servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.		1,500,000. »
		B) Assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno giornaliero alle reclute di 1ª e 2ª categoria pel tempo che rimangono presso i distretti . . . . . L.	848,000 —	
		Assegno giornaliero agli uomini fuori forza . L.	4,000 —	
			852,000 —	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in osped. L.	3,000 —	849,000. »
				2,349,000 —
		Si deduce pel fondo a disposizione in cui al cap. n. 58 L.		28,100. »
		Totale del capitolo L.		2,320,900. »
24	23	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario. (*Spese fisse*):		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:		
		Assegni agli ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . . . . L.	925,000 —	
		Assegni ai capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . . . . . »	»	
		Assegni ai tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 30 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . »	270,000 —	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	33,680 —	
		A riportarsi . . . L.		1,228,680. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . . L.	1,228.680. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio:	
		Assegni agli ufficiali in congedo provvisorio . . . . L.	170,000. »
		C) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:	
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . L.	285,500. »
		L.	1,684,180. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al cap. n. 58 L.	24,680. »
		Totale del capitolo L.	1,659,500. »
25	24	Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva (Assegni fissi).	*soppresso*
26	25	Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti (Assegni fissi).	
		A) Stipendi computate le economie per vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 2 e di quelli che prestano servizio presso le Legioni C.C. R.R. bilanciati al capitolo n. 20:	
		a) al personale civile della giustizia militare . . L.	38,850. »
		b) al personale civile tecnico dell'istituto geografico militare . . . . . »	705,500. »
		c) ai professori titolari di lettere, scienze e di disegno nelle scuole e nei collegi militari ed ai maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi militari . . . . . »	712,450. »
		d) ai farmacisti militari . . . . . »	641,545. »
		e) ai ragionieri geometri del genio . . . . . »	1,669,050. »
		f) ai ragionieri d'artiglieria . . . . . »	881,150. »
		g) ai capitecnici d'artigliareia e del genio . . . . »	723,625. »
		h) ai disegnatori tecnici . . . . . »	591,000. »
		i) agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . »	8,475,810. »
		k) agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . »	2,205,320. »
		l) agli assistenti del genio . . . . . »	1,125,625. »
		m) al personale civile dei depositi allevamento cavalli »	66,100. »
		n) al personale civile specialista tecnico per l'aeronautica . . . . . »	173,300. »
		o) ad un segretario economo dell'Istituto centrale aeronautico . . . . . »	6,600. »
		p) al personale tecnico del genio . . . . . »	52,500. »
		A riportarsi . . . . . L.	18,068,425. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		18,068,425 »
		B) Assegni diversi.		
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore L.	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiutori della scuola centrale di scherma e di educazione fisica . . »	6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari (legge 17 luglio 1910 n. 530). . . . . »	18,000	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè consiglieri di Stato, presidenti di Sezione e consiglieri della corte d'appello a L. 1200 ciascuno. . . »	6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di corte d'appello a L. 800 ciascuno . . . . . »	2,400	
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare . . . . »	»	
				34,000. »
		C) Indennità di residenza in Roma.		
		a) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876 n. 3212 . . . . . L.	8,500	
		b) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902 n. 248 . . . . . »	77,500	86,000. »
				18,188,425 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 . . . . . »		254,525. »
		Totale del capitolo L.		17,933,900. »
27	26	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo n. 27).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna L.	4,082,200	
		b) Cambi di guarnigione . . . . . »	274,400	
		c) Cambi di distaccamento . . . . . »	304,400	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti. . . »	530,000	5,191,000 »
		A Riportarsi . . . L.		5,191,000 »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		5,191,000. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . . L.	1,843,275	
		b) Trasferimenti temporanei . . . . . »	1,831,200	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello Specchio III . . . »	250,250	
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri »	216,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . »	33,700	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali, caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . . . . . »	4,002,400	8,176,825. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedati: Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo . . . . . L.		6,198,350. »
		D) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 41, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo n. 38) . . . . . L.	333,200	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali. . . »	550,000	
		c) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli »	8,000	891,200. »
		E) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del Regolamento per le indennità eventuali (tenuto conto delle successive		
		A Riportarsi . . . L.		20,457,375. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		20,457,375. »
		modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo numero 37) . . . . . »	1,285,650.	
		b) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provvisti d'alloggio . . . »	250,000	
		c) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra . . . . . »	10,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari . . . . . »	7,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso . . . . . »	15,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . »	240,600	
				1,807,650. »
		F) Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726) . . . L.		329,400. »
				22,594,425. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 . »		345,225. »
		Totale del capitolo L.		22,249,200. »
28	27	Indennità eventuali carabinieri reali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (1). Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti. . . . . L.		3,620,000. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali. . . L.	590 000	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . . . »	50,000	
		A riportarsi . . . L.	640,000	3,620,000. »

(1) Comprese le spese di viaggio per gli uomini nuovi arruolati e per gli invii in congedo, in [illegible]

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . L.	640,000	3,620,000 »
		c) Soprassoldi ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . »	1,740,000	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna. . . . . »	100,000	
				2,480,000. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma (1) . . . . . »		7,200.. »
			L.	6,107,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		78,800. »
		Totale del capitolo L.		6,028,400. »
29	28	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.		326,400. »
30	29	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti, determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria . . . . . »		20,000. »
	29 bis	Spese per lavori a cottimo per la liquidazione delle pratiche inerenti alle gestioni di guerra . . . . . »		2,000.000. »
31	30	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali. L.	10,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione		
		A Riportarsi . . . L.	10,000	

(1) Annotazione 1ª allo specchio IV « Indennità eventuali ».

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . L.	10,000	
		negli ospedali militari, acquisto di mediciuali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio . . . . . »	8,000,000	
		C) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai L.	2,500,000	
		D) Spese di funzionamento dei gabinetti scientifici dell'ispettorato di sanità militare . »	2,000	
		E) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . »	1,500	
		F) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive) . »	5,000	
		G) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche. . . . . »	3,490,000	
		H) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati . . . . »	40,000	
				14,048,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 L.		240,000. »
		Totale del capitolo L.		13,808,500. »
32	31	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:		
		a) Collegi militari . . . . . L.		259,000. »
		b) Direzione superiore delle scuole . . . . . »		50.000. »
		A Riportarsi . . . L.		309,000 »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		309,000.
		c) Scuole di reclutamento	»	1.190,000 »
		d) Scuole di applicazione.	»	330,000. »
		e) Scuole centrali	»	850,000. »
		f) Corpo superiore tecnico d'artiglieria		00,000. »
		g) Istituti superiori di cultura militare	»	280,000. »
		h) Scuola militare di educazione fisica	»	80.000. »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		3,099,000. »
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma. . . . . L.	18,000	
		b) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli . . . . . »	150,000	
		c) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi, di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo . »	27,000	
		d) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori, consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare. . . . . »	10,000	
		e) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli). »	43,000	
		A Riportarsi . . . L.	248,000	3,099,000. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . L. 248,000	3,099,000. »
		f) spese per conferenze di presidio inerenti all'istruzione degli ufficiali . . . . . » 3,000	251,000. »
		L.	3,350,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 L.	30,000. »
		Totale del capitolo L.	3,320,000. »
33	32	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare . . L.	1,556,000. »
34	33	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:	
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 38); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 G. dello spechio III del Regolamento sulle indennità eventuali) e delle buffetterie, delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio; conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.	7,636,500. »
		b) Assegni fissi ai corpi per:	
		Rimunerazioni per servizi speciali . . . . . L. 112,000	
		Scherma e ginnastica . . . . . » 80,000	
		Sale di ritrovo per i caporali e soldati . . . » 177,150	
		Musiche dei reggimenti di fanteria . . . . » 960,000	
		Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . » 297,000	1,626,150. »
		c) Spese generali per i comandi del corpo di stato maggiore, dell'istituto geografico militare e dell'ufficio personali militari vari . . . . . L.	100,000. »
		d) Spese generali delle legioni carabinieri reali comprese le spese per l'esercizio, la manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette e degli automezzi dei battaglioni mobili, spese d'ufficio e riscaldamento »	9,340,300. »
		A Riportarsi . . . L.	18,702,950. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	18,702,950 »
		e) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . »	842,300. »
		f) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate »	75,400. »
		g) Acquisto e rinnovazione dei mobili, degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici . . . . . »	45,000. »
		h) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . »	135,000. »
		i) Spese pel museo storico dei bersaglieri . . . . »	2,000. »
		l) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . »	900. »
		m) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; premi di gare di tiro, di sport militare (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi per la cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostante eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese; spese per i consigli di disciplina; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . . . . . »	1,722,000. »
		n) Spese per l'esercizio, la manutenzione ed eventuale sostituzione degli automezzi delle compagnie motomitragliatrici e squadriglie automitragliatrici. . . »	1,380,000. »
		o) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914 approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	35,000. »
		p) Spese per il servizio telegrafico e telefonico . . »	1,100,000. »
		q) Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	500,000. »
		r) Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari »	50,000. »
		L.	24,590,550. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58.	380,150. »
		Totale del capitolo L.	24,210,400. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
35	34	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito, spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare:		
		A) Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . . . . . L.		995,000. »
		B) Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:		
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:		
		Acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L.	15,000	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . »	485,000	
			L. 500,000	
		Si deduce la minore spesa di L. 110,000 in applicazione della legge 21 dicembre 1915 n. 1771 . »	110,000	
				390,000. »
		Totale del capitolo L.		1,385,000. »
35	35	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare.		
		Art. 1. Biblioteche militari:		
		Acquisto di libri, giornali, per la dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili . . . . . L.		44,800. »
		Sovvenzioni per la pubblicazione di riviste, giornali, opuscoli ed altre pubblicazioni militari . . . . . L.		166,400. »
				211.200.
		Si deduce la minore spesa di L. 24,400 in applicazione della legge 21 dicembre 1915, n. 1771 . . . . . L.		24,400.
		Totale del capitolo L.		186,800. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
37	36	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:		
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per gli uomini incorporati in 1ª categoria . . . . L.	70.875,000	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . »	500,000	
				70.375,000
		B) Spesa di 1ª vestizione degli uomini incorporati in 2ª categoria . . . . . »	7.600,000	
		C) Spesa di vestizione dei sergenti di leva e per i sottufficiali di carriera . . . . . »	750,000	
		D) Spese di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi alle armi per istruzione. »	per memoria	
		E) Spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*), specchio III) per militari delle varie armi e corpi, esclusi i carabinieri reali . . . . . »	14,453,300	
		F) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . »	700,000	
		G) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune . . . . . »	700,000	
		H) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . »	40,000	
		I) Spesa per la prima vestizione e manutenzione del corredo dei carabinieri reali e per modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni . . . . . »	15,500,000	
				39.743,300
		A Riportarsi . . . L.		110,118,300

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . .	L. 110,118,300	
		L) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo, ripristino di oggetti ceduti a pagamento	» 800,000	
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica; spese per imballaggi, perizie, modelli; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie e spese per la igiene	» 1,491,700	110,918,300 »
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello	» 7,000	
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari	» 20,000	1,518,700. »
		Si deduce :		112,437,000 »
		L'economia per materiali acquistati con fondi straordinari o ritirati agli uomini delle classi congedate e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo.	»	10.000,000 »
			L.	102,437,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58. .		1,476,800. »
			Totale del capitolo L.	100,960,200. »
38	37	Pane e viveri alle truppe :		
		A) Pane alle truppe :		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta :		
		Acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica)	L. 24,056,000	
		Macinazione e crivellazione	» 575,000	
		Combustibile	» 1,400,000	
		A Riportarsi . . .	L. 26,031,000	

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . .	L. 26,031,000	
		Illuminazione ed energia elettrica	» 135.000	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi	» 135.000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al numero 25 lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al numero 12 *d*), *f*), *g*), specchio III Indennità eventuali)	» 1,150,000	
		Dazi comunali	» 6,000	
		Spese di perizie	» 10,000	
				27,467,000. »
		b) Acquisto di pane dal commercio	»	9,100,000. »
				36,567,000. »
		B) Spese per i viveri in natura:		
		Parte fondamentale	L. 63,845,000	
		Parte complementare	12,100,000	
		Razioni viveri agli allievi carabinieri . . .	» 1,600,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità	» 250,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza	» 230,000	
		Aumenti di razioni ai granatieri	» 210,000	
		Aumenti di razioni ai pontieri	» 90,000	
		Aumenti di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali	» 450,000	
		Razioni e derrate ceduti a pagamento . .	» 600,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili)	» 340,000	
		Dazi comunali	35,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni di avvisi d'asta, pel servizio dei viveri) . .	» 40,000	
				79,790,000. »
			L.	116,357,000. »
		Si deduce:		
		Per consumo di carne in conserva e di viveri ordinari di riserva	L.	5,200,000. »
		A Riportarsi . . .	L.	111,157,000. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		111,157,000. »
		C) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per la fabbricazione di scatolette di carne in conserva . . . . . L.	1.500.000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento . . . . . »	60.000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	1.000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione) . . . . . »	140.000	
		Dazi comunali . . . . . »	140.000	
		Spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta . . . . . »	50.000	
				1,891,000. »
			L.	113,048,000. »
		Economia, per derrate acquistate coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		2,740,000. »
			L.	110,308,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 58 . . »		2,203,100. »
		Totale del capitolo . . . L.		108,104,900. »
39	38	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa delle varie armi e corpi esclusi i carabinieri reali . . . . . L.	36,575.000	
		Importo delle razioni di foraggio degli ufficiali e truppa dei Carabinieri reali . . . . . »	8,000,000	
		Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . . . »	550,000	
				45,125,000. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	180,000	
		A Riportarsi . . . L.	180,000	45,125,000. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	180,000	45,125,000, »
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . . . . . »	600,000	
		Maggiore costo delle razioni acquistate dal commercio . . . . . »	150,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva . . . . . »	90.000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino »	150,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta »	6,000	
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero . . . . . »	50,000	
		Razioni supplementari di foraggio . . . . »	500,000	
				1,726,000.
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di artiglieria . . . L.	1,800,000	
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari . . . . . »	1,200,000	
		Paglia da lettiera . . . . . »	5,130,000	
		Ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie . . . . . »	1,800,000	
		Spese per bardature e pel mantenimento dei cavalli dei Carabinieri reali . . . . . »	1,892,000	11,882,000. »
				58,673,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap, n. 58 L.		1,069,200. »
		Totale del capitolo L.		57,603,800. »
40	39	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio L.	6,460,000	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna . . . . . »	1.700,000	8,160,000. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III . . . . . L.	4,140,000	
		A Riportarsi . . . L.	4,140,000	8,160,000. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	4,140,000	8,160,000. »
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . . . . »	2.420.000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario) . . . . . »	100,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . . . »	1,800,000	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . »	100,000	
				8,560,000. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . »	200,000	
		Campensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . . . »	120,000	
		Compensi ai comuni per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . »	40,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze	60,000	
				420,000. »
			L.	17,140,000. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		4,000,000. »
			L.	13,140,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 58 . . . . . L.		215,500. »
		Totale del capitolo L.		12.924,500. »
41	40	Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	200,000	
		A riportarsi . . . L.	200,000	

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	200,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione, acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . »	122,600	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	6,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza, rimborsabili a piè di lista, per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre, per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegraf. ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi L.	292,000	
				624,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 . . . . . L.		12,600. »
		Totale del capitolo L.		612,000. »
42	41	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli: Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1). L.	3,300,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria ed artiglieria »	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . . . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	80,000	
				3,630,000 »
		A Riportarsi . . . L.		3,630,000. »

(1) Comprese le indennità di cui al n 17 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		3,630,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per i carabinieri reali . . . . . »	1,100,000	
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento . . . . . »	50,000	
		Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori. Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . »	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna . . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare . . . . »	10,000	
		Premi per i migliori cavalli riproduttori . »	10,000	1,230,000. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto . . . . . »	1,812.000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, e per tasse e canoni »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . »	700,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario). . . . . L. 1.318,000		
		Paghe al personale avventizio. . » 20,100	2,370,100	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate » 1,032,000		
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza . »	37,400	
		Infortuni sul lavoro . . . . . »	6,000	5.425,500. »
		Art. 3. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . L.		100,000.
		A Riportarsi . . . L.		10,385,500.

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		10,385,500 »
		Art. 4. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . »	15,000	
		Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . . »	195,000	
		Versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	215,000. »
			L.	10,600,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »		159,000. »
		Totale del capitolo L.		10,441,500. »
43	42	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo. . . . . L.	1,027,000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, a cavallo e da montagna . »	106,000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto ai telemetristi delle batterie da costa . . . . . »	160,000	
		Paghe orarie, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili di artiglieria . . . . . »	63,000	1,356,000. »
		B) Direzione di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro . . . . . L.		4,860,000. »
		C) Stabilimenti militari. Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modifica-		
		A Riportarsi . . . L.		6,216,000. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	6,216,000. »
		zioni di entità a tutti i materiali di artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio . . . . . »	8,890,000. »
		D) Stabilimenti militari. Produzione delle armi portatili e relative munizioni e delle mitragliatrici, strumenti da zappatore, bardature e carreggio per le varie armi: Manutenzione e riparazione dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . . . . . »	12,380,000. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse: Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati e periti. Biblioteche speciali. Retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387 . . . . . »	630,000. »
		F) Laboratorio fotolitografico: Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . »	310,000. »
		G) Spese per esercizio, manutenzione e rinnovazione degli autocannoni, degli autocassoni e dei carri rimorchio »	1,470,000. »
		L.	29,896,000. »
		Economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »	3,416,000. »
		Totale del capitolo L.	26,480,000. »
44	43	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramento degli immobili militari: materiale mobile e servizi speciali del genio militare	
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari.	

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riparzioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . . . . L.	14,200,000
		Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari . . . . . »	1,200,000
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:	
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamento ai telefoni . . . . . »	2,000,000
		Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:	
		Spese per ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio L.	260,000
		Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per mantenimento delle colombaie militari, spese per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito »	1,200,000
		A Riportarsi . . . L.	18,860,000

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	18,860,000	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio e del materiale del genio in consegna agli altri corpi del R. esercito . . . . . »	800,000	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari »	70,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	1,500	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana . . . . . »	500	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero. . . . . »	8,000	
		Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al generale Cialdini. . . . . »	700	
		Spese di funzionamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica »	80,000	
				19,820,700. »
		Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari). . . . L.	700,000	
		Rinnovazione dei natanti del battaglione lagunari . . . . . »	100,000	
		Spesa per l'esercizio di funicolari e teleferiche . . . . . »	100,000	
		Spese per soprassoldi ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre-Pellice . . »	300,000	
				1,200,700. »
			L.	21,020,700. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . »		200,000. »
			Totale del capitolo L.	20,820,700. »
45	44	Servizi aeronautici:		
		a) Rinnovamento del materiale di aviazione . . L.		6,600,000. »
		b) Riparazioni e manutenzione di apparecchi, motori e materiali vari aeronautici . . . . . »		2,600,000. »
		A riportarsi . . . L.		9,200,000. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	9,200,000. »
		c) Materie di consumo . . . . . »	5,730,000, »
		d) Studi ed esperimenti relativi al materiale d'aviazione »	870,000, »
		e) Studi ed esperimenti relativi al materiale di armamento aeronautico . . . . . »	400,000, »
		f) Lavori e provviste per il servizio fotografico aereo »	150,000. »
		g) Spese per la preparazione del personale navigante »	3,450,000. »
		h) Indennità aeronautiche . . . . . »	2,400,000. »
		i) Spese varie . . . . . »	300,000 »
		Totale del capitolo . . . . L.	22,500,000 »
»	45	Servizi automobilistici:	
		a) Spese per il funzionamento, l'esercizio e la rinnovazione delle vetture automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, ecc. . . . . L.	500,000. »
		b) Spese per l'esercizio e la rinnovazione degli automezzi assegnati ai centri automobilistici, per l'istruzione della truppa . . . . . »	3,900,000, »
		c) Spese pel funzionamento dei centri automobilistici »	1,600,000. »
		Totale del capitolo . . . . L.	6,000,000. »
46	46	**Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare:**	
		Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell'amministrazione militare e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, ecluse le spese per i trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 41, quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 26 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	10,150,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 58 »	90,000, »
		Totale del capitolo . . L.	10,060,000. »
47	47	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*):	
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti . . . . . L. 3,748,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . . . . . » 200.000	
		A Riportarsi . . . L. 3,948,000	

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.	3,948,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione . . . . . »	30,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi . . . . . »	400,000	
				4,378,000. »
48	48	Spese di giustizia penale militare (*spesa obbligatoria*) . L.		22.000. »
49	49	Spese per l'ordine militare di Savoia, per altri ordini cavallereschi e per soprassoldi di medaglie al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito (spese fisse):		
		Art. 1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia: Ammontare delle pensioni . . . . . L.	552,500	
		Si deduce: L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . . . L. 34.000		
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . » 196.000	230.000	
				322,500. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875). . . . . »		1,000. »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine . . . . . »		9,000. »
		Totale del capitolo . . L.		332,500. »
50	50	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito e per l'istruzione premilitare:		
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive che contribuiscono all'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.		80,000. »
		A Riportarsi . . . L.		80,000. »

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		80,000. »
		B) Sovvenzioni e rimborsi a corpi, comandi ed istituti militari, ai convitti nazionali, alle Società di tiro a segno nazionale ed altri istituti di educazione ed agli altri enti di cui alla lettera precedente per lo svolgimento ed incremento dell'istruzione premilitare . . . . . »		80,000. »
		C) Acquisto di medaglie ed oggetti di premi in gare e concorsi diretti ai fini sopraindicati . . . . . »		20,000. »
		D) Spese per lavori e studi speciali riguardanti l'educazione fisica e premilitare, spese per acquisto di attrezzi armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento a Federazioni, sodalizi, istituti e scuole . »		40,000. »
		E) Spese pel funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, sovvenzioni agli organi direttivi del corpo per l'amministrazione e funzionamento e per l'istruzione e preparazione militare dei reparti . . . . . »		30,000. »
		Totale del capitolo . . L.		250,000. »
51	51	Spese per risarcimento di danni (*spesa obbligatoria*): Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti della amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . . . . . L.		700.000. »
52	52	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511) . . . . . L.		*per memoria*
53	53	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry . . . . . »		1,102.50 »
54	54	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883):		
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sitemazione di quelli esistenti . . . . . L.	650,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commisione centrale pel tiro a segno nazionale »	21,600	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno . . . . . »	150,000	
		A riportarsi L.	821,600	

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		Riporto . . . L.		821,600. »
		D) Spese per le gare internazionali, provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . »	38,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni . . . . . »	35,000	894,600. »
		Totale del capitolo . . L.		894,600. »
55	55	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, ed istituzioni analoghe.		*soppresso*
56	56	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:		*per memoria*
57	57	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.		220,000. »
58	58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito . . . . . L.		11,353,658. »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA.

Spese effettive

Spese generali

59	59	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*spese fisse*)		2,390,400. »
60	60	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai carabinieri (D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18) . . . . . L.		37,819,800. »
»	60 *bis*	Indennità dovute agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità e di servizio o dispensati dal servizio per riduzione di ruoli o per mancata idoneità o a loro domanda (Regi decreti-legge 3 ottobre e 27 novembre 1919, n. 1971 e n. 2231).		*per memoria*

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
»	61	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale perchè esuberanti alle tabelle organiche stabilite col Regio decreto-legge n. 451 del 20 aprile 1920 che detta nuove norme per l'ordinamento provvisorio dell'Esercito (Regio Decreto n. 2088, del 7 novembre 1919) . . . . . »	53,834,700. »
		Spese per la guerra.	
60 *bis*	61 *bis*	Spese per la guerra	1,595,000.000
60 quater	61 *ter*	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . . .	400,000.000. »
60 quinqu.	61 *quat.*	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	*per memoria*
	61 quinqu.	Spese per l'amministrazione civile, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col Regio Decreto 20 novembre 1919, n. 2270 »	720,000,000. »
60 bis D	61 sexies	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti in guerra . . . . . »	*per memoria*
60 sexies	61 septies	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra. . . . . »	56,000,000 »
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
61	62	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n. 472 (*spesa ripartita*) . . . . . L.	1,980,000. »
62	63	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . . . . L.	27,746.88

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
63	64	Interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento sul residuo di L. 600.000 da rimborsarsi al Municipio di Torino per la costruzione di edifici militari (art. 6 della convenzione approvata con legge 15 agosto 1914 n. 521) . . . . . L.	12,000. »
		CATEGORIA TERZA.	
		Movimento di capitali	
		Accensione di crediti.	
64	65	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511). . . . . L.	1,600,000. »
		Estinzione di debiti.	
65	66	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (*spesa ripartita*) (8ª rata) . . . . . L.	200,000. »
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro	
66	67	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . . L.	8,463,987.83

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1919-920 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo (1).

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1919-920
N.	DENOMINAZIONE	
68	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	67
69	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*).	68
70	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	69
71	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*).	70
72	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*).	71
73	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (*Spesa ripartita*).	72
74	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (*Spesa ripartita*).	73
75	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggo Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a* e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842).	74
76	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	75
77	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	76

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1919-920
N.	DENOMINAZIONE	
78	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, numero 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391).	77
79	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi allevamento cavalli.	78
80	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842).	79
81	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.	80
82	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (Decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853).	81
83	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915, n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. D. 5 febbraio 1915 n. 62 (art. 1 del R. D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1 aprile 1915 numero 476, ed art. 7 della legge stessa), e (decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102).	82
84	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11).	84
85	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (*Spesa ripartita*).	85
86	Spese per la partecipazione dello Stato alle fiera interalleata di New-York.	86
87	Rimborsoa gli industriali della metà degli indennizzi di licenziamento per gli operai (D. L. 5 e 14 dicembre 1918, n. 1814 e n. 1860).	88
88	Spese di viaggio per il trasporto gratuito in ferrovia degli operai licenziati che si recano al comune di loro residen-	

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1919-920
N.	DENOMINAZIONE	
	za abituale nel Regno (art. 8 D. L. 5 dicembre 1918, n. 1814).	89
89	Personale civile tecnico d'artiglieria e genio fuori ruolo.	90
90	Spese per il funzionamento della Commissione per l'esami delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra con assuntori di provviste e lavorazioni militari e compensi per i lavori istruttori delle controversie stesse (D. L. 14 febbraio 1918, n. 214).	59 *bis*
91	Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'Amministrazione militare nelle terre liberate.	60 *bis C*
92	Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi.	60 *ter*
93	Spese per nuovi impianti nello stabilimento poligrafico dell'Amministrazione della guerra.	60 *quinques A*
94	Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede dell'addetto militare a Tokio ed altre analoghe.	63 *bis*
95	Erogazione delle somme offerte da privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912, n. 689).	87

N. 396. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-1921 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 9 luglio 1920.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
12	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
22	Contributo del centesimo di guerra ·
	a) Ruoli;
	b) Versamenti diretti e ritenute;
73	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
131	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra:
	Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi.
	Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504).
	Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta..
	Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
136	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
153	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, (legge 7 luglio 1901. n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
154	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
182	Entrate diverse dei Ministeri (1).
183	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
184	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
188	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
189	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art. 1. — Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.
191	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
205	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
242	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
246	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo: Art. 1. — Imposte e tasse. » 2. — Diritti doganali e marittimi. » 3. — Proventi della vendita dei generi di privativa. » 4. — Proventi postali e telegrafici. » 5. — Proventi diversi.
250	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato.
252	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
316	Ritenuta 2 per cento sugli aumenti di stipendio di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna Amministrazione esclusa quella delle Ferrovie, da versarsi in conto corrente fruttifero presso la cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 11 del decreto medesimo.
317	Ritenuta sugli stipendi dei funzionari e sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444 (art. 31 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864).
330	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
333	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.89

(2583) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1920 — 9 Luglio

N. 397 - 7 Giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 739, che apporta modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato. *Pag.* 610

» 398 - 20 giugno 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . *Pag.* 612

» 399 - 30 giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge numero 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920 . . . . . *Pag.* 613

» 400 - 15 giugno 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 614

» 401 - 8 luglio 1920. — EQUIPAGGIAMENTO. — Soppressione degli stabilimenti di riserva V. E. e ripristino dei magazzini centrali militari . . . *Pag.* 616

» 402 - 8 luglio 1920. — MATRICOLA. — Dichiarazione da rilasciarsi a militari ex combattenti. . . . . *Pag.* 617

» 403 - 8 luglio 1920. — SCUOLE MILITARI. — Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi di « perfezionamento » e di « applicazione » . . . *Pag.* 617

» 404 - 8 luglio 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Alienazione di strumenti metrici illegali . . . . . *Pag.* 617

» 405 - 8 luglio 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo-officina reggimentale . . . . . *Pag.* 618

» 406 - 8 luglio 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Anticipazione mensile in conto pensione da corrispondersi ai sottufficiali che a norma dell'art. 31 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 furono licenziati dalle armi il 30 giugno corrente anno . . . . . *Pag.* 619

» 407 - 8 luglio 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Anticipazioni sulle indennità di rafferma ai musicanti delle bande militari . *Pag.* 620

» 408 - 8 luglio 1920. — TRASPORTI. — Trasporti militari italiani sulle ferrovie austriache . . . . . *Pag.* 620

» 409 - 8 luglio 1920. — TRASPORTI. — Trasporto e movimento di materiali nei presidi e nell'interno degli stabilimenti . . . . . *Pag.* 620

» 410 - 9 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti da farsi in titoli del VI prestito nazionale . . . . . *Pag.* 621

CIRCOLARE N. 397. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 739, che apporta modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno n. 2231 sullo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 7 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 140, del 15 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro Segretario di Stato per l'interno e del ministro Segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 44 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è aggiunto il seguente comma: « L'abbreviazione di cui sopra è concessa anche a quelli degli attuali impiegati d'ordine ed agenti subalterni, i quali, pure non avendo conseguito la nomina all'impiego civile in base alle leggi predette, abbiano tuttavia compiuti negli anzidetti corpi, gli anni di servizio richiesti per tale nomina ».

Art. 2.

I comma 2°, 3° e 4° dell'art. 48 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sono modificati come appresso:

2° comma. — Agli impiegati, invece, ai quali spetta un'aumento di stipendio maggiore di L. 2000 è corrisposto l'aumento stesso, fino a concorrenza di tale somma. La differenza sarà concessa nei tre anni successivi alla data di applicazione del presente decreto, in ragione di un terzo, per ogni anno, indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino al raggiungimento del massimo ».

3° comma. — Per il personale subalterno si applica il comma precedente, riducendo la cifra del massimo a L. 1500.

4° comma. — Per gli impiegati di cui al 1° e al 2° comma dell'art. 41, nonchè per i preterimessi nelle promozioni di grado, quando si tratti di gradi che, in virtù del presente decreto, sono riuniti in un solo, la differenza di cui al 2° comma sarà corrisposta in ragione di un terzo per ogni biennio.

Art. 3.

Al citato art. 48 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è aggiunto il seguente comma:

« Comunque a tutti gli impiegati ed al personale subalterno non potrà essere corrisposto, alla data di applicazione del presente decreto, uno stipendio inferiore a quello iniziale od unico del proprio grado ».

Art. 4.

L'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, è modificato come appresso:

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria e primi segretari e primi ragionieri, saranno collocati nei quadri di classificazione degli stipendi di cui al decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971, nel periodo corrispondente rispettivamente allo stipendio di L. 8000 e L. 6000, o a quello maggiore che possono conseguire calcolando

come trascorsi, a partire dal periodo stesso, gli anni di servizio prestati nel grado che ricoprivano al 30 novembre 1919.

Se però per effetto della loro anzianità complessiva nel nuovo grado di segretario e di ragioniere, essi abbiano diritto ad un trattamento superiore, saranno collocati nei quadri di classificazione a termine degli articoli 39 e seguenti del decreto Reale suaccennato.

Art. 5.

All'art. 14 del citato R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, è aggiunto il seguente comma:

Per gli attuali applicati e gli attuali uscieri, i primi cinque e primi tre periodi rispettivamente delle tabelle nn. 3 e 4 allegate al presente decreto, sono ridotte di un anno ciascuno.

Art. 6.

All'art. 23 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, è sostituito il seguente:

Per gli impiegati della carriera d'ordine e per gli agenti subalterni, di cui agli articoli 20 e 44 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il servizio militare prestato è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 40 di detto decreto.

Art. 7.

Gli attuali archivisti ed equiparati che al 30 novembre 1919 contavano dodici anni almeno di servizio complessivo nei due gradi della carriera, saranno collocati nei quadri di classificazione con anzianità decorrente dalla data in cui compirono dodici anni di servizio civile.

Art. 8.

Gli attuali applicati ed equiparati appartenenti ai ruoli del personale d'ordine delle Amministrazioni centrali e provinciali nei quali esiste il grado superiore di archivista ed equiparato, se, per effetto delle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e del presente decreto abbiano diritto ad essere collocati nei nuovi quadri di classificazione alla data del 1° dicembre 1919 allo stipendio di L. 1200, almeno, potranno ottenere la promozione al grado superiore, per merito conservando, a titolo di assegno personale, da considerarsi, ad ogni effetto, come stipendio, fino all'assorbimento nel primo periodo di aumento, l'eventuale maggior stipendio al quale avrebbero diritto se rimanessero nel grado di applicato od equiparato.

Tali promozioni avranno effetto dal 1° dicembre 1919 e saranno concesse in eccedenza ai posti di archivista disponibili dei rispettivi ruoli organici, diminuendo di eguale numero i posti di applicato.

Successivamente, e fintantochè il numero dei funzionari nel secondo grado della carriera d'ordine non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che saranno lasciati vacanti nel ruolo stesso dagli impiegati promossi per effetto delle disposizioni dei due comma precedenti, verranno soppressi nel grado di archivista e ripristinati nel grado di applicato.

Art. 9.

Nella tabella n. 4 allegata al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, alla parola «servizio» apposta alla indicazione del compimento del 4°, 8°, 12°, 16° e 20° anno, tanto per l'usciere tanto pel commesso e l'usciere capo, è sostituita quella di «grado».

Art. 10.

All'annotazione relativa all'indennità di residenza in Roma apposta in calce alla tabella n. 1, allegata al decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2231, è aggiunta la seguente disposizione:

Il personale con stipendio superiore alle L. 6500 annue, che, per effetto della cennata limitazione, risulti provvisto di trattamento economico inferiore a quello di altro personale che, a parità di condizioni di famiglia, fruisca, fra stipendio ed indennità di residenza in Roma, di una maggiore somma, percepirà la differenza a titolo di indennità di residenza.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore agli effetti economici dal 1° maggio 1919, nel resto dal 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto anche in quanto applicabili per il personale di cui al primo comma dell'art. 74 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 12.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

I corpi ed uffici trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 30 settembre p. v. e per via gerarchica, le proposte per gli impiegati ritenuti meritevoli di ottenere la promozione al grado di archivista od equiparato, secondo le norme di cui all'art. 8 del presente decreto.

N. 398. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374 che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompensa al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 377, che modifica la costituzione di detta commissione;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni alla commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompensa al valor militare relativi alla guerra 1915-1918:

Tenente generale GIGLI CERVI conte Giovanni, esonerato dalla carica di membro effettivo.

Maggiore generale COSTA cav. Vittorio, esonerato dalla carica di membro effettivo.

Maggiore generale SOLARI cav. Luigi, esonerato dalla carica di membro effettivo.

Brigadiere generale DE ANGELIS cav. Gio. Battista, esonerato dalla carica di membro effettivo.

Maggiore generale ROSSI cav. Gastone, esonerato dalla carica di membro supplente.

Tenente generale NEGRI dei conti di Lamporo nobile Ettore, nominato membro effettivo.

Maggiore generale SQUILLACE cav. Carmelo, nominato membro effettivo.

Maggiore generale CHIOSSI cav. Giovanni, nominato membro effettivo.

Contrammiraglio MARTINI cav. Giovanni, esonerato dalla carica di membro effettivo a datare dal 31 ottobre 1919.

Contrammiraglio RICCI cav. Italo, nominato membro effettivo dal 1° novembre 1919; esonerato dalla stessa carica dal 24 marzo 1920.

Contrammiraglio PALADINI cav. Osvaldo, esonerato dalla carica di membro effettivo dal 24 marzo 1920.

Contrammiraglio PULLINO cav. Vittorio, nominato membro effettivo dal 24 marzo 1920.

Sottammiraglio CHELOTTI cav. Guido, nominato membro effettivo dal 24 marzo 1920.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — I. BONOMI.

N. 399. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Legge n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 30 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 153, del 30 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

N. 400. — DISPOSIZIONI VARIE. **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** (Divisione stato maggiore). - 8 luglio 1920.

L'esperienza ha dimostrato che gli inconvenienti che si sono finora attribuiti allo svolgimento delle operazioni inerenti alla vendita dei materiali residuati dalla guerra, oltrechè essere imputabili alla complessità del lavoro da compiere e all'incertezza sui quantitativi da alienare, sono anche derivati dal fatto che non vennero sempre scrupolosamente applicate le direttive generali a suo tempo emanate dal Comitato interministeriale e che, salvo lievi ritocchi, devono essere mantenute perchè ancora riconosciute perfettamente rispondenti allo scopo che con essi si voleva raggiungere.

E poichè è stato demandato ai Ministeri della guerra e del tesoro di stabilire le disposizioni esecutive riflettenti il nuovo ordinamento per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra, si prescrive quanto appresso e si fa assoluto obbligo a tutti gli enti facenti comunque parte dell'organismo incaricato delle alienazioni e delle vendite, di attenersi letteralmente alle norme che seguono:

§ 1. Presso ciascun ente o magazzino venditore è istituita una commissione tecnico-amministrativa composta di non meno di tre membri, compreso il presidente. Essa dovrà essere istituita indipendentemente dal fatto che esista o no, presso l'ente o magazzino venditore, un Consiglio di amministrazione ed astrazione fatta dalla dipendenza disciplinare ed amministrativa dell'ente o magazzino da altro comando, direzione, sezione o ente di maggiore importanza. Quando però su diversi magazzini, per effetto della loro ubicazione, possa utilmente avere ingerenza un'unica commissione tecnico-amministrativa, questa dovrà da sola funzionare per tutti i magazzini stessi, i quali in tal caso agiranno come distaccamenti da essa dipendenti.

Dette commissioni tecnico-amministrative dovranno funzionare in modo continuativo e potranno aggregarsi, quando lo credano opportuno e con voto consultivo, persone esperte (anche non militari) specialmente della materia di cui si deve decidere nei singoli casi particolari.

Le commissioni tecnico- amministrative provvedono alla determinazione dei prezzi dei materiali residuati dalla guerra alienabili, contenuti nei magazzini, salvo pei materiali siderurgici (laminati, profilati o materie prime) per i quali provvede la giunta esecutiva del comitato interministeriale.

Esse sono incaricate delle vendite, alle quali procedono direttamente sino all'importo massimo di lire 100,000, mentre per le vendite superiori alle lire 100,000 dovranno chiedere preventivamente l'autorizzazione alla commissione superiore centrale. I giudizi espressi dai membri delle commissioni tecnico-amministrative, hanno valore assoluto ed indipendente dal grado militare dai membri stessi rivestito. La nomina delle commissioni tecnico-amministrative presso gli enti venditori è di competenza della commissione superiore centrale.

§ 2. Le sottocommissioni regionali attualmente esistenti sono soppresse ad eccezione di quelle, delle quali tratta il paragrafo seguente.

§ 3. Le commissioni superiori attualmente esistenti e limitatamente alla 3ª, 4ª e 7ª aventi rispettivamente recapito in Torino, Verona e Napoli, sono mantenute con compito puramente ispettivo (non dovranno quindi procedere a nessuna determinazione di prezzi di vendita) e colla giurisdizione regionale già fissata ed eventualmente da modificarsi dalla commissione superiore centrale. Sono mantenute altresì la commissione 6ª e le dipendenti sottocommissioni di Torino, Milano e Padova, le quali funzioneranno come commissioni tecnico-amministrative pel materiale residuato dalla guerra in consegna ad enti aeronautici.

Le funzioni ispettive di tali commissioni superiori si riassumono nella vigilanza generale sull'andamento delle vendite e sulla custodia dei materiali; nella determinazione dei materiali la cui vendita conviene eseguire a mezzo di asta per accelerare il collocamento; nella trasmissione alla commissione superiore centrale dei dati relativi a tali materiali da vendersi all'asta; nella determinazione della vendita in blocco di quei magazzini che per il loro residuale contenuto o per altra plausibile ragione, non convenga di mantenere.

Le funzioni anzidette dovranno sempre essere svolte di presenza dai componenti delle commissioni durante i loro continui giri d'ispezione, riducendo al minimo ed evitando per quanto possibile ogni trasmissione di carteggio non assolutamente indispensabile.

Le commissioni superiori come le commissioni tecnico-amministrative esistenti presso ciascun ente alienatore dipendono esclusivamente e direttamente dalla commissione superiore centrale A. M. R. G. di cui al seguente § 4. Questa potrà valersi delle commissioni superiori solo per avere quegli elementi che le possono facilitare i suoi compiti di sorveglianza, fermo restando il concetto che le commissioni superiori non dovranno essere considerate come tramiti gerarchici fra la commissione superiore centrale e le commissioni tecnico-amministrative, alle quali la commissione superiore centrale impartirà direttamente gli ordini che si renderanno necessari.

§ 4. La commissione superiore centrale viene mantenuta quale organo centrale coi seguenti compiti:

1. Promuovere e raccogliere le deliberazioni del Ministero della guerra relative ai materiali che occorre conservare, procedendo in armonico accordo colle direzioni generali di detto Ministero;

2. Raccogliere le domande di materiali da parte delle altre amministrazioni dello Stato;

3. Fare, tenuto conto di quanto ai §§ 1 e 2, le necessarie comunicazioni alle commissioni superiori e alle commissioni tecnico-amministrative, circa i materiali da alienare che risulteranno ulteriormente disponibili in base agli inventari già completati e alle disponibilità constatate dalle commissioni superiori durante le visite compiute presso i singoli enti;

4. Raccogliere ed ordinare tutti gli elementi che si riferiscano alla giacenza dei materiali da vendere e provvedere alla compilazione degli inventari relativi;

5. Indirizzare agli enti che ne sono consegnatari e che sono incaricati delle vendite, tutti coloro che intendono acquistare determinati materiali e che, ignorando presso quale ente essi si trovino, si rivolgono ad essa commissione;

6. Comunicare al 1° ed al 15 di ogni mese, mediante pubblicazione sulla *gazzetta ufficiale* e su apposito bollettino, al quale darà la maggiore possibile diffusione, quali materiali sono disponibili in partite considerevoli per la vendita, presso gli enti che li hanno in consegna. Per le partite per le quali ritenga opportuno addivenire alla vendita a mezzo di asta, comunicare nella *gazzetta ufficiale* e nello stesso bollettino in quale giorno, tra il 15 e 30 successivo, le partite stesse verranno messe all'asta, precisando l'ora, il luogo e l'ente presso il quale avrà luogo l'asta stessa;

7. Procedere direttamente a cessioni di materiale esclusivamente ad amministrazioni di Stato (la commissione superiore centrale non può effettuare direttamente vendite a consorzi o a privati);

8. Provvedere a:

a) raccogliere i vari modelli prescritti circa le vendite, che dovranno essere inviati dai singoli enti direttamente alla C. S. C.;

b) confrontare i prezzi che risultano fissati dalle singole commissioni tecnico-amministrative per ciascun materiale;

c) disporre presso le singole commissioni tecnico-amministrative per le eventuali variazioni di prezzo che apparissero opportune dal confronto di cui al comma precedente, o a seguito delle mutate condizioni del mercato;

d) tenere al corrente gli inventari dei materiali da vendere e nota dei versamenti fatti alle tesorerie del Regno;

e) autorizzare gli enti incaricati a vendere per importi superiori alle lire 100,000.

La detta commissione superiore centrale dovrà essere composta di un presidente e di un vicepresidente, entrambi ufficiali generali del R. esercito, nominati dal ministro della guerra di concerto con quello del tesoro, e da quattro esperti nominati dal ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria.

Essa, come tutti gli altri enti preposti alla vendita del materiale bellico, dipende dal Ministero del tesoro per quanto ha attinenza allo svolgimento tecnico del compito che le è assegnato, e dal Ministero della guerra per quanto ha attinenza alla parte disciplinare, sia nei riguardi propri, sia in quelli degli organi che da essa dipendono, e per quanto si riferisce alla osservanza delle norme dettate colla presente circolare.

§ 5. E' riservata al Ministero del tesoro la più ampia facoltà di controllo sia sull'operato tecnico-amministrativo della commissione superiore centrale, sia su quello di tutti gli organi, enti o magazzini che, in qualsiasi modo, si occupano delle vendite dei materiali di cui trattasi.

§ 6. A rendere infine più spedito l'attuale sistema delle vendite si dispone:

A) che per i materiali da cedere alle varie amministrazioni dello Stato, gli enti alienatori debbano attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni.

Per quanto riguarda le domande di « fermo »: *a*) non potranno prendersi in considerazione richieste generiche di « fermo » su categorie di materiali; *b*) le richieste di fermo potranno essere ammesse solo per macchinari e manufatti esattamente specificati e limitatamente al periodo di 15 giorni.

Per quanto riguarda le domande di acquisto: *a*) le domande di acquisto dei macchinari dovranno contenere tutte le indicazioni per individuare il macchinario od il manufatto richiesto, che dovrà quindi essere stato precedentemente visitato da un delegato dell'amministrazione richiedente; *b*) i materiali richiesti dovranno essere ritirati dall'amministrazione richiedente entro 45 giorni dalla suddetta concessione sotto pena di nullità della richiesta.

Per quanto si riferisce alle norme amministrative per le concessioni alle suddette amministrazioni di Stato si continueranno ad osservare le disposizioni precedentemente in vigore;

B) che il diritto di fermo concesso al consorzio nazionale cooperativo, che è subordinato all'obbligo da parte di detto consorzio di finanziare la merce fermata nei quindici giorni dalla fissazione dei prezzi, sia scrupolosamente osservato. Le commissioni tecnico-amministrative dovranno da parte loro procedere alla immediata determinazione dei prezzi stessi, in modo che il detto termine non sia prolungato per nessuna ragione.

§ 7. A facilitare poi il controllo sulle operazioni di vendita, attribuito come si è detto al Ministero del tesoro, si interessano le commissioni tecnico-amministrative a segnalare nello stesso giorno, nel quale ne hanno notizia, al predetto Ministero ragioneria generale dello Stato ed alla commissione superiore centrale, qualsiasi spostamento di magazzino e qualsiasi soppressione o concentramento di enti, comandi o direzioni che venga ordinata dalle superiori autorità militari.

Le disposizioni contenute nella presente circolare avranno vigore a partire dal 15 luglio p. v.

I. BONOMI — MEDA.

N. 401. EQUIPAGGIAMENTO. — **Soppressione degli stabilimenti di riserva V. E. e ripristino dei magazzini centrali militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 luglio 1920.

A datare dal 30 giugno scorso gli stabilimenti di riserva vestiario ed equipaggiamento cessano dalla loro funzione, e con data del successivo 1° luglio riprendono le normali funzioni del tempo di pace riassumendo contemporaneamente il nome di magazzini centrali militari, con le disposizioni tecnico-amministrative e disciplinari prescritte.

Essi però, data l'attuale circoscrizione territoriale, provvederanno esclusivamente al servizio delle divisioni per ciascuno appresso indicate:

Magazzino centrale militare di Torino — divisioni militari di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Genova, Piacenza, Milano e Brescia.

Magazzino centrale militare di Verona — divisioni militari di Verona, Trento, Padova, Treviso, Trieste, Gorizia, Pola, Udine.

Magazzino centrale militare di Firenze — divisioni militari di Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Ancona, Bologna e Ravenna.

Magazzino centrale militare di Napoli — divisioni militari di Napoli, Salerno, Catanzaro, Chieti, Bari, Palermo, Messina e Cagliari.

E' fatta eccezione pel solo stabilimento di riserva di Milano, sorto per la guerra e perciò destinato ad essere prossimamente soppresso, che continuerà, fino alla sua chiusura a funzionare come attualmente.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 402. — MATRICOLA. — **Dichiarazione da rilasciarsi a militari ex combattenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 luglio 1920.

Varie associazioni di militari ex combattenti hanno fatto, a questo Ministero, premure perchè dalle autorità militari sia rilasciato, dietro richiesta, ai propri soci militari di truppa un documento che attesti dei servizi da essi prestati in guerra in corpi o reparti mobilitati nonchè delle ricompense eventualmente ottenute, delle ferite riportate e delle infermità contratte per causa di servizio.

Per aderire a tale legittimo desiderio dei combattenti, questo Ministero determina che, a cura dei comandi di corpo o di distretto, ed in luogo della copia del foglio matricolare completata coll'annotazione relativa ai suaccennati servizi prescritta dal n. 43 della circolare 211 del *giornale militare* 1918, sia rilasciata agli ex combattenti, che ne facciano richiesta indicandone il motivo, una breve dichiarazione (da compilarsi in base ai dati risultanti a matricola e alle indagini da farsi, se sarà necessario) formulata nel modo seguente: « Il . . . . . (grado e generalità del militare) ha prestato servizio nel . . . . . (corpo o reparto mobilitato dal . . . . . al . . . . . Il medesimo ha diritto al computo delle campagne di guerra del . . . . . (anni od anno) ha ottenuto . . . . . (ricompensa) ha riportata . . . . . (ferita o infermità per cause di servizio).

Tale dichiarazione sarà munita del bollo e della firma del comandante del corpo che la rilascia.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 403. SCUOLE MILITARI. — **Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi di « perfezionamento » e di « applicazione ».** — (Divisione stato maggiore). — 8 luglio 1920.

Allo scopo di evitare errori e ritardi di non lieve importanza verificatisi nel pagamento degli assegni agli ufficiali allievi dei corsi di « perfezionamento » e di « applicazione », si richiamano i corpi ai quali detti ufficiali sono effettivi, alla stretta osservanza delle disposizioni contenute rispettivamente ai nn. 4 e 3 delle circolari 219 e 220 del *giornale militare* c. a. nelle quali è prescritto che i documenti amministrativi pervengano alle varie scuole non oltre il 25 di ogni mese, in modo che le stesse possano effettuare puntualmente il pagamento degli assegni il successivo giorno 27.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 404. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Alienazione di strumenti metrici illegali.** — (Direzione generale artiglieria). — 8 luglio 1920.

Durante il periodo bellico il Ministero dell'industria, commercio e lavoro concesse, in via del tutto eccezionale, e sotto l'esplicita condizione che l'uso non fosse esteso nel regolamento dei rapporti con terzi, che l'amministrazione militare si avvalesse di pesi o misure e strumenti per pesare, corrispondenti a determinate esigenze, non conformi alle disposizioni del regolamento metrico.

Risulta ora che da parte di qualche ente, contrariamente al divieto fattone dalla legge metrica (art. 147 n. 3 del regolamento 31 gennaio 1909 n. 242) sono state alienate notevoli partite di misure a nastro illegali — con grave pregiudizio del servizio degli uffici metrici.

Ad evitare il ripetersi di tali inconvenienti si prescrive che non siano alienati strumenti metrici o di misure se non provvisti dei prescritti bolli di verificazione.

Solo in caso di grande eccedenza si potrà estendere la vendita a strumenti non legalizzati, ma suscettibili di legalizzazione; in tal caso però la consegna agli acquirenti dovrà effettuarsi per il tramite di un designato ufficio metrico e dopo la legalizzazione da questo compiutane a spese dell'acquirente.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 405. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo-officina reggimentale.** (Direzione generale artiglieria). 8 luglio 1920.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capo-officina reggimentale dei reggimenti di artiglieria campali e di costituire il ruolo degli aspiranti a tale carica, il Ministero dispone che colla data del 2 agosto p. v. abbia inizio il corso stabilito dalla circolare n. 28 del *giornale militare* c. a.

Dovrà essere svolto il programma n. 3 indicato nella circolare 215 del *giornale militare* c. a., secondo le seguenti modalità:

a) dal 2 agosto al 21 agosto c. a., presso la fabbrica d'armi di Roma: armi portatili e mitragliatrici;

b) dal 23 agosto al 31 agosto c. a., presso il laboratorio pirotecnico di Bologna: munizioni per armi portatili da guerra e per mitragliatrici;

c) dal 2 settembre c. a. al 31 marzo 1920 presso l'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino: bocche da fuoco, affusti, strumenti di precisione, veicoli automobili, carreggio, munizioni di artiglieria, tecnologia meccanica e disegno (l'arsenale richiederà al laboratorio di precisione gli strumenti di precisione che non abbia disponibili).

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti capi meccanici:

5°	reggimento	artiglieria campagna,	maresciallo Canale Andrea.
1°	»	» »	Terribili Luigi.
5°	»	» »	Ostorero Ferdinando.
21°	»	» »	Veronesi Pietro.
24°	»	» »	Alessio Emilio
21°	»	» »	Masera Mario.
28°	»	» »	De Michele Enrico.
13°	»	» »	De Vita Agostino.
5°	»	» »	Caffaro Bernardo.
8°	»	» »	Sichieri Mario.
38°	»	» »	Contino Romeo.
2°	»	» pesante campale,	maresciallo Cagnola Giuseppe.
9°	»	» campagna,	maresciallo Borriero Arrigo.
5°	»	» »	Ghidone Carlo.
13°	»	» »	Boveri Giuseppe.
16°	»	» »	Repetti Giuseppe.
18°	»	» »	Cavallaro Emilio.
20°	»	» »	Sacchetto Virgilio.
27°	»	» »	Cavalieri Alfio.
1°	»	» »	Calai Floriano.
1°	»	» »	Felicetti Gustavo.
2°	»	» »	D'Antonio Alfredo.
5°	»	» »	Tamietti Ettore.
7°	»	» »	Vecchioni Pasquale
27°	»	» »	Bernasconi Lino.
21°	»	» »	Quagliaroli Angelo.
24°	»	» »	Sonsini Augusto.
31°	»	» »	Sensi Sante.
34°	»	» »	Piccegna Gennaro.
1°	»	montagna	Vincis Virgilio.
3°	»	» »	Guaitani Giuseppe.
3°	»	montagna	Cocchi Umberto
28°	»	» »	Ceruso Vincenzo.
28°	»	» »	Torelli Aldo.

I direttori degli stabilimenti sopraindicati nomineranno una commissione, composta di ufficiali e capi-tecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al ter-

mine di ogni frazione di corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito da 0 a 10.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria che riepilogherà, a corso ultimato, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale da trasmettersi al Ministero.

I comandi dei reggimenti interessati disporranno che i capi meccanici sopradetti si trovino a Roma il giorno antecedente all'inizio del corso.

Durante la permanenza a Bologna e Torino i marescialli ammessi al corso saranno presi in aggregazione rispettivamente dal 3° reggimento artiglieria da campagna e 1° reggimento artiglieria pesante. Il comando del presidio di Roma disporrà inoltre per l'alloggiamento e presa in aggregazione dei marescialli suddetti dal 1° al 21 agosto corrente anno.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 406. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Anticipazione mensile in conto pensione da corrispondersi ai sottufficiali che a norma dell'art. 31 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 furono licenziati dalle armi il 30 giugno corrente anno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 luglio 1920.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 261 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero comunica che l'anticipazione mensile in conto pensione da corrispondersi ai sottufficiali che a norma dell'art. 31 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 furono licenziati dalle armi in data 30 giugno u. s., è stabilita nella misura seguente:

maresciallo maggiore con stipendio di	L.	6000	anticipazione	L.	270
» » »	»	5600	»	»	258
» » »	»	5200	»	»	234
maresciallo capo con stipendio di	L.	3500	»	»	158
» » »	»	3900	»	»	176
» » »	»	4300	»	»	192
» » »	»	4700	»	»	212
sergente maggiore con assegno giornaliero	»	6,	»	»	98
» » »	»	6,80	»	»	112
» » »	»	7,60	»	»	124
» » »	»	8,40	»	»	138

Tenute presenti le disposizioni della circolare 304 del *giornale militare* 1919, l'anticipazione di cui sopra sarà corrisposta, al netto di ricchezza mobile, direttamente da quei corpi che segnalarono al Ministero, per l'invio in congedo, i sottufficiali di che trattasi.

Per quei sottufficiali che ebbero già liquidata la pensione e che rimasero alle armi in qualità di trattenuti, i corpi segnaleranno l'avvenuto congedamento al Ministero del tesoro, come è prescritto dalla circolare 226 del *giornale militare* 1919, e l'anticipazione da concedersi in conto pensione sarà limitata alla differenza tra la pensione di cui sono provvisti e la somma, che nel caso di prima liquidazione di pensione, sarebbe concessa secondo la graduazione di cui sopra.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 407. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Anticipazioni sulle indennità di rafferma ai musicanti delle bande militari.** — (Direzione generale leva e truppa). 8 luglio 1920.

I sottufficiali e militari di truppa musicanti delle bande della fanteria di linea e granatieri sono autorizzati a far domanda per ottenere anticipazioni sulle indennità di rafferma già maturate, ancorchè non si trovino nelle condizioni previste dalla circolare n. 359 del *giornale militare* del 1909, od abbiano già riscosso per lo stesso titolo somme costituenti il massimo normalmente consentito.

Tali domande dovranno dai corpi essere direttamente e sollecitamente inviate al Ministero (direzione generale leva e truppa - 2ª divisione truppa), corredate dalla copia del relativo foglio matricolare.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 408. — TRASPORTI. **Trasporti militari italiani sulle ferrovie austriache.** (Direzione trasporti). — 8 luglio 1920.

Si partecipa che a datare dal 20 aprile u. s. su tutte le linee ferroviarie austriache (sia dello Stato che delle società private) è stata applicata la tariffa ordinaria pei trasporti militari di persone e di cose; detti trasporti inoltre dovranno essere effettuati a pagamento diretto.

Fanno eccezione a tale norma i trasporti previsti dall'articolo 184 del trattato di pace italo-austriaco — e precisamente quelli riguardanti la restituzione dei materiali e quadrupedi di qualsiasi specie asportati durante la guerra dall'Austria e dai suoi alleati — per i quali il governo austriaco è tenuto al pagamento delle spese relative con le modalità stabilite dalla commissione delle riparazioni.

Pertanto, nei riguardi dei trasporti di persone, restano abrogate le disposizioni contenute nella circolare n. 185 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 409. — TRASPORTI. — **Trasporto e movimento di materiali nei presidi e nell'interno degli stabilimenti.** (Direzione generale artiglieria). 8 luglio 1920.

A chiarimento delle disposizioni contenute nel n. 17 della circolare n. 308 del *giornale militare* c. a., si avverte che nei presidi ove esista già un'impresa pel servizio dei trasporti ad economia, ad essa si deve ricorrere per l'effettuazione dei trasporti stessi.

Nel caso in cui le convenzioni con dette imprese non prevedano l'obbligo, da parte dell'assuntore, della fornitura di uomini pei movimenti interni, converrà esaminare l'opportunità di stipulare appositi atti integrativi, inoltrando, all'uopo, concrete proposte a questo Ministero (divisione amministrativa trasporti).

Ben inteso, peraltro, che, ove non si raggiunga — per qualsiasi motivo — un conveniente accordo con le imprese assuntrici di cui sopra, le singole amministrazioni restano autorizzate a stipulare contratti con altre imprese.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 410. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Pagamenti da farsi in titoli del VI prestito nazionale.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 9 luglio 1920.

Con l'articolo 3 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 165 venne data facoltà ai creditori delle amministrazioni dello Stato di chiedere la conversione in titoli del VI prestito nazionale delle somme già liquide e che potevano essere liquidate a loro favore entro il 30 giugno 1920.

In seguito ad accordi presi col Ministero del tesoro, resta stabilito che pei crediti di cui alla data stessa non è stata comunque ultimata la liquidazione si provvederà al pagamento nel modo stabilito nei contratti, restando, in conseguenza, di nessun effetto la dichiarazione di accettazione dei titoli del prestito, a suo tempo rilasciata dai creditori. Gli enti dipendenti si interesseranno perchè in questi casi siano accettati dai creditori buoni del tesoro.

Per ciò che riguarda il pagamento dei crediti completamente liquidati entro la cennata data del 30 giugno, sarà provveduto con la massima sollecitudine e ad **ogni modo non più tardi del 31 luglio 1920** all'invio al Ministero dei documenti relativi ai mandati diretti ed all'emissione di ordinativi su mandati di anticipazione (enti dipendenti di artiglieria, del genio e dell'aeronautica) e sulle contablità speciali presso le sezioni di R. tesoreria provinciale (direzioni di commissariato militare) con la prescritta clausola di commutabilità in titoli del VI prestito.

In relazione a quanto precede saranno inviate d'urgenza le richieste per le anticipazioni che all'uopo potranno ancora occorrere.

Con l'occasione si rammenta l'obbligo da parte degli enti che emettono ordinativi pagabili in titoli del VI prestito di inviare al Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro - divisione 1ª portafoglio) gli avvisi di cui al n. 5 della circolare n. 180 del *giornale militare* del corrente anno contenenti gli estremi del titolo di pagamento con l'indicazione della tesoreria presso la quale il creditore intende ritirare i titoli, della persona cui deve essere fatta la consegna e dell'indirizzo al quale deve essere scritto al momento opportuno per invitarla a recarsi in tesoreria a ritirare i titoli stessi.

Per quanto riguarda pagamenti con mandati diretti gli avvisi saranno continuati ad essere compilati a cura di questo Ministero.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2608) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1920 — 16 Luglio

N. 411 - 15 luglio 1920. — PENSIONI — SERVIZIO SANITARIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — STATO DEGLI UFFICIALI — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA' — UFFICIALI IN CONGEDO. — Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dall'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo . . . . . *Pag.* 623

CIRCOLARE N. 411. — PENSIONI — SERVIZIO SANITARIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — STATO DEGLI UFFICIALI STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dell'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 15 luglio 1920.

A chiarimento di dubbi sollevati ed a scioglimento di quesiti pervenuti circa il trattamento da farsi ai militari (ufficiali, sottufficali, militari di truppa) in attesa di liquidazione di pensione privilegiata di guerra, o di assegno rinnovabile, o di assegno temporaneo, di 9ª categoria, o di assegno per una volta tanto di 10ª categoria di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (circ. 388 *G. M.* 1917), per infermità contratte a causa della guerra, questo Ministero avverte quanto segue:

1. — *Gli ufficiali delle categorie in congedo, i sottufficiali ed i militari di truppa idonei ad incondizionato servizio*, anche se proposti per un « *assegno temporaneo di 9ª categoria* » o per **un assegno una volta tanto** di 10ª categoria, debbono essere inviati in congedo quando questo venga stabilito per le rispettive classi o categorie, senza che a loro competa nessun assegno speciale oltre quelli di congedamento.

L'eventuale « *assegno* » proposto dalle autorità sanitarie a loro riguardo, sarà corrisposto, a suo tempo, dal Ministero del tesoro « Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra », se di 9ª categoria, oppure dai corpi, all'atto del congedamento, a norma della circ. 546 *giornale militare* 1919, se di 10ª categoria.

2. — *Per gli ufficiali delle categorie in congedo, i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio, che all'atto del congedamento delle rispettive classi e categorie, abbiano in corso di definizione pratiche medico-legali, per infermità riconosciute provenienti da cause di servizio con la proposta di assegnazione ad una delle categorie contemplate dal decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876*, si seguiranno le norme seguenti:

a) se proposti per una « *pensione vitalizia* » o per un « *assegno rinnovabile* » (infermità ascritte alle prime otto categorie) saranno inviati in licenza con assegni, in attesa della liquidazione da parte del Ministero del tesoro, sottosegretariato pensioni di guerra della pensione o dell'assegno rinnovabile;

b) se proposti per un « *assegno temporaneo di 9ª categoria* » dovranno essere inviati senz'altro in congedo con le sole indennità od assegni di congedamento (senza

quindi assegni di licenza). Per l'infermità da cui sono affetti compete loro poi soltanto l'assegno temporaneo da liquidarsi dal Ministero del tesoro « Sottosegretariato pensioni guerra »;

c) se proposti per un « *assegno di* 10ª *categoria* » avranno il trattamento di cui alla lettera *b*) con la differenza che l'assegno di 10ª categoria sarà subito liquidato dal corpo, a norma della circolare 540 *giornale militare* 1919.

3. — Non impedisce l'invio in congedo la circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale, il militare di truppa, all'atto del congedamento o quando questo viene annunciato, inoltri *domanda per essere sottoposto ad accertamenti sanitari o per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità* ».

4. — *Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che, a seguito di accertamenti sanitari subiti per infermità riconosciute dipenedenti da cause di servizio, trovansi all'atto del congedamento delle rispettive classi e categorie in licenza di convalescenza* (senza quindi che sia stata assegnata loro una categoria del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876) dovranno essere congedati al termine della licenza, senza ulteriori accertamenti sanitari.

Qualora, allo scadere della licenza, essi richiedano nuovi accertamenti sanitari, avranno, a seconda dei casi, il trattamento di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente n. 2, ove l'accertamento abbia concluso per l'assegnazione ad una categoria del decreto citato.

Ove invece la competente autorità sanitaria concluda per una proroga della licenza, saranno mantenuti in licenza di convalescenza, che non potrà in nessun caso essere superiore a mesi sei, nè superare con le licenze di convalescenza già fruite il periodo massimo di anni due.

Infine, nel caso vengano riconosciuti guariti o migliorati al punto da non richiedere alcun ulteriore trattamento, dovranno essere senz'altro collocati in congedo.

5. — *Gli ufficiali delle categorie in congedo, i sottufficiali ed i militari di truppa che prima del congedamento delle rispettive classi e categorie siano stati proposti dalle competenti autorità sanitarie, a seguito di infermità dipendenti da cause di servizio, per una pensione vitalizia od assegno rinnovabile* (prime otto categorie) saranno inviati in licenza con assegni, in attesa della liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile.

6. — *I militari di truppa ed i sottufficiali* (esclusi i sottufficiali di carriera ed i militari aventi ferme speciali) *che prima del congedamento delle rispettive classi siano stati proposti dalle competenti autorità sanitarie, a seguito di infermità dipendenti da cause di servizio, per un assegno temporaneo di* 9ª *categoria o per un assegno una volta tanto di* 10ª *categoria del decreto citato*, dovranno essere inviati senz'altro in congedo qualunque sia la loro classe di leva.

I sottufficiali di carriera ed i militari di truppa aventi ferme speciali, dovranno invece essere trattenuti alle armi, inquantochè le infermità ascritte alla 9ª e 10ª categoria non rendono inabili al servizio militare. In tal caso però i Corpi dovranno astenersi dal corrispondere l'assegno di 10ª categoria, inquantochè questo non può essere pagato che all'atto del congedamento. Quanto sopra ben inteso sempre quando tali disposizioni non siano in contrasto con leggi o disposizioni speciali.

Gli ufficiali delle categorie in congedo che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dal presente numero, debbono essere invece trattenuti alle armi sino a quando non vi permanga la loro classe o categoria, della quale seguiranno la sorte.

A tutti, *per l'infermità di cui sono affetti*, compete soltanto il relativo *assegno* da liquidarsi dal Ministero del Tesoro « Sottosegretariato Pensioni di Guerra » per la 9ª categoria, oppure dai Corpi per la 10ª categoria, a mente della circolare 546 *giornale militare* 1919. Ben inteso che tale assegno non pregiudica il pagamento delle indennità di congedo eventualmente spettanti.

7. — *Gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di truppa già in congedo per ultimato servizio sotto le armi o quali riformati per infermità riconosciute non provenienti da cause di servizio* (sia a seguito di deliberazione dei consigli di amministrazione accettata

dagli interessati, sia a seguito di determinazione ministeriale negativa, a norma degli art. 37 e 43 del R. decreto sulle Pensioni civili e militari 5 settembre 1895, n. 603) e che, in base alle disposizioni contenute nella circolare 455 *giornale militare* 1919 vengono ammessi ad accertamenti sanitari per l'eventuale assegnazione ad una categoria di pensione, *debbono restare nella posizione di congedo* e conseguentemente non è loro dovuto, da parte dei Corpi, alcun assegno nè durante lo svolgimento delle pratiche medico-legali, nè per il tempo anteriore passato in congedo od in licenza. Agli stessi competerà solo la pensione privilegiata, l'assegno rinnovabile, o l'assegno temporaneo di 9ª categoria, o l'assegno di 10ª categoria, eventualmente proposto, e che verrà liquidato dal Ministero del tesoro, « Sottosegretariato per l'assistenza militare e pensioni di guerra », a meno che non si tratti di assegno di decima categoria che, come si è detto, deve essere corrisposto dai Corpi.

Tale trattamento vien invece modificato nei modi appresso indicati qualora i militari già in congedo per ultimato servizio sotto le armi, o quali riformati per infermità a suo tempo riconosciute non provenienti da cause di servizio, vengano a trovarsi in una delle condizioni seguenti:

a) di militari in congedo i quali venissero *ricoverati in cura* negli ospedali militari, per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio; in tal caso essi debbono essere considerati come richiamati dal congedo sia per il trattamento ospitaliero, sia, qualora ne raggiungano gli estremi, per la concessione di licenza di convalescenza con assegni o proposta di pensione (circolare 247520/49 in data 4 ottobre 1919 della Direzione generale di sanità militare). Le licenze potranno essere concesse, direttamente dai direttori degli ospedali, se per un periodo massimo di tre mesi ed a seguito di regolare rassegna previa visita degli stessi direttori, se per un periodo di tempo superiore.

b) di militari in congedo che venissero riconosciuti affetti da malattie tubercolari, a norma del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n.1193 (circ. 400 *giornale militare* 1919) e del R. decreto 9 maggio 1920, n. 653 (circ. 333 *giornale militare* 1920) nel qual caso dovranno essere considerati come richiamati alle armi e contemporaneamente inviati in licenza con lo stipendio del grado o con gli assegni di cui alla circ. 608 *giornale militare* 1918.

Nel caso siano riconosciuti affetti da *tubercolosi polmonare* oltre al trattamento di cui sopra, avranno diritto a percepire gli assegni di licenza, aumentati nel modo stabilito dall'art. 1 della circolare 400 *giornale militare* 1919. Il periodo di tempo per il quale gli assegni di cui alla presente lettera debbono essere concessi è chiaramente e tassativamente stabilito dalla circolare 333 *giornale militare* 1920.

I richiami alle armi e contemporanei invii in licenza di cui alle lettere *a*), *b*), dovranno formare oggetto di apposita variazione sullo stato di servizio degli ufficiali e sul foglio matricolare dei sottufficiali e militari di truppa; tale variazione è di capitale importanza per mettere in grado questo Ministero di poter stabilire, a suo tempo, la definitiva data d'invio in congedo senza ledere i diritti degli interessati. Si raccomanda pertanto di non ometterla nel mod. 61 e nelle copie dei mod. 53, che vengono trasmessi al Ministero del tesoro « Sottosegretariato per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra » a corredo della pratica di pensione.

8. — Gli accertamenti sanitari di cui al precedente numero, saranno effettuati di massima su richiesta dell'autorità competente (di cui alla circolare 455 *giornale militare* 1919 applicabile anche agli ufficiali), presso il Collegio medico più vicino al luogo di residenza del militare. Parimenti gli eventuali assegni di licenza saranno pagati dai Comandi del distretti militari di domicilio, dai quali i militari stessi saranno amministrati.

A questo proposito si avverte che il pagamento degli eventuali assegni di licenza ai militari *in congedo per ultimato servizio sotto le armi*, (e quindi ancora effettivi ad un deposito) che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), del precedente n. 7, dovrà essere fatto e conteggiato dal distretto di domicilio, il quale curerà però di notificare al Comando del deposito competente le variazioni matricolari.

Il pagamento degli assegni predetti ai militari che si trovano in *congedo per riforma*, dovrà parimenti essere fatto e conteggiato dai Distretti di domicilio, ma la variazione di richiamo e conseguente invio in licenza dovrà essere comunicata al distretto di leva quando questo non coincida con quello di domicilio.

Tutti i predetti militari saranno tenuti in evidenza su apposito giornale di contabilità.

I Collegi medici cureranno di fare ai Comandi dei distretti di domicilio le opportune comunicazioni.

9. — Nei casi in cui le determinazioni ministeriali a norma degli art. 37 e 43 del R. D. sulle pensioni civili e militari 5 settembre 1895, n. 603, riconoscano la provenienza da causa di servizio di una infermità, il beneficio della decisione favorevole decorre dal giorno in cui l'infermità venne contratta, qualora tale giorno possa essere indiscutibilmente precisato, e diversamente dal giorno in cui l'infermità venne denunciata dall'interessato. I militari a favore dei quali siano intervenute tali determinazioni avranno conseguentemente, a seconda dei casi, il trattamento di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 della presente circolare.

10. — *Per gli ufficiali del servizio attivo permanente* si applicano le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e, nel caso di proposta per pensione privilegiata di guerra od assegno rinnovabile, dovrà essere disposto nei loro riguardi l'invio in licenza con assegni, fino a quando il Ministero della guerra non abbia disposto per il collocamento a riposo.

11. — A favore dei *militari affetti da forme tubercolari che si trovino comunque in una delle posizioni contemplate dalla presente circolare,* debbono inoltre essere applicate le norme di cui al D. L. 30 giugno 1919, n. 1193 circolare 400 *giornale militare* 1919) e le «*norme per i tubercolosi*» di cui alla circolare 455 *giornale militare* 1919; quanto sopra ben inteso senza pregiudicare il trattamento che loro potesse competere per effetto delle disposizioni ricordate ai precedenti numeri.

12. — *Per quanto riguarda gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di truppa che vengono collocati a riposo od inviati in congedo con assegno rinnovabile* di cui agli art. 8 e 9 del D. L. 20 maggio 1917, n. 876 (circolare 388 *giornale militare* 1917) si prescrive che una volta disposto l'invio in congedo, i corpi trasmettano tutti gli atti relativi, e copia del dispaccio d'invio in congedo al Comando del distretto di residenza, il quale conseguentemente dovrà provvedere, non oltre il limite di sei mesi prima della scadenza dell'assegno, per i nuovi accertamenti sanitari, senza attendere altra comunicazione in proposito. Dovrà quindi tale Comando, ove occorra, richiedere *in tempo* al Ministero del Tesoro «Servizi liquidazione pensioni dirette» Via Sicilia, n. 159 - Roma, i precedenti documenti sanitari, in modo da poter disporre per i nuovi accertamenti nel limite di tempo prescritto.

Conseguentemente i corpi trasmetteranno pure, con la massima sollecitudine, ai Comandi dei distretti di residenza, tutte le pratiche dei militari in genere, che all'atto della pubblicazione della presente circolare si trovano già in congedo con assegno rinnovabile. I Comandi dei distretti di residenza si regoleranno nel modo sopra indicato.

Il 3° alinea della circolare 380 *giornale militare* 1919 viene modificato in tal senso.

Si riconferma a questo riguardo che, poichè a mente del penultimo capoverso dell'art. 9 del D. L. 20 maggio 1917, n. 876 citato, la decorrenza della pensione definitiva o di un secondo assegno rinnovabile, comincierà dal giorno successivo a quello della cessazione del precedente assegno rinnovabile, *i militari stessi non dovranno essere ripresi in forza in occasione dei nuovi accertamenti sanitari, e conseguentemente non dovrà essere corrisposto loro da parte dei corpi alcun assegno dopo la data d'invio in congedo stabilita, con apposito dispaccio, da questo Ministero.*

Poichè risulta invece che frequentemente le *autorità sanitarie* che provvedono agli accertamenti di cui trattasi, inviano erroneamente i militari già forniti di assegno rinnovabile, in licenza con assegni, in attesa di espletamento delle pratiche medico-legali, corrispondendo anche agli stessi i primi quindici giorni di indennità, il Ministero richiama in proposito l'attenzione dei Collegi medici e delle Commissioni sanitarie d'appello, avvertendo che i militari in questione debbono invece restare, per quanto è detto sopra, nella posizione di congedo. D'altra parte, se per ragioni varie, avvenisse che i nuovi accertamenti sanitari e la conseguente liquidazione della «pensione definitiva» o di un secondo «assegno rinnovabile» non potessero essere effettuati prima della scadenza

dello assegno rinnovabile precedentemente concesso, l'interessato non rimarrebbe sprovvisto di mezzi, inquantochè continuerebbe a percepire con il « libretto di inscrizione » fornitogli dal Ministero del tesoro, gli assegni nella misura inscritta nel libretto stesso, per il periodo di un anno oltre la scadenza, periodo più che sufficiente per ottenere la nuova liquidazione (R. D. 2232 del 13 novembre 1919 (circolare 670 *giornale militare* 1919).

Ancora nei riguardi dei militari di cui al presente numero, il Ministero, avendo avuto campo di osservare che molti corpi confondono la data di decorrenza del primo assegno rinnovabile con la data di congedo, avverte che le due date sono indipendenti. Difatti mentre la prima, stabilita dal Ministero del tesoro — Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra — sulla scorta dei documenti sanitari ed amministrativi che diedero luogo alla liquidazione, ha l'effetto di prescrivere tassativamente il periodo durante il quale l'assegno deve essere pagato, e di servire come base per i nuovi accertamenti, la seconda stabilita invece dal Ministero della guerra dopo che quello del tesoro ha effettuata la liquidazione, non ha altro effetto che quello di precisare l'effettiva cessazione dal servizio dell'invalido, regolarizzandone la posizione matricolare ed amministrativa. Tale data, per quanto è detto sopra, rimane immutata anche dopo i nuovi accertamenti sanitari e non infirma affatto la decorrenza ed il godimento degli assegni di pensione, o di quelli rinnovabili.

13. — *Il collocamento a riposo o l'invio in congedo degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che a norma delle disposizioni ricordate si trovano o vengono inviati in licenza in attesa di liquidazione della pensione od assegno rinnovabile*, per infermità classificate alle prime otto categorie del D. L. 20 maggio 1917, n. 876, avrà luogo soltanto in seguito all'ordine che per ciascuno individualmente verrà comunicato ai Corpi con dispaccio di questo Ministero. *I relativi assegni di licenza dovranno essere corrisposti fino a tutto il giorno precedente a quello del collocamento a riposo od invio in congedo stabilito dal dispaccio predetto.*

A chiarire equivoci si ritiene d'altra parte opportuno ricordare che questo Ministero dà corso ai cennati dispacci solo quando quello del tesoro — Servizi per l'assistenza militare e le pensioni di guerra — ha emesso il decreto per la concessione della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile. La decorrenza del collocamento a riposo o dell'invio in congedo viene stabilita dal primo giorno della quarta quindicina successiva alla data di spedizione del dispaccio stesso per dar tempo al competente servizio pagamenti del predetto Ministero del tesoro di inscrivere la pensione o l'assegno e far recapitare all'interessato il relativo « libretto d'inscrizione ». Il congedamento viene in tal modo procrastinato allo scopo di ovviare all'inconveniente che gli invalidi, ai quali, dopo l'eliminazione dal servizio, viene sospeso l'assegno militare, rimangano per un periodo di tempo più o meno lungo privi di qualsiasi mezzo di sostentamento.

14. — *Per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di cui al n. 7, già congedati o già riformati ed a favore dei quali, successivamente alla cessazione dal servizio, venne liquidata pensione privilegiata od assegno rinnovabile*, il Ministero trasmette parimenti i dispacci d'invio in congedo, dopo l'effettiva liquidazione (fatta dal tesoro) della pensione o dell'assegno, *ma lascia però inalterata la precedente data di cessazione dal servizio.*

Pertanto tali dispacci non hanno altro scopo che quello di regolarizzare la posizione matricolare degli interessati, dovendosi cioè rettificare la variazione d'invio in congedo, per *riforma*, per *fatto di leva*, per *ragioni diverse*, con quella d'*invio in congedo assoluto per infermità provenienti da cause di servizio*, oppure d'*invio in congedo temporaneo con assegno rinnovabile.*

Si ripete che ai militari nelle anzidette condizioni non competono assegni di licenza a meno che non vengano a trovarsi nei casi contemplati dalle lettere *a*), *b*), del predetto n. 7, nei quali casi però, dovendosi far luogo, all'epoca degli accertamenti sanitari, al richiamo alle armi ed al conseguente invio in licenza, si rientrerebbe nelle condizioni di cui al precedente n. 13 ed ai militari stessi competerebbe allora il trattamento relativo.

15. — I Corpi nel fornire, con la massima urgenza, a questo Ministero l'assicurazione di aver disposto il congedamento di cui ai nn. 13 e 14, comunicheranno altresì l'ammontare degli assegni di licenza eventualmente corrisposti oltre la misura prescritta o che

non erano dovuti affatto, precisando il periodo di tempo (dal . . . . . al . . . . .) cui il pagamento si riferisce. Anche nel caso che il pagamento sia stato effettuato regolarmente in conformità alle predette norme dovrà esserne fatta *sempre* esplicita dichiarazione.

16. — *Il congedamento dei sottufficiali non di carriera e dei militari di truppa non vincolati da ferme speciali, le cui infermità vennero assegnate alla 9ª e 10ª categoria*, deve essere effettuato dai Corpi non appena ricevuta notizia delle decisioni del Collegio medico (sia in seguito a partecipazione diretta che i Collegi stessi debbono ad essi fare con la *massima urgenza*, sia in base all'esame dell'estratto di visita rilasciato al militare). E' pertanto ovvio che agli stessi, dopo il congedamento non competono assegni di licenza. Percepiranno solo le eventuali indennità di congedo cui avessero diritto.

Per il pagamento dell'assegno di 9ª categoria provvederà a suo tempo il Ministero del tesoro « Servizio pensioni di guerra » fornendo all'interessato un apposito libretto di inscrizione a scadenza mensile. Per il pagamento invece dell'assegno di 10ª categoria deve provvedere il Corpo all'atto dell'invio in congedo seguendo le norme stabilite dalla circolare 546 *giornale militare* 1919.

Nei casi di reclamo, contro il giudizio del Collegio medico di 1° grado, il militare dovrà essere trattenuto alle armi (e non inviato in licenza) fino a quando non sia intervenuta la decisione della Commissione sanitaria d'appello; dopo di ché gli sarà fatto il trattamento che gli compete in base alla decisione stessa.

Gli ufficiali delle categorie in congedo le cui infermità vennero assegnate alla 9ª e 10ª categoria, debbono invece essere congedati con le loro classi e categorie. Per quanto riguarda gli assegni avranno lo stesso trattamento stabilito dal primo e secondo capoverso del presente numero.

Per tali congedamenti i Corpi non dovranno quindi attendere speciali ordini da parte del Ministero. Solo per quanto concerne l'assegno di 9ª categoria questo Ministero si limita, non appena quello del tesoro ha decretata la liquidazione dell'assegno suddetto, a darne comunicazione, con apposito dispaccio, ai Corpi interessati. Questi, nell'accusare ricevuta, dovranno notificare la data sotto la quale il militare di cui trattasi venne inviato in congedo, assicurando di non aver corrisposti assegni dopo il congedamento avvenuto nel modo anzidetto e segualando, per l'opportuna ritenuta, l'ammontare degli assegni erroneamente pagati.

Per quanto è detto al secondo capoverso del n. 6 *i sottufficiali di carriera ed i militari di truppa aventi ferme speciali* non dovranno essere inviati in congedo per il fatto di aver avuta assegnata una infermità alla nona e decima categoria.

17. Ove si verifichi il caso che militari inviati in congedo illimitato a norma del precedente numero perchè affetti da infermità ascritte alla 9ª categoria, ed in attesa della liquidazione dell'assegno temporaneo relativo, si trovino nelle condizioni di avere assoluto bisogno di un anticipo sull'assegno temporaneo loro spettante, essi potranno farne domanda ai Corpi che hanno provveduto al loro invio in congedo. Questi, previo accertamento delle effettive ristrettezze finanziarie allegate dal militare, potranno corrispondere un assegno speciale nella misura appresso indicata, *facendo però ben comprendere ai militari stessi che l'importo delle somme così corrisposte verrà ricuperato per intero ed in una sola volta sull'assegno temporaneo di 9ª categoria che sarà loro liquidato dal Ministero del tesoro*:

Ufficiali, 1/3 dello stipendio del grado;
Aiutanti di battaglia e marescialli 1/3 dello stipendio del grado;
Sergenti maggiori e sergenti, L. 2 giornaliere;
Caporali maggiori e caporali, L. 1.50 giornaliere;
Soldati, L. 1 giornaliera.

I militari che usufruissero di tale disposizione saranno tenuti in evidenza su apposito giornale di contabilità e l'anticipazione, nella misura sopra detta sarà continuata per il periodo di tre quindicine decorrenti dalla data del dispaccio, (di cui al numero precedente), con il quale questo Ministero comunica che quello del tesoro ha decre-

tata la liquidazione dell'assegno temporaneo di 9ª categoria. Il Corpo nell'accusare subito ricevuta del dispaccio, comunicherà l'ammontare complessivo delle somme pagate comprendendovi, ben inteso, anche l'importo delle tre quindicine predette.

18. — A norma dell'art. 9 del D. L. 20 maggio 1917, n. 876 (circolare 388 *giornale militare* 1917) *gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa già in congedo con assegno rinnovabile*, allo scadere del periodo per il quale l'assegno venne concesso potranno ottenere:

a) *una pensione vitalizia* nel caso l'infermità sia stata riconosciuta permanente ed ascritta ad una delle prime otto categorie;

b) *un secondo assegno rinnovabile* che unito al primo non potrà eccedere gli otto anni, nel caso l'infermità sia stata riconosciuta ancora suscettibile di ulteriori modificazioni;

c) *un assegno temporaneo* o **per una volta tanto** nel caso l'infermità sia stata riconosciuta permanente ma ascritta alla 9ª oppure alla 10ª categoria;

d) *l'assegno di cui godono verrà invece senz'altro soppresso*, nel caso l'invalidità consecutiva all'infermità riportata, sia stata riscontrata tale da non essere compresa in nessuna delle dieci categorie stabilite dal decreto citato.

Conseguentemente questo Ministero, non appena quello del tesoro, avrà reso definitivo il nuovo provvedimento, ne darà comunicazione ai corpi interessati con appositi dispacci, allo scopo di regolarizzare la posizione matricolare degli invalidi, poichè:

nei casi di cui alla lettera a) il congedo temporaneo con assegno rinnovabile dovrà essere trasformato in congedo assoluto con pensione a vita;

nei casi di cui alla lettera b) il precedente congedo temporaneo con assegno rinnovabile dovrà essere prorogato;

nei casi di cui alle lettere c) *d*) il congedo temporaneo con assegno rinnovabile dovrà cessare, e sotto la data che il Ministero stabilirà l'invalido dovrà essere considerato invece come inviato in congedo illimitato.

Si ripete ancora che i militari di cui al presente numero non dovranno percepire da parte dell'autorità militare nessun assegno, nè durante il tempo passato nella posizione di congedo temporaneo, nè durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari che vengono effettuati allo scadere dell'assegno rinnovabile. Gli stessi avranno solo diritto alle indennità di viaggio stabilite dalla circolare 380 *giornale militare* 1919.

I corpi accusando, con la massima urgenza, ricevuta dei dispacci di cui al presente numero assicureranno di aver mantenuto il militare di cui trattasi nella posizione di congedo e di non aver quindi corrisposto assegni dopo la data della precedente cessazione dal servizio; comunicheranno invece, per l'opportuna ritenuta, l'ammontare degli assegni erroneamente corrisposti.

19. — Essendosi ripetutamente verificato il caso che i corpi ritornano i dispacci di «congedamento», o di «comunicazione di variazione matricolare» dichiarando che gli interessati non risultano nei loro ruoli, mentre dopo ulteriori ricerche, e mediante notizie che fornisce il Ministero, la maggior parte dei militari di cui trattasi viene rintracciata, questo Ministero, allo scopo di facilitare e sollecitare l'esecuzione degli anzidetti provvedimenti procurerà di fornire, con i cennati dispacci, tutte quelle notizie che potranno desumersi dalla pratica di liquidazione di pensione espletata dal Ministero del tesoro ed indicherà principalmente la data ed il Comune di nascita nonchè il Comune di residenza (quest'ultimo corrisponde alla località ove l'invalido ha dichiarato di voler riscuotere la pensione). Pertanto i corpi prima di restituire i dispacci dovranno espletare tutte le possibili indagini, rivolgendosi nel caso ai distretti di leva ed ai comandi delle stazioni RR. CC. nelle cui giurisdizioni si trovano le località di nascita e di residenza. Tali pratiche dovranno aver corso con la massima urgenza ed i comandi dei distretti e delle stazioni dei RR. CC. cui le richieste d'informazioni verranno rivolte cureranno di rispondere con pari urgenza. Solo nel caso che tutte le indagini siano riuscite infruttuose i dispacci dovranno essere restituiti a questo Ministero con quelle indicazioni che saranno ritenute opportune.

Qualora infine gli invalidi siano stati trasferiti ad altro centro o siano passati in forza ai distretti di leva o domicilio, i corpi cui i dispacci sono diretti provvederanno a trasmetterli, con semplice attergato, e con quelle notizie che saranno ritenute neces-

sarie, ai confondi interessati. Questi a loro volta dovranno esperire tutte le indagini sopradette e forniranno quindi a questo Ministero, con tutta urgenza, le assicurazioni e le comunicazioni stabilite dai nn. 15, 16, 17 e 18 della presente circolare, attenendosi per uniformità di criteri al modello stabilito con l'allegato *C*.

Data la imprescindibile necessità che le pratiche sopra ricordate e le conseguenti comunicazioni a questo Ministero siano effettuate prima del giorno stabilito per l'invio in congedo, si prescrive come termine massimo, che le risposte pervengano a questo Ministero entro *un mese dalla data del relativo dispaccio*. In caso di ulteriore ritardo i corpi dovranno indicare con precisione le ragioni che hanno ostacolato l'esecuzione di tale ordine.

20. — D'ora in poi le comunicazioni per assegni corrisposti in più di cui ai numeri 15, 16, 17 e 18 predetti non dovranno più essere fatte al Ministero del tesoro « Sottosegretariato per l'assistenza militare e pensioni di guerra » provvedendo all'uopo questo Ministero.

21. — *Gli assegni fino ad ora corrisposti in misura superiore a quella ricordata dalla presente circolare ed eventualmente non ancora notificati per la ritenuta*, dovranno essere comunicati, con la massima precisione e tutta sollecitudine, a questo Ministero (Direzione generale personali civili ed aff. gen. - Servizio collocamenti a riposo e congedamenti invalidi di guerra) che provvederà per l'opportuno ricupero da effettuarsi sugli assegni di pensione. In tale comunicazione i militari dovranno essere disposti in ordine alfabetico e dovrà essere indicato oltre all'ammontare della somma, il periodo di tempo al quale si riferisce, la specie dell'assegno corrisposto, la categoria alla quale l'infermità venne assegnata e nel caso si tratti di militari per i quali venne già disposto dal Ministero l'invio in congedo od il collocamento a riposo, dovrà altresì essere indicata la decorrenza del provvedimento, ed il numero e la data del relativo dispaccio ministeriale.

Per quanto riguarda i militari affetti da tubercolosi polmonare nelle comunicazioni di cui trattasi, come pure in quelle di cui ai precedenti nn. 15, 16, 17 e 18, indipendentemente dalla notifica degli assegni di licenza corrisposti dopo l'invio in congedo, dovrà essere a parte chiaramente specificato l'importo complessivo dell'*assegno supplementare* pagato a norma del n. 1 della circolare 400 *giornale militare* 1919.

22. — Le somme che risultano comunque indebitamente corrisposte ai militari, le cui infermità vennero ascritte alla 10ª categoria dovranno dai corpi essere ricuperate mediante trattenuta sull'importo netto dell'assegno corrispondente all'anzidetta categoria, spettante all'interessato. A questi sarà data comunicazione della trattenuta stessa e della causa per cui è stata operata. Nel rendiconto trimestrale di cui alla circolare 546 *giornale militare* 1919, sarà portata a credito l'intera somma dovuta al militare, giustificando la parte non corrisposta, mediante quietanza di versamento della somma ricuperata.

Ove il debito del militare eccedesse l'importo del suo credito netto, dovrà essere data comunicazione della somma rimasta allo scoperto, al Ministero della guerra che provvederà ad accertare le eventuali responsabilità, e disporrà in conseguenza, a carico di chi avesse ordinato l'indebito pagamento.

23. — Poichè molti corpi hanno segnalato di avere dei militari (specie militari di truppa) *in licenza straordinaria con assegni fin dal* 1917 *e qualcuno fin dal* 1916, *in attesa di pensione, senza che fino ad ora risulti che sia stato disposto per il loro invio in congedo*, s'invitano i corpi stessi a rimettere a questo Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali - Servizio collocamenti a riposo e congedamenti invalidi di guerra) un elenco in ordine alfabetico dei militari che da oltre *sei mesi* si trovano nell'anzidetta posizione, indicando paternità, classe, matricola, distretto luogo di nascita, luogo di residenza, data di [illegible] dell'assegno di licenza, categoria di pensione assegnata, autorità sanitaria che ha emesso il provvedimento e data della visita.

24. — *Per i militari che eventualmente si trovassero in licenza straordinaria con assegni per un periodo di tempo non precisato, senza che nei loro riguardi sia stata ancora proposta l'assegnazione ad una categoria del D. L. 20 maggio 1917, n. 876,* i corpi interessati dovranno provvedere senz'altro per gli accertamenti sanitari prescritti dalla circolare 573 *giornale militare* 1918, e regolarsi quindi a seconda dell'esito.

25. *Ove si verifichi il caso di militari in licenza per infermità senza che sia ancora stata definita la provenienza o meno da causa di servizio dell'infermità stessa,* saranno fatte d'urgenza le pratiche per tale accertamento in modo da esaurirle al più presto. A seconda dell'esito di questo e degli accertamenti sanitari che dovranno aver luogo subito dopo, si applicheranno le norme di cui ai numeri precedenti.

26. I Collegi medici e le Commissioni sanitarie d'appello, nelle determinazioni che dovranno prendere terranno ben presenti le norme ricordate dalla presente circolare *specie per quanto riguarda la proposta d'invio in licenza od in congedo.*

Nei verbali di visita dovranno sempre figurare i dati che appresso si indicano e che potranno risultare dai documenti che i corpi trasmetteranno ai Collegi medici o da dichiarazione degli stessi interessati, all'atto della visita:

a norma di quale circolare la visita viene effettuata (circolare 573 *giornale militare* 1918, circolare 380 *giornale militare* 1919, circolare 400 *giornale militare* 1919, circolare 455 *giornale militare* 1919);

su richiesta di quale autorità e possibilmente numero e data della richiesta;

dati matricolari completi (paternità, classe, matricola, distretto);

distretto militare od ultimo corpo presso il quale l'invalido prestò servizio;

posizione dell'invalido all'atto della visita e cioè se in servizio, se in licenza, se in congedo; negli ultimi due casi precisare la specie della licenza o del congedo.

Tali dati sono assolutamente necessari a questo Ministero per poter provvedere, a suo tempo, alla definitiva eliminazione dal servizio degli invalidi od alla rettifica della loro posizione matricolare ed amministrativa.

Nei casi che le Commissioni sanitarie d'appello modifichino l'assegnazione fatta dal Collegio medico di 1° grado ad una delle prime otto categorie (pensione a vita od assegno rinnovabile), con l'assegnazione invece alla 9ª (assegno temporaneo) e 10ª categoria (assegno per una volta tanto) dovranno darne urgente comunicazione ai corpi interessati, perchè questi possano provvedere alla cessazione degli assegni in licenza.

I Collegi medici di 1° grado per le visite, le cui conclusioni vennero accettate dagli interessati, e le Commissioni sanitarie d'appello per i ricorsi, dovranno fare a questo Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali - Servizio collocamenti a riposo e congedamenti invalidi di guerra) le comunicazioni di cui all'art. 9 del D. L. 28 luglio 1918, n. 1274, circolare 573 *giornale militare* 1918. Per uniformità di criteri, le comunicazioni predette dovranno essere simili all'all. *A*) per i Collegi medici ed allegato *B*) per le Commissioni sanitarie d'appello.

27. — Si ricorda infine che a norma della circolare 2323/49 in data 26 marzo 1920 della Direzione generale di Sanità militare, i *Collegi medici dovranno* attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) per i militari di truppa sottoposti ad accertamenti sanitari il verbale di visita collegiale dovrà essere trasmesso immediatamente al Ministero del tesoro - Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra « Servizio pensioni dirette » - anche se non esistono presso il Collegio medico i documenti matricolari dei militari;

b) per i graduati di truppa viceversa, il Collegio medico visitante dovrà sul verbale di visita collegiale, apporre *in inchiostro rosso,* desumendolo da quei documenti militari di cui il Collegio fosse eventualmente in possesso, la seguente dicitura: « Consta in modo non dubbio a questo Collegio che il suddetto graduato ha effettivamente il grado di . . . . . ». Il verbale di visita collegiale con la suddetta dicitura sarà subito trasmesso al Ministero del tesoro - Sottosegretariato assistenza militare e pensioni guerra -. Nel caso che il Collegio medico visitante non possegga documenti dai quali possa, in modo certo, desumere il grado dei visitandi soprassiederà all'invio del verbale di visita collegiale e chiederà al corpo formale dichiarazione del grado che il militare riveste;

c) per gli ufficiali il Collegio medico visitante dovrà unire al verbale di visita lo stato di servizio o l'estratto autentico di cui all'art. 3 del D. L. 1° maggio 1916, numero 497 (circolare 277 *giornale militare* 1916) che chiederà al corpo nel caso questo non l'avesse trasmesso;

d) nel caso che il visitando abbia già subiti precedenti accertamenti sanitari i cui verbali siano stati trasmessi dal Ministero del tesoro « Servizio pensioni dirette » al Collegio medico che dovrà effettuare la nuova visita, tali documenti dovranno, insieme al verbale della visita eseguita, essere restituiti al suddetto Dicastero, allo scopo di evitare successive richieste e trasmissioni che portano perdita non breve di tempo per la liquidazione della pensione;

e) come è detto alle lettere *c)* e *d)* del precedente n. 18 può avvenire che un militare, già munito di assegno rinnovabile scaduto o da scadere venga ascritto alla 10ª categoria, o ritenuto non più ascrivibile ad una categoria di pensione.

Nel primo caso il Collegio medico dopo le generalità del soggetto scriverà sul verbale di visita la seguente dicitura, in inchiostro rosso: « ha già fruito di assegno rinnovabile per anni ... ai sensi dell'art. 8 della circ. 388 *giornale militare* 1917 » ed invierà il verbale di assegnazione della decima categoria, così completato, al corpo competente, dando in pari tempo comunicazione della nuova classificazione al Ministero del tesoro « Sottosegretariato per l'assistenza militare e pensioni guerra » - Servizio pensioni dirette - Via Sicilia, 159, mediante lettera raccomandata. Il corpo da parte sua non dovrà procedere al pagamento dell'assegno temporaneo di 10ª categoria se non dopo ricevuto il nulla osta che sarà sua cura di provocare segnalando il caso al servizio stesso. Nel secondo caso il verbale di visita collegiale del militare ritenuto non più ascrivibile a categoria di pensione sarà, con gli altri documenti, inviato, come di regola, al detto Sottosegretariato « Servizio pensioni dirette ».

28. — I *Collegi medici*, nel giudicare gli *ufficiali in servizio attivo permanente* debbono tener conto che in base alle vigenti disposizioni, e sempre quando si presuma la completa guarigione, possono ai medesimi conferirsi per infermità provenienti da cause di servizio, fino a tre anni di aspettativa, ultimato il quale termine gli ufficiali stessi, se eventualmente ancora inidonei ad incondizionato servizio *debbono essere collocati a riposo con pensione vitalizia.*

Conseguentemente i Collegi medici non dovranno pronunciarsi per la concessione di un assegno rinnovabile a favore degli anzidetti ufficiali, se non nel caso che l'infermità esimente dal servizio militare sia di carattere permanente, e che l'infermità stessa possa essere ritenuta suscettibile di miglioramento o di aggravamento ai soli effetti di uno spostamento di categoria di pensione.

Con riferimento a quanto è detto al primo capoverso del presente numero, qualora agli ufficiali del servizio attivo permanente, per il grado dell'infermità riscontrata dai Collegi medici, dovesse assegnarsi la 9ª oppure la 10ª categoria, i verbali di visita anzichè essere inviati al Ministero del tesoro « Servizio liquidazioni pensioni di guerra » (se di 9ª categoria) *od ai corpi* (se di 10ª categoria) *dovranno essere trasmessi per l'ulteriore corso al Ministero della guerra « Direzioni generali od uffici che amministrano il personale cui l'ufficiale appartiene ».*

29. — Coloro che godono già stipendi o pensioni a carico dello Stato o di Enti pubblici e che vengono a maturare l'eventuale diritto a pensione privilegiata di guerra, assegno rinnovabile, o sono preposti per una licenza di convalescenza, percepiranno durante la posizione di licenza, gli assegni che percepirono durante l'ultimo periodo di servizio prestato sotto le armi. I quesiti al riguardo dovranno, nel caso, essere indirizzati a questo Ministero: Direzione generale servizi logistici ed amministrativi.

30. — Si ripete infine che soltanto gli assegni corrispondenti alle infermità di 10ª categoria debbono essere pagati dai corpi. Tutti gli altri assegni relativi al D. L. 20 maggio 1917, n. 876 (circ. 388 *giornale militare* 1917) compresi quelli di 9ª categoria sono invece corrisposti a rate mensili *esclusivamente dal Ministero del tesoro* « Servizio pensioni guerra » *e per nessuna ragione, i corpi dovranno o potranno fare pa*ga-

menti del genere, salvo le eventuali anticipazioni di cui al n. 17. I corpi dovranno solo corrispondere gli assegni di licenza ed anche questi a sole quindicine anticipate e non per un periodo di tempo superiore, come risulta sia stato praticato in molti casi.

Perchè non si ripetano, come si è dovuto fino ad ora lamentare, errate interpretazioni circa le *pensioni* e gli *assegni* contemplati nel D. L. 20 maggio 1917, n. 876 citato, e circa i conseguenti provvedimenti di congedo, si ritiene necessario ricordare quanto segue:

a) per infermità riconosciute di carattere permanente e non modificabili nel grado di inabilità a proficuo lavoro, classificate ad una delle prime otto categorie del predetto decreto, viene liquidata una *pensione privilegiata a vita*. Poichè tali infermità rendono permanentemente inabili al servizio militare, gli invalidi vengono *collocati a riposo* od *inviati in congedo assoluto*.

b) Per infermità che al momento della visita sono classificabili ad una delle prime otto categorie ma che non possono dar luogo ad un giudizio definitivo circa la loro gravità o permanenza, perchè si presume possano modificarsi migliorando o peggiorando, viene liquidato un assegno per un determinato numero di anni, variabile da 1 a 5 nella misura della pensione privilegiata corrispondente alla categoria cui l'infermità, come si presenta, può in via provvisoria essere ascritta. Tale assegno prende il nome di *assegno rinnovabile* appunto perchè ultimato il periodo per il quale è concesso l'invalido deve essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari, per valutare il nuovo stato dell'infermità e prendere, nel caso, il provvedimento definitivo. Poichè si tratta sempre di infermità ascritte temporaneamente ad una delle prime otto categorie, l'invalido è inabile al servizio militare e viene collocato *in congedo temporaneo con assegno rinnovabile*.

c) Per infermità meno gravi di carattere permanente, ma classificabili alla 9ª e 10ª categoria, viene liquidato un *assegno temporaneo* per la 9ª categoria che corrisponde alla pensione dell'ottava categoria per un periodo che varia dal minimo di tre anni al massimo di sei anni, ed un assegno una volta tanto per la 10ª categoria corrispondente all'importo di sei mesi della pensione di ottava categoria. Quest'ultimo può elevarsi sino a raggiungere il massimo di due annualità di detta pensione.

Poichè tali infermità non escludono l'idoneità al servizio militare condizionato ed anche incondizionato, il militare (sempre che in ragione del servizio prestato non gli competa il trattamento di riposo o di riforma) viene inviato in congedo illimitato, e deve essere tenuto nei ruoli della forma effettiva in congedo.

d) L'istruttoria per l'accertamento del diritto a pensione e la conseguente liquidazione delle pensioni, degli assegni rinnovabili, degli assegni temporanei di 9ª categoria anzidetti, per infermità contratte a causa della guerra, è di esclusiva competenza del Ministero del tesoro - Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - al quale pertanto dovranno essere rivolte le domande ed i quesiti relativi.

31. Per ogni buon fine si avverte che la presente circolare risponde ai quesiti sia collettivi che individuali rivolti fino ad ora a questo Ministero sull'argomento, e che pertanto i quesiti stessi non riceveranno particolare risposta.

32. — La circolare n. 41 del *giornale militare* c. a. deve intendersi revocata.

Il Ministro — I. BONOMI.

ALLEGATO *A*.

N. . . . . di porotocollo. (*data*) . . . . . .

Collegio Medico di 1° Grado

di .

Al Ministero della Guerra
Direzione Generale Personali Civili ed Affari Generali
Servizio Collocamenti a Riposo e Congedamento Invalidi di Guerra
ROMA

Estratto del verbale della visita effettuata a norma

della circolare { 573 G. M. 1918 / 380 „ 1919 / 400 „ 1919 / 455 „ 1919

Il giorno (data) . . . . . su richiesta del (**autorità che ha ordinato la visita**) . . . . . questo Collegio ha visitato il (**grado, casato e nome**) . . . . di . . . . . nato il . . . . . a . . . . provincia di . . . . . del Distretto militare di . . . . . matricola . . . . . appartenente al . . . . . ed attualmente in { licenza a . . . . . dal giorno . . . . / congedo a . . . . . dal giorno . . . . / servizio presso il . . . . . }

ed ha riscontrato

Lesione od infermità riportata o contratta a . . . . . il . . . . . .

Giudizio

si assegna la { . . categaria del Reg. 5-9-1895, n. 603. / . . categaria del D. L. 20-5-1917, n. 876 per ritenendolo (idoneità al servizio militare) . . . . . }

Notizie varie

se l'infermità dipende da causa di servizio . . . . . .
se deve essere inviato o lasciato in congedo . . . . . .
se deve essere inviato in licenza con assegni . . . . . .
dove intende riscuotere la pensione o l'assegno . . . . . .

IL COLLEGIO MEDICO

N.B. — Cancellare le parole o le frasi che non servono lasciando quelle richieste da ogni singolo caso.

Tutte le notizie indicate nel presente estratto debbono ben inteso figurare nel verbale di visita.

ALLEGATO B.

N. . . . . di porotocollo. (*data*) . . . . . .

Commissione Sanitaria d'Appello

di . . . . . .

Al Ministero della Guerra
Direzione Generale Personali Civili ed Affari Generali
Servizio Collocamenti a Riposo e Congedamenti Invalidi di Guerra
ROMA

Il giorno (**data**) . . . . . questa Commissione { presa in esame la pratica del / visitato.

(**grado, casato e nome**) . . . . . di . . . . . nato il . . . . .
a . . . . . provincia di . . . . . del Distretto militare di . . . . .
matricola . . . . . appartenente al . . . . . .
ed attualmente in { servizio presso il . . . . . / congedo a . . . . . dal giorno . . . . . / licenza a . . . . . dal giorno . . . . .
ricorrente contro il giudizio del Collegio Medico di 1° Grado di . . . . . che nella seduta del . . . . . lo sottopose a visita su richiesta del (**Autorità che ha ordinata la visita**) . . . . . .

a norma { della 573 G. M. 1918 / della 455 » 1919 / della 380 » 1919 / circ. 400 » 1919 } assegnandogli la { . . . categ. del D. L. 20-5-1917, n. 876 per . . . . / . . . categ. del Reg. 5-9-1895 n. 603.

Ha riscontrato

Lesione od infermità . . . . . .
. . . . . .
riportata o contratta a . . . . . il . . . . . .

Giudizio

{ conferma / modifica } il giudizio del Collegio Medico di 1° Grado
assegnando la { . . . . categ. del D. L. 20-5-1917, n. 876 per . . . . / . . . . cat. del Reg. 5-9-1895, n. 603
e ritenendolo (idoneità al servizio militare) . . . . . .

Notizie Varie

se l'infermità dipende da causa di servizio. . . . . .
se deve essere inviato o lasciato in congedo. . . . . .
se deve essere inviato in licenza con assegni . . . . . .
dove intende riscuotere la pensione o l'assegno . . . . . .

LA COMMISSIONE

N. B. — Cancellare le parole e le frasi che non servono lasciando solo quelle richieste da ogni singolo caso.

Tutte le notizie indicate nel presente estratto debbono beninteso figurare nel verbale di visita.

ALLEGATO C.

N. . . . . di porotocollo. (*data*) . . . . . .

. . . . . (1) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Al Ministero della Guerra
Direzione Generale Personali Civili ed Affari Generali
Servizio Collocamenti a Riposo e Congedamenti Invalidi di Guerra
ROMA

RISPOSTA — al dispaccio n. . . . . lettere . . . . in data . . . . . .
all'oggetto (2) . . . . . .

OGGETTO — Assicurazione d'invio in congedo e comunicazione circa assegni corrisposti.

In esito al dispaccio sopra citato, col quale codesto Ministero dispone:
che il (3) . . . . . .
già in (4) . . . . . dal . . . . . .
venga (5) . . . . . .
. . . . . .

si assicura di aver disposto per il congedamento sotto la data del (6) . . . . . .
e si comunica che al militare stesso vennero corrisposti gli assegni (7) . . . . . .
. . . . . fino al giorno . . . . . e (8) . . . . . .

Pertanto (9) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

IL COMANDANTE

---

(1) Corpo.
(2) ripetere integralmente l'oggetto del dispaccio.
(3) grado, casato e nome, paternità, dati matricolari.
(4) *a seconda dei casi*: già in licenza con assegni dal . . . . ; già in congedo per riforma dal . . . . ; già in congedo per ultimato servizio militare dal . . . ; già in congedo con precedente assegno rinnovabile dal . . . . ; già in congedo illimitato a norma della circ. 85 *G. M.* 1919 dal . . . . . (per la 9ª cat.)
(5) trascrivere la variazione indicata sul dispaccio e la relativa data in congedo.
Per la 9ª categoria scrivere: venga iscritto nei ruoli della forza effettiva in congedo perchè assegnato alla 9ª categoria.
(6) ripetere la data del congedamento
(7) *a seconda dei casi*: gli assegni di licenza — la paga del grado — lo stipendio del grado.
(8) aggiungere gli altri assegni eventualmente corrisposti e che debbano essere ricuperati come: supplemento assegno ai tubercolosi polmonari — anticipazioni di 9ª categoria — errato pagamento di assegni di pensione.
(9) *a seconda dei casi*: pertanto non vennero corrisposti assegni in più e nulla devesi recuperare.
oppure: pertanto vennero corrisposte in più del dovuto lire . . . . (diconsi lire. . . .) pari a n. . . . . giornate e precisamente dal . . . . . al . . . . che si prega di recuperare.

INDICE ANALITICO DELLA MATERIA.

Posizione in cui possono trovarsi i militari proposti per una pensione od assegno, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e trattamento relativo in attesa della liquidazione della pensione o dell'assegno.

Militari alle armi idonei al servizio e proposti per un assegno temporaneo o per una volta tanto . . . . . N. 1
Militari che all'atto del congedamento della loro classe hanno in via di definizione pratica di assegnazione ad una categoria del decreto citato . . . . . » 2
Militari che all'atto del congedamento della loro classe sono in licenza di convalescenza senza aver avuta assegnata alcuna categoria di pensione . . . . . » 4
Militari che prima del congedamento della loro classe sono stati proposti per pensione od assegno rinnovabile (prime otto categorie) » 5
Militari che prima del congedamento della loro classe sono stati proposti per un assegno temporaneo o per una volta tanto (9ª e 10ª categoria). 6
Militari già in congedo per riforma o per ultimato servizio che a seguito degli accertamenti consentiti dalla circolare 455 *giornale militare* 1919, vengono proposti per una pensione, per un assegno o per una licenza . . . . . » 7, 8
Militari già in congedo con assegno rinnovabile . . . . . » 12
Ufficiali del S. A. P. proposti per una pensione o per un assegno rinnovabile. . . . . » 10, 28
Ufficiali del S. A. P. affetti da infermità classificabili alla 9ª e 10ª categoria. . . . . » 28
Sottufficiali di carriera e militari con ferme speciali assegnati alla 9ª e 10ª categoria . . . . . » 6

Comunicazioni che i corpi debbono ricevere dal Ministero dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno. Conseguente eliminazione dal servizio. Variazioni matricolari.

Collocamento a riposo od invio in congedo assoluto di militari in licenza in attesa della pensione o dell'assegno rinnovabile . N. 13
Variazioni matricolari per militari già congedati per riforma o per ultimato servizio sotto le armi, ai quali venne liquidata pensione od assegno . . . . . » 14
Congedamenti dei militari affetti da infermità ascritte alla 9ª e 10ª categoria . . . . . » 16
Nuove variazioni matricolari per militari che alla scadenza di un assegno rinnovabile ne ottennero un secondo oppure conseguirono pensione a vita . . . . . » 18

Comunicazioni che debono essere fatte dai corpi al Ministero, dopo avere ricevuti i dispacci di congedamento o di variazione matricolare.

Assicurazioni circa invio in congedo assoluto, temporaneo, illimitato. Assegni corrisposti. Somme da ricuperarsi . . . . . N. 13, 15, 16, 17
Assicurazioni circa trattamento fatto a militari già riformati . . » 14, 15
Assicurazioni circa trattamento fatto a militari già in congedo con assegno rinnovabile . . . . . » 18
Indagini che debbono essere espletate dai corpi prima di rispondere ai dispacci ministeriali. Termine entro il quale le risposte debbono pervenire . . . . . » 19
Comunicazioni circa il maggiore assegno corrisposto ai militari affetti da tubercolosi polmonare . . . . . » 21
Comunicazioni circa assegni erroneamente corrisposti a militari affetti da infermità classificate alla 10ª categoria e non ricuperate . » 22

Norme per i collegi medici e le commissioni sanitarie d'appello.

Militari già in congedo ricoverati in cura negli ospedali . . N. 7, lett. b)
Accertamenti sanitari per militari già congedati e che vengono sottoposti a visita a norma della circolare 455 del *giornale militare* 1919 . 8
Accertamenti sanitari per militari già in congedo con precedente assegno rinnovabile . . . . . » 12
Avvertenze circa proposte d'invio in congedo o d'invio in licenza . » 20
Comunicazioni da farsi al Ministero a norma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 . . . . . » 9
Comunicazioni da farsi ai corpi . . . . . » 20
Speciali annotazioni e documentazione dei verbali di visita . . » 27
Norme circa gli ufficiali del S. A. P. . . . . » 28

Norme e disposizioni varie.

Militari che all'atto del congedamento della loro classe inoltrano domanda per accertamenti sanitari o pel riconoscimento della provenienza da cause di servizio di una infermità . . . N. 5
Determinazioni ministeriali a norma degli art. 37 e 43 del R. decreto sulle pensioni civili e militari 5 settembre 1895, n. 603, che riconoscono la provenienza da cause di servizio di una infermità . » 7
Militari affetti da malattie tubercolari . . . . . » 7, lett. c) 11
Anticipazione ai militari affetti da infermità classificate alla 9ª categoria 17
Comunicazioni che non debbono più essere fatte al Ministero del Tesoro (Pensioni di guerra) . . . . . » 20
Militari in attesa della liquidazione di pensioni od assegni di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, che godono stipendi o altre pensioni a carico dello Stato . . . . . » 29
Pensioni ed assegni stabiliti dal decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876. Amministrazione competente ad eseguire la liquidazione ed il pagamento . . . . . » 30
Quesiti fino ad ora pervenuti al Ministero . . . . . » 31
Circa la circolare 41 *giornale militare* 1919 32

Disposizioni transitorie.

Assegni fino ad ora corrisposti in misura superiore a quella prescritta N. 21
Assegni erroneamente corrisposti fino ad ora a militari affetti da infermità classificate alla 10ª categoria . . . . . » 22
Militari che da oltre sei mesi si trovano in licenza in attesa di pensione od assegno e per i quali non risulta ancora disposto il congedamento 23
Militari in licenza per periodo di tempo imprecisato senza che sia stato proposto, nei loro riguardi, la concessione di una pensione o di un assegno . . . . . » 24
Militari in licenza per infermità non ancora accertate se provenienti o meno da cause di servizio . . . . . » 25

Allegati.

Comunicazioni che i collegi medici di 1º grado, per le decisioni *accettate dagli interessati*, debbono fare a questo Ministero a norma del decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 (art. 9) . All. A
Comunicazioni che le commissioni sanitarie d'appello debbono fare a questo Ministero a norma del decreto luogotenenziale citato . » B
Modello per le risposte che i corpi debbono inviare a questo Ministero dopo aver ricevuti i dispacci citati nella presente circolare . » C

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2681) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1920 — 16 Luglio

N. 412 - 22 Febbraio 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, impiegati ad uso agricolo. — Norme . . . . . *Pag.* 640

» 413 - 2 Maggio 1920. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915 n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915 n. 739 . . . . . *Pag.* 643

» 414 - 3 giugno 1920. PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina . . . . . *Pag.* 644

» 415 - 7 giugno 1920. PENSIONI. — R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . *Pag.* 646

» 416 - 10 giugno 1920. ARMA DEI CARABINIERI REALI — COLONIE. — R. decreto n. 982, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia . . . . *Pag.* 652

» 417 - 10 giugno 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto con quale sostituisce il segretario della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . *Pag.* 653

» 418 - 8 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Domande di assegni e di indennità varie riguardanti militari che fecero parte delle truppe metropolitane in Cirenaica . . . . . *Pag.* 654

» 419 - 13 luglio 1920. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Divieto di corrispondere aumenti di stipendio in dipendenza del R. decreto-legge n. 480 del 21 marzo 1920 . . . . . *Pag.* 654

» 420 - 13 luglio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento delle indennità dovute agli impiegati civili dell'Amministrazione militare collocati a riposo per limiti di età e di servizio o dispensati dal servizio per riduzione di ruolo o per menomata idoneità o a loro domanda . . . . . *Pag.* 654

» 421 - 15 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ordine del giorno 2 luglio 1920 che disciplina le competenze degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi e alle scuole militari *Pag.* 655

» 422 - 15 luglio 1920. — DISCIPLINA MILITARE. — Visita degli ufficiali generali e comandanti di corpo, di passaggio per la capitale, al capo di Stato Maggiore dell'esercito . . . . . *Pag.* 655

» 423 - 15 luglio 1920. DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Materiale sanitario da alienare . . . . . *Pag.* 655

» 424 - 15 luglio 1920. — MATRICOLA. — Disposizioni per la tenuta presso i distretti della matricola dei militi della R. guardia . . . . . *Pag.* 655

» 425 - 15 luglio 1920. — RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari della specialità telegrafisti esclusi dal trasferimento in seguito a rassegna nelle compagnie di sanità . . . . . *Pag.* 656

N. 426 – 15 luglio 1920. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali Ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione « D » . . . . . *Pag.* 657
» 427 – 15 luglio 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Domande di ufficiali in congedo per essere riassunti in servizio per il rastrellamento e la distruzione dei proietti inesplosi ancora sparsi nella ex zona di operazione . . . *Pag.* 660
» 428 – 15 luglio 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. – Corsi di istruzione sui lavori da zappatori per la truppa per l'anno 1920 . . *Pag.* 661
» 429 - 16 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio . . . . . *Pag.* 661

CIRCOLARE N. 412. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, impiegati ad uso agricolo – Norme.** — (Direzione generale artiglieria). – 22 febbraio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 109, dell'8 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del T. U. di legge 2 marzo 1902, n. 56;

Ritenuta l'opportunità di favorire l'impiego degli esplosivi residuati dalla guerra nell'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze, dell'agricoltura e dell'interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono esenti dalla tassa di fabbricazione, di cui al testo di legge 2 marzo 1902, n. 56, gli esplosivi residuati dalla guerra che vengono impiegati nell'agricoltura, sia come fertilizzanti, sia per il dissodamento o scasso dei terreni, sia per l'accioccatura, sia per altri usi agricoli approvati dal Ministero di agricoltura.

La concessione di tali esplosivi per dissodamento sarà fatta soltanto per i terreni non atti all'aratura. I casi dubbi saranno risoluti dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 2.

Quando l'impiego di detti esplosivi venga effettuato sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità militare, l'esenzione della tassa sarà subordinata alle norme che il Ministero della guerra, d'accordo con quelli della marina e delle finanze, stabilirà con apposito regolamento.

Art. 3.

Per gli esplosivi impiegati, sempre ed esclusivamente agli scopi anzidetti, da consorzi, da società o da privati, l'esecuzione sarà subordinata alle norme che all'uopo stabiliranno il Ministero dell'interno e quello delle finanze nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI — MORTARA — VISOCCHI — TEDESCO.

Norme per il dissodamento, scasso dei terreni ed accioccatura, mediante l'impiego degli esplosivi.

1° — GENERALITÀ.

Gli esplosivi residuati dalla guerra possono essere ceduti direttamente agli agricoltori, per dissodamento di terreni non atti all'aratura o per accioccatura, purchè siano ottemperate le norme di cui appresso.

Le cessioni saranno fatte a consorzi, società, ecc. ovvero direttamente a singoli agricoltori.

2° — CONSERVAZIONE DEGLI ESPLOSIVI.

Gli esplosivi dovranno essere conservati in locali adibiti ad uso di polveriera.

Quando l'autorità militare non possa adibire a questo servizio polveriere o parti di polveriere dello Stato, i locali per il deposito degli esplosivi dovranno essere forniti dai consorzi di agricoltori o dai singoli e, in tal caso, essi dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento 21 gennaio 1906, n. 74 (colle modificazioni ed aggiunte del regio decreto 16 febbraio 1909).

Nessun risarcimento è dovuto ai consorzi od ai singoli da parte dell'amministrazione militare, nell'evenienza di incendi o scoppi.

Ogni polveriera sarà custodita da personale militare. Nessuna altra persona, e per nessun motivo, potrà accedere nei locali di deposito, se non accompagnata da militari addetti e preventivamente autorizzata da ufficiali adibiti ai lavori di dissodamento.

I militari posti a custodia delle polveriere possono allontanarsi da queste, per turno, in modo che, nelle ore non di lavoro, uno sia sempre presente. Essi devono essere alloggiati in altri locali situati non oltre i 100 metri dalla polveriera e non più vicini di 30. Anche questi locali debbono essere forniti dai consorzi o dai singoli.

Adiacente alla polveriera, ma assolutamente non in comunicazione con questa, deve essere destinato altro locale (od anche semplice tettoia) per il confezionamento delle cariche che saranno impiegate nel dissodamento.

I locali da adibire a polveriera, prima di essere usati, dovranno avere l'approvazione dell'autorità militare, alla quale spetta di ordinare lavori di riattamento, quando questi siano necessari per la buona conservazione degli esplosivi e per la sicurezza. Tali lavori, di qualsiasi genere, sono a totale carico dei consumatori di esplosivo.

Le polveriere occasionali dei consorzi o dei singoli potranno contenere non più di un vagone di esplosivi (circa 10 tonnellate). Ciò è anche in relazione alle modalità di cessione e di trasporto ferroviario.

Le capsule detonanti ed i detonatori devono essere tenuti separati dagli altri esplosivi, meglio se in altro caseggiato; ad ogni modo, il più distante possibile gli uni dagli altri, e separati da muri non contigui. La stessa prescrizione riguarda le cariche già confezionate.

Per ogni polveriera sarà tenuto un registro di carico e scarico, con allegati i verbali di distruzione, per la giustificazione dei discarichi.

3° TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI.

Il trasporto degli esplosivi sarà eseguito a carico dell'amministrazione militare fino alla stazione ferroviaria più vicina al luogo dove essi devono essere adoperati. Lo scarico ed il trasporto dalla stazione alle polveriere e da queste ultime al locale confezionamento cariche, e alle località d'impiego, sarà fatto per conto degli utenti, i quali provvederanno i mezzi di trasporto e la mano d'opera borghese.

I trasporti dovranno essere sempre sorvegliati e scortati da militari.

4° — CONFEZIONAMENTO DELLE CARICHE.

Il confezionamento delle cariche sarà eseguito esclusivamente nell'apposito locale, da personale civile, sotto la direzione dell'autorità militare, alla quale incombono le responsabilità inerenti a tale operazione, sia perchè vengano osservate tutte le norme di

sicurezza prescritte dai regolamenti vigenti presso il R. esercito, sia per la sorveglianza delle maestranze civili, affinchè non venga assolutamente distratto esplosivo per altri usi.

Le cariche da prepararsi ogni volta dovranno essere nella quantità strettamente necessaria per il loro sollecito impiego; non potranno perciò tenersi in deposito, nella polveriera, cariche innescate per più di un paio di giorni.

Le cariche confezionate saranno contenute in cesti o cassette, per facilitarne il conteggio ed il trasporto e dovranno essere tenute separate dagli altri esplosivi della polveriera, conservandole in altro ambiente non contiguo che, in caso di eccezionale necessità, potrebbe anche essere quello adibito a deposito delle micce e delle capsule, così che siavi, tra esse e gli esplosivi sciolti, valida separazione di muri.

5° — BRILLAMENTO DELLE CARICHE.

Quando un appezzamento di terreno sarà dichiarato pronto per lo scasso, cioè presenterà il voluto numero di fori (delle dimensioni utili per ricevere le cariche), si dovrà trasportare su esso un numero di cariche confezionate uguale al numero dei fori, più il 2 % di riserva per fare brillare le cariche che eventualmente non avessero esploso.

Le cariche che debbono essere trasportate sullo scasso devono essere date in consegna ad un militare, il quale, oltre al rispondere della loro quantità e delle eventuali manomissioni, sarà pure responsabile delle cariche effettivamente fatte brillare, essendo vietato in modo formale di lasciare inesplose cariche già interrate. Le cariche avanzate debbono essere riportate nel deposito ed ivi riprese in carico sul registro di carico e scarico.

6° — PERSONALE MILITARE, MAESTRANZE CIVILI E LORO IMPIEGO.

Il lavoro di preparazione del terreno da scassare deve essere eseguito esclusivamente da maestranze civili, per conto dei consorzi e dei singoli agricoltori, usando i mezzi di cui dispongono e colle norme che essi credono di dare, a seconda delle coltivazioni a cui verrà destinato il terreno.

Il maneggio degli esplosivi verrà eseguito da personale civile, appositamente istruito, ma sorvegliato in tutti i dettagli da militari.

Questi militari sono inoltre i consegnatari degli esplosivi; perciò nessun altro, all'infuori dei superiori da cui essi dipendono, potrà dar loro ordini.

Essi devono:

a) assistere all'apertura dei vagoni piombati con cui verranno trasportati gli esplosivi alla stazione di scarico e da quel momento non abbandonarli più, finchè non li abbiano fatti trasportare nelle polveriere, scortandone diligentemente il convoglio. Alla stazione di scarico si devono trovare, per cura dei consorzi o dei singoli, oltre il personale civile di fatica, tanti carri quanti ne occorrono per trasportare tutti gli esplosivi nelle polveriere;

b) custodire nelle polveriere gli esplosivi, tenendo presso di sè le chiavi, e non permettere a chicchessia di entrarvi se non da essi accompagnati, col preventivo permesso dei superiori;

c) far portare, alla loro presenza, gli esplosivi dal locale di conservazione a quello di confezionamento delle cariche;

d) assistere, dal principio alla fine, al confezionamento delle cariche, assicurandosi che gli esplosivi vengano adoperati esclusivamente a tale scopo;

e) ricoverare nell'apposito locale le cariche confezionate e ritirare le chiavi del locale;

f) scortare il trasporto delle cariche, sul terreno da scassare, e consegnarle ai minatori civili incaricati di disporle e di intasarle nei fori e di farle esplodere;

g) assicurarsi che tutte le cariche consegnate ai minatori civili vengano fatte esplodere, per dissodamento di terreno, nella stessa giornata di lavoro, facendo constatare tale circostanza mediante apposito verbale di distruzione;

h) ritirare e custodire in polveriera (o in depositi provvisori), previa annotazione di nuovo carico nei registri di carico e scarico, le cariche non potute fare esplodere nella giornata di lavoro, ritirandone le chiavi.

Le maestranze civili debbono essere arruolate dai consorzi o dagli agricoltori, i quali prenderanno preventivi accordi coll'ufficio locale di pubblica sicurezza, incaricato

di accertarne la moralità e tenere a giorno la nota esatta del personale addetto a questo delicato impiego.

Le maestranze verranno istruite appositamente dai militari sulle diverse operazioni che sono chiamate ad eseguire.

Gli operai civili debbono preparare il terreno per lo scasso, e inoltre, sotto la sorveglianza dei militari, devono:

a) scaricare i vagoni degli esplosivi alla stazione ferroviaria di scarico e caricarli sui carri;

b) eseguire il trasporto degli esplosivi nelle polveriere, scaricarveli e sistemarli secondo le prescrizioni impartite dal personale militare;

c) confezionare le cariche;

d) eseguire il trasporto delle cariche sul terreno da scassare;

e) caricare i fori, intasare le cariche e farle brillare.

Le assicurazioni degli operai civili dagli infortuni saranno a carico dei consorzi o dei singoli agricoltori.

Dal giorno in cui partono dalla rispettiva residenza, fino a quello in cui vi fanno ritorno, ai militari addetti a questo servizio i consorzi o gli agricoltori, dovranno corrispondere un'indennità giornaliera pari alla più elevata giornata di paga dei minatori civili che eseguono con essi il lavoro, dalla quale però venga detratta la somma corrispondente agli assegni (paga e rancio) che percepiscono dallo Stato.

Quando, a giudizio dell'ufficiale di sorveglianza, non possa essere fornito il rancio confezionato, a richiesta dei militari interessati, i consorzi o gli agricoltori dovranno provvedere al loro mantenimento, ed in questo caso, dall'indennità giornaliera di cui sopra, dovrà anche essere dedotta una somma uguale all'indennità di trasferta corrispondente al grado del militare.

I consorzi od i singoli dovranno rimborsare mensilmente l'amministrazione militare delle spese di trasferte e chilometraggio che essa sosterrà per gli ufficiali preposti alla direzione e sorveglianza dei lavori. La ripartizione di tale spesa sarà fatta con giudizio insindacabile dall'ufficiale più elevato in grado, proporzionalmente ai lavori compiuti nel mese dai consorzi e dai singoli, nella zona assegnata dagli ufficiali medesimi.

Qualora, pel servizio di direzione e sorveglianza dei lavori, venissero comandati ufficiali in congedo, oltre alle spese di trasferta di cui al precedente comma, dovranno essere pagati dai consorzi e dai singoli anche gli assegni da corrispondere agli ufficiali suddetti, ragguagliati alla differenza fra la pensione che percepiscono e lo stipendio spettante agli ufficiali di pari grado in servizio attivo permanente. Tali assegni saranno ripartiti nello stesso modo indicato nel comma precedente e saranno consegnati all'ufficiale più elevato in grado, che ne curerà la distribuzione agli interessati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 413. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto-legge n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915 n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915 n. 739.** — (Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 127, del 31 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri della guerra, della marina e dell'industria, commercio e lavoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Con la entrata in vigore del presente decreto, cessa qualsiasi applicazione ulteriore delle disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739.

In quanto i predetti decreti stabiliscono termini da decorrere dopo la pubblicazione della pace, si intende che i termini medesimi decorrano dalla entrata in vigore del presente decreto. La stessa norma si osserva per la decorrenza di termini medesimi che fossero stati analogamente stabiliti dall'autorità giudiziaria, o mediante privati accordi, in esecuzione dei citati decreti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — BONOMI — SECHI — FERRARIS.

Vedi circ. n. 608 *giornale militare* 23 maggio 1915.

N. 414. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.** (Direzione generale leva e truppa). 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto del Nostro luogotenente in data 27 ottobre 1918, col quale fu approvato il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa coi ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno, delle finanze e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, sono apportate le seguenti modificazioni:

La intestazione del capo IV è così modificata:

« Sottufficiali e truppa del personale di governo ».

Al § 41 è sostituito il seguente:

« § 41. — Possono ottenere la riammissione in servizio col loro grado nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena i sottufficiali ed i militari di truppa di tutte le armi e corpi i quali si trovino nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dalle leggi vigenti e che inoltre abbiano i requisiti prescritti dal successivo § 47 ».

Al § 47 è sostituito il seguente:

« § 47. — Le condizioni alle quali — oltre quelle prescritte dalle leggi vigenti — debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione nel personale di governo, tanto sotto le armi, quanto in congedo, sono:

« I - farne spontanea domanda in carta semplice quelli sotto le armi - in carta bollata da lire una quelli in congedo;

« II - essere di robusta costituzione ed avere statura non inferiore a m. 1,60;

« III - sapere leggere e scrivere;

« IV - possedere gli stessi requisiti morali richiesti per l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali;

« V - aver tenuto sotto le armi ottima condotta;

« VI - obbligarsi nella domanda ad assumere, se caporali maggiori, caporali o soldati, la ferma di tre anni, decorribile per quelli sotto le armi dal giorno della loro presentazione alle armi e per quelli provenienti dal congedo dal giorno della firma dell'atto di riammissione in servizio;

« VII - non essere ammogliato o vedovo con prole ».

Il § 49 è soppresso.

Al § 51 è sostituito il seguente:

« § 51. Ricevute le domande dei militari in congedo per la riammissione in servizio nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, i comandanti dei distretti militari si regolano secondo le prescrizioni della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento ».

Il § 52 è soppresso.

Al § 54 è sostituito il seguente:

« § 54. Tutti gli aspiranti a ripianare le vacanze di caporali maggiori e caporali, prima di entrare definitivamente a far parte del personale di governo debbono compiere nel carcere militare o nel reclusorio un esperimento preliminare della durata di due mesi di effettiva presenza.

« L'ammissione dei sottufficiali diviene definitiva dopo un mese di esperimento con funzioni contabili ».

Al 2° comma del § 55 è sostituito il seguente:

« I militari in congedo, vestiti dei loro abiti, sono avviati dai loro distretti alla casa di pena designata provvisti dell'indennità di trasferta del loro grado e dei mezzi di trasporto dalla sede del distretto sino a destinazione per conto della casa di pena stessa la quale provvede alla loro riammissione in servizio ed alla loro vestizione ed equipaggiamento ».

Il 2° comma del § 57 è soppresso.

Al § 59 è sostituito il seguente:

« § 59. — Il personale di governo effettivo oltre agli assegni ordinari, gode di uno speciale soprassoldo giornaliero.

« I caporali convivono alla mensa con norme consimili a quelle dei sottufficiali. Essi possono frequentare la mensa come luogo di ritrovo.

« Ai graduati di truppa del personale di governo effettivo ed aggregato alle case di pena (comprese le carceri preventive) è corrisposto altro soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile con qualunque altro assegno, ogni qualvolta siano comandati di ronda o di vigilanza notturna. Lo stesso soprassoldo è corrisposto ai caporali di vigilanza notturna nelle compagnie di punizione ».

Il § 66 è soppresso.

Art. 2.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

N. 415. PENSIONI. **R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 7 giugno 1920. (Gazzetta ufficiale n. 149, del 25 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 20 del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che concede al R. Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del decreto stesso;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;

Uditoi l Consiglio dei Minstri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, visto d'ordine Nostro, dal Nostro ministra segrtario di Stato per il tesoro.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ittalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1919, N. 1970

CAPO I.

Norme per il riscatto di anni di servizi straordinari e di anni di studio.

Art. 1

Gli impiegati civili in servizio al 1° ottobre 1919 (anche se dopo tale data abbiano cessato dal servizio) i quali intendono avvalersi della facoltà di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto lebbe 23 ottobre 1919, n. 1970, devono presentare regolare domanda al Ministero del tesoro, direttamente o per mezzo dell'ufficio al quale appartengono.

L'ufficio, a cui l'istanza è presentata, deve far risultare su di essa la data di presentazione.

Art. 2.

L'istanza datata e sottoscritta, deve indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, i periodi di servizio e di studio, che s'intendono di riscattare, e il modo e il tempo del pagamento del debito di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.

L'istanza deve contenere altresì l'elenco dei documenti che la corredano.

Art. 3.

Coloro che chiedono il riconoscimento di servizi straordinario, avventizio e simili, devono presentare tutti i documenti che servono a comprovare l'inizio, la durata e la qualità dei periodi di servizio continuativo prestato prima della nomina ad impiego di ruolo.

Coloro che, essendo forniti di laurea o di diploma di studi superiori, chiedano il riconoscimento di tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi, devono comprovare che il titolo esibito sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo e che il titolo fu conseguito anteriormente al servizio di ruolo, o al servizio straordinario di cui si chieda il riconoscimento.

Il ttolo può essere esibito in originale o in copia autentica.

In ogni caso, deve essere prodotta la copia autentica dell'atto di nascita, e deve darsi la prova dello stipendio iniziale di ruolo e della permanenza in servizio alla data del 1° ottobre 1919.

Agli effetti del presente articolo tutti i documenti suindicati devono essere rilasciati dalle competenti autorità, a semplice richiesta dell'interessato, esenti da bollo, ai sensi dell'art. 136 (parte seconda del regolamento generale sulle pensioni approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603).

Art. 4.

Coloro che siano stati ammessi al riscatto, possono soddisfare il pagamento delle ritenute in rate mensili, purchè il loro debito venga ad estinguersi interamente entro il 30 settembre 1922, nel caso di riconoscimento degli anni di studio, entro il 30 settembre 1924 nel caso di riconoscimento degli anni di servizio straordinario, ed entro il 30 settembre 1927, nel caso di riconoscimento degli anni di studio ed insieme di servizi straordinari.

Art. 5.

Il pagamento rateale del debito viene fatto mediante ritenuta sullo stipendio sull'assegno o sulla pensione, a decorre del primo giorno del mese successivo a quello nel quale è registrato dalla Corte dei Conti il decreto di cui all'art. 7.

La ritenuta semplice è determinata ratizzando il debito in tanti mesi, quanti sono quelli compresi tra il giorno suddetto e il termine dei periodi indicati all'art. 4.

Durante il tempo di riduzione o di sospensione dello stipendio assegno e pensione, la ritenuta predetta vine proporzionatamente ridotta e sospesa protraendosi il periodo di estinzione per il tempo necessario ad integrare i versamenti.

Art. 6.

Nel caso che l'impiegato cessi dal servizio con diritto all'indennità l'intero ammontare delle rate dovute fino alla totale estinsione del debito, viene imputato sull'indennità stessa.

Art. 7.

Sulle istanze di riscatto provvede il Ministro del tesoro con decreto motivato, da registrarsi alla Corte dei Conti, nel quale devono essere specificatamente indicati i periodi di servizio straordinario o il periodo di studi superiori, di cui viene ammesso o negato il riconoscimento, nonchè l'ammontare della ritenuta a cui il richiedente deve essere assoggettato, e le modalità del pagamento.

Copia del decreto suddetto viene consegnata all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta.

Art. 8.

La domanda di riscatto, che non stata presentata dall'impiegato in servizio al 1° ottobre 1919, può essere presentata, in caso di morte, dalla vedova o dagli orfani.

Per i minorenni e per i dementi, la domanda è prodotta dai loro legittimi rappresentanti.

Art. 9.

Nel caso di morte dell'impiegato o del pensionato, che si sia avvalso delle facoltà di riscatto, viene riconosciuto, agli effetti della liquidazione della pensione riversibile a favore degli aventi diritto, il solo periodo di studio o di servzio straordnario corrispondente alle ritenute versate in vita dello stesso impiegato o pensionato, salvo agli aventi diritto alla riversibilità a continuare i versamenti ancora dovuti, nella stessa misura e termine, con ritenuta sulla pensione.

Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione il versamento deve farsi in unica soluzione, con imputazione totale sulla indennità stessa.

CAPO II.

Norme per l'accertamento della inabilità degli impiegati civili e dei militari.

Art. 10.

Il parere del consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, di cui all'art. 34 del regolamento generale sulle pensioni 5 settembre 1895, n. 603, può essere omesso nel caso che dai rapporti amministrativi o da quello del sanitario, che ebbe a visitare l'impiegato o il militare, risulti evidente tanto la realtà del fatto che determinò la ferita, la lesione o l'infermità, quanto la sua dipendenza dal servizio, salvo che la Corte dei Conti lo ritenga necessario.

Art. 11.

All'art. 45 del succitato regolamento, è aggiunto il seguente capoverso:

« Se l'impiegato o il militare risiede all'estero, il collegio medico viene costituito dalle Regie autorità diplomatiche o consolari, possibilmente con medici civili o militari dipendenti dal Governo Italiano; e tali autorità devono curare che i relativi verbali siano compilati nei modi prescritti dagli articoli 49 e 66 del presente regolamento, la eventuale visita di appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorità ».

Art. 12.

All'art. 55 del regolamento suddetto è aggiunto il seguente capoverso:

La visita di appello ha sempre luogo nel caso contemplato dall'art. 53, eccettuato quando la conclusione del collegio medico siano state accettate dall'interessato che, non essendo ancora legalmente rappresentato, sia, secondo il giudizio dei sanitari, in condizioni da comprendere l'importanza dell'atto, ovvero siano state accettate dal suo legale rappresentante.

Art. 13.

All'art. 56 del succitato regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

Questo parere finale può omettersi nel caso che l'autorità sanitaria di appello sia concorde nel giudizio del collegio medico, salvo che l'impiegato o il militare ritenga nel suo interesse di provocarlo dopo le comunicazioni dell'esito della seconda visita.

Art. 14.

L'articolo 67 del regolamento citato è costituito dal seguente:

Il verbale di visita medica collegiale, munito della dichiarazione di accettazione da parte dell'impiegato o del militare, insieme alla sua domanda, allo stato del servizio ed alla fede di nascita, viene trasmesso al Ministero, a mezzo dell'autorità, indicata nell'art. 65, affinchè provveda in conformità, salvo il diritto di appello da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 68.

Art. 15.

All'art. 104 del suddetto regolamento è sostituito il seguente:

In base ai precedenti accertamenti, deve essere promosso il giudizio del Consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, nei modi e con le cautele indicate negli articoli 34 e seguenti del presente regolamento e salvo il disposto dell'art. 10 del regolamento esecutivo del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Allorquando sulle cause che determinarono la morte dell'impiegato o del militare non sia stato sentito il giudizio definitivo della Direzione generale della sanità pubblica o dell'Ispettorato di sanità militare competente a seconda dei casi, tale giudizio deve essere provocato se la Corte dei Conti lo ritenga necessario.

Capo III.

Norme per l'accertamento della inabilità e della nulla tenenza degli orfani maggiorenni.

Art. 16.

Per l'accertamento delle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 4, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, devono essere prodotti i seguenti documenti:

a) un atto giudiziale di notorietà, nel quale i testimoni dichiarino in modo particolareggiato da quali proventi (redditi di beni propri e loro ammontare annuo) o da quali persone od enti che lo avessero a carico il richiedente abbia ritratto fino all'ora i mezzi di sussistenza; e se e quali beni siano pervenuti al medesimo per successione o per altra causa;

b) un verbale di visita medica collegiale, secondo le forme e garanzie dettate dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603 nel quale i sanitari dopo aver descritto in termini chiari e precisi le generalità del soggetto, il temperamento, la costituzione, e le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da essi rilevati, dichiarino se, e per quali motivi, ritengano che l'organo maggiorenne sia da considerarsi inabile a qualsiasi lavoro.

L'amministrazione e la Corte dei Conti hanno sempre facoltà di richiedere certificati agli Uffici pubblici e di assumere tutte le informazioni che credano necessarie per accertare le condizioni economiche dell'istante, e di disporre quelle ulteriori indagini, che giudichino opportune per costatarne la inabilità a qualsiasi lavoro.

Capo IV.

Disposizioni generali.

Art. 17.

L'art. 77 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito dal seguente:

alla istanza devono essere uniti i seguenti documenti:

1) l'atto di nascita del richiedente;

2) il decreto o altro provvedimento, che giusta l'art. 174 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, ordini la cessazione dal servizio dell'impiegato o del militare;

3) la matricola o lo stato autentico o, se del caso, gli stati autentici dei servizi militari o civili, rilasciati, ciascuno, dall'amministrazione alla cui dipendenza i servizi stessi furono prestati, dai quali documenti deve specificatamente risultare:

a) la durata di tutti i servizi di qualsiasi natura e dei periodi di aspettativa, di disponibilità, di sospensione, ed in genere di qualunque altra posizione che abbia determinato concessione, aumento, riduzione o sospensione di stipendio, retribuzione, paga o assegno, oppure dia luogo a diversa valutazione o esclusione ai fini di pensione, del tempo corrispondente:

b) le indicazioni dei relativi provvedimenti, cioè la data, la qualità, il contenuto, gli estremi della loro registrazione alla Corte dei Conti, ove sia avvenuta, e se abbiano l'influenza sullo stipendio, paga o assegno, l'ammontare di questo e la rispettiva decorrenza;

c) i periodi di permanenza in servizio che diano ragione ad un aumento nel calcolo del tempo valutabile per la pensione;

d) le annotazioni specifiche relative alle campagne di guerra, alle ferite, lesioni o infermità contratte per cause di servizio con l'indicazione dei provvedimenti relativi, la data delle lauree o di altri titoli di studi superiori conseguiti e tutte le altre indicazioni che possono a sensi di legge, influire, sul calcolo della pensione;

e) la dichiarazione della loro perfetta conformità all'originale, nonchè quella constatante non essere avvenute nel servizio dell'impiegato civile o del militare altre variazioni o interruzioni, all'infuori di quelle descritte nel documento;

f) le firme delle autorità responsabili della esattezza dell'atto e della perfetta sua corrispondenza allo stato di fatto.

Art. 18.

L'art. 84 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è soppresso.

Art. 19.

Nell'art. 2 (primo comma) del R. decreto 21 luglio 1911, n. 886, è soppresso l'inciso: « i documenti relativi alla carriera, compreso . . . . . ».

Art. 20.

All'art. 125 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito il seguente:

la deliberazione della Corte sul progetto di liquidazione contiene il numero d'ordine il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, la qualità del pensionato, la legge applicata, il montare in cifra e in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Contiene anche la indicazione di servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi per i quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine, deve risultare il Ministero a carico del cui bilancio deve imputarsi la pensione, l'assegno o la indennità come pure deve indicarsi se si tratta di pensione di diritto, di autorità, ovvero di riversabilità.

La deliberazione viene sottoscritta dal presidente e dal segretario della sezione liquidatrice.

Art. 21.

L'art. 126 dl regolamenta citato è così modificato:

L'originale deliberazione che assegna la pensione viene conservata nel segretariato generale della Corte dei Conti e nello stesso si conservano pure gli originali delle deliberazioni negative, di cui all'art. 123.

Una copia conforme delle deliberazioni di concessione viene trasmessa al Ministero del tesoro pei provvedimenti di sua competenza.

Un'altra simile copia viene comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente ed alla medesima vengono restituiti i documenti da essa presentati ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.

Nel caso però di deliberazione in tutto o in parte negativa, la restituzione dei documenti ha luogo dopo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei Conti, di cui all'art. 131 del presente regolamento.

Art. 22.

L'art. 127 del regolamento citato è così modificato:

Le preture fanno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli ufficiali giudiziari da esse dipendenti.

L'ufficiale giudiziario estende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia di deliberazione, che consegna alla parte interessata, o a chi per essa, quanto sul referto allegato.

Questo, munito da bollo o del visto del pretore, viene per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei Conti.

Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:

1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;

2° nome e cognome dell'ufficiale giudiziario con la indicazione della autorità giudiziaria a cui è addetto;

3° nome, cognome e qualità della persona a cui è fatta la notificazione;

4° data e numero del provvedimento notificato;

5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dalla deliberazione notificata, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;

6° nome e cognome della persona a cui l'atto viene consegnato;

7° sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario.

Art. 23.

All'art. 131 del citato regolamento è sostituito il seguente:

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei Conti, nel termine di novanta giorni a decorrere da quello in cui avvenne la consegna della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per il procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte.

Il procedimento, in caso di ricorso, è stabilito dal regolamento approvato con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal R. decreto 12 maggio 1864, n. 1777 e, per i ricorsi in materia di pensione od indennità in tutto od in parte a carico di enti diversi dallo Stato, dal decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877.

Art. 24.

All'art. 132 del regolamento sopracitato è sostituito il seguente:

Contro le deliberazioni emesse dalla sezione in materia di pensione assegno o indennità in tutto o in parte a carico dello Stato, è ammessa la revocazione nei casi e nei termini di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Quando la revocazione sia proposta di ufficio o chiesta dal procuratore generale o da una delle parti interessate, e la sezione non la ritenga inammissibile, il presidente ordina che sia data comunicazione ufficiale alle parti interessate della domanda o proposta di revocazione e che gli atti rimangono depositati nella segreteria della sezione per trenta giorni dopo quello della comunicazione alle parti affinchè queste possano prenderne visione e presentare, ove lo credano, le loro osservazioni.

Decorso questo termine, la sezione delibera sulla proposta o sulla istanza.

Nei ricorsi di revocazione contro le decisioni della Corte a sezioni unite, in materia di pensione od indennità a totale carico dello Stato, viene eseguito lo stesso procedimento indicato per i richiami dal titolo II, cap. II R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

I ricorsi in revocazione contro le decisioni emesse dalla Corte dei Conti a sezioni unite nei giudizi contemplati dal decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, sono disciplinati dall'art. 20 di quest'ultimo decreto.

Art. 25.

L'art. 134 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, abrogato dal 1° ottobre 1919.

Il Ministro – SCHANZER.

N. 416. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — COLONIE. **R. decreto n. 892, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia.** — (Divisione stato maggiore). — 10 giugno 1920. (Gazzetta ufficiale n. 158, del 6 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560;

Visto i decreti luogotenenziale 6 aprile 1919, numeri 494 e 495;

Visto i Nostri decreti 11 settembre e 2 ottobre 1919, numeri 1800 e 1802

Ritenuta la necessità di coordinare il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia a quello fatto ai militari stessi in patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli articoli 29 e 30 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 modificato del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1800, sono sostituiti coi seguenti:

« Art. 29. — Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia è corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella:

GRADI	Assegno giornaliero alla mano (1)		Soldo annuale (2)			
	Paga	Indennità di grado	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Maresciallo d'allog. magg.	14.15	2.50				
Marescialli capi	13.10	2.—	657.—	711.75	766.50	821.25
Marescialli d'alloggio	12.05	1.50				
Brigadieri	10.20	1.15	565.75	620.75	675.20	730.—
Vice-brigadieri	9.00	0.85	438.—	492.75	547.50	602.25
Appuntati	7.85	0.30				
Carabinieri trombettieri	7.30	—	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabinieri	7.20					

(1) Compresa la quota mensa.

(2) Il sottufficiale o militare di truppa dell'arma dei carabinieri reali promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondente al numero di anni di servizio già prestato in colonia.

Hanno diritto inoltre:

a) agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità ed ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in patria, con le stesse norme;

b) alla prima distribuzione degli oggetti di corredo ed equipaggiamento, alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni, alle rinnovazioni e dalle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo con le norme stesse vigenti in patria, a carico del bilancio coloniale ».

« Art. 30. - I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competono in base alle leggi vigenti per i militari dell'arma in patria e con le medesime modalità ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relative alla amnistia ed alla riforma disciplinare, sono rese applicabili ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, , che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica.

Art. 3.

L'indennità caro-viveri di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, non spetta ai militari dell'arma ai quali è somministrato il rancio in natura.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto in Tripolitania ed in Cirenaica con decorrenza dal giorno 8 ottobre 1919 ed alla stessa data deve intendersi abrogato, nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in dette colonie ed in Somalia il disposto dell'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1918, n. 1560, relativo agli aumenti delle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI — RODINÒ — SCHANZER.

N. 417. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto col quale si sostituisce il segretario della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** (Segretariato generale Ufficio ricompense di guerra). — 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 16 settembre 1915 riguardante la composizione della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative alla campagna di guerra 1915-1918;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il colonnello *Manzini* cav. *Italo* è esonerato dalla carica di segretario della commissione per l'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare relative alla guerra 1915-1918, e, in sua vece, è nominato il colonnello *Camera* cav. *Umberto*.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ.

N. 418. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Domande di assegni e di indennità varie riguardanti militari che fecero parte delle truppe metropolitane in Cirenaica.** (*Segretariato generale - Ragioneria*). 8 luglio 1920.

Si avvertono le amministrazioni interessate che tutte le domande di assegni e di indennità varie riguardanti militari che fecero parte delle truppe metropolitane in Cirenaica dovranno essere indirizzate all'ufficio stralcio del disciolto consiglio di amministrazione dei reparti metropolitani in Roma — caserma Umberto I.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 419. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Divieto di corrispondere aumenti di stipendio in dipendenza del R. decreto-legge n. 480 del 21 marzo 1920.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 13 luglio 1920.

Risulta a questo Ministero che da parte di taluni degli enti militari territoriali è stato fissato e corrisposto l'aumento di stipendio ritenuto spettante a ciascuno degli impiegati d'ordine alla propria dipendenza; e ciò non sempre in base ad una esatta applicazione delle norme di cui nel R. decreto-legge n. 481 del 21 marzo 1920 circolare 269 *giornale militare* c. a.

Salvo l'ulteriore accertamento delle eventuali responsabilità per indebiti pagamenti eseguiti, questo Ministero avverte gli enti interessati che nessun aumento di assegni può esser corrisposto prima che sia stato pubblicato sul *bollettino militare ufficiale* il decreto col quale sarà stabilito nominativamente lo stipendio spettante a ciascun impiegato.

Si potrà, però, continuare a corrispondere la quota mensile della anticipazione stabilita con la circolare 201 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 420. STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **Pagamento delle indennità dovute agli impegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di età e di servizio o dispensati dal servizio per riduzione di ruolo o per menomata idoneità o a loro domanda.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 13 luglio 1920.

E' stato testè istituito, nel bilancio della guerra tanto per l'esercizio finanziario 1919-1920 quanto per l'esercizio in corso il capitolo portante in questo esercizio il numero 60 bis, con la denominazione: « Indennità dovute agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per i limiti massimi di età e di servizio o dispensati dal servizio per riduzione di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda (Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919 n. 2231) ».

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle competenti amministrazioni militari, affinchè provvedano senz'altro pel pagamento della indennità dovuta A COLORO CHE NE HANNO DIRITTO, si avverte che, per ora, dovrà essere corrisposta agli interessati soltanto una parte dell'indennità fissa, commisurata allo stipendio goduto finora in base all'ordinamento anteriore ai decreti n. 1971 e 2231 del 1919 sopra citati.

La rimanenza — a quelli che ne avessero diritto — sarà corrisposta non appena verranno registratrati dalla Corte dei Conti i decreti di attribuzione dei nuovi stipendi, chiedendo solo allora la occorrente complessiva anticipazione sul capitolo 60 bis suindicato, per regolarizzare ciascuna partita.

Soggiungasi — per opportuna norma — che l'indennità di che trattasi deve essere commisurata al solo stipnedio con gli aumenti provvisori di cui sopra; sicchè dovranno escludersi dal calcolo tutte le indennità, comprese le indennità caro viveri.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 421. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. **Ordine del giorno 2 luglio 1920 che disciplina le competenze degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi e alle scuole militari.** (Segretariato generale Divisione personale del Ministero). 15 luglio 1920.

Determino che il servizio relativo ai collegi e alle scuole militari, sin'ora di competenza della divisione stato maggiore, venga assunto, tranne per le parti appresso indicate, che rientrano nelle particolari attribuzioni di altre direzioni generali, della divisione tiro a segno ed educazione fisica del segretariato generale, la quale assumerà la denominazione di « *divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari* ».

Passeranno alla direzione generale leva e truppa le pratiche relative agli arruolamenti e proscioglimenti degli allievi, ai corsi allievi ufficiali di complemento e all'assegnazione e trasferimento dei maestri d'arme; alla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi le pratiche relative all'amministrazione in genere; alla direzione generale personale ufficiali le nomine ad ufficiali di complemento degli allievi degli istituti militari e i ricorsi relativi e la destinazione degli ufficiali previa proposta della « divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari ».

Il Ministro I. BONOMI.

N. B. Tutti i provvedimenti relativi ad assegnazione di ufficiali ed insegnanti civili saranno promossi dalla « Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari » sentito il parere della Direzione superiore delle scuole.

N. 422. — DISCIPLINA MILITARE. — **Visita degli ufficiali generali e comandanti di corpo, di passaggio per la capitale, al capo di stato maggiore dell'esercito.** (Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1920.

Per dar modo a S. E. il capo di S. M. del R. esercito di tenere il necessario contatto con gli ufficiali di grado più elevato, il Ministero determina che si presentino alla prefata Eccellenza tutti gli ufficiali generali e comandanti di corpo che per qualsiasi motivo si trattengano a Roma più di 48 ore.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 423. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — **Materiale sanitario da alienare.** (Direzione generale sanità militare). 15 luglio 1920.

Risulta a questo Ministero che spesse volte gli enti militari depositari del materiale sanitario destinato e già predisposto per la vendita fanno, contrariamente alle prescrizioni, dei prelevamenti dal materiale stesso per ottemperare a richieste che a loro pervengono da altri enti militari. Si richiama pertanto l'attenzione di tutti gli enti interessati perchè l'inconveniente lamentato non abbia a ripetersi, dovendo restare inteso che tutti i materiali predisposti per l'alienazione devono essere tenuti a disposizione esclusiva del consorzio nazionale A. M. S. R. G.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 424. — MATRICOLA. — **Disposizioni per la tenuta presso i distretti della matricola dei militi della R. guardia.** (Direzione generale leva e truppa). 15 luglio 1920.

In dipendenza del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790 che istituisce il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza e delle disposizioni contenute nel relativo regolamento organico approvato col R. decreto 4 dicembre 1919, n. 2651, questo Ministero dispone quanto appresso nei riguardi della tenuta, presso i distretti della matricola dei militi del detto corpo:

1° Ogni comando di distretto, appena avuta comunicazione dal competente comando di legione dell'arruolamento nel corpo della R. guardia di un giovane non ancora sottoposto all'esame personale e all'arruolamento presso il consiglio di leva, farà sui propri ruoli mod. 57 la relativa iscrizione, desumendo i dati dalla copia del foglio matricolare che il comando della legione gli trasmetterà unitamente ad un esemplare dell'atto d'arruolamento e — subito dopo — comunicherà al comando della legione il

numero di matricola che il detto giovane ha acquistato sui ruoli onde venga riportato sul foglio matricolare del corpo e sul ruolo alfabetico.

Per coloro che vengono ammessi nella R. guardia all'atto dell'arruolamento presso il consiglio di leva o posteriormente ad esso il distretto farà sui ruoli la relativa variazione e trasmetterà il foglio matricolare al comando della rispettiva legione. Per i militari ammessi nella R. guardia dopo la loro incorporazione nell'esercito valgono le disposizioni date nel 5° capoverso delle norme esecutive del citato R. decreto del 2 ottobre 1919.

2° Per il regolare svolgimento del servizio matricolare i comandi di distretto, uniformandosi al disposto dei paragrafi 94 e 100 del regolamento per le matricole, registreranno sui propri ruoli tutte le variazioni che saranno loro comunicate dai comandi di legione relative agli arruolamenti, alle promozioni, alle raffeme, agli invii in congedo, alla cessazione dal servizio, ecc., e cureranno che le iscrizioni e le variazioni siano in perfetta corrispondenza con quelle dei ruoli alfabetici sui quali i comandi di legione tengono in evidenza i propri militi.

Ugualmente i distretti faranno per le regie guardie che incorrano nella diserzione durante il compimento della ferma o della rafferma o durante il richiamo alle armi, tutti disertori passeranno effettivi ai distretti.

3° Poichè ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento organico, i detti militi, in caso di richiamo alle armi debbono essere destinati a prestar servizio nella R. guardia per il periodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, i comandi di distretto li avvieranno ai centri di presentazione della R. guardia stessa ai quali comunicheranno al più presto possibile la nota di quelli dispensati dalla chiamata o rinviati ad un'altra, indicandone il motivo.

La denuncia all'autorità giudiziaria dei mancanti alla chiamata spetta esclusivamente ai distretti i quali comunicheranno poi la relativa variazione alle legioni cui gli individui sono effettivi.

4° i comandi di distretto assegneranno nuovamente ad un centro di mobilitazione dell'esercito i militari che, comunque, cessino definitivamente di appartenere alla Regia guardia conservando ancora obblighi di servizio nell'esercito, compresi in essi gli ufficiali eliminati dai ruoli, rimossi o dimessi a senso del codice penale militare, ovvero incorsi nella perdita del grado per condanna che non importi l'esclusione dal servizio militare.

In proposito si avverte che non dovranno esser provvisti di foglio di congedo assoluto quei militari che continuino a far parte della R. guardia dopo il proscioglimento dal servizio della propria classe, e perciò la relativa variazione matricolare non sarà fatta se non quando cessino di prestar servizio nella R. guardia stessa.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. B. — Per i giovani delle terre redente che si fossero arruolati o si arruolassero nel corpo della R. guardia, la posizione matricolare presso i distretti sarà tenuta sospesa fino a nuov'ordine.

N. 425. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Militari della specialità telegrafisti esclusi dal trasferimento in seguito a rassegna nelle compagnie di sanità.** (Direzione generale leva e truppa). 15 luglio 1920.

Avviene che militari della specialità telegrafisti del genio vengono, in sede di rassegna, trasferiti nelle compagnie di sanità in base al paragrafo 41 del regolamento sul servizio delle rassegne.

Il paragrafo stesso ammette bensì il passaggio in sanità, **ma solo quando i militari non possono essere altrimenti utilizzati presso l'arma o il corpo al quale appartengono.** Pertanto; poichè i servizi della specialità telegrafisti del genio consentono impieghi sedentari non solo in pace, ma anche durante lo stato di guerra, questo Ministero, tenuto anche conto che è scarso il numero dei militari telegrafisti di fronte alle esigenze del servizio telegrafico, richiama le competenti autorità sanitarie alla stretta osservanza del citato paragrafo 41, affinchè siano esclusi dal passaggio in sanità e rimangano presso le compagnie telegrafisti, per essere adibiti ad impieghi sedentari, quei militari telegrafisti del genio che risultino, in seguito a rassegna, inabili a prestar servizio nelle unità mobili. *Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 426. SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione « D ».** — (Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1920.

In seguito a deliberazione della commissione istituita a mente del disposto del n. 4 della circolare 231 *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere la prova scritta e quelle orali stabilite per l'ammissione al corso di integrazione « *D* ».

I. *Ufficiali ammessi agli esami di concorso per il corso di integrazione* « D »:

a) Ufficiali provenienti dai corsi pratici sul servizio di S. M. ammessi alle prove orali di esame:

Magg.	artigl.	ALOVISI Luigi
Capit.	fanteria	ADAMI Giuseppe
Capit.	artigl.	ALBERT Alessandro
»	»	ALIBERTI Alberto
»	fanteria	AZZOLINI Giuseppe
Magg.	»	BIGNAMINI Ferruccio
Capit.	artigl.	BATTISTA Albino
»	fanteria	BIONDI Consalvo
»	»	BAUCHIERO Lodovico
»	»	BATTANTA Ottavio
Magg.	»	BELLOCCHIO Giuseppe
Capit.	cavall.	BISAGNO Enrico
»	fanteria	BISESTI Cesare
»	»	CALENDI Attilio
Magg.	»	CHATRIAN Luigi
Capit.	»	CRAPANZANO Ernesto Salvatore
»	»	CESARETTI Antonio
»	»	CAFIERO Gennaro
»	artigl.	CONSOLI Giuseppe
Magg.	fanteria	CAPIZZI Manlio
Capit.	»	CASELLA Giuseppe
Magg.	»	CONFORTI Lucio
Magg.	fanteria	CASSATA Ruggero
»	»	DEL RE Ferruccio
»	»	DE RIENZI Adolfo
Capit.	»	DAPINO Vincenzo
»	»	FABRI Luigi
Magg.	»	FERRERO Ugo
Capit.	»	FOTI Egidio
»	»	FRANCIOSINI Luigi
»	artigl.	FANTONI Carlo
»	cavall.	FERRUCCI Maurizio
»	artigl.	FERRARI Augusto
Magg.	fanteria	FORNACA Alessandro
Capit.	»	GREGORI Claudio
»	»	GLORIA Mario
»	genio	GUSTOSA Corrado
»	artigl.	GANDIN Aldo
»	fanteria	GANDINI Cesare
»	genio	GRANATA Gino
»	fanteria	GAZZINI Florio
»	»	GHE Carlo
»	artigl.	GIGLIO Italo
»	»	LOMBARDI Harold
Magg.	fanteria	LOVERA di MARIA Cesare
Capit.	cavall.	LESSONA Alessandro
»	artigl.	LIUZZI Giorgio
»	»	MACERATINI Giuseppe
Capit.	fanteria	MANFREDINI Umberto
»	»	MALERBI Vincenzo
»	»	MATTIOLI Riccardo
»	»	MORGARI Guglielmo
»	»	MORICCA Oreste
»	cavall.	MAYER Francesco
»	fanteria	MENICHELLI Vittore
»	»	MANNA Vincenzo
Capit.	artigl.	MASCARETTI Alessandro
Magg.	fanteria	MASINA Giorgio
Capit.	artigl.	NICCOLINI Mario
Magg.	fanteria	NATALE Leopoldo
Capit.	»	NATOLI Filippo
»	artigl.	PRIMIERI Clemente
»	fanteria	PERUGINI Ilo
»	»	PRUNAS Oliviero
»	»	PRESTI Umberto
»	»	PRINCIVALLE Aldo
»	genio	PALMIERI Gino
»	fanteria	RICCI Gaetano
»	»	ROSSI Cerase
»	»	ROLLA Michele
»	artigl.	ROSTAGNO Carlo
»	fanteria	RENZI Arturo
»	artigl.	RUSSO Giulio
Magg.	fanteria	RIVOLTA Carlo
»	»	SCIPIONE Pietro
»	»	SISINNI Pietro
Capit.	»	SCALABRINO Giovanni Maria
»	»	SCARLATTI Enrico
»	artigl.	SANDRUCCI Gaetano
»	fanteria	SILLERIO Pio
Magg.	»	TUCCI Carlo
Capit.	»	TREVISSOI Alberto
»	»	TERRAGNI Vitt. Emanuele
»	artigl.	TRON Ernesto
»	»	TRANIELLO Ottaviano
»	fanteria	TALUCCHI Giuseppe
»	»	ZACCO Giuseppe
»	cavall.	ZANOTTI Aldo

b) Ufficiali non provenienti dai corsi pratici sul servizio di S. M. ammessi alla prova scritta di esame:

Magg. fanteria ABBONA Ugolino
» » AMATO Attilio
» » ALBORGHETTI Federico
Capit. » AMBROGI Remo
Magg. » ANZANO Pasquale
» » AMPRIMO Tullio
Capit. » AZZARO Giuseppe
Magg. » ALLEGRETTI Lorenzo
» » AUGUSTI Umberto
Capit. » ALBERTAZZI Amleto
T. Col. » ARMANI Armando
Capit. » ABBONDANZA Ugo
Magg. cavall. AMICO di MEANE Giovanni
» fanteria BARBAGALLO Filippo
» » BON Marino
Capit. » BOTTINI Armando
» artigl. BARDELLA Pier Luigi
» » BOTTARI Giulio
» » BELTRAMI Mario
Magg. fanteria BATTISTI Emilio
Capit. » BASILE Carmelo
» artigl. BOGLIONE Gabriele
» fanteria BONELLI Livio
» » BORGHINI David
Magg. » BALESTRERI Demetrio
Capit. » BARTOLINI Ermanno
» » BERTOLLI Vincenzo
» » BONFATTI Luigi
Magg. » BRANCALASSI Attilio
» » BERTOLOTTO Nicola
Capit. fanteria BARBACINI Athos
Magg. » BRIENZA Pasquale
» » BALDACCONI Ottorino
Capit. » CAPITANI Renato
Magg. » CORSI Vito
Capit. » CELADA Luigi
» artigl. CAMUSSO Michel
» fanteria CHIRIATTI Gino
T. Col. » CERIONI Antonio
Capit. » CURTI Luigi
» » CRINITI Luigi
» » CARASI Mario
Magg. » CONTI Rosolino
T. Col. » CHIESA Antonio
Capit. » CREMESE Cesare
» artigl. CORDERO di MONTEZEMOLO Alberto
» fanteria CORNER Stefano
» » CARETTA Augusto
» » CROCETTA Anchise
Magg. artigl. CABELLA Mario
Capit. » CAMERA Romeo
Magg. fanteria CIACCIO Giuseppe
» » CACIOPPO Vincenzo
» » CALENDA Enea

Capit. fanteria COBALTI Camillo Uberto
Magg. fanteria CANEVARI Emilio
» » CATANI Carlo
Capit. artigl. DE LEO Rosario
» fanteria DE LUCA Filomeno
» » DURANTI Enrico
» » della PORTA Guglielmo
Magg. » de FILIPPO Giovanni
Capit. » della ROCCA Francesco
Magg. fanteria DE RENZO Raffaele
Capit. » DOMINICI Mariano
Magg. » DELLA CHIESA di CERVIGNASCO Alberto
Capit. » DE FERRARI Aldo
Magg. » DE MICHELIS Aldo
» artigl. DE ROSE Francesco
» » D'APONTE Alberto
» fanteria de CICCO Adriano
» artigl. DE LUCA Giov. Battista
» fanteria della MURA Vincenzo
Capit. » DEL GIUDICE Giovanni
» » DALL'ARA Guglielmo
Magg. » DANIONI Carlo
Capit. » DE LOGU Raffaele
» cavall. de BOTTINI di S. AGNESE Achille
Magg. genio di PALMA Guido
Capit. fanteria FIUMARELLA Sabatino
Magg. » FRANCESCHELLI Giovanni
Capit. » FARINA Amilcare
» » FRATI Amedeo
» » FUSCA' Domenico
Magg. artigl. FARONATO Luigi
Capit. fanteria FRANCESCHETTI Francesco
» genio FERRARI Mario
Magg. fanteria FANTONI Attilio
» » FICALBI Gino
Capit. » GRABRIELLI Manlio
» artigl. GIGLIO Umberto
» cavall. GALLOTTI Antonio
Magg. fanteria GRIMALDI Paolo
» » GUASCO Ettore
Capit. artigl. GRATI Giulio (con riserva)
Magg. fanteria GERMANI Carlo
» fanteria GUAZZUGLI Raffaele
Capit. » GATTI Raoul
» » GATTI Eugenio
» artigl. GHIONE Guido
Magg. fanteria GHISELLI Tommaso
Capit. artigl. JALLA Luigi
» » INCISA di CAMERANA Luigi
Magg. fanteria LEVI Ettore
» » LOPEZ y ROYO Luigi

T. Col. artigl. LOCASCIO Eugenio
Magg. » MARAFFA Riccardo
» fanteria MANNERINI Alberto
Capit. » MICALETTI Raffaello
» artigl. MASNINI Baldassare
» » MORO Federico
» fanteria MAZZETTA Alceste
» artigl. MANCINELLI Giuseppe
T. Col. fanteria MORONI Argeo
Capit. » MOCCIA Francesco
» artigl. MORI Mario
» fanteria MALTESE Gaetano
» » MATTEONI Matteo
» » MONELLI Gaetano
Magg. artigl. MAJNARDI Edoardo
» » MAGGIORI Italo
» fanteria MOLINERO Giuseppe
Capit. artigl. MARIONI Giovanni
» fanteria MACCARIO Matteo
» » MATONE Giovanni
T. Col. artigl. MERZARI Manlio
Capit. fanteria MORMILE Paride
Magg. genio MOLINARI Michele
Capit. fanteria NICOLETTI Francesco
» » NICOLAJ Galileo
Capit. genio ODONE Angelo
Magg. fanteria OPERTI Raffaello
» » ORENGO Guglielmo
Capit. » PARISI Antonio
Magg. » PREDIERI Alessandro
Capit. artigl. PIACENZA Guido
» » PERRONE Adolfo
Magg. fanteria PIZZORNO Giuseppe
Capit. » PESCE Antonio
» » PAVAN Arnaldo
Magg. » PIGNATELLI Federico
Capit. » PALOTTA Natale
» » POMPEI Osvaldo
T. Col. » PACE Albino
Capit. genio PROSIO Valerio
Magg. fanteria PELLEGRINO Giuseppe
Capit. » PALLAVICINI Luigi
Magg. » PICOTTI Giovanni
» » PIANEGIANI Rubens
Capit » RIGHI Renato
» artigl. RICHIERI Lorenzo

Capit. artigl. RODA Alberto
» » RACCA Giorgio
» » ROSSI Edoardo
Magg. fanteria ROBERTIELLO Vincenzo
Capit. » RICCA Augusto
» artigl. ROSSANI Francesco
Magg. fanteria REGGIANI Lorenzo
» » RATTAZZI Nicolò
» artigl. RIVIERA Lauro
Capit. » STIZ Paolo
Magg. fanteria SCATTAGLIA Nazzareno
Capit. » SPORTARO Vito
» » SERRA Giacomo
Magg. fanteria SELIS Vincenzo
Capit. » SOLINAS Attilio
» » SARDINI Vittorio
» » SCALISE Guglielmo
Magg. » SILVA Alfredo
» » SARRA Italo
» artigl. SANTOVITO Ugo
Capit. fanteria SINOPOLI Giovanni
» » SILIPRANDI Giorgio
» » TOMMASINI Lorenzo
Magg. » TERUZZI Attilio
Capit. artigl. TANCREDI Luigi
Magg. fanteria TERRACINA Guido
Capit. » TONIZZI Ermanno
T. Col. artigl. TAPPI Mario
Magg. fanteria TABELLINI Ugo
Capit. artigl. TROJANO Vincenzo
Magg. fanteria TROVATI Ernesto
Capit. artigl. UTILI Ernesto
» fanteria URZI' Giuseppe
T. Col. » UMBRIANI Francesco
Capit. » VENTURA Angelo
Magg. genio VERCELLI Carlo
» fanteria VIALE Carlo
» » VARETTO Felice
» » VACCARO Michele
» » VIVALDA Lorenzo
» » VALLETTI Marino
» » VIGORELLI Aldo
» artigl. ZARRI Camillo
» fanteria ZENONE Riccardo
Capit. » ZACCO Luigi
Magg. artigl. ZEULI Carlo

c. Ufficiali ammessi al concorso per il corso « D », senza obbligo di sostenere gli esami, ma conservando la propria classifica riportata negli esami d'ammissione al corso « C »:

d) Ufficiali provenienti dai corsi pratici sul servizio di S. M.:

Capit. fanteria de BONIS Giovanni
Magg. » GIGLIOLI Emilio
Magg. fanteria PASSALACQUA Azzo
» artigl. TIRELLI Alfredo

b) Ufficiali non provenienti dai corsi pratici sul servizio di S. M.:

Magg. fanteria ANDERSON Giacomo	Magg. artigl. OLLEARO Alfonso
» cavall. ADAMI ROSSI Enrico	T. Col. fanteria SCHEDA Vincenzo
» artigl. FRONDONI Casimiro	

3. *Ufficiali ammessi agli esami di concorso per il corso di integrazione « D », limitatamente però al numero dei posti che resteranno disponibili dopo l'ammissione degli altri concorrenti designati per il detto corso « D » dalla citata circolare* 231 giornale militare *c. a.*:

Magg. fanteria BECUZZI Emilio	Magg. fanteria STABILE Giuseppe
» artigl. FORESI Pietro	» » TRANI Alberto
» fanteria MARCHESI Umberto	» » VARDA Giovanni
» » PATERNOSTRO Luigi	

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 427. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Domande di ufficiali in congedo per essere riassunti in servizio per il rastrellamento e la distruzione dei proietti inesplosi ancora sparsi nella ex-zona di operazione.** (Direzione generale artiglieria). 15 luglio 1920.

E' intendimento del Governo di intensificare i lavori per completare nel minor tempo possibile il rastrellamento dei proietti inesplósi esistenti ancora sui campi di battaglia, allo scopo di risanare completamente da ogni insidia e da ogni minaccia la zona che fu teatro della recente guerra, ridonando alle fertili ed industri regioni del Veneto e della Venezia Giulia e Tridentina la sicurezza necessaria per la ripresa normale del lavoro.

Per dar corso in modo completo e sollecito a tale opera, che d'ora in poi sarà eseguita con mano d'opera borghese da imprese private locali, il Ministero ha determinato di farvi concorrere, con incarichi ispettivi e per la manipolazione e distribuzione degli esplosivi, un certo numero di ufficiali inferiori da richiamarsi dal congedo, scelti fra quelli che, per i servizi del genere prestati durante la guerra e per la loro professione, siano più specialmente adatti ai lavori di che trattasi.

Pertanto si invitano gli ufficiali inferiori delle varie armi che intendano prestare la loro opera a tale impresa, a presentarne domanda in carta libera al Ministero della guerra (Dir. gen. pers. uff.), corredandola con l'indicazione esatta del loro attuale recapito e con quei titoli e quelle informazioni che valgano a dimostrare la loro speciale idoneità a tale servizio.

Tali domande dovranno essere presentate non oltre il 30 c. m.

Gli ufficiali richiedenti saranno riassunti in servizio per la durata del rastrellamento delle zone alle quali saranno adibiti; durata presumibilmente non inferiore a mesi 6, col loro grado e con gli assegni relativi e sarà loro corrisposto in più una speciale indennità mensile di lire 300, comune per tutti i gradi, conservando ben inteso il diritto alle prescritte indennità eventuali.

Il Ministero, esaminate le domande, si riserva di avvertire direttamente gli interessati dell'epoca e del luogo nel quale dovranno riprendere servizio e di pubblicare sul *bollettino ufficiale militare* il richiamo alle armi degli ufficiali prescelti.

A parità di altre condizioni saranno preferiti gli ufficiali maggiormente decorati o che abbiano acquistato speciali benemerenze di guerra.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 428. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di istruzione sui lavori da zappatori per la truppa per l'anno 1920.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 luglio 1920.

A parziale modificazione della circolare n. 361 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che il 2° e il 3° corso d'istruzione sui lavori da zappatori che, giusta la circolare stessa, dovrebbero iniziarsi rispettivamente il 22 settembre e il 4 dicembre p. v. presso la scuola d'applicazione di fanteria in Parma, abbiano invece luogo presso la scuola centrale di fanteria in Oriolo.

Tali corsi si svolgeranno entro i medesimi periodi di tempo e con le stesse modalità stabilite dalla citata circolare n. 361.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 429. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio.** — (Ufficio automobilistico). 16 luglio 1920.

I prezzi della benzina e del petrolio stabiliti dalla circolare 276 del *giornale militare* corrente anno, dovranno essere sostituiti dai seguenti:

Benzina pesante tipo autocarri nuda a L. 363,70 al quintale;
Benzina leggera tipo aviazione nuda a L. 413 al quintale;
Petrolio nudo a L. 206 al quintale.

detti prezzi saranno applicati per tutte le cessioni effettuate dal 6 corrente mese.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(2682) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIOTECA Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1920 — 17 Luglio

N 430 - 15 luglio 1920. RECLUTAMENTO. R. Decreto n. 981, che ordina la leva sulla classe 1901. . . . . *Pag.* 663

N 431 - 16 luglio 1920. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1901 *Pag.* 664

CIRCOLARE N. 430. RECLUTAMENTO. **R. Decreto n. 981 che ordina la leva sulla classe 1901.** — (Direzione Generale Leva e Truppa). — 15 luglio 1920 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 16 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1. ultimo comma del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. Decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 e gli articoli 2 e 19 del R. Decreto-Legge 20 aprile 1920, n. 452;

Ritenuto che le classi più anziane attualmente alle armi hanno già prestato un lungo servizio e che per agevolare il loro congedamento si manifesta la necessità di anticipare le operazioni di leva per la chiamata della classe 1901;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le operazioni della leva sui nati nell'anno 1901 saranno iniziate nel corrente anno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — I. BONOMI

N. 431 - RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1901.** (Direzione Generale Leva e Truppa). - 16 luglio 1920.

1. Per l'esecuzione del R. Decreto 15 luglio 1920, n. 981, questo Ministero determina che la sessione della leva sulla classe 1901 sia aperta il giorno 1 agosto 1920 e chiusa il 31 ottobre successivo.

In conseguenza col 31 luglio 1920 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1900 ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti ed i sottoprefetti inviteranno i sindaci a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 31 luglio 1920 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1901 che risultino deceduti.

3. I consigli di leva dovranno essere convocati il giorno 1 agosto 1920 per proclamare l'apertura della leva e per fissare i giorni delle sedute ordinarie e suppletive.

A tal uopo i consigli di leva dovranno nella seduta stessa cancellare dalle liste i giovani deceduti e quelli che saranno stati dati in nota dalle capitanerie di porto come inscritti della leva di mare, includendo nelle rispettive schede personali mod. n. 9 il documento giustificativo della cancellazione e provvedendo perchè i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima: dopo di che, tenendo conto del numero delle avvenute cancellazioni e degli iscritti che risultano residenti all'estero, compileranno la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

4. Le sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste di leva della classe 1901 e per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe stessa si svolgeranno fra il 25 agosto ed il 25 ottobre 1920, senza interruzione fuorchè nei giorni festivi, entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva di intesa col comandante del corpo d'armata, in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento (1) ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

5. In base all'art. 14 del decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 l'estrazione a sorte è abolita. Perciò, come venne indicato colla circolare 7 maggio 1920, n. 288 gli inscritti saranno contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive. La verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni. In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse in ciascuna seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

6. Saranno assegnati due ufficiali medici ai seguenti consigli di leva:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Bologna, Caserta, Catania, Como, Cosenza Firenze, Genova, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Mantova, Messina, Milano, Modica, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pisa, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Treviso e Udine.

---

(1) È superfluo avvertire che, giusta il disposto dell'art. 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1901 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili, compresi quelli provenienti dalla revisione dei riformati, e che essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

7. Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali inscritti dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

8. In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico visiteranno 100 giovani, ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici ne visiteranno 200.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

9. L'ordine della leva, conforme all'annesso modello (allegato A), porterà la data del 1 agosto 1920 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 15 agosto 1920.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati colle circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913 e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalle circolari 288 e 451 del *giornale militare* 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

10. I consigli di leva, oltre al decreto-legge ed alle circolari citati nel numero precedente terranno presenti il testo unico delle leggi sul reclutamento, 24 dicembre 1911, n. 1497, il regolamento sul reclutamento, l'istruzione permanente per le operazioni della leva, l'istruzione per il servizio della leva all'estero (in quanto non siano stati modificati dall'anzidetto R. decreto-legge) ed il fascicolo contenente le istruzioni per l'applicazione del detto decreto legge, fascicolo che sarà prossimamente distribuito.

11. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva ad un medico civile tenendo presente quanto è disposto dai §§ 59 e 311 del regolamento sul reclutamento, modificato quest'ultimo dal R. decreto 28 marzo 1920, n. 479.

12. Se, per eccezionali motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto. Resta però inteso che tale facoltà sarà consentita in via assolutamente transitoria ed in casi del tutto eccezionali.

13. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596 ed agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o che danno luogo alla assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente approvati col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156.

Circa la destinazione ai servizi sedentari dovrà tenersi presente che essa va pronunciata:

a) per gli inscritti i quali trascorso il periodo massimo della rivedibilità risultino ancora di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili. A loro riguardo si dovrà applicare quanto è stato disposto coi nn 9 e seguenti della circolare n. 288 del 7 maggio 1920.

b) per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, motivano la *inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.* Tale assegnazione, giusta le avvertenze dell'elenco in parola, può aver luogo soltanto previo giudi-

zio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione (1): perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un inscritto sia assolutamente inabile alle fatiche della guerra, lo invieranno pel definitivo giudizio in osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà *l'assegnazione* dell'inscritto *ai servizi sedentari in modo permanente*, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento: e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguenge: « *Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di.... in data..... Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per.... (infermità)* ». Analoga annotazione sarà apposta sul foglio matricolare, nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

Coloro che nell'esame definitivo od arruolamento risultino idonei a servizi sedentari, solo per cause di natura temporanea non comprese fra le infermità indicate nell'allegato B) dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione a tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinarne poi praticamente l'impiego.

14. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà l'osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria in quelle località ove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al Consiglio di leva.

15. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione, *all'ospedale militare principale nel capoluogo del corpo d'armata.*

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso, l'osservazione potrà avere luogo presso la locale infermeria presidiaria.

16. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

17. Per i capilista appartenenti per età alla classe 1898 stati rimandati alla leva sulla classe 1901 quali rivedibili o per altra causa, si compie, con la sessione ordinaria della leva sulla classe 1901, il periodo normale di rivedibilità. Perciò, ove nella visita, cui dovranno essere sottoposti durante la sessione, risultassero inabili al servizio in modo assoluto, dovranno essere senz'altro riformati. Se invece risulteranno trovarsi ancora nelle condizioni di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno essere arruolati con destinazione a servizi sedentari senza necessità dell'invio in osservazione in un ospedale militare. Se risulteranno idonei ad incondizionato servizio, verranno arruolati senza alcuna speciale indicazione.

Eguale procedimento dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1898 che fossero visitati durante la sessione ordinaria.

Si ricorda che, a senso dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, e come è stato anche spiegato nella circolare 7 maggio 1920, n. 288, tutti gli arruolati debbono essere inscritti nei ruoli della classe di nascita.

18. I capilista, renitenti ed omessi nati negli anni 1899 e 1900 dovranno, se affetti da infermità di breve durata essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da poter essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità la cui guarigione richieda un lungo periodo di tempo e coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute saranno rimandati ad una speciale seduta

(1) Si tenga presente anche quanto è detto nel successivo n. 14.

da tenersi nel mese di agosto 1921, nella quale per i provenienti della classe 1899 si disporrà nel modo indicato nel numero precedente. Per quelli invece provenienti dalla classe 1900 si pronuncierà nella seduta anzidetta il rimando alla classe 1902.

19. In ordine alla segnalazione ai sindaci, od ai prefetti e sottoprefetti, dei militari in servizio quali arruolati volontari ordinari, ed alle formule da apporsi a loro riguardo sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli e ruoli matricolari; agli inscritti da ammettersi a visita per delegazione; alla compilazione dei fogli matricolari mod. 59; alla richiesta dei certificati penali; al controllo per parte dei distretti militari del numero degli inscritti che saranno stati arruolati, si seguiranno le norme di cui alle circolari n. 755 del 12 dicembre 1916 e n. 288 del 7 maggio 1920.

Per gli inscritti che saranno arruolati dopo la chiamata alle armi che sarà indetta per le reclute della classe 1901 l'ufficiale delegato in 1° si asterrà dal compilare il ruolino mod. 14 di cui al § 188 del regolamento sul reclutamento.

20. I titoli previsti negli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 per la concessione della riduzione della ferma di leva, di cui all'art. 7 del decreto stesso, i quali esistano perfetti all'apertura della leva o che vengano a sorgere in seguito, possono essere fatti valere presso i consigli di leva fino a che gli interessati si trovino alle armi per compiere la detta ferma di leva.

Per la documentazione delle domande di riduzione di ferma e per la procedura da seguirsi dalle autorità di leva, si terrà presente quanto è indicato dal fascicolo contenente le istruzioni per l'applicazione del predetto Decreto-legge.

21. Gli inscritti in capolista della classe 1901 per essere stati rimandati o per legale motivo o per temporanea inabilità al servizio militare, possono ottenere da parte dei consigli di leva il riconoscimento di quei titoli all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che in applicazione degli abrogati articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911, fossero eventualmente esistiti in loro favore all'apertura della leva della loro classe o fossero sorti durante il periodo della rivedibilità o del rimando, purchè però prima del giorno 8 maggio 1920.

Essendo state abolite la 2ª e la 3ª categoria, il riconoscimento di tale titolo darà diritto solo ai benefici indicati nel n. 17 della circolare 7 maggio 1920, n. 288 e perciò tanto i consigli di leva che le autorità militari dovranno attenersi a quanto è in essa disposto.

22. Come è stato avvertito col n. 30 della circolare n. 288 del 7 maggio 1920, finchè non sarà provveduto alla ristampa dei modelli prescritti in modo da renderli conformi alle nuove disposizioni di legge, tanto le autorità amministrative quanto quelle militari dovranno fare uso degli attuali modelli, previ opportuni adattamenti.

Nello stesso modo si provvederà nei riguardi dei fogli provvisori di congedo da consegnarsi agli arruolati, avvertendo che il mod. n. 13 (bianco), già stabilito per la 1ª categoria, dovrà essere usato come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma di 8 mesi » e che il mod. n. 13 (rosso) ed il mod. n. 13 (verde), già stabiliti rispettivamente per la 2ª e per la 3ª categoria, dovranno essere usati come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma di 3 mesi ». Ai detti fogli dovrà essere apposta a mano o con stampigliatura la formula ora indicata, alla quale dovrà essere aggiunto, ove ne sia il caso, quella di « con destinazione a servizi sedentari ».

23. Per i viaggi e le indennità di soggiorno degli inscritti si osserveranno le norme di cui al n. 6 dell'annesso manifesto allegato A.

Inscritti residenti nei nuovi territori e nelle colonie.

24. Ad ogni buon fine si avverte che la presente chiamata alla leva non riguarda i giovani appartenenti alle provincie attribuite all'Italia dal trattato di San Germano, giacchè, non avendo il trattato stesso avuto ancora piena esecuzione, non si può riconoscere ad essi il possesso della cittadinanza italiana.

Vi sono invece soggetti i giovani cittadini italiani che siano colà residenti. Riguardo a questi il servizio di leva è affidato ai governatori che vi provvederanno, delegando, ove occorra, le relative funzioni ai comandi di presidio con norme analoghe a quelle date con il n. 23 della circolare 544 del 1912 per i residenti in Libia, norme che qui si ripetono ad ogni buon fine.

I comandi di presidio, ove siano ufficiali medici sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati alle prefetture e sottoprefetture nelle cui liste essi trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

I consigli di leva si pronunzieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dai prefetti e sottoprefetti notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Servizio della leva all'estero.

25 Le operazioni della leva sulla classe 1901 avranno principio anche all'estero il 1 agosto 1920 così come al n. 3 della presente circolare è stato disposto per il Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 31 dicembre 1920.

Quindi gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data del 31 dicembre 1920 e presso il consiglio di leva del Regno non più tardi del 1° aprile 1921.

26. Le visite per gli inscritti residenti all'estero devono effettuarsi in base ai criteri stabiliti dall'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti e i militari residenti all'estero (*edizione* 1917) e dalle relative avvertenze.

Circa la designazione di destinazione ai servizi sedentari le autorità diplomatiche e consolari si atterranno per quanto riguarda i rivedibili a quanto è detto nel precedente n. 17 e, per quanto riguarda coloro che sono affetti da infermità che rendono atti solo a servizi sedentari, al disposto della circolare 26 febbraio 1920, n. 125.

27. Gli inscritti residenti all'estero potranno fare valere i titoli alla riduzione di ferma stabilita dall'art. 8 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452. Quelli inscritti in capolista perchè rimandati da leve precedenti, potranno fare valere quei titoli all'assegnazione in 2ª e 3ª categoria che avessero avuto perfetti al tempo della leva alla quale concorsero, o che fossero venuti a sorgere successivamente prima del giorno 8 maggio 1920.

Essendo state abolite la 2ª e la 3ª categoria, tali titoli non daranno diritto che ai benefici indicati nel n. 17 della circolare 7 maggio 1920, n. 288 e perciò le autorità diplomatiche o consolari, quelle militari, dovranno attenersi a quanto è disposto nel numero stesso.

28. Sebbene non ancora proclamata ufficialmente la pace, gli inscritti di leva della classe 1901 residenti all'estero potranno fare valere nei modi consueti dinanzi alle autorità consolari all'estero o dinanzi ai consigli di leva nel regno, l'eventuale diritto alla dispensa provvisoria a senso dell'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

29. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° aprile 1921 per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

Dati relativi agli inscritti stati arruolati.

30. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della leva, i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero, con telegramma espresso, un prospetto conforme all'allegato C che fa seguito alla presente circolare.*

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

I Prefetti e Sottoprefetti accuseranno ricevuta della presente circolare.

Il Ministro

I. BONOMI.

ALLEGATO A.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1901.

Il Prefetto della provincia di. . . o *Il Sottoprefetto del circondario di. . . . . .*

Visto il R. decreto del 1920, n. ;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva :

Notifica quanto segue :

1. I giovani nati nell'anno 1901 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del 22 agosto *p. v.*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

3. I giovani nati nel 1901 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al prefetto e sottoprefetto del circondario di residenza.

5. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato *dell'autorità governativa* (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

6. Gli inscritti di leva nel viaggio dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario per presentarsi al consiglio di leva, e nel ritorno, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Gli inscritti assolutamente indigenti, possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

7. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 dicembre 1920 : oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1° aprile 1921. Soltanto nel caso che siano inabili, o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 dicembre.

8. Le assegnazioni alla 2ª e 3ª categoria sono abolite. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria la cui ferma ordinaria è di 8 mesi.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni :

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento ;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

5° nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

7° primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

8° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

9° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 72, n. 1 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

9. La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa del servizio;

b) mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i detti titoli è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

10. Gli inscritti in capolista della classe 1901 possono fare valere, agli effetti del congedo anticipato, i titoli all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria che esistevano in loro favore al tempo delle leve cui ebbero precedentemente a prendere parte.

11. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti; e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Addì 1 agosto 1920.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO).

N. B. Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del Circondario a cura dei sindaci.

ALLEGATO *B*.

TABELLA indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1901.

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
Sedute suppletive.											

Chiusura della sessione: 31 Ottobre 1920.

Seduta speciale per gli inscritti all'estero: 1 Aprile 1921

ALLEGATO C.

CIRCONDARIO DI . . . . .

SITUAZIONE della leva sulla classe 1901 *al termine delle sedute ordinarie.*

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e Rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI							
					Idonei ad incondizionato servizio				Destinati a servizi sedentari			
					con ferma di otto mesi	con ferma di tre mesi	Capilista aventi titolo alla 3ª categ.	Capilista aventi titolo alla 2ª categ.	con ferma di otto mesi	con ferma di tre mesi	Capilista aventi titolo alla 3ª categ.	Capilista aventi titolo alla 2ª categ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Addì . . . . . 1920.

IL PREFETTO . . . . . .

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...re Centrale
R O M A

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1920 — 24 Luglio

N. 432 - 2 Maggio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — R. decreto n. 669, relativo alla estensione ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Eritrea, delle disposizioni relative al trattamento economico per l'arma stessa, contenute nei decreti luogotenenziali nn. 494 e 495 e nel R. decreto n. 1802 del 1919 . . . . . *Pag.* 673

» 433 - 10 giugno 1920. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — R. decreto n. 892, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia . . . . . *Pag.* 677

» 434 - 7 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Circolare del Ministero del tesoro per la gestione delle spese riferibili all'esercizio testè iniziato . *Pag.* 678

» 435 - 23 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Trattazione di pratiche relative alle scuole militari . . . *Pag.* 679

» 436 - 23 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra . *Pag.* 680

» 437 - 23 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia . . . . . *Pag.* 683

» 438 - 23 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documento di identificazione per ufficiali . . . . . *Pag.* 683

» 439 - 23 luglio 1920. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Generali di divisione di artiglieria e del genio a disposizione per ispezioni . . . *Pag.* 684

» 440 - 23 luglio 1920. — RECLUTAMENTO. — Manifesto per la chiamata alla leva della classe 1901 . . . . . *Pag.* 685

» 441 - 23 luglio 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920 . . *Pag.* 685

» 442 - 23 luglio 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . . . . *Pag.* 686

» 443 - 24 luglio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri . . . . . *Pag.* 687

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 687

CIRCOLARE N. 432. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **R. decreto n. 669, relativo alla estensione ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Eritrea, delle disposizioni relative al trattamento economico per l'arma stessa, contenute nei decreti luogotenenziali nn. 494 e 495 e nel R. decreto n. 1802 del 1919.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 maggio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 132, del 5 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 e il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411;
Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, e le successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560;

Visto i decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, numeri 494 e 495;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, da convertirsi in legge;
Inteso il governatore della colonia Eritrea;
Inteso il parere del Consiglio coloniale;
Inteso il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

In relazione alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali numeri 494 e 495 in data 6 aprile 1919, sono apportate le seguenti modificazioni all'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507 e successivamente modificato.

Parte 3ª — Degli assegni.

B) *Assegni ai militari di truppa italiana.*

Art. 102. — I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali in colonia hanno diritto al trattamento fissato dalla seguente tabella n. 2 oltre agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità ed ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in patria, con le stesse norme.

GRADO	Assegno giornaliero alla mano	Indennità di grado	Soldo annuale			
			1° anno	2° anno	3° anno	4° anno e successivi
Maresciallo d'allog. magg.	8.60	2.50				
Maresciallo d'alloggio capo	8.30	2.	657.—	711.75	766.50	821.25
Maresciallo di alloggio	8.05	1.50				
Brigadiere	7.15	1.15	565.75	620.50	675.25	730.—
Vice-brigadiere	6.80	0.85	438.—	492.75	547.50	602.25
Appuntato	5.45	0.30				
Carabiniere-trombettiere	5.45	—	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabiniere	5.20					

Art. 104. — L'assegno giornaliero dei sottufficiali tutti e quello dei militari di truppa dei carabinieri reali, viene corrisposto intieramente alla mano. Esso decorre dal giorno successivo a quello in cui i sottufficiali e carabinieri giungono al deposito e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui sono destinati o al comune di domicilio pei congedati. E' pagato dai reparti ogni mese ai marescialli ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, ed ogni quindici giorni ai sergenti maggiori ed ai sergenti.

L'assegno giornaliero predetto per tutti i sottufficiali, tranne per quelli dell'arma dei carabinieri reali e per tutti i militari appartenenti all'arma stessa, deve essere diminuito della quota vestiario fissata per ogn arma.

Art. 116. — I sottufficiali di tutte le armi e i militari di truppa dei carabinieri reali provvedono direttamente al loro vitto con l'assegno giornaliero.

L'amministrazione coloniale provvede con assegni di bilancio al vitto per i caporali e soldati italiani del R. Corpo di truppe coloniali, nella misura dell'assegno stabilito dalle tabelle 4 e 5.

Gli assegni e le quote vestiario e i bisogni vari per i sottufficiali per i carabinieri reali e per i caporali e soldati che prestano servizio in colonia sono fissati nella misura appresso indicata:

Assegno di primo corredo per la compagnia cacciatori L. 130;
Per tutti gli altri L. 90.

Per la quota vestiario:

Sottufficiali di tutte le armi L. 0,18 al giorno;
Caporali e soldati dei cacciatori, L. 0,16 al giorno;
Caporali e soldati di tutte le armi e corpi L. 0,14 al giorno;
Bisogni vari per tutti L. 0,15 al giorno.

I sottufficiali tutti, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali, provvedono alla quota vestiario con l'assegno giornaliero; all'assegno di primo corredo, per tutti, al vestiario e all'equipaggiamento dei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali, dei caporali e soldati e ai bisogni vari per tutti provvede l'amministrazione coloniale con gli assegni del bilancio.

Art. 119, lettera *e*). — Oltre gli assegni in contanti e in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti negli articoli precedenti, i sottufficiali ed i caporali e soldati raffermati, eccettuati i sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali continuano ad aver diritto ai premi e soprassoldi di rafferma che loro competono a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956; 8 luglio 1883, n. 1470; 6 agosto 1888, n. 5655; 3 luglio 1902, n. 266 e 6 luglio 1911, numeri 683 e 690. I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che prestano servizio in Eritrea continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competono in base alle leggi vigenti pei militari dell'arma in Italia, e con le stesse modalità.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 23 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, sono applicabili ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei carabinieri reali in servizio in Eritrea solo in quanto riguardano gli aumenti sulle paghe concessi col decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto hanno vigore in colonia dal 1 febbraio 1919.

Art. 4.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 e con decorrenza dall' 8 ottobre 1919, sono apportate le seguenti modificazioni all'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507 e successivamente modificato:

1° — Tabella n. 2 di cui all'art. 102 è sostituita dalla seguente:

GRADO	Assegno giornaliero alla mano	Indennità di grado	Soldo annuale			
			1° anno	2° anno	3° anno	4° anno e successivi
Maresciallo d'allog. magg.	14.15	2.50	657.—	711.75	766.50	821.25
Maresciallo d'alloggio capo	13.10	2.—				
Maresciallo di alloggio	12.05	1.50				
Brigadiere	10.20	1.15	565.75	620.50	675.25	730.—
Vice-brigadiere	9.90	0.85	438.—	492.75	547.50	602.25
Appuntato	7.85	0.30	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabiniere-trombettiere	7.30					
Carabiniere	7.20					

2° — Dopo l'ultimo comma dell'art. 116 è aggiunto il seguente:

« L'amministrazione coloniale provvede altresì alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni dei militari dell'arma, alle rinnovazioni ed alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo, con le norme vigenti in patria ed alle spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento degli uffici dei comandi dell'arma, con le norme date dal governatore con suoi decreti ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relativo alla amnistia ed alla riforma disciplinare, sono rese applicabili dalla data 8 ottobre 1919 ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che prestano servizio in Eritrea; e dalla data stessa è abrogato per detto personale il disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560, relativo agli aumenti delle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — I. BONOMI — LUZZATTI.

N. 433. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **R. decreto n. 892, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 158, del 6 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560;

Visto i decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, numeri 494 e 495;

Visto i Nostri decreti 11 settembre e 2 ottobre 1919, numeri 1800 e 1802;

Ritenuta la necessità di coordinare il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia a quello fatto ai militari stessi in patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli articoli 29 e 30 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 modificato del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1800, sono sostituiti coi seguenti:

« Art. 29. — Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia è corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella:

GRADI	Assegno giornaliero alla mano (1)		Soldo annuale (2)			
	Paga	Indennità di grado	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Maresciallo d'allog. magg.	14.15	2.50	657.—	711.75	766.50	821.25
Marescialli capi	13.10	2.—				
Marescialli d'alloggio	12.05	1.50				
Brigadieri	10.20	1.15	565,75	620.50	675.25	730.—
Vice-brigadieri	9.90	0.85	438.—	492.50	547.50	602,25
Appuntati	7.85	0.30	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabinieri trombettieri	7.30	—				
Carabinieri	7,20					

(1) Compresa la quota mensa.

(2) Il sottufficiale o militare di truppa dell'arma dei carabinieri reali promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondente al numero di anni di servizio già prestato in colonia.

Hanno diritto inoltre:

a) agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità ed ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in patria, con le stesse norme;

b) alla prima distribuzione degli oggetti di corredo ed equipaggiamento, alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni, alle rinnovazioni e dalle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo con le norme stesse vigenti in patria, a carico del bilancio coloniale ».

« Art. 30. — I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competono in base alle leggi vigenti per i militari dell'arma in patria e con le medesime modalità ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relative alla amnistia ed alla riforma disciplinare, sono rese applicabili ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, , che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica.

Art. 3.

L'indennità caro-viveri di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, non spetta ai militari dell'arma ai quali è somministrato il rancio in natura.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto in Tripolitania ed in Cirenaica con decorrenza dal giorno 8 ottobre 1919 ed alla stessa data deve intendersi abrogato, nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in dette colonie, ed in Somalia il disposto dell'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1918, n. 1569, relativo agli aumenti delle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI — RODINÒ — SCHANZER.

N. 434. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Circolare del Ministero del tesoro per la gestione delle spese riferibili all'esercizio testè iniziato.** — (Gabinetto del ministro). — 7 luglio 1920.

Il ministro del tesoro ha diramato la seguente circolare che reputo opportuno portare a conoscenza di tutte le autorità militari: :

« Il tesoro non diramerà neppure quest'anno, per ragioni di economia, la consueta circolare a stampa contenente le norme e le istruzioni per la compilazione dei documenti finanziari da presentarsi al Parlamento, ai sensi di legge, entro il 30 novembre p. v. Dette norme ed istruzioni, peraltro, sono quelle stesse osservate in passato, tenuto conto che, col rendiconto consuntivo del 1919-20 saranno da conservarsi soltanto le somme impegnate negli esercizi 1915-16 e successivi e rimaste insoddisfatte al 30 giugno 1920.

Rivolgo particolare preghiera affinchè i cennati documenti siano trasmessi entro il prescritto termine, evitando dannosi ritardi.

Per la gestione delle spese riferibili all'esercizio testè iniziato mi corre l'obbligo di raccomandare all'on. collega la più rigorosa parsimonia. Non è uno dei consueti inviti questo che rivolgo; è un richiamo alla incombente realtà presente, è un fervido appello alla patriottica fede di ciascuno, è un monito severo per rammentare a tutti il supremo dovere di concorrere a rendere meno ardua la condizione della finanza dello Stato.

Urge affrontare ogni difficoltà con animo deliberato ad ogni rinuncia, per dare al paese la sensazione che alla gravità dell'ora risponde la risolutezza e la fermezza dell'azione.

Uno dei più onerosi problemi del momento è quello dei dipendenti della Stato; e pertanto occorre, con ferma volontà porre mano, senza indugi, ad abolire i troppi uffici costituitisi in tutte le amministrazioni durante il periodo della guerra. Oltre a ciò tutte le leggi, tutti i provvedimenti emanati per far fronte ai bisogni speciali di ogni amministrazione debbono essere ripresi in esame nell'intento precipuo di attenuare la

portata finanziaria o di rinviarne la esecuzione in modo di alleggerire il bilancio delle passività non urgenti, delle spese non necessarie. Utilità ai fini dei quali trattasi, potrà conseguirsi anche in un campo meno vasto, ma non meno proficuo, curando il migliore impiego e la più oculata distribuzione del personale, sì da ottenere il massimo rendimento d'opera durante l'orario normale e ridurre il lavoro straordinario ai soli casi di riconosciuta indiscutibile necessità. Sarebbero poi da evitare trasferimenti, missioni, incarichi speciali; da sopprimere le tante commissioni di studio o consultive, da rinviare a miglior tempo l'esecuzione dei lavori per adattamento e sistemazione di locali, esecuzione d'impianti e simili; da risparmiare nelle spese d'ufficio, d'illuminazione, di cancelleria e riscaldamento, d'automobili e trasporti. Sarebbe, in una parola, da prevenire qualsiasi forma di dispersione anche minima del pubblico danaro, sì che tutte le risorse della finanza convergano al supremo scopo della restaurazione dell'erario.

Alle nuove spese, che si rendessero necessarie nel corso della gestione si dovrà poi provvedere, non con nuovi stanziamenti di bilancio, ma nei limiti del possibile, con opportune economie sulle assegnazioni, che da una accurata revisione risulteranno suscettibili di limitazione.

A criteri di assoluta restrizione è anche d'uopo che s'ispirino le proposte per la previsione relativa all'esercizio finanziario 1921-922. A tale intento la S. V. vorrà cortesemente compiacersi di sottoporre a scrupoloso esame i vari titoli di spesa di codesto bilancio nel fine precipuo di operare le maggiori riduzioni che sia dato conseguire. In relazione poi al disposto dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, prego di voler attentamente considerare le spese ripartite che dovrebbero imputarsi al 1921-922, per stabilire se possa, il carico relativo, essere rinviato ai futuri esercizi, ridotto od anche eliminato.

Avverto, infine che fra le proposte per la previsione dell'esercizio ora indicato debbono comprendersi tutte quelle dipendenti da disposizioni in vigore.

Mi sarà gradito un cenno di riscontro.

Il Ministro — MEDA ».

Richiamo tutta l'attenzione delle autorità militari sull'importanza e la gravità della predetta circolare, che, come giustamente si osserva, non è uno dei consueti inviti, ma è un appello fervidissimo al patriottismo di ognuno perchè concorra con ogni mezzo a rendere meno ardue le condizioni della finanza dello Stato.

Io confido che a questo supremo dovere nessuno si sottrarrà, e che tutti, dai capi ai dipendenti, si studieranno di apportare nei servizi tutte quelle economie, che anche se prese per sè stesse possano sembrare trascurabili, non mancano nel loro insieme, di produrre un benefico risultato.

E' poi mio fermo intendimento che, anche se ciò debba importare dolorosi sacrifici nello sviluppo di qualche servizio, le spese non strettamente necessarie siano rigorosamente eliminate, quelle non urgenti siano rimandate a tempi migliori, e quelle necessarie mantenute nei limiti del puro indispensabile.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 435. AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — **Trattazione di pratiche relative alle scuole militari.** (Divisione stato maggiore). — 23 luglio 1920.

Ad evitare dubbi d'interpretazione della circolare n. 421 del *giornale militare* del 16 corrente si informa che con essa non si intende modificare lo scompartimento del Ministero di cui alla circolare 162 del *giornale militare* del 28 marzo 1919 e, pertanto, mentre ciò che costituisce *servizio* delle scuole militari, come appunto è stato specificato, cessa di essere trattato dalla divisione stato maggiore, rimane alla normale competenza di questa tutto ciò che in merito alle scuole ed istituti militari riveste carattere di *questione generale e di massima*.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 136. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra.** — (Segretariato generale Ragioneria). - 23 luglio 1920.

Sotto il titolo di « Spese per lavoro a cottimo per la liquidazione delle pratiche inerenti alle gestioni di guerra », nel bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso è stato istituito apposito capitolo (29 *bis*).

I corpi, istituti, direzioni e stabilimenti militari possono, quindi, con le norme di cui appresso, provvedere allo smaltimento dei lavori arretrati inerenti alla guerra per mezzo di lavoro a cottimo.

Tale lavoro deve essere commesso esclusivamente agli impiegati delle amministrazioni militari, esclusi gli avventizi non assunti con regolare decreto, ai militari in servizio, compresi gli ufficiali, agli impiegati effettivi di pubbliche amministrazioni, preferibilmente ex militari, ed ai pensionati di pubbliche amministrazioni civili e militari.

Per i militari e gli impiegati in servizio il lavoro a cottimo (compreso eventualmente qualsiasi altro compenso) è soggetto alle limitazioni di cui al R. decreto n. 740 del 7 giugno 1920 (*Gazzetta ufficiale* n. 146 del 15 giugno 1920 che sarà quanto prima pubblicato sul *giornale militare*) : cioè per detto lavoro e per gli altri eventualmente compiuti dallo stesso funzionario o militare non potrà essere concessa una retribuzione superiore a quella corrispondente a 75 ore al prezzo orario seguente :

personale amministrativo e di ragioneria -	ore	diurne	2,75,	notturne	1,50
» d'ordine	»	»	2,50	»	1,00
» subalterno	»	»	2,00	»	3,25

L'autorizzazione per eseguire il lavoro a cottimo è concessa dal comando del corpo d'armata, al quale le amministrazioni dipendenti debbono trimestralmente sottoporre le previsioni relative, con la specificazione del lavoro da compiere nel trimestre e con l'indicazione delle persone alle quali si propone di affidare i lavori stessi.

Il pagamento dovrà poi essere giustificato da apposita dimostrazione da compilarsi sull'apposito modulo qui allegato, dalla quale risultino la natura, la quantità del lavoro effettuato, gli estremi della autorizzazione avuta dal comando del corpo d'armata, nonchè la dichiarazione che il lavoro fu effettivamente eseguito nella quantità indicata. Detta dichiarazione dovrà essere firmata dal funzionario incaricato dell'assegnazione del lavoro e vistata dal capo ufficio.

Il corrispettivo pei cottimi sarà stabilito, in ore o frazioni di ora, in modo che la determinazione finale del valore della prestazione risulti dal prodotto del totale delle ore per il prezzo orario relativo.

Per i lavori a cottimo non debbono, di massima, essere dati acconti. Quando siano di durata presumibilmente superiore ad un mese potranno essere opportunamente frazionati, considerando ogni parte come un lavoro a sè.

* * *

La valutazione dei singoli lavori è rimessa ai singoli uffici interessati salva sempre la sorveglianza dei comandi di corpo d'armata. Dovrà essere chiaramente stabilito il modo di conteggio e, sempre quando possibile, il controllo sulla buona esecuzione del lavoro. Ad esempio per i lavori contabili e simili l'unità base per la valutazione della prestazione a cottimo, potrà essere il numero delle registrazioni nei giornali principali, tenendo presente gli elaboratori nei quali le registrazioni dovranno essere riprodotte, ecc.; e nel computo del tempo occorrente sarà tenuto conto che il cottimista dovrà fare, occorrendo giornalmente, le quadrature, per assicurare la concordanza degli elaboratori, coi registri base.

I lavori che risultino errati saranno dedotti nel computo dei compensi oppure sarà dedotto l'importo del lavoro necessario per le correzioni; in sostanza dovrà essere compensato soltanto il lavoro utile per l'amministrazione.

Salvo circostanze eccezionali, il lavoro a cottimo non dovrà essere dato in aggiunta al lavoro straordinario, ma in sostituzione, per un numero anche maggiore di ore, sempre però nel limite di 75 mensili, di cui non oltre quaranta, salvo speciale autorizzazione del Ministero, potranno essere serali.

Il lavoro a cottimo dato al personale dello stesso ufficio sarà consegnato al termine dell'orario e ritirato prima dell'inizio dell'orario successivo. Quando detto lavoro sia della stessa natura di quello compiuto nell'orario normale, dovrà essere calcolato il minimo di lavoro da compiersi durante l'orario medesimo e compensato soltanto il lavoro eccedente.

In ogni caso è assolutamente vietato:

1° Qualsiasi forma di compenso fisso, mensile o giornaliero.

2° Di concedere come è già stato accennato, lavoro a cottimo a persone che non siano impiegati (civili o militari) o pensionati di pubbliche amministrazioni.

3° Di addivenire a stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere dovendosi solo far conoscere ai cottimisti il prezzo unitario di valutazione avvertendoli che l'amministrazione militare si riserva la facoltà di qualsiasi modificazione, interruzione o cessazione in merito ai lavori stessi.

* * *

Sarà cura di tutte le amministrazioni militari di sostituire gradatamente il lavoro a cottimo al lavoro straordinario ad ore il quale dovrà nel più breve tempo essere ridotto e possibilmente cessare. Così pure dovranno, servendosi sempre del lavoro a cottimo, accelerare il congedamento di tutto il personale straordinario od avventizio (escluso quello assunto in base a regolare decreto) che fosse ancora in servizio, osservando al riguardo le norme già date con la circolare 28 gennaio 1919, n. 5/2412, intendendosi revocata qualsiasi contraria disposizione.

* * *

I comandi di corpo d'armata, oltre a dare le autorizzazioni per il lavoro straordinario, dovranno invigilare anche con ispezioni perchè siano strettamente osservate le norme date colla presente e perchè sia evitato qualsiasi abuso ed assicurato il massimo rendimento, cercando anche di ottenere la maggior possibile uniformità nella valutazione di identici lavori presso amministrazioni diverse. All'uopo si varranno dell'ufficiale superiore d'amministrazione ispettore contabile che potrà anche consigliare alle singole amministrazioni o proporre al comando delle speciali norme suppletive per i casi speciali.

I detti comandi di corpo d'armata segnaleranno ogni trimestre al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione amministrazione dei corpi) nel più breve termine possibile le autorizzazioni date pel lavoro a cottimo ai corpi ed uffici dipendenti.

Sarà cura speciale dei comandi di corpo d'armata di assicurare che col lavoro a cottimo si effettui rapidamente l'eliminazione del personale avventizio. Alla fine d'ogni trimestre riferiranno al Ministero (Direzione generale personali civili - Divisione personali civili dipendenti) sul numero degli avventizi, straordinari, giornalieri e simili che rimangono tuttora in servizio presso le amministrazioni e gli uffici della circoscrizione, indicando le ragioni che ne impediscono il licenziamento.

Il Ministero dal canto suo, per mezzo dei suoi ispettori, si riserva di constatare la regolare esecuzione delle presenti norme.

Il Ministro - I BONOMI.

NOTA del lavoro a cottimo affidato al sottoscritto dal (1) .....

Autorizzazione del Com. C. d'A. estremi della lettera (2)	Indicazione dei lavori eseguiti	Quantità	Tempo stabilito per unità di lavoro Ore e frazione di ora		Numero delle ore		Compenso orario		Importo
			diurne	nott.	diurne	nott.	diurne	nott.	

..... li .....

IL COTTIMISTA

(3) .....

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che il lavoro fu effettivamente eseguito nella misura sopraindicata e che è da valutarsi come risulta dalla presente nota.

L'INCARICATO

(4) .....

..... li .....

V.° IL CAPO UFFICIO

.....

(1) Ente militare che commise il lavoro.
(2) Da porsi dall'Amministrazione militare interessata.
(3) Nome, cognome, qualità, e cioè se impiegato o pensionato, con l'indicazione dell'Amministrazione da cui dipende o fu pensionato.
(4) Nome, cognome, grado, ecc.

N. 437. DISPOSIZIONI VARIE. **Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.** (Direzione generale artiglieria). 23 luglio 1920.

In esecuzione del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, e del regolamento per l'esecuzione di detto decreto-legge, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, numero 245, il Ministero determina che tutte le direzioni degli stabilimenti militari, che abbiano in servizio operai straordinari, anche assunti occasionalmente per speciali lavori, provvedano all'assicurazione degli operai stessi a datare dal 30 giugno u. s.

A tal uopo le direzioni si rivolgeranno, per le necessarie pratiche, all'ufficio comunale del comune ove lavorano gli operai, oppure all'istituto provinciale di previdenza sociale, se nel comune esista una sede di tali istituti.

Si avverte che nell'obbligo dell'assicurazione rientrano anche gli impiegati avventizi, purchè abbiano una retribuzione mensile complessiva non superiore a L. 350 (comprese le indennità di caro viveri o d'altra natura), nonchè i pensionati dello Stato che fossero stati riassunti in qualità di avventizi, purchè abbiano meno di 65 anni di età.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 438. - DISPOSIZIONI VARIE. **Documento di identificazione per ufficiali.** — (Divisione stato maggiore). — 23 luglio 1920.

Di fronte agli inconvenienti dovuti all'indebito uso del documento di identificazione personale distribuito durante la guerra (circolare 438 e 787 del *giornale militare* 1917, e 3 1919) e poichè esso più non risponde alle particolari esigenze per cui fu istituito, questo Ministero determina la sua abolizione, prescrivendo che, agli effetti del riconoscimento personale degli ufficiali, debbano, d'ora innanzi, ritenersi validi i soli documenti già in uso prima della guerra e rilasciati da questa amministrazione centrale (libretti ferroviari per gli ufficiali in S. A. P. e libretti di riconoscimento per quelli delle categorie in congedo).

Ad evitare, tuttavia, una ingente distribuzione di libretti di riconoscimento agli ufficiali già congedati o da congedarsi, che ne fossero sprovvisti, questo Ministero reputa conveniente di rendere validi agli effetti del riconoscimento stesso, anche i libretti ferroviari distribuiti — in via eccezionale — durante la guerra, agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva, estendendo così ad essi il beneficio di cui godono gli ufficiali in S. A. P. e gli impiegati civili, che cessano definitivamente dal servizio, di conservare, cioè, tali libretti, *dopo che ne siano stati tolti e distrutti i fascicoli scontrini*, e sia stato apposto, *sul recto* e *sul verso* del cartoncino fisso, il timbro « *annullato* ».

A renderne più sollecita la esecuzione, questo Ministero delega la facoltà di effettuarne le operazioni ora accennate ai comandi di divisione, ai quali pertanto, gli ufficiali delle categorie in congedo, sprovvisti di libretti di riconoscimento, potranno rivolgersi per ottenere, all'atto della loro cessazione dal servizio e pel tramite del corpo al quale appartengono, la restituzione della *copertina del libretto di viaggio come sopra annullata*. Gli ufficiali già congedati potranno rivolgere uguale domanda al comando di divisione avente giurisdizione sul distretto presso il quale trovasi il proprio libretto (circolare 727 *giornale militare* 1918).

Ai predetti comandi di divisione sarà rimesso, a cura della direzione trasporti di questo Ministero un fac-simile del timbro, *in metallo*, di annullamento, in uso presso questo Ministero medesimo, affinchè vi sia uniformità fra tutti i timbri metallici da usarsi allo scopo suindicato.

Ciascun comando di divisione compilerà, alla fine di ogni mese, un elenco in *triplo* pei libretti di viaggio di cui ha restituito le copertine annullate, precisandovi il cognome, nome, grado e categoria dell'ufficiale ed il numero dal quale il libretto era contrassegnato, e ne manderà due esemplari al Ministero (*Direzione trasporti - Divisione*

amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico) a cominciare dal 1° settembre 1920. In tale elenco saranno inclusi i libretti annullati nei mesi di luglio e agosto 1920.

Nulla è innovato quanto ai libretti di viaggio degli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ed in posizione ausiliaria speciale, pei quali continua a valere il disposto del § 111 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 439. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Generali di divisione di artiglieria e del genio a disposizione per ispezioni.** — (Divisione stato maggiore). 23 luglio 1920.

A datare dal 1° agosto p. v., sono istituiti in Roma gli uffici dei generali a disposizione di artiglieria e del genio, di cui al R. decreto 20 aprile u. s., relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito.

D'accordo con lo stato maggiore del R. esercito, la dipendenza e le attribuzioni dei generali medesimi rimangono provvisoriamente stabilite come segue:

A) *Generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni.*

1° Dipende direttamente dal Ministro della guerra ed è organo di studio e consultivo dello stato maggiore del R. esercito per le questioni relative alle truppe ed ai servizi dell'arma.

2° Non ha autorità diretta sui comandi, sulle truppe e sui servizi dipendenti dai comandi di corpo d'armata e di divisione e neppure sugli stabilimenti dipendenti dall'ispettorato delle costruzioni: ma in base ad incarichi volta a volta ricevuti dal Ministro della guerra o dal Capo di stato maggiore dell'esercito esegue visite ed ispezioni tecniche alle truppe ed ai servizi dell'arma.

3° E' tenuto al corrente, per cura dello stato maggiore dell'esercito, di tutto quanto nei riguardi dell'arma di artiglieria viene fatto presso gli eserciti esteri, e per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria di tutte le questioni principali relative a studi ed esperienze che si svolgono sui materiali di artiglieria.

4° Può essere incaricato dallo stato maggiore del R. esercito della compilazione dei regolamenti e delle istruzioni pel servizio dell'arma, ad eccezione di quelle di competenza dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

5° Esprime il suo parere, se richiesto, o fa proposte circa la assegnazione ai vari comandi, reparti e servizi, in pace e in guerra, degli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente) sia in S. A. P. che in congedo.

6° L'organico provvisorio del suo ufficio è il seguente:

Ufficiali di artiglieria:

Colonnello (capo ufficio)	N. 1
Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori)	» 2
Ufficiali inferiori	» 3
Totale	N. 6

Personale civile:

Disegnatore tecnico	N. 1
Applicati delle amministrazioni dipendenti	» 2
Totale	N. 3

B) *Generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni.*

1° Dipende direttamente dal Ministro della guerra ed è organo di studio e consultivo dello stato maggiore del R. esercito per le questioni relative alle truppe ed ai servizi dell'arma.

2° Non ha alcuna autorità sui comandi, reparti ed enti dipendenti dai comandi di corpo d'armata; ma in base ad incarico volta a volta ricevuto dal Ministro della guerra o dal Capo di stato maggiore dell'esercito esegue visite ed ispezioni tecniche alle truppe ed ai servizi dell'arma.

3° E' tenuto al corrente dallo stato maggiore del R. esercito di tutto quanto nei riguardi del genio viene studiato e fatto presso gli eserciti esteri, e può da esso essere incaricato della compilazione dei documenti e delle istruzioni pel servizio dell'arma.

4° E' preposto alla direzione tecnica dei 4 stabilimenti del genio di cui al R. decreto 20 aprile 1920 n. 451, al servizio delle interruzioni stradali, al servizio colombofilo ed alla sorveglianza del museo storico del genio.

5° D'accordo col capo del reparto costruzioni, esprime il suo parere, se richiesto, o fa proposte circa le destinazioni degli ufficiali del genio, sia in S. A. P. che di complemento.

6° L'organico provvisorio del suo ufficio è il seguente:

Ufficiali del genio:

1 colonnello capo ufficio;
1 ufficiale superiore;
2 capitani.

Personale civile:

1 ragioniere geometra;
1 disegnatore;
2 applicati.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 440. — RECLUTAMENTO. — **Manifesto per la chiamata alla leva della classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 luglio 1920.

Al primo comma del n. 8 del manifesto allegato *A* alla circolare n. 431 del *giornale militare*, corrente anno, deve essere sostituito il seguente:

« 8. Le assegnazioni alla 2ª e 3ª categoria sono abolite. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria la cui ferma, che in via ordinaria è di 8 mesi, può essere prolungata in base alla facoltà consentita dall'art. 19 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 441. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 luglio 1920.

Il 10 agosto p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria della durata di quattro mesi, tenendo presenti le disposizioni contenute nella circolare 361 del *giornale militare* c. a., riflettente i « corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria per l'anno 1920 », per quanto siano applicabili al corso per l'arma di cavalleria.

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso un sottufficiale o caporale maggiore e quattro caporali o soldati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 442. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria). 23 luglio 1920.

Esaminate le domande pervenute a senso della circolare n. 537 *giornale militare* 1919, il Ministero comunica che i sottufficiali ammessi a concorrere all'impiego di guarda batteria nei forti sono i seguenti:

Aiutante di battaglia RICCI PIETRO, 1 reggimento artiglieria da campagna.

Aiutante di battaglia SALDO ALCIDE, 2 reggimento artiglieria da campagna.

Maresciallo maggiore MARINO GIUSEPPE, R. corpo di spedizione italiano nel Mediterraneo Orientale.

Maresciallo maggiore VIOLA FEDERICO, 3 reggimento artiglieria da costa.

Maresciallo MARATTO LUIGI, 3 reggimento artiglieria da montagna.

Maresciallo capo FRANCESCO OTTORINO, 12 reggimento artiglieria da campagna.

Maresciallo capo DE CESARE NICOLA, 12 reggimento artiglieria da campagna.

Maresciallo capo EUGENI IGNAZIO, 3 reggimento artiglieria da campagna.

Maresciallo capo ARENA GIUSEPPE, 23 reggimento artiglieria da campagna.

Maresciallo capo LIONETTI MICHELE, reggimento artiglieria a cavallo.

Maresciallo capo DE STEFANI GUGLIELMO, laboratorio artiglieria (Apollonia - Cirenaica).

Maresciallo BERUTTI GIOVANNI, 2 reggimento artiglieria da campagna.

Maresciallo NEVE ANTONIO, 1 reggimento artiglieria pesante.

I suddetti sottufficiali debbono frequentare il corso speciale di abilitazione di cui era cenno nella circolare sopra citata.

Detto corso, della durata complessiva di giorni 90, avrà inizio il 1° del prossimo mese di agosto e si svolgerà in due periodi: il primo, della durata di 30 giorni, presso il 3 reggimento artiglieria da costa in Venezia, il secondo della durata di 60 giorni, presso la direzione di artiglieria di Verona.

I comandi interessati disporranno perchè i sottufficiali aspiranti si trovino a Venezia il giorno 30 corrente e si presentino al comando del 3 reggimento artiglieria da costa, al quale saranno passati in aggregazione.

Il 2° periodo del corso avrà inizio il 3 settembre p. v. a Verona, ove i sottufficiali aspiranti saranno avviati a cura del comando del 3 reggimento artiglieria da costa che li passerà aggregati al 5 reggimento artiglieria pesante.

Il comando del 3 reggimento artiglieria da costa comunicherà al Ministero un elenco nominativo dei sottufficiali che si sono presentati a frequentare il corso.

I competenti comandi di brigata di artiglieria di corpo d'armata disporranno perchè esso si effettui secondo i programmi già approvati.

Il comando di brigata d'artiglieria del corpo d'armata di Verona destinerà un ufficiale superiore da scegliersi fra i reggimenti dipendenti, quale direttore del secondo periodo del corso in detta città.

A corso ultimato, ciascuno dei comandi di brigata d'artiglieria interessati trasmetterà al Ministero un breve rapporto con la indicazione dei sottufficiali che hanno preso parte al corso, dichiarati idonei o non a coprire l'impiego di guarda batteria nei forti.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 443. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per il pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri.** — (Segretariato generale — Ragioneria). 24 luglio 1920.

Per l'applicazione dei Regi decreti 20 aprile 1920 n. 453 e 3 giugno 1920 n. 710 (circolari 249 e 336 c. a.) relativi alla sistemazione dei quadri degli ufficiali, si avverte quanto appresso di seguito alle disposizioni già emanate con la circolare 147 corrente anno:

1° La speciale indennità stabilita dall'art. 21 del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920 (circolare 249) per gli ufficiali invalidi di guerra collocati in posizione ausiliaria speciale, la pensione provvisoria e le varie indennità stabilite dall'art. 4 del R. decreto 710 del 3 giugno 1920 (circolare 336) per tutti gli ufficiali collocati nella predetta posizione, dovranno essere pagate e conteggiate dai distretti e depositi indicati nella circolare 147 corrente anno, a carico del capitolo 61 del bilancio dell'esercizio in corso e corrispondenti esercizi successivi.

Anche l'assegno dovuto agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, stabilito dall'art. 1 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 710, sarà pagato e conteggiato nello stesso modo, come pure i soprassoldi di medaglia spettanti agli ufficiali estessi ed a quelli in posizione ausiliaria speciale.

2° Sui predetti assegni saranno, sino a nuove disposizioni da emanarsi in seguito alle definitive deliberazioni di competenza del Ministero del tesoro, applicate le sottoindicate ritenute:

a) sull'assegno di aspettativa per riduzione di quadri, la ritenuta del 6 % in conto entrate del tesoro, l'imposta di ricchezza mobile dell'8,65 % ed il contributo di guerra del 0,375 %;

b) sulla pensione provvisoria degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, la ritenuta del 2 % in conto entrate del tesoro e l'imposta di ricchezza mobile ed il contributo di guerra nella misura sopraindicata;

c) sulla già menzionata speciale indennità stabilita dall'art. 21 del R. decreto 453 del 20 aprile 1920 per gli ufficiali invalidi di guerra collocati in posizione ausiliaria speciale, sull'indennità annua di posizione ausiliaria, sulla indennità annuale e sulla indennità per una volta tanto, stabilite dall'art. 4 del R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920, la sola imposta di ricchezza mobile ed il contributo di guerra nella consueta misura.

3° Anche gli ufficiali collocati in posizioni ausiliaria speciale dovranno essere muniti del certificato di posizione mod. 394 da rilasciarsi dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 34, anno 1920, circolare 405.

A pag. 618, la terz'ultima riga dell'elenco, *invece di*: 3° » » montagna » Cocchi Umberto, *leggasi*: 3° » » campagna » Cocchi Umberto.

Dispensa 36ª, anno 1920, circolare 412.

A pag. 630, 2ª riga del titolo, *invece di*: R. decreto, *leggasi*: R. decreto-legge.

Dispensa 36ª, anno 1920, circolare n. 416.

A pag. 639 del sommario, circolare 416, 2ª riga, *invece di*: R. decreto n. 982, *leggasi*: R. decreto n. 892.

Prezzo della presente dispensa l. 0.20

(2741) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

Militare Centrale
ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1920 — 30 Luglio

N. 444 - 3 giugno 1920. AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 945, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento . . . . . *Pag.* 689
» 445 - 18 luglio 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. Legge n. 999, del 18 luglio 1920 che istituisce una commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra . . *Pag.* 690
» 446 - 18 luglio 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto 18 luglio 1920, col quale vengono nominati i componenti la commissione consultiva per l'aeronautica, istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849 . . *Pag.* 692
» 447 - 26 luglio 1920. SERVIZIO SANITARIO. Apertura dello stabilimento balneario di Portorose . . . . . *Pag.* 693
» 448 - 29 luglio 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme contabili varie . . . . . *Pag.* 693
» 449 - 29 luglio 1920 — ARMA DEI CARABINIERI REALI — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 695
» 450 - 29 luglio 1920. — AVANZAMENTO Formazione del quadro annuale d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente per l'anno 1920 . . . . . *Pag.* 695
» 451 - 29 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione dei mezzi e indennità di viaggio pel riespatrio ai connazionali rimpatriati dall'estero per mobilitazione e poi riformati in seguito a visita subita nel Regno . . . *Pag.* 695
» 452 - 29 luglio 1920. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Corso allievi ufficiali di complemento allievi piloti di aeroplano . . . *Pag.* 696
» 453 - 29 luglio 1920. — MATRICOLA. — Matricola dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti nelle R. truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia . *Pag.* 697
AVVISO . . . . . *Pag.* 697
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 697

CIRCOLARE n. 444. — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 945, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento.** (Direzione generale leva e truppa). — 3 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 162, del 10 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907 n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919 n. 1082, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Paragrafo 30 (n. 1, lettera *a*): tre anni di servizio come carabiniere per la nomina ad appuntato.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RODINÒ.

N. 445. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 999, del 18 luglio 1920 che istituisce una commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.** (Gabinetto del ministro). — 18 luglio 1920. - Gazzetta ufficiale n. 172, dal 22 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra.

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta con l'incarico:

a) di accertare gli oneri finanziari risultanti a carico dello Stato, per spese dipendenti dalla guerra, e le modalità della loro erogazione;

b) di procedere alla revisione dei contratti, delle commesse, delle indennità di requisizione e di espropriazione, dei compensi attribuiti in sede di sistemazione dei contratti di guerra, dei provvedimenti relativi all'alienazione del materiale bellico, nonchè dei pagamenti di qualsiasi genere fatti o a farsi in dipendenza della guerra e in dipendenza degli approvvigionamenti, consumi e servizi di ogni genere alla guerra inerenti;

c) di accertare in ordine agli oggetti indicati nei commi *a*) e *b*), ogni responsabilità morale, giuridica, amministrativa, politica.

d) di proporre provvedimenti atti a reintegrare l'erario di ciò che possa risultare doversi ricuperare e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza e decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale anche se passata in cosa giudicata.

Art. 2.

Le norme per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato tendenti al recupero indicato nel comma *d*) dell'art 1, saranno emanate con decreto Reale, sentita la commissione d'inchiesta.

Art. 3.

In aggiunta ai casi dell'articolo 1969 codice civile, lo Stato avrà diritto ad ipoteca legale sui beni del suo debitore per i recuperi.

Il titolo per l'inscrizione di questa ipoteca sarà determinato nel decreto Reale di cui all'articolo precedente.

La commissione d'inchiesta durante le sue indagini potrà chiedere che lo Stato iscriva detta ipoteca sui beni immobili e proceda a sequestro sui beni mobili delle persone dlle quali accertasse la responsabilità, col conseguente diritto dell'Erario al recupero.

Tale diritto compete inoltre allo Stato, sentita la commissione d'inchiesta.

Art. 4.

Si presumeranno fatti in frode delle ragioni di recupero dell'erario, e in mancanza di prova contraria saranno annullati rispetto allo Stato, tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo compiuti dalle persone indicate come responsabili in ordini agli oggetti di cui ai commi *a*) e *b*) dell'articolo 1, posteriormente al dì 24 giugno 1920 in cui fu proposto al Parlamento il presente disegno di legge.

Art. 5.

La commissione è composta di trenta membri, dei quali quindici deputati e quindici senatori, da nominarsi dalle rispettive assemblee.

La commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente e il segretario.

Gli eletti dalla Camera continuano a rimanere membri della commissione, anche se perdono le loro qualità di deputati.

La commissione è autorizzata a suddividersi in più sottocomissioni ed a pubblicare un regolamento per la disciplina delle proprie funzioni.

Art. 6.

Le amministrazioni dello Stato e le gestioni fuori bilancio create durante la guerra debbono ordinare e mettere a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti relativi alle spese, alle commesse e ai contratti fatti in dipendenza della guerra, e tutto quanto il materiale amministrativo e contabile possa occorrere al fine dell'inchiesta.

La commissione potrà adibire per l'adempimento del suo mandato quei funzionari che ritenga necessari, facendone richiesta alle competenti autorità da cui dipendono. Potrà pure incaricare tecnici ed esperti estranei all'amministrazione.

Art. 7.

Qualora la commissione, per determinate indagini, lo deliberi, essa ha facoltà di citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, libri di commercio, bilanci sia di società industriali o commerciali, come di qualunque altra azienda pubblica o privata, e fare tutti quegli altri accertamenti che possano condurre alla scoperta della verità. Le competono al riguardo tutti i poteri attribuiti dal Codice di procedura penale al magstrato inquirente; e sono applicabili alle infrazioni le pene stabilite in relazione alle istruttorie penali.

I funzionari chiamati eventualmente a deporre innanzi alla commissione sono prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.

Art. 8.

La commissione dovrà presentare la sua relazione al parlamento nel termine massimo di un anno dalla sua costituzione.

Potrà nel frattempo presentare relazioni parziali man mano che avrà esaurito il lavoro di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori bilancio.

Art. 9.

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria e commercio e delle terre liberate, sarà provveduto alla nomina e costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione.

Art. 10.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra sarà stanziata la spesa necessaria per i lavori della commissione, da iscriversi in apposito capitolo per l'esercizio 1920-21 col titolo: « *Spesa per l'inchiesta parlamentare sulle spese di guerra* ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — ALESSIO — RAINERI
FERA — MEDA — SECHI.

N. 446. — SERVIZIO AERONAUTICO. **R. decreto 18 luglio 1920, col quale vengono nominati i componenti la commissione consultiva per l'aeronautica, istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849.** (Comando superiore d'aeronautica). 18 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La commissione consultiva per l'aeronautica, istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849 e presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per la guerra, è composta come segue:

On. prof. VOLTERRA comm. Vito, senatore del Regno;
On. BIGNAMI ing. comm. Paolo, deputato al Parlamento;
Prof. ANASTASI ing. Anastasio, della R. Università di Napoli;
Prof. ANZILLOTTI comm. avv. Dionisio, della R. Università di Roma;
Brigadiere generale DE-SIEBERT cav. uff. Amedeo, comandante superiore di aeronautica;
Tenente generale MORIS comm. Maurizio;
On. prof. MONTU' gr. uff. Carlo, dell'Aero Club d'Italia;
Ing. ORIGONI Luigi, della Lega Aerea Nazionale;
Ing. ALBENGA Giuseppe, della R. Università di Bologna;
Contrammiraglio ORSINI comm. Piero, ispettore aeronautico Regia Marina, delegato del Ministero della marina;
PIROVANO comm. Luigi, delegato del Ministero del tesoro;
Dott. BACCARI gr. uff. Eduardo, id. id. delle colonie;
Ing. prof. PANETTI Modesto, id. id. dell'industria;
Dott. TROISE gr. uff. Pasquale, id. id. delle finanze;
R. console generale SORAGNA marchese comm. Guido, id. id. affari esteri;
Gr. uff. FRANCO Emanuele, id. id. poste e telegrafi,
Comm. avv. Michele CRIMI, id. id. lavori pubblici.

Avrà le funzioni di segretario della commissione il sig. avv. cav. Francesco TUCCI.

Detta commissione potrà delegare ad una o più sottocommissioni costituite nel suo seno lo studio di particolari questioni e la formulazione delle proposte relative, che dovranno essere però sempre approvate dalla commissione stessa in seduta plenaria.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente articolo graveranno sul capitolo « Servizi aeronautici » dello stato di previsione dalla spesa per il Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 447. — SERVIZIO SANITARIO. — **Apertura dello stabilimento balneario di Portorose.** — (Direzione generale di sanità militare). — 26 luglio 1920.

Il Ministero determina che durante la stagione estivo-autunnale funzioni anche lo stabilimento di Portorose, riservato per gli ufficiali ed impiegati assimilati.

Le mute per lo stabilimento suddetto saranno quattro, della durata di 15 giorni ciascuna, avranno inizio il 7 agosto e dureranno fino all'11 ottobre p. v., come dal seguente specchio:

1ª muta dal 7 agosto al 21 agosto;
2ª muta dal 24 agosto al 7 settembre;
3ª muta dal 10 settembre al 24 settembre;
4ª muta dal 27 settembre all'11 ottobre.

Il Ministero porta a conoscenza, per norma degli ufficiali medici, che le cure nello stabilimento di Portorose hanno le stesse indicazioni di quelle di Salsomaggiore.

Le relative proposte (mod. 458 *A*) di ammissione per il suddetto stabilimento dovranno essere, *con tutta sollecitudine*, trasmesse a questo Ministero, con le norme emanate con la circolare 118 *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 448. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme contabili varie.** (Segretariato generale Ragioneria). — 29 luglio 1920).

§ 1°. Il Governo ha preso impegno di disporre per la cessazione dei provvedimenti eccezionali emanati durante la guerra fra cui sono compresi quelli costituenti deroghe alle norme della contabilità generale dello Stato.

Da parte poi del Parlamento è stato fatto invito al Governo di ripristinare immediatamente e completamente il controllo preventivo della Corte dei conti su tutti gli impegni e su tutte le spese che a tal controllo siano stati sottratti in virtù di qalsiasi legge o provvedimento.

In relazione a quanto precede, questo Ministero determina:

a) In attesa che siano abrogate, le norme speciali di eccezione stabilite in conseguenza della guerra non debbono più d'ora innanzi essere applicate salvo in casi di assoluta urgenza od in cui concorrano speciali circostanze da rappresentare caso per caso al Ministero.

b) Sui fondi straordinari della guerra debbono essere imputate soltanto le spese per la liquidazione di vecchi contratti per forniture, provviste, lavori attinenti alla guerra, i pagamenti arretrati per altre spese a carico dei capitoli straordinari per la guerra non potute sinora liquidare, gli assegni di smobilitazione e le altre spese per le quali evidenti ragioni giustificano l'imputazione su detti fondi (riparazioni e comple-

... di materiali residuati dalla guerra, lavori di ripristino ad immobili occupati in dipendenza della guerra, assegni e mantenimento delle truppe e dei servizi in zona d'armistizio o all'estero, ecc.).

c) Al pagamento di saldi dovuti a ditte fornitrici cui siano stati corrisposti in passato acconti sui fondi delle anticipazioni si dovrà provvedere con mandati diretti da intestarsi ai singoli creditori salvo per quei contratti che per disposizioni anteriori alla guerra erano già pagati con fondi delle anticipazioni (imprese viveri, capi operai, ecc.).

d) D'ora innanzi e salvo le eccezioni ora dette, anche al pagamento di acconti dovrà essere provveduto con mandati diretti; e ciò tanto se si tratti di contratti pei quali non è stato dato precedentemente alcun acconto, quanto se si tratti di contratti pei quali siano stati dati già uno o più acconti.

e) A corredo dei mandati di saldo e dei mandati di acconto relativi a contratti pei quali uno o più acconti siano stati dati in precedenza sui fondi delle anticipazioni sarà unita *copia delle ricevute* rilasciate a suo tempo dai creditori.

f) Quando per i contratti da pagare con mandati diretti sia reso assolutamente necessario da eccezionali ragioni o circostanze di effettuare invece pagamenti in acconto coi fondi delle anticipazioni si dovrà chiedere caso per caso l'autorizzazione al Ministero. Ai pagamenti di acconti pei quali concorrono le accennate ragioni e circostanze, si potrà per intanto provvedere sui fondi che gli enti hanno tuttora disponibili sulle anticipazioni, proponendo al Ministero la riduzione od anche l'annullamento di mandati d'anticipazione qualora le somme disponibili siano esuberanti al fabbisogno per pagamenti del genere.

g) Per l'avvenire saranno consentite spese ad economia (enti genio ed aeronautica e servizio automobilistico) e minute spese (enti artiglieria) soltanto nei limiti stabiliti dai regolamenti e dalle istruzioni speciali pei singoli servizi.

h) Per le spese del genere in precedenza autorizzate, deve essere, pei pagamenti, seguìta la forma del mandato diretto quando l'ammontare di esse oltrepassi il limite massimo stabilito per le spese stesse dai regolamenti e dalle istruzioni pei singoli servizi.

§ 2° — L'attuale situazione finanziaria rende doveroso e necessario da parte di tutti non soltanto di effettuare la più severa economia, evitando ogni spesa non assolutamente indispensabile, ma altresì di adottare con ogni diligenza tutti quegli avvertimenti e quei provvedimenti, che, senza nuocere all'andamento dei servizi, possano agevolare il servizio del Tesoro. Epperciò questo Ministero dispone:

a) Per le spese straordinarie di guerra i fondi da richiedersi debbono essere commisurati al fabbisogno limitato al periodo di un mese al massimo. Il mese pel quale le anticipazioni si chiedono deve essere sempre specificato sulle richieste di anticipazione poichè in caso contrario non sarà dato corso alle anticipazioni.

b) Ai pagamenti per le spese ad economia (per gli enti del genio e dell'aeronautica e per la direzione tecnica automobilistica) e per minute spese (per gli enti d'artiglieria) può essere provveduto dagli enti stessi con i fondi della propria cassa soltanto se l'ammontare non oltrepassa le lire 5000, mentre per somme maggiori il pagamento deve essere effettuato con ordinativi su mandati di anticipazione giacenti in tesoreria.

c) I fondi delle anticipazioni (qualunque sia il capitolo sul quale grava la spesa) debbono esseer riscossi dagli enti dipendenti soltanto nella misura strettamente necessaria pei bisogni immediati di cassa; avvertendo che, siccome una inutile forte giacenza di fondi nelle casse degli enti reca danno all'erario, saranno adottati provvedimenti per accertare eventuali responsabilità anche materiali nei casi di inadempienza alle tassative disposizioni ministeriali.

d) Debbono senza ritardo essere versati in tesoreria i proventi di qualsiasi natura, tenendo presenti le prescrizioni speciali per quelli ricavati dall'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

§ 3° — Si rammenta l'obbligo fatto agli enti di artiglieria, del genio e dell'aeronautica ed alla direzione tecnica automobilistica di trasmettere alla Ragioneria suffi-

cio armi e munizioni) non più tardi del 5 d'ogni mese la situazione di cassa del mese precedente.

La rimanenza di cassa sarà ripartita nelle cifre indicanti la somma proveniente dalla riscossione di mandati di anticipazione, quella riguardante partite estranee ed infine quella derivante dalla riscossione di proventi.

§ 4°. — **Entro il 15 agosto p. v.** gli enti di artiglieria, del genio e dell'aeronautica, la direzione tecnica automobilistica e le direzioni di commissariato militare territoriali per loro e per gli stabilimenti dipendenti dovranno trasmettere al Ministero (Ragioneria - Ufficio armi e munizioni) uno specchio in cui saranno indicati i risultati complessivi raggiunti pei pagamenti in titoli del VI prestito nazionale, tenuto conto di tutti gli ordinativi tratti e pagati sui capitoli 60 bis, 60 quater e 60 quinquies.

Le cifre relative a tali pagamenti saranno tenute distinte per gli ordinativi emessi a tutto il 15 marzo 1920 e per quelli emessi posteriormente.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 449. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** (Divisione stato maggiore). — 29 luglio 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Legione ALESSANDRIA — Tenenza di FOSSANO.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 450. — AVANZAMENTO. **Formazione del quadro annuale d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente per l'anno 1920.** — (Divisione Stato Maggiore). — 29 luglio 1920.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi per poter essere inscritti sul quadro normale di avanzamento per l'anno 1920, siano i seguenti:

Ufficiali di amministrazione:

Maggiori: 29 aprile 1917;

Tenenti: 10 aprile 1917 fino ad *Armao* Salvatore.

I documenti dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero (direzione generale personali ufficiali).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 451. — DISPOSIZIONI VARIE. **Concessione dei mezzi e indennità di viaggio pel riespatrio ai connazionali rimpatriati dall'estero per mobilitazione e poi riformati in seguito a visita subita nel Regno.** (Direzione generale leva e truppa). — 29 luglio 1920.

Alcune autorità richiedono a questo Ministero se debbano concedersi i mezzi e le indennità di viaggio pel riespatrio, di cui alla circolare 137 *giornale militare* 1919, anche ai connazionali che rimpatriarono dall'estero durante la guerra per soddisfare ai loro obblighi militari, ma che non ebbero occasione di prestare alcun servizio perchè riformati dai consigli di leva in seguito a visita subita nel Regno.

Sebbene la citata circolare faccia menzione per le dette concessioni solo di militari congedati dalle armi per compiuto servizio, questo Ministero autorizza che le concessioni stesse siano estese, per ragioni di equità, anche ai suddetti riformati, purchè beninteso si tratti di nazionali rimpatriati prima della firma dell'armistizio e per ordine delle autorità consolari all'estero.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 452. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. **Corso allievi ufficiali di complemento allievi piloti di aeroplano.** (Ispettorato dell'aeronautica militare). 29 luglio 1920.

Il Ministero determina che al 15 settembre p. v. abbia inizio, presso la scuola di Capua, un corso per 60 allievi ufficiali di complemento allievi piloti di aeroplano, della durata di mesi sei, con le seguenti norme:

1. Potranno far domanda di ammissione a detto corso i militari di truppa alle armi della classe 1900, che posseggono la licenza liceale o d'istituto tecnico (o titoli equipollenti pei quali saranno osservate le norme che regolano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento in genere, e che saranno inserite in circolare di prossima pubblicazione) abbiano i requisiti fisici e specifichino sulla domanda d'impegnarsi a rimanere a disposizione come piloti, anche dopo l'invio in congedo, per un periodo di 10 anni, durante il quale potranno essere richiamati per mantenersi allenati al servizio aeronavigante;

2. La domanda su carta bollata da L. 2, indirizzata al Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) dovrà essere presentata da ciascun aspirante al proprio comandante di corpo o capo di servizio, col titolo di studio posseduto;

3. Le autorità di cui al precedente n. 2, ricevute le domande ed i titoli di studio, vi uniranno i seguenti documenti:

a) dichiarazione medica comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione; immune da precedenti morbosi ereditari; ha ottima vista (visus 1 in entrambi gli occhi) ottimo udito; apparato nervoso, circolatorio, respiratorio ottimo; peso non superiore a kg. 80;

b) un rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato, fino al giorno in cui presenta la domanda;

c) copia del foglio matricolare e caratteristico dal quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare;

d) certificato del casellario giudiziale, mod. 42, da richiedersi dal comandante del corpo al presidente del competente tribunale, dal quale certificato risulti che l'aspirante non ha subito condanne per reati di carattere indecoroso;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vidimata dal prefetto o sottoprefetto;

Quindi le trasmetteranno direttamente al Ministero (Ispettorato dell'aeronautica militare).

4. Il termine utile per la presentazione delle domande s'intende scaduto il 20 agosto 1920;

5. I militari ammissibili al corso saranno inviati con ordine diretto del Ministero (Ispettorato dell'aeronautica militare) a Torino, passando temporaneamente aggregati al deposito aviatori, per subire la visita del gabinetto psicofisiologico, dopo di che sarà decisa la loro definitiva ammissione;

Coloro che non risulteranno idonei a tale visita saranno rimandati ai corpi di provenienza.

Gli idonei saranno invece inviati per lo svolgimento del corso al deposito scuole aviatori in Capua, al quale saranno trasferiti effettivi.

I nomi degli allievi ammessi definitivamente saranno pubblicati, a suo tempo sul *giornale militare*.

6. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno sottoposti ad esame per la promozione a caporale e al termine del 4° mese agli esami per la promozione a sergente.

Ultimato il corso saranno sottoposti agli esami per la nomina a sottotenente di complemento e conseguiranno il brevetto di piloti militari di aeroplano, con godimento delle relative indennità.

Coloro che non riusciranno a conseguire il brevetto saranno restituiti all'arma di provenienza e potranno ottenere, in seguito a loro domanda, di essere ammessi a sostenere le prove speciali dell'arma insieme agli altri allievi ufficiali di complemento, per conseguire, se idonei, la nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima.

Quelli che non verranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiali di complemento nell'arma aeronautica, pur avendo conseguito il brevetto di piloti, saranno utilizzati come piloti di truppa.

Tutti gli allievi nominati piloti (ufficiali e truppa) al termine del corso saranno ripartiti fra i depositi dei raggruppamenti, dai quali verranno assegnati alle squadriglie dopo una breve istruzione per il passaggio di apparecchio.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 453. MATRICOLA. **Matricola dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti nelle R. truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 luglio 1920.

Questo Ministero ha dovuto constatare come il servizio matricolare per i militari di truppa e sottufficiali trasferiti nelle R. truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia non proceda con la dovuta regolarità.

Ed infatti i corpi interessati, contrariamente al tassativo disposto dal paragrafo 79 del regolamento per le matricole, omettono d'inviare al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli i due fogli matricolari modello 59 (e per i sottufficiali anche i fogli caratteristici modello 961 F), oppure trasmettono un solo originale modello 59 incompleto.

Poichè tutto ciò concorre a creare per l'ufficio matricola del predetto deposito un gravoso lavoro per sistemare e rintracciare i fogli matricolari, questo Ministero richiama i corpi, dai quali siano trasferiti i militari nelle truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, alla scrupolosa osservanza del paragrafo 79 sopracitato, ed alla regolare tenuta della matricola, affinchè questa sia al corrente di tutte le variazioni ed annotazioni in modo da rispecchiare esattamente la posizione dei militari.

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVISO

E' stato pubblicato ed è in corso di spedizione il fascicolo contenente le istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge n. 452, del 20 apile 1920 (modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento), di cui il Ministero, nel n. 10 della circolare n. 431 del *giornale militare* del corrente anno, preannunziava la distribuzione.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 36, anno 1930, circolare 412.

A pag. 639 del sommario, circolare 412, 3ª riga, *invece di*: R. decreto n. 548, *leggasi*: R. decreto-legge n. 548.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(2842) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1920 — 31 Luglio

N. 454 – 1 luglio 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1022, sull'ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali mobilitati dell'esercito e della marina . . . . . *Pag.* 659

» 455 – 3 luglio 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. Norme esecutive per la costituzione di una direzione di artiglieria e per la cessazione e sistemazione di taluni stabilimenti . . . . . *Pag.* 700

» 456 – 30 luglio 1920. — TRASPORTI. Norme per i viaggi di licenza. *Pag.* 700

CIRCOLARE N. 454. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1022, sull'ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali mobilitati dell'esercito e della marina.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 1 luglio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 176, del 27 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 e il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Visto il decreto luogotenenziale 22 aprile 1915, n. 499;
Visto il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 616;
Visto il decreto luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1860;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2388;
Udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina mobilitati sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione rispettivamente del ministro della guerra e della marina secondo le norme del decreto-legge n. 2388 del 26 ottobre 1919.

I regolamenti approvati coi decreti luogotenenziali 27 aprile 1916, n. 616 e 21 dicembre 1916, n. 1860, rimangono tuttavia in vigore, il primo per la parte relativa agli ufficiali della marina imbarcati su navi isolate fuori delle acque dello Stato, o destinati a servizi isolati a terra nelle colonie e fuori del Regno, ed il secondo per la parte concernente gli ufficiali dell'esercito appartenenti a corpi mobilitati fuori del Regno o nelle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — I. BONOMI — SECHI.

N. 455. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per la costituzione di una direzione di artiglieria e per la cessazione e sistemazione di taluni stabilimenti.** (Direzione generale artiglieria). — 30 luglio 1920.

In esecuzione del R. decreto n. 607 in data 11 maggio 1920 che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale militare del Regno — e con riferimento alle circolari 351 e 374 del *giornale militare* corr. anno, si determina:

1° Col 1° agosto p. v. si costituirà in Brescia la direzione di artiglieria istituita con R. decreto anzidetto. Le disposizioni per la sistemazione dei locali saranno impartite dal competente Comando di corpo d'armata di Milano, mentre il Ministero provvederà per l'assegnazione del personale dirigente militare e civile, occorrente pel primo impianto.

Non appena saranno stati in tal modo costituiti i quadri della direzione, il direttore farà a questo Ministero tutte le proposte relative al personale operaio, ai macchinari ed agli altri mezzi occorrenti pel regolare funzionamento della direzione;

2° Con la stessa data del 1° agosto p. v. cesserà di funzionare il laboratorio fotolitografico — sezione di artiglieria.

Il consiglio di amministrazione, costituito in ufficio stralcio, curerà di:

a) passare in consegna allo stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, ed in carico definitivo all'istituto geografico militare, i materiali fotografici e grafici e quegli altri che, previi accordi con la direzione dello stabilimento ora detto, possano essere da esso utilizzati;

b) passare in carico all'ufficio di amministrazione personali militari vari i materiali (pubblicazioni, mobili di ufficio, scaffali, ecc.) aventi attinenza con la gestione del reparto pubblicazioni;

c) passare in carico al laboratorio di precisione tutti gli altri materiali e mobili di ufficio.

Gli anzidetti passaggi, per semplificazione amministrativa, saranno fatti con la data del 30 giugno u. s.;

d) al predetto laboratorio di precisione sarà inoltre passato in forza tutto il personale operaio;

e) le commesse in corso verranno passate allo stabilimento poligrafico, o all'ufficio personali militari vari (reparto pubblicazioni) a seconda del genere delle commesse;

f) il personale dell'ufficio stralcio sarà amministrato dal laboratorio di precisione;

g) gli ufficiali ed impiegati esuberanti saranno segnalati a questo Ministero dall'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

3° Con la stessa data del 1° agosto p. v. l'attuale officina di costruzione di artiglieria di Roma, assumerà la denominazione di « *Fabbrica d'armi di Roma* ».

4° L'arsenale di costruzione di artiglieria di Torre Annunziata, finchè non occuperà i locali del soppresso spolettificio, funzionerà in Napoli ove, dovrà perciò essere diretta la relativa corrispondenza.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 456. — TRASPORTI. — **Norme per i viaggi di licenza.** — (Direzione trasporti). — 30 luglio 1920.

1. Dal 20 agosto p. v. non avranno più vigore per l'esercito, per l'armata, per la R. guardia di finanza e per tutti i corpi militarizzati gli speciali fogli di color grigio istituiti durante la guerra per i viaggi in franchigia dei militari avviati in licenza.

I viaggi medesimi avranno luogo, dal giorno suindicato, a tariffa militare e con pagamento diretto da parte degli interessati, salvo il diritto al rimborso pei militari mobilitati e salvi i casi specificati più oltre riflettenti i viaggi di ritorno delle truppe delle zone oltremare e delle zone plebiscitarie.

2. I biglietti per i viaggi saranno rilasciati su produzione delle richieste mod. B verdi (trasporti in esenzione da tassa di bollo) in tutti i casi in cui la spesa di viaggio debba far carico all'erario.

Per i viaggi a spese degli interessati sarà, invece, prodotto: lo scontrino del libretto di viaggio - da chi lo possiede - ovvero la richiesta mod. B - gialla - trasporti soggetti alla tassa di bollo.

3. Ai militari mobilitati (ufficiali, sottufficiali e truppa) in tutti i casi di licenza ordinaria, straordinaria, breve e di convalescenza, la concessione della licenza farà luogo ai seguenti assegni:

a) rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie del Regno ed estere e sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato; viaggio in franchigia sui piroscafi requisiti e noleggiati dall'amministrazione militare dietro presentazione dei rispettivi documenti di licenza.

Quanto poi ai piroscafi postali ed eventualmente di navigazione libera, il rimborso è senz'altro ammesso se trattasi di viaggio tra i porti del Regno e fra questi e quelli della Dalmazia.

Per gli altri viaggi di licenza fra l'Italia l'Albania e il Mediterraneo Orientale l'uso di tali piroscafi sarà consentito soltanto nei casi di particolare urgenza e con le modalità che verranno stabilite dai comandanti dei corpi di spedizione, dovendosi di regola fare uso dei piroscafi requisiti e noleggiati finchè sussistano e compiano itinerari diretti;

b) indennità di trasferta di 1ª categoria (sottufficiali e truppa) o indennità di missione di cui all'art. 4 della circolare 607 *giornale militare* 1918 (ufficiali) — pagabili sempre in valuta italiana — per le giornate di viaggio in ferrovia, per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, fermo il divieto del cumulo di due indennità nello stesso giorno. Nelle giornate di navigazione verranno sospese le indennità predette e verrà rimborsata la spesa del vitto di bordo.

Per tutta la durata della licenza (compresi i giorni del viaggio) sarà sospesa qualsiasi altra indennità, razione viveri, l'assegno giornaliero per i caporali, soldati e allievi carabinieri, ecc.

4. Ai soli effetti della presente circolare si intenderanno per militari mobilitati quelli dei reparti mobilitati a diretta disposizione del comando della Venezia Giulia e quelli dislocati nell'alto Inn, in Dalmazia, nell'Albania, nel Mediterraneo Orientale e nelle zone plebiscitarie.

5. Per tutte le licenze degli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati non mobilitati, avranno vigore, in materia di assegni, le norme di cui al regolamento per le indennità eventuali, ed al regolamento sugli stipendi e assegni fissi.

6. I rimborsi delle spese di viaggio per tutti gli aventine diritto avranno luogo:

— per la 1ª classe agli ufficiali con stipendio di L. 6000 e più, fermo restando il divieto agli ufficiali subalterni di valersi della 1ª classe dei treni direttissimi;

— per la 2ª classe agli ufficiali con stipendio minore di L. 6000 ed ai marescialli;

— per la 3ª classe agli altri sottufficiali e ai militari di truppa.

Se il viaggio ha luogo per mare, a tutti indistintamente gli ufficiali è accordato l'uso della 1ª classe ed ai sottufficiali della 2ª.

7. Nei casi in cui spetta ai militari il rimborso delle spese di viaggio, i corpi provvederanno direttamente all'acquisto dei relativi biglietti e preferibilmente di quelli di doppia corsa, se il ritorno debba iniziarsi entro un mese dalla data di concessione della licenza.

Ove tale condizione non si verifichi, le spese occorrenti per il viaggio di ritorno saranno corrisposte ai singoli militari dai comandi di presidio più vicini alle località in cui quelli fruirono la licenza, previo accertamento, dai documenti di licenza, del diritto al rimborso.

Tutti indistintamente i militari dislocati nelle zone plebiscitarie riceveranno i fondi per il viaggio di ritorno dai comandi di presidio suindicati, anzichè dei corpi rispettivi.

I militari diretti oltremare con piroscafi postali riceveranno i fondi stessi — quando ne abbiano diritto — dai comandi di presidio prossimi alla località di licenza, per il viaggio sulle ferrovie, e dai comandi di presidio dei porti d'imbarco per il viaggio via mare.

Per facilitare il computo delle somme occorrenti ai militari di cui ai precedenti capoversi, i corpi che li inviano in licenza saranno tenuti ad indicare sui fogli di licenza

— oltrechè il diritto al rimborso delle spese di viaggio — anche l'ammontare approssimativo in cifra tonda dell'anticipo da corrispondersi per il ritorno per parte dei comandi di presidio, anticipo sul quale poi dovrà liquidarsi la differenza a viaggio compiuto.

8. biglietti di doppia corsa dovranno essere sempre presentati dai militari interessati alle biglietterie delle stazioni dalle quali si inizia il viaggio di ritorno, perchè provvedano ad apporre sui biglietti medesimi il timbro di vidimazione.

Nei casi in cui non spetti rimborso di spese di trasporto i corpi dovranno assicurarsi che i militari partenti possiedano, del proprio, i fondi sufficienti per l'acquisto del biglietto, ed anticiperanno loro, all'occorrenza, le indennità di trasferta cui abbiano diritto.

9. Le spese di viaggio non saranno corrisposte, oltrechè pei percorsi compiuti con R. navi o con piroscafi requisiti o noleggiati, anche per quelle linee ferroviarie estere o sulle linee di navigazione sovvenzionate sulle quali vigano attualmente speciali concessioni di franchigia e di conto corrente.

10. Le spese tutte di viaggio e di trasferta dei militari avviati in licenza dalle zone plebiscitarie vanno comprese nell'apposito rendiconto, a carico della Germania, nel quale sono inscritte tutte le altre spese inerenti alle nostre truppe d'occupazione.

Fra tali spese sono da comprendere anche le somme anticipate ai militari per viaggi di ritorno dai comandi di presidio, a forma del 2° capoverso del n. 7, dedotto, ben inteso, ciò che il militare avesse restituito perchè eccedente l'importo delle sue competenze.

11. I militari inviati in licenza con foglio di color grigio anteriormente al 20 agosto p. v., potranno valersi della franchigia nei viaggi di ritorno ai corpi — quand'anche compiuti dopo tale data — dietro esibizione dei medesimi fogli di color grigio. Di tale facoltà non potrà essere fatto uso oltre il 20 settembre p. v.

I comandanti di corpo, ufficio, ecc., sotto la loro personale responsabilità, cureranno che i fogli di color grigio esuberanti siano distrutti.

12. Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) i congiunti dei quali godano il soccorso giornaliero di cui al decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1199 verrà corrisposto, per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio, un soccorso giornaliero uguale a quello dovuto alle mogli dei richiamati.

13. Tutti indistintamente i militari saranno tenuti ad esibire — a richiesta del personale ferroviario — i documenti che comprovano il diritto alla tariffa militare, e cioè: il libretto ferroviario *aggiornato* quando ne siano in possesso; ovvero, in difetto, il foglio di licenza, il certificato o foglio di viaggio, o uno dei documenti di cui alla circolare 218 del *giornale militare* c. a.

Il personale ferroviario, nei casi di evidente falsità od alterazione dei documenti esibiti dai militari, potrà ritirarli per i successivi accertamenti in sede competente.

14. La presente circolare, la quale si riferisce soltanto ai viaggi di licenza, modifica la circolare n. 631 del *giornale militare* 1919 per la parte riguardante le licenze, e più precisamente i comma 3, 4, 12, 13 e 21, ferme restando quindi anche le altre disposizioni emanate nelle successive dispense del *giornale militare*, a rettifica o a chiarimento della circolare medesima in ordine ad altre specie di viaggi.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(2868) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1920 — 3 Agosto

N. 457 - **22 giugno 1920.** COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. R. decreto n. 900, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani e indigeni . . . . . *Pag.* 703

» 458 - **28 Luglio 1920.** COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. *Pag.* 717

CIRCOLARE N. 457. COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **R. decreto n. 900, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani e indigeni.** — (Divisione stato maggiore). 22 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 172, del 22 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc ecc. RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 12 gennaio 1913, n. 204;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato;

Visto i decreti 15 giugno e 6 novembre 1919, n. 1130 e 2244;

Visto i Nostri decreti 16 ottobre 1919, n. 1986; 21 novembre 1919, n. 2143; 7 marzo 1920, n. 351, da convertirsi in legge;

Ritenuto necessario di modificare in base alle attuali esigenze il reclutamento e il trattamento del personale del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono portate le seguenti varianti al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato, che approva l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;

1. L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Articolo 23 - Dal giorno in cui gli ufficiali s'imbarcano per il rimpatrio definitivo cessano tutte le indennità coloniali, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo ».

Dopo l'art. 23 aggiungere il seguente:

« Articolo 23-*bis* - Le licenze per gli ufficiali sono di tre specie:

a) Brevi licenze tanto per l'interno della colonia quanto fuori: esse hanno la durata massima complessiva di 30 giorni per anno compreso il viaggio, le cui spese sono a carico dell'ufficiale.

Durante la breve licenza l'ufficiale conserva integralmente tutti gli assegni ed indennità;

b) Licenze ordinarie. - Regolate dalle seguenti norme: per ogni anno di servizio effettivo in colonia possono essere concessi:

60 giorni di licenza agli ufficiali generali;
50 giorni di licenza agli ufficiali superiori;
40 giorni di licenza ai capitani;
30 giorni di licenza agli ufficiali subalterni.

Tali giorni possono essere cumulati fino ad un massimo di tre annualità.

L'ufficiale non potrà cominciare ad usufruire della licenza ordinaria che dopo il primo anno di servizio in colonia.

Nella durata della licenza non è computato il viaggio dalla sede dell'ufficiale in colonia a quella da lui designata in Libia, in Italia o nel bacino del Mediterraneo.

Durante la licenza gli ufficiali conservano oltre gli assegni di cui alla lettera *A*) dell'art. 12 l'indennità coloniale di cui alla lettera *C*) e l'indennità di cui alla lettera *g*) dell'art. 12.

Il viaggio sul piroscafo in prima classe tanto all'andata in licenza quanto al ritorno, è gratuito.

c) Licenze straordinarie che possono essere concesse o per motivi privati o per ragioni di salute, queste ultime riconosciute da visita medica.

La licenza straordinaria viene concessa compatibilmente con le esigenze del servizio ed ha la durata massima di tre mesi (non compreso il viaggio), oltre i quali l'ufficiale cessa di appartenere al R. C. di T. C.

Durante la licenza straordinaria l'ufficiale conserva, oltre gli assegni di cui alla lettera *A*) dell'articolo 12 la sola indennità di cui alla lettera *g*); se però la licenza è concessa per ragioni di malattia od infermità provenienti dal servizio, l'ufficiale continua a percepire anche l'indennità coloniale di cui alla lettera *C*) dell'articolo 12.

Il viaggio di andata e ritorno è gratuito se la licenza straordinaria viene concessa per ragioni di malattia o d'infermità provenienti dal servizio; è a spese degli ufficiali in tutti gli altri casi.

Agli ufficiali che comunque rimpatriino definitivamente e non possano fruire o non stiano già fruendo di alcuna delle anzidette licenze può essere concessa una licenza di rimpatrio della durata massima di giorni 30.

Durante tale licenza spettano gli assegni di cui alle lettere *A*) e *C*) dell'art. 12. Il viaggio è gratuito e nella durata della licenza non è computato il viaggio.

2. Gli articoli 27 e 31 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Articolo 27:

A) Qualunque sottufficiale e militare di truppa del R. E. sotto le armi può aspirare ad essere arruolato nel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica a sua domanda assumendo l'obbligo di servizio di due anni.

Pei militari appartenenti all'arma dei CC. RR. l'obbligo di servizio è di tre anni.

I sottufficiali e i militari di truppa dei CC. RR. e dei militari di truppa delle armi e corpi debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli (esclusi quelli dei CC. RR.), g'interpreti, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli e gli operai possono essere anche ammogliati.

E' in facoltà del governatore di autorizzare gli ammogliati a portare la famiglia in colonia applicando le disposizioni vigenti in patria pel trasferimento da una ad un'altra sede permanente di servizio dei sottufficiali, caporali e soldati con famiglia o aventi persone abitualmente con loro conviventi ed a loro carico.

B) I sottufficiali ed i militari di truppa del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica (esclusi quelli dei CC. RR.), possono essere reclutati altresì semprechè corrispondano ai requisiti di cui al terzo comma della precedente lettera:

a) dai militari in congedo;

b) dai cittadini italiani non ancora sotto le armi aventi o non obblighi di leva residenti o non nel Regno.

Gli aspiranti al volontariato di cui sopra, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 28° anno di età se soldati o caporali, il 32° se sottufficiali,

aver tenuto sempre buona condotta e aver sana e robusta costituzione fisica da accertarsi mediante visita medica.

Se i sottufficiali in congedo ammessi nel Regio corpo di truppe coloniali non si trovano nelle condizioni volute per le riammissioni in servizio dei sottufficiali nei corpi del R. E. essi dovranno al termine della ferma o della rafferma coloniale essere inviati in congedo, non potendo essere trasferiti nei reparti metropolitani.

C) All'arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi od in congedo nel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica provvede il Ministero della guerra su richiesta del Ministero delle colonie; all'arruolamento dei cittadini di cui alle lettere *B*) *b*) può provvedere l'Amministrazione coloniale oppure il Ministero della guerra su richiesta di quello delle colonie.

D) Ai sottufficilali ed ai militari di truppa di tale corpo sono applicabili le disposizioni vigenti in patria sullo stato dei sottufficiali con le stesse modalità, salvo quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento.

E) Per tutti i militari di cui sopra la decorrenza degli obblighi di servizio assunti ha principio alla data d'imbarco per la Libia, per quelli che già trovansi in Colonia dalla data dell'arruolamento.

F) In tempo di guerra è sospeso il congedamento dai Regi corpi di truppe coloniali.

3. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 - I sottufficiali e militari di truppa arruolati nel R. C. di T. C. possono ottenere successive rafferme coloniali annuali, sino al limite massimo di 32 anni compiuti i caporali e i soldati, e 41 compiuti i sergenti e i sergenti maggiori. Non vi sono limiti di età pei maresciallì, per gl'interpreti, pei maniscalchi, per gli armaioli, per gli operai, e per i sellai sempreché fisicamente idonei.

Gl allievi ufficiali, gli allievi sergenti possono essere arruolati in detto corpo solo a loro domanda, cessando però dalla loro speciale qualità ».

4. Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Articolo 33 - Le competenze spettanti ai sottufficiali, caporali e soldati italiani effettivi ai Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, sono le seguenti:

1) *Assegni fissi*:

GRADO	Stipendio o paga giornaliera	Soprassoldo giornaliero coloniale
Maresciallo maggiore	Stipendio o paga giornaliera compresi i quadrienni dei pari grado in Italia con le stesse norme.	5.70
Maresciallo capo		5.60
Maresciallo ordinario		5.45
Sergente maggiore		5.15
Sergente		5.15
Caporale maggiore	2.75	4.—
Caporale	2.50	4.
Soldato	2.25	3.50

Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la Colonia, dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Ai militari arruolati provenienti dall'Italia spetta, fino a tutto il giorno precedente a quello dell'imbarco il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in patria.

B) Razione ordinaria giornaliera - di viveri in natura così composta: pane 750 grammi - carne fresca se bovina grammi 250 - se ovina grammi 300 - sale grammi 20 - lardo grammi 20 - pasta grammi 200 - o riso grammi 250 - caffè tostato grammi 15 - zucchero grammi 20 - vino cl. 25 - legumi secchi grammi 60 oppure patate grammi 120 o verdure dai 50 ai 150 grammi - formaggio grattuggiato grammi 10 (nelle distribuzioni di pasta) - conserva di pomodoro grammi 15 - spezie grammi 0,5 - cipolle e agli grammi 10. Combustibile grammi 700 di legna.

E' in facoltà dei governatori di modificare tale tipo di razione sostituendo in determinati giorni la carne fresca con succedanei di essa (salmone, tonno, carne in conserva, baccalà, pesce fresco, ecc.) senza però diminuirne il valore nutritivo; come è in loro facoltà di ordinare la distribuzione di speciali generi quando ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità sanitaria.

Quando la truppa è in marcia, in escursioni od in operazioni di guerra la razione di carne fresca, se bovina sarà portata a grammi 375, se ovina a grammi 460, e potranno essere fatte anche due distribuzioni di caffè al giorno.

In speciali circostanze quando la razione non può essere corrisposta in natura, verrà corrisposta in contanti in ragione di L. 0,60 per la razione pane e L. 3,40 pel rimanente salvo al Ministero delle colonie di ridurre con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti, tale compenso in relazione al costo delle derrate.

C) Vestiario. — La prima vestizione, le rinnovazioni e la manutenzione del corredo sono a carico dell'Amministrazione coloniale militare secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento.

Nessuna indennità di primo corredo è dovuta al maresciallo di nuova nomina.

D) Premio di arruolamento da corrispondersi all'atto dell'incorporamento nella colonia di destinazione: L. 1300 ai militari metropolitani alle armi in patria e nelle colonie che abbiano preso parte per tre anni alla campagna libica o nazionale o all'una o all'altra cumulativamente; se abbiano preso parte però alle campagne di guerra per un minor periodo di tempo il premio è di L. 1000; L. 500 pei militari in congedo e per quelli alle armi che non abbiano preso parte alle campagne di guerra; L. 250 per quelli che non hanno prestato mai servizio militare.

E) Premi di rafferma. — L. 600 al compimento del 1°, 2° e 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma: L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e dei successivi.

F) Indennità eventuali - come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

G) Indennità d'alloggio - agli interpreti, ai sottufficiali ed ai militari di truppa autorizzati a condurre seco la famiglia in colonia, sempre quando non abbiano l'alloggio a carico dell'Amministrazione coloniale, spetta l'indennità alloggio di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

H) Licenze - per i sottufficiali ed i militari di truppa sono di due specie:

a) licenze ordinarie concesse dopo compiuto un anno di servizio nel R. corpo di truppe coloniali: in ragione di 30 giorni per anno (cumulabili in 60 giorni per biennio), oltre il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno, dalla sede del militare alla località da lui designata in Libia, in Italia o nel bacino del Mediterraneo.

Il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed agli interi assegni di cui alla tabella che stabilisce l'assegno fisso mensile o giornaliero durante tutta la licenza.

Le licenze ordinarie sono concesse compatibilmente con le esigenze del servizio;

b) licenze straordinarie per motivi privati, debitamente comprovati, o per ragioni di salute accertate mediante visita medica della durata massima di 40 giorni (oltre il viaggio di andata e ritorno), dopo i quali il militare cessa di appartenere al R. C. T. C.

Durante la licenza straordinaria per motivi privati o per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio spetta solo lo stipendio e la paga giornaliera oltre il rimborso delle spese di viaggio per l'andata e pel ritorno; spettano invece gli assegni di cui alla tabella che stabilisce l'assegno mensile o giornaliero se la licenza è concessa per ragioni di salute dipendenti da comprovate cause di servizio.

I) Indennità - di L. 500 da corrispondersi indipendentemente dal diritto della pensione alle famiglie o agli eredi dei militari che muoiono in combattimento, per ferite riportate combattendo o per cause di malattia o d'infortunio riconosciuti come dovuti a vera e propria causa di servizio militare coloniale; di L. 1000 da pagarsi ai militari che vengono riformati per ferite riportate in combattimento, per cause comprovate di servizio o per malattie acquisite in Libia a causa del clima, o che risultino provenienti dallo speciale servizio coloniale prestato, indipendentemente dalla eventuale pensione o da altri benefizi di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

Le disposizioni di cui alle lettere *F*), *H*), *I*) del presente articolo riguardano anche i sottufficiali e i militari di truppa dei CC. RR.

5. L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Articolo 39 - Nei casi di operazioni importanti allontanamento dalla propria sede per un periodo non inferiore a 5 giorni, per le quali si dovessero formare colonne miste, i sottufficiali e i militari di truppa italiani, esclusi quelli addetti ai reparti meharisti, hanno diritto, per tutta la durata delle operazioni, ad una indennità giornaliera di L. 6,60 se marescialli; di L. 0,50 se sergenti o sergenti maggiori; di L. 0,30 se caporali o soldati ».

6. L'art. 42 è sostituito dal seguente:

« Articolo 42 - Gli assegni e le indennità di cui ai precedenti articoli dovuti ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei CC. RR. ed a quelli delle altre armi e corpi effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica valgono per il tempo di pace quanto pel tempo di guerra ».

7. L'art. 43 è sostituito dal seguente:

« Articolo 43 - I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi ai detti corpi ed eventualmente comandati a prestar servizio in Italia continuano ad avere il trattamento stabilito dal presente decreto.

8. Il secondo periodo dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

« Inoltre per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria, tanto in Italia quanto all'estero, è corrisposta l'indennità di lire 5 ».

9. L'art. 45 è sostituito dal seguente:

« Articolo 45 - L'arruolamento degli indigeni pel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica è volontario e ad esso provvede l'Amministrazione coloniale.

Sono ammessi a contrarlo, di preferenza, i nati nel territorio delle due colonie, ma possono esservi ammessi anche i nati di altre regioni.

La ferma è biennale. Compiuta la ferma i militari possono essere ammessi a successive rafferme annuali o biennali sino a che giudicati idonei per condizioni fisiche e morali.

In tempo di guerra è sospeso il congedamento ».

10. Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 51 sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 46 - La gerarchia dei militari indigeni è la seguente: Scium basci - Buluck basci - Muntaz - Ascari.

Le competenze spettanti ai militari di tali corpi di truppe coloniali sono le seguenti:

A) PAGA GIORNALIERA:

	1° biennio	2° biennio	3° biennio
Ascari	1,50	1,75	2,00
Muntaz	2,25	2,50	2,75
B. Basci	3,00	3,30	3,60
S. Basci	4,00	4,50	5,00

B) INDENNITA' DI FUORI PAESE:

Ascari, L. 1,00;
Muntaz, L. 1,25;
B. Basci, L. 2,00;
S. Basci, L. 3,00.

L'indennità di fuori paese spetta:

a tutti i militari di detto Regio corpo di T. C. provenienti da arruolamento fatto per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica fuori del territorio della rispettiva colonia;

ai militari indigeni che ne sono sprovvisti quando vengono impiegati in operazioni o in servizi che importino allontanamento dalla normale residenza per più di 24 ore consecutive, o quando, eventualmente, vengano comandati a prestar servizio fuori della rispettiva colonia.

C) Premio d'ingaggio - di L. 100, da corrispondersi all'atto dell'arruolamento.

D) Razione viveri - a tutti i militari indigeni spetta una razione viveri giornaliera così composta:

pane grammi 700, o il corrispettivo in farina di grano o di orzo; caffè o thè grammi 20; zucchero grammi 40; sale grammi 20;

tre volte la settimana: carne ovina o bovina in piedi grammi 500; conserva di pomodoro grammi 10; olio grammi 20; negli altri giorni della settimana:

pasta o riso grammi 150; tonno grammi 100; oppure sardine grammi 10; oppure salmone grammi 100; conserva di pomodoro grammi 20; olio grammi 20 (oppure burro indigeno).

Condimenti vari:

(felfel, cipolle, agli, ecc.) L. 0,05 secondo il genere di distribuzione giornaliera.

Combustibile: grammi 500 di legna.

E' in facoltà del governatore di modificare nei casi di assoluta necessità la suddetta razione senza diminuirne il valore nutritivo.

E' in facoltà del governatore di corrispondere la razione viveri in natura od in contanti.

In questo ultimo caso essa viene calcolata a L. 2,50, salvo al Ministero delle colonie di ridurre tale compenso con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti in relazione al costo delle derrate.

E) Vestiario. - All'atto dell'arruolamento spettano a ciascun arruolato i seguenti oggetti di corredo:

Militari indigeni libici:

due tenute di tela kaki, una fàrmla, un farsetto di lana a maglia, due camicie, due paia di mutande, una tenuta bianca, una fascia distintivo, un paio di sandali (scarpe per le armi a cavallo), un paio di fascie gambiere (gambali per le armi a cavallo), una mantellina (cappotto per le armi a cavallo) un barracano, una taghia con fiocco, una maàrga.

Militari eritrei o somali:

Tutto come per i libici, meno la farmla e la màarga; al posto del barracano ricevono una coperta da campo ed al posto di una taghia il tarbusc con fiocco.

Agli zaptè spettano gli stessi oggetti per militari delle armi a cavallo e la tenuta bianca è sostituita con una tenuta speciale di panno kaki.

Al principio di ogni successivo anno di servizio è distribuito gratuitamente a titolo di rinnovazione una tenuta kaki (di tela) ed un paio di candali (o scarpe), ed al principio di ogni biennio una tenuta bianca (di panno kaki per il zaptie) e una fascia distintivo.

La manutenzione e la eventuale sostituzione degli oggetti di corredo sono a carico dei militari indigeni.

F) Indennità eventuali. - Sono quelle previste dalla tabella A) di cui all'articolo 33.

G) Premi di rafferma. - Ai militari indigeni che, compiuto il biennio di ferma, si raffermano, è dovuto un premio:

di L. 50, per ciascuna delle due prime rafferme di un anno;

di L. 125, per la rafferma di due anni;

per il biennio successivo spetta un premio:

di L. 75, per ogni rafferma annuale;

di L. 175, per la rafferma di due anni.

Per ogni rafferma annuale dopo sei anni di servizio spetta un premio di L. 100.

I premi di rafferma di cui sopra sono raddoppiati pei militari appartenenti agli zaptiè e per gli sciumbasci; pei buluk basci sono aumentati di metà, e pei muntaz di un terzo.

Spetta un premio di L. 500 al compimento del 12° anno di ininterrotto servizio nei RR. corpi di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica, e i militari ai quali è concesso tale premio, sono autorizzati a fregiarsi di un distintivo che verrà stabilito con decreto del Ministero delle colonie.

II) Licenze. — Ai militari indigeni possono essere concesse le seguenti licenze:

brevi della durata da 1 a 10 giorni;

ordinarie di non oltre 30 giorni da fruire durante ogni biennio di rafferma;

agricole della durata di non oltre 60 giorni;

di convalescenza.

Durante i primi trenta giorni di assenza dal reparto per licenze brevi, ordinarie o di convalescenza ai militari indigeni è conservata la paga intera, ma perdono tutte le altre competenze; nei rimanenti giorni conservano la sola mezza paga.

Agli zaptiè ed ai graduati zaptiè è conservata però l'intera paga per tutta la durata dell'assenza dal reparto per licenze brevi o ordinarie oltre il supplemento all'assegno giornaliero per essi previsto dall'allegato *A*) al presente decreto.

Durante la licenza agricola spetta solamente la mezza paga.

Durante la licenza di convalescenza concessa per ferite riportate in combattimento o per malattie derivanti da comprovate cause di servizio spetta l'intera paga, ma perdono tutte le altre competenze. In tale caso il viaggio di andata e ritorno, sia per terra che per mare, è a carico dell'Amministrazione coloniale.

E' in facoltà del governatore di concedere come premio a qualche militare indigeno che si sia particolarmente distinto per il servizio prestato, che il viaggio per terra e per mare in occasione di licenze ordinarie, sia a carico dell'Amministrazione coloniale militare.

Nella durata delle licenze non è compreso il viaggio di andata e ritorno.

11. L'articolo 49-*bis* è sostituito dal seguente:

« Articolo 49-*bis* — Agli indigeni che, a mente del presente ordinamento, debbono essere montati, può essere ceduto dall'Amministrazione coloniale il quadrupede a pagamento rateale mediante ritenuta sugli assegni.

In tale caso, oltre alla indennità giornaliera di cui l'allegato *A*), ai militari indigeni che hanno cavallo o muletto di proprietà, viene fornita dall'Amministrazione militare la razione foraggio stabilita pei cavalli e pei mulettti di proprietà dell'Amministrazione militare; a quelli che hanno un meharà di proprietà L. 1,30 pel mantenimento e L. 2,60 se è stato loro accordato di tenere due meharì.

E' però in facoltà dei governatori di stabilire che, in determinate circostanze, in luogo della razione foraggio in contanti venga distribuita una razione foraggio in natura o due razioni ai militari indigeni che hanno due meharì.

La composizione della razione è determinata dal governatore della colonia.

In caso di perdita del quadrupede o delle bardature di proprietà o per il loro deterioramento in caso di comprovati eventi di servizio, è dovuto un indennizzo all'indigeno da parte dell'Amministrazione militare.

12. L'articolo 54 è costituito dal seguente:

« Articolo 54 — Le famiglie dei militari indigeni sono alloggiate a carico dell'Amministrazione; qualora esse non godano alloggio in natura (baracche o tende) ogni capo famiglia riceverà quindici lire mensili per provvedervi per proprio conto.

In caso di trasferimento di reparti da una residenza ad un'altra, qualora le famiglie siano autorizzate a seguire i congiunti, l'Amministrazione corrisponderà lire due per ogni giornata di marcia fino alla somma massima di lire cinquanta per famiglia a titolo d'indennizzo.

Nel viaggio per ferrovia o per mare per i motivi di cui sopra, le spese di trasporto per i militari indigeni e delle loro famiglie sono a carico dell'Amministrazione militare coloniale. Sono pure a carico dell'Amministrazione militare coloniale le spese di trasporto per il viaggio di ritorno al paese di origine o di elezione dei militari indigeni (e delle loro famiglie) riformati e di quelli (comprese le famiglie) che si congedano per fine di ferma, ma per questi, limitatamente al percorso per mare dal luogo di congedamento al porto in più diretta comunicazione col paese di origine o di elezione e sul tratto di ferrovia che da tale porto va verso il paese stesso.

Art. 2.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia comandati a prestar servizio in Libia, dal momento in cui passano alla dipendenza amministrativa dei governi della Tripolitania e della Cirenaica sino al momento in cui ne cessano, spetta la differenza fra il complesso degli assegni loro dovuti in base al rispettivo ordinamento coloniale e quelli dovuti ai pari in grado ed in anzianità del Regio corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica nelle stesse posizioni di servizio.

Hanno diritto altresì a percepire l'indennità di residenza disagiata nelle località ove essa è dovuta.

Perdono però le indennità, (o le quote di esse) loro assegnate dai rispettivi Governi per i servizi speciali dei quali sono incaricati nelle colonie di provenienza: le somme loro dovute in più in Libia in confronto a quello che percepirebbero nella rispettiva colonia, nonchè le indennità speciali previste pel servizio reso in Libia saranno gravate dalle regolari ritenute per tasse erariali quando dovute.

Dal confronto di cui sopra va escluso, pei sottufficiali e pei militari di truppa il soldo annuale.

Ai sottufficiali è corrisposta durante il servizio in Libia la razione viveri.

Durante le licenze che vengono concesse al personale di cui sopra, mentre presta servizio in Libia o in occasione del rimpatrio, in base all'ordinamento amministrativo della colonia di provenienza, spetta il trattamento stabilito dall'ordinamento stesso.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente decreto hanno effetto dal 1° giugno 1920.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1920 sino alla data in cui entra in vigore il presente decreto, ai sottufficiali effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in servizio in Libia o comandati in Italia, spetta in luogo della paga giornaliera prevista dall'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, lo stipendio o la paga giornaliera fissata pei pari grado dalle disposizioni vigenti in patria dal 1° gennaio 1920, con le stesse modalità.

A titolo d'indennità coloniale da computarsi con lo stipendio o con la paga giornaliera agli effetti del terzo comma delle disposizioni transitorie del R. decreto suddetto, i medesimi percepiranno dal 1° gennaio alla data suddetta la differenza tra l'assegno giornaliero goduto in colonia sino al 1° gennaio 1920 (tabelle annesse agli articoli 33 e 35 del citato R. decreto 147) e la paga giornaliera sino a quel giorno spettante ai pari grado in Italia.

Ai marescialli promossi a tale grado nel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica non è dovuta l'indennità di primo corredo di cui all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, poichè anche al corredo dei marescialli dei RR. corpi di T. C. provvede l'Amministrazione.

Detta indennità è corrisposta, invece, ai marescialli di cui sopra che, posteriormente al 1° gennaio 1920, vengono trasferti dal R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica nel R. E. per continuarvi la carriera.

Dal 1° gennaio 1920 sono applicabili ai sottufficiali del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica con le norme stesse vigenti in patria le disposizioni sullo stato dei sottufficiali del R. E. relative al reclutamento, ai premi di ferma e di rafferma, alla riforma, al congedamento, alla cessazione e alla dispensa dal servizio, all'impiego civile, al collocamento in pensione ed all'avanzamento.

Il soprassoldo mensile pel caro-viveri continuerà ad essere corrisposto ai sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nella misura attualmente stabilita sino a quando si inizierà per essi la distribuzione della razione viveri di cui nella lettera *B*) del n. 4 dell'art. 1 del presente decreto.

Successivamente i sergenti ed i sergenti maggiori godranno del soprassoldo di L. 31 mensili previsto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18. I marescialli dei tre gradi invece godranno della indennità mensile di L. 70 o 35 di cui all'articolo 1 del detto decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Dalla data in cui ha effetto il presente decreto ai marescialli, sergenti maggiori e sergenti dei RR. corpi di T. C. dell'Eritrea e della Somalia che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica spetta il soprassoldo pel caroviveri o il soprassoldo mensile nella misura sopra stabilita pei marescialli, pei sergenti maggiori e sergenti dei RR. corpi di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica che godono della razione viveri.

Il soprassoldo caroviveri ed il soprassoldo mensile saranno dovuti sino a che verranno corrisposti in Patria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 5.

Personale italiano:

A) I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica ed i sottufficiali e militari di truppa metropolitani che prestano servizio in Libia i quali entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto otterranno di essere arruolati alle condizioni in esso stabilite se avranno compiuti due o più anni di ininterrotto servizio in Libia saranno considerati senz'altro raffermati ed all'inizio dell'anno di rafferma che, giusta le norme del presente decreto, stanno percorrendo i militari effettivi al R. C. di T. C., o che quelli metropolitani percorrerebbero se, all'inizio dell'ininterrotto servizio in Libia avessero assunto regolare arruolamento nel R. C. di T. C.

A coloro invece che si trovano attualmente in Libia da meno di due anni (ininterrottamente) verrà bonificata la metà di tale tempo.

Dalla data del nuovo arruolamento tutti i militari di cui sopra avranno diritto al trattamento economico stabilito dal presente decreto, ma il premio di arruolamento per quelli che erano stati trasferiti nel R. C. a domanda sarà di L. 500, per quelli che erano stati trasferiti d'autorità sarà di L. 800.

Inoltre all'atto in cui i militari effettivi al R. C. di T. C. assumeranno il nuovo arruolamento, percepiranno tante quote del premio di rafferma stabilito dagli articoli 33 e 35 dell'ordinamento militare approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 per quanti sono i mesi compiuti nella ferma o nella rafferma in corso all'atto del nuovo arruolamento.

B) I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi al R. C. di T. C. che entro il periodo dianzi detto non intendono assumere il nuovo arruolamento, se provenienti da arruolamento volontario continueranno il servizio alle condizioni con cui furono trasferiti nel R. C. tenuto presente il disposto dell'art. 4 del presente decreto, sino al termine degli obblighi di servizio assunti al compimento dei quali liquideranno il premio o le quote di premio di rafferma coloniale che loro competono, e cesseranno di far parte del R. C. di T. C., a meno che non intendano arruolarsi alle nuove condizioni.

Se provenienti da trasferimento d'autorità liquideranno le quote di premio coloniale loro spettanti in base ai mesi di servizio compiuto alla data in cui ha effetto il presente decreto; e da tale data, e sino a quando cesseranno di far parte del R. C. di T. C. avranno diritto al trattamento stabilito dal presente decreto.

PERSONALE INDIGENO.

A) I militari indigeni dei battaglioni eritrei-libici e somali-libici sono considerati effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

B) I militari indigeni del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica che entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto ottengano di recedere dagli impegni per loro in corso e di assumere gli obblighi di servizio derivanti dal trattamento previsto dal presente decreto, sono considerati, quelli in corso di ferma, come

nuovi arruolati agli effetti del premio d'ingaggio; quelli in corso di *rafferma*, come rafferma*ti* e a questi spetta il premio di rafferma in base agli anni di servizio effettivo nei corpi coloniali.

Se trovansi in corso di ferma o di rafferma viene loro computato, agli effetti della nuova ferma biennale o della rafferma assunta, metà del servizio già prestato nella ferma e nella rafferma in corso.

Se, avendo ultimato la ferma o la rafferma si raffermino, hanno diritto al premio di rafferma stabilito dalle nuove disposizioni in relazione agli anni di servizio effettivo prestati nei RR. corpi di T. C.

Quelli che entro il periodo di tempo di cui sopra, non chiedono di assumere arruolamento col nuovo trattamento, continuano a prestare servizio nei RR. corpi di truppe coloniali alle condizioni del contratto per essi in corso sino al termine degli obblighi contrattuali ultimati i quali vengono congedati; se però a tale epoca ottengono di essere arruolati nuovamente nel R. corpo di T. C., saranno assunti in servizio alle condizioni stabilite dal n. 9 dell'articolo 1 del presente decreto.

C) Gli indigeni già effettivi al R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica e quelli già effettivi alle bande irregolari che, entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto ed entro 6 mesi dal congedamento ottengano di essere arruolati nel R. corpo di T. C. vi potranno essere ammessi alle condizioni di cui alla precedente lettera *B)* e saranno considerati come se non avessero interrotto il servizio.

D) Ai militari indigeni effettivi ai RR. corpi di T. C. dell'Eritrea e della Somalia che, comandati a prestare servizio in Libia, al termine di tale servizio ottengano di essere arruolati nel R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica ed a quelli provenienti da arruolamenti speciali fatti in Eritrea, verrà esteso il trattamento di cui al presente decreto e sarà loro considerato valido agli effetti delle paghe il servizio effettivo precedentemente prestato nel R. corpo di T. C. di provenienza, ed agli effetti dei premi di rafferma il servizio precedentemente ed ininterrottamente prestato nel R. corpo di T. Ci della Tripolitania e della Cirenaica.

E) Ove, però, entro sei mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto debbansi formare in Libia nuovi reparti, eritrei-libici, i militari indigeni effettivi al Rego corpo di truppe coloniali dell'Eritrea che, entro il periodo di tempo di cui sopra trovandosi in servizio in Libia al compimento di tale servizio, chiedano di entrare a formare il nucleo di tali nuovi reparti, potranno esservi ammessi se riconosciuti idonei contraendo una speciale ferma di mesi 6 alle condizioni di cui alle lettere *E) a)* dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale n. 2100 del 1918.

Scaduta tale ferma se i militari di cui sopra chiederanno di continuare il servizio nei reparti stessi potranno ottenerlo, alle condizioni, però, di cui alla precedente lettera *D)* del presente articolo.

Art. 6.

Sono sanzionati gli assegni, diversi da quelli stabiliti dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, corrisposti in Cirenaica dal 1° gennaio alla data in cui ha effetto il presente decreto a sottufficiali e militari di truppa italiani ed indigeni arruolati in tale periodo di tempo in detta colonia e quelli corrisposti, anteriormente alla data in cui ha effetto il presente decreto, a militari indigeni provenienti da arruolamenti speciali fatti dai governi dell'Eritrea e della Somalia pel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

Pei sottufficiali e militari di truppa di cui sopra, arruolati in Cirenaica dal 1° gennaio 1920, alla data in cui ha effetto il presente decreto su basi diverse da quelle stabilite dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, la ferma, agli effetti del presente decreto, decorre dalla data di arruolamento, e dal 1° giugno 1920 spetta a detti sottufficiali e militari di truppa il trattamento previsto dal presente decreto.

Ove però avessero percepito premio di arruolamento o d'ingaggio in misura inferiore a quella stabilita dal presente decreto, percepiranno la differenza.

Art. 7.

Dalla data in cui ha effetto il presente decreto debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni emanate circa il trattamento dei militari effettivi ai RR. corpi di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica e dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia non in

armonia con quelle contenute nel presente decreto, nonchè l'art. 2 del R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, e l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2[illegible].

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI ROSSI BONOMI — MEDA

Tabella A.

Indennità per servizi e posizioni speciali.

I. — MILITARI ITALIANI.

1. I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei CC. RR. continueranno a percepire in colonia gli eventuali premi ed indennità come quelli per contravvenzioni, per guardie di sicurezza ai privati, per assistenza ai funzionari giudiziari, ecc., descritti dal regolamento generale per l'arma suddetta.

Sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. impiegati in servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica e della frontiera tunisina (Tripolitania), indennità L. 3. (Soprassoldo giornaliero di servizio).

2. Trombettieri e zappatori di tutte le armi e corpi (esclusi gli zappatori del genio) anche se graduati, id. L. 0,20 (Supplemento assegno giornaliero).

3. Telegrafisti addetti ad apparati elettrici ed ottici: (1):
Sottufficiali, id. L. 2,50.
Caporali e soldati, id. L. 1,50.

4. Telefonisti (1). (Soprassoldo giornaliero di servizio):
Sottufficiali, id. L. 1,00.
Caporali e soldati, id. L. 0,50.
Telefonisti ausiliari, id. L. 0,40.

5. Guardafili telegrafici e telefonici (1), id. L. 1,50.

6. Macchinisti addetti al servizio di locomotive stradali o di motori fissi e mobili negli stabilimenti militari, di macchine di disinfezione negli ospedali militari; motoristi delle stazioni fotoelettriche (2):
Sottufficiali, id. L. 2.
Caporali e soldati, id. L. 1,50.
Se addetti a motori di forza superiori a 15 HP.
Sottufficiali, id. L. 2,50.

7. Fuochisti ed elettricisti (2). (Soprassoldo giornaliero di servizio):
Sottufficiali, id. L. 1,50.
Caporali e soldati, id. L. 1.
Se prestano servizio di notte il soprassoldo è aumentato di L. 0,50.

8. Sottufficiali del servizio di Commissariato capi meccanici, capi mugnai e capi panettieri, id. L. 3.

9. Militari del servizio di Commissariato addetti ai forni nei panifici militari o alla macellazione, L. 0,50. (Soprassoldo giornaliero di servizio. Detto soprassoldo spetta anche ai militari di altre armi e corpi quando compiono tali servizi).

10. Capi stazioni radiotelegrafisti militari, L. 6. (Soprassoldo giornaliero di servizio).
Radiotelegrafisti e radiotelefonisti, id. L. 4.
Radiomotoristi delle stazioni R. T., id. L. 3.
Se l'orario è continuativo il soprassoldo aumenta di L. 1,00.

11. Militari automobilisti (meccanici e conduttori) se prestano servizio sulle automobili:
Sottufficiali, id. L. 1,50.
Caporali e soldati, id. L. 1,25.

Tale soprassoldo è raddoppiato quando debbono pernottare fuori dell'ordinaria residenza.

Se prestano servizio nelle rimesse:

Sottufficiali, id. L. 0,75.

Caporali e soldati, id. L. 0,50. (Soprassoldo giornaliero di servizio).

12. Sottufficiali guarda batterie nei forti: guarda forti; guarda mine; guarda colombaia titolari, guarda magazzini di casermaggio e di vestiario; di equipaggiamento e delle sussistenze; guarda stazioni; maestri d'arme ed istruttori di ginnastica (da raddoppiarsi pei maestri dopo 5 anni di impiego) (3), id. L. 1.

13. Sottufficiali guarda colombaia aggiunti, id. L. 0,50.

14. Militari comandati in lavori straordinari di fatica, presso il servizio del genio, di artiglieria e di Commissariato (escluso il personale del servizio di Commissariato (4), Mercede per ogni ora di lavoro):

Sottufficiali, id. L. 0,10.

Militari truppa, id. L. 0,05.

Se vengono impiegati nello scaricamento di proiettili di artiglieria, id. L. 0,25.

15. Militari addetti presso reparti e servizi alle riparazioni del vestiario, delle calzature, delle bardature dei materiali del servizio generale e cucina e del carreggio (quando il lavoro è eseguito ad economia) militari arcionisti e allievi armaioli (5), id. L. 0,15.

16. Quando militari delle armi e corpi sono concessi dall'Amministrazione militare ad appaltatori, a capi sarti, a capi calzolai, a sellai, ecc. ecc., la mercede oraria è a carico dell'appaltatore o del capo operaio ed è stabilita di accordo con l'Amministrazione militare. I militari non potranno in tali casi essere impiegati per più di otto ore di lavoro.

17. Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di Sua Maestà il Re, di Sua Maestà la Regina Regnante, di Sua Maestà la Regina Madre, di S. A. R. il Principe ereditario, della festa nazionale del Regno e nell'anniversario della istituzione del R. C. di T. C. (1° ottobre) (6) (Soprassoldo di solennità):

Sottufficiali, id. L. 1.

Caporali e soldati, id. L. 0,15.

18. Militari addetti al servizio di sanità, al servizio veterinario, di commissariato (7), L. 0,20. (Supplemento all'assegno giornaliero).

19. Pompieri: caporal maggiore e caporale aiutante di sanità nei reparti, L. 0,20, (Soprassoldo giornaliero di servizio).

20. Gli appuntati e soldati esploratori dei reparti di cavalleria (e delle pattuglie di telegrafisti dei reparti stessi), i militari delle speciali categorie dei reparti di artiglieria; gli zappatori scelti e minatori scelti del genio non graduati, gli stessi soprassoldi previsti pel R. E. I. e colle stesse modalità.

21. Sottufficiali, caporali e soldati addetti all'ufficio imbarchi e sbarchi ed ai comandi di tappa: (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Sottufficiali, id. L. 0,50.

Caporali e soldati, id. L. 0,40.

22. Sottufficiali, caporali e soldati del R. corpo di T. C. addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena, alle carceri o reclusori militari: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in patria e con le stesse modalità.

23. Sottufficiali, e militari di truppa addetti ai reparti indigeni (esclusi i meharisti): (supplemento all'assegno giornaliero):

Marescialli, id. L. 1,00.

Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 0,50.

Caporali maggiori, id. L. 0,45.

Caporali, id. L. 0,35.

Soldati, id. L. 0,25.

24. Sottufficiali e militari di truppa addetti ai reparti meharisti:

Marescialli, L. 2,50.

Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 2.

Caporali e soldati, id. L. 1.

25. Personale addetto al servizio delle ferrovie: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in patria e con le stesse modalità.

26. Personale addetto al servizio delle Decauville (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Macchinisti:
Sottufficiali, id. L. 2,50.
Caporali e soldati, id. L. 2.
Fuochisti, id. L. 2.
Altro personale, id. L. 1.

27. Militari impiegati di scorta e carovane per trasporto fuori dei presidi purchè non abbiano diritto al soprassoldo di cui all'articolo 1 n. 12, del presente decreto, ma costituiscano drappello o reparti. (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Marescialli, id. L. 1,00.
Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 0,75.
Caporali e soldati, id. L. 0,50.

28. Nei trasferimenti definitivi dalla sede di servizio in Italia a quella in colonia e viceversa, nonchè nei trasferimenti da una ad un'altra sede permanente di servizio, sono applicabili ai sottufficiali militari di truppa e interpreti debitamenti autorizzati dai governi a condurre seco la famiglia in Colonia, le norme vigenti in patria.

29. Ai sottufficiali e militari di truppa comandati in servizio isolato in colonia, o da una colonia all'altra, o in accompagnamento d'ufficiali o funzionari provvisti di indennità di missione, spettano le seguenti indennità, oltre le ordinarie competenze, il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto bagaglio personale quando non siano fatti con mezzi dell'Amministrazione coloniale:

a) se il servizio importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (pei militari dell'Arma fuori delle località componenti il territorio delle stazioni). (Soprassoldo giornaliero di servizio non cumulabile col soprassoldo di cui al n. 11):

Sottufficiali, id. L. 3.
Militari di truppa, id. L. 2.

b) se il servizio non importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (e pei militari dell'Arma fuori delle località componenti il territorio della stazione) ed il percorso per compierlo sia superiore ai km. 10 tra l'andata ed il ritorno (esclusi i servizi considerati di presidio diversamente retribuiti):

Indennità di cui alla lettera precedente ridotta della metà.

30. Sottufficiali e militari di truppa interpreti militari ausiliari mentre sono addetti con ordine del comando truppe a tali funzioni presso i comandi e reparti e servizi dei RR. corpi di T. C. (soprassoldo giornaliero di servizio), L. 0,40.

31. *a*) magnetisti elettromeccanici, id. L. 4,00.
b) meccanici di precisione, id. L. 4;
c) tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici, fabbri fucinatori, saldatori autogeni, fonditori modellatori, id. L. 3;
d) nichelatori radiatoristi, vulcanizzatori, id. L. 2,50.
e) limatori, piallatori, trapanisti, pulitori, installatori elettricisti, id. L. 1,50;
f) aiutanti operai in genere, id. L. 1;
g) falegnami modellatori, ebanisti tornitori in legno, id. L. 2.

32. Agli interpreti, ai sottufficiali ed ai militari di truppa autorizzati a condurre seco la famiglia in colonia, se non sono provvisti di alloggio, a carico dell'Amministrazione militare coloniale spetta la stessa indennità prevista pei pari grado in patria.

Agli interpreti è dovuta l'indennità alloggio spettante ai sottufficiali (9).

II. — MILITARI INDIGENI.

33. *a*) militari indigeni che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione militare (esclusi gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo) e i militari indigeni delle batterie da montagna, indennità L. 0,10. (Soprassoldo giornaliero di servizio);

b) militari indigeni che dopo aver compiuto speciale corso di istruzione vengono riconosciuti idonei a disimpegnare gli impieghi e le cariche speciali seguenti:

Portaferiti, zappatori, minatori, id. L. 0,10.

Trombettieri, interpreti, aiutanti di sanità, telefonisti ausiliari, telegrafisti e automobilisti ausiliari, pompieri e fornai, id. L. 0,20.

Armaioli, sellai, arcionisti, calzolai, sarti ed operai vari. (Mercede per ogni ora di lavoro), id. L. 0,10.

I militari indigeni maniscalchi hanno le stesse retribuzioni dei militari maniscalchi per quanto riguarda la ferratura dei quadrupedi non in consegna a militari che debbono provvedervi per loro conto.

34. *a*) zaptiè e graduati zaptiè a piedi. Supplemento all'assegno giornaliero (tenuto presente quanto è detto al n. 10, lettera *H* dell'art. 1 del presente decreto), id. L. 1,50.

b) zaptiè e graduati zaptiè a cavallo (hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura dei quadrupedi), id. L. 1,75.

35. Meharisti, id. L. 1. ((Supplemento all'assegno giornaliero.

36. Militari indigeni delle batterie da montagna, id. L. 0,30 (Soprassoldo giornaliero di servizio).

37. *a*) Militari indigeni che, a mente del n. 11 dell'art. 1 del presente decreto hanno cavallo o muletto di proprietà (hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura) (8) (indennità giornaliera di servizio), id. L. 0,30.

b) se hanno un meharà di proprietà, id. L. 0,30;

c) se hanno due mehara, id. L. 0,60.

38. *a*) Militari indigeni (esclusi i meharisti), id. L. 1;

b) graduati zaptiè e zaptiè, id. L. 2.

se impiegati nel servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica. (Soprassoldo giornaliero di servizio);

c) militari indigeni (esclusi i meharisti), id. L. 0,50;

d) graduati zaptiè e zaptiè, id. L. 1,00.

se impiegati nel servizio di perlustrazione della frontiera tunisina (Tripolitania).

39. Militari indigeni impiegati in servizio di fatica negli stabilimenti o magazzini d'artiglieria, genio e Commissariato. (Mercede per ogni ora di lavoro), L. 0,05.

NOTE.

I soprassoldi giornalieri di servizio sono corrisposti nei soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui i militari non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Non sono perciò dovuti durante le licenze o qualsiasi altra assenza anche se motivata da ragioni di servizio durante le punizioni agli arresti, alla sala di disciplina o prigione di rigore in generale in tutti i casi in cui gli già aventi diritto non possono attendere a servizi medesimi.

(1) I soprassoldi di cui ai numeri 3, 4 e 5 sono dovuti ai militari di qualsiasi arma e corpo addetti ai servizi di cui ai numeri stessi purchè siano stati abilitati ai servizi stessi mediante corsi d'istruzione.

Il soprassoldo ai telefonisti è dovuto soltanto quando siano stati designati a tale servizio con ordine del giorno del comando truppe e siano occupati esclusivamente nel servizio telefonico con responsabilità di un vero e proprio commutatore senza perciò potere disimpegnare altro incarico. Sono pertanto esclusi coloro che prestino servizio al telefono saltuariamente ed eventualmente, benchè abbiano seguito appositi corsi d'istruzione. I soprassoldi di cui ai nn. 3, 4 e 5 non sono dovuti quando il servizio è compiuto a solo scopo d'istruzione o d'esercitazione ed è raddoppiato quando il servizio sia compiuto da telegrafisti, telefonisti o guardafili addetti in modo permanente a forti, o stazioni isolate.

(2) I soprassoldi di cui ai numeri 6 e 7 spettano al solo personale munito di regolare patente e vengono corrisposti anche nei giorni d'istruzione o d'esercitazione.

(3) Il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 12 è dovuto ai sottufficiali nominati ad uno degli impieghi ivi indicati con determinazione del comando truppe.

(4) La mercede di lavoro di cui al n. 14 è dovuta ai militari comandati in lavori di fatica presso i servizi di artiglieria e del genio e di commissariato con le stesse norme cui è dovuto l'analogo soprassoldo in patria.

Non è dovuto quando il servizio è compiuto a scopo di esercitazione o di istruzione.

(5) La stessa mercede di lavoro è dovuta ai militari impiegati nei lavori di minuto mantenimento dei locali delle caserme.

(6) Non è dovuto il soprassoldo di solennità agli individui puniti di prigione o di sala di disciplina o d'arresti di rigore ed a quelli in prigione od in sala di disciplina od agli arresti in attesa di giudizio.

Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità, è dovuta una sola indennità.

Tale soprassoldo, su ordine scritto dal comandante delle truppe, può essere devoluto in tutto od in parte al miglioramento del vitto del giorno pel quale è stabilito.

(7) Il supplemento di cui al n. 18 spetta agli uomini del servizio sanitario o addetti a quello veterinario ed agli uomini di altri corpi quando prestano l'opera loro presso gli ospedali, le infermerie presidiarie o stabilimenti similiari, presso le infermerie cavalli o altrove come infermieri. Non è però dovuto agli attendenti.

Spetta ai militari del servizio di Commissariato tanto se sono in servizio presso gli stabilimenti di Commissariato quanto se vengono comandati altrove per l'esplicazione del loro servizio tecnico. Spetta altresì agli uomini di altre armi e corpi comandati temporaneamente presso gli stabilimenti suddetti per esercitarvi il servizio proprio del personale del servizio di Commissariato.

(8) Tale soprassoldo è dovuto in ragione delle giornate di presenza del quadrupede o dei quadrupedi.

(9) I governatori, tenuto conto del costo degli alloggi nelle singole località stabiliranno con decreto quale delle indennità alloggio fissate pei militari di truppa dalle norme vigenti in patria, spetti agl'interpetri, ai sottufficiali e militari di truppa autorizzati a condurre la famiglia in colonia, quando non sia possibile fornire loro l'alloggio in natura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il ministro delle colonie: ROSSI.

N. 458. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** (Direzione generale leva e truppa). 28 luglio 1920.

In applicazione del R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, portante modificazioni all'ordinamento del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, il Ministero della guerra, *presi accordi con quello delle colonie*, dispone che sia pubblicato un manifesto conforme all'allegato alla presente circolare, col quale vengono portate a conoscenza degli interessati le norme relative al reclutamento ed al trattamento dei sottufficiali e dei militari di truppa dei detti corpi.

Si prescrive inoltre quanto segue:

1. — I corpi, non appena ricevute le domande, dovranno corredarle delle relative copie di foglio matricolare e quindi inoltrarle alle autorità competenti di cui al n. 1 del manifesto.

Le domande dei sottufficiali dovranno inoltre essere corredate di un rapporto informativo sulla condotta e sulle qualità militari degli aspiranti, da rilasciarsi dal comandante del corpo o del reparto cui essi appartengono.

Le domande degli aspiranti all'arruolamento come maniscalchi, sellai, armaiuoli, interpreti, operai in genere e come specialisti del genio (telegrafisti, radiotelegrafisti, radiomotoristi, fotoelettricisti, automobilisti ed operai automobilisti, ferrovieri) aviatori ed operai d'aviazione saranno corredate degli eventuali documenti professionali che essi possono produrre.

2. — Per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato e per i giovani residenti nel Regno che non abbiano concorso ancora alla leva — le cui domande devono essere rivolte, come è detto nel manifesto, ai comandi dei distretti militari, nella cui giurisdizione gli aspiranti risiedono — i comandi dei distretti stessi, accertata la regolarità dei documenti prodotti, richiederanno d'urgenza al competente tribunale il prescritto certificato del casellario giudiziale mod. 42.

3. — Le domande dei cittadini italiani residenti all'estero debbono, come è detto nel manifesto, essere presentate alle autorità diplomatiche e consolari nella cui giurisdizione gli aspiranti risiedono.

Dette autorità accerteranno, mediante *rigorosa visita medica*, che gli aspiranti posseggano la voluta idoneità fisica e gli altri requisiti richiesti di moralità e buona condotta; quindi trasmetteranno le domande, con i documenti prescritti, al comando del corpo d'armata di Roma indicando (per i nati del Regno) il comune, l'anno di nascita e il corpo che li inviò in congedo, se prestarono servizio militare.

4. — I comandanti di corpo d'armata o le autorità equivalenti ed i comandi di distretti, esaminate le domande e accertata la loro regolarità nonchè l'opportunità di prenderle in considerazione, trasmetteranno i vari incartamenti con un elenco degli aspiranti che rispondano ai requisiti necessari al Comando del corpo d'armata di Palermo, il quale in base alle indicazioni circa il fabbisogno pei vari gradi, corpi, servizi e specialità, forniti periodicamente e direttamente dal Ministero delle colonie, ripartirà il fabbisogno suddetto fra i diversi enti militari che gli hanno trasmesso le domande di arruolamento, in proporzione al numero delle domande stesse, comunicando l'elenco di quegli aspiranti che, previo rigoroso accertamento sanitario, circa la loro idoneità fisica al servizio coloniale, possono essere arruolati.

5. — I militari alle armi, tenuto presente quanto è detto al n. 4, saranno assunti in servizio nelle truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica — per conto dei comandi di tali truppe — dai singoli corpi a cui essi appartengono, a cura dei quali saranno inviati al comando della compagnia deposito del reggimento di marcia coloniale in Siracusa, che li terrà in forza agli effetti disciplinari e amministrativi sino al giorno d'imbarco per la colonia di destinazione.

A detti militari dovranno essere distribuiti, prelevandoli all'occorrenza da un corpo vicinore, i seguenti oggetti:

un berretto di panno grigio-verde senza fregio;
due fazzoletti;
una borraccia con cinghia lunga;
un tascapane con cinghia lunga;
un cucchiaio;
una gavetta;
una tazza di lamiera;
un sacchetto per arnesi fuori uso;
una o due coperte da campo a seconda della stagione.

Di queste somministrazioni i corpi chiederanno rimborso trimestralmente al Ministero della guerra (divisione ragioneria).

6. — I militari in congedo ed i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, se riconosciuti idonei, saranno assunti in servizio, tenuto presente quanto è detto al n. 4 per cura dei comandi dei distretti militari e per conto del comando del Regio corpo di truppe coloniali della Libia. I Comandi dei distretti stessi provvederanno al loro sollecito invio alla suddetta compagnia deposito in Siracusa.

7. — I cittadini italiani residenti all'estero, ritenuti idonei all'arruolamento dal comando del corpo d'armata di Palermo e richiesti al Comando del corpo d'armata di Roma, verranno da questo segnalati alle autorità diplomatiche e consolari, che provvederanno per le opportune partecipazioni agli interessati e per il loro invio alla compagnia deposito del reggimento di marcia coloniale in Siracusa, ove saranno assunti in servizio per conto del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia.

Le autorità diplomatiche e consolari daranno in ogni caso partecipazione telegrafica dei nomi dei militari ammessi all'arruolamento alle autorità di pubblica sicurezza delle stazioni di confine o dei porti di sbarco.

8. — Tutte le assunzioni in servizio verranno fatte in modo generico per il Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Lo smistamento fra le due colonie e fra le varie armi verrà eseguito in Siracusa, in base alle istruzioni che impartirà il Ministero delle colonie.

I Comandi delle truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, provvederanno direttamente all'assunzione in servizio degli elementi residenti in colonia, che hanno presentato domanda in proposito.

Le domande che eventualmente per deficienza di posti non venissero subito accolte, continueranno ad avere valore per un anno dalla data della presentazione e saranno tenute in evidenza per tale periodo di tempo in caso di ulteriori richieste di militari.

I sindaci, le autorità diplomatiche e consolari provvederanno a fornire gli aspiranti all'arruolamento dei documenti di viaggio.

Il Ministro — I. Bonomi

Il Ministero della guerra distribuirà ai singoli comandi di distretto un congruo numero di manifesti, che i comandi anzidetti munirenno di bollo d'ufficio e faranno subito affiggere nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi. La distribuzione sarà fatta ai distretti del vecchio ordinamento, essendo tuttora in corso l'istituzione dei nuovi distretti di cui al R. decreto-legge n. 607 del 13 maggio 1920.

MANIFESTO

per l'arruolamento nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

E' aperto l'arruolamento volontario nel Regio Corpo di Truppe Coloniali della Tripolitania e della Cirenaica per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, servizio automobilistico e per le specialità di telegrafisti, radiotelegrafisti, radiomotoristi, fotoelettricisti, ferrovieri, aviatori, operai d'aviazione, meccanici, interpreti, maniscalchi, sellai, armaioli ed operai in genere.

Sono ammessi a contrarlo:

a) i sottufficiali e i *militari di truppa* del R. esercito *sotto le armi;*

b) i sottufficiali e i *militari di truppa in congedo;*

c) i cittadini italiani *non ancora chiamati alle armi* aventi o non obblighi di leva, residenti o non nel Regno.

Gli aspiranti al volontariato di cui sopra debbono essere celibi o vedovi senza prole: i marescialli, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli, gl'interpreti possono essere anche ammogliati. Essi però non potranno condurre la famiglia in colonia se non quando ne avranno ottenuto il consenso dal Governatore il quale si riserva di decidere caso per caso in relazione all'impiego ed alla dislocazione del militare.

Gli aspiranti all'arruolamento debbono avere compiuto il 18° anno di età: non avere oltrepassato il 28° se soldati o caporali, il 32° se sottufficiali, aver tenuto sempre buona condotta e avere sana e robusta costituzione fisica in relazione al servizio coloniale, da accertarsi mediante visita medica.

La durata dell'obbligo che si assume con l'arruolamento è di due anni con decorrenza dalla data d'imbarco per la Libia per quelli che sono in Italia o che partono dall'Italia per la Libia provenienti dall'estero; dalla data di arruolamento per quelli che si arruolano in Tripolitania o in Cirenaica.

Gli arruolati, compiuto il biennio di ferma, possono essere ammessi a successive rafferme coloniali annuali sino al limite massimo di 32 anni di età compiuti se caporali e soldati e 41 compiuti se sergenti e sergenti maggiori. Non vi sono limiti di età pei marescialli, gli armaioli, i sellai, i maniscalchi, gli operai e gl'interpreti, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

Il servizio nel Regio Corpo di truppe coloniali è equiparato a quello nel R. esercito: perciò tutti coloro che contraggono arruolamento in detti corpi assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nell'Esercito.

Ai sottufficiali anche se divenuti tali nel Regio Corpo di truppe coloniali sono applicabili le disposizioni vigenti in Patria sullo stato dei sottufficiali e nel caso essi non

potessero proseguire il servizio militare in Colonia per ragioni indipendenti dalla loro volontà, potranno essere transitati nei Corpi del R. Esercito per proseguirvi la carriera semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

Se i sottufficiali fossero stati riammessi in servizio nel R. Corpo di Truppe Coloniali mentre erano in congedo, non potranno essere transitati nei Corpi del R. Esercito se non nel caso che avessero avuto i voluti requisiti per essere riammessi in servizio nei corpi medesimi.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno obbligarsi a prestare servizio in qualunque località della Libia (Tripolitania o Cirenaica); potranno però esprimere il loro desiderio circa la destinazione in Tripolitania o Cirenaica e di esso potrà essere tenuto conto in relazione alla disponibilità all'atto dello smistamento degli arruolati fra le due colonie.

Gli aspiranti non alle armi, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio potranno essere arruolati, di massima, nel corpo di provenienza; in caso di deficienza di posti, dovranno prestare servizio nei reparti di altri arma o corpo.

Saranno destinati all'arma di fanteria gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio militare.

All'atto del definitivo incorporamento, in Colonia, nel Corpo di Truppe Coloniali verrà corrisposto un *premio di arruolamento*:

— di lire 1.300 ai militari metropolitani alle armi in Patria o nelle Colonie che abbiano preso parte per tre anni alla campagna libica o nazionale o all'una e all'altra cumulativamente;

— di lire 1.000 se abbiano preso parte alle campagne di guerra per un periodo minore di tempo;

— di lire 500 ai militari in congedo ed a quelli alle armi che non abbiano preso parte a campagne di guerra;

— di lire 250 a quelli che non abbiano prestato servizio militare.

Il trattamento che, giusta il R. D. 22 giugno 1920, n. 900, spetta ai militari arruolati nel Regio Corpo di Truppe Coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è il seguente:

A) ASSEGNI FISSI.

GRADI	Stipendio annuo o Paga giornaliera		Soprassoldo giornaliero coloniale	NOTE
Maresciallo maggiore	Stipendio annuo	4000.00	5.70	Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado lo stipendio aumenta di L. 400. Lo stipendio massimo è fissato però in L. 6000.
» capo	» »	3500.00	5.60	
» ordinario	» »	3000.00	5.45	
Sergente maggiore	Paga giornaliera	6.00	5.15	Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado spetta un aumento giornaliero di L. 0,80.
Sergente	» »	5.00	5.15	
Caporale maggiore	» »	2.75	4.00	
Caporale	» »	2.50	4.00	
Soldato	» »	2.25	3.50	

Tali assegni decorrono dal giorno dell'imbarco per la Colonia di destinazione, dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Agli arruolati in Italia spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Patria.

Ai cittadini italiani, anche provenienti dall'estero, che verranno arruolati sarà rimborsato il viaggio dalla residenza al luogo ove sono stati arruolati e per ogni giornata di viaggio, tanto in Italia che all'estero sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 5.

B) Razione viveri giornaliera;

C) Vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) a carico dell'Amministrazione Militare Coloniale;

D) Premi di rafferma: L. 600 al compimento del 1°, del 2° e del 3° anno di rafferma;

— lire 700 al compimento del 4°, del 5° e del 6° anno di rafferma;

lire 800 al compimento del 7° anno di rafferma e anni successivi;

E) Indennità eventuali stabilite da apposita tabella, in cui è tenuto conto specialmente dell'utilizzazione di qualità professionali (radiotelegrafisti, radiomotoristi, meccanici, conduttori caldaie a vapore e motori elettrici,) ecc.

F) Licenze: ordinarie, straordinarie e di convalescenza.

La licenza ordinaria può essere concessa dopo un anno di servizio nel Regio Corpo di Truppe Coloniali, in ragione di 30 giorni per anno, cumulabili sino a 60 giorni per biennio, subordinatamente alle esigenze di servizio. Il viaggio è a carico dell'Amministrazione Coloniale e spettano, durante tale licenza ed il viaggio di andata e ritorno, gli assegni di cui alla lettera *A*).

G) Indennità caro-viveri (sino a che è corrisposta in Patria) sulla base di quella stabilita per i pari grado del R. Esercito, tenuto conto della somministrazione della razione viveri.

H) Ai militari autorizzati a condur seco la famiglia potrà esser concesso l'alloggio; in mancanza spetta la stessa indennità di alloggio dovuto ai pari grado in Italia.

I) Ai militari dislocati in presidi della Libia, dichiarati residenza disagiata, spetta una speciale indennità.

Il servizio prestato nelle Colonie in uno o più volte vien computato, agli effetti della eventuale pensione, in misura doppia per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

K) Spetta un sussidio di L. 500, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione, alle famiglie o agli eredi — dei militari morti in combattimento, per ferite riportate combattendo o per malattie o infortuni riconosciuti come dipendenti da vera e propria causa di servizio; spetta un sussidio di L. 1000 ai militari riformati per ferite riportate in combattimento, o per cause comprovate da servizio o per malattie provenienti dal clima, indipendentemente dall'eventuale pensione o da altri benefici di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ARRUOLAMENTO.

1° I sottufficiali ed i militari di truppa alle armi che aspirino all'arruolamento nel Regio Corpo di Truppe Coloniali della Tripolitania e della Cirenaica possono in qualunque tempo farne domanda, per via gerarchica, in carta da bollo da lire una i primi, in carta semplice gli altri, ai rispettivi comandi di corpo d'armata se trovansi nel Regno o ai comandanti delle truppe coloniali se trovansi nelle Colonie o alle autorità militari equivalenti se hanno altra destinazione.

Alla domanda dovrà essere unita copia del foglio matricolare.

Le domande dei sottufficiali saranno corredate da un rapporto informativo ed inviate al comando del Corpo d'Armata di Palermo il quale, in base alle indicazioni fornite periodicamente dal Ministero delle colonie, regolerà gli arruolamenti.

2° I sottufficiali ed i *militari di truppa* in congedo illimitato, i giovani che non hanno concorso ancora alla leva, residenti nel Regno, dovranno rivolgere le domande d'arruolamento, in carta da bollo da L. 1,00, corredandole coi documenti seguenti, al comando del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono:

a) certificato dell'ufficio di stato civile da cui consti che l'aspirante è cittadino italiano, o naturalizzato, oppure il foglio di congedo militare se trattisi di militari in congedo;

b) dichiarazione dell'ufficio di Stato Civile, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole, (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) certificato di nascita;

d) certificato d'iscrizione nelle liste di leva quando l'aspirante non abbia ancora soddisfatto agli obblighi di servizio militare;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica vidimato dal sindaco del comune di domicilio;

f) attestato di moralità e di buona condotta, rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal sindaco del comune di domicilio;

g) atto di consenso del padre se l'aspirante è minorenne. In mancanza del padre è valido quello della madre, ed in mancanza di entrambi, del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Se l'aspirante è emancipato, deve produrre l'atto di consenso del curatore. Nell'atto di consenso deve essere esplicitamente dichiarato che esso è valevole per l'ammissione nel Regio Corpo di truppe coloniali della Libia in genere. Nella domanda dev'essere dichiarato che l'aspirante è a conoscenza di tutte le condizioni di arruolamento riportate nel presente manifesto e che le accetta.

I vari documenti, sulla produzione dell'attestato di povertà, potranno essere redatti in carta libera, meno l'atto di consenso.

Potranno essere aggiunti altri documenti comprovanti l'idoneità a compiere speciali servizi, onorificenze di guerra concesse, ecc. ecc.

3º Le domande dei cittadini italiani residenti all'estero debbono essere presentate alle autorità diplomatiche e consolari nella cui giurisdizione gli aspiranti risiedono. Dette autorità dopo rigorosi accertamenti circa la moralità, la condotta degli aspiranti e la loro idoneità fisica al servizio in colonia, trasmetteranno le domande documentate al Comando del corpo d'armata di Roma che notificherà alle autorità stesse l'esito di dette domande.

I Sindaci, le Autorità diplomatiche e consolari provvederanno a fornire gli aspiranti all'arruolamento dei documenti di viaggio.

Il comandante del distretto

Addì, 28 luglio 1920.

Timbro d'ufficio

Prezzo della presente dispensa L. 0 30

(2889) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...re Centrale ... ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1920 — 6 Agosto

N. 459 - 27 giugno 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 990, relativo alla limitazione della indennità di missione all'estero agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di punizione . . . . . *Pag.* 724

» 460 - 20 luglio 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale col quale viene istituita una speciale commissione incaricata di eseguire accurate indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920 . . . . . *Pag.* 724

» 461 - 25 luglio 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale viene istituita una commissione con l'incarico id coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito ,per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola. *Pag.* 725

» 462 - 31 luglio 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina e alla costituzione dell'ufficio di segreteria della speciale commissione parlamentare istituita col R .decreto 25 luglio 1920. . . . . *Pag.* 730

» 463 - 3 agosto 1920. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . *Pag.* 730

» 464 - 4 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richiesta di fondi alle direzioni di commissariato . . . . . *Pag.* 731

» 465 - 4 agosto 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ritenute erariali sull'indennità di congedamento . . . . . *Pag.* 732

» 466 4 agosto 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . *Pag.* 732

» 467 - 4 agosto 1920. DISPOSIZIONI VARIE. Norme circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari . . . . *Pag.* 732

» 468 - 4 agosto 1920. DISPOSIZIONI VARIE. Sussidio di disoccupazione agli operai straordinari licenziati . . . . . *Pag.* 732

» 469 - 4 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'estrazione a premi di cui alla circolare 1008 . . . . . *Pag.* 733

AVVISO . . . . . *Pag.* 734

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 734

CIRCOLARE N. 459. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 990, relativo alla limitazione della indennità di missione all'estero agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di punizione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 171, del 21 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Perdono la metà della indennità di missione all'estero per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, anche se da scontare come arresti di rigore;
b) i marescialli puniti di arresti di rigore o semplici;
c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina, di rigore o semplice;
d) i caporali e soldati puniti di prigione di rigore, o semplice;
e) i militari di qualunque grado detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salva la restituzione quando siano assolti, o prosciolti, dalla imputazione od addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi pena o punizione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° agosto 1920.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

N. 460. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Decreto ministeriale col quale viene istituita una speciale commissione incaricata di eseguire accurate indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920.** (Gabinetto del ministro). — 20 luglio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge in data 22 giugno 1920, n. 849, col quale furono trasferite alla dipendenza del Ministero della guerra le attribuzioni della soppressa direzione generale d'aeronautica già istituita alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio;
Riconosciuta la necessità di eseguire accurate indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica posteriormente all'armistizio e fino al 30 giugno 1920 al duplice scopo di accertare da un lato se la gestione stessa sia proceduta regolarmente e

determinando, nel caso negativo, le eventuali responsabilità e proponendo i nomi del personale civile e militare eventualmente da epurare, e di studiare dall'altro lato quali provvedimenti sia opportuno emanare per assicurare il regolare funzionamento dei vari enti aeronautici;

DECRETA:

Art. 1.

Allo scopo di eseguire accurate indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920 è nominata una speciale commissione composta come segue:

1. AIO' comm. ing. Umberto, brigadiere generale del genio, presidente,
2. FENOALTEA grand'uff. Filippo, capo divisione al Ministero della guerra, membro;
3. PANI cav. uff. dott. Francesco, referendario alla Corte dei conti, id.
4. RUBIANI cav. Galasso Guglielmo, tenente colonnello della giustizia militare, id.;
5. DE PIGNIER cav. Augusto, colonnello d'artiglieria, id.;
6. CIANETTI cav. Ettore, tenente colonnello del genio, id.;
7. ROBOTTI cav. uff. dott. Domenico, capo sezione di ragioneria nel Ministero della guerra, id.

Il segretario della commissione sarà nominato dal presidente.

Art. 2.

Entro due mesi dalla sua costituzione la detta commissione dovrà riferire circa le indagini eseguite, accertando, se del caso, e determinando le eventuali responsabilità e proponendo altresì i nomi del personale civile e militare che sia consigliabile eventualmente di epurare. Essa proporrà altresì, entro il detto termine, i provvedimenti di carattere amministrativo ritenuti più adatti allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei vari enti aeronautici.

Per raggiungere più prontamente tale ultimo fine, la commissione dovrà presentare, entro il più breve termine, proposte di provvedimenti intesi a sistemare la parte finanziaria del servizio aeronautico.

Art. 3.

Le spese inerenti al funzionamento della commissione di cui al precedente art. 1, graveranno sul capitolo «Servizi aeronautici» dello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 461. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale viene istituita una commissione con l'incarico di coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola.** (Gabinetto del ministro). — 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del R. decreto n. 451, del 20 aprile 1920, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito, col quale si fa obbligo al ministro della guerra di presentare entro l'anno 1920 al Parlamento i disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella

scuola e fuori della scuola, e per quanto occorra alla riforma degli istituti preposti alla difesa nazionale, e di nominare commissioni di parlamentari per coadiuvare il ministro stesso nella preparazione dei predetti disegni di legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola e per quanto occorra alla riforma degli istituti preposti alla difesa nazionale, nonchè nella raccolta e nell'esame dei dati tecnici forniti dagli esperti e nella valutazione degli elementi sociali, politici e finanziari connessi all'organizzazione del Paese per la difesa stessa.

Art. 2.

La commissione è composta dei signori:

CANEVA Carlo, generale d'esercito, senatore del Regno;
CEFALY Antonio, senatore del Regno;
FERRARIS dott. prof. Carlo, senatore del Regno;
GRANDI Domenico, tenente generale, senatore del Regno;
MAZZA conte Francesco, tenente generale, senatore del Regno;
MAZZONI prof. Guido, senatore del Regno;
PERLA prof. avv. Raffaele, presidente Consiglio di Stato, senatore del Regno;
ROLANDI RICCI avv. Vittorio, senatore del Regno;
SALVAGO RAGGI marchese Giuseppe, senatore del Regno;
ZUPELLI Vittorio, tenente generale, senatore del Regno;
BERENINI avv. prof. Agostino, deputato al Parlamento;
CIUFFELLI Augusto, presidente sezione Consiglio di Stato, dep. al Parlamento;
COLOSIMO avv. Gaspare, deputato al Parlamento;
DONATI avv. Pio, id. id.;
FEDERZONI dott. Luigi, id. id.;
GASPAROTTO avv. Luigi, id. id.;
NAVA ing. Cesare, id. id.;
PANTANO dott. Edoardo, id. id.;
RODINO' avv. Giulio, id. id.;
TREVES Claudio, id. id.;
TURATI avv. Filippo, id. id.

Art. 3.

La commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il vice-presidente. E' autorizzata a suddividersi in più sottocommissioni ed a stabilire l'ordine e la disciplina dei propri lavori.

Art. 4.

La commissione dovrà presentare la sua relazione entro il 30 novembre 1920.

Art. 5.

Con decreto del ministro della guerra sarà provveduto alla nomina e alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione.

Art. 6.

Le spese inerenti all'esecuzione del mandato saranno imputate sul capitolo 61-bis «Spese per la guerra» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra su l'esercizio finanziario 1920-21.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

La commissione parlamentare istituita con R. decreto 25 luglio 1920 ha iniziato i suoi lavori il giorno 31 luglio, nominando presidente l'on. senatore Perla prof. avvocato Raffaele e vice-presidenti gli on. deputati Berenini prof. avv. Agostino e Ciuffelli avv. Augusto.

Nella seduta inaugurale l'on. Bonomi Ivanoe, ministro della guerra, ha pronunciato il seguente discorso:

Onorevoli senatori, Onorevoli deputati,

Nell'invitarvi a far parte di questa commissione, io ho preveduto la perplessità dell'animo di molti fra voi, inclini ad affacciare le ragioni della propria incompetenza in questioni militari.

Di avere superato questa perplessità io vi ringrazio cordialmente, di poterla interamente dissipare è nelle mie vive speranze.

Potrei dire che un parlamentare è un competente per definizione, così che dal giorno che egli partecipa ai lavori del Senato e della Camera egli è abilitato a discutere e, quel che è più, a giudicare di tutte le questioni più complesse e più delicate. Ma non desidero ricorrere a questo argomento. Desidero invece ricordare che compito di questa commissione non è di cercare da sola la soluzione tecnica dei problemi che si attengono all'ordinamento militare, ma di vagliare e discutere i pareri dei tecnici e le soluzioni che le verranno prospettate dai corpi e dai consigli che hanno ufficio di studiare e proporre gli ordinamenti nuovi del nostro esercito.

L'idea di questa commissione — invocata più volte nelle relazioni della giunta generale del bilancio — s'è radicata in me da considerazioni d'indole pratica.

Se l'ordinamento futuro dell'esercito prendesse forma soltanto negli studi e nelle proposte dei corpi e dei consigli militari e segnatamente nel Consiglio dell'esercito (che è mia intenzione di valorizzare), se esso si disegnasse concretamente mercè una valutazione lunga e accurata di pareri tecnici e di osservazioni di esperti interpellati dal solo ministro, come si trasfonderebbe poi nelle assemblee politiche chiamate a giudicare definitivamente di questi disegni, il lungo travaglio della sua elaborazione? E come si porrebbero a contatto degli interpreti delle varie parti del Parlamento le vive, dirette, immediate sensazioni dei tecnici intorno a problemi di per se stessi complessi e difficili?

Perciò mi è parso che fare assistere una commissione di parlamentari così autorevoli — alcuni dei quali hanno anche d'altra competenza nella materia — all'elaborazione dei dati e degli elementi donde trarremo insieme le conclusioni da sottoporre al giudizio definitivo del Parlamento, sia un facilitare la soluzione di un problema che credo sia fra i maggiori del nostro tempo. Giacchè io confido che quando i parlamentari che costituiscono questa commissione avranno discusso i progetti che i corpi e i consigli tecnici mi avranno trasmesso, quando li avranno cimentati nella discussione con gli esperti che la commissione può, quando lo crede, chiamare dinanzi a sè, quando li avranno integrati, modificati, sviluppati con gli elementi di indagine e di studio che la commissione potrà richiedere e che gli uffici del Ministero saranno pronti a fornire, allora qualunque siano le opinioni di ciascun membro della commissione

(giacchè non mi lusingo che tutti i punti di vista si possano fondere in uno solo), gli eventuali dissensi, di cui giudicheranno i partiti nel parlamento, si aggireranno intorno ad argomenti e a questioni già vagliate e approfondite da una schiera di parlamentari autorevoli.

Insomma (e sarà questo il maggior pregio di questa commissione), i problemi militari, fin qui campo chiuso di tecnici o atmosfera indefinita di dilettanti, troveranno finalmente nei membri di questa commissione e non in essi soltanto (ognun di voi ha amici e colleghi di partito con cui in assidua corrispondenza) una opinione maturata e illuminata che gioverà a salvaguardare le future soluzioni dall'improvvisazione, dal preconcetto, dall'empirismo.

* * *

Fissato così il carattere e il fine essenziale di questa collaborazione che viene chiesta a uomini provenienti da tutte le parti dell'orizzonte politico e parlamentare, giova indicare i tre elementi che debbono formare le premesse e, direi quasi, le guide indispensabili dell'organizzazione della difesa militare.

I tre elementi sono: la conoscenza esatta degli orientamenti e degli atteggiamenti dell'ambiente esteriore; la potenza economica e finanziaria del nostro Stato, le attitudini e le capacità del Paese a preparare e perfezionare le energie della difesa.

Il primo elemento comprende molto più di quello che usualmente si chiama politica estera. Conoscere l'ambiente esteriore nei rapporti del problema militare, vuol dire, infatti, proporsi tutte le possibilità di offesa e di difesa e conoscere esattamente, intorno a questo punto, l'efficienza militare dei vicini e dei lontani.

Qui il compito è veramente arduo, giacchè noi siamo in una fase dell'assestamento post-bellico dove tutto è ancora in moto e nulla è ancora ben saldo. L'Europa di domani si avvia a quel disarmo simultaneo e generale che era nelle speranze delle democrazie belligeranti, oppure muove verso un nuovo equilibrio di forze ben diverso dal precedente, ma sempre fondato sulla potenza militare degli Stati? E questa potenza militare quale forma assume nei maggiori paesi del mondo? Si misura dagli eserciti permanenti o dalla possibilità d'inquadramento o di armamento del maggior numero di uomini? Tutti questi problemi che attendono soluzioni almeno tendenziali, influiranno sull'organizzazione della nostra difesa nazionale.

Il secondo elemento che si attiene alla capacità economica e finanziaria dello Stato, è pure di capitale importanza. Oggi non è più concepibile una organizzazione militare che prescinda o trascuri l'elemento della spesa. Le grandi organizzazioni militari del presente — e l'esperienza recente ha superate le più gigantesche previsioni — assorbono, in piena efficienza bellica, centinaia di miliardi. Ora, o lo Stato proporziona il suo strumento militare alla possibilità del presente e del prossimo avvenire, ed avrà uno strumento saldo od adotta un tipo di organizzazione che supera di molto la sua potenzialità economica o finanziaria, ed avrà fatto opera del tutto inutile e vana. Ricercare i limiti entro i quali l'organizzazione militare possa non compromettere la resistenza finanziaria, è dunque, un'indagine di assoluta necessità e di indiscutibile preminenza.

Nè meno importante è il terzo elemento che la commissione è chiamata a considerare; le attitudini e la capacità del Paese a preparare e a perfezionare la propria difesa. E' questo un elemento che ha acquistato un grande rilievo da quando la necessità di mettere in campo tutte le risorse del Paese, ha avviato l'organizzazione militare verso la nazione armata. Infatti la Nazione armata non è concepibile che in due modi: che tutta la Nazione valida subisca per un congruo tempo il passaggio per la caserma, per la piazza d'armi, per il campo di manovra, oppure che le istituzioni preliminari nella scuola e fuori della scuola abilitino il cittadino alle armi, riducendo di tanto il periodo del suo servizio militare nell'esercito di quanto sia il suo grado di istruzione militare appresa durante la vita civile. Il primo modo è costosissimo, il secondo esige minore spesa e meglio si accorda con le esigenze della nostra vita sociale. Organizzare questa preparazione preliminare in modo ch'essa sia quanto meno è possibile dura e coercitiva e nello stesso tempo riesca seria e proficua, sarà il migliore elemento di successo per il rapido avviamento alla Nazione armata.

* * *

L'evoluzione che gli organi militari hanno subìto nella conflagrazione mondiale, dalla quale noi siamo per uscire ancora stupefatti ed inconsci, non è soltanto inerente al progresso dello strumento tecnico — l'arma — che ha, sulla trasformazione degli eserciti, la stessa decisiva influenza che lo strumento di produzione ha nell'elevazione sociale, ma deriva dal modificato rapporto fra gli eserciti permanenti e gli eserciti di guerra.

In un tempo non eccessivamente lontano questo rapporto non era grande. L'esercito permanente si raddoppiava, si triplicava, si quadruplicava per la mobilitazione, ma rimaneva sempre il nucleo fondamentale, la sostanza vera, la materia originaria dell'esercito combattente. Perciò l'esercito permanente manteneva la sua posizione di preminenza nell'organizzazione militare, da esso si misurava la potenza bellica di un Paese, ad esso si volgevano le cure assidue dello Stato.

Ma la guerra recente ha, anche per la sua eccezionale durata, sommerso i piccoli eserciti preparati durante la pace nell'ondata immensa di tutto il popolo in armi. Non è stata un'aggiunzione di forze nuove ad un organismo che si allarga gradualmente conservando la propria fisionomia, è stata un'invasione di forze gigantesche che hanno sconvolto l'antica cornice, creando un organismo del tutto diverso. Chi, infatti, può rintracciare nel corso della nostra guerra le divisioni formali delle forze armate, in esercito permanente, milizia mobile e territoriale? Si è giunti persino a scrivere di recente, portando alle più estreme conseguenze questa tesi, che era forse meglio che all'inizio della guerra avessimo creato tutto *ex novo* invece di seguire le traccie dell'organizzazione preesistente.

Ancora più appariscente è la trasformazione nel campo dei materiali bellici. L'antica organizzazione militare per la produzione delle armi è parsa subito — in questa guerra di popoli — un giuoco di fanciulli, di fronte ai miracoli giganteschi della mobilitazione industriale. Anche qui si è contestato che il piccolo organismo preordinato ai bisogni della produzione bellica è destinato ad essere una quantità trascurabile nell'organizzazione formidabile di tutta l'industria di un paese, portata al massimo della sua tensione. Tutto ciò spiata decisamente la visione del problema militare. Modificato il rapporto tra esercito permanente e esercito di guerra, la nostra cura deve volgersi sopra tutto a quest'ultimo, nel senso di potere organizzare tutta la Nazione in armi. A questo indirizzo si inspirano gli studi e i tentativi recenti, i quali mirano sia a fare dell'esercito permanente sopratutto una scuola per le truppe e per i quadri, sia a fare di esso un nucleo saldo per la copertura del territorio durante la mobilitazione. Ed io credo che qualunque sia per essere l'organizzazione che uscirà dagli studi della commissione, essa sarà inspirata a questo pensiero; che tutta la Nazione, con i suoi uomini validi sulle linee, con i suoi operai nelle officine, con tutta la sua popolazione senza distinzione di sesso e di età nelle fabbriche, nei servizi pubblici, negli ospedali, possa e debba essere in grado nell'eventualità di un conflitto, che niuno certo osa augurare, ma che niuno può escludere, di difendere le ragioni supreme della sua esistenza e del suo sviluppo.

* * *

Ormai l'esperienza recente ha dimostrato che quando le guerre hanno per posta lo schiacciamento di un popolo (e questo è purtroppo la durissima sorte del vinto) non è possibile lasciare che i piccoli eserciti prevalentemente professionali, abbiano nelle loro mani il destino di tutti. Quando queste conflagrazioni scoppiano, e il rischio è mortale, e tocca ugualmente tutte le classi e tutti i partiti, allora è tutto il Paese che vuol essere impegnato nella sua difesa; è la Nazione armata che esige di difendere la Nazione.

Creare, durante la pace, la Nazione armata, non è preparare la guerra, ma assicurare il Paese che esso potrà difendersi dall'aggressione altrui, e difendere, con la propria esistenza, il proprio diritto. Perciò niuna democrazia, da quella più imbevuta di spirito militare a quella più avviata a tipi sociali nuovi — come la Russia bolscevica — può rinunziare, in quest'ora storica, in cui il mondo sta per riassestarsi con nuovi do-

lori e nuove lacerazioni, alla propria difesa o all'affermazione di quello che reputa essere un elemento vitale della propria esistenza. La preparazione alla Nazione armata è quindi la preparazione necessaria di ogni democrazia che voglia vivere.

Se gli studi e le discussioni a cui ci accingiamo avvieranno l'Italia ad un tipo di organizzazione militare consono ai tempi, proporzionato alle forze economiche, radicato negli istituti e nelle abitudini popolari, noi avremo fatto opera di democrazia e opera di vita.

N. 462. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. **Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina e alla costituzione dell'ufficio di segreteria della speciale commissione parlamentare istituita col R. decreto 25 luglio 1920.** — (Gabinetto del ministro). — 31 luglio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto in data 25 luglio 1920, che istituisce una speciale commissione parlamentare incaricata di coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola;

Attesa l'opportunità di procedere alla nomina e alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione stessa;

DECRETA:

L'ufficio di segreteria della commissione parlamentare predetta è composto dei signori:

ZENDRINI grand'uff. dott. Andrea, vice direttore generale nel Ministero della guerra, capo della segreteria;
POLLIO SALIMBENI comm. dott. Adolfo, capo divisione del Ministero della guerra;
CARTONI comm. dott. Pio, capo sezione del Ministero della guerra;
BARBIERI cav. Alberto, tenente colonnello di stato maggiore;
GIGLIO cav. Manlio, tenente colonnello di stato maggiore;
SPICACCI cav. Guglielmo, maggiore di artiglieria;
MARRAS cav. Efisio, maggiore di artiglieria;
CAPIZZI cav. Manlio, maggiore di fanteria;
MONACO cav. Orazio, maggiore di amministrazione;
VALENTINI cav. Ezio, primo ragioniere nel Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 463. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero): — 3 agosto 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916, che modificano il suddetto decreto;

DETERMINA:

Art. 1.

I signori: maggior generale FIASTRI cav. Giulio, brigadiere generale ZANETTI cav. Ezio e colonnello CEROCCHI cav. Umberto, sono esonerati i due primi dalla carica di membri e l'ultimo da quella di segretario della Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e relativi reclami istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

I signori brigadieri generali CEI cav. Ugo, MARTINENGO VILLAGANA cav. Angelo, DE ANTONI cav. Carlo e tenente colonnello CAVAROCCHI cav. Giunio, sono chiamati a far parte della Commissione di cui nel precedente articolo, i primi tre in qualità di membri, e l'ultimo in qualità di segretario.

Roma, addì 3 agosto 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 464. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Richiesta di fondi alle direzioni di commissariato.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 1 agosto 1920.

Consta al Ministero che vari corpi che si riforniscono di fondi dalle direzioni di commissariato chiedono a queste fondi a carico di capitoli di bilancio i quali non riguardano la normale gestione dei corpi.

Per evitare errori e inutili carteggi si indicano qui di seguito i capitoli sui quali i corpi possono chiedere i fondi alle dette direzioni avvertendo che qualora essi ritenessero di dover imputare delle spese a capitoli diversi da quelli indicati dovranno chiedere l'autorizzazione del Ministero.

Elenco dei capitoli di bilancio 1920-921 che interessano normalmente la gestione dei corpi e pei quali vengono richieste le anticipazioni pel tramite delle direzioni di commissariato (circolare 395 del 1920):

18. Ufficiali R. esercito.
19. Sottufficiali, caporali e soldati.
20. Carabinieri reali, ufficiali.
21. Carabinieri reali, sottufficiali, ecc.
22. Spese di leva.
23. Assegni ufficiali in aspettativa, ecc.
25. Personali civili.
26. Indennità eventuali.
27. Indennità eventuali ai CC. RR.
30. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
31. Spese pel funzionamento scuole, ecc.
33. Spese generali.
35. Spese per le biblioteche e pubblicazioni militari.
36. Corredo alle truppe.
37. Pane e viveri alle truppe.
38. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi.
39. Casermaggio e combustibili.
40. Spese pel trasporto dei materiali.
60. Indennità caro-viveri (capitolo a carico del quale dovrà essere conteggiata l'indennità caro-viveri corrisposta ai personali civili e militari (fatta eccezione per gli operai) e quindi anche ai sottufficiali delle varie armi nonchè ai militari di truppa dei reali carabinieri).
60-*bis*. Indennità agli impiegati collocati a riposo.
61. Assegni fissi ad ufficiali in soprannumero, ecc.
61-*bis*. Spese per la guerra.
65. Anticipazioni agli ufficiali per acquisto cavalli.

La circolare 372 del 1919 s'intende abolita.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 465. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ritenute erariali sull'indennità di congedamento.** (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 agosto 1920.

In relazione alla circolare 369 corrente anno si avverte che, agli effetti dell'indicazione delle ritenute erariali sui documenti contabili, l'indennità di congedamento (circolare 113 del 1919) non può considerarsi come un assegno fisso pel quale sia da omettersi l'indicazione delle ritenute stesse, ma deve invece considerarsi, agli effetti contabili, come una indennità eventuale per la quale è obbligatoria la segnalazione sui documenti stessi di tutte le ritenute cui è soggetta e che, ad ogni buon fine, qui si ricordano (2 % per opera di previdenza, 8,65 % R. M. e 0,375 % contributo di guerra).

Il Ministro I. BONOMI.

N. 466. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** (Divisione stato maggiore). — 4 agosto 1920.

Si avvertono la autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

LEGIONE SALERNO Tenenza di Lauria.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 467. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari.** (Direzione generale artiglieria). — 4 agosto 1920.

A modificazione delle norme contenute nella circolare n. 387 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero dispone che agli effetti della concessione agli operai straordinari licenziati, delle tre giornate di paga per ogni mese di servizio in più dei 24 mesi continuati, di cui al n. 5 lettera g) della circolare citata, dovrà tenersi conto, oltre che del servizio prestato in qualità d'operaio straordinario, anche del servizio militare, e comunque prestato dall'operaio, dopo la sua ultima ammissione in qualità di operaio.

Per gli operai ammessi dal 1 novembre 1918 in poi, il servizio militare di cui sopra sarà calcolato in aggiunta al servizio di operaio, agli effetti del computo dei ventiquattresimi dell'indennità, stabilita dalla circolare n. 331 del *giornale militare* c. a., aumentata delle quote caro-viveri.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 468. DISPOSIZIONI VARIE. **Sussidio di disoccupazione agli operai straordinari licenziati.** (Direzione generale artiglieria). — 4 agosto 1920.

Si avverte che gli operai straordinari licenziati, iscritti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, potranno, se disoccupati, essere ammessi al godimento del sussidio di disoccupazione, indipendentemente dal numero dei contributi quindicinali versati, purchè risultino al corrente col pagamento delle quote per l'assicurazione e ne abbiano gli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.

S'intende che il sussidio deve decorrere dal giorno in cui cessano le giornate di licenza con paga.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 469. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per l'estrazione a premi di cui alla circolare 1008.** — (Divisione stato maggiore - Ufficio propaganda prestito). 4 agosto 1920.

I militari di truppa, gli impiegati dell'amministrazione della guerra non assimilati a rango di ufficiale, e gli operai a matricola, hanno sottoscritto complessivamente al VI Prestito Nazionale, la somma di lire 29.174.200. In conseguenza, a senso della circolare 1008, sono stati distribuiti 291.742 biglietti divisi in 18 serie; le prime due A e B composte di 16.207 biglietti (dal n. 00000 al 16.207 compreso) e le rimanenti serie C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T composte di 16.208 biglietti ciascuna (dal n. 00000 al n. 16.207 compreso).

L'estrazione avrà luogo in una sala del presidio di Roma non appena si avrà avuto assicurazione che tutti i biglietti sono stati distribuiti e a cura di una commissione nominata da questo Ministero, composta di un presidente, due membri e tre scrutatori. Saranno presenti all'estrazione le rappresentanze dei diversi corpi del presidio di Roma e degli impiegati ed operai concorrenti ai premi.

Per l'estrazione, la commissione avrà a disposizione tre urne e si atterrà alle seguenti norme per l'imbussolamento e per l'estrazione:

Imbussolamento. Nella prima urna saranno imbussolate una alla volta le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T rappresentante le 18 serie.

Nella seconda urna saranno imbussolati successivamente i numeri dal 00 al 16.

Nella terza urna saranno imbussolati successivamente i numeri da 000 a 207.

Estrazione. 1° premio. — Per il primo premio, che dovrà estrarsi sul totale delle serie e dei numeri si estrarrà in primo tempo dalla 1ª urna la serie vincente, ed in secondo tempo il numero vincente. Questo numero sarà composto delle prime due cifre che si estrarranno dalla seconda urna e dalle rimanenti tre cifre che si estrarranno dalla 3ª urna.

2° premio. — I secondi premi sono 9: uno per ogni due serie abbinate. Pertanto si dovrà procedere anzitutto alla formazione delle coppie di serie, che si otterranno estraendo due alla volta tutte le serie, che resteranno così abbinate.

Formate così le coppie, si rimbussoleranno tutte le serie e si comincerà la seconda operazione, cioè la estrazione delle serie vincenti di ciascuna coppia. Per determinare queste, si estrarranno successivamente tante serie quante saranno necessarie per ottenerne 9 di coppie differenti, e che saranno le 9 serie, vincenti i 9 secondi premi. Infine, per ciascuna serie vincente, si estrarrà il numero che avrà diritto al premio, estraendo sempre la prima parte del numero dalla seconda urna e la seconda parte della terza urna.

Terzi premi. — Dovranno essere 30 per ciascuna delle 18 serie. Col solito sistema, si estrarranno prima i 30 numeri vincenti della serie A, poi i 30 della serie B e così via fino ad estrarre i 30 numeri vincenti della serie T.

S'intende che qualora venisse estratto il numero 16.207 per un premio della serie A e B, poichè queste due serie non hanno questo numero, ma terminano al n. 16.206, non se ne terrà calcolo e si estrarrà un secondo numero completo, ossia, sia le prime due cifre dalla seconda urna, che le rimanenti tre cifre dalla terza urna.

Ad operazioni ultimate la Commissione farà la proclamazione della serie e dei numeri vincenti e firmerà il relativo bollettino ufficiale che unito al verbale dell'estrazione, sarà depositato presso questo Ministero.

Il Ministro - I. BONOMI.

AVVISO

Rassegna dell'esercito italiano.

Con riferimento al precedente avviso ed allo scopo di evitare ritardi e disguidi postali, si comunica che gli abbonamenti alla « Rassegna dell'esercito italiano » debbono esclusivamente rivolgersi alla cassa del Ministero della guerra. Il prezzo di abbonamento annuo della Rivista è di lire 18, semestrale di lire 10.

Con la circostanza, tenuta presente l'opera di diffusione delle coltura e degli studi tecnici e professionali che la suddetta Rasesgna sviluppa, ad essa dovranno abbonarsi tutti quei comandi, corpi, riparti, scuole, enti autonomi che sono provvisti di sale di lettura, circoli o centri di riunione collettiva.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 39ª, anno 1920, AVVISO.

A pag. 697, sotto la parola: AVVISO, *aggiungasi*, come titolo: **Fascicolo di modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento.**

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2930) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...litare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1920 — 13 Agosto

N. 470 - 10 giugno 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 989, che in deroga dell'art. 2 del R. decreto 18 luglio 1912 n. 876, consente agli ufficiali del R. esercito e della R. marina la facoltà di chiedere la rinuncia al grado *Pag.* 736

» 471 - 27 giugno 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1029, relativo all'aumento dell'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli allievi carabinieri . . . . . *Pag.* 737

» 472 - 22 luglio 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1045, che modifica l'art. 12 n. 65 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907 . . *Pag.* 737

» 473 - 3 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme pel pagamento degli assegni ai pensionati militari e acconti di pensione ai militari cessanti dal servizio . . . . . *Pag.* 738

» 474 - 3 agosto 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali collocati e da collocarsi prossimamente in congedo . . . . . *Pag.* 739

» 475 - 5 agosto 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegni agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri . . . . . *Pag.* 739

» 476 - 10 agosto 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento degli assegni ai militari affetti da malattie tubercolari . . . . . *Pag.* 740

» 477 - 12 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Variante alla circolare 162 del *giornale militare* del 1919, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici . . . . . *Pag.* 740

» 478 - 12 agosto 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 741

» 479 - 12 agosto 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 741

» 480 - 12 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasformazione della Intendenza A. M. . . . . *Pag.* 741

» 481 - 12 agosto 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per ufficiali inferiori del corpo automobilistico . . . . *Pag.* 744

» 482 - 12 agosto 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900 . . . *Pag.* 744

» 483 - 12 agosto 1920. STATO DEGLI UFFICIALI. — Liquidazione degli assegni di P. A. S. . . . . *Pag.* 747

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 748

Ordine del giorno del 4 agosto 1920.

ALLE TRUPPE DI ALBANIA.

La difesa di Valona, dove l'obbedienza inviolabile dell'Esercito si è integrata colla generosa solidarietà dei volontari, non è più necessaria. Alle truppe che lasciano, per liberi patti, un territorio in cui prima hanno distribuita l'inesausta bontà della nostra stirpe, e poi hanno riaffermata la bravura della loro insuperabile fermezza, invio il saluto ed il ringraziamento della Patria.

Comando e Truppa hanno ben meritato dell'Italia, la quale non oblierà l'opera di civiltà e di valore destinata a fruttificare negli anni.

Il Ministro — IVANOE BONOMI.

CIRCOLARE N. 470. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 989, che in deroga dell'art. 2 del R. decreto 18 luglio 1912 n. 867, consente agli ufficiali del R. esercito e della R. marina la facoltà di chiedere la rinuncia al grado.** — (Divisione stato maggiore). — 10 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 171, del 21 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 866 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento alla predetta legge approvato con R. D. 18 luglio 1912, n. 876;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la guerra di concerto con quello per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

In deroga all'art. 2 del R. D. 18 luglio 1912 n. 867, con effetto limitato all'attuale periodo di smobilitazione, è consentita agli ufficiali del R. esercito e della R. marina la facoltà di chiedere la rinuncia al grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DI RODINÒ — SECHI.

N. 471. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1029, relativo all'aumento dell'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli allievi carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 179, del 30 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli allievi carabinieri è stabilita:
in L. 8.00 nei servizi isolati con pernottamento fuori della sede ordinaria;
in L. 6.00 nei servizi isolati senza pernottamento fuori della sede ordinaria.

L'indennità di trasferta di 2ª categoria è dovuta in ragione di due terzi di quella con pernottamento fuori sede.

Art. 2.

Nelle licenze e nei viaggi e servizi isolati, gli allievi carabinieri ricevono l'indennità di trasferta, nella misura stabilita dall'articolo precedente, e gli assegni di trasporto come i soldati delle altre armi, esclusa qualsiasi altra competenza.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dall'8 ottobre 1919, intendendosi dalla stessa data abrogata ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — MEDA.

N. 472. — PUBBLICAZIONI MILITARI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 1045, che modifica l'art. 12 n. 65, del regolamento di disciplina militre per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907.** — (Divisione stato maggiore). — 22 luglio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 182, del 3 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 25 luglio 1907, col quale è stato approvato il regolamento di disciplina militare per il R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 12, n. 65, del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, resta abrogato e sostituito dal seguente:

L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme solamente:

a) per ragione di servizio regolarmente comprovata volta a volta da un documento da rilasciarsi dalla competente autorità;

b) nelle ricorrenze solenni (quando per gli ufficiali della propria arma o corpo è prescritto l'uso della grande uniforme);

c) partecipando a feste, a cerimonie, a riviste, a commemorazioni, ecc., sempre in seguito a regolare invito dell'autorità militare;

d) ogni qual volta, in seguito a sua motivata richiesta, ne ottenga la necessaria autorizzazione scritta dal comando del presidio, qualora il comandante sia di grado superiore, in caso contrario dal comando della competente divisione territoriale.

Comunque l'uniforme non potrà portarsi che in luoghi ed occasioni dove essa non possa essere che oggetto di decoro ed onoranza.

E' vietato di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.

Le eventuali infrazioni alle suddette disposizioni ricadranno sotto le sanzioni penali di cui all'art. 186 del « Codice penale comune » relative all'uso indebito della divisa, distintivi, ecc., beninteso senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 2.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI

N. 473. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Norme pel pagamento degli assegni ai pensionati militari e acconti di pensione ai militari cessanti dal servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 agosto 1920.

Viene fatto presente dal Ministero del tesoro che non tutti i corpi, cui hanno appartenuto ed appartengono militari pensionati richiamati in servizio, hanno osservato ed osservano le disposizioni impartite col n. 6 delle norme che fanno seguito al D. L. 15 aprile 1917 n. 727 (circol. 385 *giornale militare* 1917) per il ritiro dei certificati di iscrizione; per modo che si è verificato il caso di militari pensionati richiamati, i quali hanno riscosso e riscuotono integralmente la loro pensione, ed in pari tempo gli interi assegni del grado dall'Amministrazione.

Tale grave inconveniente deve assolutamente e immediatamente essere eliminato pei militari richiamati ancora in servizio; e a tal uopo si richiamano i corpi all'osservanza scrupolosa delle menzionate disposizioni.

Con l'occasione si rammenta alle amministrazioni militari l'obbligo che loro incombe di partecipare all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari non solo se e

quali debiti i militari abbiano lasciato verso lo Stato, e se i militari stessi avevano o no la cessione del quinto, ma altresì e distintamente l'ammontare complessivo degli acconti di pensione che siano state loro concessi in virtù della circol. 304 del *giornale militare* 1919.

Quando i militari pensionati richiamati in servizio sono ricollocati in congedo, i corpi, se i militari stessi hanno lasciati debiti, debbono fare all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le stesse comunicazioni, al riguardo, come pei militar che cessano per la prima volta dal servizio.

I corpi interessati saranno chiamati direttamente responsabili degli indebiti pagamenti o dei mancati ricuperi di somme che avessero a riscontrarsi per l'inosservanza precisa delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 474. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali collocati e da collocarsi prossimamente in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 3 agosto 1920.

Per accelerare la compilazione dei decreti relativi agli stipendi che sono dovuti dal 1° maggio 1919 in poi agli ufficiali collocati e da collocarsi prossimamente in congedo, questo Ministero provvederà al rignardo servendosi delle stesse copie degli stati di servizio, unite alle rispettive domande di pensione.

Pertanto i corpi dovranno curare che le predette copie siano al corrente d'ogni variazione riguardante gli ufficiali interessati.

Per gli ufficiali in servizio attivo saranno date ulteriori disposizioni in proposito. Frattanto i corpi continueranno a corrispondere gli stipendi loro dovuti, secondo le disposizioni in vigore, come è indicato nel n. 12 della circolare 677 del 1919.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 475. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 agosto 1920.

Qualora gli ufficiali, collocati dal 1° maggio in poi in aspettativa per riduzione di quadri, fossero stati, nella fissazione del nuovo stipendio, assoggettati alla limitazione di cui all'art. 18 della circolare 614 del *giornale militare* del 1919, i corpi, cui sono effettivi, dovranno far risultare nel modello X, da trasmettere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso dei paragrafi 3331 e 2346 del regolamento d'amministrazione — edizione 1918 — anzichè lo stipendio effettivamente loro corrisposto, quello che sarebbe loro spettato qualora non fossero stati assoggettati a tale limitazione, e cioè lo stipendio prescritto dalla tabella annessa alla circolare 114 del *giornale militare* 1920 in corrispondenza al grado ed all'anzianità di servizio effettivo da ufficiale. E ciò a norma di quanto prescrive l'articolo 1 della circolare 336 del *giornale militare* del 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 476. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Pagamento degli assegni ai militari affetti da malattie tubercolari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1920.

Con il n. 4 delle norme esecutive contenute nella circolare 333 corrente anno fu disposto che gli assegni dovuti ai militari già congedati che risultarono affetti da malattie tubercolari in seguito a nuovi accertamenti sanitari da loro chiesti, fossero pagati dal distretto di domicilio, e ciò trova conferma nella lettera *b*) del n. 7 e nel n. 8 della successiva circolare 411.

Ora il Ministero, nell'intento di evitare qualsiasi ritardo nella corrisponsione degli assegni ai militari tubercolotici, qualunque sia la loro posizione matricolare, determina che anche ai militari affetti da malattie tubercolari, tuttora in forza ai depositi od altri centri di mobilitazione, perchè non mai stati congedati, e tuttora in licenza od in attesa delle pratiche medico-legali, gli assegni dovuti a senso della circolare 400 del 1919 (e relativo aumento nel caso di tubercolosi polmonare accertata) siano mensilmente ed anticipatamente pagati dal distretto di domicilio, a datare dal 16 settembre p. v.

In dipendenza di quanto sopra i depositi ed altri centri di mobilitazione corrisponderanno gli assegni ai predetti militari solo fino a tutto il 15 settembre p. v.

I depositi ed altri centri di mobilitazione non più tardi del 25 agosto corrente trasmetteranno ai singoli distretti di domicilio l'elenco nominativo dei militari di cui trattasi (ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa) indicando con tutta precisione grado, classe, distretto di leva, numero di matricola, comune di domicilio (per i grandi centri, anche la via ed il numero dell'abitazione), l'ammontare degli assegni dovuti e per gli affetti da tubercolosi *polmonare*, anche l'aumento dovuto a senso della circolare 400 del 1919.

In apposita colonna dell'elenco, s'indicherà a qual punto trovisi la pratica di pensione.

Di tali elenchi dovrà essere accusata ricevuta.

I distretti cureranno che il pagamento degli assegni ai militari residenti nel comune sede del distretto e l'invio degli assegni ai rispettivi sindaci pei militari residenti in altri comuni, sia fatto anticipatamente e puntualmente mese per mese servendosi del mezzo più sicuro e sollecito.

In previsione poi di un prossimo passaggio ai distretti di domicilio del completo servizio del pagamento degli assegni anche agli altri militari in licenza di convalescenza od in attesa di pensione non mai stati congedati, i depositi ed altri centri di mobilitazione prepareranno e terranno giornalmente al corrente elenchi, simili a quelli indicati cui sopra, dei militari sopraccennati, in attesa delle disposizioni che saranno a suo tempo emanate dal Ministero.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 477. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Variante alla circolare 162 del « giornale militare » del 1919, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 12 agosto 1920.

A parziale modificazione della circolare 162 *giornale militare* 1919 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale, determino che abbiano luogo le seguenti variazioni negli uffici della Direzione generale personale ufficiali:

1° — La sezione autonoma invalidi di guerra è sciolta. Le pratiche riguardanti gli ufficiali invalidi saranno trattate secondo la categoria e il corpo cui gli ufficiali appartengono dalle divisioni amministrative di provenienza (1ª, 2ª e 3ª).

2° — La divisione disciplina resta modificata come segue:

1ª sezione.

Studi di massima relativi alla disciplina degli ufficiali. Reintegrazione nei gradi d'ufficiale. Reclami e ricorsi disciplinari. Procedimenti disciplinari per irregolarità amministrative. Matrimoni e licenze.

2ª sezione.

Questioni penali e disciplinari non di competenza della 1ª sezione per gli ufficiali in S. A. P., in congedo provvisorio ed in P. A., ordinaria e speciale, di qualunque arma

3ª sezione.

Questioni come sopra per tutti gli altri ufficiali delle categorie in congedo.

4ª sezione.

Tenuta e revisione dei libretti di tutti gli ufficiali, eccettuati quelli degli ufficiali generali.

3° — La 4ª sezione della divisione 2ª è sciolta; le relative pratiche saranno trattate dalla 2ª sezione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 478. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 12 agosto 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi d'ufficiale nell'arma dei carabinieri reali:

Legione NAPOLI: Divisione di CASERTA ESTERNA;
Compagnie di CAPUA e di NOLA;
Tenenze di CASERTA e di MARIGLIANO.
Legione ROMA: Tenenza SALARIA in Roma;

e soppressi:

Legione NAPOLI: Compagnia di CASERTA ESTERNA;
Tenenze di NOLA e di CAPUA.

In conseguenza dei provvedimenti suindicati l'attuale divisione di Caserta prende il nome di CASERTA INTERNA, e quella compagnia interna il nome di CASERTA.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 479. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 12 agosto 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi d'ufficiale nell'arma dei carabinieri reali.

Legione Messina: Tenenza di Leonforte.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 480. — DISPOSIZIONI VARIE. **Trasformazione della Intendenza A. M.** — (Divisione stato maggiore). — 12 agosto 1920.

Nell'intendimento di ridurre gli organi attualmente preposti al funzionamento dei servizi delle truppe metropolitane dislocate oltre mare e per le truppe coloniali dislocate in Libia, rendendo altresì disponibili i locali e gli impianti all'uopo impiegati in Napoli, d'accordo col Ministero delle colonie, si dispone che a partire dal 1° settembre p. v. detti servizi sieno accentrati presso l'Intendenza A. M. in Taranto che, da tale data, assumerà la denominazione di Intendenza truppe oltre mare, con la formazione di seguito transitoriamente stabilita e che sarà determinata in modo permanente con l'ordinamento definitivo del R. esercito.

Affinchè i passaggi relativi alla nuova sistemazione possa essere ragolata senza pregiudizio della continuità di funzionamento dei corrispondenti servizi, gli organi esistenti in Napoli per i servizi relativi alla Libia (Delegazione servizi Libia, Direzione dei depositi rifornimenti e depositi dipendenti, Riparto autonomo) vengono messi fin d'ora a disposizione dell'Intendenza A. M. che provvederà alla loro graduale riduzione e soppressione non appena saranno trasferite le corrispondenti mansioni a Taranto.

Dipendenza della Intendenza truppe oltre mare.

Tenuto conto dei particolari compiti affidati alla Intendenza truppe oltre mare, compiti che interessano anche enti dipendenti dal Ministero delle colonie, l'Intendenza predetta avrà relazioni con questo Ministero, con lo Stato maggiore del R. esercito e con i comandi delle truppe metropolitane dislocate oltre mare per quanto riguarda il funzionamento dei servizi relativi a queste ultime, mentre per quanto interessa il funzionamento dei servizi delle truppe di Libia corrisponderà direttamente anche col Ministero delle colonie.

Costituzione transitoria della Intendenza truppe oltre mare.

Risulta costituita dai seguenti elementi:

— Ufficio del capo di S. M.

— Sezione coloniale per i servizi della Libia.

— Direzione di commissariato da cui dipende un magazzino derrate ed un magazzino vestiario ed equipaggiamento.

— Ufficio carichi e scarichi di Taranto da cui dipende una compagnia scaricatori.

— Comandi di tappa di Taranto e Brindisi e comando di tappa coloniale di Siracusa.

— Autoreparto su tre sezioni.

— Drappello treno.

— Quartiere generale.

Nella tabella annessa è indicato l'organico ufficiali corrispondente.

La Sezione coloniale dispone di propri ufficiali per il funzionamento dei principali servizi; i rimanenti servizi provvederanno gli stessi ufficiali dell'ufficio del capo di S. M. dell'Intendenza, i quali però conteggeranno le relative gestioni coloniali separatamente da quelle riflettenti gli altri contingenti direttamente dipendenti da questo Ministero.

L'ufficio trasporti marittimi di Taranto, come organo della Direzione trasporti del Ministero della guerra continuerà a dipendere da questa in linea tecnica, amministrativa e disciplinare. Conseguentemente risponderà alla Direzione trasporti del buon impiego del tonnellaggio e dei veri mezzi marittimi, ma dovrà tuttavia tenersi in continua diretta relazione coll'Intendenza truppe oltre mare ed a disposizione di essa per l'effettuazione dei singoli trasporti marittimi e di tutto quanto vi si riferisce.

Per il servizio di guardia degli stabilimenti dell'Intendenza truppe oltre mare, il comando del corpo d'armata di Bari designerà una compagnia del presidio di Taranto della forza almeno di 80 uomini eventualmente riducibili in avvenire con la completa sistemazione dei servizi d'Intendenza. Per il completamento degli organi dell'Intendenza, questa potrà utilizzare il personale che si renderà man mano disponibile nella soppressione degli organi esistenti in Napoli per i servizi della Libia.

Contabilità delle gestioni.

Fino al 31 dicembre p. v. tutte le spese che l'Intendenza truppe oltre mare dovrà sostenere per la Libia, saranno a carico del bilancio del Ministero della guerra, ivi comprese quelle per il personale ufficiali della sezione coloniale dell'Intendenza truppe oltre mare e del comando di tappa coloniale di Siracusa, da imputarsi però al capitolo n. 61 *septiem* dello stato di previsione per l'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre p. v. Per la contabilità delle spese per i servizi della Libia dal 1° gennaio 1921 saranno impartite ulteriori disposizioni.

L'Intendenza A. M. provvederà pertanto lla propria graduale trasformazione, stabilendo fin d'ora, se necessario, dirette relazioni con i governi della Tripolitania e della Cirenaica.

Delle modalità esecutive attuate pel passaggio dei servizi di Napoli a Taranto sarà informato questo Ministero e quello delle Colonie.

Il Ministro — I BONOMI.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE DELLA INTENDENZA TRUPPE OLTRE MARE (1).

Intendente delle truppe oltre mare (Colonnello di Stato Maggiore)

GRADO ARMA e SPECIALITA'	Ufficio del Capo di S. M.	Sezione Commissariato (2)	Sezione Coloniale pei servizi per la Libia	Ufficio carichi e scarichi di Taranto (3)	Comandi tappa Taranto	Comandi tappa Brindisi	Comando tappa Coloniale di Siracusa	Autoreparto su 3 Sezioni	Drappello treno	Quartier Generale
Tenente Colonnello di S. M. (Capo di Stato Maggiore)	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Maggiori per il servizio di S.M.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Maggiore o Capitano id.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Maggiori di Fanteria	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..
Maggiore o Capit. d'Artiglieria	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Maggiore o Capitano del Genio	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Maggiore o Capitano medico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Maggiore di Commissariato	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Capitani (di qualsiasi arma e specialità)	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Capitano di Fanteria	..	..	..	1	1	1	1	..	..	1
Capitano Automobilista	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
Capitano del Treno	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Capitani di Commissariato	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Capitano d'Amministrazione	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..
Capitano Veterinario	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Subalterni (di qualsiasi arma e specialità)	1	1	1	2	2	2	2	..	..	2
Subalterni automobilisti	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..
Subalterni del Treno	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
Subalterno medico	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..
Subalterno d'amministrazione	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1

(1) Gli incarichi specificati nella tabella possono anche essere disimpegnati da ufficiali aventi grado superiore a quello stabilito per ciascuna carica nei limiti di tempo consentiti per l'impiego nel grado inferiore dal R. Decreto n. 453 del 20 aprile 1920 per la riduzione dei quadri organici.

(2) Dalla Sezione Commissariato dipende un magazzino derrate (1 capitano e 3 subalterni di Sussistenza) ed un magazzino vestiario ed equipaggiamento (1 capitano e 2 subalterni d'Amministrazione).

(3) Dall'Ufficio carichi e scarichi di Taranto dipende una compagnia scaricatori (1 capitano 2 subalterni).

N. 481. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per ufficiali inferiori del corpo automobilistico.** — (Ufficio automobilistico). — 12 agosto 1920.

Allo scopo di conferire agli ufficiali inferiori in S. A. P. in servizio nel corpo automobilistico quelle cognizioni tecniche professionali indispensabili per la specialità, il Ministero è venuto nella determinazione di istituire speciali corsi d'istruzione.

I. Ai corsi suddetti dovranno partecipare a turno tutti gli ufficiali inferiori in servizio presso reparti automobilistici e quelli che eventualmente in seguito vi fossero assegnati.

II. I corsi avranno la durata di 45 giorni e si svolgeranno presso il centro automobilistico di Roma (Batteria Nomentana).

III. Alla fine di ciascun corso una speciale commissione sottoporrà ad un esame gli allievi e compilerà per ciascun ufficiale un succinto rapporto nel quale dovrà esplicitamente dichiararsi l'idoneità o meno dell'ufficiale stesso al servizio nel corpo automobilistico, tenendo anche conto in tale giudizio delle qualità militari e dell'interesssamento col quale questi avrà seguito il corso.
Tale rapporto sarà inserito nel libretto personale.
Gli ufficiali dichiarati non idonei saranno fatti rientrare nell'arma di provenienza.

IV. Il primo corso avrà inizio il 1° settembre p. v.; gli altri si succederanno di due mesi in due mesi sino a che il Ministero riterrà opportuno sospenderli.

V. Gli ufficiali ammessi a frequentare i corsi dovranno presentarsi al comando del centro automobilistico cinque giorni prima dell'inizio del corso stesso.

VI. Gli ufficiali per tutta la durata del corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi reparti e saranno considerati agli effetti amministrativi in servizio isolato, esclusi quelli in servizio presso il centro automobilistico di Roma presenti alla sede.

VII. Ad ogni corso i comandi sottoindicati provvederanno ad avviare il numero di ufficiali a fianco d'ognuno indicati delle dipendenti unità automobilistiche comunicando a questo Ministero (ufficio automobilistico) quindici giorni prima dell'inizio del corso il nome degli ufficiali che vi parteciperanno.
Comando generale R. truppe della Venezia Giulia n. 2 (un capitano ed un subalterno del 3° autoraggruppamento autonomo).
Comandi di corpo d'armata (escluso quello di Trieste sino a che non avrà unità automobilistiche alle dipendenze), n. 2 (un capitano, un subalterno dei dipendenti centri automobilistici.
Direzione centrale automobilistica n. 5 (due capitani, tre subalterni dei dipendenti laboratori, distaccamenti, uffici, ecc.).
Intendenza A. M. Taranto n. 1 (del 30° autoreparto autonomo).
Questo Ministero si riserva in seguito far partecipare ai detti corsi anche gli ufficiali di artiglieria delle specialità pesanti campali ed autocampali.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 482. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 agosto 1920.

1. Presso i reggimenti, i reparti e le direzioni che saranno designate dai comandanti di corpo d'armata sulla base dell'allegato che fa seguito alla presente circolare, avranno inizio col 1° ottobre prossimo corsi allievi ufficiali di complemento per i militari (anche se appartenenti a reparti tuttora considerati come mobilitati) che siano nati nell'anno 1900 ovvero che, pure essendo nati in anni precedenti, prestino servizio con la classe 1900.

2. L'ammissione ai corsi è aperta fino a tutto il 15 settembre p. v., ed è riservata ai soldati, caporali e caporali maggiori che abbiano conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico o dei RR. istituti commerciali o titoli di studio equipollenti. Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi del genio dovranno possedere almeno il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2º anno di universtià).

3. Non è consentito trasferimento d'arma o di specialità o di servizio per l'ammissione ai corsi, e nemmeno trasferimento a corso diverso da quello cui i militari dovranno essere avviati per ragioni di territorio.

Tuttavia gli aspiranti all'ammissione nei corsi del genio, pei quali è richiesto il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche, potranno esservi ammessi da qualunque altra arma o specialità.

Altrettanto dicasi per gli aspiranti all'ammissione ai corsi di commissariato, sussistenza e amministrazione.

4. Saranno considerati come equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico o dei RR. istituti commerciali i titoli di studio conseguiti dopo un anno di regolare frequenza presso:

La scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

La scuola agraria annessa all'università di Pisa;

R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure considerati come equipollenti i seguenti titoli:

inserizione al primo corso della R. scuola superiore di agricoltura di Milano e di Portici, e del R. istituto agrario sperimentale di Perugia;

licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

licenza dell'istituto forestale di Vallombrosa;

licenza della scuola di commercio annessa al R. istituto internazionale di Torino e della scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze.

5. A corredo della domanda dovrà essere unito il certificato di nascita, legalizzato dal presidente del competente tribunale civile ed il titolo di studio rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Si avverte che ove si tratti di studi compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato, esso titolo, dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per l'istituto tecnico.

6. La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovrà essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale e a tal uopo i comandanti di corpo, prima di dar corso alle relative domande, assumeranno d'urgenza informazioni presso l'arma dei carabinieri reali e richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale.

7. Le domande e i documenti di cui ai numeri precedenti corredati da un rapporto informativo del comandante del corpo sulla condotta e le qualità militari dell'aspirante, dovranno al più presto essere trasmesse al comando di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso di destinazione, al quale comando spetterà di decidere sulla ammissibilità al corso medesimo dei richiedenti e di impartire tutte le conseguenti disposizioni di loro competenza.

8. Il corso dovrà avere la durata di sei mesi.

L'allievo che non sia già rivestito del grado di caporale o caporal maggiore, dovrà fare normalmente due mesi da soldato, due mesi di caporale, due mesi da sergente.

9. Il servizio di prima nomina da ufficiale sarà della durata di almeno un mese e sarà prestato di seguito al servizio da sottufficiale appena pubblicata la nomina sul

bollettino ufficiale, avvertendo comunque che l'ufficiale di complemento anche dopo compiuto il mese di servizio non potrà essere inviato in congedo prima del congedamento della classe 1900 cui appartiene.

10. *Nomina a caporale*: *primo esame* nella terza decade di novembre e nomina a caporale degli idonei al 1° dicembre; *esame di riparazione* nella terza decade di dicembre e nomina a caporale degli idonei col 1° gennaio.

11. *Nomina a sergente*: *primo esame* nella terza decade di gennaio; nomina a sergente degli idonei che contino due mesi di anzianità da caporale col 1° febbraio.

Esame di riparazione nella terza decade di febbraio. Gli idonei saranno nominati sergenti allorchè conteranno almeno tre mesi di anzianità da caporale e cioè il primo marzo quelli promossi caporali il 1° dicembre od anteriormente ed il 1° aprile quelli promossi caporali al 1° gennaio.

12. *Esami di idoneità a sottotenente*. Avranno luogo nella seconda decade di marzo. Terminati gli esami, gli allievi dichiarati idonei e promovibili rimarranno presso il corpo che istituì il corso fintanto che non sia stata pubblicata la loro nomina sul *bollettino ufficiale*, dopo di che dovranno compiere il servizio di prima nomina.

Gli *esami di riparazione* per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo nell'ultima decade di maggio.

Gli allievi che in questi esami saranno dichiarati idonei e promovibili saranno trattenuti alle armi con le stesse norme di cui sopra.

I non idonei e quelli dichiarati non promovibili cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

13. Se il corpo non avesse personale d'ufficiali adatto al servizio dei corsi allievi ufficiali ne riferirà al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

I corsi allievi ufficiali (personale di governo ed allievi) dipendono amministrativamente dal reggimento, direzione o battaglione présso i quali sono costituiti e tengono le contabilità con le norme stabilite per le compagnie.

Per l'istruzione e la disciplina debbono essere considerati come corpi autonomi sotto la diretta vigilanza del comandante del corpo d'armata.

In occasione dei cambi di guarnigione il corso allievi ufficiali fa passaggio, amministrativamente al corpo subentrante insieme col personale di governo.

14. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in quanto non siano modificate dalla presente circolare.

15. Per quanto riguarda l'avviso di cessazione dai corsi di allievi già dichiarati idonei al grado di sottotenente (paragrafo 352 istruzione citata) le comunicazioni dei risultati di esami a sottotenente (paragrafi 401 e 403 istruzione citata) ed il deferimento alle decisioni del Ministero nei casi di disparere fra le commissioni di avanzamento ed i comandi di corpo d'armata (paragrafo 403 istruzione citata) questi dovranno rivolgersi alla direzione generale personale ufficiali, invece che alla direzione generale leva e truppa.

16. Data la brevità del corso, dovranno essere evitate superflue ripetizioni di argomenti propri all'istruzione del soldato e si dovrà invece attendere, principalmente, a ciò che costituisce la vera istruzione professionale dell'ufficiale.

Nello svolgimento delle istruzioni si seguiranno i programmi d'insegnamento, che il Ministero si riserva di comunicare.

17. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi fosse troppo grande, oppure trasferire gli allievi esuberanti di questi corsi in altri nei quali le ammissioni fossero riuscite più scarse.

Il Ministro — I. BONOMI.

Corpi presso i quali dovranno istituirsi corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900:

Fanteria di linea		1 corso per ogni corpo d'armata nella sede del comando ed 1 corso a Sebenico
Bersaglieri		1 corso a Roma e 1 corso a Torino.
Alpini		1 corso ad Ivrea ed 1 corso a Belluno.
Cavalleria		1 corso a Firenze.
Artiglieria	da campagna	1 corso a Roma ed 1 a Bologna.
	da costa	1 corso a Spezia.
	pesante	1 corso ad Alessandria.
	da montagna	1 corso a Torino.
	pesante campale	1 corso a Casale Monferrato.
	autoportato	1 corso
Genio	zappatori	1 corso presso il batt. zappatori a Napoli.
	pontieri	1 corso presso il reggimento pontieri.
	telegrafisti	1 corso presso il batt. telegrafisti Firenze.
	minatori	1 corso presso il reggimento minatori.
	ferrovieri	1 corso presso il reggimento ferrovieri.
Commissariato		1 corso presso la Direzione di Commissariato di Firenze.
Sussistenza		1 corso presso id. id. Torino.
Amministrazione		1 corso presso id. id. Roma.

Nota. — Il numero degli allievi da ammettersi in ciascun corso è illimitato. E' fatta solo eccezione per i corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione, in ciascuno dei quali non potranno ammettersi più di 30 allievi, da scegliersi tra gli aspiranti che fossero eventualmente forniti di titoli di studio superiori alla licenza liceale e di istituto tecnico o dei RR. istituti commerciali, dando la preferenza ai provenienti dagli istituti commerciali.

N. 483. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Liquidazione degli assegni di P. A. S.** (Direzione generale personale ufficiali). — 12 agosto 1920.

Nelle dichiarazioni di rettifica alle domande di P. A. S. di cui al comma 4 della circolare 337, disp. 28 *giornale militare* 1920, gli ufficiali interessati, hanno quasi sempre omesso di precisare la durata dei periodi di tempo durante i quali percepirono le indennità di guerra o le indennità ridotte.

Poichè tali indicazioni sono necessarie per procedere alla liquidazione provvisoria delle competenze, oggetto del comma C dell'articolo 4 del decreto n. 710, 3 giugno 1920, occorre che i comandi di corpo d'armata richiedano agli ufficiali che avanzarono domanda di P. A. S., residenti nella propria circoscrizione territoriale, una esplicita dichiarazione supplementare, nel senso voluto dalla cennata circolare 337.

Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Ministero — Direzione generale personale ufficiali — entro il 1° settembre p. v. dando chiarimenti per quegli ufficiali che comunque non potessero rilasciarle.

Il Ministro — I. Bonomi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 40ª, anno 1920, circolare 456.

A pag. 701, paragr. 7, comma 4, *alle parole*:

I militari diretti oltremare, *sostituire*: I militari diretti nelle zone d'occupazione oltremare.

A pag. 702, paragr. 12, *alle parole*:

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) i congiunti dei quali, *sostituire*: Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) appartenenti a classi di richiamati, i congiunti dei quali.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(3000) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1920 — 20 Agosto

N. 484 - 5 agosto 1920. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - R. decreto n. 1087, che autorizza la chiamata alle armi di militari della classe 1900. . . . . *Pag.* 750

» 485 - 14 agosto 1920. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900. . . . . *Pag.* 751

» 486 - 14 agosto 1920. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1898 . . . . . *Pag.* 759

» 487 - 14 agosto 1920. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Campionati militari di educazione fisica 1920. . . . . *Pag.* 762

» 488 - 16 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. - Soppressione del posto di concentramento militari riespatriandi di S. Remo . . . . . *Pag.* 762

» 489 - 16 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti e aggiunte al R. decreto-legge del 2 maggio 1920 n. 621, sulla leva marittima . . . *Pag.* 763

» 490 - 18 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Conteggio delle pensioni vitalizie per i decorati nell'Ordine Militare di Savoia, collocati in posizione ausiliaria speciale o in aspettativa per riduzione di quadri . . *Pag.* 763

» 491 - 18 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Applicazione della ritenuta del 2 % sull'assegno di aspettativa per riduzione di quadri (Regi decreti 20 aprile 1920 n 453 e 3 giugno 1920 n. 710) . . . . . *Pag.* 764

» 492 - 18 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Ammontare della spesa derivante allo Stato dall'assunzione di personale avventizio in deroga alle norme vigenti in materia. . . . . *Pag.* 764

» 493 - 18 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. - Indennità caro-viveri al personale operaio . . . . . *Pag.* 765

» 494 - 18 agosto 1920. — MATRICOLA. - Sistemazione matricolare dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1901 . . . . . *Pag.* 765

» 495 - 18 agosto 1920. — MATRICOLA. - Riconoscimento di campagne di guerra . . . . . *Pag.* 766

» 496 - 18 agosto 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI - DISCIPLINA MILITARE. - Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito. *Pag.* 766

» 497 - 18 agosto 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137). . . . . *Pag.* 767

» 498 - 18 agosto 1920. — SCUOLE MILITARI. - Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1920-1921 . . . . . *Pag.* 768

» 499 - 18 agosto 1920. — SCUOLE MILITARI. - Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino . . . . . *Pag.* 773

» 500 - 18 agosto 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. - Varianti alla circolare 351 *giornale militare* 1920. . . . . *Pag.* 774

N. 501 - 18 agosto 1920. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. - Giurisdizione territoriale della sezione di commissariato di Spezia e trasformazione in principale del magazzino casermaggio succursale di Spezia. . . . . Pag. 774

» 502 - 18 agosto 1920. SERVIZIO SANITARIO. - Disposizioni per l'invio di materiale sanitario alla farmacia centrale militare di Torino. . . . Pag. 774

» 503 - 18 agosto 1920. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali . . . . . Pag. 774

» 504 - 18 agosto 1920. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza . . . . . Pag. 775

CIRCOLARE N. 484. RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **R. decreto n. 1087, che autorizza la chiamata alle armi di militari della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). 5 agosto 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 191, del 13 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE, ecc., ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, recante modificazioni al testo unico suddetto;

Ritenuto che per affrettare il congedamento delle classi che hanno prestato un più lungo servizio alle armi si rende indispensabile richiamare in servizio taluni militari ora in congedo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi, nel tempo e con le modalità che saranno stabilite dal ministro della guerra:

a) i militari della classe 1900, lasciati o inviati in congedo illimitato perchè affetti dalle imperfezioni od infermità specificate nell'elenco allegato *B* al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917;

b) i militari della classe 1900, lasciati o inviati in congedo illimitato per avere sotto le armi un fratello della classe 1898 o 1899;

c) i militari della classe 1900, lasciati o inviati in congedo illimitato perchè appartenenti alla soppressa 2ª categoria o perchè erano in possesso di titoli che avrebbero dato luogo alla loro ascrizione alla categoria stessa.

I militari di cui alla lettera *c*) che abbiano già prestato un precedente servizio di almeno quattro mesi saranno trattenuti alle armi per un tempo non superiore a due mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BONOMI

N. 485. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 agosto 1920.

1. — Questo Ministero, visto il R. decreto n. 1087, del 5 agosto 1920, emanato per rendere possibile un più sollecito congedamento delle classi anziane determina che per il giorno 6 settembre p. v. abbia luogo la chiamata alle armi dei militari della classe 1900 indicati nel n. 1 del manifesto allegato alla presente circolare.

Pei militari di 2ª categoria la chiamata avrà la durata stabilita nel n. 11 del manifesto suddetto.

2. — Poichè la istituzione dei nuovi distretti indicati nel R. decreto-legge n. 607 del 13 maggio 1920 è tuttora in corso, i soli distretti già esistenti anteriormente provvederanno, nel modo consueto, alla stampa ed all'affissione del manifesto di chiamata (conforme a quello annesso alla presente circolare) in tutti i comuni della loro antica circoscrizione, restando ad essi affidate le operazioni relative alla chiamata alle armi per tutti i militari appartenenti per leva o per residenza ai comuni medesimi.

Ciascuno dei suddetti distretti invierà inoltre una copia del manifesto al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) ed una ai Prefetti e sottoprefetti ed ai comandanti di circolo della R. Guardia di finanza compresi nell'antica circoscrizione del distretto.

3. — I militari richiamati provvisti del foglio (provvisorio o non) di congedo illimitato si presenteranno al comando del distretto militare nel cui territorio si trovano.

Il comando del distretto militare di presentazione dovrà però, qualora ne sia il caso, dare partecipazione al distretto di leva (vecchia circoscrizione) dell'avvenuta presentazione.

I militari che si trovano nei territori dell'ex impero austro ungarico occupati dalle nostre truppe potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore, il quale li avvierà, con le modalità in uso per i viaggi dei militari alle armi, al più vicino distretto dell'antico territorio del Regno.

I richiamati che si trovano in Eritrea, in Libia o nei territori del Mediterraneo orientale occupati dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale li incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva (vecchia circoscrizione).

Quelli di essi che eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviati a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea che li incorporerà nei dipendenti reparti.

4. — Presso il comando del distretto i militari dovranno essere sottoposti ad accurata visita medica. Coloro che fossero riconosciuti affetti da imperfezioni od infermità incompatibili col servizio militare saranno proposti a rassegna o ad osservazone.

L'invio dei militari in osservazione o a rassegna sarà regolato mediante accordi che ciascun comando di distretto dovrà prendere con la Direzione dello Stabilimento sanitario competente, segnalandole il numero dei militari visitandi.

Nell'invio in osservazione si terranno presenti le norme dettate con i numeri 2, 3, 4 e 5 della circolare 181376-2 del 18 agosto 1917 (Direzione generale di sanità militare) specie per quanto riguarda l'osservazione ambulatoria.

Nell'attesa di essere inviati all'ospedale i militari potranno ottenere una breve licenza.

5. — L'osservazione dovrà essere fatta presso l'infermeria presidiaria in quelle località ove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spettano le definitive decisioni.

Peraltro gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione, all'ospedale militare principale nel capoluogo del corpo d'armata nel cui territorio è stanziato il distretto.

d'armata nel cu territorio è stanziato il distretto.

6. — I militari appartenenti alla soppressa 2ª categoria, o riconosciuti in possesso dei titoli per esservi ascritti, saranno tutti destinati a prestar servizio nel territorio del corpo d'armata ove risiedono abitualmente.

Perciò quelli di essi che prestarono già servizio militare, saranno trasferiti (a cura dei distretti) a corpi dell'arma o specialità cui appartenevano, stanziati nel territorio del corpo d'armata. Se nel corpo d'armata manchino reparti della specialità cui essi appartenevano detti militari saranno trasferiti in corpi o reparti di specialità affine.

Quei militari, poi, di 2ª categoria, che per qualsiasi motivo non abbiano mai avuta assegnazione, saranno assegnati ora ad un corpo o reparto stanziato nel corpo d'armata, a cura pure dei distretti.

Per tale assegnazione si seguiranno di massima i criteri già seguiti per l'assegnazione ai corpi della classe 1900.

Per norma dei distretti, i comandi dei corpi d'armata comunicheranno loro, in tempo utile, lo specchio numerico dei congedandi del 1° quadrimestre 1898 dei vari corpi e reparti stanziati nel Corpo d'armata ed in base a tale indicazione i distretti provvederanno a ripartire fra i corpi o riparti stessi i militari di 2ª categoria ora chiamati, sicchè questi ultimi militari possano sostituire dappertutto in misura proporzionale i congedandi (Cfr. n. 16 della successiva circolare n. 486 del *giornale militare*).

7. — I militari richiamati che non siano stati ascritti alla soppressa 2ª categoria, nè riconosciuti in possesso dei titoli per tale ascrizione dovranno essere avviati sollecitamente dai distretti cui si presentarono, al deposito o centro di mobilitazione dal quale sono tenuti in forza e che apparisce dal loro foglio di congedo.

Se, in conseguenza dei provvedimenti pel riordinamento dell'Esercito, tali depositi o centri più non esistessero, i militari saranno avviati al deposito o centro che ha sostituito, nelle stesse località o in località vicine, il centro o deposito soppresso. Se poi più non esistessero depositi o centri della specialità cui il militare apparteneva, i militari saranno avviati al centro di mobilitazione originario (se provenienti da altre armi o specialità), ovvero saranno assegnati ad un deposito o centro di specialità affine in base alle tabelle di assegnazione.

I militari richiamati non stati iscritti alla 2ª categoria, nè riconosciuti in possesso dei titoli per tale ascrizione, che, per qualsiasi motivo, non furono mai assegnati ad un corpo, vi saranno assegnati ora a cura dei comandi dei distretti, in base alle tabelle di assegnazione di cui al n. 24 della circolare 126 del *giornale militare* 1918 (ovvero per i militari appartenenti ai comuni già invasi dal nemico, in base a quelle di cui al n. 10 della circolare 239 del *giornale militare* 1920).

Anche a proposito di tali tabelle di assegnazione si dovrà tener presente quanto sopra si è accennato circa i depositi o centri di mobilitazione soppressi.

8. — Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere i richiamati e mantenere la disciplina, i comandanti di corpo d'armata, comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di invio ai corpi.

9. — L'invio dei richiamati ai vari corpi sarà iniziato al più presto ed effettuato coi treni ordinari in base a disposizioni che verranno emanate da questo Ministero (Direzione trasporti).

Per l'accompagnamento ai corpi, i comandi dei corpi d'armata territoriali destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi e dai reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

I richiamati dei distretti di Cagliari e Sassari destinati ai corpi stanziati nell'isola, saranno avviati alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi.

Non dovrà concedersi ai richiamati licenza alcuna in attesa della partenza pel corpo, dovendo questa aver luogo con la massima sollecitudine

10. — I militari chiamati che avessero in corso domanda di ammissione nella regia guardia per la pubblica sicurezza o nella regia guardia di finanza o nelle truppe coloniali della Cirenaica o della Tripolitania, dovranno essere ugualmente inviati ad un corpo per attendere sotto le armi l'esito della domanda fatta.

Per coloro che abbiano in corso domanda di ammissione nell'arma dei carabinieri, dovranno esser tenute presenti le disposizioni del R. D. 128 del 1° febbraio 1920 e relative norme, pubblicate nella circolare n. 113 del *giornale militare* del corrente anno.

11. — In via eccezionale, si determina che i militari i quali siano allievi fuochisti delle Ferrovie dello Stato siano lasciati a disposizione delle Ferrovie per continuare il loro impiego.

A tal fine gli interessati dovranno produrre al distretto, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, un certificato analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalla chiamata alle armi.

In base a tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà i militari dei quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« Comandato a prestar servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato quale allievo-fuochista a senso del n. 11 della circolare n. 485 del *giornale militare* 1920. li . . . . ».

12. — Non sono consentite dispense dalla presente chiamata nè ritardi a rispondervi oltre quelli enumerati nel manifesto allegato alla presente circolare.

Saranno però esclusi dalla presente chiamata, (oltre ai militari ascritti alla soppressa 3ª categoria ovvero riconosciuti dai consigli di leva in possesso dei titoli per esservi ascritti, agli effetti del n. 17 della circolare n. 288 del *giornale militare* 1920), anche quei militari che abbiano presentato domanda pel riconoscimento del titolo alla 3ª categoria e che attendano tuttora le decisioni in proposito dei consigli di leva, purchè *sia provata in modo indubbio l'esistenza del loro diritto.*

All'uopo i comandi di distretto, non dovranno far luogo a tale concessione, se non verrà loro esibito un certificato della competente autorità prefettizia attestante che le domande suddette sono state effettivamente presentate e che dai documenti prodotti risulta perfetto il titolo invocato.

13. — Il beneficio del ritardo previsto dall'ultimo comma del n. 7 del manifesto allegato alla presente circolare, può essere concesso solamente agli allievi missionari degli istituti indicati dalla circolare n. 45132 del 10 gennaio 1920 (Direzione generale Leva e Truppa).

Peraltro agli istituti elencati in tale circolare dovranno aggiungersi i seguenti:

32-bis. — Seminario per le missioni estere di S. Giuliano - Gazzano (Novara);
32-ter. — Seminario per le missioni estere - Gorizia, via Cesare Lombroso 20;
32-quater. — Seminario per le missioni estere - Bagheria (Palermo);
63. — Congregazione del Preziosissimo Sangue - Roma, via Poli, n. 1;
64. — Istituto della Divina Provvidenza - Tortona (Alessandria).

Inoltre la denominazione dell'Istituto n. 33 (non 35 come fu stampato erroneamente nella circolare 239 del *giornale militare* c. a.) della circolare medesima dovrà essere così modificata:

33. — Istituto Salesiano S. Gregorio di Catania - Catania.

14. — Ai militari della classe 1900 richiamati alle armi sono applicabili le disposizioni di cui al n. 72 lettera *b*) del regolamento sulle licenze, relative alla concessione di licenze per sostenere esami.

Si richiama a tal proposito l'attenzione sul decreto del Ministero dell'Istruzione in data 4 agosto corrente (circolare n. 503 del *giornale militare*) a favore di coloro che interruppero gli studi per prestare servizio militare.

15. — Pei militari residenti all'estero si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel manifesto, che escludono dalla chiamata tutti quelli residenti in paesi transoceanici e molti di quelli residenti in paesi europei o del bacino del Mediterraneo.

I residenti all'estero che restano obbligati a rispondere alla chiamata dovranno presentarsi alle armi non oltre il 30 settembre 1920.

Essi dovranno provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, giacchè il viaggio gratuito è stato concesso eccezionalmente soltanto durante il periodo della guerra.

Si osserveranno in proposito le norme contenute nei paragrafi 151 e 152 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, e in caso di indigenza le norme dei paragrafi 153 e seguenti dell'Istruzione stessa.

Sono ammesse le domande di dilazione per presentarsi alle armi, in base alle norme, di cui ai paragrafi 159 e seguenti della ripetuta Istruzione.

I Comandi dei distretti che abbiano rilasciato il permesso di espatrio ai termini della circolare 646 del *giornale militare* 1919 a militari che sono soggetti al presente richiamo provvederanno a precettarli a mezzo dell'autorità consolare competente ed eventualmente a mezzo delle famiglie se queste si trovino nel Regno.

16. — Per l'eventuale dichiarazione e denunzia di diserzione a carico di militari che indugiassero a presentarsi, i comandi dei distretti applicheranno le norme del § 159 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti).

17. — Ai richiamati *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo fatta eccezione della gavetta, della tazza e del cucchiaio da portarsi dai militari stessi al corpo o centro cui verranno avviati.*

Essi terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto la rispettiva destinazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

18. — Il pane ed i viveri ai richiamati, durante la loro permanenza al distretto, dovranno essere, senza alcuna eccezione, somministrati in natura, in ragione del numero di richiamati effettivamente presenti e conviventi al rancio.

I comandi di presidio interessati cureranno che siano assegnati, occorrendo, ai distretti soldati rancieri già pratici del servizio, in modo da garantire una buona confezione del rancio.

19. — Per il viaggio dei richiamati dai distretti ai centri di assegnazione si distribuiranno di massima viveri di viaggio (pane e scatoletta di carne).

Qualora però il viaggio debba prolungarsi oltre 24 ore sarà distribuito un rancio caldo per ogni successiva giornata di viaggio, da somministrarsi, previ opportuni accordi, dalle stazioni di vettovagliamento che distribuiranno pure le razioni di pane spettanti per la giornata.

20. — Per l'amministrazione e la contabilità degli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento di amministrazione e le disposizioni di cui appresso:

a) la contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza degli uomini al distretto, anche se interessi due mesi differenti;

b) gli uomini saranno giornalmente inscritti nel quadro 3 (*già* 1) comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutti gli uomini che vi appartengono;

c) nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di destinazione;

d) nel quadro 7 (*già* 6) i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale,* modificandone opportunamente l'intestazione;

e) gli uomini che dopo la presentazione ai distretti sieno eventualmente inviati alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono destinati vanno dimostrati fra gli

assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto;

f) nei giorni di viaggio per raggiungere il centro di destinazione gli uomini saranno dimostrati fra gli assenti, in apposita colonna;

g) la compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga M. 36 (R. A.) per il soldo, del modello 38 (R. A.) per le razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute agli uomini per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari;

h) le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello;

i) per il pagamento agli uomini delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221;

l) i militari comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento dei richiamati, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 63 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi;

m) il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, compresi i chiamati. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente;

n) i ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi;

o) l'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal carico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi;

p) per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare, n. 261 del 1913.

21. — I richiamati che, giusta il precedente n. 3, si presentino ai comandi di quei presidi, in zona d'armistizio, dove siano tuttora corrisposte le indennità di guerra, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario del loro grado.

Si richiama l'attenzione dei comandanti dei distretti sulle disposizioni di cui ai numeri 5 e 6 del manifesto allegato, affinchè con ogni mezzo si assicurino che l'indennità di trasferta di L. 5 sia effettivamente corrisposta ai richiamati, tanto se si presentino nelle ore antimeridiane, quanto se si presentino nelle pomeridiane.

22. — E' abolito il compenso in denaro che era stabilito nelle precedenti chiamate per quei militari che si presentavano forniti di oggetti di corredo in buone condizioni.

23. — Il giorno 10 ottobre p. v. i comandi di distretto (vecchia circoscrizione) trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale Leva e Truppa) un rendiconto graduale numerico dei militari inviati ai corpi, distinti per arma, corpo e specialità, segnalando a parte il numero di quelli sottoposti a rassegna o ad osservazione, e di quelli che otterranno di ritardare il servizio o la presentazione alle armi per ciascuna dei motivi previsti dai numeri 7 e 8 del manifesto allegato alla presente circolare.

Il Ministro — I. Bonomi.

Allegato.

Comando del Distretto Militare di .....

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari della classe 1900.

Secondo gli ordini del Ministero della guerra, si prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi i sottufficiali ed i militari di truppa nati nell'anno 1900 che si trovino nelle sottoindicate condizioni:

a) inviati o lasciati in congedo illimitato perchè idonei in modo permanente ai soli servizi sedentari, a senso dell'elenco delle imperfezioni ed infermità (allegato B al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917), fatta eccezione per gli affetti da tracoma;

b) inviati o lasciati in congedo illimitato perchè hanno sotto le armi un fratello delle classi 1898 o 1899 ora alle armi od eventualmente di classe precedente congedata;

c) inviati o lasciati in congedo illimitato perchè appartenenti alla soppressa 2ª categoria o perchè in possesso di titoli che avrebbero dato luogo all'ascrizione alla categoria stessa.

I militari suddetti dovranno presentarsi alle armi il mattino del giorno 6 settembre 1920.

2. Sono esclusi in ogni caso dalla presente chiamata i militari già ascritti alla soppressa 3ª categoria ovvero inviati in congedo perchè in possesso dei titoli per l'ascrizione alla categoria stessa.

3. Sono pure esclusi dalla presente chiamata i militari che **risiedano all'estero**, *in paesi transoceanici*, da epoca anteriore alla data del presente manifesto.

Di quelli che **risiedano all'estero** in paesi europei o del bacino del Mediterraneo, sono esclusi dalla presente chiamata:

a) quelli che comprovino di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio in base all'art. 90 della legge sul reclutamento;

b) quelli che abbiano compiuto almeno 18 mesi di servizio effettivo alle armi nel R. esercito o negli eserciti alleati o associato o, per la stessa durata, siano stati dallo Stato italiano comunque esonerati dal prestare servizio alle armi;

c) quelli che appartengano alla 2ª categoria (o siano stati riconosciuti in possesso dei titoli per esservi ascritti) ed abbiano compiuto almeno tre mesi di effettivo servizio alle armi nel R. esercito o negli eserciti alleati od associato.

I militari residenti all'estero da epoca anteriore al presente manifesto che debbano rispondere alla chiamata, dovranno presentarsi non più tardi del 30 settembre 1920.

4. I richiamati residenti nel comune capoluogo di questo distretto muniti del foglio di congedo si presenteranno direttamente a questo Comando.

Gli altri, muniti pure del foglio di congedo, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a questo distretto fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, le richieste mod. *B* verdi, nonchè l'anticipazione del prezzo del biglietto, *essendo cessata dall'8 dicembre 1919 la gratuità dei viaggi di servizio*. Così dicasi pei percorsi sulle linee di navigazione e sulle tramvie a motore meccanico, nei casi in cui, di queste ultime, sia consentito l'uso a spese dell'erario.

I richiamati che avessero smarrito il foglio di congedo dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza il quale, accertatosi della loro identità, li munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore dei militari.

Le anticipazioni che saranno fatte dai sindaci ai richiamati dovranno essere annotate sul foglio di congedo o, in mancanza di questo, sul foglio di riconoscimento.

5. I militari che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 5.

Quelli provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, riceveranno l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

6. Ai richiamati provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovute le indennità di trasferta pei giorni di viaggio se non producono il foglio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del *visto per la partenza* e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 5.

7. Fatta eccezione per i militari di cui alla lettera *c*) del n. 1 che vengono richiamati alle armi *per istruzione*, possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Sono a tal riguardo parificati agli studenti universitari:

a) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma, inscritti al secondo periodo del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai corsi superiori di pittura, di scultura e di decorazione;

b) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena, inscritti nei corsi superiori di architettura;

c) gli allievi dell'accademia di belle arti di Perugia, inscritti ai corsi speciali;

d) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la regia zecca di Roma;

e) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

f) gli allievi dei RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, *il libretto di iscrizione al tiro a segno*, e non potranno conseguire ulteriormente l'ammissione al ritardo se non comproveranno di aver frequentato d'ora in avanti regolarmente le esercitazioni di tiro prescritte.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non è istituito tiro a segno.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè coloro che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

8. Inoltre, il ritardo potrà essere concesso ai militari della classe 1900 che ottennero all'atto della prima loro chiamata alle armi l'ammissione al volontariato di un anno, e che comprovino di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dall'art. 105 della legge sul reclutamento.

Si avverte peraltro che non può concedersi alcuna nuova ammissione al volontariato d'un anno, il quale è stato abolito dal R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920.

9. Non potranno accordarsi ritardi per il titolo di avere altri fratelli contemporaneamente alle armi, nè per quello di essere necessari al governo di una azienda o di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, nè per altro titolo non previsto dal presente manifesto.

10. Gli aspiranti al ritardo del servizio o della presentazione alle armi, i quali non abbiano compiuto le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri richiamati, salvo ad esser rilasciati allorchè abbiano compiute tali pratiche, in attesa del compimento delle quali i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere agli interessati *dieci* giorni di licenza, senza alcun assegno e senza alcun rimborso di spesa di trasporto.

11. La chiamata alle armi dei militari già appartenenti alla soppressa 2ª categoria (o riconosciuti in possesso dei titoli per esservi ascritti) è da considerarsi chiamata per istruzione ed avrà la durata di due mesi per coloro che abbiano già prestato quattro o più mesi di servizio. Per coloro che abbiano prestato un servizio minore di quattro mesi o non ne abbiano prestato alcuno, la chiamata sarà protratta fino al compimento di sei mesi di servizio in totale, computando il servizio già prestato in precedenza.

12. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i richiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

. . . . . li 20 agosto 1920.

Il Comandante del distretto

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione dell'apposita commissione comunale, il soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata:

		Nei comuni capoluoghi di provincia di circondario e di distretto amministrativ	Negli altri Comuni
a) per la moglie	L.	0,85	0,75
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro	»	0,45	0,40
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . .	»	0,85	0,75
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro . .	»	1,40	1,30
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori o di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro .	»	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate.	»	0,45	0,40
g) per l'avo o l'ava	»	0,85	0,75

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Non sarà accordato all'avo od all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso un solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

N. 486. - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1898.** (Direzione generale leva e truppa). 14 agosto 1920.

1. Il giorno 16 settembre p. v. dovrà iniziarsi l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1898.

Entro dieci giorni al massimo il congedamento dovrà essere compiuto.

Il movimento ferroviario verrà effettuato coi treni ordinari in base a disposizioni che verranno emanate da questo Ministero (Direzione trasporti).

2. I militari nati nel 1° quadrimestre 1898, ma arruolati in leve successive a quella sulla classe 1898 saranno inviati in congedo al compimento di due anni di servizio se si trovano nelle condizioni di cui alla circolare 315 del *giornale militare* c. a. ovvero con la loro classe d'arruolamento in tutti gli altri casi.

Tale disposizione riferiscesi, beninteso, a quelli arruolati in 1ª categoria, poichè quelli assegnati o trasferiti nelle soppresse 2ª e 3ª categorie ovvero riconosciuti in possesso dei titoli occorrenti per esservi trasferiti, debbono essere stati già inviati in congedo in base alle circolari n. 665 e 698 del *giornale militare* 1919.

3. Saranno esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente del n. 1 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919, ed i sergenti pei quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado.

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della citata circolare n. 700.

4. — Per il congedamento dei militari che si trovano presso i depositi o i centri di mobilitazione, o presso riparti dipendenti dalle autorità territoriali, o nelle colonie, o nel Mediterraneo orientale o in licenza, saranno osservate le norme stabilite dalla circolare n. 690 del *giornale militare* 1918. Peraltro i comandi dei corpi o riparti che dipendono o si trovano a disposizione delle autorità territoriali e che sono dislocati in sede lontana dai rispettivi centri di mobilitazione, dovranno congedare direttamente i militari senza farli passare per i centri suddetti, ai quali tuttavia dovranno fare tutte le comunicazioni prescritte, sul conto dei militari congedati.

5. — Per il congedamento dei militari che appartengono a corpi, reparti od enti mobilitati, si osserveranno le norme speciali della circolare n. 705 del 1918, avvertendo peraltro che i detti militari non dovranno essere inviati alle loro case direttamente dai corpi o reparti mobilitati, ma a cura dei comandi di distretto di residenza, ai quali dovranno perciò essere fatti affluire, come è previsto dal n. 2 della suddetta circolare n. 705.

A complemento poi di quanto stabilisce il n. 2 della circolare n. 705 ora detta, si prescrive che i comandi dei corpi, reparti ed enti militari compilino per ciascun drappello di congedandi e per ogni distretto, due copie del foglio di viaggio, inscrivendovi i militari che compongono il drappello per rigoroso ordine alfabetico. Con lo stesso ordine dovranno riunire i fogli di congedo illimitato ed i fogli di notizie.

6. I militari ai quali spetti l'invio in congedo a senso della presente circolare e che si trovino attualmente in licenza, con scadenza al 6 settembre p. v. o in data posteriore, dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. La loro licenza sarà accordato la licenza di cui fruiscono.

Le autorità militari del luogo ove essi si trovino in licenza dovranno in ogni caso trattenerli evitandone il ritorno al corpo, anche se la proroga non giungesse tempestivamente, salvo solo il caso che motivi disciplinari consigliassero diversamente.

Non dovranno, in previsione dell'imminente congedamento, farsi da ora in poi concessioni di licenza a coloro che hanno titolo al congedamento stesso, salvi, s'intende, i casi previsti dal n. 59 lettera *a*) del Regolamento sulle licenze od altri casi analoghi gravissimi.

7. — I comandi interessati dovranno provvedere anche a commutare nella posizione di congedo illimitato le posizioni di licenza straordinaria illimitata o di congedo temporaneo, nelle quali si trovino militari della classe 1898 (anche nati nel 2° o 3° quadrimestre di detto anno), senza obbligare detti militari a ripresentarsi al proprio corpo o reparto.

8. — I comandi dovranno usare colla maggiore limitazione possibile, cioè solo in casi eccezionalissimi e per il tempo strettamente necessario, della facoltà di trattenere gli scritturali congedandi fino alla loro sostituzione. Qualora poi l'allontanamento immediato dei militari congedandi, specie di quelli di cavalleria, degli automobilisti, radiotelegrafisti, ecc., arrecasse nocumento ad altri importanti servizi, i Comandi dei corpi d'armata vi rimedieranno nel modo migliore senza peraltro ritardare il congedamento.

In relazione a quanto fu già avvertito con la circolare n. 45138-10 del 6 marzo 1920, anche i militari addetti alle Commissioni requisizione cereali dovranno essere congedati, a meno che non vi rinuncino spontaneamente per assumere lo speciale vincolo trimestrale.

9. — Tutti i provvedimenti medico-legali ai quali dovessero eventualmente essere sottoposti i militari congedandi debbono essere direttamente attuati a cura dell'ufficiale medico del corpo o riparto all'atto dal licenziamento dei militari. Quindi oltre i casi per i quali dall'elenco delle infermità è prescritta l'osservazione presso l'ospedale, gli ufficiali medici dei corpi o riparti, atteneudosi alle norme stabilite dai nn. 2, 3, 4 e 5 della circolare ministeriale 181376-2 (Ufficio sanitario, sezione I) del 18 agosto 1917, potranno inviare in osservazione anche i casi di diagnosi dubbia; avvertendo peraltro che questi *debbono essere limitati soltanto agli individui per i quali non sia assolutamente possibile all'ufficiale medico del corpo o riparto di formulare senz'altro un giudizio diagnostico.*

In quelle località, dove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'Ospedale militare sia stato soppresso, l'osservazione di cui sopra potrà essere fatta presso l'infermeria, con norme analoghe a quelle stabilite nel n. 14 della circolare 431 *giornale militare* c. a.

Per i militari i quali, all'atto del congedamento, si trovino a fruire di licenza di convalescenza valgono le norme già emanate per le classi 1896, 1895 e precedenti.

Inoltre si richiama l'attenzione di tutti gli enti e comandi interessati sulla necessità segnalata col telegramma circolare n. 58236 del 5 luglio 1919 (Direzione generale di sanità militare - Divisione IV - Servizi tecnici) di disporre che, oltre alle consuete operazioni profilattiche per tutti i militari congedandi, siano attuate complete e rigorose operazioni di contumacia e di bonifica per i militari contemplati dalla circolare stessa.

10. — Questo Ministero richiama le autorità militari interessate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute:

a) nelle circolari 114, 131, 149, 153, 156 (nn. 6, 7 e 8), 242 e 365 del *giornale militare* del 1919 relative al pagamento dei premi e sopraprenii di congedamento, rammentando specialmente che il pagamento stesso *deve* eseguirsi dai Comandi ed enti che fanno luogo al licenziamento dei militari;

b) nel numero 3 della circolare n. 108 del *giornale militare* del 1919, relativa alla facoltà concessa dalla circolare n. 900 del febbraio 1919 (Divisione stato maggiore - Sez. 3ª) ai militari congedati che non abbiano già disponibile una proficua sistemazione nella vita civile, di chiedere di rimanere aggregati presso il distretto di residenza durante il tempo occorrente per compiere il congedamento del primo quadrimestre (una diecina di giorni) allo scopo di porli in condizione di far pratiche per procurarsi una occupazione prima di essere inviati in congedo illimitato;

c) nel numero 4 della stessa circolare n. 108, relativa all'autorità cui deve essere rivolta la domanda di sussidio di disoccupazione da coloro che si trovano nelle condizioni stabilite per avervi titolo;

d) nelle circolari n. 137 e n. 646 del *giornale militare* del 1919, riguardanti speciali provvidenze per i congedandi che chieggono di espatriare;

e) nella circolare n. 197 del *Giornale militare* del 1919 riguardanti l'iscrizione sulla tessera di riconoscimento della durata della eventuale prigionia durante la guerra;

f) nella circolare n. 402 del *giornale militare* del 1919, concernente la dichiarazione da rilasciarsi a militari ex combattenti;

g) nella circolare n. 424 del *giornale militare* del 1919, riguardanti la compilazione e il rilascio del foglio di congedo illimitato;

h) nella circolare n. 467 del *giornale militare* del 1919, per la quale i militari congedandi appartenenti ai comuni già invasi possono essere liberamente avviati alle loro case;

i) nella circolare n. 520 del *giornale militare* del 1919, concernente il rilascio della dichiarazione di buona condotta ai militari amnistiati.

11. — Per il pagamento delle indennità spettanti ai militari raffermati e dei premi di servizio spettanti ai sottufficiali, i comandi interessati terranno presente che la circolare n. 239 del *giornale militare* 1919 ha dato facoltà alle amministrazioni dei corpi di provvedere direttamente a pagare detti premi ed indennità.

Pertanto le singole amministrazioni potranno limitarsi a chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale solo allorquando sorga dubbio circa il diritto alle indennità o ai premi chiesti, astenendosene negli altri casi e specialmente quando si tratti del pagamento della seconda metà del premio di sergente o sergente maggiore, per la quale seconda metà il pagamento può essere eseguito all'atto stesso del congedamento, dopo avere accertato che il Ministero ebbe a suo tempo ad autorizzare il pagamento della prima metà.

12. — Per quanto concerne il *pacco vestiario* richiamasi la circolare 608 del *Giornale militare* 1919, la quale stabilisce che il pagamento dell'equivalente del pacco stesso (L. 80) venga fatto, all'atto del congedamento, dal corpo, reparto od ente presso il quale i militari hanno prestato servizio, tenendo presenti le norme date dalle circolari 30 e 417, ed, in quanto occorra, quelle date in analogia dalle circolari 156 e 178 nei riguardi del premio di congedamento.

Tale pagamento, a conferma di apposite istruzioni date, da tempo, ai comandi interessati, non deve essere fatto ai militari che appartengono ai Comuni delle terre invase; a questi deve continuarsi a distribuire il pacco vestiario in natura dai centri stabiliti dalla circolare 30 *giornale militare* 1919 con le norme di cui alla stessa circolare.

Inoltre, si ricorda che ai militari, che durante la mobilitazione furono condannati, e, a quelli che alla data d'armistizio erano in esonero, non spetta il pacco vestiario.

13. — Sui *fogli di notizie* da compilarsi giusta il n. 12 della circolare n. 690 del *giornale militare* dello scorso anno, dovrà anche indicarsi la *professione*, o il *mestiere* che ciascun militare dichiarerà di esercitare ed il numero di matricola.

14. — I corpi che non vi abbiano già provveduto a senso dei nn. 2 e 5 della circolare n. 636 del *giornale militare* 1919 dovranno affrettarsi a trasmettere ai distretti di leva i fogli matricolari di quei militari della classe 1898 (ed anche delle altre classi) dei quali essi abbiano smarrito le traccie.

15. — Per la provvisoria sistemazione della forza in congedo (tanto della classe 1898 quanto delle altre classi) si seguiranno le disposizioni di cui al n. 14 della circolare 690 del *giornale militare* 1918, tenendo, beninteso, conto del nuovo ordinamento dato a talune armi e specialità.

Benchè ora (giusta il R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920) i militari facciano sempre parte della classe di nascita e siano stati poi soppressi i tre grandi reparti: Esercito permanente, Milizia mobile e Milizia territoriale, tuttavia la sistemazione della forza, puramente provvisoria, sarà fatta in base alle disposizioni preesistenti, tenendo conto della classe di leva, della categoria e dei tre grandi reparti suindicati, e ciò fino a quando non saranno emanate le norme per la sistemazione definitiva.

16. — Tutti i corpi e reparti che sono stanziati nel territorio dei dieci corpi d'armata e che hanno militari congedandi del 1° quadrimestre 1898 segnaleranno non più tardi del 31 agosto corrente al Comando del corpo d'armata rispettivo il numero dei militari stessi.

Il Comando del corpo d'armata, riepilogati tali dati, li comunicherà prima del 6 settembre p. v. ai dipendenti distretti affinchè possano valersene per ripartire i militari richiamati provenienti dalla soppressa 2ª categoria della classe 1900, tra i vari corpi e riparti, in misura proporzionale al numero dei congedandi nati nel 1° quadrimestre 1898 (Cfr. n. 6 della *precedente* circolare n. 485 del *giornale militare* 1920).

17. — Il rendiconto graduale numerico (distinto per arma, corpo e specialità) prescritto dal n. 23 della circolare 690 del *giornale militare* 1918, dovrà essere qui trasmesso entro il 31 ottobre 1920.

In calce al rendiconto, ciascun distretto indicherà il numero complessivo dei militari che furono trattenuti a senso del n. 3 della circolare n. 108 del *giornale militare* 1919 inscrivendovi la seguente nota: « Furono trattenuti alle armi a senso del n. 3 della circolare 108 del *giornale militare* 1919 numero . . . . militari ».

S'intende che nel numero da segnalare ciascun comando di distretto dovrà comprendere tutti i militari che fruirono della concessione, e non soltanto quelli che gli appartengono per leva, e dovrà comprendervi tanto i rimasti aggregati presso il distretto quanto quelli rimasti aggregati presso altri corpi vicini.

Si fa inoltre obbligo ai comandi di distretto di segnalare a questo Ministero (Direzione generale Leva e Truppa) per i conseguenti provvedimenti, quei corpi, depositi, distretti o reparti che non ottemperassero regolarmente alle prescrizioni dei numeri 12 e 16 della circolare n. 690, dei numeri 2, 8 e 13 della circolare n. 705 del 1918, nonchè della circolare n. 424 del 1919, per quanto si riferisce alla compilazione ed al rilascio del foglio di congedo illimitato, ed a qualunque altra delle disposizioni emanate in materia di licenziamento dalle armi.

La segnalazione non dovrà esser fatta in modo generico, ma corredandola di qualcuno dei documenti dai quali si rilevi la omissione o l'errore incorso.

E' abolito il rapporto sulla esecuzione dei congedamenti prescritto dal n. 24 della circ. 690 *giornale militare* 1918.

Il Ministro - I. BONOMI

N. 487. - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - **Campionati militari di educazione fisica 1920.** - (Segretariato generale - Divisione educazione fisica istruzione pre-militare e scuole militari). — 14 agosto 1920.

Nel venturo ottobre avranno luogo in Roma le gare finali dei campionati militari di educazione fisica 1920.

La direzione di siffatte gare viene affidata al comandante della scuola centrale di educazione fisica, colonnello cav. Giulio Cravero, al quale, pertanto, i comandi territoriali potranno rivolgersi per quanto concerne le questioni di ordine tecnico relative alla partecipazione dei militari dipendenti alle gare stesse ed allo svolgimento di queste.

Per le eventuali proposte e richieste di ordine amministrativo contabile i corpi ed enti interessati faranno capo ai rispettivi comandi di corpo d'armata, i quali, quando trattisi di provvedimenti che esulino dalla sfera di loro competenza, si rivolgeranno direttamente al Ministero - Divisione educazione fisica, istruzione pre-militare e scuole militari.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 488. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione del posto di concentramento militari riespatriandi di S. Remo.** — (Divisione stato maggiore). — 16 agosto 1920.

Il commissariato generale dell'emigrazione comunica che col 1° settembre 1920 cesserà di funzionare il posto di concentramento militari riespatriandi di S. Remo, istituito con la circolare 137 *giornale militare* 6 maggio 1919.

In conseguenza i militari delle classi 1898 e 1899, già residenti all'estero, e che intendessero all'atto del loro congedamento riespatriare per la via di Mentone debbono essere inviati al posto di concentramento di Genova, anzichè a quello di S. Remo, muniti sempre del passaporto e dei documenti comprovanti d'essere venuti dall'estero per rispondere alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 489. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti e aggiunte al R. decreto-legge del 2 maggio 1920 n. 621, sulla leva marittima.** (Direzione generale leva e truppa). — 16 agosto 1920.

Questo Ministero ritiene opportuno di portare a conoscenza delle autorità interessate il seguente decreto-legge n. 1060 in data 22 luglio 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 185, del 6 agosto 1920, per la parte che interessa l'amministrazione della guerra.

Il Ministro — I. BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte:

All'art. 2, dopo il paragrafo 8°, è aggiunto il seguente capoverso:

« Coloro che, dopo aver concorso alla leva di terra, si inscriveranno presso le scuole navali superiori, saranno trasferiti dai ruoli del R. esercito ai ruoli del corpo R. equipaggi, e vi rimarranno definitivamente assegnati dopo che avranno conseguita la laurea ».

Omissis.

Il terzo capoverso dell'art. 15 è così modificato:

« Coloro che rinunciano a seguire i tirocini summenzionati non potranno, in seguito, mai più ottenere la nomina di ufficiale di complemento della R. marina o del R. esercito, e se la loro classe di leva sarà chiamata alle armi, dovranno far servizio col grado stabilito dai regolamenti. Possono però rinunciare a seguire i tirocini senza incorrere nella presente sanzione gli allievi del 3° corso che nella sessione estiva di esami non abbiano conseguito l'approvazione in tutte le materie ».

Omissis.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI SECHI.

N. 490. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio delle pensioni vitalizie per i decorati nell'Ordine Militare di Savoia, collocati in posizione ausiliaria speciale o in aspettativa per riduzione di quadri.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 18 agosto 1920.

Con riferimento alle circolari n. 147 e 443 del c. a., il Ministero significa che i distretti ed i depositi che a norma delle circolari stesse debbono corrispondere gli assegni agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri dovranno, se del caso, corrispondere oltre ai soprassoldi di medaglia al valor militare anche le pensioni annesse alle decorazioni nell'Ordine Militare di Savoia.

Poichè però nel pagamento di siffatte pensioni è istituito nel bilancio militare apposito capitolo gestito soltanto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, i distretti e depositi summenzionati dovranno corrispondere dette pensioni, con apposito documento, inscivendone l'importo non già, come per tutti gli assegni a carico del bilancio capitolo 61, ma bensì a carico del fondo scorta, salvo a chiederne rimborso mensilmente all'ufficio predetto, trasmettendogli, beninteso, il documento quietanzato.

Coll'occasione il Ministero richiama l'attenzione di tutti i corpi che corrispondono pensioni nell'Ordine Militari di Savoia sul disposto della circolare n. 438 del 1919 che fa loro obbligo appunto di conteggiare detti soprassoldi a carico dei conti particolari chiedendone poi rimborso al detto ufficio salvo per gli ufficiali ed uomini di truppa decorati ancora mobilitati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 491. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Applicazione della ritenuta del 2% sull'assegno di aspettativa per riduzione di quadri (Regi decreti 20 aprile 1920 n. 453 e 3 giugno 1920 n. 710.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 18 agosto 1920.

A seguito della circolare n. 443 c. a., ed a scioglimento della riserva fatta al n. 2, s'informano le amministrazioni militari che per odierna determinazione del Ministero del tesoro, sull'assegno di aspettativa, oltre che la ritenuta del 6 % in conto del tesoro, la imposta di R. M. ed il contributo di guerra, deve applicarsi, sino a nuova disposizione, anche la ritenuta del 2 % stabilita dall'art. 11 del decreto luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918 (circolare 76 del 1918) conteggiandola sui 4/5 dell'aumento di stipendio apportato col decreto stesso.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 492. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ammontare della spesa derivante allo Stato dall'assunzione di personale avventizio in deroga alle norme vigenti in materia.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 18 agosto 1920.

In seguito a richiesta della Corte dei conti s'invitano tutte le amministrazioni dipendenti a far conoscere a questo Ministero (ragioneria) la spesa totale sostenuta dal 1° luglio 1916 a tutto giugno 1920 per il personale avventizio assunto in deroga alle norme vigenti (escluso quindi quello che risulti assunto con regolare decreto e quello operaio regolarmente ammesso in tale qualità).

Non essendo possibile ricavare i dati relativi dallo spoglio delle contabilità riguardanti il detto periodo di tempo, essendo esse presso vari uffici, nei diversi stadi di revisione, o tuttora presso gli enti interessati, le amministrazioni dipendenti, per corrispondere alla presente richiesta del Ministero, si varranno di tutti i documenti in loro possesso, nonchè, ove occorra, del giornale di cassa.

Per i distaccamenti e per gli uffici dipendenti i dati di cui trattasi saranno raccolti ed inviati al Ministero dal centro amministrativo che ha reso o deve rendere le contabilità in cui sono comprese le spese di che trattasi.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere a questo Ministero non più tardi del 15 settembre p. v.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 493. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Indennità caro-viveri al personale operaio.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 agosto 1920.

Il Ministero del tesoro, in seguito ad apposito quesito mosso dallo scrivente, circa la corrisponsione dell'indennità caro-viveri al personale operaio, ha fatto conoscere che le persone di famiglia perchè diano diritto ad una maggiore indennità caro-viveri devono essere *a carico e conviventi, minorenni o inabili al lavoro*, giusta quanto dispone il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, esteso al personale salariato col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2335. Per quanto ha riguardo al requisito della convivenza, questa deve intendersi nel senso materiale di coabitazione permanente. Non dà diritto perciò all'indennità massima, la circostanza che l'impiegato o l'operaio non abbia conviventi le persone di famiglia, per il motivo che nella residenza ove egli presta servizio non si trovino alloggi.

Di quanto precede, le direzioni daranno comunicazione al personale dipendente con apposito ordine del giorno.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 494. — MATRICOLA. — **Sistemazione matricolare dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 agosto 1920.

Con riserva di impartire speciali disposizioni pel passaggio ai nuovi distretti istituiti dal R. decreto n. 607 del 13 maggio u. s., di quella parte dei documenti matricolari relativi a militari di classi anteriori a quella 1901 che dovrà essere loro ceduta dai distretti di antica istituzione, questo Ministero (a conferma di telegrafiche disposizioni già emanate) prescrive intanto quanto segue per i giovani che verranno arruolati durante la leva sulla classe 1901.

I consigli di leva sono stati già avvertiti che dovranno inviare i fogli matricolari mod. 59 dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1901 ai distretti competenti secondo la nuova circoscrizione.

I distretti di nuova istituzione ricevendo tali fogli matricolari procederanno all'impianto del ruolo mod. 57 per i militari nati nel 1901, dando a tali milltari una numerazione soltanto provvisoria, che dovrà essere a suo tempo annullata e sostituita con altra.

Per i militari arruolati durante la leva sulla classe 1901, ma nati in anni anteriori al 1901, impianteranno invece speciali ruoli provvisori mod. 57, distinti per anno di nascita, dove terranno in evidenza i militari stessi, con una numerazione pure provvisoria, e ciò fino a quando detti militari potranno essere riportati sul ruolo della rispettiva classe allorchè questo sarà impiantato.

I vecchi distretti daranno invece anche al ruolo mod. 57 dei nati nel 1901 la numerazione progressiva continuata ai sensi del paragrafo 52 del regolamento per le matricole. Aggiungeranno poi i giovani arruolati nella leva sulla classe 1901 ma nati in anni anteriori al 1901, in calce ai ruoli delle classi di nascita rispettive, con numerazione pure continuativa (non bastando i numeri si inizierà una numerazione *bis, ter*, ecc.)

Tutti i distretti dovranno inoltre inscrire a matricola la seguente variazione per i giovani arruolati nella leva sulla classe 1901, benchè nati in anni precedenti: « *Deve compiere la ferma con la classe* 1901 ».

Avvertesi infine, a parziale modificazione del citato paragrafo 52 del regolamento sulle matricole, che da ora innanzi dovendosi indicare il numero di matricola d'un militare si farà seguire ad esso il nome e non più il numero del distretto.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 495. — MATRICOLA. — ***Riconoscimento di campagne di guerra.*** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 agosto 1920.

Pervengono di frequente al Ministero domande di ufficiali che chiedono il riconoscimento di campagne della guerra europea 1915-1918 accennando talora che ad altri ufficiali nelle identiche loro condizioni, dette campagne sarebbero già state riconosciute. Ora siccome tale circostanza quasi sempre risulta inesistente dal controllo che il Ministero (unico competente a riconoscere per gli ufficiali tale computo) eseguisce, sorge il dubbio che non tutti gli enti territoriali tengano esatto conto delle disposizioni di legge e ministeriali che regolano il riconoscimento delle campagne della guerra europea 1915-1918 ed avvertano la diversità di dette disposizioni in confronto con altre che regolano altre materie (avanzamento, indennità di guerra, distintivo delle fatiche di guerra ecc. ecc.).

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i Comandi ed uffici territoriali sulla necessità di attenersi, per quanto concerne il riconoscimento delle campagne suaccennate all'osservanza delle disposizioni relative, che sono quelle pubblicate nelle circolari numero 572 e 615 del *giornale militare* 1916; n. 436 del *giornale militare* 1918 e numeri 212, 247 e 489 del *giornale militare* 1919.

Occorre inoltre tenere presente che unico competente a riconoscere agli *ufficiali* il diritto al computo delle campagne di guerra 1915-1918 è il Ministero (n. 8 della circolare n. 212 del *giornale militare* 1919) diversamente da quanto è disposto per le campagne libiche per le quali tale competenza è lasciata agli enti territoriali e per le quali vigono tuttora le disposizioni di cui alle circolari n. 222 del *giornale militare* 1912; n. 239 del *giornale militare* 1913; n. 704 del *giornale militare* 1915 e n. 624 del *giornale militare* 1916.

Il Ministro — I BONOMI.

N. 496. — PUBBLICAZIONI MILITARI — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Divisione stato maggiore). — 18 agosto 1920.

1° — Art. 32, n. 136:

Al capoverso: « il personale delle guardie di città » (v. tabella n. 1), sostituire il capoverso: « il personale del corpo della R. guardia per la P. S. in uniforme » (v. tabella I, n. 1).

2° — Tabella I, n. 1:

Alla colonna 10 sostituire la dicitura: « corpo delle guardie di città », con altra: « corpo della R. guardia per la P. S. », ponendo di contro ai vari gradi del R. esercito (colonna I) i corrispondenti gradi della R. guardia come appresso:

REGIO ESERCITO.	R. GUARDIA PER LA P. S.
Generale d'esercito	. . . . .
Generale di corpo d'armata	Comandante generale
Generale di divisione	Tenente generale
Generale di brigata	Maggiore generale
Colonnello	Colonnello
Tenente colonnello	Tenente colonnello
Maggiore	Maggiore
Capitano	Capitano
Tenente	Tenente
Sottotenente	Sottotenente
Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore

REGIO ESERCITO	R. GUARDIA PER LA P. S.
Maresciallo capo	Maresciallo capo
Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario
Sergente maggiore	Brigadiere
Sergente	Vice brigadiere
Caporal maggiore	Appuntato
Caporale	Guardia semplice
Soldato	Allievo guardia

3° — Art. 36, n. 182:

Ogni qual volta ricorre la dizione: « guardia di finanza », sostituire la dizione: « guardia di finanza e R. guardia per la P. S. ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 497. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Pubblicazione 137). — (Direzione generale sanità militare). — 18 agosto 1920.

Questo Ministero determina che i prezzi delle sottoindicate sostanze comprese nella tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (1° luglio 1919) siano modificati come è appresso indicato:

Indicazione speciale	Numero categorico del Nomenclatore (Cat. 3)	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Prezzo di carico e di cessione L.	C.	ANNOTAZIONI
O	3046	Alcool etilico assoluto	Kg.	24	—	
A	3047	» » denaturato	»	9	80	a 95° a + 15°
A	3048	» » fino	»	17	—	a 96° a + 15°
A	3073	Benzina rettificata	»	4	—	D 0,700
O	3152	Cognac	»	12	—	
O	3182	Elixir di China	»	10	—	
O	3186	Emulsione di olio di fegato di merluzzo	bocc.	7	—	Si spedisce dal mese di settembre a tutto aprile in boccette di gr. 500 circa.
O	3348	Olio di fegato di merluzzo	Kg.	15	—	
P	3349	Olio di fegato di merluzzo iodato	»	16	—	
F	3353	Olio di ricino	»	11	—	
C	3364	» » seconda pressione	»	8	—	
P	3463	Soluzione alcoolica di ammoniaca con-fanetolo	»	16		Liquore anisato di ammonio.
P	3464	Soluz. alcoolica di anetolo concentrato	»	19	50	
P	3465	» » di canfora	»	32		
P	3466	» » di essenza di limoni	»	19	—	
P	3467	» » di menta	»	24	—	
P	3468	» » di iodio concentrato	»	38	—	
P	3471	Soluzione idralcolica di bicloruro di mercurio	»	3	—	F. I. LiquoreVan-Swieten T. 1‰ di Hg C/2
O	3474	Spirito di cannella	»	32	—	D. O. 910-0,920
O	3475	» di coclearia composto	»	18	—	id.
O	3476	» di melissa composto	»	10	—	D. O. 900-0.910

Indicazione speciale	Numero categorico del Nomenclatore (Cat. 3)	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Prezzo di carico e di cessione L.	C.	ANNOTAZIONI
O	3517	Tintura alcoolica di aconito	»	13	—	F. I.
P	3518	» » di aloe	»	13	—	
O	3519	» » d'arnica	»	15	50	
O	3520	» » di belladonna . . .	»	13	-	F. I.
P	3522	» » di adonide	»	14	—	
P	3523	» » di cantaridi	»	22	-	F. I.
O	3524	» » di china composta .	»	21	—	
O	3525	» » di digitale	»	13	—	F. I.
P	3526	» » di genziana	»	12	—	
O	3527	» » di ipecaquana . . .	»	29	—	F. I.
P	3528	» » di mirra	»	22	—	
O	3529	» » di noce vomica . .	»	13	50	F. I.
P	3530	» » di rabarbaro . . .	»	34	—	
P	3530*b*	» » alcoolica di rabarbaro vinosa	»	16	—	
O	3531	» » di strofanto	»	16	50	F. I.
O	3532	» » tossico amara . . .	»	17	50	
P	3533	» » di valeriana	»	18	—	
O	3783	Soluzione alcoolica di sapone	»	20	—	
O	3804	Tintura alcoolica di tornasole	»	20	—	

I detti cambiamenti di prezzo avranno effetto dal 1° luglio 1920, giusta l'articolo 449 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 498. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1920-1921.** — Segretariato generale - Divisione educazione fisica, istruzione pre-militare e scuole militari). — 18 agosto 1920.

Col prossimo novembre avranno inizio i corsi normali di studio presso i Collegi militari. A tali corsi potranno concorrere anche i giovani nati nel territorio della cessata monarchia austro-ungarica e appartenenti ai territori occupati dal R. esercito.

I Commissari generali civili, i Commissari civili dei distretti politici (per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina), il Governatorato della Dalmazia ed i comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capoluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il manifesto seguente, e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel « regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare (edizione 1903) », opportunamente modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziale relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse verranno presentate e riconosciute regolari, e, ad ogni modo, non oltre i 5 giorni dal termine ultimo fissato per la loro presentazione. Le domande invece dei giovani delle nuove provincie, dovranno essere, dai Commissariati suddetti e dal Governatorato della Dalmazia, trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione educ. fisica) nello stesso termine di tempo prescritto per le prime. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane. Dovrà inoltre esser fatta espressa riserva di trasmettere appena possibile anche la dichiarazione del casellario giudiziale.

I comandi dei distretti trasmetteranno anche essi direttamente a questo Ministero (Div. educaz. fisica), anzichè al Collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovani pei quali la dichiarazione del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti dovrà seguirsi, nelle visite mediche, l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto annesso.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei i giovani, i quali poi, all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, possano venire riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni od infermità che sono causa di detta inabilità tanto per la costituzione fisica in genere quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*), del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — I. Bonomi.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO.

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1920-1921

1. Per l'anno scolastico 1920-921 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ad alcuni corsi dei collegi militari di Roma e di Napoli.

Il termine utile per la presentazione delle domande, scadrà improrogabilmente il 25 settembre 1920.

Nei collegi militari gli allievi possono seguire tanto i corsi liceali, quanto quelli dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei Regi licei e pei R. Istituti tecnici.

Il collegio militare di Roma ha soltanto il liceo classico, quello di Napoli ha, oltre il liceo classico, anche il liceo moderno.

2. Il numero massimo di allievi ammissibili nei due collegi è il seguente:

Roma	*Napoli*		
20	25	alla prima classe	d'istituto tecnico
40	50	» » »	di liceo classico
	25	» » »	di liceo moderno.

3. Per poter concorrere all'ammissione al 1° corso dei collegi militari occorre possedere la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica, in conformità del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed in applicazione della legge 27 giugno 1912, n. 678.

Il concorso si basa sull'esame dei titoli di studio e sul risultato di apposito esperimento al quale dovranno essere sottoposti indistintamente tutti i candidati.

L'esperimento consisterà, per gli aspiranti ai corsi d'istituto, in un esame scritto d'italiano ed in un esame orale di matematica; e, per gli aspiranti ai corsi liceali, in un esame scritto d'italiano ed in un same scritto di latino.

Gli esami suddetti dovranno essere contenuti nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella cui aspira ciascun candidato.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data d'inizio di tali esami.

4. La graduatoria, in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione nei collegi, resterà definitivamente formata inscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale conseguita nella prima sessione annuale di esami;

2° gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale non conseguita nella prima sessione annuale di esami;

3° gli aspiranti provvisti di licenza tecnica conseguita nella prima sessione annuale di esami;

4° gli aspiranti provvisti di licenza tecnica non conseguita nella prima sessione annuale di esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria sarà poi determinato:

a) dalla media dei punti d'italiano e di matematica o di latino risultanti dal titolo di studio esibito da ciascun concorrente;

b) dalla media dei punti ottenuti nell'esperimento.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria, i figli dei militari del R. esercito e della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra o per causa di servizio.

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare tutti i concorrenti, sono: dover compiere 13 anni di età e non superare i 16 anni al 31 dicembre 1920. In via eccezionale, ove si tratti di dover coprire i posti messi a concorso per la 1ª classe di istituto tecnico, gli aspiranti a tale classe potranno essere ammessi anche se nati a tutto il 30 giugno 1908.

Questo Ministero valendosi della facoltà di cui al 2° comma dell'articolo 6 del regolamento di ammissione agl'istituti militari ha stabilito che pel venturo anno scolastico 1920-1921 siano ammessi al concorso anche quei giovani i quali alla data suddetta superino di non oltre sei mesi il limite massimo di età rispettivamente stabilito per il 1° ed il 2° corso.

Si avverte però che, per il successivo passaggio alla scuola militare od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno, nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto o presso l'ente sanitario che verrà all'uopo designato dai Commissariati civili e dal Governatorato della Dalmazia.

2° Visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città, dove ha sede il collegio, visita, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

7. La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 15 novembre.

I giovani che eventualmente non otterranno l'ammissione ai collegi militari, per la inscrizione negli istituti civili potranno inoltrare domanda al R. provveditore agli studii

o alla giunta d vigilanza, i quali,, giusta le vigenti disposizioni, hanno facoltà d'inscrivere nelle scuole civili fino a tutto novembre.

La presentazione degli aspiranti per la seconda visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

8. Nei collegi militari verranno impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

9. Gli allievi dei collegi militari che, al termine del corso, otterranno la licenza e soddisferanno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi, senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, alla scuola militare; o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni, però, di tutti gli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia od alla scuola e che abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi, col grado di sergente, presso un reggimento delle dette armi e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

10. Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, coloro che desiderino di possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e, com'esso, valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, con la vidimazione del Ministero della pubbica istruzione, previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

11. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento del loro obblighi di leva.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

12. Le domande, redatte in carta bollata da lira una, firmate non dall'aspirante, ma, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (con l'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio al quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende di seguire e debbono essere prsentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 25 settembre 1920.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) *certificato di nascita* debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato del sindaco da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termine del codice civile; per i giovani che non posseggono la cittadinanza italiana è necessaria l'autorizzazione sovrana voluta dall'articolo 98 della legge sul reclutamento;

c) *certificato di moralità e buona condotta*, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che dev'essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) *certificato di penalità*, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero e naturalizzato italiano;

e) *documenti scolastici* e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale: licenza ginnasiale;

2° se trattasi di aspiranti alla 1ª classe d'istituto tecnico: licenza tecnica.

Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami

da ripetere. Per questi ultimi si può consentire, in via eccezionale, che il titolo di studio venga esibito anche dopo il 25 settembre, data fissata per la presentazione delle domande, ma non oltre il 31 ottobre.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

13. All'atto dell'ammissione al collegio, i concorrenti dovranno pagare:

a) L. 650 per primo corredo;

b) L. 360 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 100 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

d) l'importo della marca da bollo per la ricevuta.

La spesa per cancelleria e per libri di testo sono a carico delle famiglie degli allievi, rimanendo esentati da siffatto pagamento soltanto quegli allievi, che sieno figli di ufficiali od impiegati con diritto a pensione gratuita, morti in guerra od in servizio comandato. Le famiglie di questi ultimi allievi che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno inoltre ottenere la dispensa dal pagamento della quota stabilita per il corredo di prima vestizione e per la manutenzione annuale vestiario.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate dal presente manifesto, possano interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi dei collegi militari.

14. All'ammissione ai collegi militari a senso e nei termini di cui al presente manifesto, possono concorrere anche i giovani nati nel territorio della cessata monarchia austro-ungarica e appartenenti ai territori occupati dal R. esercito. Le domande, redatte nei termini stabiliti dal precedente n. 12, e su carta da bollo da lire due, devono essere indirizzate al Ministero della Guerra (divisione educazione fisica) e devono essere presentate ai rispettivi Commissariati civili o al Governatorato della Dalmazia, e contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, o della madre, o del tutore, o del concorrente stesso;

b) elenco dei documenti trasmessi con la domanda.

Alla domanda devono essere annessi i documenti qui di seguito specificati:

1° una fotografia del concorrente, senza cartoncino, in formato visita, mezzo busto, possibilmente su fondo chiaro. In basso sulla fotografia sarà chiaramente scritto il nome, cognome e paternità del concorrente.

Su di essa non dovrà essere apposta alcun'altra indicazione o legalizzazione.

2° Copia dell'atto originale di nascita del concorrente legalizzato dai Commissariati civili o dal Governatorato della Dalmazia; o, qualora sia impossibile produrre tale documento, dichiarazione, su carta da bollo da lire una, rilasciata dagli Enti anzidetti, dalla quale risulti lo stato civile del concorrente.

3° Certificato in carta da bollo da lira una rilasciata dal sindaco, dal quale risulti che il concorrente ed i suoi genitori sono di nazionalità italiana e che la moralità del concorrente e della di lui famiglia è ineccepibile. Tale certificato, nel quale dovranno essere altresì indicate la posizione sociale e la condizione economica della famiglia del concorrente prima della guerra, dovrà essere legalizzato dagli Enti di cui al precedente comma 2°.

4° Attestato di penalità, in carta da bollo da lire cinque, di data non anteriore di più di tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciata dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è domiciliato il concorrente; od in mancanza di tale documento, una dichiarazione degli Enti di cui al precedente comma 2° che attesti gli ottimi precedenti penali del concorrente e della di lui famiglia.

5° Certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo di lira una, in data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il concorrente ha domicilio o dai sindaci dei comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (modello 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito). Tale certificato deve essere vidimato dal rispettivo Commissariato o Governatorato.

6° Attestato sanitario, in carta da bollo da lira una, in data non anteriore di oltre sei mesi al giorno di presentazione della domanda, dal quale risulti chiaramente, in

quanto sia possibile, che mancano nel gentilizio psicopatie in genere, epilessia, isterismo, neuropatie a carattere spiccatamente ereditario e che non si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere, nè anomalie di carattere. Questo attestato deve essere vistato dal sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio, legalizzato dal Commissariato civile o dal Governatorato.

7° Atto di assenso, in carta da bollo da lire due, per contrarre, a tempo debito, l'arruolamento volontario, firmato dal padre, o dalla madre se vedova, o dal tutore, e in mancanza di questi, dal concorrente stesso. Questo atto di assenso deve essere redatto dal sindaco della località di domicilio del concorrente, secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. esercito.

8° Titolo originale di studio ed, in mancanza di questo, un certificato, redatto su carta da bollo da lira una, firmato dal capo dell'istituto presso il quale detto titolo fu conseguito. Tale certificato, oltre all'attestare che il giovane ha ottenuto il titolo stesso, dovrà indicare esattamente i punti da lui riportati in ciascuna materia di esame. I giovani che avranno presentato il certificato ora indicato dovranno, se ammessi in un collegio militare, presentare entro l'anno, al comando del medesimo, il diploma originale.

Le equipollenze fra gli studi compiuti nelle scuole italiane e quelli compiuti nelle scuole medie dell'impero austro-ungarico, risultano dal'art. 1° del D. L. 14 ottobre 1915, n. 1655, che si trascrive nella parte che riguarda: « Gli alunni di nazionalità italiana « provenienti dalle scuole medie dell'impero austro-ungarico possono inscriversi come « alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole cor- « rispondenti del Regno.

« A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco o di quello ungherese, sia clas- « sico sia reale (moderno) verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo « alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo, le sette della scuola reale alle tre « della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'istituto tecnico (sezione fisico-matema- « tica), le quattro dell'istituto magistrale rispettivamente alla 3ª tecnica o complemen- « tare e alle tre della scuola normale.

« Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole medie, ed in generale, per « tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata del- « l'art. 27 del Regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 ».

Dall'esame dei detti titoli di studio sarà, dal Ministero stesso, fatta una speciale graduatoria, in base alla quale verrà determinata la precedenza nell'ammissione ai Collegi dei giovani delle nuove provincie.

15. Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e che perciò rimarranno senza effetto le richieste a tale scopo dirette al Ministero medesimo.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 499. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 18 agosto 1920.

Allo scopo di assicurare parità di trattamento nei riguardi degli ufficiali che saranno ammessi agli esami orali per il corso d'integrazione D. e per evitare erronee interpretazioni, si comunica che la licenza speciale di cui al n. 13 della circolare 231 del *giornale militare c. a.* deve essere computata oltre quella ordinaria.

Si determina inoltre che dal comando della scuola di guerra possa essere direttamente concessa agli ufficiali dispensati dalla frequenza dei corsi, dopo il termine degli esami, e al momento di avviarli ai loro corpi o comandi, una licenza di giorni 15, da computarsi in diminuzione di quella ordinaria.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 500. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Varianti alla circolare 351 *giornale militare* 1920.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 agosto 1920.

Nello specchio degli uffici staccati provvisori — alla seconda linea — sopprimere l'ufficio staccato provvisorio di Tirano, che figura mantenuto come sezione staccata nella circolare 304.

Nello stesso specchio della 3ª linea sopprimere l'ufficio staccato provvisorio di Montebelluna.

Nello stesso specchio ed alla stessa linea aggiungere l'ufficio staccato provvisorio di Spilimbergo.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 501. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Giurisdizione territoriale della sezione di commissariato di Spezia e traformazione in principale del magazzino casermaggio succursale di Spezia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 agosto 1920.

La sezione di commissariato militare di Spezia ha giurisdizione su tutto il territorio del distretto militare di Spezia e cioè del territorio corrispondente ai circondari di Spezia e Pontremoli.

Con decorrenza poi dal 1° luglio 1920 il magazzino casermaggio di Spezia cessa dall'essere succursale, dipendente da quello principale di Genova, e diviene magazzino di casermaggio principale con gestione autonoma

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 502. — SERVIZIO SANITARIO. — **Disposizioni per l'invio di materiale sanitario alla farmacia centrale militare di Torino.** — (Direzione generale sanità militare). — 18 agosto 1920.

Alla farmacia centrale militare di Torino pervengono spesso da parte dei corpi e enti vari materiali sanitari, che non sono di sua spettanza e che pertanto dovrebbero essere rinviati al mittente con gravi spese di trasporto e dannose complicanze amministrative. Ad evitare il ripetersi di tale inconveniente si dispone che prima di effettuare spedizioni di materiali di qualsiasi genere alla predetta farmacia si richieda l'autorizzazione di questo Ministero e in ogni caso sia dato preavviso degli invii alla predetta farmacia centrale militare.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 503. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 agosto 1920.

Il Ministero dell'istruzione con ordinanza del 4 corrente ha concesso una terza ed ultima sessione straordinaria di esami di licenza che avrà luogo dal 20 al 30 settembre — ed eccezionalmente dal 20 al 31 ottobre ottobre p. v. — a favore degli studenti militari ed ex militari delle scuole medie e normali.

I Comandi di corpo avranno quindi cura di concedere *tempestivamente* ai sottufficiali e militari di truppa che si troveranno alle armi nelle epoche suindicate e che com-

proveranno di essere licenziandi di dette scuole con certificati di ammissibilità agli esami rilasciato dal capo dell'istituto nel quale sono inscritti, la breve licenza necessaria per recarsi a subirne le prove, in modo che abbia effettiva applicazione quanto già dispone in materia il n. 72 lettera *b*) del regolamento per le licenze nel R. esercito e che sono evitate disparità di trattamento e giustificati reclami.

La concessione riguarda, beninteso ove non ostino imprescindibili ragioni di forza maggiore, anche i militari mobilitati e quelli dislocati nelle colonie e all'estero.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 504. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 agosto 1920.

Continuano ad essere segnalati casi di militari appartenenti a truppe dislocate oltre mare, i quali, inviati in licenza in Italia, vi vengono alla scadenza trattenuti mentre dovrebbero invece, far ritorno ai rispettivi corpi in colonia.

Il Ministero richiama all'osservanza delle disposizioni all'uopo emanate con la circolare n. 610 del *giornale militare* 1919 ed avverte che saranno presi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

E' superfluo aggiungere che le disposizioni di detta circolare debbono però considerarsi modificate, per quanto concerne l'indicazione delle classi, per effetto dei congedamenti avvenuti dopo il 20 novembre 1919.

Il Ministro I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 30

(1085) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1920 — 24 Agosto

N. 505 - 7 agosto 1920. DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1093, che sopprime la giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dello stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698 e istituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, un comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . . . . *Pag.* 777

» 506 - 11 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto del ministro del tesoro che stabilisce la composizione ed il funzionamento del comitato liquidatore delle gestioni di guerra — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 778

» 507 - 12 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto ministeriale col quale viene istituito un ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 781

» 508 - 23 agosto 1920. — RECLUTAMENTO. — Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva indigenti che si recano alla visita di all'arruolamento nel capoluogo del circondario . . . . . *Pag.* 782

CIRCOLARE N. 505. **DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1093, che sopprime la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dello stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698 e istituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, un comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** 7 agosto 1920. (Gazzetta ufficiale n. 73, del 24 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A far tempo dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, è soppressa la giunta esecutiva del comitato interministeriale, preveduta dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni, le mansioni, le facoltà spettanti per il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, e per successive disposizioni di qualsiasi natura, alla giunta esecutiva di cui al precedente articolo, sono demandate ad un comitato liquidatore, che sarà costituito presso la ragioneria generale dello Stato.

La composizione di tale comitato e i provvedimenti di qualunque genere relativi al suo funzionamento, nonchè qualsiasi altro riflettente i servizi della liquidazione e i loro organi saranno stabiliti con decreti del ministro del tesoro.

Gli uffici del comitato assorbiranno anche quelli concernenti liquidazioni di guerra, già istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè qualunque altro ancora funzionasse, per lo stesso scopo, presso altri dicasteri.

Art. 3.

Al comitato liquidatore, di cui al precedente articolo, sono pure deferiti i poteri spettanti, per il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, al comitato interministeriale, istituito con l'articolo 1 del decreto predetto.

Il comitato interministeriale stesso, però, che sarà composto dai ministri del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle terre liberate, continuerà ad esercitare la vigilanza sulle operazioni tutte relative agli oggetti contemplati nel citato decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698.

A tale scopo si riunirà almeno una volta al mese, per aver notizie sulle operazioni compiute dal comitato liquidatore, e per pronunciarsi sugli eventuali reclami che fossero presentati relativamente all'azione del comitato medesimo.

Art. 4.

Il comitato interministeriale sarà presieduto dal ministro e il comitato liquidatore dal sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 5.

Per i ricorsi contro le decisioni del comitato liquidatore rimane ferma la speciale competenza del collegio arbitrale a norma degli articoli 2, ultimo comma e 5 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, e del decreto reale 22 agosto 1919 n. 2224.

Con decreto reale promosso dal ministro del tesoro, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, potranno essere stabilite le norme relative alla procedura ed al funzionamento del collegio, in modificazione ed in aggiunta al decreto luogotenenziale 12 giugno 1919 n. 998, e in deroga al secondo comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 1918 n. 1698, per rendere più spedita la risoluzione delle controversie.

Art. 6.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per il funzionamento del comitato liquidatore e dei relativi uffici, da istituirsi presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Questo decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FERA — ROSSI — PEANO — BONOMI — SECHI — ALESSIO — RAINERI.

N. 506. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del ministro del tesoro che stabilisce la composizione ed il funzionamento del comitato liquidatore delle gestioni di guerra — Norme esecutive.** — 11 agosto 1920.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. D. 7 agosto 1920, n. 1093, da convertirsi in legge, concernente la istituzione, presso la ragioneria generale dello Stato, di un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto l'art. 2 - comma 2° - di tale decreto che dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire, con proprio decreto, la composizione e il funzionamento del comitato, nonchè tutto quanto riflette i servizi della liquidazione di guerra e i loro organi;

Visto l'articolo 2 - comma 3° - del decreto stesso il quale determina che gli uffici del comitato debbano assorbire quelli concernenti liquidazioni di guerra, già istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè qualunque ufficio ancora funzionasse, per lo stesso scopo, presso altri dicasteri;

Viste le dichiarazioni fatte dai singoli Ministeri circa l'esistenza di questi ultimi uffici;

Viste le designazioni fatte, per i propri rappresentanti in seno al comitato liquidatore, dai Ministeri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria commercio e delle terre liberate:

DECRETA:

Art. 1.

A far parte del comitato liquidatore predetto sono chiamati, oltre il sottosegretario di Stato per il tesoro, che, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, lo presiede, i signori:

Prof. Vito De Bellis, ragioniere generale dello Stato;

Contrammiraglio Vittorio Pullino, in rappresentanza del Ministero della marina;

Avv. Gennaro Di Scanno, vice direttore generale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Rag. Eugenio Petrucci, capo ragioniere del Ministero della guerra, in rappresentanza del Ministero medesimo;

Ing. Gomberto Veroj, direttore del servizio approvvigionamenti industriali, in rappresentanza del Ministero per l'industria ed il commercio;

Ing. Luigi De Orchi, capo divisione nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle colonie;

Ing. Maggiorotti Andrea Leone, maggior generale, in rappresentanza del Ministero delle terre liberate;

Avv. Giacomo Carretto, sostituto avvocato erariale generale.

I segretari del comitato saranno nominati dal sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente.

Art. 2.

Il comitato liquidatore, giusta il disposto degli articoli 2 e 3 del citato R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, svolge la sua opera entro i limiti dei poteri già consentiti al comitato interministeriale, con l'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 e alla giunta esecutiva di detto comitato, con l'art. 4 del decreto medesimo e successive disposizioni di qualsiasi natura.

Entro tali limiti il comitato liquidatore potrà attuare nuovi ordinamenti, intesi principalmente ad accelerare la liquidazione delle gestioni di guerra.

Art. 3.

Il comitato è convocato ogni qualvolta il sottosegretario di Stato al tesoro, presidente, lo ritenga necessario.

Le deliberazioni del comitato sono valide quando risultino presenti almeno sei dei suoi componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni stesse sono prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato liquidatore potrà stabilire criteri di massima che valgano di norma agli uffici nella trattazione di determinati affari.

Art. 4.

Il presidente del comitato liquidatore può chiamare, in seno al comitato stesso, esperti estranei all'amministrazione dello Stato, i quali prendono parte alle adunanze con voto consultivo.

Art. 5.

Tutte le deliberazioni del comitato liquidatore, agli effetti dell'art. 3 - comma 1° - del citato R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che conferisce al comitato medesimo i poteri già spettanti al comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, sono firmate personalmente dal sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 6.

Gli uffici del comitato liquidatore, che fanno passaggio alla ragioneria generale dello Stato, sono:

a) dal Ministero dell'industria:

1° L'ufficio controllo consorzi;
2° L'ufficio materie prime siderurgiche;
3° L'ufficio laminati;

b) dal Ministero della guerra:

1° L'ufficio speciale liquidazione gestione merci estere requisite;
2° L'ufficio liquidazione conti con nazioni estere;
3° Il servizio amministrativo per le armi e munizioni.

Art. 7.

Faranno parte degli uffici del comitato liquidatore, alla dipnendeza della ragioneria generale dello Stato:

1° Gli organi della cessata giunta esecutiva del comitato interministeriale istituito per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace; e cioè:

a) il segretario generale;

b) l'ufficio sistemazione commesse di guerra;

c) gli uffici direttivi concernenti l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

2° Gli uffici già istituiti presso la Ragioneria generale dello Stato, in virtù del disposto dall'art. 1 - comma ultimo - del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1939, secondo risulta dai decreti ministeriali 8 gennaio e 9 febbraio 1920, n. 294 e 2285, e cioè:

a) l'ufficio liquidazione approvvigionamenti materie prime esplosivi (AMPE);

b) l'ufficio stralcio gazometri;

c) l'ufficio revisione fatture Ilva.

Art. 8.

Gli uffici di cui ai precedenti articoli passano alla dipendenza della ragioneria generale dello Stato, col personale che vi presta attualmente servizio, con risrva di provvedimenti, in attesa del nuovo assetto che agli uffici medesimi potrà essere dato dal comitato liquidatore.

Il personale stesso continuerà ad appartenere ai ruoli di origine e i relativi stipendi ed altri assegni fissi faranno carico ai rispettivi bilanci.

Per il personale militare saranno osservate, in quanto alla disciplina, le disposizioni in vigore per i militari che prestano servizio presso uffici civili,

Art. 9.

Gli organi esecutivi tuttora in funzione per l'alienazione de materiali e per altre liquidazioni di guerra ed in generale qualsiasi ente che provveda, anche occasionalmente, ad operazioni inerenti alla liquidazione stessa, per quanto ha tratto alla competenza degli uffici di cui agli articoli 6 e 7, si intendono posti alla dipendenza del comitato liquidatore.

Art. 10.

Il comitato liquidatore, a mezzo di funzionari dello Stato e anche di privati esperti, potrà disporre verifiche ed ispezioni presso i consorzi e gli enti incaricati dell'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, nonchè presso gli altri uffici pubblici, comunque interessati nei servizi di liquidazione delle gestioni di guerra.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1920.

Il Ministro — MEDA.

NORME ESECUTIVE.

Il passaggio agli uffici del comitato liquidatore degli enti ed uffici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto sopra riportato ha effetto dal 16 agosto corrente.

Pertanto tutti gli enti ed uffici incaricati normalmente o anche occasionalmente di liquidazioni di guerra dovranno a decorrere da quella data rivolgere al comitato liquidatore le proposte, le richieste di autorizzazione e in generale tutta la corrispondenza che rivolgevano alla Giunta esecutiva del comitato interministeriale, al servizio amministrativo armi e munizioni, alla commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra (esclusa la materia di competenza dell'ispettorato centrale di cui alla successiva circolare), ed a tutti gli altri uffici specificati nei predetti articoli. Dovranno pure dare esecuzione a quanto sarà disposto da comitato e per esso dagli uffici del comitato stesso intendendosi, giusta l'art. 9 del decreto, posti alla dipendenza del comitato liquidatore in quanto ha riferimento alla materia già trattata dagli uffici che vengono fusi in quelli del comitato.

La corrispondenza verrà indirizzata agli « Uffici del comitato liquidatore delle gestioni di guerra presso il Ministero del tesoro » (ragioneria generale dello Stato).

N. 507. — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto ministeriale col quale viene istituito un ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra. — 12 agosto 1920.**

I MINISTRI DELLA GUERRA E DEL TESORO

Visto il decreto 7 agosto 1920 n. 1093, da convertirsi in legge che sopprime la giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace ed istituisce un comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

DECRETANO:

Art. 1.

E' istituito, alla dipendenza del Ministero della guerra, un ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra, coll'incarico di coadiuvare il comitato liquidatore delle gestioni di guerra per i suoi organi nell'azione che svolgono per la alienazione dei predetti materiali provvedendo alla parte disciplinare degli organi militari, nonchè facilitando le relazioni fra questi e il comitato e sorvegliando e spronando la loro azione.

L'ispettorato rappresenta l'amministrazione militare nelle operazioni di alienazione e perciò:

— promuove e raccoglie le deliberazioni del Ministero della guerra relative ai materiali che occorre conservare, sottoponendole al comitato;

— provvede per la compilazione o per il completamento degli inventari dei materiali giacenti;

— studia e suggerisce i provvedimenti più opportuni per intensificare e rendere più rapide le alienazioni;

— provvede perchè parallelamente alle alienazioni proceda il più rapidamente possibile la smobilitazione degli enti incaricati della custodia di materiali e del personale relativo e la derequisizione o la diversa utilizzazione dei locali di deposito.

Art. 2.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'ispettorato provvede di piena intesa con gli uffici del comitato liquidatore, prendendo accordi per delimitare esattamente la sfera delle rispettive attribuzioni ed evitando in special modo qualsiasi duplicazione di funzioni e qualsiasi provvedimento che possa inceppare o ritardare comunque l'azione degli uffici medesimi.

Art. 3.

Nei riguardi delle autorità e degli organi militari l'ispettorato rappresenta direttamente il Ministero della guerra e quindi può dare direttamente, in nome e per conto del Ministero stesso, tutte le disposizioni comprese nell'ambito delle funzioni affidategli.

Roma, addì, 12 agosto 1920.

Il ministro della guerra — BONOMI *Il ministro del tesoro* — MEDA.

N. 508. — RECLUTAMENTO. **Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva indigenti che si recano alla visita ed all'arruolamento nel capoluogo del circondario.** (Direzione generale leva e truppa). — 23 agosto 1920.

Questo Ministero, nell'intendimento di elevare in modo più corrispondente all'attuale costo della vita le indennità di viaggio e di soggiorno che si corrispondono agli inscritti di leva indigenti i quali si recano al capoluogo del circondario per la visita e l'arruolamento, emana le seguenti norme, le quali sostituiscono quelle contenute nei numeri dal 49 al 62 della circolare 670 del *giornale militare* 1911.

1. Per ottenere i mezzi di viaggio e l'indennità di soggiorno per recarsi alla visita, gli inscritti debbono, qualche giorno prima, farne esplicita domanda, scritta o verbale, al sindaco del comune ove risiedono.

2. Il sindaco prende nota delle domande in apposito elenco e le sottopone al parere della commissione istituita per la concessione dei soccorsi alle famiglie indigenti dei militari richiamati e composta del sindaco presidente, del comandante locale dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità, membri. La commissione dichiara, per ciascun inscritto, se si trovi nelle condizioni di indigenza indicate nel successivo n. 4. Pei riconosciuti in condizione di indigenza il presidente della commissione, tenuto presente quanto è disposto nei numeri 5 e seguenti, indica la somma spettante per mezzi di viaggio e per indennità di soggiorno. L'elenco, col parere della commissione, e firmato dai membri di essa, è poi inviato al comandante del distretto militare cui spetta la definitiva decisione in merito.

3. Allo scopo suindicato la commissione si riunisce normalmente qualche tempo prima dell'inizio delle operazioni circondariali e straordinariamente quando sia necessario.

4. Debbono ritenersi indigenti, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. D. 1497 del 24 dicembre 1911, gli inscritti che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie, non possano in nessun modo far fronte alle spese pel viaggio e pel soggiorno al capoluogo del circondario. Non basta, quindi, per essere ritenuto indigente allo scopo suddetto, di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, dei contadini, ecc.

5. I mezzi di viaggio sono corrisposti per trasferirsi dal capoluogo del comune al capoluogo del circondario e per ritornare. Agli inscritti residenti in frazioni del comune sono corrisposti i mezzi di viaggio come se partissero dal capoluogo del comune.

6. Per gli inscritti che si trovano fuori del proprio circondario potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione al capoluogo del circondario di loro residenza.

7. Per la concessione e commisurazione dei mezzi di viaggio si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) se la distanza tra il capoluogo del comune e quello del circondario non supera i 20 km, fra andata e ritorno, nulla è dovuto;

b) se supera i 20 km. fra andata e ritorno ed è percorsa da ferrovie, tramvie o piroscafi o altri mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagato il biglietto a tariffa militare per l'intero percorso;

c) se supera i 20 km. fra andata e ritorno e manchino mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagata l'indennità di lire tre per il primo tratto dai 20 ai 30 km. di via ordinaria e lire una e cinquanta per ogni successivo tratto di 10 km., non tenendo conto delle frazioni di 10 km.;

d) se supera i 20 km. come sopra e può essere percorsa soltanto in parte con mezzi di locomozione a tariffa militare, sarà pagato il biglietto a tariffa militare per tutto il tratto percorribile con i mezzi di locomozione suddetti, per il restante percorso si pagherà l'indennità nel modo indicato nella precedente lettera *c*), soltanto se il percorso stesso superi, fra andata e ritorno, i 20 km.

8. Il computo delle distanze si fa per la via più breve, salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione pei quali la spesa riesca minore.

In caso di contestazione sulla distanza per via ordinaria, questa sarà calcolata in base alle tabelle itinerarie pubblicate dall'istituto geografico militare.

9. L'indennità di soggiorno è di L. 3. E' di L. 4 per coloro che sono obbligati a trattenersi al capoluogo del circondario oltre la mezzanotte, sia perchè debbano rimanere a disposizione del consiglio di leva, sia perchè la partenza del treno, piroscafo, ecc., a tariffa militare non abbia luogo prima di tale ora. Non si dà indennità di soggiorno pel tempo delle sedute del consiglio di leva riservate esclusivamente alla verificazione delle liste di leva.

10. Nei capoluoghi di circondario, ove ciò sia possibile, gli inscritti di leva obbligati a pernottarvi saranno alloggiati durante la notte nelle caserme o in altri locali pubblici (scuole, ecc.), a cura delle locali autorità militari, le quali prenderanno a tal uopo accordi con le altre autorità interessate, tenendo anche presente l'art. 3 del Decreto-legge n. 1513 del 26 luglio 1917 (circolare 659 del *giornale militare* 1917).

I locali destinati agli inscritti di leva dovranno essere in ogni caso separati da quelli ove sono alloggiati i militari. La custodia dei locali stessi durante la permanenza degli inscritti ed il servizio d'ordine saranno affidati all'arma dei carabinieri.

Gli inscritti che pernottano in detti locali percepiscono l'indennità di soggiorno di L. 3, e cioè senza l'aggiunta di L. 1 pel pernottamento.

11. Il comandante del distretto militare deve accertare, nel miglior modo che le circostanze di luogo e di tempo permettano, che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti e che la somma loro attribuita al detto scopo sia esatta. Restituisce quindi gli elenchi ai sindaci con le sue decisioni avvertendoli che ogni pagamento che essi facessero senza autorizzazione non sarebbe rimborsato.

12. In base alle decisioni suddette il sindaco anticiperà agli inscritti i mezzi di viaggio e le indennità di soggiorno. Ai piccoli comuni i quali dichiarassero di non poter anticipare le somme per mancanza di fondi, i distretti militari potranno, dietro richiesta, inviare la somma presumibilmente necessaria, tenendo conto di ciò nel compilare le richieste d'anticipazione sul capitolo « Spese di leva ».

13. Entro 20 giorni dal termine delle sedute ordinarie fissate pel proprio comune, i sindaci invieranno al distretto militare il rendiconto delle somme pagate, conforme al modello che fa seguito alla presente circolare, il quale potrà anche essere tracciato a mano. Controllati esattamente i rendiconti, per accertare che i pagamenti siano conformi alle autorizzazioni date, e assicuratisi che gli inscritti in essi contemplati siansi effettivamente presentati al consiglio di leva, i distretti, entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto, provvederanno al rimborso ai comuni. Tanto per le anticipazioni quanto per i rimborsi i distretti applicheranno norme analoghe a quelle stabilite per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati.

14. Per le somme che si corrispondono ad inscritti che si recano isolatamente al capoluogo del circondario dopo le sedute ordinarie fissate pel comune, i sindaci chiederanno rimborso al distretto all'epoca della chiusura della sessione per le spese fatte durante la sessione e all'epoca della chiusura della leva per le spese fatte durante il secondo periodo della leva.

15. Poichè le spese per i mezzi di viaggio e le indennità di soggiorno debbono considerarsi come *spese di leva*, i fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni, come già quelli occorrenti per le anticipazioni di cui al precedente n. 12, saranno dai distretti compresi nelle richieste di anticipazione per le spese di leva.

Il Ministro — I. Bonomi.

COMUNE DI . . . . . .

RENDICONTO *delle somme pagate agli inscritti per recarsi al capoluogo del circondario per l'esame personale e l'arruolamento.*

Classe	Casato e Nome dell'inscritto	Somma pagata per		Totale spesa per i mezzi di viaggio	Somme pagate per		Totale spesa per indennità di soggiorno	Importo totale della somma da rimborsare (col. 5+8)
		Viaggio per via ordinaria	Viaggio a tariffa militare		Indennità di soggiorno semplice (L. 3.00)	Indennità di soggiorno con pernottamento (L. 4.00)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totali . . .							

A . . . . . addì . . . . . 192...

Il Sindaco

Bollo

Il sottoscritto, fatti i dovuti riscontri, dichiara che la somma da rimborsare al comune di . . . . . è di L. . . . . .

. . . . . .

A . . . . . addì . . . . . 192...

Bollo

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . . . .

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3129) - 1940 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1920 — 27 Agosto

N. 509 - 20 giugno 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1021, che erige in ente morale col nome di « Fondazione Monte Cesen » l'offerta di lire 21.000 nominali, fatta dalla 52ª divisione alpina a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni Morbegno, Tirano, Edolo, Vestone, del 5º reggimento alpini, Verona, Vicenza, Bassano, del 6º reigmento alpini, e viene approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 7[illegible]

» 510 — 20 giugno 1920. — DISPOSIZIONI VARIE — R. decreto n. 1036, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 12.000, fatta in seguito a sottoscrizione popolare dal comitato dòni e propaganda di Verona a favore del reggimento cavalleggeri Novara, e se ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 78 .

» 511 - 20 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scioglimento dell'ufficio per i prigionieri di guerra . . . *Pag* 70

» 512 — 24 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di farmacisti militari . . . . . *Pag.* 7[illegible]

» 513 - 26 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli impiegati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . *Pag.* [illegible]

» 514 - 26 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Dati da fornirsi dagli enti che ebbero in consegna, da quelli disciolti, documenti, contabilità, rimanenza di cassa e rimanenza materiali . . . . . *Pag.* 793

» 515 - 26 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione » (R. decreto-legge n. 219, del 20 febbraio 1920) . . . *Pag.* 791

» 516 - 6 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Licenziamento di operai straordinari . . . . . *Pag.* [illegible]

» 517 - 26 agosto 1920. — EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di effetti d'uso personale . . . . . *Pag.* 798

» 518 - 26 agosto 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI — SERVIZIO TERRITORIALE. — Iscrizione delle medaglie al valore sulla freccia delle bandiere *Pag.* 7[illegible]

» 519 - 26 agosto 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Dipendenza delle sezioni di artiglieria . . . . . *Pag.* 799

» 520 - 26 agosto 1920. — SERVIZIO DEL GENIO. — Divieto di intraprendere l'esecuzione di lavori e la compilazione di progetti senza preventiva autorizzazione ministeriale . . . . . *Pag.* 7[illegible]

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 79[illegible]

CIRCOLARE N. 509. - DISPOSIZIONI VARIE. - **R. decreto n. 1021, che erige in ente morale col nome di « Fondazione Monte Cesen » l'offerta di lire 21.000 nominali, fatta dalla 52ª divisione alpina a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni Morbegno, Tirano, Edolo, Vestone, del 5° reggimento alpini, Verona, Vicenza, Bassano, del 6° reggimento alpini, e viene approvato lo statuto organico relativo.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). - 20 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 179, del 30 luglio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta del capitale nominale di L. 21.000 investito in cartelle di rendita del 6° prestito nazionale 5 %, fatta dalla 52ª divisione alpini a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni Morbegno, Tirano, Edolo, Vestone, del 5° reggimento alpini, Verona, Vicenza, Bassano, del 6° reggimento alpini;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 25 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per la esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'offerta come sopra fatta dalla 52ª divisione alpina a favore dei centri di reclutamento di reggimenti summenzionati, è costituita in ente morale col nome di Fondazione « Monte Cesen » sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, formato di n. otto articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE « MONTE CESEN ».

Art. 1.

Avrà il nome di Fondazione « Monte Cesen » la donazione fatta dalla 52ª divisione alpina a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni Morbegno, Tirano, Edolo, Vestone, del 5° reggimento alpini, Verona, Vicenza, Bassano, del 6° reggimento alpini, e costituita dal capitale di L. 21.000 (ventunmila) nominali in cartelle del 6° prestito nazionale 5 %, depositate nella cassa del 5° alpini.

Art. 2.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del 5° reggimento alpini che erogherà la rendita annuale suddetta, dividendola in parti uguali tra i sette centri di reclutamento sopranominati per essere distribuita in premi non inferiori a L. 50 (cinquanta), fra i militari di truppa (soldati, caporali, sottufficiali), che, appartenendo ai centri stessi, ne facciano domanda e ne vengano riconosciuti meritevoli:

a) per aver partecipato onorevolmente alla guerra italo-austriaca 1915-1918, o ad altre campagne precedenti;

b) per avere, in mancanza dei requisiti suddetti, prestato servizio militare in modo lodevole e distinto.

Art. 3.

Le domande dei concorrenti, domande che potranno essere presentate sia ai comandi dei reggimenti 5° e 6° alpini, sia ai sopranominati centri di reclutamento, saranno prese in esame riunite per centro di reclutamento nella prima quindicina di ottobre da una commissione presieduta dal comandante del reggimento cui appartiene il centro e composta del comandante di battaglione e dei comandanti di compagnia dipendenti dal centro stesso.

Art. 4.

Per la designazione dei premiandi, ogni membro della commissione assegnerà un punto di preferenza da 1 a 10 a ciascun petente; la somma dei punti di preferenza costituirà la graduatoria. A pari merito avrà la preferenza il più anziano di età.

Art. 5.

Il 4 novembre di ogni anno si procederà alla distribuzione dei premi presso ciascuno dei singoli centri con opportuna solennità, commemorandosi in tale giorno l'azione svolta dai battaglioni alpini della 52ª divisione nella battaglia di Vittorio Veneto (26 ottobre-3 novembre 1918).

Art. 6.

I premi che eventualmente rimanessero in un anno non assegnati andranno in aumento a quelli dell'anno successivo.

Art. 7.

Qualora uno dei centri di reclutamento sopra nominati venisse soppresso od assegnato ad altro reparto, la rendita ad esso spettante passerà a quell'altro centro, corpo o reparto, al quale verrà assegnato il centro soppresso.

Art. 8.

Annualmente avvenute le erogazioni dei premi, il comandante il 5° reggimento alpini trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il comando della 52ª divisione alpina, rappresentato dal maggiore generale Ronchi Pietro.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 510. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1036, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 12.000, fatta in seguito a sottoscrizione popolare dal comitato doni e propaganda di Verona a favore del reggimento cavalleggeri di Novara, e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 20 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 181, del 2 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Vista l'offerta di L. 10.890 (diecimilaottocentonovanta), somma raccolta per sottoscrizione popolare dal comitato doni e propaganda di Verona e destinata dal comitato stesso a solennizzare la festa del reggimento cavalleggeri di Novara;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 25 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per la esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'offerta di cui sopra — investita in cartelle del debito pubblico 5 % per un capitale nominale di L. 12.000 — viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra con il nome «Sottoscrizione popolare a favore del reggimento cavalleggeri di Novara».

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della istituzione formato di n. tre articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE «SOTTOSCRIZIONE POPOLARE» A FAVORE DEL REGGIMENTO CAVALLEGGERI DI NOVARA.

Art. 1.

E' istituita presso il reggimento cavalleggeri di Novara una fondazione denominata «Sottoscrizione popolare» a favore del predetto reggimento.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è investito in cartelle del debito pubblico del Regno (consolidato 5 %), ed è formato del capitale nominale di L. 12.000, offerte dal comitato doni e propaganda di Verona.

Le cartelle suddette saranno conservate presso la cassa del reggimento cavalleggeri di Novara.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comando del reggimento predetto.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente verrà impiegata nel giorno della festa del reggimento:

1° nel pranzo della truppa,

2° in premi per gare sportive fra militari, pure di truppa del reggimento stesso, sotto la responsabilità del comandante.

Art. 5.

Annualmente avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra opportuno rapporto sul conto della gestione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la sottoscrizione dell'ente verrà provveduto dal comandante del reggimento.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 511. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scioglimento dell'ufficio per i prigionieri di guerra.** (Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1920.

Per opportuna conoscenza e norma degli enti interessati il Ministero significa che l'ufficio P. G. avendo ormai assolto i suoi compiti principali, viene disciolto alla data del 25 corrente.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 512. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI CONCORSI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di farmacisti militari.** — (Direzione generale sanità militare). 24 agosto 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto col ministro del tesoro,

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451;
Visto il R. decreto 29 aprile 1920, n. 562;

DECRETA:

1. — E' aperto un concorso per esame fra gli ufficiali farmacisti, sia in congedo sia in servizio, a n. 16 posti di farmacista militare.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire a questo Ministero (direzione generale sanità militare) non oltre il 30 settembre p. v. per mezzo della direzione di sanità alla quale sono assegnati, la domanda in carta da bollo da L. 2, indicando in essa il loro domicilio, unitamente ai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante non abbia superati i 35 anni alla data del presente decreto;

b) certificato di penalità e di buona condotta di data non anteriore ai tre mesi a quella del presente decreto, da prodursi dagli aspiranti congedati;

c) diploma originale delle università presso le quali i concorrenti conseguirono la laurea in chimica e farmacia o il diploma in farmacia, e certificato indicante il punto di laurea e tutti i punti riportati nelle singole materie, nonchè tutti i titoli che eventualmente posseggono (memorie scientifiche, ecc.):

d) certificato rilasciato dalla direzione di sanità comprovante che il concorrente per le sue condizioni fisiche è idoneo a servizio incondizionato sia di pace sia di guerra e nelle colonie.

3. — I direttori di sanità inoltreranno le domande corredate di copia dello stato di servizio, e di un rapporto informativo sul servizio prestato dai concorrenti.

4. — Gli aspiranti che riuniscano tutti i requisiti richiesti riceveranno avviso del giorno in cui avranno principio gli esami, per mezzo del direttore di sanità, pel tramite del quale fecero pervenire la domanda.

5. — Gli esami avranno luogo a Roma presso l'ispettorato di sanità militare nel mese di novembre p. v. secondo le norme stabilite dal regolamento per i farmacisti militari (R. decreto 1326 del 6 ottobre 1911), dinanzi ad apposita commissione nominata all'uopo dal Ministero.

6. — I programmi di ciascuna prova sono i seguenti:

a) prova pratica: Analisi qualitativa di una miscela minerale di tre basi e di tre acidi;

b) prova pratica: Analisi di una sostanza medicamentosa compresa nella farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali alterazioni e adulterazioni;

c) prova orale: Tecnica farmaceutica;

d) prova scritta: Svolgimento di tema riflettente la chimica farmaceutica e la materia medica di un medicamento compreso nella sopra citata farmacopea.

7. — I temi delle due prove pratiche saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice soltanto all'aprirsi della sessione degli esami, saranno distinti con un numero progressivo e ogni candidato estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno di essi. Per la prova scritta invece il tema sarà uno solo, comune a tutti i candidati e verrà stabilito dalla commissione soltanto al momento in cui la prova dovrà iniziarsi.

8. — Per le prove pratiche e per la prova scritta sono concesse otto ore di tempo e la prova orale avrà la durata di trenta minuti.

Solo durante le prove pratiche potranno i candidati consultare all'uopo manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che saranno messe a loro disposizione.

Durante i saggi delle prove pratiche i candidati potranno prendere nota dei risultati ottenuti nei saggi stessi.

Al termine delle due prove pratiche il candidato compilerà una succinta relazione (senza il concorso di libri o manoscritti).

9. — Durante gli esami sarà vietato ai candidati di conferire fra loro e di avere comunicazioni col di fuori, sotto pena di essere esclusi dal concorso.

10. — Finiti gli esami, la commissione riassumerà il risultato in un prospetto nel quale indicherà il voto ottenuto dai candidati in ciascuna prova e il voto complessivo.

11. — A parità di punti saranno anteposti coloro che abbiano prestato servizio in zona di guerra per non meno di un anno e fra essi saranno preferiti gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, i feriti di guerra o quelli provvisti di laurea in chimica e farmacia.

12. — Il prospetto e il processo verbale delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della commissione ed inviati a questo Ministero.

13. — I concorrenti prescelti dovranno subito assumere servizio nella sede che sarà loro assegnata: quelli che non si presenteranno in servizio nel termine stabilito, saranno dichiarati dimissionari. I posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre del corrente anno, saranno coperti per metà dagli altri concorrenti, secondo la classificazione di cui all'art. 11 del predetto decreto.

Coloro che otterranno la nomina percepiranno lo stipendio iniziale di L. 4000, e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Roma, addì 24 agosto 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 513. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 agosto 1920.

Sono disponibili n. 3 posti di applicato delle R.R. avvocature erariali devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti, tutti i sottufficiali che **alla data della presente circolare** siano già in nota pel conseguimento dell'impiego civile secondo le norme del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai posti sopraindicati dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta da bollo da L. 2 non più tardi del giorno 20 settembre 1920, sulla quale dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

I sottufficiali che non intendono concorrervi dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento), non oltre lo stesso giorno 20 settembre 1920, una esplicita dichiarazione di rinuncia all'impiego loro offerto con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali detti personali dipendono dovranno, **sotto la loro personale responsabilità** trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che intendono di concorrere ai detti posti la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata, e lo specchio caratteristico mod. F.

Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno ugualmente essere trasmesse al Ministero con riserva di trasmettere in seguito i documenti stessi.

Della avvenuta trasmissione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i sottufficiali, compresi quelli che si trovino in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine suaccennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti personali.

In ogni caso di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate.

I sottufficiali, quindi, le cui domande di ammissione al concorso e dichiarazioni di rinuncia non fossero presentate nel limite di tempo sopra fissato, saranno senz'altro considerati come rinunciatari ai cennati posti, salvo, peraltro, **a ritenere personalmente responsabili le predette autorità militari,** in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata partecipazione, in tempo debito, della presente circolare e della mancata trasmissione delle domande anzidette.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 514. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Dati da fornire dagli enti che ebbero in consegna, da quelli disciolti, documenti, contabilità, rimanenza di cassa e rimanenza materiali.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 agosto 1920.

Con riferimento alla circolare n. 1042 del 30 aprile u. s., relativa alla « raccolta di dati per la commissione parlamentare d'inchiesta », questo Ministero invita tutte le autorità militari che hanno ricevuto in consegna il carteggio, la rimanenza di cassa e la rimanenza di materiali, da parte di corpi, di commissioni o di enti soppressi, o che comunque hanno assunto la temporanea gestione di questi o lo stralcio delle relative contabilità, a darne sollecita partecipazione a questa ragioneria (ufficio guerra) precisandone la denominazione e le attribuzioni che già disimpegnavano.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 515. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **« Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ». (R. decreto-legge n. 219, del 26 febbraio 1920).** (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 agosto 1920.

In relazione al R. decreto-legge n. 219, del 26 febbraio 1920 che istituisce un'« Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione » (circolare 267 *giornale militare* 1920) questo Ministero, aderendo ad analogo invito di quello del tesoro, prega tutte le amministrazioni militari dipendenti a voler dare comunicazione ai singoli interessati (impiegati, già in servizio al 1° febbraio 1918 o assunti posteriormente, eventualmente dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata prima del termine stabilito per acquistare il diritto a pensione, o superstiti d'impiegati premorti a tale termine) della istituzione dell'Opera di previdenza suddetta, avvertendoli in pari tempo che i documenti necessari per ottenere l'assegno vitalizio, sono quelli in calce alla presente elencati.

Nel portare a conoscenza degli impiegati l'istituzione dell'Opera i corpi fermeranno la loro attenzione specialmente sugli articoli 3, 6 e 7 che stabiliscono i benefici largiti dall'Opera ai funzionari e loro superstiti e le condizioni per fruirne.

Con l'occasione poi, e poichè i numerosi quesiti pervenuti circa l'applicazione delle ritenute a favore dell'Opera di previdenza stessa danno motivo a supporre che molte amministrazioni non hanno rilevato le avvertenze esplicative poste in calce al decreto sopracitato (pag. 389 della dispensa 22 del *giornale militare* 1920) si richiama su di esse l'attenzione di tutti i corpi, istituti, stabilimenti, ecc. ecc., facendo in special modo rilevare che, come è detto alle lettere *a*) e *b*), il decreto in oggetto si riferisce esclusivamente agli impiegati civili, e pertanto nei riguardi degli ufficiali nulla è per ora innovato circa la ritenuta del 2 % stabilita dal R. decreto 10 febbraio 1918, n. 107 (circolare 76 *giornale militare* 1918) che perciò fino ad ordine contrario dovrà seguitarsi ad effettuare sia sullo stipendio, nella misura già nota, sia sulle competenze accessorie, ivi compresa l'indennità caro-viveri.

In proposito si soggiunge infine che presso il Ministero del tesoro si stanno studiando i provvedimenti per estendere agli ufficiali ed ai marescialli od ai loro superstiti i benefici dell'Opera di previdenza od altri equivalenti.

Il Ministro — I. BONOMI.

Elenco dei documenti da esibire alla Direzione generale degli istituti di previdenza, via Goito, 2, Roma, per ottenere gli assegni vitalizi dalla Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione. — Istituita con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1920, n. 58).

(Si considerano inscritti all'Opera di previdenza gli impiegati civili di ruolo che erano in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente a tale data).

I.

a) *Per l'iscritto* dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata prima di avere maturato il diritto alla pensione: I documenti di cui ai numeri 1 e 20.

II.

VEDOVA, ORFANI MINORENNI E ORFANI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO degli iscritti morti in attività di servizio senza diritto a pensione e degli iscritti morti dopo aver abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*).

b) *Per la vedova* dell'iscritto: I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, [illegible].

c) *Per la vedova con figli* minorenni (*) avuti dal matrimonio coll'iscritto: I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 23, 24.

d) *Per gli orfani e per le orfani nubili* privi anche di madre e minorenni (*): I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 7, 19, 20, 23.

e) *Per la vedova con figli* minorenni (*) avuti dal matrimonio con l'iscritto e *per i figli* minorenni di precedente matrimonio del marito: Per la prima, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 23, 24. Per i secondi, i documenti di cui ai numeri 1, 3 delle prime nozze) 5, 7, 19, 20.

III.

ORFANE NUBILI MAGGIORENNI ED ALTRI CONGIUNTI degli iscritti morti in servizio e in pensione e degli iscritti morti dopo aver abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*).

L'assegno è da conferirsi nel seguente ordine di preferenza, quando non esistano le persone indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

f) *Per le orfane maggiorenni* nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'iscritto, nullatenenti e che siano state a suo carico negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio: I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 25, lettere *a*) e *b*).

g) *Per la madre* dell'iscritto, vedova, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stata a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio: I documenti di cui ai numeri 1, 2, 11, 12, 13, 21, 22 25, 26.

h) *Per il padre* dell'iscritto, vedovo, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio: I documenti di cui ai numeri 1, 2, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 26.

i) *Per i fratelli e per le sorelle* (purchè siano nubili o vedove) dell'iscritto, *minorenni*, inabili al lavoro, nullatenenti, e che siano stati a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio: I documenti di cui ai numeri 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26.

l) *Per i fratelli e per le sorelle* (purchè siano nubili o vedove) dell'iscritto, *maggiorenni*, inabili al lavoro, nullatenenti e che siano stati a suo carico negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio: I documenti di cui ai numeri 1, 2, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26.

(*) Od anche maggiorenni, inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, nullatenenti e che siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi 2 anni precedenti la sua cessazione dal servizio.

Per questi maggiorenni aggiungere i documenti di cui ai numeri 6, 21, 22, 25, 26.

DOCUMENTI.

L'istanza e tutti i documenti devono essere rilasciati in carta libera e autenticati senza spesa. — (Art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219).

1. Istanza nella quale deve essere indicato: la qualifica dell'impiegato, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

2. Atto di morte dell'impiegato.
3. Atto di matrimonio dell'impiegato.
4. Atto di nascita della vedova dell'impiegato.
5. Atti di nascita degli orfani minorenni.
6. Atti di nascita degli orfani maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali.
7. Atto di morte della moglie dell'impiegato se gli orfani sono privi anche di madre.
8. Atto di nascita delle orfane maggiorenni nubili o vedove.
9. Atto di matrimonio delle orfane maggiorenni vedove.
10. Atto di morte del marito delle orfane o delle sorelle vedove.
11. Atto di nascita della madre dell'impiegato.
12. Atto di matrimonio dei genitori dell'impiegato.
13. Atto di morte del padre dell'impiegato.
14. Atto di morte della madre dell'impiegato.
15. Atto di nascita del padre dell'impiegato.
16. Atti di nascita dei fratelli dell'impiegato.
17. Atti di nascita delle sorelle dell'impiegato.
18. Certificato di stato libero o vedovile delle figlie o delle sorelle dell'impiegato.

Questi documenti debbono essere legalizzati dal Presidente del Tribunale.*

19. Atto di nomina del tutore, se gli aventi diritto siano privi di ambedue i genitori.
20. Decreto con il quale eventualmente la Corte dei Conti ha liquidato l'indennità.
21. Certificato di nullatenenza rilasciato dal Sindaco e vidimato dal Pretore.
22. Certificato dell'Agenzia delle imposte comprovante l'inesistenza di redditi.
23. Un certificato municipale, da rilasciarsi in base alle risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dall'impiegato, compresi gli orfani anche di precedente matrimonio, con la data di nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile, o maritata. *Deve essere compilato come nell'unito modello e autenticato dal Prefetto* (*).
24. Un certificato municipale, che potrà essere unito al precedente, da rilasciarsi sulle conforme attestazione di 3 testimoni, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la vedova dell'impiegato sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva e inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi convivessero insieme. *Deve essere compilato come all'unito modello e autenticato dal Prefetto* (*).
25. Un certificato municipale, da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni, dal quale risulti:

a) lo stato di famiglia dell'impiegato alla data del suo decesso; compresi i figli maggiorenni, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'impiegato, con la data di nascita e la professione di ogni singola persona, e, per ciascuna donna, se nubile, vedova o coniugata;

b) se i richiedenti l'assegno vitalizio siano stati a carico dell'impiegato negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio;

c) se ed in qual misura essi godano assegni o pensioni a carico di Enti pubblici.

Deve essere compilato come nell'unito modello e autenticato dal Prefetto (*).

26. Un certificato del medico comunale dal quale risulti se il richiedente sia inabile al lavoro per difetti fisici o mentali, che dovranno essere specificati (**).

La firma del medico deve essere autenticata dal Sindaco, quella del Sindaco dal Prefetto (*).

(*) Qualora non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma.

(**) *L'Opera di previdenza si riserva di far sottoporre il richiedente a visita medico-fiscale-militare e di fare ulteriori indagini per accertare la nullatenenza di cui alle lettere* b) *e* c) *del documento n.* 25.

Mod. 3 — Cat. XVI.

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO
e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione

COMUNE di . . . . . PROVINCIA di . . . . . .

IL SINDACO

in conformità alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe, ed alla dichiarazione dei tre sottoscritti testimoni Signori:

(1) . . . . . .

ad esso noti ed idonei a norma di legge,

CERTIFICA

1. *che la famiglia dell'impiegato Sig.* . . . . . *di* . . . . . *alla data del suo decesso avvenuto il* . . . . . 19 . . *si componeva come segue:*

COGNOME E NOME dei componenti la famiglia	Grado di parentela col defunto	Data di nascita			Stato civile	Per i figli maggiorenni inabili al lavoro per i genitori, per i fratelli e per le sorelle		
		giorno	mese	anno		Se siano stati a carico negli ultimi 3 anni di servizio (4)	Se e quali assegni godano a carico di Enti pubblici. Annue lire	da (5)

2. *che contro la vedova Sig.ª* . . . . . (2) . . . . . *pronunziata sentenza di separazione personale per di lei colpa,* (3) . . . . . .

3. *che i figli minorenni di primo e secondo letto* . . . . . *convivono con la vedova la quale ne conserva la rappresentanza legale.*

Firma dei testimoni . . . . . .

(Cognome e nome per esteso) . . . . . .

Bollo del Comune

IL SINDACO . . . . . .

Bollo della Prefettura

Visto: IL PREFETTO . . . . . .

(1) Cognome, nome, paternità ed età dei tre testimoni.
(2) Scrivere *fu* o *non fu mai*.
(3) Se vi fu separazione indicare la data della relativa sentenza, aggiungendo se posteriormente i coniugi convissero insieme.
(4) Scrivere: *sì* o *no*
(5) Indicare gli enti dai quali godono l'assegno e la qualità e l'ammontare dell'assegno (stipendio, pensione, ecc.).

Modello dell'Atto notorio di stato di famiglia di cui ai numeri 23, 24 e 25 dell'Elenco.

N. 516. — DISPOSIZIONI VARIE. **Licenziamento di operai straordinari.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 agosto 1920.

Presso alcune direzioni e stabilimenti militari, la proroga concessa con la circolare n. 387 alle date di licenziamento degli operai straordinari, che erano state stabilite dalla circolare n. 308 c. a., rende assai difficile dar lavoro utile a tutte le maestranze ed obbliga a consumare materie prime, che debbono invece essere conservate per assicurare a lungo il lavoro agli operai a matricola. Si determina pertanto che le direzioni e gli stabilimenti, che si trovino in tali condizioni, provvedano a licenziare anticipatamente d'autorità tutti gli operai, già prenotati per i licenziamenti del 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre c. a., che sieno riconosciuti eccedenti ai bisogni.

A questi operai licenziati anticipatamente d'autorità, oltre agli indennizzi prescritti, debbono essere corrisposte le giornate di paga e di caro viveri, cui avrebbero diritto, se venissero trattenuti sino al giorno del licenziamento stabilito dalla circolare n. 387.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 517. — EQUIPAGGIAMENTO. **Cessione a pagamento di effetti d'uso personale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 agosto 1920.

A parziale integrazione della circolare n. 388 *giornale militare* c. a., il Ministero autorizza gli ufficiali e sottufficiali che ne abbiano bisogno a prelevare dai magazzini militari — dietro pagamento immediato ed ai prezzi della circolare n. 611 *giornale militare* 1918 — oggetti di panno per truppa o l'equivalente quantitativo di stoffa, nella misura però strettamente occorrente.

Anche per questa concessione valgano le limitazioni e le norme amministrativo-contabili di cui alla predetta circolare n. 388.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 518. — PUBBLICAZIONI MILITARI — SERVIZIO TERRITORIALE. **Iscrizione delle medaglie al valore sulla freccia delle bandiere.** — (Divisione stato maggiore). — 26 agosto 1920.

Il Ministero determina che sulla freccia della bandiera in consegna alle varie armi e corpi, debbano essere iscritte anche le medaglie al valore di cui la bandiera è fregiata. Pertanto l'art. 3 dell'allegato E del regolamento sul servizio territoriale è così modificato:

« La freccia deve essere considerata come la parte importante della bandiera; su di essa saranno scolpiti il nome del reggimento, l'epoca di sua creazione, delle successive sue formazioni ed ordinamenti, i fatti d'arme cui prese parte il corpo, le medaglie al valore di cui la bandiera è fregiata, e quelle altre onorifiche indicazioni che siano per occorrere, secondo che verrà determinato dal Nostro ministro della guerra per speciale decreto ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 519. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Dipendenza delle direzioni di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 agosto 1920.

In seguito all'avvenuta soppressione dell'ispettorato generale d'artiglieria, prevista dal R. decreto 451 del 20 aprile 1920, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito, si determina che, per tutto quanto riguarda le questioni tecniche, l'andamento delle lavorazioni, il personale militare e civile, e le maestranze, le direzioni di artiglieria passino — pel tramite gerarchico dei comandi d'artiglieria di corpo d'armata — alla dipendenza dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

Ai suddetti comandi d'artiglieria di corpo d'armata spetta quindi di esercitare sulle direzioni, sezioni staccate ed uffici provvisori d'artiglieria, aventi sede nel territorio di giurisdizione del rispettivo corpo d'armata, la loro azione tecnica, disciplinare ed ispettiva secondo le norme stabilite dai vigenti regolamenti e giusta le direttive che in proposito darà l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

Per quanto ha trattato invece colla parte amministrativa, le direzioni d'artiglieria, com'è noto, faranno capo direttamente al Ministero (direzione generale d'artiglieria).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 520. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Divieto d'intraprendere l'esecuzione di lavori e la compilazione di progetti senza preventiva autorizzazione ministeriale.** (Direzione generale genio). — 26 agosto 1920.

Il Ministero richiama l'attenzione delle competenti autorità militari sulla necessità assoluta di rientrare nell'ambito delle leggi e dei regolamenti in vigore per il tempo di pace per quanto ha riferimento ai servizi del genio, e perciò, confermando quanto è contenuto nella circolare 21 luglio c. a. n. 24003, diretta ai comandi di corpo d'armata e di divisione territoriali, occorre che dalle varie autorità non siano ordinati od intrapresi lavori di sorta senza che si sia prima ottenuta l'autorizzazione ministeriale e la concessione del corrispondente assegno.

A tal riguardo si soggiunge che qualsiasi proposta di nuove opere dovrà pervenire al Ministero per il tramite regolare, prescritto dalla istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare (1 marzo 1902), avvertendo che la spesa dovrà essere limitata allo stretto indispensabile.

In considerazione poi della necessità di ridurre le accennate spese per contenerle nelle disponibilità del bilancio, le varie autorità militari dovranno pure astenersi rigorosamente dall'ordinare studi e progetti per nuove costruzioni o per costosi adattamenti di stabili demaniali esistenti, senza aver prima ottenuta l'autorizzazione del Ministero, e ciò al fine di evitare agli uffici del genio inutili elaborati in questi momenti di eccezionale deficienza numerica di personale negli uffici stessi.

Questo Ministero confida che le competenti autorità, rendendosi esatto conto delle attuali condizioni del bilancio, sapranno impedire qualsiasi spesa non giustificata da strettissime esigenze, e che mercè un'attiva e rigorosa sorveglianza sia conseguito il fine suaccennato.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1920, circolare 456.

A pag. 701, paragrafo 4, *dopo le parole*: ....e nelle zone plebiscitarie, *aggiungere di seguito*: e quelli delle truppe metropolitane dislocate nelle colonie libiche.

Dispensa 45ª, anno 1920, circolare 505.

A pag. 777, nel titolo della circolare, *invece di*: (Gazzetta ufficiale n. 75, del 24 marzo 1920), *leggasi*: (Gazzetta ufficiale n. 192, del 14 agosto 1920).

Prezzo della presente dispensa L. 0 2

(3172) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1920 — 3 Settembre

N. 521 – 4 luglio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1035, che istituisce in ente morale colla denominazione di « Fondazione Mario Pittaluga » l'offerta di L. 1600 fatta dal colonnello brigadiere d'artiglieria cav. Ernesto Pittaluga a favore del 5° reggimento bersaglieri, e se ne approva lo statuto organico *Pag.* 802

» 522 – 13 luglio 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che completa con altri quattro funzionari la commissione istituita col decreto ministeriale 15 novembre 1919, per lo studio della nuova legislazione penale militare *Pag.* 803

» 523 – 1 agosto 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto 1120, con cui si dichiara cessata l'applicazione per i reati soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari territoriali o marittimi o alla giurisdizione ordinaria delle disposizioni delle leggi militari che portano aggravamento di pena per il tempo di guerra *Pag.* 803

» 524 – 14 agosto 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto-legge n. 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906 n. 109, ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato . . . . . *Pag.* 804

» 525 – 23 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Passaggio di uffici dal Ministero della guerra a quello del tesoro . . . . . *Pag.* 805

» 526 – 28 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento economico dei prigionieri di guerra. *Pag.* 805

» 527 – 31 agosto 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Indennità di trasferta dovute ai marescialli nei servizi isolati . . . . . *Pag.* 807

» 528 – 31 agosto 1920. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni relative alla chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 . . . . . *Pag.* 807

» 529 – 2 settembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione dei conti interessanti il soppresso deposito prigionieri di guerra in Mantova. *Pag.* 807

» 530 – 2 settembre 1920. — DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione di note caratteristiche . . . . . *Pag.* 808

» 531 – 2 settembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Licenziamento di operai straordinari . . . . . *Pag.* 808

» 532 – 2 settembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'applicazione al personale salariato dei provvedimenti concernenti il caro-viveri . . *Pag.* 808

» 533 – 2 settembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Indennità di licenziamento ai capitecnici straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 809

» 534 – 3 settembre 1920. — MATRICOLA. — Iscrizione a matricola dei nuovi stipendi ed assegni fissi spettanti agli ufficiali, per effetto del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 . . . . . *Pag.* 809

» 535 – 2 settembre 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità, vol I ufficiali in S. A. P. ed impiegati civili, anno 1919) e vol. II ufficiali in congedo, anni 1918-1919) . . . . . *Pag.* 180

CIRCOLARE N. 521. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 1035, che istituisce in ente morale, colla denominazione di « Fondazione Mario Pittaluga », l'offerta di L. 1600 fatta dal colonnello brigadiere d'artiglieria cav. Ernesto Pittaluga a favore del 5° reggimento bersaglieri, e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 4 luglio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 181, del 2 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, RE D'ITALIA

Vista l'offerta del capitale nominale di L. 1600 in titoli del 5° prestito nazionale al 5 %, fatta dal colonnello brigadiere d'artiglieria Ernesto Pittaluga a favore del 5° reggimento bersaglieri;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'offerta come sopra fatta dal colonnello brigadiere cav. Ernesto Pittaluga in favore del 5° reggimento bersaglieri è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, formato di tre articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE « MARIO PITTALUGA ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Mario Pittaluga », l'offerta del capitale nominale di L. 1600 in titoli del 5° prestito nazionale 5 %, fatto a favore del 5° reggimento bersaglieri, dal colonnello brigadiere d'artiglieria cav. Ernesto Pittaluga, allo scopo di perpetuare la memoria del figlio Mario, sottotenente nel predetto reggimento, caduto eroicamente nell'azione di Tarhuna il 18 giugno 1915.

Art. 2.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al consiglio di amministrazione del predetto reggimento, presso la cui cassa vengono depositati i titoli di rendita, di cui all'articolo precedente, intestati alla Fondazione stessa.

Art. 3.

Con la rendita annuale saranno costituiti uno o due premi da assegnarsi il 18 giugno di ogni anno, ad uno o due militari di truppa che, a giudizio del comando del reggimento siansi maggiormente distinti durante il tempo passato alle armi, per atti di coraggio, per sentimenti patriottici, per condotta e buona volontà in servizio.

Tali assegnazioni potranno essere fatte anche a militari congedati, purchè appartengano alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non siano stati già beneficati.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite di esso.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 522. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che completa con altri quattro funzionari la commissione istituita col decreto ministeriale 15 novembre 1919, per lo studio della nuova legislazione penale militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 luglio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1919 con cui si nominava una commissione per lo studio della nuova legislazione penale militare;

Di concerto con i ministri della marina e della giustizia e degli affari di culto;

DECRETA:

Articolo unico.

La commissione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 novembre 1919, è completata come segue:

CALISSE prof. Carlo, senatore del Regno, commissario;

VACCARO prof. Michelangelo, primo presidente di Corte d'appello, commissario;

MANCA cav. Antonio, SANTORO cav. Arturo } segretari al Ministero della giustizia e degli affari di culto } segretari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1920.

Il Ministro della marina SECHI. — *Il Guardasigilli* FERA. — *Il Ministro della guerra* I. BONOMI.

N. 523. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1120, con cui si dichiara cessata l'applicazione per i reati soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari territoriali o marittimi o alla giurisdizione ordinaria delle disposizioni delle leggi militari che portano aggravamento di pena per il tempo di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 1 agosto 1920. (Gazzetta ufficiale n. 195, del 18 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti gli articoli 248 del codice penale per l'esercito e 273 del codice penale militare marittimo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto;

Di concerto con i Ministeri della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Cessano di avere applicazione, per i reati soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari territoriali o marittimi o alla giurisdizione ordinaria, le disposizioni dei codici militari e delle altre leggi penali militari che portano aggravamento di pena per il tempo di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — I. BONOMI — SECHI.

N. 524. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **R. decreto-legge n. 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906 n. 109, ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.** — (Gabinetto del ministro). — 14 agosto 1920. (Gazzetta ufficiale n. 204, del 28 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109;
Visto l'art. 21 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Udito il Consiglio di ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il compenso mensile straordinario da accordarsi, ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, non potrà in niun caso eccedere la metà dell'importo della indennità cui i funzionari avrebbero diritto, secondo il loro grado, se si recassero in missione, in virtù dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, tenuto conto degli stipendi di cui sono provvisti.

Art. 2.

Alle persone estranee alla pubblica amministrazione chiamate a far parte del gabinetto, la retribuzione non potrà eccedere le lire 25 giornaliere.

Art. 3.

Ai funzionari non appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni centrali dello Stato, chiamati dalla loro sede in provincia all'ufficio di gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato, il compenso mensile di cui all'art. 1 potrà essere aumentato in misura tale che non ecceda in nessun caso un terzo del compenso stesso.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal 1 luglio 1920.

Questo decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — I. BONOMI.

N. 525. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Passaggio di uffici dal Ministero della guerra a quello del tesoro.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 agosto 1920.

PASSAGGIO D'UFFICI. — Conseguente cambio d'indirizzo di corrispondenza.

Dal 16 agosto c. a. gli uffici « Conti alleati » e « Liquidazione e gestione merci estere requisite e merci raccolte dal mare - Esportazioni » dalla direzione generale servizi logistici e amministrativi, sono passati alla dipendenza del Ministero del tesoro. D'ora innanzi tutta la corrispondenza da inviarsi ai suddetti due uffici, sarà indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 526. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — **Trattamento economico dei prigionieri di guerra.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1920.

Da vari corpi pervengono continuamente quesiti circa l'applicazione della circolare 321 dell'8 giugno 1919 riguardante il trattamento economico dei militari reduci dalla prigionia di guerra.

Tali quesiti riguardano principalmente:

1° — I militari, ai quali compete il pagamento in contanti della razione viveri di guerra, da computarsi in ragione di una lira al giorno, nonchè i documenti che gli interessati debbono esibire per ottenere il cennato pagamento.

2° — Se ai soldati, che furono prigionieri dell'ex impero austro-ungarico, ai quali fu corrisposto durante la prigionia il soldo di centesimi 15 al giorno, il soprassoldo giornaliero di guerra deve essere computato in L. 0,40 oppure in L. 0,55.

3° — Quali accertamenti debbono essere fatti nel caso che i dati della prigionia non risultino nè presso alcuno degli enti amministrativi ai quali appartenne il militare nè presso l'ufficio informazioni di questo Ministero.

Quanto al primo quesito circa il pagamento della razione viveri in contanti basta ricordare che la circolare 321 dice chiaramente che detto pagamento compete esclusivamente a coloro che non abbiano avuto la razione viveri in natura.

In tale condizione trovansi oltre che gli ufficiali, **che durante la prigionia pagarono il vitto,** soltanto i militari evasi dalla prigionia durante il tempo, in cui furono fuggiaschi, per i quali esclusivamente può ritenersi che non abbiano avuto la razione viveri in natura. E ciò perchè gli ufficiali durante la prigionia avevano soltanto lo sti-

pendio senza i viveri in natura, e quindi, dovevano costituire la messa esclusivamente a proprie spese, mentre i militari di truppa presso i campi di concentramento avevano sempre la razione viveri in natura e quelli regolarmente addetti ai lavori o l'avevano anche in natura oppure ad essi detta razione era computata nello speciale compenso che veniva loro corrisposto.

Soltanto i militari latitanti durante la latitanza non hanno percepito il soldo, nè hanno ricevuto vitto e perciò è giusto che ad essi sia corrisposta la razione viveri in contanti. Di essi quelli che durante la prigionia si rifuggiarono in territorio nazionale invaso, debbono presentare un atto notorio, rilasciato da quattro testimoni avanti al sindaco del comune, in cui il militare si rifugiò, dal quale atto devono risultare i dati della fuga e della latitanza. Se poi trattasi di militari evasi e rimasti in territorio estero, essi debbono presentare documenti, legalizzati da autorità civili o militari, sia pure degli stati ex nemici, atti a comprovare in qualche modo la fuga e la latitanza.

Circa il secondo quesito, se cioè ai militari, che già prigionieri in Austria-Ungheria ebbero il soldo giornaliero di centesimi 15 deve essere corrisposto il soprassoldo giornaliero di guerra in centesimi 30 oppure 35, si fa presente che il penultimo comma dell'art. 2 della circolare 210 del *giornale militare* 1917 stabilisce che non sarà portato a debito dei caporali e soldati prigionieri la differenza fra l'assegno percepito dal governo estero, e quindi ad essi spetta il soprassoldo giornaliero di L. 0,40.

Infine, quanto agli accertamenti da farsi nel caso che i dati della prigionia non risultano nè presso alcuno degli enti amministrativi ai quali il militare appartenne, nè presso l'ufficio informazioni di questo Ministero, si fa presente, che ulteriori indagini possono essere fatte dall'ufficio ricerche prigionieri presso la missione militare italiana in Vienna e dall'analogo ufficio presso la missione militare italiana in Berlino, oppure dalla commissione centrale per l'interrogatorio dei prigionieri di guerra in Firenze, ai quali uffici possono rivolgersi per le necessarie informazioni gli enti interessati.

Al riguardo, inoltre, si ritiene opportuno ricordare che le richieste dei dati di cattura, che possono essere rivolte all'ufficio informazioni di questo Ministero (direzione generale leva e truppa) **devono essere limitate soltanto ai casi in cui all'ufficio matricola dell'ente interessato il militare non risulti ex prigioniero o manchi la data di cattura** ed anche in tali casi dette richieste debbono essere fatte con apposito elenco, che comprenda un congruo numero di militari e non già per militari isolati, e, ad ogni modo, mai debbono essere inviate al Ministero le pratiche dei richiedenti.

Giova anche ricordare che le indagini necessarie per la concessione del trattamento economico stabilito agli ex prigionieri dalla circolare 321 in parola non devono essere limitate ad accertare la durata della prigionia ma devono comprendere altresì tutto il complesso delle circostanze, che danno diritto al trattamento stesso, e cioè accertare, se il militare sia stato sottoposto a provvedimento penale per diserzione o passaggio al nemico, se sia tornato nel Regno a tempo debito, se abbia debiti verso lo Stato, ecc.

Con l'occasione si ricorda ancora una volta che l'espletamento delle pratiche riguardanti il pagamento delle competenze agli ex prigionieri deve essere curato in modo speciale e con la massima sollecitudine, ed all'uopo si conferma che gli enti, ai quali sono presentate le domande per la liquidazione delle indennità in parola, debbono provvedere essi stessi alla relativa liquidazione, previi gli accertamenti del caso presso gli enti competenti a senso della circolare 321 del *giornale militare* 1919, in analogia di quanto dispone la circolare 78 del *giornale militare* 1918.

Inoltre, per i militari ex prigionieri tuttora alle armi, i rispettivi comandanti dei reparti debbono accertarsi personalmente che detti militari abbiano già riscosso le competenze pel tempo della prigionia e qualora non ancora le abbiano percepite debbono curare in ogni modo che le competenze stesse siano con la maggiore sollecitudine corrisposte agli interessati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 527. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Indennità di trasferta dovute ai marescialli nei servizi isolati.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 agosto 1920.

A soluzione di quesiti pervenuti si avverte che i marescialli dei tre gradi, continuano, nei servizi isolati, ad aver diritto alle indennità di trasferta stabilite con decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918 n. 1509 (circolare 608) e non a quelle di cui al decreto luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607), il quale non è applicabile ai detti sottufficiali.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 528. RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Disposizioni relative alla chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 agosto 1920.

A completamento delle disposizioni impartite con la circolare n. 485 del *giornale militare* 1920, questo Ministero determina quanto segue nei riguardi dei militari ascritti (o riconosciuti in possesso dei titoli per essere ascritti) alla soppressa 2ª categoria, richiamati alle armi pel giorno 6 settembre p. v.:

1º Potranno essere dispensati, a cura dei comandi dei distretti, dal rispondere alla chiamata quelli dei militari suddetti, i quali, per essersi arruolati come volontari di guerra o per essere stati trattenuti alle armi (non però per ragioni disciplinari o penali) dopo il 1 marzo 1920, **abbiano prestato in complesso un effettivo servizio superiore ai tredici mesi.**

2º Potranno ottenere d'essere ammessi a ritardare il servizio a senso dell'art. 1-o della legge sul reclutamento quei militari, studenti di università o di istituto assimilato, i quali dichiarino per iscritto che preferiscono seguire interamente la sorte della unica categoria cui ora essi, al pari dei militari provenienti dalla soppressa 1ª categoria, sono ascritti in base all'art. 4 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 529. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Liquidazione dei conti interessanti il soppresso deposito prigionieri di guerra in Mantova.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 settembre 1920.

Si prevengono le amministrazioni dipendenti che, essendo stato soppresso dal 1 luglio u. s. il deposito prigionieri di guerra in Mantova, pur rimanendo in funzione, per lo stralcio, il consiglio di amministrazione, le pratiche in corso di svolgimento o che occorresse ancora svolgere, relative alla liquidazione dei conti a tutto il 30 giugno p. p. interessanti il suddetto deposito dovranno essere dirette al consiglio di amministrazione del soppresso deposito prigionieri di guerra in Mantova.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 530. — DISCIPLINA MILITARE. — **Compilazione di note caratteristiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 settembre 1920.

Essendo cessate le ragioni per le quali furono emanate dal disciolto Comando Supremo le circolari a stampa in data 21 febbraio 1917 e 15 febbraio 1918, relative alla compilazione dei rapporti personali per gli ufficiali appartenenti a reparti ed uffici mobilitati, questo Ministero determina che d'ora innanzi le due suddette circolari non abbiano più vigore e siano invece applicate le ordinarie norme del regolamento per le note caratteristiche.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 531. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Licenziamento di operai straordinari.** (Direzione generale artiglieria). — 2 settembre 1920.

A soluzione di numerosi quesiti pervenuti al Ministero e per uniformare quanto più è possibile il trattamento da farsi agli operai licenziandi, si determina che il servizio comunque prestato presso stabilimenti militari sia in qualità di operai borghesi, sia in qualità di operai militari (precettati, comandati, a disposizione, ecc.) venga senza alcuna distinzione utilmente computato agli effetti del n. 5 della lettera *g*) della circolare 387 *giornale militare*.

A maggior chiarimento, poi, della circolare 467 giornale militare si avverte che il servizio militare da conteggiarsi a favore degli operai è quello prestato per rispondere alla chiamata alle armi o per volontario arruolamento nell'ultima guerra o nella guerra libica: servizio militare — cioè — compiuto tra la **più recente rianmissione in servizio** ed il precedente licenziamento.

Si avverte, per ultimo, che vanno computati utilmente a favore degli operai licenziandi anche i servizi (esclusi quelli da garzone) — ancorchè interrotti — da loro anteriormente prestati come operai borghesi presso stabilimenti militari, purchè tali servizi non siano stati già compensati con le speciali indennità di licenziamento stabilite coi decreti successivamente pubblicati dopo l'armistizio.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 532. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per l'applicazione al personale salariato dei provvedimenti concernenti il caro viveri.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 settembre 1920.

Il Ministero del tesoro — presi accordi con tutte le amministrazioni interessate — ha concretato le norme seguenti ai fini di una applicazione uniforme dei provvedimenti concernenti le indennità caro viveri, nei riguardi di tutto il personale salariato dipendente dallo Stato:

a) nella liquidazione degli assegni di inabilità temporanea occasionata da infortunio, malattie, allontanamento per misure igieniche e puerperio, le indennità di caro viveri saranno corrisposte per intero fino a quando, a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni, continui il pagamento della mercede o dell'assegno o sussidio;

b) nei casi di assenza durante l'orario di lavoro, le indennità caroviveri saranno ridotte tenendo conto delle ore di assenza o di ritardato ingresso o di anticipata uscita, dovendosi tali indennità considerare come complemento della mercede dovuta per l'opera effettivamente prestata, e non quale sostitutivo parziale o totale del salario a cui, per ragioni particolari, l'operaio volontariamente rinuncia

Nessuna riduzione sarà però operata per i permessi di mezz'ora o di un'ora comprendente il periodo della refezione, per quelli concessi per l'allattamento quando, per ragioni giustificabili l'operaia non possa usufruire della apposita sala negli stabilimenti e per quelli accordati a colpiti da infermità o da infortunio durante il lavoro;

c) nessuna indennità suppletiva sarà corrisposta alle operaie coniugate, dovendo le persone di famiglia — salvo prova in contrario — presumersi sempre a carico del marito;

d) alle operaie coniugate con impiegati o salariati dello Stato spetta soltanto la indennità minima complessiva di L. 165 mensili, salvo che trattisi di coniugate che abbiano seco loro conviventi ed a carico persone, minori o inabili al lavoro, della famiglia di origine;

e) agli operai che durante il mese contino assenze arbitrarie, congedi non indennizzati, o sospensioni dal servizio, sarà operata la riduzione di 1/30 della indennità caroviveri per ogni giorno di non intervento al lavoro, e quella totale se le assenze arbitrarie, il congedo o la sospensione abbiano durata per l'intero mese;

f) le indennità suppletive di cent. 85 per ogni persona di famiglia seguono la sorte dell'indennità principale, e non saranno pertanto corrisposte, oppure verranno ridotte, con le medesime norme, e nella stessa misura, in cui l'indennità principale viene, secondo i casi, non corrisposta o ridotta;

g) i gradi di parentela, per i quali esclusivamente è ammesso il godimento dell'assegno supplementare giornaliero di cent. 85 nelle condizioni previste dai decreti di concessione delle indennità sono i seguenti: coniuge, figli, figliastri, fratelli, nipoti (*ex filio*) avi, suoceri, salva sempre la norma di cui alla lettera *c*).

Le presenti disposizioni dovranno essere strettamente osservate da tutte le amministrazioni, affinchè non si verifichino disparità di trattamento, che nuocerebbero alla disciplina e al buon funzionamento degli stabilimenti con serio danno degli interessi dello Stato.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 533. DISPOSIZIONI VARIE. **Indennità di licenziamento ai capitecnici straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 settembre 1920.

In considerazione del lodevole servizio prestato durante la guerra dal personale assunto in servizio straordinario da capotecnico, il Ministero, presi gli opportuni accordi col tesoro, determina che, all'atto del licenziamento, sia corrisposta a tutti i capitecnici straordinari (compresi gli specialisti) in servizio da almeno due anni, un'indennità pari a tre mesi di stipendio.

La presente disposizione è estensibile al personale già licenziato. Il pagamento dell'indennità sarà eseguito a minute spese dalle singole amministrazioni sul capitolo 61 ter.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 534. MATRICOLA. **Iscrizione a matricola dei nuovi stipendi ed assegni fissi spettanti agli ufficiali, per effetto del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 settembre 1920.

In conseguenza del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, questo Ministero ritiene opportuno stabilire la variazione che i corpi dovranno inscrivere sugli stati di servizio, non appena avverrà la pubblicazione dei decreti ministeriali relativi all'ammissione ai nuovi stipendi spettanti agli ufficiali per effetto del citato decreto 2 novembre:

« Ammesso al maggiore stipendio di L. . . . . (indicare la somma lorda complessivamente dovuta) a datare dal 1° maggio 1919, per effetto del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2097 . . . . . (decreto ministeriale li . . . . .) ».

Tali variazioni dovranno, a cura dei corpi od uffici, essere comunicate, a suo tempo, a questo Ministero (Divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 54.

Per quanto poi riguarda le indennità di servizio speciale spettanti agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, che, per l'art. 7 (ultimo comma) del ripetuto decreto 2 novembre 1919, sono computabili per la pensione, in aggiunta allo stipendio, e per le quali non occorrono appositi decreti ministeriali, questo Ministero determina che sugli stati di servizio degli ufficiali interessati sia inscritta senz'altro la seguente variazione:

« Ammesso all'indennità di servizio speciale di L. . . . . (indicare la somma lorda) a datare dal . . . . . per effetto dell'art. 7 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 ».

Anche tali variazioni dovranno, a cura dei corpi od uffici, essere comunicate a questo Ministero (divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 54.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 535. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Pubblicazione dei ruoli di anzianità, vol. I (ufficiali in S. A. P. ed impiegati civili, anno 1919) e vol. II (ufficiali in congedo, anni 1918-919).** — (Ufficio pubblicazioni militari). 2 settembre 1920.

Sono stati pubblicati il primo volume dei ruoli di anzianità, ufficiali in servizio attivo permanente ed impiegati civili, ed il secondo volume, ufficiali in congedo.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno direttamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di copie di entrambi i volumi, loro assegnato dal seguente specchio:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando corpo od ufficio	
	Vol. 1°	Vol. 2°
Stato maggiore del R. esercito	20	20
Comando designato d'armata	1	1
Comando di corpo d'armata	2	2
Comando di divisione di fanteria	2	2
Comando di divisione alpina	2	2
Arma dei CC. RR.		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo di legioni	1	1
Comando della legione allievi	1	1
Comando di legione	1	1
Comando di battaglione mobile	1	1
Comando di divisione	1	1
Arma di fanteria e di cavalleria.		
Comando di divisione di cavalleria	2	2
Comando di brigata di fanteria	1	1
Comando di brigata di cavalleria	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando corpo od ufficio	
	Vol. 1°	Vol. 2°
Arma di fanteria e di cavalleria.		
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	1
Comando di reggimento di cavalleria	1	1
Comando di deposito	1	1
Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto	1	1
Deposito e sezioni allevamento cavalli	1	1
Deposito cavalli stalloni	1	1
Arma di artiglieria.		
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	2	2
Comando di brigata di artiglieria di corpo d'armata	1	1
Comando di reggimento di artiglieria	1	1
Comando di deposito scuola controaerei	1	1
Comando di deposito	1	1
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	1
Comando di reggimento del genio	1	1
Comando di battaglione zappatori e telegrafisti	1	1
Comando di deposito	1	1
Comando di deposito zappatori e telegrafisti	1	1
Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.		
Direzione dell'esperienze di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria	1	1
Sezione staccata di artiglieria	1	1
Stabilimenti di artiglieria	1	1
Direzioni e stabilimenti militari del genio		
Direzione del genio	1	1
Sottodirezione del genio	1	1
Ufficio delle fortificazioni	1	1
Stabilimento del genio	1	1
Arma aeronautica.		
Comando superiore di aeronautica	2	2
Comando di aeronautica	1	1
Comando di raggruppamento aeroplani	1	1
Comando di gruppo aerostieri	1	1
Comando di gruppo dirigibilisti	1	1
Comando scuole aviatori	2	2
Direzione dei servizi di armamento	1	1
Distretti militari.		
Comando di distretto militare	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando corpo od ufficio	
	Vol. 1°	Vol. 2°
Corpo automobilistico.		
Direzione centrale automobilistica	1	1
Distaccamento della D. C. auto	1	1
Comando di centro automobilistico	1	1
Corpo sanitario militare.		
Direzione di sanità militare	1	1
Direzione di ospedale militare principale	1	1
Farmacia centrale militare	1	1
Corpo di commissariato militare.		
Direzione di commissariato militare	1	1
Sezione staccata di commissariato	1	1
Ufficio locale di commissariato	1	1
Magazzini centrali militari	1	1
Opifici militari	1	1
Scuole ed istituti militari.		
Comando della scuola di guerra	2	2
Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare	1	1
Comando in 2° della scuola di applicazione di artiglieria e genio	1	1
Comando in 2° dell'accademia militare	1	1
Comando della scuola militare	3	3
Comando della scuola allievi ufficiali carabinieri	1	1
Comando della scuola allievi sottufficiali carabinieri	1	1
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	1	1
Comando della scuola di applicazione di fanteria	2	2
Direzione superiore delle scuole centrali	2	2
Comando della scuola centrale di fanteria	1	1
Comando della scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	1	1
Comando della scuola magistrale di scherma	1	1
Comando di collegio militare	1	1
Istituto geografico militare	3	3
Stabilimenti militari di pena.		
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando di reclusorio militare	1	1
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo di guerra e marina	2	2
Tribunali militari	1	1
Ufficio di amministrazione di personali militari vari	2	2
Comando del corpo invalidi e veterani	1	1
Biblioteche militari	1	1
Commissioni militari di linea	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando corpo od ufficio	
	Vol. 1°	Vol. 2°
Truppe coloniali.		
R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	6	6
R. corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa l. 0.20

(3245) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...tare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1920 — 10 Settembre

N. 536 – **10 giugno 1920.** DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1032, che istituisce in ente morale il legato di L. 2800, disposto con testamento 20 maggio 1915 dal tenente degli alpini Leonardo Cipolla a favore dei militari di truppa della 21ª compagnia del 2º reggimento alpini, e se ne approva lo statuto organico. *Pag.* 816

» **537 – 4 luglio 1920.** — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1165, che determina la nuova circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno . . . . . *Pag.* 817

» **538 – 9 settembre 1920.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 818

» **539 – 9 settembre 1920.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari. — Richiesta di pubblicazioni militari . . . . . *Pag.* 819

» **540 – 9 settembre 1920.** — DISCIPLINA MILITARE. Regolarizzazione dei libretti personali degli ufficiali . . . . . *Pag.* 819

» **541 – 9 settembre 1920.** DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia . . . . . *Pag.* 819

» **542 – 9 settembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Condizionamento di esplosivi ceduti dalle autorità militari . . . . . *Pag.* 820

» **543 – 9 settembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semi-gratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno preso parte alla guerra italo-austriaca 1915-1918 . . . . . *Pag.* 820

» **544 – 9 settembre 1920.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Concessione gratuita di croci per anzianità di servizio . . . . . *Pag.* 820

» **545 – 9 settembre 1920.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. Pubblicazioni dei ruoli di anzianità vol. 2º, ufficiali in congedo . . . . . *Pag.* 821

» **546 – 9 settembre 1920.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900 . . . *Pag.* 821

AVVISO . . . . . *Pag.* 821

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 822

CIRCOLARE N. 536. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1032, che istituisce in ente morale il legato di L. 2800, disposto con testamento 20 maggio 1915 dal tenente degli alpini Leonardo Cipolla a favore dei militari di truppa della 21ª compagnia del 2° reggimento alpini, e se ne approva lo statuto organico** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 10 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 181, del 2 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 sulle autorizzazioni necessarie agli enti morale per accettare legati;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il legato disposto a favore dei militari di truppa della 21ª compagnia, battaglione Saluzzo del 2° reggimento alpini dal tenente degli alpini Leonardo Cipolla col testamento olografo 20 maggio 1915;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il legato di lire duemilaottocento, fatto dal tenente degli alpini Leonardo Cipolla a favore dei militari di truppa della 21ª compagnia del 2° reggimento alpini, è costituito in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, formato di 6 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE LEONARDO CIPOLLA ».

Art. 1.

Il legato a favore della 21ª compagnia, battaglione Saluzzo, del 2° reggimento alpini, fatto dal tenente degli alpini signor Leonardo Cipolla fu Pasquale, caduto sul campo dell'onore il 14 settembre 1915, avrà il nome di « Fondazione Leonardo Cipolla ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire 2800 (duemilaottocento) investito in cartelle intestate alla « Fondazione Leonardo Cipolla », e depositate nella cassa del 2° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della « Fondazione » è affidata al comandante del 2° reggimento alpini, il quale, annualmente nel giorno della festa del reggimento erogherà la rendita disponibile in premio a due militari di truppa della 21ª compagnia del ripetuto reggimento che, a giudizio del comandante della 21ª compagnia alpini e, previa intesa con i comandanti di plotone della compagnia stessa, si saranno più distinti per valore, così in tempo di guerra come in tempo di pace, o altrimenti si siano più distinti per disciplina, buona volontà, e condotta esemplare nel disimpegno del proprio dovere.

Tali assegnazioni potranno essere fatte anche ai militari congedati purchè appartengano alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non siano stati già beneficati.

Art. 4.

I premi che in un anno rimangono indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo e così di anno in anno, per essere poi conferiti insieme al momento opportuno, sempre secondo le condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 5.

Il comandante del 2° reggimento alpini è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti, le quali debbono essere depositate nella cassa postale di risparmio, in libretto intestato al reggimento con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate.

Art. 6.

Annualmente avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del 2° reggimento alpini dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — RODINÒ.

N. 537. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1165, che determina la nuova circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 luglio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 204, del 28 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti gli articoli 39 e 44 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Visto il R. decreto 13 maggio 1920 n. 607, per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto l'art. 294 del Codice penale per l'esercito;

Considerata la necessità di particolari provvidenze riguardanti la giustizia militare in attuazione delle disposizioni dei due citati decreti relativi all'ordinamento provvisorio del R. esercito e alla circoscrizione territoriale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dal 15 giugno 1920 la circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno è determinata dalla tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio generale, annessa al R. decreto 13 maggio 1920 n. 607, ferma restando la sede attuale dei tribunali conservati

Art. 2.

Dalla stessa data cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali con sede in Alessandria, Ancona e Piacenza, quali tribunali per i rispettivi corpi di armata di Alessandria, Ancona e Genova, continuando a funzionare, nelle stesse sedi, quali sezioni rispettivamente dei tribunali militari territoriali dei corpi di armata di Torino, Bari e Firenze, non oltre il 31 dicembre 1920 ed esclusivamente per la definizione dei procedimenti penali in corso al 14 giugno 1920.

Art. 3.

Dal 15 giugno 1920 cessa la giurisdizione del tribunale militare territoriale con sede in Cagliari, quale tribunale di detta divisione militare, continuando a funzionare, nella stessa sede, con l'attuale circoscrizione territoriale, quale sezione del tribunale militare territoriale del corpo d'armata di Palermo.

Art. 4.

Fino a nuova disposizione sono conservati nelle attuali sedi, i tribunali militari speciali permanenti, restando, a decorrere dal 15 giugno 1920, la relativa circoscrizione modificata in corrispondenza con le modificazioni apportate alla circoscrizione dei rispettivi tribunali militari territoriali, a termine del presente decreto, in relazione al R. decreto 13 maggio 1920, n. 607 e agli articoli 39 e 44 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 451.

Art. 5.

Nei casi, in cui per l'attuazione della nuova circoscrizione, si verifica spostamento nella circoscrizione territoriale di enti militari minori da uno ad altro corpo d'armata, i tribunali militari territoriali e speciali, relativamente ai procedimenti in corso presso ciascuno di essi al 14 giugno 1920, conservano la loro competenza a conoscerne nei limiti della circoscrizione territoriale finora ad essi spettante.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

N. 538. ARMA DEI CARABINIERI REALI — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 9 settembre 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Legione Ancona: Divisione di PERUGIA ESTERNA;

Legione Ancona: Tenenza FABBRICA D'ARMI DI TERNI.

In conseguenza di ciò l'attuale divisione di *Perugia* assumerà la denominazione di *Perugia interna*.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 539. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari — Richiesta di pubblicazioni militari.** — (Divisione stato maggiore). — 9 settembre 1920.

In riferimento alla circolare di questo Ministero n 455 contenuta nel *giornale militare* c. a., essendo cessate le cause che determinarono, durante il periodo della guerra, il provvedimento per lo speciale reparto pubblicazioni presso l'ufficio di amministrazione di personali militari vari (circolare n. 41 inserta nel *giornale militare* 1918), si prescrive che, d'ora innanzi, il carteggio relativo alle richieste e alle distribuzioni delle pubblicazioni militari sia inviato al seguente indirizzo: « *Ufficio di amministrazione ai personali militari vari* ».

Colla circostanza si richiamano le autorità dipendenti alla stretta osservanza dell'invio al predetto ufficio degli speciali stampati mod. 310 e 310 bis i quali dovranno essere compilati secondo le avvertenze inserite sullo stampato stesso.

Per quanto riguarda la distribuzione delle copie del *bollettino ufficiale* e del *giornale militare*, rimangono in vigore le disposizioni contenute nella circolare n. 381 del *giornale militare c. a.*

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 540. — DISCIPLINA MILITARE. — **Regolarizzazione dei libretti personali degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 settembre 1920.

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare come molti libretti personali e documenti caratteristici di ufficiali si trovino tuttora presso corpi che non hanno ragione di conservarli.

Allo scopo pertanto che si possa al più presto compiere il lavoro di riorganizzazione e di perfetta tenuta dei libretti degli ufficiali, questo Ministero, in analogia a quanto è stato disposto con la circolare 636 *giornale militare* 1919 circa i fogli matricolari degli uomini di truppa sconosciuti o perduti di forza, dispone che tutti i depositi, distretti e centri di mobilitazione verifichino, con azione coordinata e sistematica, la parte 1ª dei libretti personali, nonchè tutti i documenti caratteristici che non sono stati peranco allegati alla parte 2ª.

Di detti documenti saranno trattenuti quelli che riguardano ufficiali tuttora presenti al corpo o ad esso effettivi per mobilitazione, se in congedo.

I documenti invece relativi a tutti gli altri ufficiali saranno trasmessi ai corpi cui essi furono passati a prestar servizio, se tuttora sotto le armi; ai rispettivi centri di mobilitazione, se in congedo.

Quando non sia conosciuto il corpo o il centro di mobilitazione di qualche ufficiale, ne sarà segnalato il nome a questo Ministero, il quale indicherà a quale autorità i documenti caratteristici dovranno essere inviati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 541. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 settembre 1920.

A modifica del terzo comma della circolare 437 del 23 luglio 1920, avvertesi che per gli effetti dell'assicurazione obbligatoria l'indennità di caro-viveri non deve essere computata nel complesso delle retribuzioni mensili degli avventizi assicurandi per stabilire il massimo di L. 350 indicato dalla legge.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 542. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Condizionamento di esplosivi ceduti dalle autorità militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 settembre 1920.

Il Ministero delle finanze rappresenta che alcune direzioni di artiglieria e genio hanno spedito e continuano a spedire ingenti quantità di esplodenti, ancora soggetti a tassa, cedute a ditte private per usi militari.

Per garanzia degli interessi erariali, qualora il pagamento della tassa sui detti prodotti non sia effettuato all'atto della loro estrazione, è necessario che i prodotti stessi siano spediti con vincolo di bolla a cauzione.

Si potrà solo ammettere che l'accertamento esatto e definitivo della tassa sia rimandato all'arrivo dei prodotti, salvo a ragguagliare intanto in via approssimativa la cauzione ad una somma congrua, che assicuri completamente la tassa dovuta.

Si invitano pertanto gli enti incaricati di eseguire le spedizioni di che trattasi di voler dare sempre notizia delle deliberate cessioni della specie agli uffici tecnici di finanza, nelle cui circoscrizioni si trovano i depositi militari mittenti, per i provvedimenti di loro competenza.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 543. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semi-gratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno preso parte alla guerra italo-austriaca 1915-1918.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 9 settembre 1920.

A seguito della offerta pubblicata nella circolare n. 582 del 1917, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Istituto S. Celso, Milano: n. 5 posti gratuiti per i figli dei militari caduti nell'attuale guerra, rimasti disponibili fra quelli offerti precedentemente.

Per le norme che regolano l'ammissione, vedi *avviso*.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 544. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione gratuita di croci per anzianità di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 settembre 1920.

Per effetto dell'articolo 10 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (circolare 586 *giornale militare* 1919), andato in vigore il 1° gennaio 1920, ai sergenti e sergenti maggiori il vestiario è fornito gratuitamente dall'amministrazione, come ai militari di truppa, mentre ai marescialli, ai maestri d'arme e capi maniscalchi, i quali sono provvisti di stipendio vero e proprio, rimane l'obbligo di provvedere per proprio conto alle spese di vestiario, alloggio e vitto, sicchè nei riguardi di queste ultime categorie di sottufficiali cadono le disposizioni di gratuità per la consegna della croce di argento per anzianità di servizio, quando ne siano insigniti.

In tal senso deve intendersi quindi modificata l'applicazione della disposizione 47, fascicolo 9, della raccolta.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 545. PUBBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli d'anzianità vol. 2°, ufficiali in congedo.** — (Ufficio pubblicazioni militari). — 9 settembre 1920.

A parziale modificazione della circolare n. 535 del *giornale militare* c. a., il Ministero comunica che, per sopravvenute esigenze tipografiche, la pubblicazione del 2° volume dei ruoli di anzianità, anni 1918-1919 (ufficiali in congedo), è ritardata.

Nel contempo avverte che i comandi, corpi ed enti militari risiedenti in località fuori del territorio del Regno, non compresi nello specchio di distribuzione di cui alla citata circolare n. 535, potranno richiedere direttamente **all'ufficio di amministrazione di personali militari vari** le copie dei ruoli di anzanità, volume 1°, anno 1919, loro strettamente indispensabili.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 546. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 settembre 1920.

A soluzione di quesiti mossi, questo Ministero avverte che ai corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla circolare n. 482 del corrente anno potranno essere ammessi, conservando il grado acquisito, i sergenti della classe 1900 promossi a tal grado senza vincolo di ferma, come pure i militari della classe 1900 chiamati alle armi in base alla circolare n. 485, sempre che gli uni e gli altri abbiano i voluti requisiti.

Nell'intento poi di agevolare i militari alle armi (anche se giunti per effetto della circolare n. 485) che desiderassero frequentare i corsi allievi ufficiali e non fossero ancora in possesso del prescritto titolo di studio alla data del 15 corrente, questo Ministero autorizza in via eccezionale la loro ammissione ai corsi medesimi, con l'avvertenza che dovranno esserne dimessi qualora non conseguissero il titolo prescritto entro il mese di ottobre p. v.

Il Ministro — I. BONOMI

AVVISO

Norme e condizioni pel concorso a posti gratuiti, per l'anno scolastico 1920-1921, nell'Istituto di S. Celso in Milano.

Sono a concorso per l'anno scolastico 1920-1921 cinque posti gratuiti nell'Istituto S. Celso in Milano, per i figli dei militari morti in guerra.

Possono aspirarvi i giovinetti:

a) nati in Italia o nelle colonie italiane;

b) che siano di un'età non inferiore ai sette e non superiore ai quattordici anni;

c) che appartengono a famiglia non agiata.

I concorrenti ammessi ad usufruire di tali posti vengono condotti quotidianamente come tutti gli altri convittori, dagli istitutori del collegio, nelle pubbliche scuole primarie e secondarie di detta città.

I predetti posti s'intendono confermati, anche nell'anno scolastico successivo, a quegli alunni i quali conseguiranno la promozione di classe senza o con esami nella sessione di luglio e terranno lodevole condotta.

Gli ammessi a detti posti gratuiti saranno esenti del pagamento completo della retta e delle tasse scolastiche; le famiglie dovranno però provvederli del necessario corredo

L'allievo alla fine di ogni anno scolastico, dovrà ritornare presso i propri parenti.

Le domande in carta libera dovranno essere dirette, non oltre il 20 corrente, al comando del corpo d'armata di Milano, corredata dei seguenti documenti:

1° Fede di nascita in carta da bollo;
2° Certificato di vaccinazione e rivaccinazione;
3° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4° Certificato di sana costituzione in carta libera;
5° Certificato degli studi fatti o degli esami superati.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 41ª, anno 1920, circolare 457.

A pag. 704, comma *d*), 5ª riga « I sottufficiali e i militari di truppa dei CC. RR. e dei militari di truppa, ecc. », *leggasi*: « I sottufficiali e i militari di truppa dei CC. RR. ed i militari di truppa, ecc. ».

Dispensa 47ª, anno 1920, circolare 528.

A pag. 807, 8ª riga, *invece di*: 1° marzo 1920, *leggasi*: 1° marzo 1919.

Prezzo della presente dispensa l. **0.20**

(3245) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1920 — 17 Settembre

N. 547 – 4 settembre 1920. DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro del tesoro che sopprime la commissione superiore centrale per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita col decreto ministeriale 24 aprile 1919 e costituisce in cinque distinte unità corrispondenti a divisioni gli uffici alla dipendenza del comitato liquidatore, includendovi quelli della soppressa predetta commissione. *Pag.* 823

» 548 – 9 settembre 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali per la stagione invernale. . . . . *Pag.* 824

» 549 – 16 settembre 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scioglimento della comissione interrogatrice prigionieri rimpatriati *Pag.* 825

» 550 – 16 settembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento tasse di bollo . . . . . *Pag.* 825

» 551 – 16 settembre 1920. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1920, di ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. di determinati gradi . . . . . *Pag.* 827

» 552 – 16 settembre 1920. — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza e cavalli di carica . . . . . *Pag.* 827

» 553 – 16 settembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione . . . . . *Pag.* 829

» 554 – 16 settembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO SANITARIO. — Alienazione di materiale sanitario residuato dalla guerra. . . . *Pag.* 829

» 555 – 16 settembre 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 2ª applicazione del R. decreto n. 710. . . . . *Pag.* 831

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 831

CIRCOLARE N. 547. DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del ministro del tesoro che sopprime la commissione superiore centrale per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita col decreto ministeriale 24 aprile 1919 e costituisce in cinque distinte unità corrispondenti a divisoni gli uffici alla dipendenza del comitato liquidatore, includendovi quelli della soppressa predetta commissione.** 4 settembre 1920.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che sopprime la giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dello stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e costituisce, presso la ragioneria generale dello Stato, un comitato liquidatore delle pensioni di guerra;

Visto l'articolo 2, comma secondo, di detto decreto il quale determina che i provvedimenti riflettenti i servizi delle liquidazioni di guerra ed i loro organi, debbono essere stabiliti con decreto del ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del comitato liquidatore, in data 30 agosto 1920, in virtù della quale gli uffici, istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, alla dipendenza del comitato stesso, non possono essere ordinati su unità superiori alla divisione;

Considerato che, per effetto di tale deliberazione come il detto comitato ebbe esplicitamente a riconoscere nella successiva seduta del 2 settembre 1920, è da sopprimere la commissione superiore centrale per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile 1919;

DECRETA:

Art. 1.

La commissione superiore centrale, per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita col decreto ministeriale 24 aprile 1919, è soppressa.

Art. 2.

Gli uffici di liquidazione istituiti presso la ragioneria generale dello Stato alla dipendenza del comitato liquidatore e cioè:

1° Gli organi della soppressa giunta esecutiva del comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

2° Gli uffici direttivi centrali concernenti l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

3° Il servizio amministrativo delle armi e munizioni;

4° Gli uffici: controllo, consorzi, materie prime siderurgiche o laminati;

5° Gli uffici: liquidazioni, conti con Nazioni estere, gestioni merci estere requisite, approvvigionamenti materie prime esplosive (AMPE), stralcio gazometri e revisione fatture ILVA;

sono ordinati su cinque unità corrispondenti ciascuna ad una divisione.

Art. 3.

Il Comitato liquidatore stabilirà le norme da seguirsi per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

Roma, addì 4 settembre 1290.

Il Ministro — MEDA.

N. 548. SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali per la stagione invernale.** (Direzione generale sanità militare). 9 settembre 1920.

Il Ministero determina che nella prossima stagione invernale-primaverile funzionino, dal 1° dicembre 1920 al 13 aprile 1921, i seguenti stabilimenti:

Acqui, Ischia e Sciacca.

Le mute per tutti gli stabilimenti saranno otto, della durata di 15 giorni ciascuna.

Il periodo delle mute per i suddetti stabilimenti viene di conseguenza così regolato:

1ª muta dal 1° dicembre al 15 dicembre;
2ª muta dal 18 dicembre al 1° gennaio 1921;
3ª muta dal 4 gennaio al 18 gennaio;
4ª muta dal 21 gennaio al 4 febbraio;
5ª muta dal 7 febbraio al 21 febbraio;
6ª muta dal 24 febbraio al 10 marzo;
7ª muta dal 13 marzo al 27 marzo;
8ª muta dal 30 marzo al 13 aprile.

Le relative proposte di ammissione, compilate sul mod. M) 458, a mente degli articoli 8 e 10 delle Norme per il servizio balneario militare saranno trasmesse a questo Ministero (direzione generale di sanità militare) e per le prime mute non più tardi del 1° novembre p. v.

Il Ministero richiama l'attenzione di tutte le direzioni di sanità, dei corpi interessati e degli ufficiali medici, alla esatta osservanza del disposto del § 44 delle norme suddette.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 549. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scioglimento della commissione interrogatrice prigionieri rimpatriati.** — (Divisione stato maggiore). — 16 settembre 1920.

Per opportuna conoscenza e norma degli enti interessati il Ministero comunica che la commissione interrogatrice prigionieri rimpatriati - Firenze, avendo ultimato i suoi compiti principali, viene disciolta alla data 15 settembre c. a.

Per ultimare le questioni ancora in corso, funzionerà fino al 30 novembre c. a. un ufficio stralcio costituito secondo disposizioni che saranno impartite dal Ministero (divisione stato maggiore) al comando del corpo di armata di Firenze.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 550. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aumento tasse di bollo.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 16 settembre 1920.

A partire dal 1° settembre 1920 e per effetto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 167 del 26 febbraio 1920 alle attuali tasse di bollo sulle quietanze, note, conti e fatture s'intendono sostituite le seguenti:

1° quietanze rilasciate dai funzionari civili e militari per stipendi, indennità, soprassoldi e compensi d'ogni specie se per

somme superiori a 5 e non a 100 lire . . . . . cent. 10
somme superiori a L. 100 e non a 400 . . . . . cent. 20
somme superiori a L. 400 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5

2° quietanze o ricevute ordinarie, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione rilasciate da privati, fornitori, impresari,

quando la somma supera le L. 5 e non le 10 . . . . . cent. 10 (1)
quando la somma supera le L. 10 e non le 1000 per ogni cento lire o frazione di 100 lire . . . . . cent. 10
quando la somma supera le L. 1000 per ogni 100 o frazione di 100, cent. 20.

Le quietanze e le ricevute ordinarie rilasciate dalle Società anonime od in accomandita per azioni, o da società e compagnie di assicurazione, quando non siano apposte su note, conti o fatture, scontano la tassa di cent. 10 per qualunque somma sino a L. 100, sopra le 100 lire scontano la tassa di cui al n. 2;

3° bollette e quietanze di pagamento di dazio consumo

per somme inferiori a L. 1,00, cent. 2;
da L. 1,00 a L. 10, cent. 5;
superiore a L. 10 e fino a L. 100, cent. 10;

per le somme superiori a L. 100 la stessa tassa di cui al n. 1.

4° Bollette per quietanze non ordinarie, connesse cioè ad obbligazioni risultanti da regolari atti scritti o sentenze (paragrafo 31 istruzione sui contratti) rilasciate dai corpi e staccate dai bollettari mod. 244 o documenti corrispondenti,

quando la somma non supera L. 100, cent. 10;
quando supera le L. 100 e non L. 400, cent. 20;
quando supera le L. 400 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

N. B. — Per effetto delle disposizioni del decreto legge 7 giugno 1920, n. 738 (circolari 353 e 372 del 1920) quando l'importo della tassa di bollo è di lire una o maggiore, dev'essere aumentato del 5 % a titolo di addizionale a favore dei mutilati e delle vedove di guerra.

---

(1) La tassa è di cent. 10 e non 5 come è stabilito fra privati dalla legge summenzionata perchè è soggetta al raddoppiamento di cui è cenno nella circolare n. 724 del 1918.

NORME ESECUTIVE.

Data la profonda e radicale innovazione portata al regime tributario delle quietanze, note e fatture dalla legge in esame che ha sostituite alle tasse fisse di bollo, lievemente graduate, tasse proporzionali all'importo delle somme e quindi indefinitamente crescenti, il Ministero richiama nell'interesse dello Stato e *degli stessi incaricati dei pagamenti* tutta l'attenzione dei corpi sulla nuova legge e ne raccomanda l'esatta osservanza ed a tal uopo detta le seguenti norme:

Nei pagamenti fatti dallo Stato, le tasse di bollo sono ad esclusivo carico dei percipienti: funzionari civili e militari, fornitori, ecc. fatte salve le disposizioni della circolare n. 144 del 1919, relativa al pagamento dei dazi consumo. Nelle riscossioni fatte dallo Stato le tasse sono a carico di chi eseguisce il versamento, di chi quindi ottiene la quietanza, il quale dovrà aggiungere all'importo del suo debito quello della tassa di bollo proporzionale.

I corpi prima di procedere al pagamento di conti, fatture, note, comprese quelle di riparazione mod. 262, dovranno, onde evitare le gravi penalità previste dalla legge (circolare 911 del 1915) accertarsi che siano munite del bollo proporzionale, o, in mancanza dei corrispondenti valori bollati, che dal loro ammontare sia esattamente dedotto l'importo della tassa.

Allorquando per mancanza od insufficienza di valori bollati in distribuzone, i corpi non potranno esigere la tassa intera di bollo mediante apposizione di marche, dovranno trattenere l'importo all'atto del pagamento, inscrivendo sul giornale di cassa la somma al lordo della tassa ed in entrata ai conti particolari l'importo della tassa stessa e della relativa addizionale 5 % salvo a versare in tesoreria alla fine del mese l'una e l'altra con imputazione la prima al capitolo n. 32 del bilancio dell'entrata, la seconda al capitolo 180 bis del bilancio stesso.

Ad ogni modo si avverte che pei pagamenti non superiori a L. 5000 è sempre obbligatorio l'uso delle marche.

Ad esempio, dovendosi pagâre ad un fornitore la somma di L. 80.000 soggetta alla tassa di bollo di L. 160 ed alla addizionale di L. 8,00 e non disponendosi dei valori bollati corrispondenti, i corpi dovranno pagare effettivamente al fornitore L. 79.832 inscrivendo in uscita sul giornale di cassa a col. 7 - 17 o corrispondenti la somma di L. 80.000, ed in entrata ai conti particolari, col. 6 - 10, o corrispondenti, l'importo complessivo della tassa di bollo (L. 160) e dell'addizionale (L. 8.00) e cioè L. 168, salvo a provvedere alla fine del mese al versamento in tesoreria, rispettivamente come già si è detto, ai capitoli n. 32 (L. 160) e n. 180 bis (L. 8) del bilancio dell'entrata.

Ne casi ora detti, sulle fatture o eccezionalmente sugli ordini di pagamento quietanzati, sarà apposta l'annotazione che la tassa di bollo e l'addizionale sono state ritenute per versarle poi in tesoreria.

Per quanto riguarda le tasse di bollo dovute da coloro che acquistano materiali, quadrupedi, ecc. ecc., dell'amministrazione o che comunque versano somme nelle casse dell'amministrazione militare, occorre tener distinte le vendite fatte con regolare atto o scritto di vendita, da quelle verbali; nel primo caso trattandosi di quietanze non ordinarie deve applicarsi la tassa più mite, (per le somme non superiori a L. 100 cent. 10, superiori a L. 100 ma non a L. 400 cent. 20, superiori a L. 400 cent. 5 per ogni 100 o frazione di 100) ;nel secondo caso — vendite verbali — è applicabile la tassa di bollo più grave (somme superiori a L. 5 e non a L. 10 cent. 10, superiori a L. 10 e non a L. 1000 cent. 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, superiori a L. 1000 cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire).

Come sopra si è detto colui che esegue il versamento in cassa della somma, deve aggiungere mediante apposizione di marche a suo carico od in mancanza di queste in contanti, l'importo delle tasse di bollo e relativa addizionale; così, se un privato od una ditta deve all'amministrazone la somma di lire 100.000 per acquisto di materiali derivante da *atto scritto*, dovrà versare, oltre le 100.000 lire l'importo di L. 50 a titolo di tassa di bollo, quello di L. 2,50 a titolo di addizionale e l'amministrazione introitante dovrà versare in tesoreria le 100.000 lire al relativo capitolo del bilancio dell'entrata (circolare 396 del 1920) L. 50 al capitolo 32 e L. 2,50 al capitolo 180 bis. Le tasse sarebbero, in questo caso del quadruplo se non fosse intervenuto un atto scritto di vendita.

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVERTENZA IMPORTANTE.

Siccome gli aumenti delle tasse di bollo sono entrati in vigore col giorno 1° settembre, tutti i corpi dovranno *immediatamente* procedere al ricupero delle somme che, per il ritardo della pubblicazione della presente, avranno trattenute in meno sulle somme pagate dal 1° settembre in poi a fornitori, impresari, funzionari civili e militari, marescialli, ecc. o che avranno esatte in meno da coloro che da quella data hanno versato somme nelle casse militari.

Le somme così recuperate saranno introitate ai conti particolari e quindi versate in tesoreria a favore del capitolo 32 per la tassa di bollo e del capitolo 180 bis per l'addizionale.

N. 551. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1920, di ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. di determinati gradi.** — (Divisione stato maggiore). — 16 settembre 1920.

A mente del paragrafo 171 del regolamento d'avanzamento del R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. di determinati gradi per poter essere iscritti sul quadro d'avanzamento per l'anno 1920, siano i seguenti:

Maggiori fino a tutta l'anzianità 4 novembre 1917, e cioè fino al maggiore *Vallaro* cav. Giuseppe.

I documenti d'avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno essere trasmessi al Ministero col maggiore possibile carattere d'urgenza.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 552. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza e cavalli di carica.** — (Ispettorato ippico). — 16 settembre 1920.

In attesa della pubblicazione di un regolamento sui cavalli di servizio per gli ufficiali, si dànno le seguenti disposizioni che modificano in parte l'atto 179 del *giornale militare* 1899 e la circolare 258 del *giornale militare* 1914.

CAVALLI DI AGEVOLEZZA.

Disposizioni generali.

1. I cavalli di agevolezza che si distribuiscono dall'amministrazione militare sono concessi a quegli ufficiali che avendo diritto a razioni foraggio prestano servizio a cavallo nell'arma dei carabinieri reali, nelle scuole militari, nei reggimenti, nei comandi di brigata, di divisione e di corpo d'armata, sempre quando essi siano sprovvisti di altro cavallo di agevolezza, pure distribuito dall'amministrazione militare.

2. I cavalli distribuiti dall'amministrazione militare sono distinti nelle seguenti categorie:

SPECIALI.

Categoria *A*. — Cavalli per ufficiali generali.
Categoria *B*. — Cavalli per ufficiali aventi diritto a due razioni foraggio.

COMUNI.

Categoria 1ª. — Cavalli per ufficiali aventi diritto a due razioni foraggio, per comandanti di reggimento e per ufficiali dei carabinieri reali.

Categoria 2ª e 3ª. — Cavalli per ufficiali aventi diritto a razioni foraggio.

3. — I cavalli di agevolezza distribuiti dall'amministrazione avranno il vincolo per anni 4.

Qualora il debito incontrato per il loro acquisto non fosse ancora estinto dopo il suddetto periodo di tempo, i cavalli continueranno a rimanere vincolati di agevolezza fino al totale pagamento del debito che può essere fatto in una sola volta.

Ultimato tale vincolo e saldato il debito incontrato per l'acquisto, il cavallo passa di assoluta proprietà dell'ufficiale.

Scelta e distribuzione di cavalli di agevolezza.

4. — I cavalli della categoria speciale *A* sono scelti fra quelli delle scuole di applicazione di cavalleria e di artiglieria riconosciuti in buone condizioni fisiche, d'indole, di addestramento e dell'età dai 10 ai 14 anni.

I cavalli della categoria *B*, o sono acquistati all'estero o scelti nei depositi di allevamento o nei reggimenti di arma a cavallo fra quelli, che per distinzione di sangue e per qualità promettono di diventare buoni cavalli da caccia o capaci di portare forte peso.

I cavalli delle categorie comuni sono scelti nei depositi di allevamento e nei reggimenti di arma a cavallo. Saranno ascritti:

alla 1ª categoria quelli dell'età di 5 a 9 anni;
alla 2ª categoria quelli dell'età di 10 a 12 anni;
alla 3ª categoria quelli dell'età superiore ai 12 anni.

La statura minima dei cavalli delle categorie speciali e di 1ª categoria è stabilita in metri 1 e 48 e per quelli di 2ª e 3ª categoria in metri 1 e 44.

La scelta dei cavalli di agevolezza verrà, volta per volta, ordinata dal Ministero che ne darà incarico o a speciali commissioni o ai comandanti di scuole o reggimenti.

Le speciali commissioni o i consigli di amministrazione ne stabiliranno il prezzo in base al loro valore commerciale e attenendosi alle seguenti norme:

Categoria *A* e categorie *B*, dalle L. 2000 alle 3000;
Categoria 1ª: dalle L. 1500 alle L. 1950;
Categoria 2ª: dalle L. 1000 alle L. 1450;
Categoria 3ª: dalle L. 700 alle L. 950.

Restituzione di cavalli di agevolezza.

5. — L'ufficiale che viene a trovarsi in una posizione nella quale il diritto alla razione foraggio cessi o sia sospesa o deve restituire all'amministrazione militare i cavalli di agevolezza che possiede.

6. — La restituzione dei cavalli di agevolezza potrà aver luogo soltanto in seguito ad autorizzazione del Ministero (ispettorato ippico) dietro diretta domanda in carta da bollo da L. 2 trasmessa dal comandante del corpo o capo di servizio, eccezione fatta per i cavalli che gli ufficiali intendono restituire nel periodo di guarentigia, nel qual caso la domanda in carta libera sarà fatta al proprio comandante di corpo o capo di servizio e da esso partecipata all'ente che distribuì il cavallo, poichè questo dovrà ritornare sempre al corpo che ne fece la distribuzione.

7. — Quando un cavallo di agevolezza diventasse non più atto al servizio da sella per difetti fisici, per infermità e per vizi che non lo rendono adatto allo speciale servizio dell'ufficiale, potrà anche essere restituito all'amministrazione militare.

La domanda di restituzione, in carta da bollo da L. 2 diretta al Ministero, dovrà essere accompagnata da un processo verbale di visita passata da un Consiglio di am-

ministrazione d'arma a cavallo che testifichi l'inidoneità al servizio da sella per ufficiale, ne dia le ragioni e che dichiari esplicitamente se il cavallo non è più atto assolutamente a qualsiasi servizio o atto a qualche servizio militare.

Il Ministero deciderà per la restituzione o per lo svincolo.

Cessione di cavalli di agevolezza fra ufficiali.

8. — La cessione di cavalli di agevolezza di qualsiasi categoria potrà aver luogo, in seguito a determinazione del Ministero, soltanto fra ufficiali aventi diritto alla stessa categoria e sempre quando l'ufficiale acquirente sia nelle condizioni volute dal n. 1 della presente circolare.

Cavalli di carica.

9. — Il cavallo di carica può essere concesso solo agli ufficiali aventi diritto a due razioni foraggio e che prestano servizio a cavallo nei reggimenti e nei comandi di brigata, di divisione e di corpo d'armata, esclusi gli ufficiali generali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

10. — I cavalli distribuiti di agevolezza dall'amministrazione prima che possa avere esecuzione la presente circolare continueranno ad avere il vincolo di anni 3.

11. — L'elenco degli ufficiali richiedenti cavalli di agevolezza stabilito dal n. 15 dell'atto 179 del 1899, dovrà pervenire a questo Ministero (ispettorato ippico) non più tardi del 30 settembre corrente anno.

12 — Sono abolite le circolari del *giornale militare* n. 27 del 1916, 374 del 1917, 404 del 1918, 57 del 1919.

13. — Restano in vigore le circolari 676 del 1919, 287 e 344 del 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 553. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 settembre 1920.

Per opportuna norma degli interessati e delle direzioni e stabilimenti aventi al proprio servizio operai mutilati ed invalidi di guerra, si avverte che i pensionati di guerra, al corrente coi versamenti dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, in caso di disoccupazione, hanno diritto a godere regolarmente del sussidio giusta le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919 n. 2214, in aggiunta alla pensione privilegiata che per il T. U. di legge sulle pensioni civili e militari (R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70) è intangibile e cumulabile con qualsiasi altro provento.

Per conseguenza anche i detti operai sono obbligati al versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 554. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO SANITARIO. — **Alienazione di materiale sanitario residuato dalla guerra.** (Direzione generale sanità militare). — 16 settembre 1920.

In relazione al penultimo capoverso della circolare 642 1819 (dispensa 76) e facendo seguito alle circolari 318 e 386 del 1920 si dispone quanto segue circa l'alienazione dei materiali sanitari residuati dalla guerra:

1° Per i materiali sanitari provenienti dagli ospedali di riserva chiusi restano stabilite definitivamente le disposizioni emanate con il dispaccio circolare n. 1966 del 24 marzo 1920 (direzione generale di sanità militare);

2° Analogamente, per quanto concerne i materiali sanitari degli stabilimenti di riserva di M. S. di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Firenze e quelli dei depositi centrali di Piacenza e Bologna, valgano le norme impartite col dispaccio n. 2208 del 14 aprile u. s. (direzione generale di sanità militare), integrato con il dispaccio n. 3080 del 14 maggio u. s., per gli stabilimenti di riserva di Torino, Alessandria,, Firenze e per il deposito centrale di m. s. di Piacenza;

3° Si conferma il divieto di alienazione per i medicinali ed i materiali sanitari di ogni specie esistenti presso la farmacia centrale militare in Torino,, salvo quelle eccezioni che il Ministero crederà opportuno di fare, di volta in volta.

Per le stesse considerazioni per le quali è stato stabilito il divieto di cui sopra, questo deve intendersi esteso anche ai medicinali ed ai materiali dell'ente distributore che funzionava al forte Tiburtino in Roma e che riprenderà prossimamente il suo funzionamento nella nuova sede di Scansano come succursale della farmacia centrale militare;

4° Si confermano le disposizioni già impartite dal Ministero della guerra (direzione generale sanità militare) con dispacci ai singoli enti interessati per la definitiva sistemazione dei materiali del M. A. M. S. di S. Martino Buonalbergo, del 5° M. A. M. S. di Brescia; dei M. A. M S. di Trento, Mestre, Ancona, del deposito di materiale sanitario di Maddaloni, nonchè dei materiali residuati dopo l'incendio del M. A. M. S. di Trieste;

5° Per quanto concerne i M. A. M. S. di Udine, di Taranto e di Rodi e il deposito di materiale sanitario per la Libia in Napoli, essendo essi tutti in attività di funzionamento ed abbisognando perciò anche di continui rifornimenti, nessuna alienazione dovrà essere effettuata. Il Ministero si riserva di dare disposizioni definitive circa la sistemazione dei materiali non appena cesserà il funzionamento.

6° In conformità di quanto fu prescritto col n. 2 della circolare 642 del 1919, si riconferma il divieto di alienazione dei materiali seguenti dovunque essi trovinsi:

a) *medicinali e prodotti chimici*: chinino, formolo, fenolo liquido impuro, ipoclorito di calcio, alcool fino o denaturato, iodio e ioduri, olio di ricino, olio di fegato di merluzzo;

b) *materiali per laboratori chimico-batteriologici*: tutti gli apparecchi, attrezzi, ed oggetti nonchè le sostanze chimiche occorenti ai laboratori di chimica farmacia ed ai gabinetti di batteriologia;

c) *apparecchi chinesiterapici ed elettroterapici*;

d) *apparecchi radiografici* nonchè tutti gli strumenti, attrezzi ed accessori occorrenti per il servizio radiologico, e cioè: schermi fluorescenti e di rinforzo, negatoscopi, torchietti, tubi per raggi X, guanti, vetri, grembiali, occhiali antix, trocoscopi, ecc.;

e) *apparecchi profilattici*: stufe di disinfezione d'ogni tipo, mobili e fisse; apparecchi solforatori « Esperia », « Clayton » o di altro tipo; carri-filtri Berkfeld, filtri da campo e candele di ricambio; apparecchi Breslavia; potabilizzatori carreggiati tipo Hartman-Mangini e potabilizzatori someggiati tipo Achilli-Zanotti; potabilizzatori al cloro liquido Wallace e Tierman; lavanderie da campo, forni crematori; aspiratori a vuoto; essiccatoi; guanti antimalarici; coprivolti zanzariare; zanzariere da letto; microscopi; cassette per ricerche chimico-cliniche con microsopio e reagentario; cassette per le analisi dell'acqua e del vino; pompe per disinfezione; sterilizzatrici portatili combinate; autoclavi; inceneratori da campo;

f) *unità sanitarie da campo e unità collettive di mobilitazione*, comprese le buste chirurgiche per zaini di sanità, le cassette di strumenti chirurgici (collo n. 1 degli ospedaletti da campo da 50 letti, gli strumentari in aggiunta alle sezioni di sanità; gli strumentari per posti-letto baraccati.

Per i sopradescritti materiali potrà essere fatta eccezione al divieto di vendita quando il loro stato d'uso sia tale che a giudizio di persona competente, non sia conveniente il loro ripristino. In ogni caso però ne dovrà essere chiesta l'autorizzazione al Ministero.

Con la circostanza, ad evitare inconvenienti già altre volte verificatisi, si rammenta che le alienazioni dei materiali sanitari sono di esclusiva competenza del consorzio nazionale R. M. S. R. G. (Roma, via Agostino Depretis, 49), e che per disposizione del Ministero esse devono essere effettuate con le norme e le modalità che il consorzio stesso stabilisce caso per caso.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 555. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 2ª applicazione del R. decreto n. 710.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 settembre 1920.

1° Con riferimento al contenuto del R. decreto n. 710 in data 3 giugno 1920 (circolare n. 336 *giornale militare* 1920) il Ministero, considerate le attuali esigenze del servizio, avverte che, con la data del 20 ottobre potrà essere collocato in P. A. S. il numero degli ufficiali superiori ed inferiori indicato nello specchio seguente:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria R. C	Artiglieria R. T	Genio (1)	P. P. D. D.	Ufficiali delle fortezze	Corpo sanitario	Commissariato	Sussistenza	Veterinari	NOTE
Colonnelli	80	—	—	—	—	9		6	—	—	—	Nelle cifre contro indicate sono compresi anche gli ufficiali che pur avendo la precedenza per ragioni di età non possono essere subito collocati in P. A. S. per motivi vari
Tenenti Colonnelli	53	—	—	—	—	4	1	20	—	—	—	
Maggiori	82	—	40	—	—	3	1	25	—	—	—	
Capitani	—	40	—	—	—	—	1	—	—	—	—	

(1) Compreso il treno.

2° Il Ministero determina che le domande per altra successiva applicazione del suddetto R. decreto n. 710 del 3 giugno c. a. devono essere presentate, ai corpi ai quali appartengono gli interessati non più tardi del 20 ottobre p. v. e trasmesse a questo Ministero con la maggiore sollecitudine possibile.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 23ª, anno 1919, circolare 206.

A pag. 260, nel titolo della circolare la data del decreto stesso, *invece di*: « 28 marzo 1919 », *leggasi*: « 23 marzo 1919 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3392) · 1920 · Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1920 — 24 Settembre

N. 556 - 18 settembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra . *Pag.* 833

» 557 - 19 settembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità caro-viveri . . . . . *Pag.* 834

» 558 - 23 settembre 1920. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Stipendi attribuiti ai farmacisti militari . . . . . *Pag.* 835

» 559 - 23 settembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Richiesta per parte dei corpi di titoli di cassa o altri documenti contabili di esercizi finanziari scaduti . . . . . *Pag.* 835

» 560 - 23 settembre 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Riassunzione di piloti di aeroplano in servizio di aeronavigazione . . . . . *Pag.* 836

» 561 - 32 settembre 1920. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro . . . . . *Pag.* 837

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 837

CIRCOLARE N. 556. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 18 settembre 1920.

Con riferimento alla circolare n. 436 del *giornale militare* c. a., si prescrive quanto segue:

I comandi di corpo d'armata, appena approvate le previsioni trimestrali delle spese per lavori a cottimo, partecipano alla direzione di commissariato (contabilità speciale) le somme assegnate ai singoli corpi per tali lavori, dandone in pari tempo comunicazione al Ministero giusta il terzultimo capoverso della circolare suddetta.

Le direzioni di commissariato, soltanto nei limiti di tali somme, potranno concedere ai corpi interessati le anticipazioni relative sul cap. 29 bis, a carico del quale debbono gravare tutte le spese per lavori a cottimo.

Le direzioni alla loro volta richiederanno al Ministero le anticipazioni a carico di detto capitolo, nei limiti dell'ammontare totale delle somme autorizzate dal comando di corpo d'armata o, in qualche caso, dal Ministero direttamente, pei corpi, istituti, stabilimenti ed uffici della circoscrizione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 557. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità caro-viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 19 settembre 1920.

A chiarimento delle disposizioni vigenti circa l'indennità caro-viveri spettante al personale civile e militare ed a soluzione dei quesiti proposti da vari corpi, si avverte:

1° Per poter corrispondere la indennità caro-viveri di L. 100 mensili di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 ed i supplementi giornalieri di L. 0,85 stabiliti per gli ufficiali e gli impiegati con persone di famiglia conviventi ed a carico, minorenni o inabili al lavoro, è necessario che si verifichino *realmente* tali condizioni di famiglia ed è a tenersi ben presente che la convivenza del capo di famiglia con le persone a suo carico minorenni, o inabili al lavoro, deve essere *effettiva*, cioè deve consistere (anche per gli ufficiali delle categorie in congedo che si trovino alle armi) nella *materiale coabitazione*, salvo che ciò sia impossibile per tassative disposizioni delle autorità governative (come, ad esempio, avveniva per quegli ufficiali mobilitati cui era proibito tener seco la propria famiglia). In tutti gli altri casi, qualora la convivenza non sia possibile per circostanze speciali che si ritengano meritevoli di particolare considerazione, dovranno essere sottoposti a questo Ministero i singoli *casi concreti*.

2° Coloro che, in virtù dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 hanno diritto ad un supplemento giornaliero di L. 0,85 per ogni persona in più delle quattro, conviventi ed a carico, minorenni od inabili al lavoro, hanno ora diritto, *anche per tali persone*, a percepire il nuovo supplemento di L. 0,85 giornaliere, di cui all'articolo 2 del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737.

Per conseguenza, il supplemento giornaliero per ciascuna delle prime quattro persone conviventi ed a carico, minorenni od inabili al lavoro è di L. 0,85, mentre quello per ciascuna persona in più delle quattro, nelle condizioni di cui sopra, viene ora ad essere di L. 0,85 più 0,85, cioè di L. 1,70 giornaliere.

3° Il capo famiglia non ha diritto all'indennità suppletiva di L. 0,85 per sè stesso, ma soltanto, come stabilisce l'art. 2 del R. decreto 737, per le persone di famiglia conviventi ed a carico, minorenni, o inabili al lavoro, comprendendo fra queste anche la moglie, purchè, ben inteso, non goda già essa stessa l'indennità caro-viveri per essere compresa tra le persone di cui all'articolo 1 del citato R. decreto.

4° Ai fini dell'indennità caro-viveri, debbono considerarsi minorenni coloro (maschi e femmine, sia pure nubili) che non hanno compiuto 21 anno, come già fu spiegato nella circolare 28 *giornale militare* 1919.

5° L'inabilità al lavoro delle persone di famiglia deve essere di carattere permanente e non può essere presunta, ma deve, in ogni caso, risultare da certificato medico da prodursi dall'interessato.

6° Gli ufficiali in aspettativa per infermità, o in licenza straordinaria per malattia, che già hanno diritto (circolare 8, c. a.) all'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314, debbono percepire anche il nuovo caro-viveri di cui al R. decreto 3 giugno 1920 n. 737.

7° Ai sergenti e sergenti maggiori, di qualsiasi arma e specialità, spetta soltanto l'indennità caro-viveri di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919 n. 18 (circolare 27) e all'articolo 11 del R. decreto 3 giugno 1920 n. 737.

8° L'indennità caro-viveri di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 e quella di cui al R. decreto 3 giugno 1920 n. 737, sono dovute, insieme con lo stipendio, a tutti gli ufficiali delle categorie in congedo durante i primi quindici giorni della licenza illimitata che precedono il loro collocamento in congedo. Non

spettano, però, tali indennità, a quegli ufficiali che sono impiegati dello Stato richiamati alle armi e percepiscono uno stipendio civile superiore a quello militare, poichè costoro non debbono mai ricevere dall'amministrazione militare alcuna somma, nè a titolo di stipendio, nè a titolo di indennità caro-viveri.

9° Anche la indennità caro-viveri di cui all'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1920 n. 787 deve essere corrisposta ai sottufficiali per i primi 60 giorni della licenza, insieme con il soldo ed il caro-viveri spettanti ai sottufficiali stessi in base alla circolare 635 del *giornale militare* 1919.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 558. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Stipendi attribuiti ai farmacisti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 settembre 1920.

A scioglimento della riserva contenuta pei farmacisti militari, nella circolare 615-1919 (§ 4), si comunica che gli stipendi per i farmacisti medesimi, anche pel tempo in cui sono militarizzati, sono, dal 1 maggio 1919, quelli indicati nella tabella B annessa al R. decreto 29 aprile 1920, n. 562 (circolare 321-1920).

Dal 1 maggio 1919, pertanto, sono rimaste abrogate le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 180 (circolare 130-1919), meno quella relativa alla indennità per servizio speciale, che ai farmacisti militari non è dovuta.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 559. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richiesta per parte dei corpi di titoli di cassa o altri documenti contabili di esercizi finanziari scaduti.** — (Direzione generale revisione conti). — 23 settembre 1920.

La contabilità in *contanti* degli esercizi finanziari scaduti trovandosi tutte presso la Corte dei conti, nessun titolo di cassa o altro documento contabile può essere asportato da quegli archivi, ad eccezione di quelli richiesti dall'autorità giudiziaria. Ove occorrono quindi ai corpi dati, notizie o chiarimenti sulle operazioni contabili da essi compiute, ne faranno domanda a questo Ministero (direzione generale revisione dei conti) specificando ben chiaramente nella domanda stessa il numero del titolo di cassa e il relativo ammontare, il capitolo di bilancio al quale fu imputata la spesa, l'esercizio finanziario e il trimestre in cui fu compresa, e quelle altre notizie che valgano a meglio facilitare le ricerche.

In conseguenza di quanto sopra tutte le richieste precedentemente inoltrate e non soddisfatte, dovranno essere rinnovate compilandole nel modo ora indicato.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 560. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Riassunzione di piloti di aeroplano in servizio di aeronavigazione.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 23 settembre 1920.

1. - Il Ministero determina di riassumere in servizio aeronavigante il seguente personale che ne faccia domanda:

A) Ufficiali inferiori piloti di aeroplano tanto in S. A. P. come delle categorie in congedo tuttora sotto le armi; sottufficiali e militari di truppa piloti di aeroplano tuttora sotto le armi: gli uni e gli altri rinviati alle armi di provenienza, purchè non per motivi disciplinari o fisici, o per inettitudine.

Alle domande dovranno essere annessi:

1° Un rapporto informativo del comandante del corpo, sul servizio prestato dal richiedente dopo l'allontanamento dall'aviazione;

2° Una dichiarazione medica dalla quale risulti che l'interessato è di sana e robusta costituzione, possiere visus uno in entrambi gli occhi, ha udito, apparato circolatorio nervoso e respiratorio ottimi, peso non superiore a kg. 80, età non superiore ad anni 30;

3° Per gli ufficiali copia dello stato di servizio;

4° Per i militari di truppa, copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 50

Le domande su carta bollata da L. 2 coi documenti allegati, dovranno pervenire al Ministero della guerra, comando superiore di aeronautica, improrogabilmente non oltre il 15 novembre p. v.

B) Ufficiali subalterni piloti di aeroplano attualmente congedati; sottufficiali e militari di truppa piloti di aeroplano congedati; che non siano stati esonerati, oppure che siano stati esonerati non per motivi disciplinari o fisici, o per inettitudine.

Le domande, su carta bollata da L. 2, dovranno giungere al Ministero della guerra, comando superiore di aeronautica, non oltre il 30 ottobre p. v., avendo cura di specificare in esse con tutta chiarezza ed esattezza le generalità, l'indirizzo attuale del richiedente, il reparto aeronautico dove prestò servizio, i tipi di apparecchio pilotati, dichiarando inoltre di assumere un obbligo iniziale di servizio di due trimestri, a senso del decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918 n. 1954, periodo eventualmente prorogabile, a domanda, di tre in tre mesi. Alle domande dovrà essere annesso un certificato di nascita rilasciato dal comune e vidimato dal prefetto o sottoprefetto, dal quale risulti che l'aspirante è di età non superiore ad anni 30.

2. — Tutti gli aspiranti alla riassunzione (ufficiali e truppa) verranno sottoposti a visita del gabinetto psicofisiologico, prima di essere definitivamente riassunti in servizio aeronavigante. Saranno all'uopo date le disposizioni del caso al momento opportuno. Stabilita definitivamente la riassunzione ufficiali e truppa riceveranno, oltre gli ordinari assegni stabiliti per ciascun grado, anche l'indennità aeronautica.

3. — I riassunti potranno essere esonerati in qualunque momento per indisciplina, poco interessamento al servizio, scemate attitudini al volo, con conseguente perdita immediata delle indennità e dei distintivi; inoltre saranno fatti rientrare all'arma di provenienza, se delle categorie di cui alla lettera *A*), congedati se richiamati dal congedo.

4. — I riassunti non potranno godere di licenza ordinaria se non dopo tre mesi dalla riassunzione e per quelli provenienti dalle categorie previste dalla lettera *B*), la licenza non potrà essere maggiore di giorni 10 per ogni sei mesi successivi ai primi tre.

5. — Per gli ufficiali di complemento riassunti, provenienti sia da quelli tuttora in servizio, sia da quelli richiamati dal congedo, il servizio prestato potrà costituire in seguito titolo di preferenza per il passaggio ad *ufficiali in servizio attivo permanente*, purchè abbiano i requisiti che saranno resi noti, e secondo disposizioni di carattere generale che verranno emanate dal Ministero per l'ammissione in S. A. P. di ufficiali di complemento.

6. — Ai sottufficiali e militari di truppa riassunti in servizio aeronavigante, i quali si impegneranno per un servizio continuativo di almeno un anno dalla data di riassunzione, potrà essere corrisposta una gratificazione che non potrà in ogni caso eccedere le L. 1000.

Tale gratificazione potrà essere pagata agli interessati appena trascorso l'anno dalla data di riassunzione in servizio, ed in via eccezionale potrà essere corrisposto un anticipo, non superiore a L. 500, dopo i primi sei mesi di servizio.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 561. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro.** (Direzione generale artiglieria). — 23 settembre 1920.

Questo Ministero, per considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza, ritiene opportuno richiamare tutti gli enti militari che ricevessero, da parte delle autorità politiche, di finanza, di pubblica sicurezza e giudiziarie, richieste per l'esame e il versamento di armi, munizioni, polveri e manufatti esplosivi provenienti da sequestro, alla stretta osservanza delle norme emanate con atto n. 55 del *giornale militare* 3 aprile 1890, modificate dall'atto 35 del 1892 e 147 del 1899 e pubblicate al n. 80 della raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *giornale militare* a tutto l'anno 1905, fascicolo II, edizione 1907 (fuori di stampa).

Pur senza esagerare i pericoli di una temporanea conservazione di manufatti esplosivi, che, all'atto del ritrovamento o del sequestro, sono, in genere, già stati almeno sommariamente esaminati, o manomessi, si ritiene che le attuali condizioni dei magazzini e depositi militari completamente ripieni di sostanze esplosive, rendano — nel maggior numero dei casi — necessario procedere alla distruzione immediata di tali manufatti, dopo aver fatto — qualora richiesto — accurata descrizione, possibilmente corredata da fotografie, schizzi e simili.

Nei pochi casi in cui, per l'espletazione di pratiche giudiziarie, occorrerà temporaneamente conservare manufatti esplosivi sequestrati, questi dovranno essere depositati in località conveniente e separati da altri depositi di esplosivi per mezzo di piccole saccate per diminuire i danni di un'eventuale esplosione.

Sempre si dovranno interessare le autorità competenti, onde siano ridotti al minimo i manufatti da conservare, ed anche questi solo per il tempo strettamente indispensabile.

Il Ministro I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 44ª, anno 1920, circolare 497.

A pag. 767, ultima riga della pagina stessa, nella colonna: « prezzo di carico », *invece di*: 10, *leggasi*: 16.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3460) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª 1920 1º Ottobre

N. 562 – 29 luglio 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – R. decreto numero 1241, che istituisce la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 . . . . . *Pag.* 839

» 563 – 21 agosto 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concesssione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 . *Pag.* 841

» 564 – 22 agosto 1920. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1263, concernente nuove disposizioni per il matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . *Pag.* 849

» 565 – 1 settembre 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1255, che apporta variazioni nello stato di previsone della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921 . . . . . *Pag.* 849

» 566 – 23 settembre 1920. SERVIZIO SANITARIO. — Assistenza ai militari malarici congedati . . . . . *Pag.* 851

» 567 – 29 settembre 1920. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione delle sciabole mod. 900 e mod. 88 . . . . . *Pag.* 857

» 568 – 29 settembre 1920. — SERVIZIO DEL GENIO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. – Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i laboratori e truppe del genio . . . *Pag.* 858

» 569 – 29 settembre 1920. — SERVIZIO DEL GENIO. — Laboratori delle truppe del genio . . . . . *Pag.* 863

CIRCOLARE N. 562. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto n. 1241, che istituisce la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense). 29 luglio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 222, del 18 settembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art 1.

E' istituita la medaglia commemorativa della guerra 1915-18 per il compimento dell'unità d'Italia.

Art. 2.

La medaglia del diametro di mm. 32 verrà fusa col bronzo delle artiglierie tolte al nemico e sarà conforme al modello, che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

Art. 3.

La medaglia sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Art. 4.

La medaglia sarà portata al lato sinistro del petto, con un nastro di seta della larghezza di mm. 37, formato di 18 righe verticali, coi colori della bandiera italiana alternati.

Art. 5.

In luogo della medaglia si potrà portare, nei casi previsti, il solo nastrino.

Art. 6.

La medaglia sarà concessa:

1° Ai militari, militarizzati ed assimilati e al personale dei corpi o reparti ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine Militare di Malta, ecc.), che abbiano acquistato diritto al riconoscimento di uno o più anni di campagna nella guerra 1915-18;

2° A quanti altri siano stati autorizzati a fregiarsi del distintivo per le fatiche di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916 n. 611, o abbiano prestato servizio per almeno 4 mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità mobilitate e collaborando direttamente coll'esercito operante.

Art. 7.

Il personale di cui al n. 1 del precedente articolo applicherà sul nastro della medaglia tante fascette di bronzo, quanti sono gli anni di campagna che abbia annotati a matricola.

Il personale di cui al n. 2 dello stesso articolo sarà autorizzato ad applicare sul nastro tante fascette, quanti sono gli anni solari nei quali abbia prestato 4 mesi di servizio mobilitato utile agli effetti della concessione del distintivo delle fatiche di guerra.

Su ogni fascetta sarà indicato l'anno cui essa si riferisce.

Al numero di fascette applicate sul nastro corrisponderà, sul nastrino, un egual numero di stellette d'argento a cinque punte, del diametro di mm. 6.

Art. 8.

Il distintivo per le fatiche di guerra, di cui nel R. decreto 21 maggio 1916, e l'altro distintivo delle stellette di cui nel decreto ministeriale 5 aprile 1918, restano sostituiti dalla medaglia commemorativa e dalle stellette e fascette di cui al precedente articolo 7.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono anche ai militari che hanno prestato servizio presso gli eserciti alleati.

Art. 10.

I ministri della guerra e della marina stabiliranno le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — SECHI — MEDA.

N. 563. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale Ufficio ricompense). — 21 agosto 1920.

Per l'applicazione del R. decreto N. 1241 del 29 luglio 1920, col quale è stata istituita la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, si emanano qui di seguito alcune disposizioni, affinchè i sottoindicati comandi provvedano a compiere, con la dovuta solerzia, il lavoro relativo alla concessione della detta medaglia.

I. — Tutti i militari del R. esercito, i militarizzati ed assimilati e il personale dei corpi e reparti ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine Militare di Malta etc.), che abbiano acquistano diritto ad uno o più anni di campagna nella guerra 1915-1918, nonchè i facenti parte dei personali civili, i quali siano stati autorizzati a fregiarsi del distintivo delle fatiche di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, e abbiano prestato servizio per almeno 4 mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'esercito operante, saranno proposti per la concessione della cennata medaglia con appositi elenchi da inviarsi al Ministero della guerra (segretariato generale).

II. — Per i militari di qualsiasi grado del R. esercito, gli elenchi di proposta — analoghi agli annessi mod. A, B e C — riguardanti rispettivamente il personale alle armi, quello in congedo e quello defunto, saranno compilati, valendosi degli elementi contenuti nei ruoli matricolari, dai comandi, corpi, uffici, qui di seguito specificatamente indicati:

UFFICIALI.

A) Ufficiali in servizio attivo permanente.	Comandi ed Uffici che debbono compilare gli elenchi.
I. — Ufficiali generali, ufficiali superiori ed inferiori di stato maggiore compresi nell'organico del Ministero della guerra ed ivi comandati, capo e sottocapo di stato maggiore, ispettore generale dell'esercito, ispettori generali delle varie armi, ufficiali generali designati per un comando d'armata, ufficiali generali comandanti di corpo d'armata e di divisione, ufficiali dello Stato maggiore del R. esercito e applicati. Ufficiali di stato maggiore a disposizione dei vari comandi.	Ufficio d'amministrazione dello Stato maggiore del R. esercito.
II. — Ufficiali generali comandanti di brigata e relativi aiutanti di campo.	Comando del deposito dal quale sono amministrati.
III. — Ufficiali generali non compresi nelle categorie precedenti, aiutanti di campo di S. M. il Re, ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi.	Ufficio d'amministrazione di personali vari.
IV. — Ufficiali addetti al comando generale dell'arma dei RR. CC.	Comando generale dell'arma.
V. — Ufficiali addetti alle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali dei RR. CC.	Comandi delle scuole.
VI. — Ufficiali dell'arma dei RR. CC. tranne quelli indicati ai precedenti numeri 4 e 5.	Comandi della legione.

VII. — Ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi a disposizione dei vari comandi e dei vari Ministeri, eccetto quelli destinati alle truppe della Tripolitania e Cirenaica.	Comando del deposito del corpo cui appartengono.
VIII. — Ufficiali di fanteria (granatieri, bersaglieri, alpini) e di cavalleria, ufficiali di artiglieria e genio effettivi ai reggimenti, ufficiali veterinari effettivi ai reggimenti, maestri direttori di banda.	Comando del deposito del corpo cui appartengono.
IX. — Ufficiali addetti agli ispettorati.	Comando del deposito del corpo cui appartengono.
X. — Ufficiali addetti ai comandi d'artiglieria e genio.	Direzioni d'artiglieria e genio.
XI. — Ufficiali addetti alle direzioni di artiglieria e genio e agli stabilimenti delle due armi (officine di costruzione, arsenali, fabbriche d'armi, polverificio, laboratorio di precisione, laboratorio pirotecnico, direzione dell'esperienze) alla scuola di tiro, agli uffici di fortificazioni, ufficiali del personale delle fortezze.	Direzioni d'artiglieria e genio.
XII. — Ufficiali del corpo aeronautico.	Comando aeronautica aviatori, aerostieri e dirigibilisti.
XIII. — Ufficiali del personale permanente dei distretti.	Comando dei distretti.
XIV. — Ufficiali del corpo invalidi e veterani.	Comando del corpo.
XIV. — Ufficiali del corpo automobilistico.	Comando del centro automobilistico.
XVI. — Ufficiali del corpo sanitario militare, e ufficiali farmacisti addetti agli ospedali.	Direzione di sanità militare.
XVII. Ufficiali commissari e di sussistenza.	Direzione di commissariato.
XVIII. — Ufficiali della giustizia militare, compresi gli ufficiali istruttori e sostituti istruttori.	Ufficio dell'avvocato generale militare.
XIX. — Ufficiali d'amministrazione.	Comando del deposito, direzione d'istituto e stabilimento cui appartengono.
XX. — Ufficiali del R. corpo truppe coloniali.	Quelli dell'Eritrea e Somalia dal deposito Napoli. Quelli della Tripolitania dal comando delle truppe della Tripolitania. Quelli della Cirenaica dal comando delle truppe della Cirenaica.
XXI. — Ufficiali del deposito cavalli stalloni.	Comando del deposito.

XXI. — Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio.	Comando del distretto nella cui giurisdizione hanno domicilio.
B) Ufficiali in congedo.	
I. — Ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ufficiali superiori ed inferiori di riserva.	Comando del distretto nella cui giurisdizione hanno domicilio.
II. - Ufficiali generali di riserva.	Ufficio d'amministrazione personali vari.
C) Ufficiali di complemento.	
I. — Ufficiali di fanteria (bersaglieri, granatieri, alpini) di cavalleria, artiglieria e genio.	Comando del deposito cui sono effettivi.
II. — Ufficiali medici, farmacisti commissari di sussistenza, della giustizia militare, veterinari, di amministrazione.	Comando del distretto cui sono effettivi.
D) Ufficiali di milizia territoriale.	
I. — Ufficiali dei RR. CC., di fanteria, valleria, medici, farmacisti, commissari, di sussistenza, della giustizia militare, veterinari, di amministrazione.	Comando del distretto cui sono effettivi.
II. - Ufficiali d'artiglieria e genio.	Comando del deposito del reggimento cui sono effettivi.

SOTTUFFICIALI, GRADUATI DI TRUPPA E SOLDATI.

A) Sottufficiali, graduati di truppa e soldati sotto le armi.	Comando del deposito del corpo cui appartengono.
B) Sottufficiali, graduati di truppa e soldati in congedo illimitato.	Comando del distretto di leva.

III. — Per quanto riguarda il personale civile assimilato e militarizzato, dipendente da altri ministeri, già addetto alle truppe mobilitate (funzionari dello Stato, guardie di finanza, personale addetto al servizio postale e telegrafico, ecc.); nonchè quello appartenente ai corpi ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine Militare di Malta, ecc.), che si trovò alla dipendenza di autorità del R. esercito, le relative proposte saranno fatte, con appositi elenchi analoghi agli annessi modelli *A*, *B*, e *C* (vedi n. II presente circolare) al Ministero della guerra (segretariato generale) dalle amministrazioni, dalle quali i detti personali dipendono, tanto per coloro che trovansi tuttora in servizio, quanto per quelli che ne abbiano cessato e che siano morti.

IV. — Per coloro che non abbiano titolo, per qualsiasi motivo, al riconoscimento della campagna, ma siano stati tuttavia autorizzati a fregiarsi del distintivo per le fatiche di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1915 n. 641 e abbiano prestato servizio per almeno 4 mesi in zona di giurisdizione delle armate, stando a disposizione immediata delle autorità mobilitate e collaborando direttamente coll'esercito operante, le relative proposte saranno fatte, con appositi elenchi analoghi all'annesso mod. *D*,

al Ministero della guerra (segretariato generale) dai comandi delle divisioni militari territoriali, sulla base delle domande documentate, che le persone interessate rimetteranno loro. I detti comandi esamineranno i documenti annessi alle domande e, dopo aver sicuramente riscontrato nei titoli presentati le condizioni richieste, compileranno, come sopra è detto, le relative proposte di concessione, allegandovi i documenti che le giustificano.

V. — I nomi di tutti coloro i quali, pur possedendo i titoli per avere la medaglia fossero eventualmente, a giudizio delle autorità proponenti ritenuti indegni di fregiarsene, perchè incorsi nel reato di diserzione o per avere, nel frattempo, riportate condanne penali, saranno sottolineati con inchiostro rosso. In tal caso, a fianco di ogni nome, dovrà specificarsi il motivo per il quale l'individuo non è ritenuto degno della medaglia, corredando, possibilmente, tale parere della copia della relativa sentenza.

VI. — Il Ministero della guerra, trovate regolari le proposte, rilascerà i brevetti insieme con le medaglie alle autorità proponenti, le quali provvederanno perchè siano rimessi agli interessati contro ricevuta, per mezzo dei comandi di corpo, se i militari sono ancora alle armi, e per mezzo dei sindaci, se sono in congedo.

Per i deceduti, i brevetti e le medaglie saranno rimessi dai sindaci, contro ricevuta, alle famiglie.

Per le persone indicate al precedente n. 4 le medaglie ed i brevetti saranno rimessi ai comandi che ne inoltrarono proposta, i quali provvederanno a farli pervenire agli interessati, ritirandone ricevuta.

VII. — All'atto dell'invio del brevetto e della medaglia, i corpi e le amministrazioni del R. esercito provvederanno per l'iscrizione a matricola della variazione relativa alla concessione della medaglia con la seguente formula: « Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 istituita con R. decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastro della medaglia le fascette corrispondenti agli anni di campagna 191... 191... 191... ».

VIII. — La medaglia, come è prescritto all'art. 3 del suddetto R. decreto sarà distribuita gratuitamente, a spese dello Stato.

Però non sarà rilasciata una seconda medaglia a coloro che, ottenutala, l'abbiano smarrita.

IX. — Nell'elenco dei deceduti saranno compresi anche i dispersi indicando la data a cui risale la dispersione.

X. — Gli elenchi di proposta devono essere compilati in ordine alfabetico con la più accurata diligenza e con la dovuta solerzia, e dovranno essere rimessi al Ministero della guerra a mano a mano che saranno preparati e con ogni sollecitudine, e, ad ogni modo, gli ultimi elenchi dovranno essere inoltrati non oltre il 30 novembre 1920.

Gli elenchi dei militari di truppa devono essere compilati in ordine di classe di guerra a gruppi di mille nomi, dando ad ogni gruppo un numero progressivo.

Il Ministro — I. Bonomi.

a

MOD. A

ELENCO del personale *b*) attualmente in servizio
che si propone per la concessione della medaglia commemorativa della Guerra 1915-918.

N. d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e Nome	Paternità	Hanno diritto agli anni di campagna *c*) 1915	1916	1917	1918	Posizione attuale	ANNOTAZIONI	Decisione del Ministero della Guerra

d) Il .....

a) Corpo, Comando, Direzione, Amministrazione ecc.
b) Militare, militarizzato, assimilato, civile.
c) Il diritto agli anni di campagna va indicato col si e col no.
d) Autorità proponente.

N.B. — Gli elenchi dei sottufficiali e militari di truppa vanno compilati a gruppi di mille nomi in ordine di classe di leva; quelli della stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

a)

MOD. B

ELENCO del personale *b)* **attualmente in congedo,**
che si propone per la concessione della medaglia commemorativa della Guerra 1915-918.

N. d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e Nome	Paternità	Hanno diritto agli anni di campagna *c)* 1915	1916	1917	1918		Posizione attuale *d)*	ANNOTAZIONI	Decisione del Ministero della Guerra

e) Il .....

a) Corpo, Comando, Direzione, Amministrazione ecc.
b) Militare, militarizzato, assimilato, civile ecc.
c) Il diritto agli anni di campagna va indicato col si e col no.
d) Posizione militare speciale ecc., pensionato, mutilato, invalido di guerra ecc.
e) Autorità proponente.

N.B. — Gli elenchi dei sottufficiali e militari di truppa, vanno compilati a gruppi di mille nomi in ordine di classe, quelli della stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

a)

ELENCO del personale *b*) **deceduto e disperso,**

che si propone per la concessione della medaglia commemorativa della Guerra 1915-918.

N. d'ordine	Grado	Classe di leva	Cognome e Nome	Paternità	Hanno diritto agli anni di campagna *c*)					Indicazioni sulla morte o sulla dispersione *d*)	ANNOTAZIONI	Decisione del Ministero della Guerra
					1915	1916	1917	1918				

e) Il . . . . . .

a) Corpo, Comando, Direzione, Amministrazione ecc.

b) Militare, militarizzato, assimilato, civile, ecc.

c) Il diritto agli anni di campagna va indicato col si o col no.

d) Deceduto, caduto in combattimento, disperso o presunto disperso.

e) Autorità proponente.

N.B. — Gli elenchi dei sottufficiali e militari di truppa vanno compilati a gruppi di mille nomi, in ordine di classe di leva; quelli della stessa classe in ordine alfabetico. Tutti gli altri elenchi vanno compilati in ordine alfabetico.

a)

ELENCO delle persone che si propongono per la concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-19 per servizi compiuti stando a disposizione immediata delle Autoritá mobilitate e collaborando direttamente coll'eserci operante (vedi N. 2 dell'art. 6 del R. D. che istituisce la medaglia).

MOD.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Paternità	Se si fregiano del distintivo delle fatiche di guerra	Specie del servizio compiuto *b*)	ANNI DI CAMPAGNA								Parere dell'Autorità proponente	Decisione del Ministero della Gue
					1915		1916		1917		1918			
					Data dell'inizio del servizio	Data del termine del servizio	Data dell'inizio del servizio	Data del termine del servizio	Data dell'inizio del servizio	Data del termine del servizio	Data dell'inizio del servizio	Data del termine del servizio		

. . . . . addì 920

c) Il . . . . . .

a) Comando, Corpo, Amministrazione ecc.

b) Breve riassunto dei servizi compiuti con l'indicazione esatta dell'Autorità dalla quale dipendevano e la località ove si sono compiuti.

c) Autorità proponente.

N. 564. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1263, concernente nuove disposizioni per il matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** (Direzione generale personale ufficiali). 22 agosto 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 226, del 24 settembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 903 e 27 giugno 1915, n. 1034;
Visti i Regi decreti 11 settembre 1919, n. 1736 e 4 novembre 1919, n. 2268;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro per gli affari della guerra di concerto con quello per la marina e per la giustizia e degli affari di culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra restano abrogati, conformemente alle disposizioni del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1736.

La disposizione contenuta nell'art. 3 del detto decreto luogotenenziale potrà ancora essere applicata a quegli ufficiali del R. esercito e della R. marina che hanno presentato o presenteranno la domanda per il regio assentimento al matrimonio entro il 31 ottobre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — SECHI — FERA.

N. 565. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1255, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 1 settembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 225, del 23 settembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921, fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati al Parlamento ed i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. [illegible]

guerra, comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi nelle colonie e all'estero dando, altresì, facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 18. Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei Reali carabinieri, ecc.	+ L.	54.000.000
Capitolo n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati	+ »	35.000.000
Capitolo n. 20. Carabinieri Reali — Ufficiali e impiegati civili.	+ »	5.000.000
Capitolo n. 21. Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri	+ »	30.000.000
Capitolo n. 26. Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri, ecc.)	+ »	15.620.000
Capitolo n. 27. Indennità eventuali carabinieri reali	+ »	6.000.000
Capitolo n. 30. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, ecc.	+ »	10.000.000
Capitolo n. 31. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	+ »	400.000
Capitolo n. 32. Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare	+ »	500.000
Capitolo n. 33. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	+ »	15.000.000
Capitolo n. 36. Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale, ecc.	+ »	57.000.000
Capitolo n. 46. Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio, ecc.	+ »	4.600.000
Capitolo n. 50. Spese per l'incremento dell'educazionoe fisica in rapporto agli scopi dell'esercito e per l'istruzione pre-militare	+ »	80.000
Capitolo n. 57. Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani e invalidi, ecc.	+ »	50.000
Capitolo n. 60. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali e ai carabinieri, ecc.	+ »	7.500.000
	+ L.	240.750.000

In diminuzione:

Capitolo n. 61-bis. Spese per la guerra	— L.	240.750.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

N. 566. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenza ai militari malarici congedati.** — (Direzione generale sanità militare). — 23 settembre 1920.

In occasione del prossimo invio in congedo illimitato dei militari nati nel 1° qu drimestre della classe 1898 (circolare n. 486, *giornale militare* 20 agosto 1920, dispe sa 44), si ricorda quanto venne prescritto con la circolare 3942/IV del 13 giugno u. che si riporta in seguito, e cioè che tutti i militari, affetti da malaria, che verranno i viati in congedo, dovranno essere muniti della scheda individuale per malarici, e s gnalati per cura dei comandi competenti oltre che ai comuni di residenza, anche Comitato esecutivo provinciale, ufficio del medico provinciale, presso la R. prefettu della provincia nella cui circoscrizione ciascun malarico ha la sua dimora abituale.

Si riportano, per norma, le disposizioni vigenti per l'assistenza ai congedati malaric

Il Ministro — I. BONOMI.

Circolare 3942/IV — Direzione generale sanità militare — 13 giugno 1020.

Oggetto: Assistenza ai congedati malarici.

Nella circolare che si trasmette col presente foglio viene stabilito, a cura del Mi stero del tesoro — *Servizio per l'assistenza militare* —, un complesso di provvidenze favore dei congedati malarici, ad integrazione di quanto già era stato disposto con circolare 58384 D. G. S. M. 20 luglio 1919 di questo Ministero, e con quella 20183 D. S. P., concordata col Ministero dell'Interno, della Assistenza militare, della Marina, e t smessa col foglio 60511 D. G. S. M. 29 settembre 1919 di questo Ministero.

In esecuzione di quanto prescrive la circolare unita, codesta Direzione di sani è pregata di disporre immediatamente quanto segue:

1° Designare subito l'ufficiale medico che deve far parte del Comitato esecuti provinciale (titolo 2°, pag. 8, comma 2) in ciascun capoluogo di provincia compre nella giurisdizione di codesto corpo armata (e divisione di Cagliari).

Gli ufficiali medici designati, dei quali si prega comunicare il nome, prenderan subito contatto con le autorità interessate; essi pure prendendo parte attiva ai lav del comitato, dovranno continuare ad esplicare le loro attuali funzioni nel servizio sa tario militare.

2° Dare le opportune disposizioni perchè le norme fissate (titolo 4°, pagina comma 7, 8 ab.) per l'eventuale ricovero dei congedati malarici nelle sezioni spec lizzate degli ospedali militari, *entro i limiti della disponibilità dei posti*, e la segna zione di tali ricoverati ai comuni (titolo 6°, pag. 12, comma 2), abbiano piena e sol cita esecuzione.

3° Curare con assidua e viva propaganda, e sollecitando anche le opportune dis sizioni dai comandi di corpo d'armata e dalla divisione di Cagliari, che da parte n soltanto delle autorità sanitarie militari, ma di tutti i comandi di deposito, di distr e in genere di tutte le autorità e gli uffici militari, siano fornite ai Comitati esecut provinciali le notizie che essi richiedessero relative ai congedati malarici.

4° In occasione di congedamenti, i militari malarici saranno muniti delle sche militari per malarici, e segnalati per cura dei comandi competenti, oltre che ai comu anche al Comitato esecutivo provinciale della provincia dove hanno la loro residenza.

Considerato il valore grande della nuova forma di assistenza ai congedati ma rici, la quale tende a completare quanto è stato fin qui fatto a vantaggio di tali infer da parte del servizio sanitario militare, e che per l'organizzazione e i mezzi di cui spone offre sicuro affidamento di poter riuscire all'alto fine cui tende, si raccoma a codesta direzione di agevolarne in ogni modo l'attuazione in tutto ciò che ha attine col servizio e con gli istituti militari.

Si prega di inviare un cenno di assicurazione.

Disposizioni concordate fra il Ministero del tesoro (*Sottosegretariato per l'assist militare e le pensioni di guerra — Servizio per l'assistenza militare*) e i Ministeri d interno (Direzione generale sanità pubblica) della guerra. (Direzione generale sa militare) l'Associazione della Croce rossa italiana e l'Associazione nazionale dei c battenti. — 15 maggio 1920.

[illegible] congedati malarici

Assistenza ai congedati malarici.

TITOLO I.

CRITERI GENERALI.

I militari che contrassero l'infezione malarica durante il periodo in cui prestarono servizio sia in territorio malarico del Regno, sia sulla fronte orientale, sia in Albania in Macedonia, ebbero in un primo tempo l'assistenza sanitaria nelle apposite formazioni del servizio sanitario militare territoriale e mobilitato.

La Direzione generale di Sanità militare, anche prima della smobilitazione, ha inoltre provveduto ad assicurare alcune forme di assistenza anche per i congedati che avessero contratto la malaria in servizio militare.

Nell'estate del 1919, poi, a cura del Ministero dell'interno, di quello della guerra, della marina, e dell'assistenza militare e pensioni di guerra, si attuarono numerose provvidenze contemplate nella circolare n. 20183-A. C. del 21 luglio 1919, la quale completava la circolare del Ministero dell'interno 11 gennaio 1919.

Il malarico di guerra nella quasi totalità dei casi, contrariamente a quanto erroneamente da alcuni vien ripetuto, non ha in nessun modo diritto ad una pensione privilegiata: criterio, questo, che risponde al principio razionale, che inspira tutta quanta la legislazione delle pensioni, dappoichè la malaria convenientemente curata *deve generalmente considerarsi guaribile.*

Avvenuta la quasi totale smobilitazione, ed essendo purtroppo ingente il numero dei congedati malarici, il problema si è manifestato ancora più immanente, e lo Stato ha reduto doveroso, anche per i principi generali a cui si inspira tutta l'opera di assistenza sociale, di integrare la sua attività con nuove provvidenze, chiamando a collaborare non solo gli Enti interessati (Ministero dell'interno, della guerra e del tesoro — servizio dell'assistenza militare), ma anche la Croce Rossa Italiana, che ha già acquistato titolo di benemerenza nella lotta antimalarica per i numerosi servizi già compiuti in pace ed in guerra, e la Associazione nazionale dei combattenti, come quella che raccoglie tra le sue file gran numero di interessati e che avendo creato organismi di assistenza in tutta Italia poteva validamente sostenere verso le masse il principio, che la cura non è soltanto **un diritto: ma un dovere.**

Il malarico di guerra, avendo contratta la malattia durante il servizio militare, ha diritto infatti ad una assistenza speciale, ben diversa dalla comune ;ma ha anche il dovere per sè, per la famiglia, per la società, di curarsi e collaborare, quindi, a debellare il male, che man mano verrebbe a depauperare l'integrità fisica della nazione.

E' per questo che tutte le varie forme di assistenza, di cui si dirà più avanti, tendono *sopratutto ed essenzialmente ad assicurare tutte le cure necessarie per debellare contratta infezione e far riacquistare l'intera capacità lavorativa.*

TITOLO II.

ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI.

Per l'organizzazione e la direzione del servizio di assistenza ai congedati malarici costituito presso il Ministero del tesoro (Servizio per l'assistenza militare) un *Comitato esecutivo centrale per l'assistenza ai congedati malarici,* composto di un rappresentante per ciascuna delle seguenti autorità ed enti: Ministero dell'interno, Ministero del tesoro (Servizio assistenza militare), Ministero della guerra, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale dei combattenti.

Il Ministero dell'interno ha il còmpito di coordinare questo speciale servizio antimalarico con le direttive seguite per la lotta antimalarica nel Regno.

Il Ministero del tesoro ha l'amministrazione dei fondi concessi per questo scopo e attraverso presso il Servizio per l'assistenza militare, ed a mezzo del Comitato esecutivo centrale, la direttiva generale del servizio.

Il Ministero della guerra fornisce tutte le notizie che saranno necessarie per il censimento degli aventi diritto all'assistenza secondo le norme già dette, e collabora accogliendo gli infermi di malaria negli ospedali militari là dove sarà possibile.

La Croce Rossa Italiana nominerà in ogni capoluogo di provincia un suo medico, il quale avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale e ne seguirà le direttive, per fare il censimento degli aventi diritto all'assistenza nei singoli comuni della provincia e organizza il trattamento curativo di essi. Inoltre la medesima Associazione gestisce per conto del Ministero del tesoro (Servizio assistenza militare) sanatori antimalarici, là dove ne risulterà la necessità per l'assistenza dei casi che sono risultati ribelli al trattamento a domicilio.

I sanatori saranno affidati alle cure di competenti specializzati per assicurare il migliore trattamento possibile a questi malarici.

L'Associazione Nazionale dei combattenti fornisce le notizie che sono a sua conoscenza, per costituire il censimento degli aventi diritto all'assistenza ed organizzerà la propaganda nelle provincie e nei comuni affinchè gli interessati assecondino volenterosi gli sforzi dei sanitari per la cura. In questa azione concorde si avrà di mira in primo luogo la necessità di raggiungere nel più breve tempo possibile la guarnigione dei congedati malarici; si svolgerà nel tempo stesso tutta l'azione che sarà possibile per venire in aiuto della popolazione civile nelle zone malariche, compatibilmente con la finalità principale anzidetta.

In ogni capoluogo di provincia viene costituito un *Comitato esecutivo provinciale per l'assistenza ai congedati malarici*, composto: dal prefetto, presidente, dal medico provinciale, vice presidente, dal medico delegato della Croce Rossa Italiana, dal rappresentante dell'ufficio provinciale assistenza militare e pensioni di guerra, dall'ufficiale medico più elevato in grado e residente nel capoluogo o da altro ufficiale da esso delegato, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei combattenti, designato dall'ufficio provinciale d'assistenza.

Il Comitato avrà sede presso l'ufficio provinciale per l'assistenza militare e pensioni di guerra e si servirà di un segretario di esso. Il Comitato provinciale prenderà conoscenza dell'attività svolta dal medico provinciale e dal medico delegato della Croce Rossa Italiana per eseguire il censimento dei congedati malarici; determinerà la norme che crederà opportune, sia per l'esecuzione del censimento stesso sia per l'organizzazione del trattamento curativo, secondo sarà detto più oltre; collaborerà al servizio di propaganda antimalarica da svolgersi nella rispettiva provincia a cura dell'Associazione Nazionale dei combattenti.

In ogni comune l'ufficiale sanitario sarà chiamato ad eseguire personalmente o per mezzo dei medici delegati dal Comitato esecutivo provinciale, il censimento dei militari malarici, l'accertamento della diagnosi e del diritto all'assistenza, il trattamento curativo secondo le norme che riceverà dal Comitato esecutivo provinciale.

Il rappresentante locale dell'Associazione Nazionale dei combattenti collaborerà con l'ufficiale sanitario per la propaganda presso i singoli infermi.

TITOLO III.

CENSIMENTO DEI CONGEDATI MALARICI.

In ogni provincia, in applicazione dei deliberati dei Comitati provinciali esecutivi, il medico provinciale ed il medico delegato della Croce Rossa Italiana organizzeranno il censimento dei congedati malarici allo scopo di stabilire gli aventi diritto al trattamento fissato con la presente disposizione.

A cura del sindaco di ogni comune sarà apposto avviso pubblico affinchè tutti quelli che credano di essere nelle condizioni previste si presentino all'ufficiale sanitario per essere inscritti nel numero dei congedati malarici per il trattamento curativo gratuito.

L'ufficiale sanitario, sia direttamente, sia con medici delegati dal Comitato provinciale, prenderà visione dei documenti che certificano l'identità della persona che fa domanda di inscrizione; prenderà visione inoltre dei documenti militari: cioè del foglio di congedo e della scheda per malarici o, in mancanza, di qualsiasi altro documento od elemento dal quale risulti la presunzione che la malaria sia stata contratta od aggravata durante il servizio militare. Eseguirà infine o farà eseguire la visita medica dell'infermo e determinerà la diagnosi clinica della malattia.

Le visite così eseguite e gli accertamenti fatti saranno elencati in apposito registro nominativo, nel quale sarà specificata anche la ragione del giudizio medico positivo o negativo che il sanitario avrà formulato.

Tale giudizio sarà subito annotato nell'apposita scheda (vedi allegato 1) che sarà compilata in doppio originale, di cui uno sarà consegnato all'interessato e l'altro inviato al Comitato provinciale esecutivo.

Nel caso che la diagnosi dell'ufficiale sanitario sia stata semplice diagnosi di probabilità e non di certezza, e ogni altra volta che sarà ritenuto necessario, il medico provinciale od il medico delegato della Croce Rossa Italiana provvederanno all'accertamento microscopico in un laboratorio batteriologico a ciò opportunamente delegato dal Comitato esecutivo provinciale.

Le schede, a cura dell'ufficio provinciale per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, saranno riunite per comune e disposte alfabeticamente.

TITOLO IV.

Trattamento curativo.

Il medico provinciale e il medico delegato della Croce Rossa Italiana per ogni provincia organizzeranno nei singoli Comuni l'assistenza dei militari congedati, che sono stati riconosciuti aventi diritto all'assistenza gratuita secondo il censimento già detto.

Il trattamento consisterà nella somministrazione dei chinacei e degli altri farmachi sussidiari, che occorreranno per la guarigione. Essi sono preparati e distribuiti a cura del comitato centrale secondo le formule indicate nell'allegato 2.

Dove il numero dei malarici è scarso, il trattamento curativo potrà esser fatto a domicilio dell'infermo affidandolo ai rispettivi medici curanti o ad altro medico appositamente incaricato sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario. Quando il numero dei malarici da curare sia notevole o quando concorrano speciali circostanze di cui il Comitato esecutivo provinciale riconoscerà l'opportunità, la cura potrà essere fatta in dispensari antimalarici già esistenti o potranno venirne istituiti dei nuovi completando il servizio, qualora fosse necessario, col procurare al medico i mezzi di trasporto per l'assistenza del malato, in campagna o comunque lontano dalla sede dell'ambulatorio.

L'ufficiale sanitario dovrà perciò fare mensilmente ed in tempo utile richiesta al Comitato esecutivo dei medicinali presumibilmente occorrenti per la cura dei congedati malarici nei rispettivi comuni e vigilerà che i medicinali stessi siano dati solamente agli aventi diritto.

I Comitati provinciali secondo le richieste ricevute, faranno domanda al Comitato centrale che provvederà all'assegnazione.

I congedati malarici che presentino accessi febbrili malarici gravi e ravvicinati e che non possono avere una sufficiente assistenza a domicilio, potranno essere inviati alla cura ospedaliera.

L'ufficiale sanitario potrà disporre l'invio ad un ospedale militare nei limiti della disponibilità dei posti che a sua richiesta gli sarà segnalata dal Comitato provinciale.

Qualora manchino letti disponibili o l'ospedale si trovi a notevole distanza dal luogo di dimora, gli infermi potranno essere ricoverati in ospedali civili locali o viciniori. Nell'un caso o nell'altro dovranno essere esibiti i seguenti documenti:

a) biglietto di entrata firmato dall'ufficiale sanitario o medico condotto e vistato dal sindaco del comune di residenza dell'infermo;

b) certificato di viaggio per il viaggio gratuito, rilaciato dal sindaco.

Il ricovero dovrà dall'ufficiale sanitario essere prontamente segnalato al Comitato provinciale.

Le rette per le diarie consumate negli ospedali civili, nella misura segnata dalle leggi vigenti, saranno a carico del bilancio del Ministero del tesoro (Servizio dell'assistenza militare).

Per i congedati malarici che presentino speciali forme gravi e recidivanti malgrado la cura già detta o sintomi di cachessia, sono istituiti dal Comitato centrale esecutivo, e sotto la direzione tecnica della Croce Rossa, quattro sanatori che uniranno l'azione terapeutica del clima a quella dell'assistenza continua per parte di specialisti. Si fa ri-

serva di comunicare le sedi di tali sanatori, che sorgeranno in massima uno nel Trentino, uno nella media Italia, uno in Sicilia ed uno in Sardegna, per gli infermi delle rispettive regioni.

Il medico curante e l'ufficiale sanitario, nei casi in cui riterranno necessario il ricovero in tali sanatori, ne faranno man mano proposta motivata pel tramite del Comitato provinciale, al Comitato centrale, ed in ogni caso non oltre il 15 luglio prossimo venturo.

Questo, nell'assegnazione, darà la preferenza ai congedati muniti della scheda militare per i malarici e che presentino maggiore gravità.

La cura avrà luogo nei mesi di luglio, agosto e settembre e di regola avrà per ciascuno infermo la durata di giorni 60.

I sanatori saranno gestiti dalla Croce Rossa Italiana secondo uno speciale regolamento interno.

Gli infermi avranno diritto al viaggio gratuito di andata e ritorno, al vitto gratuito ed al trattamento terapeutico e ciò oltre alle provvidenze di cui al titolo seguente.

TITOLO V.

Sussidi.

Alle famiglie dei congedati malarici, ricoverati negli ospedali militari o civili, sarà corrisposto il soccorso giornaliero.

La Direzione dell'ospedale militare principale o civile che accoglie il malarico, darà pertanto immediato avviso al Comune dal quale esso proviene, tanto del suo ingresso quanto del giorno di uscita, per le conseguenti disposizioni di competenza dell'autorità civile, relative al soccorso giornaliero che compete alla famiglia dell'infermo durante l'intero periodo di degenza e il successivo periodo di 30 giorni.

I provvedimenti relativi alla corresponsione del soccorso giornaliero alle famiglie dei malarici congedati, sono affidati alle commissioni comunali e regolati di massima dalle disposizioni contenute nell'istruzione per la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi, 30 novembre 1917.

Tale soccorso spetta soltanto alle famiglie di quei congedati affetti da febbre malarica che siano ricoverati nelle sezioni per malarici degli ospedali militari o in quelli civili a seconda di quanto è prescritto al capoverso precedente.

Il soccorso giornaliero alla famiglia decorre dal giorno dell'ingresso all'ospedale del malarico, a seconda della partecipazione — che come sopra è detto — il sindaco riceverà dal direttore dell'ospedale militare o civile, e sarà corrisposto fino a 30 giorni dopo quello in cui il malarico avrà lasciato il luogo di cura, a seconda di analoga partecipazione che il sindaco riceverà dal direttore stesso.

Per le famiglie dei congedati i quali saranno ricoverati nei sanatori, sarà corrisposto con le stesse modalità amministrative un sussidio giornaliero di L. 5 (Decreto ministeriale 15 novembre 1919).

Il sussidio decorrerà dal giorno della partenza del militare per il sanatorio e avrà termine sette giorni dopo quello della dimissione dal sanatorio stesso.

TITOLO VI.

Propaganda.

L'Associazione Nazionale dei Combattenti organizzerà la propoganda fra i congedati malarici per far conoscere loro il pericolo che presenta la loro malattia, sia per essi medesimi, sia per la diffusione nei comuni di dimora, e per ottenere da essi il più volenteroso concorso nel trattamento curativo, ciò che è condizione indispensabile perchè questo abbia prontamente e sicuramente esito favorevole.

La propaganda si svolgerà secondo le direttive stabilite dal Comitato centrale, a mezzo di manifesti speciali, opuscoletti e pubblicazioni varie, conferenze, ecc. Gli opuscoli e le pubblicazioni saranno preventivamente approvati dal Comitato esecutivo e

Il rappresentante dell'Associazione nel Comitato esecutivo centrale darà le disposizioni relative agli uffici provinciali di assistenza per i combattenti, i quali delegheranno il proprio rappresentante nel Comitato esecutivo provinciale e designeranno nei singoli Comuni le persone che debbono coadiuvare l'opera dei sanitari nell'esecuzione pratica del servizio.

Per qualunque comunicazione, informazione o richiesta, gli interessati debbono esclusivamente rivolgersi all'Ufficiale Sanitario preposto al servizio di assistenza per congedati malarici o alla locale sezione dell'Associazione Nazionale tra Combattenti.

I Sindaci, gli Ufficiali sanitari e le altre autorità comunali, esclusivamente al COMITATO PROVINCIALE DI ASSISTENZA PER I CONGEDATI MALARICI, che in ogni capoluogo di provincia risiede presso l'Ufficio Provinciale per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra.

I signori Prefetti, i Comitati Provinciali e tutte le autorità provinciali, AL COMITATO CENTRALE ESECUTIVO PER L'ASSISTENZA AI CONGEDATI MALARICI presso il Ministero del tesoro - Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - Servizio per l'assistenza militare - Via Vittorio Veneto, n. 50 - Roma.

N.B. - Si raccomanda di trascrivere sempre per intero l'indirizzo.

ALLEGATO 1.

MINISTERO DEL TESORO
SERVIZIO PER L'ASSISTENZA MILITARE

Ufficio Provinciale di . . . . . .

SCHEDA INDIVIDUALE

PER I CONGEDATI MALARICI

Provincia di . . . . . *Comune di* . . . . . .
Cognome e nome . . . . . .
Paternità . . . . . .
Classe . . . . . *Distretto di* . . . . . .
Deposito . . . . . .
Probabile località di infezione e data . . . . . .
. . . . . .
Dati relativi alle prime manifestazioni della forma malarica . . . . . .
. . . . . .
Corso ulteriore dell'infezione con speciale riguardo alle recidive . . . . . .
. . . . . .
Cure ospedaliere e licenze eventuali . . . . . .
. . . . . .
Data dell'ultimo accesso febbrile e cure praticate . . . . . .
. . . . . .
Diagnosi clinica e parassitaria . . . . . .
. . . . . .
OSSERVAZIONI - possiede la scheda militare individuale per malarici? . . . . .

IL CONGEDATO

MEDICINALI

PER LA CURA DEI CONGEDATI MALARICI.

Bisolfato di chinino in compresse zuccherate da gr. 0,20 l'una.

Fiale di soluzione di bicloridrato di chinino da 1/2 e da 1 grammo.

Mistura Baccelli.

Pillole di idroclorato di chinino gr. 0,10 citrato di ferro gr. 0,25, arseniato di sodio gr. 0,0005.

Fiale di cacodilato di sodio da cgr. 5.

Liquore arsenicale del Fowler.

N. 567. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Abolizione delle sciabole mod. 900 e mod. 88.** — (Direzione generale artiglieria). 29 settembre 1920.

Sentito il parere dello stato maggiore del R. esercito e dei competenti ispettorati, questo Ministero determina:

1° La sciabola di cavalleria mod. 900 (VI-39) è abolita.

Per le truppe di cavalleria rimane in servizio esclusivamente la sciabola mod. 71 (VI-25), della quale dovranno essere senz'altro armati anche i reggimenti che finora ebbero in uso quelle mod. 900. Le conseguenti sostituzioni, eventualmente tuttora necessarie presso detti reggimenti di cavalleria, dovranno essere effettuate entro il più breve termine di tempo possibile, utilizzando, innanzi tutto, le eventuali esuberanze risultanti presso i reggimenti o depositi di cavalleria che già avevano in uso le sciabole mod. 71 ed attingendo in secondo tempo, alle disponibilità esistenti presso le direzioni o sezioni staccate di artiglieria.

I comandi di corpo d'armata, ciascuno per i reggimenti o reparti di cavalleria dislocati nella dipendente circoscrizione territoriale, vorranno impartire le disposizioni esecutive del caso e della avvenuta sistemazione dovranno, a suo tempo, far pervenire un cenno di assicurazione al Ministero (direzione generale artiglieria - divisione 1ª A. P.).

Le sciabole mod. 900, così sostituite, dovranno essere versate alle direzioni e sezioni staccate viciniori, e quivi comprese fra quelle dello stesso modello già disponibili. Il Ministero si riserva di stabilire in seguito quale uso dette sciabole possono o debbono essere destinate.

2° E' abolita altresì la sciabola di artiglieria mod. 88 (VI-39). Per le truppe di artiglieria che ne sono armate, viene adottata invece la sciabola da cavalleria mod. 71.

La sostituzione dovrà, però, essere attuata gradualmente, a misura delle disponibilità di sciabole mod. 71 che risulteranno presso le direzioni o sezioni staccate di artiglieria dopo di avere ultimata, nel corrispondente corpo d'armata, la sistemazione di cui al precedente numero 1 per la cavalleria.

I comandi di artiglieria di corpo d'armata daranno le conseguenti disposizioni esecutive di dettaglio ai dipendenti reparti dell'arma.

Le sciabole mod. 88, man mano che saranno sostituite, dovranno essere versate ed ulteriormente conservate con le stesse norme già dette innanzi per le sciabole modello 900.

3° L'ispettorato delle costruzioni di artiglieria curerà la pubblicazione delle varianti al modello per gli inventari relative alle abolizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2, disponendo che i due tipi di sciabola di cui si tratta siano classificati nel materiale vario della corrispondente categoria.

Il Ministro — I. BONOMI.

 — **Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i laboratori e truppe del genio.** — (Direzione generale genio). — 29 settembre 1920.

Con riferimento al comma *B)* della circolare n. 325 del c. a. si riportano in calce alla presente, il programma di esame teorico-pratico per gli aspiranti alla carica di operaio militare per i laboratori presso le truppe del genio ed i programmi per i corsi di istruzione che devono frequentare gli operai per essere nominati capi-operai e i capi-operai per essere nominati capi-laboratorio.

PROGRAMMA N. 1.

Programma per l'esame per la nomina ad operaio militare presso i laboratori delle truppe del Genio.

L'aspirante alla nomina ad operaio deve avere superato l'esame di proscioglimento; in caso negativo, deve sottostare ad un esame di coltura corrispondente.

CARRADORE.

Esame pratico. — Cambiare ad una ruota delle razze e dei gavelli e ricerchiarla a caldo.

Esame teorico. — Cognizioni sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura Norme generali di conservazione del legname. Costruzione e riparazione delle ruote.

CALAFATO.

Esame pratico. — Cambiare un'assicella, una costa piana ed uno schermotto ad una barca di legno e calafatare con stoppa e fili.

Esame teorico. — Cognizioni sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura. Norme generali di conservazione del legname. Composizione delle diverse parti in legno di una barca regolamentare.

CARPENTIERE.

Esame pratico. — Squadrare con l'ascia una parte di barca; come: un dormiente, una piana, un paramezzale.

Esame teorico. — Cognizioni sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura Norme generali di conservazione del legname.

FALEGNAME.

Esame pratico. — Costruire un quartabuoni per riquadrare ed unire ad angolo retto due assicelle con incastro a coda di rondine.

Esame teorico. — Cognizione sulle varie qualità dei legnami e loro stagionatura. norme generali di conservazione del legname.

FABBRO FUCINATORE.

Esame pratico. — Fucinare un anello con ghiera ed un dado a vite esagonale, dietro presentazione di un disegno quotato.

Esame teorico. — Cognizioni delle varie qualità di ferro in relazione al loro trattamento nella fucinatura. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

AGGIUSTATORE MECCANICO.

Esame pratico. — Lavorare a riscontro (a maschio e femmina) un prisma poligonale con dimensioni assegnate, dietro presentazione di un disegno quotato. L'aspirante potrà servirsi del trapano per fare il foro del riscontro.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica e disegno geometrico. Nozioni elementari sui motori a scoppio, sulla dinamo ed alternatori, sui trasformatori, sui compressori d'aria, sui martelli perforatori e sulle macchine operatrici. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

TORNITORE MECCANICO.

Esame pratico. — Tornire una vite a pane triangolare, del diametro, lunghezza e passo indicati da un disegno quotato. — Tornire la relativa chiocciola e prepararne l'utensile.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica e disegno geometrico. — Nozioni elementari sui motori a scoppio, sulle dinamo ed alternatori sui trasformatori, sui compressori d'aria, sui martelli perforatori e sulle macchine operatrici. Norme generali sulla conservazione dei materiali.

MECCANICO MOTORISTA.

Esame pratico. — Smontare un motore a scoppio, cambiare ed adattare una bronzina, rimontarlo e regolarne la marcia mettendolo in fase con il magnete.

Esame teorico. — Nozioni elementari d'aritmetica. Nozioni elementari di disegno geometrico e di macchine. Sicura conoscenza del motore a scoppio, del suo funzionamento e dei suoi vari impieghi. Guasti ai motori e modo di ripararli. Nozioni fondamentali sulla dinamo, alternatori, trasformatori, compressori d'aria e martelli perforatori.

MECCANICO ELETTRICISTA.

Esame pratico. — Una delle seguenti prove:

1° Smontaggio, riparazione semplice e regolaggio di un motore elettrico o di una dinamo.

2° Riparazione semplice di un avvolgimento elettromagnetico. Preparazione di una calamita permanente.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica. Nozioni elementari disegno geometrico e macchine. Nozioni elementari di elettricità e di magnetismo. Pile ed accumulatori. Condensatori. Macchine eletriche. Dinamo ed alternatori. Trasformatori. Guasti e modo di ripararli. Strumenti di misura. Nozioni generali sulla telefonia, telegrafia, radiotelegrafia e conoscenza del relativo materiale impiegato dal R. esercito.

MECCANICO DI PRECISIONE ED OROLOGIAIO.

Esame pratico. — Esecuzione di un lavoro di riparazione inerente a rotismi di un apparecchio di orologeria.

Esame teorico. — Nozioni elementari di aritmetica. Nozioni elementari di disegno geometrico e di macchine. Conoscenza degli apparati telefonici e dell'apparato ottico da campo sulla loro costituzione e nel loro funzionamento.

OPERAIO INDUSTRIE CHIMICHE.

Esame pratico. — Maneggio di recipienti per liquidi compressi (bombole). Distillazione frazionata. Caratteristiche che servono a distinguere i principalli prodotti chimici: cloro, bromo, forgene, ossi clururo di carbonio, cloropicrina, iprite, solfuro di etile, biclorurato, bromuro di benzile e xilite, bromuro di cianogeno, etere metilcroroformio triclorurato, arsine, cloruro e cianuro di difenilarsile. Impiego dei mezzi protettivi-respi-

... impiego dei gasometri. Bilanciere di precisione. ... minazione dei punti di fusione e congelamento.

Esame teorico. — Esplosivi da mina. Loro caratteristiche e reazioni. Determinazione dello stato di conservazione degli esplosivi a base di nitro-cellulosa e nitriglicerina. Detonatori, loro stato di conservazione ed impiego.

SELLAIO.

Esame pratico. — Cambiare la flanella e l'imbottitura ad una sella. Costruire una pettorale di finimento.

PROGRAMMA N. 2.

Programma pel corso d'istruzione degli aspiranti a capo operaio dei laboratori delle truppe del Genio.

PARTE GENERALE.

Materiali in ferro. — Drizzare, spianare, incastrare un foglio di lamiera a martello e forarlo con trapano a spina a mano. Piegare un ferro sagomato. Saldare con bollitura due verghe di ferro. Saldare a stagno, a ottone e rame. Saldature autogene. Ribadire bullette a freddo. Ribadire chiodi a caldo ed a freddo a testa, a fungo ed acceccata. Costruire una chiavarda con dado e controdado. Ripassare una vite con madrevite e in mancanza di questa con lima. Togliere ammaccature. Costruire coppiglie, chiavette semplici e doppie. Raddrizzare alberi ed altre parti piegate procedendo a caldo o a freddo secondo i casi. Pulitura dei metalli. Togliere le macchie di ossido dal ferro, acciaio, ottone, ecc. nelle parti lavorate piccole e di precisione. Riparazioni di circostanza e provvisorie. Conservazione degli strumenti ed arnesi da lavoro.

Materiale in legno. — Riparazioni e ripieghi attorno ai carri ed alle carrette da parco, alle ruote, ai cofani. Applicare fasciature, giuntura di travi. Norme per la conservazione del carreggio.

Coloritura e lubrificazione materiali. — Macinare i colori, cuocere l'olio di lino. composizione delle vernici. Preparazione delle superfici nuove o già colorite per applicarvi la nuova coloritura. Modi di sgrassare materiali. Composizione dei grassi e loro impiego.

Motori. — Vari tipi di motori a scoppio. Montaggio e smontaggio di un motore. Cambio ed aggiustaggio delle bronzine. Regolazione dell'albero a gomito. Cambio di un pistone, di una biella, di uno spinotto. Cambio delle fasce elastiche di un pistone. Cambio dei cilindri. Controllo della camicia d'acqua e cambio del tappo di chiusura. Cambio di una punteria. Controllo sul sistema di lubrificazione e sua regolazione. Smerigliatura delle valvole. Messa in fase di un motore. Prova al freno dinamometrico. Inconvenienti che si verificano nei motori e modo di ripararli.

Carburatore. — Vari tipi. Cambio delle parti e manutenzione. Inconvenienti e modo di ripararli.

Magnete. — Vari tipi. Cambio delle parti. Montaggio e regolazione. Difetti e modo di riconoscerli e ripararli.

Regolatori di velocità del motore. — Vari sistemi. Manutenzione. Difetti e modo di ripararli.

Pompe per acqua ed olio. — Varii tipi. Manutenzione e modo di ripararle.

Raffreddamento. — Varii sistemi. Radiatori e ventilatori. Manutenzione. Difetti e riparazione.

Lubrificazione. — Vari sistemi. Controllo. Regolazione. Manometri.

Apparecchi per fare affluire i carburanti. — Vari sistemi guasti e modo di ripararli. *Manometri.*

Macchine elettriche. — Principio su cui sono basate. Fenomeni d'induzione. Parti di una macchina elettrica. Natura della corrente continua ed alternata. Collettore. Indotto e dinduttore. Spazzole. Macchine magnetoelettriche ed elettromagnetiche. Messa in marcia. Regolazione ed arresto di una dinamo. Accoppiamento. Principali macchine a corrente continua e principali macchine a corrente alternata.

Accumulatori. — Principio di cui sono basati. Manutenzione.

Trasformatore rotativo a corrente continua ed a corrente alternata.

Apparecchi di misura. — Voltmetro. Amperometro. Indicatore di corrente. Indicatore di poli.

Quadri di distribuzione. — Sue parti e funzioni.

Canalizzazione di una distribuzione di energia. Isolamento di un conduttore. Giuntura di conduttori e cavi. Isolamento di un giunto. Impianti interni e precauzioni.

Materiali del genio. — Conoscenza dettagliata dei materiali del genio e loro conservazione.

PARTE SPECIALE PER I CAPI OPERAI DEI LABORATORI DI DEPOSITO DEL GENIO DI CORPI D'ARMATA E DEL REGGIMENTO RADIOTELEGRAFISTI.

Magnetismo. — Magneti permanenti, elettro calamite e campo magnetico.

Elettricità. — Statica e dinamica. Campo elettrico. Produzione di elettricità per azione chimica.

Macchine Morse. — Sue parti. Circuiti per la corrispondenza. Prove e regolazione. Circuiti interni. Ripieghi, riparazione dei guasti. Regolazione degli apparati per la corrispondenza.

Apparati telefonici. — Vari tipi. Ricevitore. Trasmettitore. Organi complementari. Centrali telefoniche e vari sistemi: a batteria centrale, decentralizzati, centrali automatiche. Organi di commutazione. Cavi telefonici aerei e sotterranei. Sistemi di protezione degli apparati.

Radiotelegrafia - *Corrente elettrica.* — Potenziale, intensità e resistenza. Corrente continua ed alternata. Capacità ed induttanza. Condensatori e vari tipi. Capacità e sua misura. Induttanza nei circuiti e sua misura. Condensatori nei circuiti. Raggruppamento di generatori, di resistenze, di capacità ed induttanze. Onde elettriche. Formazione di onde elettromagnetiche. Lunghezza d'onda. Circuiti oscillanti aperti e chiusi e loro sintonia. Apparati radiotelegrafici. Riparazione dei guasti.

PROGRAMMA N. 3.

Norme pel corso d'istruzione per conseguire la nomina a capo laboratorio reggimentale del Genio e capo laboratorio di deposito del Genio di Corpo d'Armata.

Per essere ammessi al corso deve esplicitamente risultare che gli aspiranti durante il tempo trascorso nei laboratori quali capi operai hanno dimostrato di possedere ampiamente i requisiti di abilità tecnico professionale, inerenti alle loro rispettive mansioni, sui metalli e legnami che si impiegano nei materiali del genio e loro lavorazione, e nella costituzione, funzionamento e riparazione dei motori a scoppio, delle macchine elettriche generatrici e motrici, degli accumulatori, dei trasformatori, degli apparecchi di misura, dei quadri di distribuzione delle macchine telegrafiche, degli apparati telefonici e degli apparecchi radioletegrafici.

Inoltre, gli aspiranti devono dare prova di possedere sufficiente coltura generale superando presso il rispettivo corpo apposito esperimento col seguente programma:

a) composizione italiana con tema inerente alle mansioni di capo laboratorio da svolgere con chiarezza e senza errori di ortografia (nella composizione si giudicherà anche la calligrafia);

b) aritmetica: nozioni generali comprese le frazioni e le proporzioni.

Durante il corso sarà svolto in modo dettagliato, teoricamente e praticamente, agli aspiranti capi laboratorio il seguente programma:

PARTE COMUNE A TUTTI.

Macchine motrici termiche. — Motori a scoppio, a gas, ad olio pesante, a vapore. Loro funzionamento. Inconvenienti e guasti e modo di ripararli. Condotta e manutenzione. Collaudo.

Macchine per lavorazione metalli. — Varie specie di torni, trapani, piallatrici, limatrici, pulitrici, fresatrici, punzonatrici, cesoie, seghe, bilanciere, macchine per piegare cerchioni, magli a vapore, magli atmosferici, magli a cinghia, ventilatori, ecc. Collaudo. Istallazione. Funzionamento. Lavorazioni che si possono eseguire. Manutenzione e difetti. Guasti e modo di correggerli. Attrezzi e utensili per dette macchine.

Macchine per la lavorazione del legno. — Seghe dei diversi sistemi: alternative verticali ed orizzontali, a nastro, circolare, ecc. Carrelli con avanzamento automatico. Piallatrici a spessori ed a filo. Piallatrici combinate. Torni. Trapani. Modanatrici. Mortasatrici. Macchine per piegare gavelli. Macchine combinate per lavorazioni diverse, ecc. Collaudo. Funzionamento e manutenzione. Attrezzi e strumenti vari da lavoro.

MATERIE PRIME.

Ferro. — Sue proprietà, sua lavorazione, bollitura e saldatura, acciaiazione, collaudo. Principali tipi, forme e dimensioni dei ferri del commercio.

Acciaio. — Sue proprietà e varietà, modo di trattarlo alla fucina, tempra, collaudo, secondo le qualità.

Ghisa. — Sue proprietà e caratteri distintivi.

Rame, stagno, piombo, zinco, antimonio. — Leghe, proprietà, impiego e collaudo

Legnami. — Classificazione dei legnami. Proprietà e caratteri distintivi. Difetti che presentano i legnami da lavoro. Stagionatura. Forme e dimensioni usuali del legname messo in commercio.

Colori e vernici. — Sostanze che si impiegano per le varie coloriture. Loro proprietà. Falsificazioni. Collaudo.

Pelli e cuoiami. — Concie delle pelli e procedimenti più in uso. Cuoiami che si usano nei servizi del genio e loro caratteristiche.

Tessuti e cordami. — Proprietà principali e caratteristiche. Falsificazioni e collaudo.

Combustibili. — Legna, coke, litantrace, antracite, carbone di legno, lignite, torba. Combustibili liquidi. Caratteri distintivi, impiego e collaudo.

Materiali del genio. — Conoscenza completa dei materiali del genio e loro conservazione.

Esecuzione lavori. — Determinazione di materiali e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori di laboratorio. Compilazione di commesse di lavoro e di consuntivi.

PARTE SPECIALE PER I CAPI LABORATORIO DEI DEPOSITI DEL GENIO, DI CORPO D'ARMATA E DEL REGGIMENTO RADIOTELEGRAFISTI.

Conoscenza teorica e pratica dettagliata dei seguenti materiali:

Dinamo e loro costituzione; induttori, indotti, collettori, spazzole, regolazione montaggio e governo, messa in moto, accoppiamento, collaudo.

Alternatori e loro costituzione, induttori, indotti, eccitazione, regolazione montaggio, precauzione nell'impiego, accoppiamento, collaudo.

Accumulatori: particolari circa la carica e la scarica, cure necessarie per la manutenzione e conservazione, collaudo.

Posa di canalizzazioni interne ed esterne.

Quadri di distribuzione, organi che li compongono.

Piccoli impianti e modo di esercirli e ripararli.

Lampade ad arco: funzionamento e regolazione.

Macchine telegrafiche Morse, celeri e stampati. Apparati telefonici. Apparati ottici: vari tipi, loro costituzione manutenzione riparazione, collaudo.

Radiotelegrafia. — Nozioni sulle onde. Loro natura, caratteristiche e propagazione. Onde elettriche e circuiti oscillanti. Stazioni ad eccitazione diretta dell'areo e ad eccitazione indiretta. Accoppiamento dei circuiti. Misura della lunghezza d'onda. Apparecchi radiotelegrafici: vari tipi, loro costituzione, manutenzione, riparazione, collaudo. Disturbi atmosferici, guasti ad essi dovuti e precauzioni da adottare.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 569. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Laboratori delle truppe del genio.** — (Direzione generale genio). — 29 settembre 1920.

Con riferimento al comma *A* della circolare 325 del c. a. si riporta la dotazione di macchinari e principali utensili dei laboratori delle truppe del genio.

Il Ministro — I. BONOMI.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Un. mis.	Laboratorio deposito del genio di Corpo d'Armata.	Laboratorio del Regg.to Minatori del Genio.	Laboratorio del Regg. Ferrovieri del Genio.	
1	Tornio a motore per metalli con relativi utensili	N.	1	3	2	
2	Tornio di precisione con relativi utensili	»	2	—	—	
3	Tornio a revolver	»	—	—	1	
4	Trapano a motore con relative punte	»	1	1	1	
5	Trapano veloce con relative punte	»	—	1	1	
6	Punzonatrice	»	—	1	—	
7	Fresatrice	»	—	1	1	
8	Limatrice	»	1	1	1	
9	Sega pei metalli	»	1	1	1	
10	Macchine per filettare bulloni	»	—	—	—	
11	Macchina per centrare	»	—	—	—	
12	Bilanciere	»	—	1	—	
13	Cesoia	»	1	1	1	
14	Magli a cinghia	»	—	1	—	
15	Magli atmosferici	»	—	—	—	
16	Rolatrice per curvare cerchioni	»	—	1	—	
17	Rifolatrice per cerchioni	»	—	1	—	
18	Trapano piccolo per carradore	»	—	1	1	
19	Tornio da legno	»	1	1	1	
20	Piallatrice da legno	»	—	—	—	
21	Piallatrice combinata filo e spessore per legno	»	1	1	1	
22	Fresatrice da legno	»	—	1	—	
23	Sega a nastro	»	—	2	1	
24	Sega circolare	»	1	1	1	
25	Toupie	»	—	1	—	
26	Mortasatrice	»	—	1	—	
27	Mola smeriglio	»	1	1	1	
28	Ventilatore per fucina	»	1	2	1	
29	Trapano da banco con punte	»	1	1	1	
30	Ruota per arrotare con truogolo	»	1	1	1	
31	Apparecchi per saldature autogene	»	1	1	1	
32	Banco da aggiustatore meccanico	»	2	2	2	
33	Banco da falegname	»	2	2	2	
34	Fucina	»	1	2	1	
35	Incudine	»	1	2	1	
36	Morse da banco	»	4	4	4	
37	Martinello	»	1	1	1	
38	Trapano a petto, cesoie a mano, lampada a benzina, saldatori, compassi a punta, calibri, piani e squadre di riscontro, archetti da sega a mano per metalli, chiavi inglesi, mazze e martelli da fabbro, tenaglie varie, pialle e pialletti a mano, seghe a telaio a mano, segacci, tenaglie e martelli da falegname, lime sgorbie, scalpelli, succhielli, cacciaviti, lame per seghe, punte per verine, morsetti a mano, pinze da elettrecista.		In quantità variabile a seconda delle dall' Ufficiale al materiale.			
39	Serie alfabetica ed a numeri a punzone	Ser.	1	1	1	
40	Madreviti assortite	»	6	6	6	
41	Motori elettrici	»	Le caratteristiche dei motori elettrici impianto dei laboratori. Il numero e la può essere data al macchinario nei vari			

Laboratorio del Regg. Radiotelegrafisti del Genio.	Laboratorio del Regg. Pon. Lag. del Genio.		Laboratorio di Battaglioni o Battaglione Gen. distaccati permanentemente.	Laboratorio di Comp. del Genio distaccata permanentemente.	NOTE
	Pontieri	Lagunari			
1	6		1	—	
1	—		—	—	
—	—		—	—	
1	2		1	—	
—	1		—	—	
—	—		—	—	
—	—		—	—	
1	3		—	—	
1	1		1		
—	1		—	—	
—	1		—	—	
—	3		—	—	
1	2		1	—	
—	2		—	—	
—	2		—	—	
—	—		—	—	
—	1		—	—	
—	1		—	—	
1	1		—	—	
—	2		—	—	
1	2		1	—	
—	1		—	—	
—	3		—	—	
1	1		1	—	
—	1		—	—	
—	2		—	—	
1	3		1	—	
1	2		1	—	
1	1		1	1	
1	2		1	1	
1	1		—	—	
2	2		1	—	
3	3		1	1	
1	2		1	1	
1	2		1	1	
4	4		2	2	
1	1		1	1	

L'Officina dell'ex 3° Reggimento Genio viene conservata, come da disposizione ministeriale e costituisce il laboratorio del Deposito truppe del C. d'Armata di Firenze. Essa quindi conserva quasi tutto il macchinario di cui è provvista, tranne alcuni torni, bilancieri, seghe per metalli e trapani.

Il reggimento genio (Ferrovieri) deve provvedere alla riparazione del materiale fotoelettrico. Pertanto fino a quando non si disporrà del laboratorio alla Crocetta dell'ex Direzione Tecnica Automobilistica Torino non potrà cedere alcuna macchina dell'attuale laboratorio ferrovieri.

Il macchinario ed attrezzamento dell'ex 8° regg. Genio è stato passato al Laboratorio del batt. Lagunari. Deve essere tutto conservato per i bisogni di quella specialità, per la quale bisognerebbe eseguire la provvista di una pressa idraulica da Kg. 1000 a 3000 per raddrizzare assi di rimorchiatori, di motoscafi ecc.

esigenze di ciascun laboratorio. I quantitativi saranno stabiliti

1	1	1	—
6	6	3	2

dipendono da quelle della energia elettrica di ciascuna località di potenza dei motori sono anche in relazione alla disposizione che cali.

Prezzo della presente dispensa L. 0 30

(3522) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

Militare Centrale ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1920 — 8 Ottobre

N. 570 – 12 giugno 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina. *Pag.* 868

» 571 – 29 giugno 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. Decreto ministeriale col quale venne sostituito un membro effettivo del consiglio di disciplina. *Pag.* 868

» 572 – 1 settembre 1920. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1265, che apporta modificazioni a quello 3 giugno 1920, n. 737, concernente l'aumento delle indennità di caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 869

» 573 – 3 settembre 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 1314, che provvede alla soppressione di due commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per forniture e lavorazioni militari . . . . . *Pag.* 870

» 574 – 6 ottobre 1920. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per il R. consolato di Lugano. *Pag.* 870

» 575 – 6 ottobre 1920. DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie. . . . . *Pag.* 871

» 576 – 6 ottobre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i centri automobilistici, i laboratori di riparazione e i distaccamenti della direzione centrale automobilistica. . *Pag.* 871

» 577 – 6 ottobre 1920. — EQUIPPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da licenziarsi dal servizio sotto le armi . *Pag.* 874

» 578 – 6 ottobre 1920. — MATRICOLA. — Istruzione per l'applicazione, nei riguardi matricolari, dell'art. 17 del R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970 . . . *Pag.* 874

» 579 – 6 ottobre 1920. — RECLUTAMENTO. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima . . . . . *Pag.* 875

» 580 – 6 ottobre 1920. RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 2° quadrimestre dell'anno 1898. . . . . *Pag.* 881

CIRCOLARE N. 570. — STATO DEGLI UFFICIALI. - **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 12 giugno 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 5 del R. decreto 26 ottobre 1919 n. 2388 che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

DECRETA:

Art. 1.

Il tenente generale Gigli Cervi conte Giovanni è esonerato dalla carica di membro del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Art. 2.

Il maggior generale De Antonio cav. Carlo è nominato membro supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1920.

Il Ministro — G. RODINÒ.

N. 571. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro effettivo del consiglio di disciplina.** (Direzione generale personale ufficiali). — 29 giugno 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 5 del R. decreto 26 ottobre 1919 n. 2388 che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

DECRETA:

Art. 1.

Il maggior generale Fiastri cav. Giulio è esonerato dalla carica di membro effettivo del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito, a decorrere dal 30 giugno 1920.

Art. 2.

Il maggior generale De Antonio Carlo membro supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito è nominato membro effettivo del consiglio stesso,, a decorrere dal 30 giugno 1920.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 giugno 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 572. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **R. decreto n. 1265, che apporta modificazioni a quello 3 giugno 1920 n. 737, concernente l'aumento delle indennità di caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 settembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 226, del 24 settembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, che aumenta le indennità di caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segeretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra, la marina e le poste e i telegrafi:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, sono sostituiti dal seguente:

La stessa indennità è dovuta al personale indicato all'articolo 1, comma secondo, del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nonchè ai fattorini telegrafici effettivi ed avventizi e al personale assunto in servizio con retribuzione a cottimo, in applicazione del R. decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2313.

Art. 2.

L'art. 10 del sopra citato R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, è modificato come segue:

« Ai marescialli ed ai sottufficiali aventi corrispondente grado del R. esercito, ed ai secondi capi anziani e capi di prima e seconda classe della R. marina, di cui al primo comma dell'art. 20 sub 63, del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347, spettano, in aggiunta alle indennità mensile di cui sono provvisti, le indennità di cui agli articoli 1 (comma primo) e 2 del presente decreto, nonchè quella stabilita dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 » (1).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - MEDA - BONOMI - SECHI - PASQUALINO VASSALLO.

---

(1) A norma dell'art. 15 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (circolare 365), anche le disposizioni del presente decreto 1° settembre 1920 hanno vigore dal 1° giugno 1920.

Perciò anche l'indennità di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 si deve intendere estesa ai personali indicati nell'art. 2 del presente decreto 1° settembre 1920 solo a decorrere dal 1° giugno 1920.

Per l'applicazione del presente decreto si richiamano le istruzioni già date con la circolare 557 c. a.

N. 573. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 1314, che provvede alla soppressione di due commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per forniture e lavorazioni militari.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio di legislazione). — 3 settembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 232, del 1 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale n. 1651 in data 9 settembre 1917 che istituì presso il Ministero per le armi e munizioni apposita commissione per risolvere le vertenze sorte, in dipendenza dello stato di guerra, negli appalti per lavori e forniture;

Visto il decreto luogotenenziale n. 214 in data 14 febbraio 1918, che istituì presso il Ministero della guerra una commissione per l'esame delle controversie sorte, in dipendenza dello stato di guerra, con assuntori di provviste e lavorazioni militari;

Ritenuto che siano cessate le cause per le quali sorsero le predette istituzioni di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali in data 9 settembre 1917, numero 1651, e in data 14 febbraio 1918, n. 214, cessano di aver vigore, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le predette commissioni continueranno a funzionare non oltre il 31 dicembre 1920, soltanto per l'esame delle controversie che alla data di pubblicazione del presente decreto siano state già aperte con regolare atto delle ditte interessate.

Le controversie sulle quali alla data del 31 dicembre 1920 le commissioni non abbiano ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI I. BONOMI MEDA.

N. 574. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza per il R. consolato di Lugano.** (Direzione trasporti). 6 ottobre 1920.

Di concerto coi Ministeri delle poste e telegrafi e degli affari esteri è stato disposto che, d'ora innanzi, tutta la corrispondenza diretta al R. consolato in Lugano sia appoggiata all'ufficio postale di Ponte Chiasso, anzichè inoltrata, come si usava in passato, pel tramite della R. legazione a Berna, e ciò per ragioni di celerità nella consegna e di sicurezza del segreto epistolare. Si invitano pertanto tutti gli enti dipendenti ad attenersi alla disposizione anzidetta, servendosi del seguente indirizzo per la corrispondenza in questione: « R. CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A LUGANO - UFFICIO POSTALE PONTE CHIASSO ». In tal modo si eviterà anche l'affrancatura della corrispondenza d'ufficio.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 575. DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 6 ottobre 1920.

A seguito di quelle pubblicate colla circolare 644 dello scorso anno,, si dà notizia delle seguenti offerte:

Alunne della 5ª e 6ª classe elementare della scuola di Pietrasanta (Lucca): Cartella del prestito nazionale del valore nominale di L. 100 a favore dei ciechi di guerra.

Comm. dott. Luigi Raybaudi Massiglia, capo sezione presso questo Ministero: L. 600 a favore dell'istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino, perchè siano ripartite fra le ricoverate appartenenti a famiglie bisognose.

Colonnello di fanteria cav. Noè Grassi, già comandante l'86° reggimento fanteria ed attualmente il distretto militare di Roma: L. 1000, utile netto ricavato dalla vendita di pubblicazione dell'offerente: « Quattordici mesi di prigionia di guerra in Germania », e direttamente versate all'istituto di rieducazione dei ciechi di guerra di Villa Felicetti in Roma.

R. Console di Seattle: L. 788,48, residuo sottoscrizione per doni ai combattenti e versate a favore dell'istituto nazionale pro combattenti.

Comitato pro XX settembre in San Juan: L. 3000 raccolte in occasione della commemorazione di tale ricorrenza effettuata in detta città, e versate a favore dell'associazione nazionale invalidi di guerra.

Società « pro esercito » di Milano: Offerta di un premio annuo di L. 200 da intitolarsi alla gloriosa memoria del brigadiere dei RR. CC. Ugolini Giuseppe, e da assegnarsi a quel carabiniere della legione di Milano che durante l'anno si sia maggiormente distinto per un atto di valore.

Il Ministro — I BONOMI.

N. 576. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i centri automobilistici, i laboratori di riparazione e i distaccamenti della direzione centrale automobilistica.** — (Ufficio automobilistico). — 6 ottobre 1920.

In analogia a quanto fu disposto per gli operai militari dei reggimenti d'artiglieria e del genio con le circolari n. 28 e 325 del *giornale militare* c. a., questo Ministero ha determinato che, anche per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, siano costituiti presso i centri automobilistici nonchè, presso i laboratori di riparazione e i distaccamenti della direzione centrale automobilistica, apposite officine, assegnando loro il personale operaio militare nella seguente misura:

A) ORGANICI.

1° *Officine dei centri automobilistici.* — Un capo officina (sottufficiale di carriera). Un capo operaio meccanico (sottufficiale). Venti operai (caporali maggiori o caporali) di diversi mestieri. Dieci allievi operai (caporali o soldati) di diversi mestieri.

Le eventuali officine degli autoreparti distaccati dai centri, a seconda della loro importanza, potranno avere inoltre un'aliquota di personale operaio che, in ogni caso, non deve superare la misura seguente per ogni autoreparto:

Un capo operaio meccanico (sottufficiale). Dieci operai (caporali maggiori o caporali) di diversi mestieri. Cinque allievi operai di diversi mestieri.

La costituzione di tali officine dovrà essere autorizzata dal Ministero che stabilirà, volta per volta, gli organici del caso.

2° *Laboratori di riparazione della D. C. Auto.* — In attesa che per detti laboratori di riparazione si proceda alla loro completa riorganizzazione non si stabiliscono organici definitivi.

Si stabilisce però in linea provvisoria che ogni laboratorio potrà raggiungere, per ora, un massimo di cento operai militari così ripartiti:

dieci sottufficiali (capi officina, capi operai meccanici); sessanta operai di diversi mestieri; trenta allievi operai di diversi mestieri.

3° *Officine dei distaccamenti della D. C. Auto.* — Anche per questi come per i laboratori di riparazione si fa riserva di stabilire gli organici definitivi ad organizzazione compiuta.

Si stabilisce però in linea provvisoria che, per ora, ogni officina di distaccamento potrà raggiungere un massimo di quaranta operai militari così ripartiti:

quattro sottufficiali (capi officina o capi operai meccanici; venti operai di diversi mestieri; sedici allievi operai di diversi mestieri.

B) RECLUTAMENTO ED AVANZAMENTO.

Gli *allievi operai* sono tratti, dopo il terzo mese di servizio sotto le armi dai militari di leva di professione operai, che sono espressivamente inviati dai distretti ai corpi, in occasione della chiamata alle armi delle reclute e da quei militari, già in servizio presso le varie armi e corpi, che abbiano i requisiti voluti, previo esperimento da effettuarsi presso una delle officine stabilite nella lettera *A*).

Gli *operai* si reclutano previo parere favorevole della commissione di avanzamento:

a) dai volontari ordinari di professione operai, dopo il quarto mese di servizio;

b) dagli allievi operai dopo il sesto mese di servizio, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano, con dichiarazione scritta, da farsi davanti al Consiglio d'amministrazione della direzione centrale automobilistica ad assumere al termine della loro ferma, il riassoldamento di una anno alle condizioni e con le norme stabilite dalla circolare 25 del *giornale militare* del 1913;

c) dagli allievi operai che al termine delle loro ferma chiedono di essere riassoldati quali operai;

d) dagli operai, che essendo stati congedati con la rispettiva classe, chiedono entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla citata circolare n. 25 del *giornale militare* 1913, sempre che abbiano i requisiti voluti per la riammissione in servizio.

L'aspirante alla nomina ad operaio sarà sottoposto ad un esame teorico-pratico davanti ad una commissione di tre membri del reparto o ente presso il quale l'operaio dovrà prestar servizio, nominata dalla direzione centrale automobilistica.

I *capi operai meccanici* si reclutano per anzianità dagli operai riconosciuti idonei dalla commissione d'avanzamento che abbiano compiuto con successo un breve corso d'istruzione presso i laboratori di riparazione della direzione centrale automobilistica, con quelle modalità che la direzione centrale automobilistica riterrà opportuno adottare.

I *capi officina* si reclutano dai capi operai meccanici, previo apposito corso indetto dal Ministero per stabilire la graduatoria. Al corso prenderanno parte tutti i capi operai meccanici, che saranno ritenuti idonei dalla commissione d'avanzamento, e che saranno in possesso dei requisiti di anzianità di servizio, di condotta, di abilità tecnico professionale, che il Ministero si riserva di stabilire ogni qual volta sia necessario indire il corso di cui sopra, per ripristinare il ruolo degli aspiranti a capi officina.

Delle commissioni di avanzamento per gli operai, capi operai meccanici ed aspiranti a capi officina, farà sempre parte l'ufficiale capo dell'ufficio materiale e il direttore di officina.

Gli operai a ferma compiuta, fino a che non abbiano conseguito il grado di sergente, sono riassoldati annualmente.

All'atto della nomina, essi, se ritenuti idonei, o se contino sei mesi di servizio, sono promossi caporali, se già non lo sono. Saranno invece promossi caporali all'adempimento di sei mesi di servizio, ove ancora non contino tale anzianità all'atto della nomina.

In seguito possono anche essere promossi caporali maggiori, senza superare il terzo del numero degli operai, purchè contino almeno tre mesi di grado da caporale. La promozione a caporale maggiore degli operai reclutati nel modo indicato alla lettera *B* comma *b*) potrà aver luogo solo dopo assunto il riassoldamento.

La carica di capo operaio meccanico è di massima affidato ai sottufficiali.

L'operaio nominato capo operaio meccanico è promosso sergente, ove abbia la voluta anzianità di servizio, non appena si trovi nei limiti di anzianità di grado da caporale o caporale maggiore stabiliti dal regolamento sull'avanzamento.

Per il fatto di tale promozione egli è prosciolto dalla qualità di riassoldato, ove ne sia investito, assumendo gli obblighi speciali stabiliti per i sottufficiali.

Per i capi operai meccanici e capi officina (sottufficiali) valgano per l'avanzamento le norme stabilite dal R. decreto legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

C) COMPETENZE.

Oltre agli assegni del rispettivo grado e, a seconda dei casi, all'indennità del riassoldamento (per coloro che hanno compiuto gli ordinari obblighi di leva) o ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni (per i sottufficiali che ne hanno acquistato il diritto), verranno corrisposte le seguenti soprapaghe giornaliere:

allievi operai L. 0,50;

operai L. 1,50 nel primo anno; L. 1,70 nel secondo anno; L. 2 nel terzo anno e successivi;

capi operai meccanici L. 4,50 per i primi cinque anni; L. 5,50 per i successivi;

capi officina L. 6 per i primi cinque anni; L. 8 per i successivi.

Le sopra paghe sono dovute soltanto per le giornate di effettivo lavoro prestato, non esclusi i giorni festivi. Esse però continueranno ad essere corrisposte anche durante le assenze per licenza e per malattia, purchè la durata di queste cumulativamente non sia superiore a quindici giorni per ogni anno solare.

Le soprapaghe sono pagate agli individui con le consuete modalità, fatta però eccezione per quelle dovute agli operai reclutati, come detto al comma *b*) della lebbera *B*) della presente circolare.

Per queste ultime soprapaghe, esse, dopo conteggiate nei modi consueti e ritiratane quindi ricevuta dagli interessati, saranno introitate a conti particolari, intestando apposito conto per ciascun individuo, e registrate su apposito libretto da rilasciare a questi a firma del titolare. L'ammontare delle somme, che verranno così ad accumularsi sarà in effetto corrisposto all'interessato, soltanto non appena questo abbia assunto, il regolare riassoldamento.

Nel caso che a ferma ordinaria compiuta, l'operaio rifiutasse di assumere il riassoldamento, o se ne fosse reso immeritevole per abituale cattiva condotta, detto ammontare sarà dai conti particolari nuovamente incamerato all'erario, versandolo come provente casuale.

Le somme intestate ad operai morti durante la ferma ordinaria saranno devolute agli eredi, legittimi. All'operaio che viene riformato gli sarà corrisposto, in qualsiasi momento avvenga la riforma la somma iscritta nel suo conto particolare.

D) NORME DISCIPLINARI.

E' fatta facoltà agli operai di chiedere all'atto della loro nomina ad operaio effettivo, la destinazione ad un reparto avente guarnigione nel territorio o prossimo al territorio, del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della famiglia. Potranno pure essere presi in considerazione anche nei susseguenti anni di servizio le analoghe domande di trasferimento di operai, capi operai meccanici e capi officina. Bene inteso che il Ministero si riserva di soddisfare o non a tali domande, subordinatamente alle esigenze del servizio.

I capi operai meccanici, gli operai e gli allievi operai non dovranno mai essere comandati a qualsiasi servizio territoriale o di caserma; potranno essere esentati in seguito a loro domanda, dal rancio o dalla mensa; godranno del permesso serale per-

manente, stabilito per i sergenti maggiori che hanno compiuto il 5° anno di servizio, dopo compiuti i loro obblighi di leva (dopo il 2° anno di servizio per i volontari ordinari) nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

Gli operai porteranno gli appositi distintivi stabiliti per quelli di artiglieria e genio.

E' concesso l'uso dell'abito civile: agli operai e capi operai meccanici in licenza; ai sottufficiali capi officina anche in servizio d'officina e di guarnigione.

E) NORME COMPLEMENTARI.

A complemento di quanto precede si prescrive:

1° L'organico indicato si completerà presso ciascun reparto, man mano verranno ad esso assegnati operai;

E' facoltà del direttore della direzione centrale automobilistica, dei comandanti di centro od unità equivalenti di assegnare gli operai e i capi operai meccanici ai vari laboratori e distaccamenti da loro dipendenti, tenendo conto delle rispettive attitudini, e di fare scambi tra essi. Si dovranno evitare in proposito troppo frequenti cambiamenti;

3° L'orario di lavoro sarà normalmente di otto ore nei giorni feriali e non dovrà oltrepassare le ore quattro nei giorni festivi;

4° Le prescrizioni della presente circolare avranno effetto a principiare dal 1° agosto 1920;

5° Ogni altra disposizione riflettente il trattamento economico dei militari operai s'intende abrogata;

6° I militari operai della classe 1898-99, alla data del 1° agosto 1920 in servizio presso le officine di cui alla lettera *A*), che non gradissero aderire alle disposizioni di cui alla lettera *B*) percepiranno la soprapaga giornaliera di L. 1,50 sino al loro congedamento o sino a quando per ragioni di servizio o disciplinari verranno allontanati dalle officine stesse.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 577. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da licenziarsi dal servizio sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1920.

A modificazione della circolare n. 144 *giornale militare* corrente anno e confermando quanto il Ministero ha già disposto con telegramma circolare n. 13489 in data 17 corrente, diretto ai comandi di corpo d'armata, si prescrive che i militari di truppa da licenziarsi dal servizio sotto le armi debba essere lasciata, fino a nuovo avviso, la mantellina o il pastrano.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 578. — MATRICOLA. — **Istruzione per l'applicazione, nei riguardi matricolari, dall'art. 17 del R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 ottobre 1920.

In seguito alla pubblicazione del R. decreto n. 835 che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 (circolare 415 del *Giornale militare* corr. anno) questo Ministero determina quanto segue per ciò che riguarda le indicazioni che, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto, debbono risultare dalle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari occorrenti per la documentazione delle domande di pensione.

1° — Nella matricola degli ufficiali, dei sottufficiali e degli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, oltre le variazioni previste, a seconda dei casi, dal regolamento per le matricole e dalla circolare 211 del *Giornale militare* 1918, nonchè

dalle altre disposizioni emanate in materia, dovranno inscriversi, a fianco delle variazioni relative a provvedimenti presi con decreti registrati alla Corte de conti, anche gli estremi di tali registrazioni, man mano che questi vengano pubblicati nel *bollettino ufficiale*, o insieme coi rispettivi provvedimenti o posteriormente sotto la rubrica « Notificazioni ».

Tali dati dovranno essere inscritti con la stessa dicitura che risulta dal *bollettino ufficiale*, e riportati, con esattezza ed in modo chiaramente leggibile, nelle copie dei documenti matricolari richieste per essere unite alle domande di pensione.

2° Nelle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari che occorra alle autorità militari di rilasciare, agli effetti della liquidazione della pensione, dovrà inoltre, essere apposta, in calce al quadro (4) dopo accertato, beninteso, che le copie stesse siano al completo di tutte le variazioni che interessano il servizio del militare o dell'impiegato civile, la dichiarazione di cui alla lettera *e*) dell'art. 17 del suaccennato R. decreto n. 835, constatante « non essere avvenute nel servizio dell'impiegato civile o del militare altre variazioni o interruzioni all'infuori di quelle descritte nel documento ». Tale dichiarazione sarà firmata dal comandante del corpo o dal capo dell'ufficio, od, in mancanza, da chi fa le loro veci.

Le copie degli stati di servizio dei fogli matricolari, munite dalla detta dichiarazione, dovranno, dalle autorità che le abbiano compilate, essere trasmesse al Ministero (divisione matricola) il quale le rinvierà alle autorità medesime, dopo di averle parificate in base agli originali da esso conservati.

3° — In conseguenza di quanto è stabilito nel precedente n. 2, s'impone la necessità che siano rigorosamente osservate le disposizioni di cui alla circolare n. 64 del *giornale militare* corr. anno, specie per le richieste di copie di stati di servizio e fogli matricolari per uso di pensione, le quali, perciò, dovranno esclusivamente essere rivolte agli enti rispettivamente indicati nella circolare 124 del *giornale militare* corr. anno.

4° — Nell'invitare le autorità militari interessate alla scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni, si ritiene altresì opportuno di richiamare la loro attenzione, perchè, con la maggiore sollecitudine possibile, provvedano all'aggiornamento di quei documenti matricolari che risultino tuttora incompleti, nonchè all'impianto dei documenti medesimi per quei militari pei quali non sia stato fatto.

Infine, poichè si è constatato come assai spesso vengano dai corpi annotate a matricola variazioni concernenti incarichi o comandi avuti in zona di guerra, si avverte che simili variazioni — a meno che non siano state pubblicate nel *bollettino ufficiale* — non vanno inscritte a matricola, e che le variazioni da inscriversi a matricola, relativamente alla permanenza in zona di guerra, sono soltanto quelle di cui alle formole n. 15 e 24 contenute nella circolare 211 del *giornale militare* 1918.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 579. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 ottobre 1920.

Alle modificazioni apportate col R. decreto-legge n. 452, del 20 aprile 1920 al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, fanno riscontro quelle apportate, in relazione ai nuovi criteri che informano la costituzione e l'ordinamento della forza armata del Regno, al testo unico delle leggi sulla leva marittima col R. decreto-legge n. 621 del 2 maggio 1920.

Le nuove disposizioni da questo stabilite, analogamente a quelle contenute nel decreto relativo al R. esercito, concernono — oltre istituti particolari alla R. marina — la costituzione d'una categoria unica, la durata della ferma, i titoli per la riduzione di questa, l'abolizione dell'estrazione a sorte, del volontariato d'un anno e della surrogazione di fratello; esse inoltre contengono importanti modificazioni riguardo ai titoli per l'ascrizione alla leva marittima.

In considerazione dei necessari rapporti intercedenti fra la leva di mare e quella di terra, e dell'opportunità che le autorità militari possano venire facilmente a conoscenza delle disposizioni concernenti la le vamarittima, si riporta qui di seguito il testo del R. decreto-legge, n. 621 del 2 maggio 1920, inscritto nella *Gazzetta ufficiale* n. 123, del 26 maggio 1920.

Il Ministro — I. BONOMI

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª;

Vista la legge 1° febbraio 1900, n. 26, portante il passaggio dalla R. Marina al R. Esercito di talune categorie di militari in congedo;

Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 679, che approva modificazioni alla legge sulla leva marittima;

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 348, recante modificazioni alle leggi di leva marittima;

Vista la legge 18 luglio 1911, n. 765, concernente la riduzione della ferma degli inscritti di leva marittima;

Vista la legge 7 giugno 1914, n. 509, che porta modificazioni alle disposizioni esistenti sulla leva marittima;

Visto il decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427, che sostituisce l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla leva marittima;

Visto il decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679;

Visto il decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª, ed alle successive disposizioni che regolano la materia, sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

Sono soggetti alla leva marittima:

1. i cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di terra della propria classe siano inscritti fra la gente di mare sia di 1ª che di 2ª categoria, o che comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto e la pesca all'estero o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiolo o di battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione;

Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbono esservi soggetti;

2. gli operai, artieri, manovali, garzoni di qualsiasi categoria che sotto qualunque titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri o stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della R. marina;

3. coloro che per un periodo di almeno quattro mesi, dopo compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano esercitato od esercitano il mestiere di maestro d'ascia, calafate o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune;

4. gli operai che per un periodo di almeno quattro mesi dopo compiuto il diciottesimo anno di età, siano stati o siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi ovvero alla costruzione o riparazione

di macchine, caldaie, macchinari ausiliari e in generale qualsiasi materiale di allestimento di navi, o a costruzioni aeronautiche marine;

5. i meccanici, fuochisti ed altri individui che siano stati impiegati per un periodo di almeno quattri mesi dopo computo l'diciottesimo anno di età, o che lo siano tuttora, sotto qualsiasi titolo, inservizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi e sulle lagune;

6. i radiotelegrafisti navali;

7. coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il proscioglimento dell'arruolamento volontario precedentemente contratto nella R. marina;

8. coloro che al momento della chiamata della leva di terra della propria classe abbiano conseguito la laurea di ingegnere navale o il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale; come pure quelli che, nel tempo suindicato, si trovino regolarmente inscritti presso le scuole navali superiori, o istituti nautici, o scuole nautiche.

Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe, risultasse che il numero degli inscritti eccede il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata del corpo reale equipaggi, il ministro della marina ordinerà la non iscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli inscritti esuberanti, dando la precedenza a quelli che ne fanno domanda, in quanto ciò sia consentito dalle esigenze del servizio.

Art. 3.

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono inscritti compiono il 20° anno della loro età, o nel primo semestre dell'anno successivo.

I capitani di porto, ricevuti gli ordini dal Ministero della marina, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti.

Gli inscritti che, per legittimi e giustificati motivi, dei quali hanno l'obbligo dare subito notizia alla Capitaneria di porto, non possono presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dal successivo art. 4 del presente decreto, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che, volta per volta, sarà stabilita dal ministro della marina.

La sessione completiva avrà la durata di quattro mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.

Art. 4.

Gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nel termine di dieci giorni da quello stabilito per la prima seduta.

Gli inscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento più vicino,o del proprio compartimento a loro scelta,, nel termine di venti giorni.

Art. 5.

Gli inscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

I pescatori di corallo, o addetti ad altre pesche periodiche che si trovassero impegnati nella campagna di pesca, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta. Le pesche periodiche che dànno luogo a tale fa- sono annualmente determinate dal Ministero della marina.

Per gli altri casi di inscritti che si trovino all'estero, si applica il disposto dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione 17 luglio 1910, n. 538.

Art. 6.

Gli inscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati in una sola categoria, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'art. 9.

Art. 7.

Sono arruolati nel Corpo R. equipaggi con destinazione a terra coloro che:

a) essendo stati chiamati una volta rivedibili in base all'art. 53 del vigente testo unico delle leggi sulla leva marittima, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilità per essere riformati;

b) si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, specificate espressamente in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale.

Art. 8.

La riforma pronunziata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli inscritti e della autorità militare marittima a riguardo di militari alle armi od in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del ministro della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che le motivarono non sussistono o siano cessate.

Art. 9.

La durata della ferma di leva è di due anni; essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi. E' però in facoltà del ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti di complemento anche individualmente, e di militari del corpo Reale equipaggi della classe anziana anche per categorie e specialità.

A coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, è concessa la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva. Essi possono essere chiamati alle armi, per compiere tale servizio, a gruppi ed in epoche diverse, con ordine del ministro della marina.

Art. 10.

La riduzione della ferma spetta all'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia affetto da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che lo rendano inabile al lavoro proficuo;

2. figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3. figlio unico di madre tuttora vedova;

4. figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

5. nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età, e che non abbia figli maschi;

6. nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

7. primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

8. fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni;

9. ultimo nato di orfani di padre e di madre che abbia un fratello affetto da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che lo rendano inabile al lavoro proficuo: quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia,

perchè affetti da infermità permanenti ed insanabili come sopra detto; ovvero: perchè assenti dichiarati tali con sentenza definitiva a termine del Codice civile; oppure: si trovino detenuti in luogo di pena, e vi debbano rimanere per anni dodici decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.

La riduzione della ferma spetta altresì ai militari di leva che, dopo l'arruolamento vengono a trovarsi in una delle condizioni stabilite nel presente articolo, o in quello n. 11, previa decisione del Consiglio di leva, in seguito a domanda documentata degli stessi militari. Però l'età del padre e quella dll'avo, contemplate in questo articolo, non dànno diritto a tale riduzione, per l'inscritto già arruolato.

Art. 11.

La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in seguito a riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio;

b) mutilato o pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente articolo è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione od il passaggio alla 2ª e 3ª categoria.

Art. 12.

Può essere accordato in tempo di pace, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio e della famiglia, di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro.

Art. 13.

Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi per anticipazione di leva, i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età, e posseggano i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare di cui all'art. 2 del presente decreto.

Essi devono contrarre la ferma volontaria di anni 3. Possono, se lo desiderano, contrarre invece la ferma volontaria di 4 o 6 anni di cui all'art. 8 del R. decreto legge 20 ottobre 1919, n. 1988, modificato dal R. decreto legge 24 novembre 1919, n. 2328, e 11 marzo 1920, n. 347; la decorrenaz della ferma di 4 o di 6 anni sarà quella stabilita dall'art. 9 summenzionato.

Art. 14.

I giovanetti ammessi nelle scuole garzoni dei Regi arsenali e stabilimenti militari marittimi,, all'atto della loro ammissione nella scuola, devono contrarre le ferma volontaria di quattro anni nel corpo reale equipaggi. Tale ferma decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 18° della loro età; e a tale data essi sono chiamati a prestare effettivo servizio.

Durante al permanenza nella scuola sono considerati comuni di 3ª classe fino al compimento del 17° anno di età, quindi comuni di 2ª classe, e percepiscono la relativa paga. In luogo della razione percepiscono la mercede che sarà stabilita dal regolamento della scuola. Il corredo regolamentare verrà ad essi distribuito quando iniziano l'effettivo servizio militare.

Per l'ammissione alle scuole garzoni è requisito imprescindibile, da costatarsi con visita medica militare, il possesso dei requisiti fisici richiesti per il servizio militare marittimo.

Gli allievi delle scuole garzoni, quando hanno compiuto il servizio militare di cui sopra è detto, hanno la precedenza assoluta per l'ammissione in qualità di operai nei Regi arsenali e stabilimenti militari marittimi. Essi possono attendere che si renda vacante il posto, rimanneado spuntati di ferma, e prestando servizio nell'arsenale o cantiere ove dovranno essere impiegati.

Art. 15.

Gli studenti degli istituti nautici che hanno ottenuto il passaggio dal 2° al 3° corso, e che non si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del presente decreto, o che trovandosi vi rinunziano, sono arruolati nel corpo R. equipaggi in anticipazione della loro classe di leva, sempre che risultino idonei al servizio militare marittimo. Essi sono lasciati liberi per continuare gli studi, restando così per loro sospesa la prestazione del servizio militare.

Però, durante il periodo delle vacanze annuali scolastiche, dal 2° al 3° e dal 3° al 4° corso, essi sono obbligati a prestare effettivo servizio a scopo di istruzione, e tali periodi saranno calcolati a scomputo della ferma di leva.

Al termine dell'ultimo corso, conseguito il diploma di capitano o di macchinista o di costruttore navale, i giovani summenzionati compiono il tirocinio per ottenere il grado di guardiamarina di complemento, e di sottotenente macchinista di complemento nel corpo R. equipaggi, categoria assistenti del genio navale. Coloro che superano le relative prove, ultimano gli obblighi di ferma nel rispettivo grado, mentre quelli che non le superano li ultimano nel grado che hanno potuto raggiungere nel corpo R. equipaggi in relazione alla loro capacità, secondo sarà determinato dal regolamento.

Coloro che si rifiutano o rinunziano di seguire i tirocini summenzionati, non potranno, in seguito, mai più ottenere la nomina ad ufficiale di complemento della R. marina e del R. esercito, e se la loro classe di leva sarà chiamata alle armi, dovranno far servizio col grado stabilito dai regolamenti.

I periodi d'imbarco compiuti dai diplomati degli istituti nautici e i tirocini a terra eventualmente compiuti dai diplomati macchinisti o costruttori, nei limiti che saranno stabiliti dai regolamenti, sono validi per il conseguimento delle patenti di capitano, macchinista e costruttore.

Coloro che non ottengono il passaggio da un corso all'altro o il diploma al termine dell'ultimo corso dopo aver ripetuto una sola volta l'anno scolastico di detti corsi, devono senz'altro compiere la ferma di leva nel corpo R. equipaggi.

Art. 16.

E' in facoltà del ministro della marina di commutare la ferma di leva in quella volontaria di 4 e 6 anni ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda. In tal caso, però, i sotto capi devono rinunciare al grado, giusta l'art. 39, del decreto reale 30 ottobre 1919, n. 1938, salvo l'eccezione prevista dall'art. 12, 1° comma, del decreto legge in data 11 marzo 1923, n. 347.

I sotto capi e comuni che abbiano compiuta la propria ferma di leva possono essere ammessi, su loro domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un trimestre o di un semestre o di un anno a loro scelta; al termine di ciascun trimestre o semestre od anno sarà loro corrisposta una speciale indennità, che può essere diversa per ciascuna categoria e specialità, ed il cui ammontare sarà stabilito volta per volta con decreto reale.

Il ministro della marina ha pure facoltà di concedere che rimangano in servizio per un tempo indeterminato e senza vincolo di ferma i militari che ne facciano domanda.

I provvedimenti consentiti da questo articolo dovranno essere attuati nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, così da evitare in modo assoluto in conseguenza di essi qualsiasi richiesta di maggiori assegnazioni.

Art. 17.

L'estrazione a sorte, il volontariato di un anno e le surrogazioni di fratello sono aboliti.

La 2ª e 3ª categoria sono abolite.

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 87, del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicem-

bre 1888 n. 5865 nonchè le leggi 1° febbraio 1900, n. 26; 27 dicembre 1906 n. 679; 5 luglio 1908 n. 318; 18 luglio 1911 n. 765 e 7 giugno 1914 n. 509; i decreti luogotenenziali 21 marzo 1918 n. 427; 2 febbraio 1919 n. 248 e 20 aprile 1919 n. 664, e tutte quelle altre disposizioni che siano contrarie al presente decreto.

Il governo del Re è autorizzato a compilare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, coordinandolo con le disposizioni del presente decreto e con le altre che regolano la materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

I militari attualmente ascritti alla 2ª e alla 3ª categoria sono trasferiti alla categoria unica stabilita dal presente decreto.

Art. 20.

Coloro che abbiano assunto il volontariato di un anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conserveranno la loro qualità e la facoltà di ritardare il servizio a norma delle disposizioni preesistenti.

Art. 21.

Il passaggio dall'attuale ferma di leva a quella adottata col presente decreto avverrà gradualmente, prolungando in quanto sia strettamente indispensabile l'obbligo del servizio alle armi dei militari delle classi che si trovano o che verranno alle armi, con modalità che, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate con decreto reale.

Art. 22.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

N. 580. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1898.** — (Direzione generale leva e truppa). 6 ottobre 1920.

1. Il giorno 15 ottobre corrente dovrà iniziarsi l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1898.

Entro dieci giorni al massimo il congedamento dovrà essere compiuto.

Il movimento ferroviario verrà effettuato coi treni ordinari in base a disposizioni che verranno emanate da questo Ministero (Direzione trasporti).

2. — I militari nati nel 2° quadrimestre del 1898 ma arruolati in leve successive a quella sulla classe 1898 saranno inviati in congedo al compimento di due anni di servizio se si trovano nelle condizioni di cui alla circolare 315 del *giornale militare* c. a. ovvero con la loro classe di arruolamento in tutti gli altri casi.

Tale disposizione trova applicazione, come è naturale, per quelli arruolati in 1ª categoria poichè quelli assegnati o trasferiti alle soppresse 2ª o 3ª categoria, ovvero rico-

nosciuti in possesso dei titoli per esservi trasferiti, debbono essere stati già inviati in congedo in base alle circolari n. 665 e 698 del *giornale militare* 1919.

3. — Sono esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente del n. 1 della circolare 700 del *giornale militare* del 1919 ed i sergenti per i quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado.

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della circolare n. 700.

4. — Per tutto quanto concerne la esecuzione delle operazioni di congedamento saranno osservate le disposizioni e saranno tenuti presenti le avvertenze e i richiami contenuti nella circolare n. 486 per il congedamento dei nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1898.

5. — Il rendiconto graduale numerico (distinto per arma, corpo e specialità) prescritto dal n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso entro il 30 novembre 1920.

Il Ministro — I. Bonomi.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3595) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

Biblioteca Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª 1920 15 Ottobre

N. 581 - 25 agosto 1920. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di procedere ad una revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . *Pag.* 885

» 582 - 3 settembre 1920. — COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1332, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari, impiegati civili di ruolo ed operai a matricola e straordinari metropolitani dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in Libia . . . . . *Pag.* 886

» 583 - 12 ottobre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Applicazione degli aumenti della tassa di bollo . . . . . *Pag.* 888

» 584 - 12 ottobre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ruolino e variazioni degli ufficiali di S. M. e a disposizione. . . . . *Pag.* 889

» 585 - 12 ottobre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione contro la disoccupazione . . . . . *Pag.* 889

» 586 - 12 ottobre 1920. — PENSIONI. — Norme per l'applicazione del R. decreto 7 giugno 1920 n. 738, (circolare 353 *giornale militare* c. a.), per la parte relativa ai grandi invalidi . . . . . *Pag.* 889

» 587 - 12 ottobre 1920. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 892

» 588 - 12 ottobre 1920. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno compiuto il corso d'integrazione « A » . . . . . *Pag.* 893

» 589 - 12 ottobre 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra *Pag.* 894

» 590 - 15 ottobre 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1898 . . . . . *Pag.* 894

» 591 - 15 ottobre 1920. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1901 e di quelle arruolate durante la leva sulla classe stessa . . . . . *Pag.* 895

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 910

Relazione a Sua Maestà il Re.

Maestà!

L'esperienza di quattro anni di guerra ha reso ormai più che opportuna, necessaria una revisione generale delle norme che regolano l'avanzamento e lo stato degli ufficiali.

Molti istituti, infatti, sanciti nelle leggi organiche si sono appalesati nei loro criteri informatori e nel loro funzionamento quando inadatti e quando insufficienti; di altri invece, determinati da nuovi e diversi principi, il periodo di guerra ha mostrato la utilità che fossero introdotti nella nostra legislazione, ed a questa sempre crescente necessità di adattamento e di rapide innovazioni ha provveduto una enorme mole di disposizioni che hanno risentito spesso della fretta che le ha dettate e nelle quali dovrà in particolar modo esercitarsi un'opera di selezione, di coordinamento a traverso un definitivo criterio di valutazione.

Molte di queste norme contenute nel giure bellico hanno tratto la loro ragion d'essere da condizioni di cose tutte particolari allo stato di guerra, e per ciò, anche se intrinsecamente buone, son già cadute e cadranno senz'altro col venir meno dei presupposti di fatto che le determinarono; ma nel lavoro di revisione di tutta questa materia accadrà pure, bene spesso, d'imbattersi in tali nuovi istituti nei quali sia dato ritrovare un contenuto più organico, e il germe, se non proprio la piena attuazione, di criteri e di congegni amministrativi che vanno oltre le contingenti necessità della guerra, ed assurgono, per la prova fatta, ad importanza di nuovi indirizzi bene rispondenti anche alle normali e diverse esigenze del tempo di pace.

Interessa perciò in modo essenziale ricostruire organicamente questa parte della legislazione militare che si riferisce all'avanzamento e allo stato degli ufficiali, e più ancora è necessario farlo ricercando e ponendo anzitutto quei principi direttivi e generali a cui il complesso delle nuove norme dovrà essere inspirato. Accade ora infatti che non solo ci si trovi a dover procedere a traverso un sistema di disposizioni materialmente disordinate e spesso contraddicentisi, ma altresì che mentre i principi a cui gli originari istituti erano informati, appaiono ora scossi e senz'altro sorpassati, i nuovi invece non risultano ancora bene delineati e precisi, onde sia possibile trarne un organico criterio di amministrazione.

Così, ad esempio, potrebbe accennarsi alla stessa procedura nei giudizi di avanzamento, alle cause di inidoneità ai criteri delle scelte, al sistema d'avanzamento degli ufficiali in congedo e per quanto riguarda lo stato degli ufficiali, agli istituti disciplinari in ispecial modo, a talune vitali quistioni circa la possibilità della perdita del grado per motivi non disciplinari, alle note caratteristiche, ecc.

Trattasi quindi, come ben si vede, di un'opera non facile nè lieve e che richiederà per il suo compimento un congruo spazio di tempo non solo per la sua mole e complessità, ma altresì pel fatto che occorrerà tener presente quello che sarà per essere l'ordinamento definitivo dell'esercito.

Da queste considerazioni emerge la necessità di non ritardare più oltre la soluzione degli indicati importantissimi problemi e di concretare la proposta di riforme legislative sotto la guida autorevole di una commissione all'opera sapiente della quale siano chiamati a contribuire i rappresentanti del Parlamento, delle discipline del giure pubblico e dell'amministrazione attiva.

Mi reco pertanto ad onore, con la piena adesione del collega della marina, di presentare alla Maestà Vostra l'unito schema di decreto reale, per l'approvazione e la sanzione, con la fiducia che questa iniziativa, associata all'altra relativa allo studio dell'ordinamento e del reclutamento del R. esercito, segni sulla via delle riforme militari il primo passo felice ed auspicato.

L'autorità delle persone designate e la imparziale obiettività del criterio seguito nella scelta delle medesime, sono garanzia di un lavoro sollecito e fecondo, nell'interesse dello Stato e dei singoli.

Il Ministro della guerra

IVANOE BONOMI.

CIRCOLARE N. 581. — AVANZAMENTO STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di procedere ad una revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** (Gabinetto del ministro — Ufficio di legislazione). 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una revisione generale delle norme regolanti lo studio e l'avanzamento degli ufficiali e di concretare proposte per la presentazione di speciali disegni di legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di procedere alla revisione generale dei vigenti ordinamenti riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali sia del R. esercito che della R. marina, nonchè di formulare proposte concrete che, in relazione alle nuove esigenze e alle guarentigie dello stato, della disciplina e dell'avanzamento degli ufficiali, saranno per essere riconosciute necessarie e quindi tradotte in appositi disegni di legge da presentarsi al parlamento.

Art. 2.

La commissione è composta dei signori:

On. avv. prof. Raffaele PERLA, presidente del Consiglio di Stato, senatore del Regno, presidente;

On. avv. Luigi GASPAROTTO, deputato al parlamento, membro;

On. avv. Giuseppe BEVIONE, deputato al parlamento, id.;

Avv. prof. Oreste RANELLETTI, professore ordinario della R. università di Napoli, id.;

Brigadiere generale comm. Antonio PIRAJNO, direttore generale personale ufficiali, id.;

Sotto-ammiraglio cav. Guido CHELOTTI, id.;

Avv. cav. Luigi BIAMONTI, vice avvocato erariale, id.;

Comm. dott. Giuseppe CIVALIERO, capo divisione nel Ministero della guerra, id.;

Comm. Antonio FRANZA, capo divisione nel Ministero della marina, id.;

Tenente colonnello di stato maggiore comm. Giovanni ZANGHIERI, id.

Art. 3.

La commissione sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria composto dei signori:

Comm. dott. Michelangelo GIUSTINIANI, capo sezione nel Ministero marina;

Comm. dott. Lapo LAPPONI, capo sezione nel Ministero guerra;

Cav. uff. Roberto DEL GIUDICE, id. id. id.;

Cav. uff. Urbano DEL BALZO, id. id. id.;

Dott. cav. Furio CORSI, 1° segretario nel Ministero guerra.

Art. 4.

La commissione dovrà presentare la sua relazione entro il 30 novembre 1920.

Art. 5.

Le spese inerenti alla esecuzione del mandato saranno imputate sul capitolo «Spese per la guerra» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI — SECHI.

N. 582. COLONIE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1332, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari, impiegati civili di ruolo ed operai a matricola e straordinari metropolitani dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 3 settembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 236, del 6 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 e successive modificazioni;

Visto i decreti 1° ottobre 1914, n. 1171; 30 gennaio 1916, n. 178; 5 gennaio 1919, n. 18; 3 giugno 1920, n. 737;

Visto il R. decreto 22 giugno 1920, n. 900;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'intesa con i ministri per la guerra e pel tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, agli impiegati civili di ruolo, agli operai a matricola e straordinari dipendenti dal Ministero della guerra addetti a comandi reparti e servizi metropolitani — dislocati in Libia — sono dovuti gli assegni, le paghe e le indennità previsti pei pari grado ed in anzianità, effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nelle stesse condizioni di servizio, con le stesse norme, salvo le eccezioni di cui appresso.

Tale trattamento spetta:

a) a decorrere dal 1° gennaio oppure dal 1° luglio 1920, secondo che trattasi di personale che a tali date trovavasi, rispettivamente, in Cirenaica od in Tripolitania, destinato a far parte dei comandi, reparti e servizi adibiti a presidio e sicurezza delle colonie;

b) a decorrere dalla data d'imbarco in Italia, al personale destinato, dopo le date stesse, rispettivamente, in Cirenaica od in Tripolitania allo scopo di cui sopra.

Al personale anzidetto, però, non spetta l'indennità di equipaggiamento prevista per quello effettivo al R. C. di T. C., nè alcuna differenza fra l'indennità di entrata in campagna, comunque percepita, e l'indennità di equipaggiamento.

L'indennità di entrata in campagna ai nuovi destinati in Libia dopo le date di cui sopra, semprechè non l'abbiano mai percepita per altra destinazione all'esercito operante in Europa o fuori, dal 24 maggio 1915 in poi, sarà corrisposta per metà dopo 30 giorni di permanenza in Libia, salvo a corrispondere l'altra metà dopo il 60° giorno.

Art. 2.

Il trattamento di cui sopra e la permanenza in Tripolitania ed in Cirenaica non danno diritto ai sottufficiali ed ai militari di truppa metropolitani al premio di arruolamento ed ai premi di rafferma coloniale che sono inerenti solo alla qualifica di militare effettivo al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

Nulla è mutato per quanto riguarda le norme circa il vestiario dei marescialli pei quali continuano ad applicarsi, nelle colonie, quelle vigenti in patria.

Art. 3.

Per la concessione delle licenze al personale di cui all'art. 1, del presente decreto, continueranno ad osservare le norme ora vigenti per le licenze al personale metropolitano in Libia, non dovendosi intendere estese al personale stesso quelle che riguardano il personale effettivo al R. corpo di truppe coloniali.

Art. 4.

In relazione a quanto dispone l'art. 1, del presente decreto, al personale di cui a tale articolo spetta l'indennità caroviveri nella misura stessa percepita dal personale dello stesso ruolo e categoria effettivo a R. corpo di truppe coloniali, e con le stesse modalità: nella liquidazione degli arretrati la razione viveri percepita in natura dal personale cui la razione non è più dovuta, verrà calcolata in ragione di L. 1.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1920 in Cirenaica e dal 1° luglio 1920 in Tripolitania, cessano di aver vigore le disposizioni relative al trattamento del personale metropolitano in Libia,, che non siano in armonia col presente decreto.

Art. 6.

In relazione allo sviluppo, mediante arruolamenti volontari, del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, si dovrà provvedere al rimpatrio degli elementi (ufficiali, truppa, impiegati civili ed operai a matricola) corrispondenti a quelli arruolati, dando la precedenza al personale comandato d'autorità nel corpo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — MEDA.

N. 583. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Applicazione degli aumenti della tassa di bollo.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 12 ottobre 1920.

Il Ministero del tesoro, d'accordo con quello delle finanze ha riconosciuto che le note, conti, fatture presentate dai fornitori, impresari, ecc. alle pubbliche amministrazioni pel pagamento dei loro crediti, possono essere compilate in carta semplice salvo, beninteso, l'applicazione delle tasse di bollo nella misura recentemente stabilita (vedi circolare 550 del 1920) all'atto del pagamento, all'atto cioè dell'apposizione della quietanza la quale può essere indifferentemente raccolta tanto sulle stesse note, fatture e conti presentati dal creditore, quanto sull'ordine di pagamento o comunque sul titolo di spesa emesso dall'amministrazione pubblica. Quando però la fattura sia presentata già bollata sarà fatta apporre la quietanza sulla medesima facendone riferimento sull'ordine di pagamento.

Quanto sopra si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari onde evitare giusti reclami da parte dei fornitori.

Coll'occasione lo scrivente, mentre rammenta che l'uso delle marche da bollo è obbligatorio per tutte le quietanze di entrata, cioè per le quietanze rilasciate dall'amministrazione militare per le somme che essa riscuote e per le quietanze di spesa non superiori alle 5000 lire, fa presente che tutti gli ordinativi di pagamento di importo superiore alle 5000 lire rilasciati dalle direzioni e stabilimenti d'artiglieria, del genio, dagli enti aeronautici (circolare 513 del 1916) sopra mandati d'anticipazione, nonchè su tutti gli ordinativi sempre superiori a lire 5000 rilasciati dalle direzioni di commissariato sulle contabilità speciali, sui mandati diretti (compilati pei servizi d'artiglieria e del genio dalle direzioni ed uffici) e in genere su qualsiasi titolo estinguibile presso una tesoreria, la tassa di bollo nonchè la relativa addizionale 5 % devono essere applicate per ritenuta e perciò dimostrate in apposite colonne degli ordinativi stessi, lasciando poi alle sezioni di tesoreria la cura di versarne gli importi ritenuti a favore rispettivamente dei capitoli 32 e 180 bis del bilancio dell'entrata.

Finchè gli stampati ora in uso non siano modificati, si adatteranno quelli esistenti comprendendo anche le due ritenute per tassa e per addizionale in una stessa colonna ma con indicazione separata e possibilmente in inchiostro differente.

Per quanto riguarda i pagamenti eseguiti direttamente dalle casse dei corpi coi fondi delle anticipazioni dovranno fedelmente osservarsi le disposizioni della circolare 550 del 1920.

E' superfluo avvertire che la tassa di bollo dovrà essere applicata alla somma netta dovuta al fornitore e cioè alla somma già repurata del contributo di guerra eventualmente dovuto.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 584. - DISPOSIZIONI VARIE. **Ruolino e variazioni degli ufficiali di S. M. e a disposizione.** — (Divisione stato maggiore). — 12 ottobre 1920.

Non tutti i comandi, uffici, direzioni, ecc., trasmettono alla divisione S. M., sezione 1ª, il ruolino e l'elenco delle variazioni degli ufficiali di S. M. in servizio di S. M. e a disposizione di cui al 5° capoverso lettera *b*) della circolare 500 *giornale militare* 1919.

Poichè la divisione S. M., sezione 1ª, è incaricata anche dell'impiego e del movimento delle categorie suddette (circolare 75 *giornale militare* 1920) è di particolare importanza, per assicurare il normale andamento del servizio, che la trasmissione di tali documenti sia costantemente effettuata da tutti gli enti interessati alla data prestabilita.

Vengono pertanto rivolte premure per l'esatta osservanza di quanto sopra esposto.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 585. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione contro la disoccupazione.** (Direzione generale artiglieria). — 12 ottobre 1920.

Si porta a conoscenza delle dipendenti amministrazioni la seguente comunicazione dell'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione:

« Ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 19 ottobre 1919 n. 2214 sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione i lavoranti fissi alle dipendenze dello Stato, delle provincie e dei comuni.

« Il decreto ministeriale 29 dicembre 1919 ha esteso l'esclusione ai lavoranti fissi dipendenti dagli enti morali, delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie soggette alla legge sull'equo trattamento.

« La giunta esecutiva pel collocamento e la disoccupazione ha interpretato la dizione *lavorante fisso* nel senso di lavorante che è inscritto in ruolo e ha diritto a trattamento di quiescenza o a una indennità equivalente.

« Quanto al sussidio esso spetta a tutti i disoccupati fino a quando esso sarà elargito con fondi dello Stato; il che avverrà per tutto l'anno corrente.

« Il sussidio dovuto in base all'assicurazione non potrà naturalmente spettare se non agli assicurati ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 586. — PENSIONI. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 7 giugno 1920 n. 738, (circolare 353 giornale militare c. a.), per la parte relativa ai grandi invalidi.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 ottobre 1920.

1. I militari invalidi ascritti alla 1ª categoria di pensione privilegiata di guerra qualora ritengano di far valere i loro diritti per gli aumenti concessi con R. decreto 7 giugno 1920 n. 738, presenteranno alla più vicina stazione dei CC. RR. apposita domanda in carta libera esibendo il decreto di concessione della pensione od il libretto di pensione o altro documento comprovante l'ascrizione della infermità alla 1ª categoria.

2. I comandi di stazione dei RR. CC. compileranno per ogni domanda i moduli A. e B. secondo lo schema che si allega, trasmettendo il primo al collegio medico di 1° grado più vicino ed il secondo al sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, servizio pensioni dirette, via Sicilia 159, Roma.

3. - Se gli interessati per le loro gravi condizioni di salute dovessero essere visitati a domicilio o non potessero recarsi da soli alla sede del collegio medico, sarà ne-

cessario unire alla domanda un certificato del medico condotto attestante tale circostanza. *Il giudizio* del medico condotto è definitivo.

4. — I collegi medici di 1° grado appena ricevuto il modulo A., stabiliranno il giorno di ciascuna visita (che deve avvenire non oltre il decimo giorno dal ricevimento del modulo) invitando gli interessati a mezzo dei RR. CC. i quali provvederanno alle presentazioni di essi fornendoli dei relativi documenti per il trasporto personale dal luogo della residenza a quello della visita, e corrispondondendo altresì l'indennità di trasporto per i giorni del viaggio di andata.

5. — I collegi medici provvederanno alla sollecita visita a domicilio (non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento del modulo) degli invalidi intrasportabili e provvederanno anche per l'accompagnamento di quelli che non potessero da soli recarsi al collegio medico, richiedendo il personale necessario alla direzione dell'ospedale militare principale.

6. — Qualora il collegio medico non potesse emettere la propria decisione in modo da lasciare in libertà i visitandi nello stesso giorno della loro presentazione, questi verranno presi in aggregazione dalla compagnia di sanità presso il locale ospedale militare per il tempo in cui dovranno rimanere a disposizione del collegio medico, a meno che non si reputi invece necessario il ricovero ospedaliero dell'invalido per speciali osservazioni cliniche.

Ultimati gli accertamenti sanitari il direttore dell'ospedale provvederà a fornire gli individui di un nuovo foglio di viaggio pagando loro le relative indennità di trasferta per il ritorno.

7. — Il collegio medico (ed eventualmente la commissione sanitaria di appello) procederà alla visita senza che vi sia bisogno di altro precedente documento sanitario e seguirà la procedura stabilita dal decreto luogotenenziale 28 luglio 1918 n. 1274 (circolare 573 *giornale militare* 1918), avvertendo che il verbale di visita collegiale dovrà essere inviato al « Servizio delle pensioni dirette », via Sicilia 159, Roma, in busta su cui sia scritto a grandi caratteri: INVALIDO DI 1ª CATEGORIA.

8. — Per la concessione dell'aumento di L. 1800 dovuto in base alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, le autorità sanitarie terranno presente che possono dar diritto a tale aumento le infermità le quali, non solo rendono l'invalido inabile in modo assoluto a proficuo lavoro, ma tolgono ad esso la facoltà di poter attivamente provvedere ai propri bisogni (uomo costretto a letto o che tale possa considerarsi).

9. — A chiarimento dell'art. 2 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, si avverte che l'assegno per cumulo di infermità deve concedersi tutte le volte in cui l'invalido sia affetto da una o più infermità oltre quella che gli avrebbe dato diritto di ascrizione alla prima categoria: p. es. nel caso della perdita delle due mani, avrà diritto — essendo affetto da due infermità di 1ª categoria — all'assegno di L. 2000; nel caso della perdita di una mano e due piedi, essendo affetto da una infermità di 1ª e da una infermità di 4ª o 5ª ctegoria, seconda si tratti della mano destra o sinistra, avrà diritto all'assegno di L. 800 o 600.

Nella valutazione delle infermità che danno diritto all'assegno di cumulo non dovranno però essere computate quelle infermità le quali diano diritto all'aumento delle 1800 lire: p. es., nel caso della perdita di due mani e di un piede verrà concesso soltanto l'assegno relativo alla perdita del piede (5ª categoria) inquantochè la perdita delle due mani dà già diritto all'aumento delle 1800 lire.

10. — Per gli invalidi sottoposti per la prima volta a visita collegiale agli effetti della pensione privilegiata di guerra, i Collegi medici adotteranno gli identici criteri sovraesposti.

Il Ministro — I. Bonomi.

MODULO A.

COMANDO STAZIONE RR. CC. di . . . . .

Alla presidenza del collegio medico di 1° grado
di . . . . . .

Si informa che in data odierna è stata presentata domanda per aumento di pensione in base al R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, da (1) . . . . . .
. . . . . .
invalido di guerra ascritto alla 1ª categoria di pensione.

L'invalido per le sue gravi condizioni di salute (2) domanda
di essere
accompagnato alla sede del collegio medico
visitato a domicilio (3).

Si resta in attesa di conoscere il giorno che codesta presidenza fisserà per la visita.

IL COMANDANTE

(1) Cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita.
(2) Unire al modulo il certificato del medico condotto comprovante che l'invalido si trova in condizioni di dover essere visitato a domicilio o accompagnato al collegio medico.
(3) Da cancellarsi integralmente quando l'invalido per recarsi da solo alla sede del collegio medico.
(4) Da cancellarvi se si domanda la visita a domicilio.
(5) Da cancellarvi se si domanda l'accompagnamento.

MODULO B.

COMANDO STAZIONE RR. CC. di . . . . .

Al sottosegretariato per l'assistenza militare e pensioni di guerra,
Servizio pensioni dirette.
(Via Sicilia, 159) - ROMA.

Si informa che in data odierna è stata presentata domanda per aumento di pensione in base al R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, da (1) . . . . . .
. . . . . .
invalido di guerra ascritto alla 1ª categoria di pensione e che ne è stata data comunicazione alla presidenza del collegio medico di 1° grado di . . . . . .

IL COMANDANTE

(1) Cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita.

N. 587. SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 12 ottobre 1920.

Allo scopo di provvedere in tempo alle nomine regolari degli insegnanti presso la scuola di guerra, il Ministero è venuto nella determinazione di indire, per il prossimo anno 1921, un concorso per titoli ed esami per la scelta degli insegnanti titolari delle seguenti materie (due per la storia ed uno per ciascuna delle altre materie):

a) tattica (comprendendovi l'impiego d'artiglieria);
b) logistica e servizio di stato maggiore;
c) organica;
d) storia militare;
e) geografia militare e topografia;
f) armi artiglierie e fortificazioni;
g) Comunicazioni e mezzi tecnici.

Modalità:

1. — I concorrenti dovranno presentare almeno un lavoro originale, sulla materia d'insegnamento ed eventualmente, come titoli aggiuntivi, quegli altri studi che avessero pubblicati.

Essi saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico, consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato solo 24 ore prima. Per gli insegnamenti di tattica e di logistica, la lezione che i concorrenti dovranno svolgere non dovrà essere solamente teorica ma teorico-applicativa. La parte applicativa dovrà consistere essenzialmente nel posare un tema, semplice il più possibile, la cui soluzione consenta una razionale applicazione delle questioni svolte teoricamente.

Il comando della scuola di guerra provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi d'insegnamento.

Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati ritenuti idonei in seguito all'esame dei lavori presentati.

2. — Per dar modo agli ufficiali concorrenti di potersi convenientemente preparare e dedicarsi alla compilazione del lavoro scritto richiesto, il limite di tempo massimo per la presentazione dei lavori (comando della scuola di guerra) rimase fissato al 31 *luglio* 1921 mentre la prova pratica orale avrà luogo nella prima quindicina del settembre successivo, giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dal predetto comando.

3. — Al concorso potranno partecipare colonnelli e tenenti colonnelli di tutte le armi. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra e corredate dai pareri delle varie autorità gerarchiche, dovranno essere inviate direttamente, a cura dei comandi interessati, alla scuola di guerra, in modo che vi giungano non oltre il 31 *marzo* 1921.

4. — La commissione d'esame costituita da S. E. il direttore superiore delle scuole militari, presidente, dal comandante della scuola di guerra e da altri cinque membri nominati da questo Ministero, su proposta del suddetto direttore superiore, dovrà provvedere:

a) a stabilire il numero dei candidati da ammettere, per ciascuna materia, alla prova della lezione pratica, in base alla classifica già ottenuta dai singoli concorrenti nel lavoro scritto;
b) a definire il tema da dare per le lezioni pratiche;
c) ad assistere alle lezioni stesse classificando i concorrenti in ventesimi;
d) a scegliere i vincitori del concorso, notificandone i nomi al Ministero, per le conseguenti pubblicazioni sul *giornale militare*.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 588. SCUOLE MILITARI. **Ufficiali che hanno compiuto il corso di integrazione « A ».** — (Divisione stato maggiore). — 12 ottobre 1920.

A mente del disposto del paragrafo 26 delle « Norme generali per i corsi d'integrazione », si pubblicano qui di seguito, per ordine di anzianità, i nomi degli ufficiali che hanno ultimato con esito favorevole il corso di integrazione « A ».

Le relative destinazioni degli ufficiali saranno pubblicate dal bollettino ufficiale.

UFFICIALI FREQUENTATORI DEL CORSO

GRADO	ARMA	CASATO E NOME
Tenente Colonnello	Fanteria	BOGINO cav. Maurizio
Maggiore	»	COCCONI cav. Giovanni
»	»	QUARRA cav. Edoardo
»	»	ESPOSITO cav. Giovanni
»	»	COSTANTINO cav. Beniamino
»	»	DE GIORGIS cav. Fedele
»	»	GIULIANO cav. Giuseppe
»	Artiglieria	ROSSI cav. Francesco
»	»	MARSELLI cav. Sergio
»	»	MICHELETTI cav. Paolo
»	»	DE STEFANIS cav. Giuseppe
»	Fanteria	FERRERO cav. Alberto
»	»	SCUERO cav. Antonio
»	»	SANTINI cav. Gino
»	»	REISOLI cav. Gustavo
»	»	NEGRO cav. Matteo
»	»	RENZONI cav. Luigi
»	Artiglieria	SANTI cav. Leone
»	»	SOLDARELLI cav. Mario
Capitano	Cavalleria	MASSONE sig. Riccardo
»	»	GASTINELLI sig. Carlo
»	»	GAZZALE cav. Enrico.

UFFICIALI NON FREQUENTATORI DEL CORSO

Tenente Colonnello	Fanteria	TARANTO cav. Arturo
Maggiore	Artiglieria	GIOVANELLI cav. Vittorio
»	Fanteria	MONTU' cav. Giorgio
»	Artiglieria	PUGLIESE cav. Claudio
»	»	CARTA cav. Angelico
»	Genio	JELMONI cav. Nestore

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 589. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra.** (Direzione generale personali ufficiali). — 12 ottobre 1920.

Con riferimento alla circolare 177 *giornale militare* c. a., si comunica che gli ufficiali già dispensati dalla frequenza dei corsi di perfezionamento, iniziatisi dal 15 maggio ultimo, dovranno presentarsi alle rispettive scuole nel mattino del 15 novembre prossimo per partecipare alla campagna finale ed agli esami.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 590. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1898.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 ottobre 1920.

1. — Il giorno 26 ottobre corrente dovrà iniziarsi l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 3° quadrimestre dell'anno 1898.

Entro dieci giorni al massimo il congedamento dovrà essere compiuto.

Il movimento ferroviario verrà effettuato con i treni ordinari in base a disposizioni che verranno emanate da questo Ministero (direzione trasporti).

2. — I militari nati nel 3° quadrimestre del 1898 ma arruolati in leve successive a quella sulla classe 1898 saranno inviati in congedo al compimento di due anni di servizio se si trovano nelle condizioni di cui alla circolare 315 del *giornale militare* corrente anno ovvero con la loro classe di arruolamento in tutti gli altri casi.

Tale disposizione trova applicazione, come è naturale, per quelli arruolati in prima categoria poichè quelli assegnati o trasferiti alle soppresse 2ª o 3ª categoria ovvero riconosciuti in possesso dei titoli per esservi trasferiti, debbono essere stati già inviati in congedo in base alle circolari n. 665 e 698 del *giornale militare* 1919.

3. — Sono esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente del n. 1 della circolare 700 del *giornale militare* del 1919 ed i sergenti per i quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado.

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della citata circolare n. 700.

4. — Per tutto quanto concerne la esecuzione delle operazioni di congedamento saranno osservate le disposizioni e saranno tenuti presenti le avvertenze ed i richiami contenuti nella circolare n. 486 per il congedamento dei nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1898.

5. — Il rendiconto graduale numerico (distinto per arma, corpo e specialità) prescritto dal n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere trasmesso entro il 15 dicembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 591. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1901 e di quelle arruolate durante la leva sulla classe stessa.** — (*Direzione generale leva e truppa*). — 15 ottobre 1920.

Presentazione delle reclute.

1. — Questo Ministero determina che col giorno 8 novembre prossimo si inizi la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1901 quali nate in quell'anno o capilista, attualmente in congedo illimitato provvisorio.

Con queste reclute si dovranno presentare:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando detto fratello sia stato congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari, i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. — Saranno esclusi dalla presentazione alle armi:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla *terza* categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo alla assegnazione alla *seconda* categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920, i quali abbiano prestato servizio militare per un periodo non inferiore ai sei mesi;

c) *fino a nuovo avviso*, le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma, ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto legge n. 452 del 20 aprile 1920;

d) le reclute residenti all'estero, ad eccezione di quelle espatriate con passaporti con determinata scadenza, le quali dovranno presentarsi al termine della concessione ottenuta.

Militari che hanno prestato servizio anteriormente alla chiamata.

3. — Ai militari della classe 1901 che abbiano già prestato un precedente servizio alle armi o come volontari di guerra o come inscritti di leve precedenti mandati poi rivedibili alla leva 1901 in seguito a rassegna, si terrà conto del servizio compiuto nel seguente modo:

a) verranno congedati con la classe 1900 quelli che abbiano già prestato servizio militare per un periodo superiore ai 6 mesi e non maggiore di 18. Qualora il proscioglimento dall'arruolamento volontario di guerra od il rinvio per rivedibilità sia derivato da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, saranno congedati con la classe 1900 anche quei militari che abbiano già prestato servizio per un periodo di tempo inferiore a quello ora indicato, purchè superiore ad un mese;

b) colla classe 1899 quelli che abbiano già prestato servizio per un periodo superiore ai 18 mesi e non maggiore di 30;

c) colla classe 1898 quelli che abbiano già prestato servizio per un periodo superiore a 30 mesi. E pertanto, essendo in corso il congedamento della classe 1898, questi ultimi dovranno essere lasciati in congedo illimitato.

4. — I capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto titolo alla assegnazione alla seconda categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920, verranno congedati allorchè avranno compiuto sei mesi di servizio alle armi, computandovi quell'eventuale minor periodo che avessero già prestato, giusta il precedente numero.

Reclute che si trovano nei territori dell'ex impero austro-ungarico e nelle colonie.

5. — Le reclute che si trovano nei territori dell'ex impero austro ungarico occupati dalle nostre truppe potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore, il quale le avvierà, con le modalità in uso per i viaggi dei militari alle armi, al più vicino distretto del territorio del Regno.

Le reclute che si trovano in Eritrea, in Libia o nei territori del Mediterraneo orientale occupati dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva (nuova circoscrizione).

Quelle che invece eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviate a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea che le incorporerà nei dipendenti reparti.

Ritardi della chiamata per ragioni sanitarie.

6. — Si ricorda ai comandanti di Corpo d'armata che, qualora per ragioni sanitarie dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (Direzione Generale Leva e Truppa), adottando frattanto le misure profilattiche del caso.

Cittadinanza.

7. — Si avverte che non è più applicabile il D. L. del 14 luglio 1919 (circolare n. 496 del *giornale militare* 1918) per effetto del quale era limitata alla data della chiamata alle armi della classe di nascita la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555.

Manifesto.

8. — Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato al più presto possibile un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio di ciascun Distretto, nonchè una copia al Ministero (Direzione Generale Leva e Truppa), ed una ai prefetti e sottoprefetti, ai comandi di legione della R. guardia per la P. S., ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza e alle Capitanerie di porto compresi nel territorio del Distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei Distretti faranno intanto conoscere di urgenza ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità possibile e si compiano al massimo entro dieci giorni.

Essi dovranno regolare l'affluenza del contingente al Distretto nel modo che riterranno più opportuno, al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini.

Permessi e proroghe alla presentazione alle armi.

9. — Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei Distretti di ridurre al minimo la permanenza delle reclute ai Distretti stessi; e perciò essi potranno largheggiare nella concessione di permessi alle reclute per ritornare ai rispettivi comuni in attesa della partenza per i centri e di autorizzazioni a pernottare fuori di caserma a quelle residenti nella città sede del Distretto.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i permessi di cui sopra, i Distretti possono rilasciare le richieste mod. B gialle per fruire della tariffa ridotta; ma il prezzo del biglietto deve essere pagato dalle reclute.

Qualora il numero delle reclute che debbono recarsi alle case loro in permesso fosse rilevante, il comandante del Distretto dovrà darne avviso in tempo utile alle stazioni di partenza.

10. In armonia a quanto dispone il n. 60, lettera *d*), del regolamento sulle licenze, quale fu modificato dal R. decreto del 22 gennaio 1911, il Ministero determina che le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, siano, dai comandanti di distretto, lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi, facendone annotazione sul foglio di congedo.

Licenze per esami.

11. Se qualche reclata comprovasse di dover tuttora sostenere esami scolastici della sessione autunnale, i comandanti dei distretti non concederanno autorizzazioni a ritardare la presentazione, ma avvertiranno i richiedenti che potranno, al momento degli esami, chiedere al comandante del rispettivo corpo la breve licenza prevista dalla lettera *b*) del n. 72 del Regolamento per le licenze, ovvero concederanno la licenza essi stessi nel caso gli esami abbiano luogo nei giorni della chiamata.

Abolizione del volontariato di un anno e delle surrogazioni di fratello.

12. Si rammenta che, giusta l'articolo 14 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile scorso (circolare 250 del *giornale militare*) sono aboliti il volontariato di un anno e le surrogazioni di fratello.

Ritardi della chiamata.

13. Possono essere ammesse a ritardare il servizio al 26° anno di età o sino al termine degli studi ed alle condizioni previste dalla legge tutte le reclute che comprovino di essere studenti regolari in una delle Università del Regno o in uno degli Istituti, assimilati alle università, annoverati nel n. 3 del manifesto annesso alla presente circolare.

Per coloro che seguono i corsi di studi in Università od Istituti esteri valgono le norme di cui al numero 4 del manifesto stesso.

14. — Coloro che non possedessero il requisito del tiro a segno prescritto per l'ammissione al ritardo del servizio, potranno ugualmente essere ammessi al ritardo stesso, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si obblighino di eseguire le lezioni di tiro, conseguendo la idoneità prescritta dal paragrafo 524, lettera *c*) del regolamento sul reclutamento, e ciò prima della chiamata alle armi delle reclute della classe 1902, sotto pena di essere privati in avvenire del beneficio dell'ammissione alla continuazione del ritardo del servizio.

15. — Possono altresì fruire del beneficio del ritardo gli allievi missionari degli Istituti indicati dalla circolare n. 45132-2 del 10 gennaio 1920 (Direzione generale leva e truppa).

Agli istituti ivi indicati sono da aggiungersi quelli citati nel n. 13 della circolare 485 del *giornale militare* corrente anno nonchè i seguenti:

51 bis - Collegio di S. Maria della Quercia, per le Missioni Domenicane Italiane Viterbo;

65 - Istituto dei Servi di Maria - Bologna;

66 - Collegio di S. Alessio Falconieri; dei Servi di Maria - Roma, Piazza di S. Nicola da Tolentino, 31.

Rinvio in congedo provvisorio per avere un fratello alle armi.

16. — Le reclute le quali all'atto della chiamata, abbiano alle armi un fratello *per fatto di leva*, saranno, su richiesta della famiglia, rinviate in congedo illimitato provvisorio, per cura del comando del distretto cui i militari stessi si presentino, con le norme e le modalità prescritte dai paragrafi 67 e seguenti dell'Istruzione per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

Non sono tenute a presentarsi personalmente al distretto le reclute per le quali sia stato dimostrato che abbiano titolo al congedo provvisorio.

Nel determinare sull'esistenza di tale titolo e sulla sua durata si dovrà tener presente che il beneficio stesso può esser concesso solamente quando la contemporaneità della chiamata o presenza alle armi di due fratelli nell'esercito o nel corpo R. Equipaggi *dipenda da fatto di leva* come è specificato al n. 7 del manifesto allegato.

17 — Se il fratello sotto le armi è arruolato volontario o comunque ascritto a ferma superiore a quella di leva, egli procura titolo al congedo provvisorio soltanto nel caso e pel tempo in cui siano alle armi i militari della stessa sua classe di nascita e della sua stessa ferma di leva.

Parimenti se uno dei fratelli, od entrambi, siansi presentati alle armi con una classe posteriore a quella di nascita, per qualunque motivo *diverso* dalla rivedibilità (cioè per omissione o renitenza alla leva, rimandi, ritardi, residenza all'estero, diserzione, ecc.), il congedo provvisorio non può essere concesso se non nel caso e pel tempo in cui si trovino alle armi i militari ascritti alla stessa loro classe di nascita e con egual ferma. Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nel corpo della R. Guardia per la P. S., nella R. Guardia di Finanza e nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, purchè siano anche inscritti nei ruoli dell'Esercito o del corpo R. Equipaggi come arruolati di leva e siano ancora alle armi i militari della loro stessa classe di nascita e della stessa loro ferma di leva.

18. — Agli effetti delle precedenti disposizioni, i militari in licenza straordinaria di convalescenza e quelli in attesa dell'espletamento di atti medico-legali intesi alla concessione della pensione di guerra, si debbono considerare come sotto le armi.

19. — Le reclute le quali abbiano potuto ottenere la riduzione di ferma in applicazione dell'art. 9 lettera *a*) del R. decreto-legge 542 del 20 aprile u. s. per il solo fatto di non aver potuto ancora produrre il regolare certificato di decesso di un fratello morto per ferite od infermità contratte a causa di servizio, potranno rimanere in congedo provvisorio solo pel tempo durante il quale il fratello avrebbe dovuto prestare ancora servizio per fatto di leva.

Rinvio alla chiamata della classe successiva.

20 — Della facoltà conferita all'amministrazione dall'art. 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, di rinviare alla chiamata della classe successiva i militari indispensabili al governo di aziende e stabilimenti al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia il Ministero intende che si faccia uso con prudente discernimento in guisa che le concessioni non debbano in alcun modo esorbitare dai precisi termini della legge e riuscire a detrimento delle esigenze militari.

Deve quindi aversi presente che la disposizione della legge, riferendosi alle giovani reclute *indispensabilmente necessarie* al governo di aziende, può trovare applicazione solo in quei rarissimi casi in cui l'attività dell'azienda o dello stabilimento si arresterebbe senza l'opera personale della recluta, che non possa in modo alcuno essere sostituita.

Questo Ministero pertanto, mentre affida ai Comandanti dei Distretti militare l'incarico di decidere inappellabilmente sulle domande ad essi presentate, avverte che li terrà personalmente responsabili di ogni ingiustificata larghezza nelle concessioni.

21. — Le domande delle reclute, in carta bollata da lire una, dovranno essere presentate prima o durante la permanenza presso il distretto e saranno prese in considerazione soltanto se già munite dei documenti prescritti dal n. 71 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 e cioè:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti almeno la iscrizione ad una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento dell'azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o presentate dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

Sulle domande presentate in tempo utile e regolarmente documentate i comandanti dei distretti chiederanno ancora informazioni al competente comando dell'arma dei RR. CC. retto da ufficiale perchè dichiari formalmente se, a suo giudizio, sia indiscutibilmente provato che l'attività dell'azienda o dello stabilimento si arresterebbe senza l'opera personale della recluta, la quale non può in modo alcuno essere sostituita.

In attesa della decisione i comandanti dei distretti potranno lasciare in licenza le reclute che abbiano presentato in tempo utile domande regolarmente documentate.

Allievi ufficiali.

22. — Le reclute che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti con successiva circolare, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè presentino la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 1) e comprovino di possedere almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. Istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equivalente o superiore, salvo a produrre in seguito gli altri documenti prescritti.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti aspiranti ed ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione ai cennati corsi, dovranno precettarlo a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme alla sua attitudine ed occorrendo anche in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle di assegnazione.

I comandanti dei distretti avranno cura di far porre sul foglio di congedo illimitato delle reclute lasciate in congedo opportune annotazioni.

Carabinieri reali, R. guardia di finanza e R. guardia per la P. S.

23. — Alle reclute che desiderino di essere ammesse nell'arma dei carabinieri reali, i comandanti dei distretti e gli ufficiali dei carabinieri dovranno far presenti i larghi benefici economici e di carriera che sono loro concessi, come è detto nelle circolari 382 e 523 del *giornale militare* scorso anno.

24. — Tutte le reclute hanno facoltà di imprendere direttamente servizio nel Corpo della R. guardia di finanza fino al giorno precedente a quello fissato per la loro presentazione al distretto.

Durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio al suddetto corpo solamente le reclute che rimangono disponibili dopo fatte le assegnazioni alle truppe da montagna.

Quelle di tali reclute che faranno domanda per essere ammesse nella R. guardia di finanza durante la loro permanenza al distretto prima della visita medica o dell'os-

servazione vi saranno trattenute in attesa dell'esito definitivo delle pratiche per l'ammissione. Le loro domande dovranno essere trasmesse di urgenza ai competenti circoli.

La recluta che, dopo giunta alla legione allievi guardie di finanza, non fosse accettata, verrà segnalata al comandante del rispettivo distretto di leva, il quale, in base alla tabella di assegnazione, indicherà alla legione stessa il corpo in cui la detta recluta deve essere assegnata ed al quale sarà poi avviata a cura e spese del corpo della R. guardia di finanza.

25. — Per quanto riguarda l'ammissione nella R. guardia per la P. S. si richiama il disposto delle circolari 516 e 549 del *giornale militare* scorso anno.

R. corpo delle truppe coloniali della Libia.

26. — Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno farne domanda al comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono, in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti prescritti *pei militari in congedo* dal n. 2 della circolare 458 del *giornale militare* c. a.

I distretti potranno accettare le domande fino al giorno precedente a quello fissato per la partenza dei militari pel corpo e, riconosciutele regolari, tratterranno i militari stessi in attesa del definitivo espletamento delle pratiche prescritte dalla circolare succitata.

Giunte ai corpi le reclute potranno peraltro sempre aspirare all'ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica con le modalità prescritte, *pei militari alle armi*, dalla circolare di cui sopra.

Visite ai distretti.

27. — Le reclute al loro giungere al distretto saranno sottoposte a visita medica affinchè sia confermata la loro idoneità al servizio militare.

Quelle, la cui idoneità non fosse confermata, saranno inviate in osservazione all'ospedale militare per i conseguenti provvedimenti.

Norme per l'assegnazione ai corpi.

28. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comando del rispettivo Corpo d'armata.

I comandi dei distretti nel far le assegnazioni procureranno di assecondare nei limiti del possibile le aspirazioni delle reclute.

Appena ricevute le tabelle di assegnazione, i Distretti avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

Le reclute che si presenteranno ad altro distretto anzichè al loro distretto di leva, se nella visita sanitaria saranno confermate idonee, dovranno essere assegnate per cento del proprio distretto ad uno dei corpi da questi reclutati. A tal uopo il distretto di presentazione segnalerà telegraficamente a quello di leva il numero delle reclute da assegnarsi, indicando l'arma e specialità per le quali siano idonee. Il distretto di leva, a sua volta, farà conoscere a quello di presentazione l'assegnazione da darsi alle reclute di cui trattasi.

29. — Le reclute le quali presenteranno al Comando del distretto militare il certificato rilasciato dal comando del corpo d'armata, il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso d'istruzione premilitare; hanno facoltà di designare l'arma ed il corpo nel quale preferiscono prestare servizio.

I comandanti dei distretti militari, compatibilmente con i requisiti fisici posseduti dai richiedenti, in relazione alle disposizioni che regolano l'assegnazione ai corpi, provvederanno perchè di tali desideri sia tenuto il maggior conto possibile, assegnando le reclute di cui trattasi anche in soprannumero alle quote stabilite dalle tabelle.

30. — Si avverte che nella ripartizione delle reclute tra le varie armi e specialità non si dovrà, in massima, tener conto, come in passato, di particolari requisiti fisici. Criterio fondamentale deve essere il seguente: che la fanteria abbia uomini robusti e resistenti più che la cavalleria e il genio e non meno dell'artiglieria.

Coloro che siano stati dai consigli di leva *assegnati ai servizi sedentari in modo permanente* e coloro che nella visita presso il distretto saranno riconosciuti meno idonei fisicamente devono essere ripartiti tra le varie armi e fra i servizi per fornire gli elementi destinati a non combattere (scritturali, piantoni, attendenti, operai, ecc.).

Dovrà inoltre più che in passato aversi a base delle ripartizioni il criterio di impiegare le reclute a seconda della loro professione.

Alla cavalleria e alla artiglieria montata sono da assegnare tutti coloro che hanno pratica del cavallo.

Alle varie specialità del genio quelli che esercitano professioni affini al servizio delle specialità medesime: minatori, barcaioli, carpentieri, calafati, muratori, fornaciari, telegrafisti, ferrovieri, elettricisti, addetti ad impianti idraulici, ecc. Lo stesso dicasi per gli automobilisti ed aviatori.

Quanto alle altre professioni (meccanici, falegnami, sellai, calzolai, armaiuoli, pirotecnici, operai in prodotti chimici) la ripartizione dovrà farsi fra le varie armi, in proporzione alle quote stabilite nelle tabelle di assegnazione quando non vi siano speciali indicazioni.

Solo per le truppe da montagna si stabiliscono speciali requisiti di robustezza. Si determina poi che esse siano tratte esclusivamente dalle regioni montane e non più dai mandamenti di complemento di pianura. Perchè il contingente fornito da dette regioni possa essere sufficiente si potrà, in quanto sia indispensabile, transigere sui requisiti fisici e disporre che le regioni montane forniscano esclusivamente alle truppe da montagna tutte le proprie reclute idonee.

Ciò premesso, si impartiscono qui sotto alcune norme speciali e si avverte che dovranno considerarsi abrogate, tutte le disposizioni dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento che siano in contrasto con i criteri su accennati.

Granatieri.

31. — Ai granatieri saranno assegnate le reclute aventi almeno la statura di m. 1,75 fino al limite della quota stabilita per ogni distretto nella relativa tabella.

Bersaglieri.

32. — Fermi restando i criteri generali per le assegnazioni stabiliti per la fanteria dal n. 30 della presente circolare, si avverte che, per la specialità bersaglieri, la statura minima deve essere non inferiore a m. 1,52.

Alpini.

33. — Le quote stabilite per gli alpini non debbono essere completate con le prime reclute che affluiscono ai distretti, ma si dovrà aspettare che siasi presentato l'intero contingente dei comuni di reclutamento alpino.

I comandanti dei distretti di reclutamento alpino, nel cui territorio sia molto estesa la emigrazione temporanea, sono autorizzati a completare le quote preventivate per gli alpini con le reclute che si presenteranno in ritardo.

34 — I militari che furono mandati rivedibili in leve precedenti non debbono essere assegnati agli alpini, salvo il caso in cui, pel genere di malattia che causò la rivedibilità, diano affidamento di poter compiere utile servizio nella specialità.

Dovranno escludersi in modo assoluto i già rivedibili per oligoemia, gracilità, malattie dell'apparato respiratorio o dell'apparato motore.

Palafrenieri.

35. — Le reclute da assegnarsi come palafrenieri dovranno avere lo stesso requisito stabilito per la cavalleria dalle norme generali d'assegnazione, dando la preferenza a quelle che risultassero specialmente pratiche di allevamento di cavalli.

Artiglieria.

36. — Le reclute da assegnarsi alla artiglieria da montagna ed ai gruppi someggiati debbono avere la statura non inferiore a m. 1,72, essere dotate di notevole robustezza e possibilmente scelte tra quelle dei comuni montani.

Le quote di questa specialità debbono essere date al completo, eppertanto qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite di statura scendendo, ove occorra, fino a metri 1,68.

Le reclute da assegnarsi come operai di artiglieria da montagna dovranno possibilmente avere gli stessi requisiti fisici richiesti per le reclute da assegnarsi alle batterie.

Le quote fissate per l'artiglieria da montagna e per i gruppi someggiati non debbono essere completate con i primi giunti; i comandanti di ciascun distretto pertanto, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute a tale specialità, aspetteranno che sia stato visitato l'intero contingente del distretto.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

37. — Ai telegrafisti ed ai radio-telegrafisti del genio i comandi dei distretti faranno le seguenti assegnazioni nei limiti delle quote fissate dalle tabelle:

a) reclute di professione telegrafisti, radio-telegrafisti, telefonisti o guardafili (ancorchè avventizi) le quali appartengono ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come minimo titolo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti; impiegati di amministrazioni pubbliche o private; commessi, ecc., che diano affidamento di diventare buoni telegrafisti o radiotelegrafisti frequentando apposito corso;

c) reclute pratiche di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc.; meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Le assegnazioni saranno fatte indistintamente da tutti i distretti, i cui comandanti, nel procedere alla scelta, avvertiranno che da questa assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

Ferrovieri del genio.

38. — I distretti segnaleranno al Comando del 6° reggimento genio e terranno a disposizione di esso le reclute di professione cantonieri, fochisti e manovali abilitati a fochisti, accudienti, deviatori, manovratori, frenatori e manovali autorizzati, i quali risultino in servizio delle ferrovie dello Stato e Secondarie. Assegneranno quindi a questa specialità le reclute indicate nelle tabelle.

Le segnalazioni al predetto reggimento dovranno essere numeriche e non nominative e dovranno esser fatte telegraficamente.

Il Comando del 6° genio, fatta la scelta, indicherà a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate al suddetto reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno assegnate ad altri corpi, secondo la loro attitudine.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento.

Dall'assegnazione a questa specialità vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

Reclute per colombaie militari.

39. Tutti i militari che presentandosi ai distretti si dichiarino colombicultori o dilettanti dello sport colombofilo e producano un certificato della Federazione colombofila italiana che comprovi tale loro qualità ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno essere assegnati al battaglione del genio telegrafisti del Corpo d'armata di Torino, da dove, dopo un breve periodo d'istruzione, saranno ripartiti tra le varie stazioni colombofile militari.

Automobilisti.

40. Le reclute da assegnarsi agli autocentri dovranno essere scelte tra quelle che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili.

Inoltre dovranno assegnarvisi quelle che con documenti comprovino d'aver servito in qualità d'operai presso officine e stabilimenti automobilistici.

Ove non si riesca a completare le quote coi predetti elementi, potranno essere assegnate agli autocentri reclute pratiche di autoveicoli ed operai in genere.

Aeronautica.

41. — Le assegnazioni a quest'arma saranno fatte in base alle particolari indicazioni delle tabelle dei singoli distretti.

Le reclute da assegnarsi ai servizi generali al suolo non dovranno avere requisiti specifici, ma solo possedere l'idoneità generica al servizio militare. Quelle invece da assegnarsi ai servizi di governo e di manovra d'apparecchi aerei dovranno possedere requisiti adatti allo scopo. Saranno esclusi gli analfabeti.

I comandanti dei distretti chiederanno se intendano seguire corsi di pilotaggio d'aeroplano a tutte le reclute che posseggono i seguenti requisiti fisici: udito ottimo; vista ottima con visus 1; apparato nervoso, respiratorio, circolatorio ottimi; peso non superiore a chilogrammi 80.

Fatta la scelta ogni distretto comunicherà telegraficamente al Ministero (Comando superiore dell'aeronautica) il numero dei volontari pei corsi di pilotaggio e li terrà a sua disposizione.

Le reclute prescelte saranno poi a cura dei distretti avviate ai centri indicati sulle rispettive tabelle.

Da questa specialità vanno escluse le reclute di cattivi precedenti.

Sanità.

42. — Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati, potranno essere assegnate solo le reclute che vi acconsentano.

Al servizio di portaferiti le reclute saranno assegnate anche di autorità.

I distretti assegneranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina e chirurgia, farmacia, chimica pura e bromatologica, chimica e farmacia, nonchè coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori.

Assegneranno inoltre, fino al completamento della quota, studenti in genere, impiegati, commessi di farmacia e simili.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gl'inservienti d'ospedale e i contadini che possibilmente non siano illetterati.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in mancanza, le reclute che posseggono la piena attitudine al servizio militare.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere qualche cuoco, qualche barbiere e qualche arruotino di fino.

Sussistenza.

43. — Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Gli uomini da assegnarsi alle compagnie stesse per il servizio generale debbono essere, possibilmente, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Reclute per la R. marina.

44. — In seguito a richiesta del Ministero della Marina sarà assegnato nella presente leva, un contingente di reclute alla R. Marina. Nel far luogo a tale assegnazione i Comandi dei distretti avvertiranno che queste reclute debbono avere l'idoneità al servizio militare in genere e non occorre possiedano nessuno speciale requisito professionale.

Terranno peraltro presente l'art. 7 del T. U. delle leggi sul reclutamento, secondo il quale le reclute per la R. Marina debbono scegliersi tra quelle con statura inferiore a m. 1,60.

Dovranno preferirsi per questa assegnazione le reclute che dichiareranno di gradirla.

Le reclute assegnate alla R. marina saranno tenute a compiere lo stesso periodo di servizio che presteranno le reclute assegnate ai vari corpi del R. esercito.

Operai.

45. — Le reclute che aspirano all'assegnazione ad un corpo in qualità di operai, dovranno presentare al Distretto un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai non dovranno in massima essere sottoposti ad esperimento per la constatazione della loro abilità professionale. Solo quando i distretti lo ravvisassero necessario potranno essere avviati a subire un esperimento presso uno stabilimento militare prossimo alle sede del distretto.

Tutte le reclute le quali abbiano ottenuta una destinazione come operai saranno segnalate in modo speciale al Comando del corpo o del reparto cui furono assegnate, indicando per ognuna il rispettivo mestiere e la professione esercitata.

Reclute trattenute in attesa di assegnazione a corpi speciali.

46. — Se dopo un mese dall'inizio della chiamata rimanessero ancora presso i distretti reclute in attesa di assegnazione ai carabinieri reali, alle guardie di finanza, e alla regia guardia per la P. S. il comandante del distretto, dopo aver avuto cura di sollecitare dalle autorità competenti l'invio delle necessarie informazioni, le assegnerà ad uno dei corpi indicati nella relativa tabella aggregandole però provvisoriamente ad un corpo che si trovi nella stessa sede, o nelle vicinanze del distretto.

Dopo che sarà stato preso un definitivo provvedimento in merito alle domande di ammissione nei suddetti corpi, le reclute saranno avviate al corpo speciale prescelto, od a quello al quale fossero già state assegnate dal comandante del distretto.

Disertori che si presentano.

47. — A chiarimento del 2° alinea del § 697 del regolamento sul reclutamento, quale fu modicato dalle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 703, si avverte che i militari di cui all'art. 153 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbono, dai distretti cui si presentano, essere assegnati effettivi ad uno dei corpi normalmente reclutati dal rispettivo distretto di leva.

Il comandante del distretto però, anzichè avviare senz'altro il militare al corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione ad un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che dovrà giudicarlo, o almeno in località non lontana.

Questo corpo provvederà perchè il detto militare sia subito vestito, equipaggiato ed istruito, acciocchè possa prendere parte a tutti i servizi, come è appunto stabilito dal paragrafo 697 sopra citato.

A giudizio ultimato, il militare stesso, se assolto, sarà senz'altro avviato al corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva; se condannato, vi sarà avviato soltanto dopo l'espiazione della pena.

Disposizioni matricolari.

48. — I distretti cureranno che a riguardo dei militari assegnati in modo permanente ai servizi sedentari non sia omessa, nella variazione relativa al loro arruolamento, l'annotazione di cui al n. 13 lettera *b*), penultimo capoverso della circolare n. 431 del *giornale militare* corrente anno.

Le dichiarazioni dei direttori degli ospedali concernenti tale assegnazione e che vanno incluse nei fogli matricolari mod. 59 impiantati dai consigli di leva, saranno dai distretti stralciate e poste nelle cartelle individuali di cui al n. 93 (3° comma) del regolamento per le matricole.

49. — All'atto della partenza pei corpi delle reclute i distretti cureranno che nei ruolini di marcia (mod. 720 del catalogo) risultino soltanto quelle presenti, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli unicamente i fogli matricolari con i certificati penali di tali reclute, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole.

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, segnaleranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che, essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, indicandone il motivo.

Per gli ammalati provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico e, ove occorra, ricoverati in ospedale militare, pei conseguenti provvedimenti.

50. — Nella variazione di assegnazione ad un corpo da inscriversi nella matricola dei militari di classi precedenti, tenuti a compiere la ferma con gli uomini della classe 1901, dovrà farsi cenno di questo obbligo.

In modo analogo si regoleranno i Distretti stessi per le reclute rinviate temporaneamente in licenza, e ciò allo scopo di poterle precettare nel caso in cui non si presentassero a tempo debito al distretto.

51. — I distretti terranno in evidenza, in appositi registri corredati di tutte le necessarie indicazioni, la posizione delle reclute che ottennero il rinvio ad altra chiamata in applicazione dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 ed avranno cura di inscrivere sulla loro matricola la seguente variazione:

« Rinviata la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della classe 1902 li . . . . . ».

52. — Nei biglietti di licenza e nei fogli di congedo illimitato provvisorio degli uomini che rimangono in licenza o in congedo illimitato dovrà farsi risultare quando dovranno far ritorno alle armi.

53. — Nelle variazioni stabilite dai nn. 68 e 69 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto legge 20 aprile 1920 n. 452 a riguardo dei militari che verranno a trovarsi nel caso contemplato dall'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sarà aggiunta la classe cui appartiene il fratello il cui nome sia nelle variazioni stesse indicato.

Distretti di nuova formazione.

54. — I distretti di nuova formazione, tranne quelli di Trieste, Trento, Gorizia, Bolzano, Tolmino e Oristano, dovranno funzionare nella presente chiamata.

Nel trasmettere il manifesto ai sindaci della loro circoscrizione essi richiameranno

l'attenzione dei sindaci stessi sulle variazioni che eventualmente siano state apportate alla relativa circoscrizione, affinchè non accada che avviino le reclute ad altro distretto.

Si raccomanda ai distretti di nuova formazione di tenere presenti le disposizioni date con la circolare n. 494 del *giornale militare* del corrente anno.

Contrassegni personali.

55. — I contrassegni personali delle reclute che verranno incorporate dovranno essere raccolti con la massima cura per potere, in base ai contrassegni stessi, identificarle più agevolmente in ogni evenienza.

A tale scopo, i contrassegni trascritti per cura dei consigli di leva sui fogli matricolari dovranno essere rigorosamente controllati, alla presenza delle reclute, tanto al loro arrivo ai distretti, quanto al loro arrivo ai corpi. Inoltre, nel completare sui fogli stessi le indicazioni degli altri contrassegni che non furono raccolti dai consigli di leva (sopracciglia, fronte, bocca e viso), si dovrà fare attenzione a quei segni particolari che fossero per avventura sfuggiti ai periti sanitari dei consigli di leva e trascriverli sui detti fogli matricolari.

Per ottenere poi che tale completamento sia fatto con quella diligenza che non potrebbe normalmente essere usata dai distretti all'atto della chiamata per l'affrettato lavoro che essi devono compiere in tale circostanza, questo Ministero, a modificazione di quanto venne stabilito col n. 7 della circolare n. 77 del 1914, determina che il còmpito di completare i contrassegni personali sia affidato ai comandi dei corpi a cui le reclute saranno assegnate, i quali hanno maggior agio che quelli dei distretti di adempiere a tale còmpito con la diligenza e la esattezza necessarie.

Foglio di riconoscimento.

56. — Il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione, dovrà essere conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

57. — I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati, in maniera da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa di far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Ordine di movimento per l'invio ai corpi.

58. — L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 18 novembre, secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal Ministero (Direzione Trasporti).

Personale per l'accompagnamento.

59. — I corpi potranno inviare ai distretti per il ricevimento delle reclute, capitani in luogo di subalterni.

Questi capitani dovranno essere scelti fra i meno anziani del corpo che li invia.

Per ricevere ed accompagnare le reclute, i corpi invieranno ai distretti di preferenza sergenti e sergenti maggiori, anzichè marescialli.

Qualora eccezionalmente fossero inviati marescialli ed i distretti non potessero fornire loro alloggio conveniente, i marescialli medesimi saranno, se lo chiedano, autorizzati ad alloggiare fuori di caserma.

I marescialli, dovendo accompagnare le reclute, sono obbligati, per ragioni di servizio, a viaggiare in 3ª classe e prendere posto nelle stesse vetture o negli stessi scompartimenti dei piroscafi ove si trovino gli uomini che devono accompagnare, perchè non venga meno sui medesimi la vigilanza immediata e personale che si reputa necessaria.

Qualora i comandanti di distretto prevedessero di non poter ora fornire a qualche corpo l'intera quota di contingente per esso preventivata con la tabella numerica di assegnazione, ne daranno comunicazione, in tempo utile al comando del detto corpo, perchè questo possa ridurre il personale da inviarsi ai distretti pel ricevimento ed accompagnamento delle proprie reclute.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

60. — Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute presso i distretti saranno osservate le norme di cui ai nn. 26 e 27 della circolare 239 del *giornale militare* 1920.

Oggetti di corredo e viveri.

61. — Alle reclute non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi dalle reclute stesse al corpo o centro cui verranno assegnate.

Esse terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto la rispettiva destinazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un bracciale di tela bianca, con l'indicazione: Distretto di . . . . . ((città sede del distretto), da portarsi al braccio sinistro.

Il pane ed i viveri alle reclute, durante la loro permanenza al distretto, dovranno essere, senza alcuna eccezione, somministrati in natura, in ragione del numero di reclute effettivamente presenti e conviventi al rancio.

I comandi di presidio interessati cureranno che siano assegnati ai distretti soldati rancieri già pratici del servizio, in modo da garantire una buona confezione del rancio.

Per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione si distribuiranno di massima viveri di viaggio (pane e scatoletta di carne).

Rendiconto delle assegnazioni.

62. — Ogni comando di distretto il giorno 20 novembre invierà a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto delle assegnazioni fatte, conforme al

« A tutto il giorno 18 corrente assegnate reclute N. . . . . ».

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione N. . . . . ».

Pel giorno 8 dicembre 1920 tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (edizione 1920), distinguendo nell'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) il numero delle reclute assegnate ai vari centri come operai, distinti per mestiere.

Indicheranno anche separatamente le reclute lasciate in congedo per aver fatto domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali, le reclute rinviate ad altra chiamata per l'art. 10 del R. decreto 30 aprile 1920, n. 452, le reclute ammesse al ritardo del

servizio come studenti e infine quelle rinviate in congedo illimitato provvisorio per avere un fratello alle armi per fatto di leva.

Relazione sulla chiamata.

63. — I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero, entro il 31 dicembre 1920, una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — I. BONOMI.

Allegato N. 1.

MANIFESTO

per la chiamata alle armi dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1901, quali nati in quell'anno o capilista.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. — Gli uomini arruolati durante la leva sulla classe 1901 quali nati in quell'anno o capilista sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio, perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando detto fratello sia stato congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

b) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. — Saranno esclusi dalla presentazione alle armi:

a) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il titolo all'assegnazione alla terza categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) i capilista ai quali i consigli di leva abbiano riconosciuto il titolo all'assegnazione alla seconda categoria e che abbiano compiuto alle armi un periodo di servizio non minore di sei mesi;

c) fino a nuovo avviso le reclute alle quali sia stato o sia riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione di ferma ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto legge n. 452 del 20 aprile 1920;

d) le reclute residenti all'estero, ad eccezione di quelle espatriate con passaporti con determinata scadenza, le quali dovranno presentarsi al termine della concessione ottenuta.

3. — Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno o di uno dei seguenti istituti assimilati alle università:

R. politecnico di Torino;
R. scuola politecnica di Napoli;
RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma;
R. istituto tecnico superiore di Milano;
R. scuola superiore navale di Genova;
R. accademia scientifico-letteraria di Milano;
R. istituto di studi superiori di Firenze;
R. istituto di scienze sociali di Firenze;
R. istituto orientale di Napoli;
RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, di Torino e di Milano;
RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici;
R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;
RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari;
R. istituto forestale di Vallombrosa;
R. istituto superiore di studi commerciali in Roma.
Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano;
RR. istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia limitatamente ai *corsi speciali* ed al *corso medio*, secondo periodo del *corso comune*);
RR. istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma;
Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura);
Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali);
Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;
RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'iscrizione al tiro a segno.

4. — Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

5. Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26º anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

6. — Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia possono ottenere il rinvio alla chiamata della classe 1902, facendone domanda in carta bollata da lire una a questo Comando prima o durante la permanenza presso il distretto in attesa della partenza per i corpi.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento della azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o presentate dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

7. — Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le

armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuto a motivi personali.

Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nelle guardie di finanza, nella R. guardia per la P. S., negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

8. — Si avverte che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

9. — Con successive disposizioni saranno istituiti corsi allievi ufficiali di complemento ai quali potranno essere ammesse le reclute comprese nella presente chiamata, le quali posseggano almeno il passaggio alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe di R. istituto tecnico o commerciale o il passaggio all'ultima classe di scuola normale o del corso magistrale, ovvero un titolo di studio equipollente o superiore.

Le reclute che presenteranno a questo distretto domanda d'ammissione ai suddetti corsi comprovando di possedere il titolo suddetto saranno lasciate in congedo illimitato fino all'apertura dei corsi stessi.

10. — Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

11. — Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

12. — Le reclute le quali presenteranno al comando del distretto militare il certificato rilasciato dal comando del corpo d'armata il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso d'istruzione premilitare hanno facoltà di designare l'arma ed il corpo nel quale preferiscono prestare servizio.

13. — Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri, nel corpo della R. guardia di finanza o nella R. guardia per la P. S. dovranno farne domanda a questo distretto, dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è di tre anni.

14. — Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, giusta il manifesto in data 28 luglio u. s., dovranno farne domanda a questo comando in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole ((salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio.

15. — Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presen-

tarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato, e del documento atto a conseguire l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie, tranne le linee di navigazione.

16. — Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

17. — Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 5.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 5.

18. — La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.,

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . *addì* 20 *ottobre* 1920.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Allegato N. 2.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Foglio di riconoscimento

di . . . . . *figlio di* . . . . . .
e di . . . . . *nato il* . . . . . .
nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . . .
Inscritto di leva nel comune di . . . . . .
mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .
classe . . . . *categoria* . . . . . .
Professione o condizione . . . . . *sa*
leggere . . . . . *scrivere* . . . . . .
Assegnazione avuta . . . . . .
. . . . . *li* ottobre 1920.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 79, anno 1919, circolare 672.

A pag. 989, art. 4, prima riga, *invece di*: nei primi mesi, *leggasi*: nei primi sei mesi.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(3772) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1920 — 22 Ottobre

N. 592 - 27 luglio 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale vengono nominati due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 914

» 593 - 29 settembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo . . . . . *Pag.* 914

» 594 - 13 ottobre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Combustibile per riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati . . . . . *Pag.* 914

» 595 - 21 ottobre 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . *Pag.* 915

» 596 - 21 ottobre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Rimborso spese di trasporto personale nei viaggi di servizio . . . . . *Pag.* 916

» 597 - 21 ottobre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero . . . . . *Pag.* 916

» 598 - 21 ottobre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Vaglia postale di servizio . . . . . *Pag.* 917

» 599 - 21 ottobre 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 917

» 600 - 21 ottobre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Indennità di licenziamento agli operai straordinari . . . . . *Pag.* 917

» 601 - 21 ottobre 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Domande e reclami per concessioni di croci al merito di guerra . . . . . *Pag.* 918

» 602 - 21 ottobre 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia . . . . . *Pag.* 918

» 603 - 21 ottobre 1920. — TRASPORTI. — Abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato per gli impiegati civili ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, per gli operai degli stabilimenti militari, nonchè per le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa . . *Pag.* 918

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 919

CIRCOLARE N. 592. STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale vengono nominati due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 luglio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 5 del R. decreto 26 ottobre 1919 n. 2388, che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito:

DECRETA:

Il maggiore generale CHIOSSI cav. Giovanni Battista e il brigadiere generale CEI cav. Ugo sono nominati membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 593. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 29 settembre 1920.

Questo Ministero avverte che, d'ora innanzi, è fatto assoluto divieto ai comandanti di corpo, di presidio e di distaccamento, ai capi servizio ecc., di concedere, sia pure in via occasionale e temporanea, militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo (scritturali, ordinanze d'ufficio, attendenti, ecc.) senza la previa autorizzazione dei comandi di corpo d'armata o di divisione.

A queste autorità pertanto, che sole hanno facoltà di provvedere per simili concessioni, devono, a seconda dei casi, essere rispettivamente rivolte tutte le richieste di personale.

Gli enti che non dipendono dalle autorità militari territoriali dovranno rivolgere le richieste al Ministero (direzione generale leva e truppa) il quale provvederà a sua volta presso i competenti comandi di corpo d'armata.

Agli stessi comandi saranno d'ora innanzi rivolte dal Ministero anche le richieste dei militari di truppa occorrenti pei propri uffici, ma in tal caso le richieste saranno sempre fatte dal segretariato generale (divisione personale del ministero).

Provvedimenti disciplinari adeguati saranno presi a carico di coloro che non si atterranno strettamente alle disposizioni della presente circolare.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 594. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 ottobre 1920.

Come negli scorsi anni, durante l'imminente stagione invernale è concesso per il riscaldamento dei locali, e nella misura che sarà fissata dai comandi delle Divisioni militari, un assegno combustibile, ai militari di truppa ammogliati autorizzati a dormire fuori caserma in alloggi demaniali (quali i guarda-forti, i guarda-batterie, i guarda-colombaie ecc.).

Sono esclusi da tale concessione i marescialli.

Inoltre non è dovuto alcun assegno combustibile a quei militari che rinuncino all'alloggio demaniale e preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 595. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle vari amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 ottobre 1920.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli impiegati suddetti, tutti i sottufficiali che, *alla data della presente circolare*, siano già in nota pel conseguimento dell'impiego civile, secondo le norme del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1389 del 17 novembre 1912:

N. 1 posto di applicato nel Ministero degli affari esteri;

N. 7 posti di applicato nel Ministero delle finanze.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 10 novembre 1920.

I concorrenti al posto di applicato nel Ministero degli esteri saranno poi chiamati a subire presso il Ministero medesimo un esame di lingua francese consistente in un saggio di scritto sotto dettatura in lingua francese ed in una traduzione dal francese in italiano senza l'aiuto del dizionario.

I sottufficiali che non intendono concorrervi dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento) non oltre lo stesso giorno 10 novembre 1920, una esplicita dichiarazione in carta semplice di rinuncia agli impieghi loro offerti con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione della domanda o delle dichiarazioni, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali gli applicati dipendono dovranno *sotto la loro responsabilità* trasmettere tali domande o dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che intendono di concorrere ai detti posti la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico modello F degli interessati.

Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi.

Della avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i sottufficiali, compresi quelli che si trovino in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti sottufficiali.

In ogni caso, di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria e diversa da quelle sopra enunciate.

I sottufficiali, quindi, le cui domande di ammissione al concorso e dichiarazioni di rinuncia non fossero presentate nel limite di tempo sopra fissate, saranno senz'altro considerati come rinunciatari ai cennati posti, salvo, peraltro, a ritenere *personalmente responsabili le predette autorità militari* in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata partecipazione, in tempo debito, della presente circolare, o della mancata trasmissione delle domande anzidette.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 596. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Rimborso spese di trasporto personale nei viaggi di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 ottobre 1920.

Giusta l'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circ. 607 *giornale militare* c. a.), spetta il rimborso della spesa di trasporto personale in posti di prima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, a tutti gli ufficiali provvisti dello stipendio annuo di L. 6000 e più, di seconda classe agli altri.

A chiarimento di dubbi sollevati, però si avverte che per i viaggi già compiuti in una classe inferiore deve essere rimborsata la spesa effettivamente incontrata, e, pertanto, se il viaggio è stato effettuato in seconda classe, non può essere rimborsata la differenza fra la seconda e la prima classe, perchè ciò costituirebbe un guadagno illecito. Parimenti non compete tale rimborso agli ufficiali aventi diritto alla prima classe che, per effetto delle disposizioni vigenti durante la guerra, e fino al 7 dicembre 1919, hanno effettuato viaggi gratuiti in seconda classe.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 597. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 21 ottobre 1920.

Molti corpi, preoccupati di inviare sollecitamente alla Corte dei conti (ufficio speciale revisione delle contabilità militari) i rendiconti mod. 80 *R-A* concernenti le contabilità arretrate a tutto l'esercizio 1919-20 (circolari nn. 5 e 305 del c. a.) trascurano l'invio per trimestre al Ministero (2ª ragioneria) dei documenti prescritti dalle numerose circolari riassunte da ultimo nel n. 3 delle norme esecutive della citata circolare n. 5 c. a., documenti che, ad ogni buon fine, qui si ripetono ancora una volta.

1. L'estratto del giornale di cassa limitato alle risultanze della chiusura mensile per ciascuno dei tre mesi del trimestre (circolare 638, 1919).

2. — La situazione di tutti i conti mod. 5 *bis R-A*.

3. — Il prospetto dei proventi versati in tesoreria con gli ordini di riscossione mod. 13 *R-A*.

4. — Un esemplare del riepilogo mod. 7 *R-A*.

5. Un prospetto indicante per ogni capitolo del bilancio le singole anticipazioni riscosse sia presso le direzioni di commissariato che presso le casse militari.

I corpi sono peraltro dispensati dall'inviare, d'ora innanzi, il prospetto della ripartizione delle spese per servizio già prescritto dalla circolare n. 596 del 1919.

Il Ministero considerato che colle circolari n. 136 e 556 del corrente anno e colle altre disposizioni date dai comandi di corpo d'armata relativamente al lavoro a cottimo, i corpi sono stati posti in condizione di diminuire notevolmente, se non di eliminare, il lavoro arretrato, richiama vivamente l'attenzione dei corpi sulla necessità che i documenti di cui trattasi siano inviati colla massima regolarità.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 598. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 21 ottobre 1920.

Con riferimento alla circolare n. 50 del *giornale militare* corrente anno si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che, con decreto del 27 luglio u. s., è stata prorogata per un altro anno, e cioè dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, la convenzione in data 4 giugno 1914 fra il Ministero della guerra e il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione da tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 599. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). 21 ottobre 1920.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI

Legione CHIETI: Tenenza di POPOLI

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 600. DISPOSIZIONI VARIE. — **Indennità di licenziamento agli operai straordinari.** — (Direzione generale artiglieria). — 21 ottobre 1920.

Fermo restando che gli operai straordinari, dei quali fu già deciso il licenziamento in applicazione della circolare n. 387 del *giornale militare* c. a., dovranno, alla data del 31 ottobre corrente, cessare dal servizio, il Ministero determina che per quegli operai straordinari che le direzioni sono state autorizzate a trattenere eccezionalmente oltre il 31 ottobre corrente, il contratto di lavoro possa essere prorogato pel tempo strettamente necessario ai lavori in corso ed al massimo fino al 30 giugno 1921, salva sempre la facoltà dell'amministrazione militare di licenziarli anche prima, appena cessi il bisogno della loro opera.

A tali operai, all'atto del licenziamento, sia esso disposto dall'amministrazione militare sia anche chiesto volontariamente, saranno corrisposte le seguenti indennità:

a) le indennità fissate dal R. decreto 16 maggio 1920, n. 707 circolare n. 331 del *giornale militare* c. a.; limitatamente agli operai ammessi prima del 1° novembre 1918;

b) i rimborsi di spese di cui ai comma 2°, 3°, e 4° della lettera *g*) della circolare n. 387 del *giornale militare* c. a.;

c) tutte le altre indennità stabilite dalla circolare n. 387 del *giornale militare* c. a., alle quali avrebbero avuto diritto se fossero stati licenziati il 31 ottobre 1920, ridotte però di tanti ottavi, quanti saranno stati i mesi di servizio prestato dal 1° novembre 1920 in poi.

Di norma i licenziamenti avverranno a fine mese; e nei casi eccezionali in cui dovessero aver luogo nel corso del mese, sarà, nella detrazione degli ottavi di cui alla lettera *c*), computato come intero il mese quando è oltrepassata la prima quindicina.

Gli operai straordinari, trattenuti a tutto il 30 giugno 1921, non avranno più diritto a percepire le indennità stabilite dalla circolare n. 387 del *giornale militare* c. a.

In base a quanto precede saranno subito compilati i nuovi contratti di lavoro (limite massimo il 30 giugno 1921) con esplicita dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui sopra.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 601. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **Domande e reclami per concessioni di croci al merito di guerra.** — (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 21 ottobre 1920.

Alcuni comandi, riferendosi al contenuto della circolare n. 196 del 7 aprile 1920 — inserta nella dispensa 16 del *giornale militare*, modificata dalla circolare 389 del 2 luglio stesso — si rifiutano di dar corso alle domande e ai reclami intesi ad ottenere la concessione di croci al merito di guerra, adducendo che, a norma delle circolari stesse, è scaduto col 31 agosto u. s. il termine per la presentazione di tali domande e reclami.

Ora, a chiarimento della disposizione della detta circolare, si porta à conoscenza di tutte le autorità militari che il termine di cui sopra non si riferisce alle domande e ai reclami per concessione di croci al merito di guerra, per la cui presentazione non vi è, allo stato attuale, alcun limite.

Pertanto dette istanze debbono continuare ad avere il loro corso regolare in base al R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918 ed alla circolare n. 328 del 23 maggio 1918.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 602. SCUOLE MILITARI. — **Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia.** — (Divisione stato maggiore). — 21 ottobre 1920.

Allo scopo di assicurare i quadri per il funzionamento del servizio radiotelegrafico militare, formando degli ufficiali esperti in materia di segnalazioni elettromagnetiche, verrà svolto presso l'istituto centrale militare radiotelegrafico ed elettrotecnico di Roma, un corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio in S. A. P.

Il corso avrà la durata di sei mesi ed avrà inizio il giorno 10 gennaio 1921; comprenderà le seguenti materie principali d'insegnamento:

1. — Radiotelegrafia e radiotelefonia generale.
2. — Tecnica radiotelegrafica.
3. — Stazioni radiotelegrafiche.
4. — Misure elettriche e radiotelegrafiche.
5. — Motori a scoppio e macchinari elettrici.

Entro la prima quindicina di luglio avranno luogo gli esami finali.

Potranno essere ammessi al corso anzidetto venticinque ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio (maggiori, capitani, subalterni) che abbiano frequentato con buon esito almeno i primi due corsi dell'accademia militare, ovvero abbiano compiuto, con successo, il primo biennio della facoltà di matematica in una R. università.

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Ministero della guerra, (direzione generale personale ufficiali) debitamente corredate di esplicito parere delle autorità gerarchiche, non più tardi del 10 dicembre c. a.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 603. — TRASPORTI. — **Abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato per gli impiegati civili ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, per gli operai degli stabilimenti militari, nonchè per le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa.** (Direzione trasporti). 21 ottobre 1920.

Questo Ministero ritiene opportuno richiamare gli enti dipendenti alla osservanza delle prescrizioni di cui alla disposizione n. 8, inserta nel fascicolo 18 (trasporti) della *raccolta delle disposizioni permanenti in vigore*, relative alle domande di abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie, ad evitare la notevole corrispondenza derivante da inadempienze e che intralcia il sollecito corso delle domande stesse.

1. — Tutte le domande della specie vanno redatte dall'impiegato, agente, ecc., su carta libera, in forma concisa, motivando la richiesta d'abbonamento e dimostrando di trovarsi nelle condizioni volute per fruire della concessione. Esse vanno indirizzate alla « *Direzione generale delle ferrovie dello Stato - servizio movimento e traffico - ramo traffico* » e presentate al rispettivo comandante di corpo, capo d'ufficio, ecc. Ogni domanda deve indicare:

a) Il nome, cognome, grado (o qualifica) della persona che vuole abbonarsi e per le persone di famiglia — il grado di parentela e la dichiarazione che sono conviventi ed a carico del capo di famiglia;

b) Il percorso e la classe pei quali deve essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo, la decorrenza e la stazione presso la quale si desidera ritirarlo;

c) il modo di pagamento — cioè se *a rate* o *in una sol volta*; in correlazione a ciò, allegare il talloncino di ricevuta della stazione ferroviaria, da cui risulti il versamento dell'importo del diritto fisso, che è di tante lire, quanti sono i periodi rateali nei quali deve essere diviso l'abbonamento;

d) se si tratta di *rinnovazione*, la durata del precedente abbonamento, la sua scadenza e gli estremi della ministeriale con cui venne partecipato l'invio degli atti alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

2. — Il comandante del corpo, capo d'ufficio, ecc., dopo le volute indagini, completa la domanda con esplicita dichiarazione, di cui risulti se ritiene conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio, che il richiedente la facilitazione di viaggio risieda in altra località; la domanda così completata viene inviata a questo Ministero *direzione trasporti - divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico*, con elenco dal quale risultino gli estremi della domanda stessa, cioè: nome, cognome, grado o qualifica, durata e decorrenza dell'abbonamento e la classe per cui dev'essere valevole.

La *prima* domanda d'abbonamento a favore d'un impiegato civile, qualora comporti anche, a norma della legge sullo stato giuridico, l'autorizzazione a risiedere altrove, sarà, invece, trasmessa alla direzione generale personali civili e affari generali di questo Ministero.

3. — Date le pratiche da farsi a cura del Ministero pel rilascio dei biglietti, converrà che, di regola, le domande siano trasmesse almeno 20 giorni prima di quello in cui si desidera abbia principio l'abbonamento, o questo debba essere rinnovato.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 48ª, anno 1920, circolare 542.

A pagina 820, terza riga dell'enunciato della predetta circolare, *invece di*: « cedute a ditte private per usi militari », *leggasi*: « cedute a ditte private per usi non militari ».

Prezzo della presente dispensa l. 0.20

(3863) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1920 — 29 Ottobre

N. 604 – **23 luglio 1920.** — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per la nomina a segretario nell'amministrazione centrale della guerra . . . . *Pag.* 923

» 605 – **29 agosto 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1399, che istituisce in ente morale colla denominazione di « Fondazione Barattieri di S. Pietro conte Paolo » il legato di lire 4000 nominali, investite in una cartella del prestito nazionale 5 %, disposto con testamento olografo del 5 settembre 1918 dal tenente generale conte Paolo Barattieri di S. Pietro a favore degli ufficiali del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°), e si approva lo statuto organico del detto ente. *Pag.* 926

» 606 **19 settembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1457, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921. . . . . *Pag.* 927

» 607 – **25 settembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 23 luglio 1920 (circolare n. 604 *giornale militare* c. a.), estendendo i limiti di età per l'ammissione al concorso per esami di segretario nell'amministrazione centrale della guerra. *Pag* 928

» 608 **30 settembre 1920.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace . . . . . *Pag.* 928

» 609 **21 ottobre 1920.** — SERVIZIO SANITARIO. - Sezioni di disinfezione. *Pag.* 930

» 610 **27 ottobre 1920.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 930

» 611 **27 ottobre 1920.** — CAVALLI — CONCORSI. — Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico . . . *Pag.* 931

» 612 – **27 ottobre 1920.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. - Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia . . . . . *Pag.* 936

» 613 **27 ottobre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria . . . . . *Pag.* 936

» 614 **27 ottobre 1920.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa degli ufficiali e della truppa . . . . . *Pag.* 936

» 615 **27 ottobre 1920.** — PENSIONI. — Istruzioni per la liquidazione e il pagamento degli assegni di 10ª categoria e per la compilazione e documentazione dei relativi rendiconti trimestrali . . . . . *Pag.* 945

» 616 – **27 ottobre 1920.** — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamento dei sottufficiali e militari di truppa arruolati volontari per la durata della guerra tuttora alle armi . . . . . *Pag.* 948

» 617 – **27 ottobre 1920.** — RECLUTAMENTO. — Ripristino dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911. . . . . *Pag.* 948

» 618 **27 ottobre 1920.** — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Corso di colombicoltura . . . . . *Pag.* 949

» 619 – **27 ottobre 1920.** — SERVIZIO SANITARIO. – Assistenti alle cliniche universitarie . . . . . *Pag.* 949

N. 620 – 27 ottobre 1920. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « D » nei locali della scuola di guerra. Inizio del 1° anno del corso « D » e del 2° anno dei corsi « B » e « C » . . . . . *Pag.* 949

» 621 27 ottobre 1920. — TRASPORTI — Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti . . . . . *Pag.* 952

» 622 – 28 ottobre 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamento dei militari di 3ª categoria della classe 1900, richiamati alle armi. *Pag.* 955

» 623 29 ottobre 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Scuole per allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 956

A tutte le Autorità Militari.

Nel momento in cui le reclute della nuova classe di leva sono chiamate a rinnovare la vita dei reparti dell'Esercito, consentendo il ritorno alle loro famiglie dei compagni da maggior tempo alle armi, desidero che ai comandanti delle varie unità e agli ufficiali tutti da essi dipendenti giunga una parola di incoraggiamento e di fede, che riunisca ed elevi i loro animi nel concetto dell'alta missione che è loro affidata.

Ora più che mai, in questo periodo di assestamento che l'Italia, come tutte le altre Nazioni, attraversa, l'opera dei Comandi e indistintamente di tutti gli ufficiali assurge a capitale importanza e sovra tutto richiede coscienza e fede: coscienza di ciò che l'Italia da essi attende perchè l'Esercito, che già le fu salda arma di guerra, sia ora valido scudo a difesa delle sue opere di pace; fede nei loro meriti e nelle loro virtù che, lungamente e duramente provate, non potranno non essere giustamente riconosciute ed apprezzate da tutta la Nazione.

Non vi è ufficiale che abbia dedicato spontaneo e volenteroso interessamento all'istruzione e all'educazione del soldato, che abbia saputo pur largli con piena comprensione dei suoi preconcetti, delle sue inclinazioni, dei suoi desideri, che abbia, insomma, esplicato la sua missione con vera passione e con piena consapevolezza, il quale non abbia ottenuta la fervida e disciplinata cooperazione dei suoi soldati, anche di quelli che potevano parere restii alla vita militare, e non possa rievocare con giusto orgoglio la visione di reparti bene ordinati, attivi, sani, sempre animati, anche attraverso alle difficoltà quotidiane, da una unica volontà e da un unico spirito che egli stesso infondeva.

Così era in passato ed è oggi; così sarà ugualmente in avvenire. I nuovi criteri scaturiti dal progresso sociale e dalla stessa guerra potranno modificare taluni elementi dell'Esercito; lo spirito dei nuovi tempi farà sentire la sua influenza rinnovatrice; muteranno talune forme, anche consuetudinarie, della sua attività, ma immutati rimarranno i principi fondamentali su cui esso riposa, di rettitudine, di disciplina, di spirito nazionale, esplicantisi all'infuori di qualsiasi competizione e di qualsiasi partito, avendo solo di mira la difesa della Patria ed il bene comune.

Continuino gli ufficiali a guadagnarsi l'animo dei soldati con la loro parola educatrice, con la loro opera fatta di interessamento e di benevo-

lenza, egualmente lontana dalle eccessive debolezze come dagli ingiustificati rigori; e i soldati, conquistati dalla giustizia e dall'affetto, li riconosceranno veramente per loro capi e li seguiranno dovunque.

In questa stessa epoca, tre anni or sono, un'altra classe di reclute accorreva alla difesa del Piave e si acquistava gloria imperitura col suo valore, e con la sua fede nella Patria.

Figli della medesima terra, i nuovi soldati non possono, per tradizione e per sentimento, essere dissimili da quei loro fratelli, che ancora troverranno ai reparti, e che tornando alle case paterne consegneranno loro quelle armi che essi già fecero trionfare.

Con questo augurio, con questa fede, l'Esercito accolga, nell'anniversario della vittoria, i nuovi soldati.

Roma, 28 ottobre 1920.

Il Ministro

I. BONOMI.

CIRCOLARE N. 604. CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente il concorso per la nomina a segretario nell'amministrazione centrale della guerra.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). - 22 luglio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 249 del 21 ottobre 1920).

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 10 marzo 1911 n. 147, che approva l'organico per il personale dell'amministrazione centrale della guerra e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato;

Riconosciuta la necessità di ricoprire parte dei posti vacanti nel ruolo dei segretari dell'amministrazione centrale della guerra;

DECRETA:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per ricoprire la metà dei posti di segretario che risulteranno vacanti nell'amministrazione centrale della guerra nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno presentare entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta ufficiale del Regno, domanda in carta da bollo da L. 2 al Ministero della guerra (segretariato generale), indicando nella medesima il proprio domicilio; ed eventualmente l'indirizzo ove dovrebbero essere inviate le comunicazioni relative al concorso per assicurarne il pronto recapito, qualora l'aspirante non fosse al suo domicilio.

La domanda dovrà essere corredata, entro il predetto termine e sotto condizione di decadenza dal diritto d'ammissione al concorso, dei seguenti documenti per i quali debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale competente;

b) fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale competente, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto;

c) certificato di buona condotta, rilasciato in data non anteriore al 1° maggio 1920 dal sindaco del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dalla competente autorità prefettizia;

d) certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore al 1 maggio 1920;

e) certificato medico in carta bollata da L. 1 e in data non anteriore al 1° maggio 1920, che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione fisica ed esente da difetti in grado compatibile con le funzioni che dovrà esercitare. Tale certificato, che dovrà essere rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico addetto a corpi o stabilimenti del R. esercito, o in mancanza, dal medico del presidio, dovrà essere vidimato dall'autorità militare locale da cui dipende l'ufficiale o il medico di presidio;

f) foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle università dello Stato, oppure altro titolo equipollente;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia in possesso, tra quelli indicati nel 2° comma dell'art. 66 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971;

i) fotografia con firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche amministrazioni, a meno che i documenti stessi, che dovranno sempre soddisfare alle condizioni enumerate nel precedente art. 2, non vengano comunicati al Ministero della guerra (segretariato generale), entro il termine sindicato, dalle accennate amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

I concorrenti, che già fossero impiegati civili dello Stato o ufficiali in S. A. P. del del R. esercito, della R. marina, o dei corpi militarizzati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 2. Sono peraltro tenuti a presentare un certificato dell'amministrazione dalla quale dipendono o una copia dello stato di servizio, se ufficiali del R. esercito in S. A. P., della R. marina o dei corpi militarizzati dello Stato, comprovante l'attuale loro appartenenza alla amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione d'esame sarà costituita come dalla lettera a) dell'art. 67 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della guerra disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte si dànno, in altrettanti giorni, sulle materie indicate nel seguente programma; per lo svolgimento di ciascuna di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale non può durare meno di 30 nè più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 6.

Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione riunita formula il tema che i candidati debbono svolgere nella giornata.

Art. 7.

Ogni commissario dispone di venti punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto non meno di 84 punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano riportato meno di 36 punti.

Nella prova orale i concorrenti, per conseguire la idoneità, devono ottenere almeno 42 punti.

Art. 8.

I concorrenti sono classificati per ordine di punti risultanti dalla somma di quelli riportati nelle tre prove.

A parità di merito, l'ordine di precedenza sarà stabilito secondo le norme di cui al 2° comma dell'art. 66 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

A parità di punti e di titoli, ha la precedenza la maggiore età.

I candidati che abbiano conseguito la idoneità, ma che non siano stati compresi nella graduatoria approvata dal Ministero nel numero corrispondente ai posti messi a concorso, non potranno essere nominati all'impiego.

Art. 9.

La data d'inizio degli esami verrà fissata con successiva determinazione ministeriale.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte:

1° Di diritto amministrativo o di economia politica;
2° Di diritto civile.

L'ordine delle prove sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Prova orale:

1° Di diritto amministrativo e diritto costituzionale;
2° Diritto civile;
3° Economia politica e scienza delle finanze;
4° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;
5° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
6° Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, e primi due titoli del regolamento relativo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

NOTA. — I posti messi a concorso si prevede che possano essere circa 30.

Sarà cura dei comandi di corpo d'armata e dei comandi di divisione militare di provvedere perchè anche presso i corpi ed uffici dipendenti siano segnalati con sollecitudine il presente bando di concorso e la circolare susseguente n. 607, per opportuna conoscenza degli interessati.

N. 605. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1399, che istituisce in ente morale colla denominazione di « Fondazione Barattieri di S. Pietro conte Paolo » il legato di lire 4000 nominali, investite in una cartella del prestito nazionale 5 %, disposto con testamento olografo del 5 settembre 1918 dal tenente generale conte Paolo Barattieri di S. Pietro a favore degli ufficiali del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°), e si approva lo statuto organico del detto ente.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 29 agosto 1920. (Gazzetta ufficiale n. 241, del 12 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il legato di L. 4,000 nominali, investite in una cartella del prestito nazionale 5%, disposto con testamento olografo del 5 settembre 1918 dal tenente generale conte Paolo Barattieri di S. Pietro a favore degli ufficiali del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°);

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il legato come sopra istituito dal tenente generale conte Paolo Barattieri di S. Pietro in favore degli ufficiali del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°) è costituito in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di tre articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

Statuto organico della fondazione « Barattieri di S. Pietro Conte Paolo ».

Art. 1.

Avrà il nome di fondazione « Barattieri di S. Pietro conte Paolo » la donazione a favore degli ufficiali del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°), disposta con testamento olografo del 5 settembre 1918, dal compianto tenente generale Barattieri di S. Pietro conte cavaliere Gran Croce Paolo, già colonnello comandante del predetto reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 4000 (quattromila), investito in una cartella del prestito nazionale 5 %, depositata nella cassa del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°).

Art. 3.

La rendita annuale dell'ente di L. 200 (duecento) verrà riscossa alle normali scadenze dal comandante titolare del reggimento, nella sua qualità di presidente del circolo ufficiali del reggimento stesso e quindi versata nella cassa del circolo anzidetto per essere impiegata a vantaggio del medesimo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente, si provvederà con le prime rendite.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 606. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1457, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 settembre 1920 — (Gazzetta ufficiale n. 248, del 20 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e delle spesa, per l'anno finanziario 1920-921, fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati al Parlamento e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra ed a spese che possano occorrere sino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi nelle colonie e all'estero — dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 5. — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale	L.	1.110.000 —
Cap. n. 28. — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti	»	1.587.000 —
	»	2.697.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 61-bis. — Spese per la guerra	L.	2.697.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — I. BONOMI.

N. 607 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 23 luglio 1920 (circolare n. 604 « giornale militare » c. a.), estendendo i limiti di età per l'ammissione al concorso per esami di segretario nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). 25 settembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 249, del 21 ottobre 1920).

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 10 marzo 1911 n. 147, che approva l'organico per il personale dell'amministrazione centrale della guerra e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1920, con il quale viene bandito un concorso per esami ai posti di segretario nell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 19 settembre 1920 che modifica l'art. 16 del regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219;

DELIBERA:

Articolo unico.

A modificazione di quanto è stabilito all'art. 2, lettera *B*) del decreto ministeriale 23 luglio 1920, il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per esami ai posti di segretario nell'amministrazione centrale della guerra è portato a 35 anni, e a 40 per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato che furono fra i combattenti.

Il limite minimo per l'ammsisione resta fissato ad anni 18.

Alla data del presente decreto dovrà essere compiuto il limite minimo e non oltrepassato il limite massimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1920.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 608. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio di legislazione). 30 settembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 238, dell'8 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 della legge 26 settembre 1920, col quale è data facoltà al Governo del Re di dichiarare il giorno in cui dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra e di determinare le modalità per il passaggio allo stato di pace;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro per la giustizia e gli affari di culto ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1.

Lo stato di guerra s'intende cessato, per ogni effetto, col giorno 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Quando in una legge, in un decreto, anche emanato con esercizio di potestà legislativa, o in qualunque atto di Governo, sia indicato, con qualsiasi formula od espressione, ed a qualsivoglia effetto giuridico, il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, esso si intende riferito al detto giorno 31 ottobre 1920, salvo che la data non sia già stata regolata altrimenti.

La stessa norma si applica quando il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, si trovi indicato, con qualunque formula e a qualsivoglia effetto giuridico, in provvedimenti amministrativi o giudiziari, o in atti pubblici o privati di qualsiasi specie, sempre che dai provvedimenti od atti medesimi non risulti una diversa intenzione.

Art. 3.

La durata in vigore dei provvedimenti, di cui nel precedente articolo, può essere abbreviata con decreto reale. Può essere anche prorogata, per constatate necessità ; ma in questo caso il decreto reale di proroga deve essere presentato al parlamento per la ratifica, e la proroga non può eccedere la metà del termine stabilito nei provvedimenti stessi.

Pei provvedimenti emessi per la sola durata della guerra, la proroga non potrà eccedere i sei mesi. Analoghe facoltà ha il magistrato in ordine ai provvedimenti giudiziari ed agli atti pubblici e privati sottoposti alla sua cognizione.

Art. 4.

Mediante decreti reali, da presentarsi al parlamento per la ratifica, potranno abrogarsi o modificarsi i decreti emanati nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, al vigore dei quali non sia fissato verun termine, e di cui si riconosca cessata la ragione o l'utilità.

Potranno anche, mediante decreti reali, abolirsi uffici amministrativi, centrali o locali, istituiti temporaneamente, ripristinarsi nelle forme anteriori quelli temporaneamente divisi, e sciogliersi enti pubblici, corpi consultivi e giurisdizionali, provvisoriamente creati.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche alle ordinanze ed agli atti del comando supremo dell'esercito e dei comandi militari in materia civile, penale e di amministrazione civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

N. 609. — SERVIZIO SANITARIO. — **Sezioni di disinfezione.** — (Direzione generale sanità militare). — 21 ottobre 1920.

L'esperienza del periodo della guerra e di quello susseguente ha dimostrato la necessità di assicurare la pronta e completa attuazione dei servizi igienico-profilattici nell'esercito per mezzo di apposite formazioni, e per tale scopo si sono dimostrate pienamente idonee le sezioni di disinfezione.

Pertanto questo Ministero, fondandosi anche sull'autorevole avviso della « Commissione per il riordinamento dei servizi sanitari » determina che le sezioni di disinfezione siano conservate in funzione e assegnate in misura di una per ciascuna divisione territoriale.

Le sezioni sono poste alla dipendenza tecnica e disciplinare della direzione di sanità del corpo d'armata competente; esse passeranno effettive alla compagnia di sanità ed avranno come centro di mobilitazione e di amministrazione l'ospedale militare o altro stabilimento sanitario, esistente nel territorio della divisione alla quale sono assegnate.

L'ufficiale medico igienista del corpo d'armata è incaricato della direzione tecnica e della sorveglianza sull'impiego e sul funzionamento delle sezioni.

Compito principale di queste è l'attuazione delle misure attinenti alla igiene e alla profilassi delle malattie infettive, in particolar modo delle disinfezioni e disinfestazioni negli stabilimenti e alloggiamenti militari (risanamento di locali mediante disinfezione, imbiancamento, ecc., operazioni di disinfestazione coll'acido cianidrico, scoli di acque, applicazione dei mezzi per la difesa meccanica contro le zanzare e lavori di piccola bonifica nelle località malariche, ecc. ecc.).

Questo Ministero si riserva di disporre, caso per caso, l'eventuale concorso delle sezioni nei servizi di profilassi per le popolazioni civili, su richiesta delle autorità competenti.

E' fatto assoluto divieto di distrarre il personale e il materiale delle sezioni di disinfezione per le operazioni di ordinaria nettezza delle caserme, come pure per ogni altro servizio, sia pure di ordine sanitario, all'infuori di quelli già indicati.

Si gradirà un cenno di conferma.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 610. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 27 ottobre 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione Genova — Compagnia CREMA.
Tenenza SORESINA.

COMANDI SOPPRESSI.

Legione Genova — Compagnia CREMONA ESTERNA.
Tenenza CREMA.

Conseguentemente l'attuale compagnia di CREMONA INTERNA prende la denominazione di CREMONA.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 611. — CAVALLI — CONCORSI. **Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico.** — (Ispettorato ippico). — 27 ottobre 1920.

Dal 1° gennaio 1921 andranno in vigore le seguenti disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico.

Sono di conseguenza abolite le disposizioni attualmente in vigore contenute nell'istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici edizione 1913 che vanno dal paragrafo 380 al paragrafo 447 incluso.

CAPO II.

CORSE MILITARI

Art. 1.

380 Le corse militari comprendono: corse di serie, corse fuori serie.

381 — Le corse di serie si suddividono in 1ª, 2ª e 3ª serie.

Esse hanno luogo alle seguenti condizioni:

1ª Serie steeple-chase per cavalli di 4 anni ed oltre di proprietà o di servizio, qualificati hunters, che non abbiano vinto in corse ad ostacoli (siepi o steeple) un premio di 5000 lire, nè tre corse di 1ª serie nell'annata.

Peso unico Kg. 72.

Il vincitore di una corsa di 1ª serie nell'annata Kg. 4 di sopraccarico.

L'ufficiale che non avrà mai corso in riunioni pubbliche riceverà Kg. 5, quello che non ha mai vinto Kg. 3. — I cavalli di proprietà non montati dal proprietario Kg. 3 di sopraccarico. I cavalli italiani riceveranno 2 Kg.

2ª serie — steeple-chase per cavalli di anni 4 ed oltre di proprietà o di servizio qualificati hunters, che non abbiano vinto in corse ad ostacoli (siepi o steeple) un premio di lire 3000 o tre corse di 2ª serie nell'annata.

Peso Kg. 72.

Il vincitore di una corsa di 2ª serie nell'annata Kg. 4 di sopraccarico.

L'ufficiale che non avrà mai corso in riunioni pubbliche riceverà Kg. 5, quello che non ha mai vinto Kg. 3. — I cavalli di proprietà non montati dal proprietario Kg. 3 di sopraccarico. I cavalli italiani riceveranno 2 Kg.

3ª serie — steeple-chase per cavalli di 4 anni ed oltre di proprietà o di servizio qualificati hunters, che non abbiano mai vinto nella loro carriera di corse altro che corse militari di 3ª serie.

Per ogni corsa di 3ª serie, vinta nell'annata Kg. 2 di sopraccarico. L'ufficiale che non ha mai corso riceverà Kg. 5, quello che non ha mai vinto Kg. 3.

382 Le corse di 1ª e 2ª serie si svolgono sugli ippodromi delle società di corse riconosciute; quella di 3ª serie in riunioni private sugli ippodromi gentilmente concessi o attraverso campagna.

383 — Le corse di 1ª e 2ª serie potranno essere indette dalle società di corse e dal Ministero, quelle di 3ª serie, che si svolgeranno in privato, vengono indette solo dal Ministero della guerra.

384 — Le corse militari, eventualmente indette da società di corse riconosciute, con condizioni differenti da quelle delle corse di serie, vengono chiamate « corse militari fuori serie ». — Esse possono essere piane, siepi, e steeple-chase. — Le società che indicono corse militari devono darne avviso al Ministero della guerra - ispettorato ippico - comunicando il programma.

385 *Possono prendere parte alle corse militari gli ufficiali in S. A. P. e delle categorie in congedo richiamati in servizio.* — Alle corse di 1ª e 2ª serie sono ammessi soltanto gli ufficiali che abbiano corso piazzandosi, alle corse fuori serie sono ammessi soltanto gli ufficiali che abbiano corso piazzandosi in quelle di 1ª e 2ª serie.

386 — Possono montare in corse non militari, ma riservate ai gentlemen riders quegli ufficiali che abbiano corso piazzandosi in corse militari (3ª serie esclusa). Possono montare in corse per fantini gli ufficiali che abbiano vinto almeno cinque corse per gentlemen o militari fuori serie nell'ultimo biennio a cominciare dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

387 — Possono prendere parte alle corse militari i cavalli che all'atto dell'iscrizione sono regolarmente iscritti nei ruoli di servizio, che siano qualificati da « caccia », a senso dell'art. 88 e 89 del regolamento della società degli steeple-chase d'Italia ed allenati dal proprietario.

I cavalli di servizio e di carica potranno essere montati esclusivamente dagli ufficiali che li hanno in consegna solo nelle corse di 3ª serie.

A tale scopo una dichiarazione scritta, rilasciata dal comandante di corpo o servizio, deve accompagnare le iscrizioni ; di esse i commissari militari potranno prendere visione presso la segreteria della società.

388 — Nelle corse militari, gli ufficiali indosseranno l'uniforme grigio verde senz'armi e porteranno bracciali a colore alti circa centimetri 20, forniti dalle società di corse.

389 — Una commissione di 3 membri, nominata dal Ministero della guerra - ispettorato ippico - ha l'alta sorveglianza sulle corse militari e cura la osservanza e l'applicazione del presente regolamento.

La commissione delega almeno uno dei suoi membri a rappresentarla nelle riunioni nelle quali si svolgono corse militari. — Per le questioni disciplinari la commissione farà capo al comando del corpo d'armata, nella cui giurisdizione ha luogo la corsa. Al termine di ogni corsa, trasmette direttamente i risultati al Ministero della guerra - ispettorato ippico - secondo specchio annesso. Alla fine di ogni riunione, un breve rapporto eventualmente corredato di considerazioni proprie.

La commissione, presi gli ordini dal Ministero della guerra - ispettorato ippico - e d'accordo colle società di corse, cura la compilazione dei programmi per le corse militari.

390 — Per tutto ciò che non è previsto nella presente istruzione saranno approvate le disposizioni del regolamento della società degli steeple-chase d'Italia.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 2.

391 — All'ufficiale che, per montare in corse militari deve allontanarsi dalla propria residenza, è dovuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto personale. Gli sono dovute inoltre 3 giornate d'indennità di 1ª categoria per ogni corsa alla quale egli ha effettivamente preso parte.

I commissari militari sono rimborsati delle spese eventualmente sostenute per il disimpegno delle loro attribuzioni.

392 — Le spese di trasporto del cavallo e dell'attendente, sempre che il cavallo e effettivamente partente in una corsa militare o che sia stato *forfeit* per accertate cause di forza maggiore, sono rimborsate all'ufficiale proprietario.

393 — Il cavallo ha diritto, per due mesi precedenti la corsa, ad una razione composta di Kg. 6 di avena - Kg. 5 di fieno - Kg. 1 di crusca o farina - Kg. 5 di paglia.

394 — Per cura del comandante di corpo o servizio, sarà addebitata all'ufficiale la razione foraggio supplementare, qualora il cavallo che ne ha usufruito non prenda effettivamente parte alla corsa, a meno di cause contsatate di forza maggiore.

395 — Durante le corse e nel periodo preparatorio di allenamento ad esse il cavallo è considerato in servizio agli effetti precisati dal regolamento sulle indennità eventuali. — La dichiarazione a cui si accenna nel suddetto regolamento viene redatta dalla commissione ippica militare.

396 — Gli ufficiali che ne facciano domanda possono ricoverare i propri cavalli, iscritti alle corse militari, in una scuderia del presidio. La domanda deve essere rivolta al comandante del presidio o del reparto presso il quale l'ufficiale desidera ricoverare il proprio cavallo.

Capo III.

GARE MILITARI DI ADDESTRAMENTO IPPICO.

Art. 1.

397 — Le gare militari di addestramento ippico comprendono:

il campionato del cavallo d'arme, i concorsi ippici, le gare di pattuglie reggimentali, i raids.

Esse tendono ad un tempo a provare la qualità dei cavalli e l'abilità dei cavalieri.

398 — Il campionato del cavallo d'arme e le gare di pattuglie reggimentali sono indette annualmente dal Ministero della guerra su programma compilato dall'ispettorato ippico o da ente da esso delegato. — I concorsi ippici possono essere indetti da società ; da enti o da privati.

399 — Gli ufficiali possono prendere parte solo ai concorsi ippici nel cui programma figuri una categoria militare che abbia ottenuto l'approvazione del Ministero della guerra — ispettorato ippico — al quale dovrà essere presentato almeno un mese prima della data del concorso.

400 — Il campionato del cavallo d'arme e le categorie militari nei concorsi ippici devono comprendere una prova di fondo ed un percorso sugli ostacoli. — La prova di fondo può consistere in una marcia o in un precorso in campagna, o dall'insieme di marcia e percorso, da svolgersi in uno o due giorni separati. Per le prove di fondo sarà stabilito un tempo massimo che imporrà una cadenza non inferiore ai 14 Km. all'ora.

401 — Possono prende parte al campionato del cavallo d'arme ed alle categorie militari nei concorsi ippici i cavalli che, all'atto della iscrizione, risultano essere da 3 mesi almeno iscritti nei ruoli di servizio e da almeno un mese di proprietà od assegnati di carrica all'ufficiale che lo monta. — Questa condizione deve risultare da una dichiarazione, rilasciata dal comandante del corpo o capo servizio, che dovrà accompagnare l'iscrizione.

402 — Tanto nella prova di fondo, che nel percorso sugli ostacoli, gli ufficiali indosseranno l'uniforme grigio verde ed i cavalli avranno la bardatura di caccia.

Peso minimo Kg. 75.

403 — Il Ministero della guerra, o per esso l'ente incaricato d'indire il campionato, nominerà una giuria di 3 membri, nella quale siano rappresentate tutte le armi che abbiano concorrenti iscritti e che decide in ogni caso con verdetto inappellabile.

GARE DI PATTUGLIE REGGIMENTALI.

404 — Sarà indetta, in massima, ogni anno una gara da disputarsi fra pattuglie di esploratori delle armi a cavallo, allo scopo di constatare il grado di addestramento ed allenamento delle pattuglie stesse, e trarre dai risultati utili indicazioni sulle rimonte delle singole annate, sugli allevamenti, etc.

Valgono in massima, per la gara delle pattuglie, le prescrizioni fissate per il campionato del cavallo d'arme.

RAIDS.

405 — A complemento delle prove ippiche sopraccennate, si ritiene utile l'istituzione di raids. — Le modalità per tali gare verranno, a volta a volta, fissate ed emanate.

Art. 2.

406 — Agli ufficiali che, per montare nel campionato del cavallo d'arme, devono allontanarsi dalla propria residenza ed ai membri della giurìa, è dovuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto personale.

Sono ad essi inoltre dovute 8 giornate di indennità di 1ª categoria.

407 — Le spese di trasporto del cavallo e dell'attendente sono rimborsate.

Qualora però il cavallo non prenda parte a tutte le prove, il rimborso delle spese ed il pagamento delle indennità sarà fatto solo nel caso che una dichiarazione rilasciata dalla giurìa indichi le cause di forza maggiore per cui il cavallo non ha ultimato la gara.

408 — Il cavallo ha diritto, per i 2 mesi precedenti il campionato, ad una razione composta di Kg. 6 di avena - Kg. 5 di fieno - Kg. 1 di crusca o farina - Kg. 5 di paglia. — Per cura dei comandanti di corpo, sarà addebitata all'ufficiale la razione supplementare, qualora il cavallo che ne ha usufruito non prenda effettivamente parte alla prova, a meno di causa di forza maggiore.

Art. 3.

CONCORSI IPPICI INDETTTI DA ENTI O DA PRIVATI.

409 — Gli ufficiali, purchè autorizzati dal proprio comandante di corpo o servizio, possono prendere parte a concorsi ippici indetti da enti o da privati, qualora i programmi di detti concorsi abbiano ricevuto l'approvazione del Ministero della guerra - ispettorato ippico.

410 — A detti concorsi gli ufficiali possono iscrivere solo i cavalli di proprietà.

411 — I cavalli di carica o di servizio non possono partecipare che alle categorie militari ed alle categorie di presentazione per cavalli italiani.

412 — Per l'intervento a detti concorsi non sono concesse le facilitazioni amministrative previste per il campionato del cavallo d'arme, a meno che dal Ministero - ispettorato ippico - non siano date disposizioni con pubblicazione sul *giornale militare*.

413 — Il Ministero della guerra - ispettorato ippico - si riserva di indicare volta a volta, e per ciascun concorso, l'ufficiale che dovrà funzionare da commissario militare.

414 — Il commissario militare entra di diritto a far parte della giurìa del concorso, ed a parità di voti nelle decisoni, quello del commissario militare avrà la prevalenza.

Il Ministro — I. Bonomi.

PROCESSO VERBALE della corsa militare che ha avuto luogo a . . . . . il . . . . .

CATEGORIA DELLA CORSA

COMMISSARIO MILITARE Signor . . . . . .

Nome dei cavalli partiti	Origine padre madre	Nome dei proprietari e del reggimento	Nomi dei cavalieri e del reggimento	Ordine d'arrivo
Cavalli che furono ritirati e Nome dei proprietarii				

Distanza tta	Ammontare del premio	Incidenti di corsa
1° e 2°	al 1°	
2° e 3°	al 2°	
3° e 4°	al 3°	

Fatto a . . . . . il 192

Il Commissario Militare

Nota. — Da inviare direttamente al Ministero guerra (ispettorato ippico) dal commissario militare.

N. 612 — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** — (Divisione stato maggiore). — 27 ottobre 1920.

Allo scopo di semplificare e ridurre il carteggio tra questo Ministero e le altre amministrazioni dello Stato, nonchè con i vari uffici ed enti dipendenti, si determina che la corrispondenza ufficiale diretta dai vari comandi, uffici ed enti militari a comandi ed uffici vari delle colonie Eritrea e Somalia italiana sia inviata direttamente al Ministero delle colonie (ufficio militare) che provvederà al successivo invio in colonia, sopprimendo il tramite del Ministero della guerra (divisione stato maggiore), già stabilito dalla circolare del giornale militare del 30 agosto 1917 n. 567 che insieme alla precedente n. 142 del giornale militare 1913 s'intende abrogata.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 613. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 ottobre 1920.

Si partecipa alle dipendenti amministrazioni, la seguente comunicazione dell'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione:

« Per rimuovere ogni dubbio in merito alla assicurazione contro la disoccupazione « involontaria, si ricorda che, a mente dell'art. 35 del decreto-legge 19 ottobre 1919 nu- « mero 2214 e dell'art. 2 del *decreto ministeriale* 29 dicembre 1919, sono esclusi dall'as- « sicurazione suddetta, oltre i lavoranti fissi:

« 1° Coloro che non hanno compiuto il 15° anno e coloro che hanno compiuto il « 65 anno di età;

« 2° I lavoranti a domicilio e gli addetti ai servizi domestici;

« 3° Gli impiegati (stabili o avventizi) alle dipendenze dello Stato, provincie e « comuni ».

Con l'occasione si raccomanda vivamente a tutte le amministrazioni che non vi avessero ancora provveduto, di regolarizzare al più presto possibile la posizione dei dipendenti operai nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 614. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa degli ufficiali e della truppa.** — (Divisione stato maggiore). — 27 ottobre 1920.

In attesa della diramazione del regolamento sull'uniforme, in corso di stampa, colla relativa appendice (che sostituirà l'attuale « Istruzione sulla divisa degli ufficiali ») si prescrive intanto quanto appresso:

L'uniforme per tutte le armi e corpi è di panno color grigio; può essere *ordinaria* e *grande* sia per gli ufficiali come per la truppa, la truppa ha inoltre una *uniforme* di fatica.

A) **Divisa degli ufficiali** (esclusi i CC. RR.).

Adozione per uso regolamentare di:

1° Un elmetto alleggerito di color grigio, identico per forma a quello di guerra, con distintivi e fregio di metallo ossidato da portarsi in servizio armato ed in grande uniforme. I distintivi di grado sono applicabili sul lato sinistro come pel cappello all'italiana.

I bersaglieri, gli alpini, l'artiglieria da montagna ed i reggimenti Nizza cavalleria, Piemonte Reale, Savoia, Genova conservano il rispettivo copricapo tradizionale; gli ufficiali generali ed i comandanti di corpo, vi applicano, nella grande uniforme, il pennacchietto di garza; l'artiglieria a cavallo (ufficiali e truppa) vi applica la coda di crine);

2° Tasche esterne all'attuale giubba di panno grigio (a consumazione il tipo ora in uso);

3° Fregi e distintivi in tessuto metallico al berretto già in uso ante guerra (oro od argento secondo l'arma o corpo); i generali ed i colonnelli comandanti di corpo, od equiparati, hanno il solo fregio orlato in scarlatto (armi combattenti), amaranto (sanità), azzurro (commissariato);

4° Cordelline di seta per fanteria (intreccio dei colori della brigata o colore del corpo, argento per i generali), da portarsi colla grande uniforme. I bersaglieri portano un cordone di seta analogo, per forma e colore, a quello della truppa, ma con intrecci in oro;

5° Cordelline di seta per armi a cavallo, genio e aeronautica (*bianche*, cavalleria; *arancione*, artiglieria; *cremisi*, genio; *bleu cobalto*, aeronautica) da portarsi colla grande uniforme;

6° Scarpe, stivali e gambali, anneriti;

7° Cinturone di cuoio naturale con bretella (bretella sulla spalla destra) per gli ufficiali delle armi a piedi, dei servizi e pei generali comandanti di grande unità. Le armi a cavallo, l'arma aeronautica ed il corpo automobilistico, pei quali è prescritto il cappotto come soprabito regolamentare, portano invece la bandoliera di cuoio naturale. La bandoliera può essere portata anche dagli ufficiali pei quali è d'obbligo il cinturone allorquando indossino il capotto o l'impermeabile,

8° Soprabito di panno grigio (mantellina o cappotto secondo l'arma od il corpo) (1).

Uso facoltativo di:

1° Giubba di panno grigio con bavero rovesciato con tasche esterne, stoffa di truppa per marcie ed esercitazioni;

2° Impermeabile color grigio, con o senza cappuccio, tipo mantellina o tipo cappotto ad un petto, con martingala o cinghia alla vita, e spalla rinforzata;

3° Pantalone lungo di panno grigio senza sottopiedi da usare esclusivamente fuori servizio

Oggetti che non fanno più parte della divisa:

a) spalline;

b) uniforme di combattimento;

c) calzature e gambali colorati (facoltativi, anche in servizio, eccetto colla grande uniforme, fino a consumazione);

d) colbacco e kepì;

e) uniformi nere, soprabiti di colore ed impermeabili già regolamentari (facoltativi, fino a consumazione, fuori servizio, ed in servizio non sotto le armi (2).

f) sciabola (3);

g) bandoliera di tessuto metallico;

h) canna da passeggio.

---

(1) Fuori servizio è facoltativo per le armi a piedi il cappotto; per le armi a cavallo, l'aeronautica ed il corpo automobilistico è facoltativa la mantellina.

(2) D'ora in poi si debbono però evitare le ordinazioni di oggetti di divisa nera.

(3) Eccetto per gli ufficiali delle armi a cavallo che lo usano solo in servizio montato ed alle istruzioni od esercitazioni, appesa al lato sinistro della sella. La sciabola è d'obbligo transitoriamente vestendo l'uniforme nera.

Particolari prescrizioni per gli ufficiali dei CC. RR.

1° L'uniforme di panno grigio, è di foggia e dimensioni uguali a quelle degli ufficiali delle altre armi, con colletto di panno nero, alto da 35 a 40 mm., con filettatura superiore in panno scarlatto delle dimensioni di 3 mm.; vi è applicato l'alamaro ricamato in argento simile a quello della truppa, con stelletta metallica o ricamata su panno nero.

Le controspalline sono foderate ed orlate in panno scarlatto.

La detta uniforme con berretto grigio (con distintivi e fregi di tessuto metallico) e pantaloni corti, si usa in tutte le occasioni ad eccezione di quando è prescritta la grande uniforme;

2° La grande uniforme in panno nero è quella già in uso con aggiuntavi *la bandoliera in tessuto di argento* (di nuova adozione).

E' conservata la mantellina nera con i risvolti in panno scarlatto, che potrà essere indossata in servizio con la grande uniforme e fuori servizio anche con l'uniforme grigia.

E' conservata la bardatura di parata senza modificazioni.

E' d'obbligo, con l'uniforme ordinaria, in servizio, la bandoliera di cuoio naturale.

E' d'obbligo, in servizio, il cappotto grigio delle armi a cavallo; è facoltativa la mantellina.

Per gli ufficiali del CC. RR. valgono inoltre le prescrizioni relative agli ufficiali delle altre armi.

Prescrizioni varie.

1° L'uniforme ordinaria (tenuta grigia con calzatura annerita, elmetto, cinturone con bretella o bandoliera di cuoio) si usa nei servizi armati, in quelli disarmati e fuori servizio; nei servizi disarmati e fuori servizio all'elmetto si sostituisce il berretto;

2° La grande uniforme (tenuta di panno grigio con calzature annerite, elmetto, cinturone o bandoliera di cuoio naturale, cordelline, decorazioni, guanti) si usa nei casi previsti dal regolamento vigente e nelle circostanze ove pei civili è di rigore l'abito di società sempre quando si tratti di ricevimento o festa di carattere ufficiale. L'elmetto può essere sostituito, fuori servizio, dal berretto;

3° La pistola si porta sempre in servizio e fuori servizio;

4° Gli ufficiali in servizio di stato maggiore vestono l'uniforme della propria arma o corpo e specialità; come distintivo portano sul bavero della giubba, sotto le stellette, un gallone tessuto in oro con riga centrale azzurra (1);

5° L'arma aeronautica ed il corpo automobilistico hanno il fregio e i distintivi di grado dorati;

6° Gl'invalidi di guerra addetti a servizi sedentari possono, *a loro domanda*, vestire sempre l'abito civile se colpiti agli arti inferiori con visibile difetto di deambulazione; se invece sono invalidi di arti superiori o comunque visibilmente deturpati possono vestirlo solo fuori servizio. Tale concessione è di competenza dei comandanti di presidio;

7° Durante il periodo di tolleranza stabilito per gli oggetti di divisa nera, qualsiasi mantellina può essere portata sopra il cappotto fuori servizio, purchè i due indumenti siano dello stesso colore;

8° E' vietato l'uso dei vari tipi di soprabito invernale che furono utilizzati durante la campagna di guerra; è tuttavia tollerato l'uso di una fodera interna di panno o pelo nei cappotti regolamentari, purchè non sia visibile in modo alcuno all'esterno.

---

(1) Tale prescrizione viene estesa anche agli attuali ufficiali di stato maggiore.

Baveri di pelo e manopole di pelo sono ammessi solamente in montagna in località disagiata di confine e nei viaggi in automobile, nel quale ultimo caso tali indumenti sono da considerarsi come dotazione della vettura e perciò non devono essere indossati se non in automobile;

9° Per gli ufficiali delle categorie in congedo delle armi a piedi e servizi restano in vigore le prescrizioni relative all'uso del cinturino di cuoio grigio; ad essi però è esteso l'uso facoltativo del cinturino con bretella;

10° Finchè non sarà allestito il nuovo elmetto alleggerito si farà uso dell'elmetto di guerra;

11° Gli oggetti di nuova adozione andranno in uso per gli ufficiali quando la truppa potrà averli in regolare distribuzione (cordelline, elmetto allegegrito, mostrine tipo unico).

B) Divisa ed equipaggiamento della truppa (esclusi i CC. RR.).

I seguenti oggetti entrano a far parte della divisa e dell'equipaggiamento della truppa:

Berretto di fatica di panno o di tela grigia con visiera e sottogola (modello a busta);
Calze di cotone (tre paia per individuo);
Camicia di flanella con spalla rinforzata e tasche;
Cappotto di panno grigio tipo unico per le armi a cavallo o montate (l'attuale pastrano di cavalleria) con distintivi di grado al di sopra delle manopole;
Cordellina di parata per fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e aeronautica dello stesso modello degli ufficiali, ma di lana e cotone;
Elmetto tipo di guerra alleggerito, dello stesso modello degli ufficiali;
Farsetto a maglia di lana e cotone, tipo leggero;
Gambiere di panno grigio per truppa a piedi;
Gavetta tipo unico (medio);
Giubba tipo da bersagliere ciclista per tutte le armi, corpi e servizi deggermente modificata per le truppe a cavallo) con distintivi in tessuto metallico per i sottufficiali, e di lana nera per graduati di truppa;
Mantellina grigia tipo unico per le armi a piedi, con distintivi di grado sul bavero;
Pantalone tipo da alpino di panno grigio per tutte le armi a piedi;
Pantalone tipo da cavalleria di panno grigio per le armi montate;
Pantaloncino di tela per ginnastica, per tutte le armi e corpi;
Posata completa in un sol pezzo (cucchiaio, forchetta, coltello);
Sacco da marcia, in luogo dell'attuale zaino e della valigia di tela impermeabile;
Scarpe da riposo;
Speroni alla scudiera con fibbia metallica;
Stellette metalliche di divisa con avvitamento;
Ventriera di lana;

I seguenti oggetti non fanno più parte della divisa e dell'equipaggiamento della truppa:

Berretto, tutti i tipi eccetto il fez da bersagliere ed il berretto a busta di panno grigio con sottogola e visiera;
Colbacchi e kepì con trecciole, penne e pennacchietti;
Coperture di tela grigio-verde per copricapo, gavetta, borraccia, ecc.;
Farsetto di lana grigio e marrone;
Farsetto di lana e cotone;
Fascia di lana;
Fascie di panno grigio verdi;
Gavette, tutti i tipi;
Ginocchiello;

Giubba grigio-verde, tutti i tipi ad eccezione di quello da carabiniere e da bersagliere ciclista;

Guanti tutti i tipi eccettuati i guanti di lana grigia per truppa da montagna, ciclisti ed automobilisti;

Lacciuoli per scarpe (resta un solo tipo di lacciuoli di cotone);

Panciotti, tutti i tipi;

Pantaloni di panno grigio-verde, tutti i tipi ad eccezione di quello tipo alpino e da armi a cavallo;

Pastrani tutti i tipi (ad eccezione del pastrano di cavalleria);

Pezzuole da piedi;

Sacchetti per cartucce;

Sacchi vestiario per marescialli;

Speroni tutti i tipi, eccetto il tipo « alla scudiera con fibbie metalliche »;

Stellette, tutti i tipi, eccetto il tipo « metallico di divisa con avvitamento »;

Uose di tela grigia impermeabile;

Zaino.

Prescrizioni varie.

L'uniforme ordinaria (tenuta di panno grigio, elmetto, gambiere di panno grigio, calzature annerite) si usa nelle istruzioni ed esercitazioni, nei servizi armati e nella libera uscita.

La grande uniforme (tenuta come per l'uniforme ordinaria ma con cordelline e decorazioni) si usa nelle circostanze previste dal regolamento vigente.

I sottufficiali dell'arma aeronautica e del corpo automobilistico hanno il fregio ed i distintivi di grado in tessuto metallico dorato.

I sergenti maggiori ed i sergenti sono vestiti ed equipaggiati come la truppa; i marescialli e gli aiutanti di battaglia portano colla uniforme ordinaria e colla grande uniforme, in servizio e fuori servizio, il cinturino di cuoio grigio o la bandoliera, per le armi a cavallo, con pistola sopra la giubba o il cappotto.

E' vietato portare i distintivi di grado sulla manopola della giubba.

Pei sottufficiali la divisa sarà costruita su misura ma di modello e di stoffa della truppa.

I marescialli e gli aiutanti di battaglia hanno i distintivi di grado tessuti in filo metallico e seta nera.

Pei marescialli e gli aiutanti di battaglia provenienti dai marescialli, che abbiano tuttora l'uniforme nera, valgono le disposizioni date per gli ufficiali.

C) Fregio per il berretto e per l'elmetto.

Il fregio per il berretto degli ufficiali e dei sottufficiali è ricamato in oro o argento a seconda dell'arma o corpo; quello della truppa, in lana nera.

Il fregio per l'elmetto è di metallo ossidato per tutti e porta il numero del reggimento o la croce, o il distintivo speciale, in metallo dorato o bianco, secondo l'arma o corpo.

CAVALLERIA: i reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova, conservano pel berretto la « granata con fiamma » sostituendo la croce al numero. Gli altri reggimenti porteranno il fregio dei cavalleggeri « cornetta sormontata da Corona Reale con tondino con croce ». Il personale della scuola d'applicazione avrà la croce racchiusa in un circolo, e sormontata da corona reale.

ARTIGLIERIA: *i reggimenti da campagna, i gruppi a cavallo e i reggimenti da montagna: nulla di variato.*

Reggimenti di pesante campale: due cannoni incrociati sormontati di granata con fiamma diritta (come quella dei granatieri).

Reggimenti di pesante: due cannoni incrociati sormontati da granata come per la pesante campale, ma appoggiata su cinque proietti sferici.

Reggimenti da costa: due cannoni incrociati sormontati da granata con fiamma appoggiata su due ancore incrociate.

Reggimento autoportato: due cannoni incrociati sormontati da granata poggiata su due volanti di auto incrociati.

Depositi scuola controaerei: due cannoni incrociati sormontati da granata con ali spiegate.

Gruppo di treno ippico: *nulla di variato.*

Comandati al Ministero, ai comandi, ispettorati, direzioni: il fregio della propria specialità con nel tondino della granata, la *croce* in luogo del numero.

Ruolo tecnico: il fregio della propria specialità col tondino della granata privo di distintivo.

GENIO: ai fregi attualmente in uso vengono apportate le seguenti modifiche:

1° Per gli zappatori, che con la fanteria lavorano e combattono, verranno aggiunti i fucili a lle appie;

2° Per i telegrafisti rimane l'attuale fregio e nella bomba sarà aggiunta la scarica elettrica che dovrà essere in bianco;

3° Per i radiotelegrafisti va messa nella bomba la ruota del motore avvolta da scariche elettriche che saranno in bianco;

4° Per i fotoelettricisti va messo nella bomba un piccolo proiettore che dovrà essere in bianco;

5° Per i minatori vanno aggiunti alle appie i picconi da minatore e nella bomba la miccia arrotolata;

6° Per gli specialisti vanno aggiunte le bandiere alle appie;

7° Per i ferrovieri resta l'attuale fregio e così per i pontieri e lagunari;

8° Gli ufficiali delle direzioni e dei comandi porteranno il fregio della specialità da cui provengono.

AERONAUTICA: il fregio del berretto e dell'elmetto degli ufficiali delle armi combattenti, *organicamente* assegnati ai comandi e servizi dell'« arma aeronautica » è costituito da due ali spiegate e da una àncora sormontata da corona.

Nel centro del tondino del fregio è fissata:

a) una sagoma di aerostato sferico con navicella ricavata in metallo dorato per gli ufficiali appartenenti al gruppo aerostieri;

b) una sagoma di dirigibile ricavata in metallo dorato per gli ufficiali appartenenti al gruppo dirigibilisti e al servizio gas;

c) una sagoma di motorino rotativo a sette cilindri con elica, ricavata in metallo dorato per gli ufficiali appartenenti a tutti gli altri comandi, corpi e servizi dell'arma aeronautica.

Le dimensioni della sagoma dell'aerostato, del dirigibile e del motorino con elica devono essere tali da non sporgere con le estremità più di 5 mm. fuori dei limiti del bordo esterno del disco centrale.

Gli ufficiali provenienti da arma o corpo per i quali sia ancora in uso il cappello sostituiscono il fregio prescritto per tale copricapo con quello speciale dell'arma aeronautica.

Gli ufficiali delle armi combattenti « comandati » o comunque addetti a comandi, corpi e servizi dell'arma continuano a far uso sul berretto e sull'elmetto, del fregio dell'arma o corpo di provenienza, ma sostituiscono nel tondino, al numero del reggimento o alla croce o al distintivo speciale, la sagoma di aerostato, di dirigibile o di motorino con elica a seconda delle specialità presso cui prestano servizio.

Nessuna variante è ammessa per il fregio dell'elmo da cavalleria.

Nel centro del tondino del fregio sono fissati le sagome di aerostato - o dirigibile — o di motorino con elica, ricavato in metallo bianco per i sottufficiali e per la truppa.

AUTOMOBILISTI: Ruota dentata sormontata da due ali sovrapposte in senso verticale a fiamma.

Nulla di variato per le altre armi, corpi e servizi.

D) Mostrine per l'uniforme di panno color grigio.

Per tutte le armi combattenti (esclusa la cavalleria e il personale dell'aeronautica che portano il collo intiero colorato) viene adottato un tipo unico di mostrina analoga a quella della fanteria.

Granatieri. Mostrina di panno scarlatto con alamaro (per gli ufficiali alamaro d'argento).

Bersaglieri. Mostrina nera (velluto per gli ufficiali, panno per truppa) con fiamma a due punte cremisi sovrapposta.

Alpini. Mostrine come per i bersaglieri, ma con fiamma verde a due punte.

Artiglieria. Mostrina nera (velluto per gli ufficiali, panno per la truppa) con orlo filettato di panno arancione.

Genio. Mostrina come per l'artiglieria, ma filettata di panno color cremisi.

Corpo automobilistico. Fiamma ad una punta di colore marrone, analoga per forma a quella degli altri servizi ma con filettatura cremisi.

Altre armi, corpi e servizi. Nulla di variato.

E) Distintivi per gli ufficiali generali.

In relazione alle nuove denominazioni stabilite per gli ufficiali generali dal R. decreto n. 451 del 20 aprile c. a., relative all'ordinamento provvisorio dell'esercito, per i distintivi di grado verranno date successive disposizioni.

I distintivi di grado sul copricapo sono su fondo grigio.

L'aquila è il fregio pel copricapo dei generali delle varie armi; il fregio speciale del corpo è il fregio pei generali dei servizi

L'aquila od il fregio porta un orlo colorato: scarlatto (armi combattenti), amaranto (corpo sanitario), azzurro (corpo commissariato).

Sull'elmetto il fregio è ossidato, al pari dei distintivi di grado.

Il Capo di stato maggiore dell'esercito porta uno speciale distintivo consistente in un nodo di Savoia, in ricamo d'oro su fondo di velluto azzurro, applicato in prolungamento ed a contatto col distintivo di grado su ciascuna manopola.

I generali di brigata di fanteria comandanti di brigata, e i generali di artiglieria e genio, con funzioni analoghe, portano la mostrina della brigata o dell'arma.

I generali di brigata di cavalleria portano una mostrina di velluto nero con fiamma a tre punte color bianco sovrapposta; il generale dell'arma aeronautica porta il bavero speciale dell'arma (collo intiero di panno blu cobalto).

F) Distintivi di carica per il personale dell'arma aeronautica.

Distintivi per il personale aereo navigante.

Sono portati sul petto, al posto o immediatamente al disopra delle decorazioni.

a) Pilota militare di aeroplano. — Sagoma dell'aquila in volo sormontata dalla corona reale per i piloti ufficiali, senza corona reale per i piloti di truppa, il tutto ricavato in metallo dorato.

b) Ufficiali comandanti di dirigibile militare e comandanti in 2ª di dirigibile militare di grossa cubatura. — Due ali spiegate che comprendono fra loro due ancore incrociate sormontate da corona reale, il tutto ricavato in metallo dorato. Corona reale ricavata su fondo smaltato in rosso per i comandanti di dirigibile di grossa cubatura.

c) Ufficiali di bordo di dirigibile. — Il medesimo distintivo specificato alla lettera *b*), ma sormontato da corona reale ricavata in metallo bianco anzichè dorato.

d) Ufficiale osservatore dell'aeroplano. — Due ali spiegate che comprendono fra loro un elica a due pale, sormontata da corona reale, il tutto ricavato in metallo dorato.

e) Ufficiale osservatore dell'aerostato. — Due ali spiegate che comprendono fra loro un'ancora sormontata da corona reale, il tutto ricavato in metallo dorato per gli ufficiali osservatori muniti del brevetto di pilota di aerostato, in metallo bianco per gli ufficiali osservatori non muniti del detto brevetto.

f) Timoniere di dirigibile (militare di truppa). — Il medesimo distintivo specificato alla precedente lettera *b*) senza corona reale.

g) Motorista-mitragliere di aeroplano e Motorista di dirigibile (*navigante*). — Due ali spiegate che comprendono un motorino rotativo a nove cilindri, il tutto ricavato in metallo dorato.

Distintivi per il personale aeronautico specializzato e operaio non navigante.

Sono portati sulla manica sinistra della giubba a metà distanza fra l'attaccatura della spalla e la piegatura del gomito.

h) Motorista di aeroplano. — Motore rotativo a 7 cilindri con elica inclinata a 45°, motorino ricamato in oro ed elica in argento per i capi motoristi, motorino in lana nera ad elica in lana bianca per i motoristi.

i) Motorista di verricello. — Motore fisso con due cilindri a V ricamato in oro per i capi motoristi, in lana nera per i motoristi.

l) Montatore di aeroplano e attrezzatore di dirigibile. — Ascia ed elica incrociata ricamata in oro per i capi montatori, in lana nera per i montatori ed attrezzatori.

m) Attrezzatori di aerostato. — Sagoma schematica di pallone sferico con due ascie incrociate, il tutto ricamato in oro per i capi attrezzatori, in lana nera per gli attrezzatori.

n) Operaio gassista. — Lettera H maiuscola ricamata in oro per i capi, in lana nera per i gassisti.

o) Aerostiere scelto. — Sagoma di pallone sferico costituita da un disco rilevato in tessuto di argento con rete, attacchi e navicella ricamati in oro per i sottufficiali, disco di lana bianca con rete, attacchi e navicella in lana nera per i graduati e militari di truppa.

p) Armieri. — Mitragliatrice d'aeroplano ed elica incrociate, ricamate in oro per i capi operai di armamento provenienti dagli armieri, in lana nera per gli armieri.

q) Artificieri. — Bomba sormontata da fiamma dritta con elica a 45°, bomba e fiamma ricamata in oro ed elica in argento per i capi operai d'armamento provenienti dagli artificieri, bomba e fiamma in lana nera ed elica in lana bianca per gli artificieri.

r) Operai reggimentali. — Lettera « O » della forma e del modello stabilito dalla circ. n. 28 del *giornale militare* 1920, ricamata in oro per i capi operai ed in lana nera per gli operai.

(i) Particolari disposizioni relative alla divisa degli ufficiali e dei militari di truppa dell'arma aeronautica.

Nulla è variato alle disposizioni in vigore per la divisa degli ufficiali appartenenti al corpo automobilistico, al corpo sanitario militare, al corpo di commissariato militare, al corpo di amministrazione ed al corpo veterinario addetti a reparti e servizi dell'arma, i quali continueranno ad usare il fregio e distintivi del corpo speciale a cui appartengono.

Gli ufficiali delle armi combattenti organicamente assegnati ai corpi e servizi e la truppa dell'arma aeronautica, hanno il bavero della giubba di panno di color blu cobalto senza mostrine.

Gli ufficiali *comandati* o comunque addetti a i corpi e servizi dell'arma aeronautica continuano invece a far uso del bavero e delle mostrine dell'arma o corpo cui appartengono.

Nulla è variato circa le altre particolarità della uniforme grigia; nella uniforme nera tutti conservano le mostrine o il bavero intiero dell'arma o corpo di provenienza.

Possono fregiarsi dei distintivi di carica, previa autorizzazione, i militari (ufficiali e truppa) i quali abbiano felicemente superato le prove professionali e di brevetto stabilite per ogni carica, ed abbiano ottenuto la relativa qualifica, fino a quando essi effettivamente appartengono all'arma. E' pertanto vietato l'uso dei distintivi a tutti i militari (ufficiali e truppa) che, pur avendo ottenuto il brevetto e la qualifica inerente ad una carica aeronautica militare, cessino di appartenere all'arma.

L'autorizzazione a fregiarsi dei distintivi pel personale navigante è concessa esclusivamente del Ministero della Guerra (comando superiore d'aeronautica).

Il comando superiore d'aeronautica si riserva di delegare Comandi e Direzioni dipendenti a concedere le autorizzazioni per fregiarsi dei distintivi al personale specializzato ed operaio da essi dipendente.

Sono valide, per fregiarsi dei distintivi stabiliti con la presente circolare, le autorizzazioni già concesse dal Ministero della guerra (ex direzione generale di aeronautica ed ex comando superiore di aeronautica), dal Commissariato generale di aeronautica e dal sottosegretariato per la liquidazione dei servizi delle armi, munizioni ed aeronautica.

Ogni altra eventuale autorizzazione dovrà essere rinnovata. I comandanti di corpo e capi servizio faranno pervenire al Ministero della Guerra (comando di aeronautica) un elenco nominativo dei militari già autorizzati a fregiarsi dei distintivi di carica finora in uso, con l'indicazione, per ciascuno, della determinazione (data e numero) con cui è stata concessa l'autorizzazione.

In via transitoria e previa autorizzazione ministeriale, possono fregiarsi del distintivo in metallo dorato, stabilito per gli ufficiali piloti di aerostato, anche gli ufficiali del R. Esercito piloti di pallone sferico, appartenenti all'arma aeronautica che, al momento della pubblicazione della presente circolare, non abbiano conseguito il brevetto di osservatore dell'aerostato.

Buffetterie ed armi.

a) Militari specializzati ed operai aeronaviganti e non aeronaviganti marescialli e sergenti maggiori di governo e di manovra: sacco di tela grigia tipo skiatori; cinturino di cuoio con pistola.

b) Militari di governo e di manovra, eccettuati i marescialli e sergenti maggiori di manovra: sacco di tela grigio tipo skiatori; cinturone di cuoio con una giberna; moschetto modello 91, per armi speciali con sciabola baionetta.

Indumenti speciali per il personale navigante e specializzato.

Indumenti di volo:

a) « Combinazione » di tela grigia con pelliccia interna.

b) Calzari di tela grigia con pelliccia.

c) Guanti di pelle con pelliccia.

d) Casco di sughero con rivestimento di cuoio ed imbottitura di truccioli di acciaio.

e) Passamontagna di lana.

f) Occhiali di mica.

Gli indumenti di volo sono indossati dal personale navigante esclusivamente durante i voli e le ascensioni.

Il personale navigante appartenente alle specialità « aviatori » avrà in dotazione tutti gli indumenti sopradescritti.

Il personale navigante appartenente alla specialità « dirigibilisti » avrà in dotazione gli indumenti sopradescritti tranne il casco di cuoio.

Il personale navigante appartenente alla specialità « aerostieri » avrà in dotazione gli indumenti sopradescritti ad eccezione del casco e degli occhiali.

Indumenti di laboratorio:

« Combinazione » di tela grigia impermeabile indossato dal personale navigante ed operaio durante il servizio sul campo, in officina e in laboratorio.

N.B. — Dovrà evitarsi la distribuzione di oggetti di nuovo modello prima che siano esauriti quelli ora in adozione esistenti nei magazzini.

In una delle prossime dispense del G. M. verranno pubblicati i disegni e le dimensioni dei principali oggetti di corredo di nuova adozione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 615. PENSIONI. - **Istruzioni per la liquidazione e il pagamento degli assegni di 10ª categoria e per la compilazione e documentazione dei relativi rendiconti trimestrali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 27 ottobre 1920.

Nell'esaminare i rendiconti dei pagamenti fatti per assegni di 10ª categoria di cui alla circolare 546 del *giornale militare* 1919, il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha dovuto riscontrare che i corpi, sia per quanto riguarda il pagamento di detti asegni, sia per la compilazione dei rendiconti relativi, cadono spesso in errori ed inesattezze, che è necessario non si ripetano.

A tale scopo, oltre a richiamare i corpi alla esatta osservanza di quanto dispone la detta circolare n. 546, si aggiungono le seguenti istruzioni:

1° A termini dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876 (circolare 388 *giornale militare* 1917) l'assegno di 10ª categoria viene corrisposto in una sola volta e commisurato, quanto alla durata (non meno di sei mesi e non più di due anni) in base al periodo di tempo stabilito dai verbali di visita collegiale, e, quanto all'importo annuo, al grado del militare all'atto del suo invio in congedo.

Per i militari di truppa si applica la tabella allegato C, alla circolare 546 *giornale militare* 1919, e per gli ufficiali la tabella stessa, se l'invio in congedo è anteriore al 1° maggio 1919, o, se posteriore, la tabella di cui la circolare 335 *giornale militare* 1920;

2° L'assegno di 10ª categoria non deve essere pagato prima della data dell'invio in congedo; e precisamente da tale data ha inizio il periodo a cui dev'essere ragguagliato l'assegno. (Vedansi i punti V e VIII delle norme d'applicazione della circolare 546 *giornale militare* 1919);

3° Ai termini poi dell'art. 2 del *decreto Luogotenenziale* 24 aprile 1919 n. 764 (circolare 301 *giornale militare* 1919) quando il periodo per cui è corrisposto l'assegno di 10ª categoria è compreso totalmente od in parte nel biennio 1° gennaio 1919-31 dicembre 1920, l'assegno viene aumentato di L. 20 mensili per tutto il periodo stesso o rispettivamente per la parte di esso (mesi e giorni) compresa nel biennio suddetto. Nessun aumento deve quindi applicarsi se il periodo per cui viene corrisposto l'assegno è tutto anteriore al 1° gennaio 1919;

4° L'importo dell'assegno così aumentato è soggetto alle sole ritenute per ricchezza mobile in ragione del 7,50 %, se inferiore alle L. 2000, o dell'8,65 % se superiore, e, per contributo di guerra in ragione del 0,375 % su qualsiasi somma.

La somma netta da pagarsi deve essere arrotondata di cinque in cinque centesimi, in modo che le frazioni di lira risultino di centesimi 5, 10, 15, 20, 25, ecc, e per ottenere questo, ferma restando la cifra della somma totale lorda dovuta e quella della ritenuta per contributo di guerra, si aumenterà o diminuirà di 1 centesimo o 2, se necessario, la cifra della ritenuta per ricchezza mobile. (Vedi allegato *A*);

5° I rendiconti delle somme pagate per assegni di 10ª categoria devono essere compilati distintamente per trimestre. Essi dovranno contenere tutte le indicazioni prescritte al punto VII delle succitate norme di applicazione della circolare 546 *giornale militare* 1919 (vedi allegato *A*);

6° I rendiconti dovranno essere firmati dal consiglio d'amministrazione e trasmessi al Ministero del tesoro - sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - servizi pensioni dirette - ufficio 2° - corredati dai documenti chè giustificano il provvedimento preso cioè:

a) per quanto riguarda il grado del militare; gli stati di servizio, debitamente aggiornati degli ufficiali, ed i fogli matricolari pure debitamente aggiornati, dei graduati di truppa ed assimilati (1);

b) per quanto riguarda la durata del periodo cui deve essere ragguagliato l'assegno, il verbale di visita collegiale con la dichiarazione d'accettazione delle conclusioni di esso da parte dell'interessato e, quando ne sia il caso, il verbale della commissione sanitaria d'appello;

c) per quanto riguarda l'ammontare della somma da rimborsarsi al corpo le quietanze dei singoli percipienti per la somma netta loro pagata (2) e le quietanze della tesoreria provinciale per il versamento ad essa delle ritenute per ricchezza mobile e contributo di guerra. Dovendo le quietanze della tesoreria provinciale essere allegate al rendiconto, i corpi avranno cura di non versare alla tesoreria cumulativamente colle ritenute somme per titoli diversi, e cureranno pure di fare i versamenti distintamente per ciascun rendiconto trimestrale. Il rimborso al corpo avverrà quindi per la somma totale lorda;

7° Le somme che risultano comunque indebitamente corrisposte ai militari le cui infermità vennero ascritte alla 10ª categoria dovranno dai corpi essere ricuperate mediante trattenuta sull'importo netto dell'assegno corrispondente all'anzidetta categoria, spettante all'interessato. A questi sarà data comunicazione della trattenuta stessa e della causa per cui è stata operaat. Nel rendiconto trimestrale di cui alla circolare 546 *giornale militare* 1919, sarà portata a credito l'intera somma dovuta al militare, giustificando la parte non corrisposta, mediante quietanza di versamento della somma ricuperata.

Ove il debito del militare eccedesse l'importo del suo credito netto, dovrà essere data comunicazione della somma rimasta allo scoperto, al Ministero della guerra che provvederà ad accertare le eventuali responsabilità, e disporrà in conseguenza, a carico di chi avesse ordinato l'indebito pagamento (n. 22 circolare 411 *giornale militare* 1920);

8° Può avvenire che l'infermità di un militare, già munito di assegno rinnovabile, scaduto o da scadere, venga ascritta, alla 10ª categoria; in tal caso il corpo non dovrà procedere al pagamento dell'assegno di decima categoria, se non dopo ricevuto il nulla osta che avrà cura di provocare segnalando il caso al Ministero del tesoro - sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - servizio pensioni dirette - Roma, via Sicilia n. 150 (circolare 411 n. 27 *giornale militare* 1920).

Il Ministro — I. BONOMI.

---

(1) In mancanza del foglio matricolare potrà essere prodotta una dichiarazione, firmata dal comandante del corpo, che certifichi quale grado aveva il militare all'atto del suo invio in congedo.

(2) Quando, a domanda dell'interessato, l'assegno sia stato pagato mediante vaglia postale, si uniranno, in luogo delle quietanze, la dichiarazione di accettazione della liquidazione dell'assegno da parte dell'interessato medesimo, nonchè la domanda anzidetta, e la ricevuta del vaglia.

Allegato A.

Grado	Cognome e Nome	Paternità	Periodo cui deve essere ragguagliato l'assegno.	Data dell'invio in congedo	Somma dovuta			Ritenute			Somma netta pagata
					in base all'art. 7 del D. L. 20 5 917 N. 876	in base all'art. 2 del D. L. 24 4 919 N. 764	Totale	per ricchezza mobile	per contributo di guerra	Totale	
Tenente	PETRINI Pietro	Paolo	2 anni	23 5 918	2902.00	334 60	3236.66	279 98	12.13	292.11	2944.55
Maresciallo	PAOLINI Paolo	Pietro	18 mesi	18 10 919	1360.50	289.33	1649.83	123.75	6.18	129 93	1519 90
Carabiniere	CARLINI Carlo	Luigi	6 mesi	24 6 918	252.00	—	252.00	18.91	0.91	19.85	232.15
				TOTALI L. . .	4514.50	263.09	5138.49	422.64	19.25	441.89	4696.60

N. 616. RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Congedamento dei sottufficiali e militari di truppa arruolati volontari per la durata della guerra tuttora alle armi.** (Direzione generale leva e truppa). — 27 ottobre 1920.

In applicazione del R. decreto 30 settembre 1920 n. 1389, col quale, ad ogni effetto, è stata fissata al 31 ottobre corrente anno la cessazione dello stato di guerra, questo Ministero avverte che alla data predetta i sottufficiali e militari di truppa arruolati volontari per la durata della guerra, che si trovino ancora in servizio, debbono essere inviati in congedo, tenute presenti per analogia le disposizioni del paragrafo 952 del regolamento sul reclutamento, e salva ad essi la facoltà di chiedere di rimanere in servizio con vincoli trimestrali non oltre il 30 aprile 1921 in base al R. decreto n. 1405 del 31 luglio 1919 (circolare n. 436 del *giornale militare* del 1919).

Il congedamento non è applicabile a coloro che, arruolati come volontari di guerra, vennero poi a trovarsi nelle condizioni di avere obblighi di leva e non li abbiano ancora compiuti ed a coloro che abbiano contratto altri speciali obblighi di servizio.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 617. — RECLUTAMENTO. — **Ripristino dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 ottobre 1920.

In applicazione del R. decreto n. 1389, del 30 settembre 1920, in forza del quale s'intende cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre corrente, il 1° novembre venturo riprenderà pieno vigore l'art. 198 del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911, già sospeso durante la guerra, ed inteso ad evitare la contemporanea presenza di due fratelli alle armi per fatto di leva. Esso sarà applicabile alle reclute della classe 1901, in conformità delle disposizioni già emanate e contenute nel n. 16 della circolare del 15 c. m. n. 591, colla quale è stata chiamata alle armi la classe stessa.

Per quanto poi riguarda i militari attualmente in servizio, questo Ministero, in analogia all'articolo 108 citato, autorizza i comandi di corpo ad inviare in licenza straordinaria, in attesa di congedo, i militari della classe 1899, i quali abbiano contemporaneamente alle armi fratelli della stessa classe o della classe 1900, sia nel R. esercito sia nella R. marina.

Le relative domande devono essere fatte dalle rispettive famiglie ed inoltrate ai comandanti di corpo, i quali provvederanno per l'invio in licenza dopo aver compiuto i necessari accertamenti in conformità del n. 68 delle istruzioni per l'applicazione del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452.

Nel decidere in merito alle predette domande, si dovrà tenere ben presente che la concessione potrà esser fatta solamente quando la contemporaneità della presenza alle armi dei due fratelli *dipenda da fatto di leva* e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuti a motivi personali.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 618. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di colombicoltura.** (Direzione generale genio). — 27 ottobre 1920.

Con riferimento alla circolare 360 *giornale militare* si pubblicano i nomi dei sottufficiali prescelti per il corso di colombicoltura che avrà inizio il giorno 16 novembre p.v., presso l'ufficio del generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni - Roma - Via degli Astalli n. 15:

1 —	Maresciallo capo	AMATEIS Giovanni	2° regg. artiglieria mont. Vicenza.
2 —	»	CRAVEDI Emilio	8° regg. lancieri di Montebello Parma.
3 —	»	NAVONI Giuseppe	151° regg. fanteria Roma.
3 —	»	ROVATTI Mario	7° regg. bersaglieri Brescia.
5 —	»	DONGU' Antonio	151° regg. fanteria Roma.
6 —	»	TURCHI Pietro	50° regg. fanteria Torino.
7 —	»	CAMPANELLA Nicola	9ª comp. sanità Bari.
8 —	Sergente maggiore	PIGA Pietro	226° regg. fanteria Brescia.
9 —	»	ARENA Vincenzo	85° regg. fanteria Trapani.
10 —	»	GENOVA Carmelo	85° regg. fanteria Trapani.
11 —	»	TUMMINELLO Calogero	10° batt. telegraf. Palermo.

I comandi dei corpi interessati cureranno che i suddetti sottufficiali si presintino entro il giorno 15 novembre p. v. al comando del distretto militare di Roma che li aggregherà al reparto autonomo « Goffredo Mameli ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 619. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti alle cliniche universitarie.** — (Direzione generale sanità militare). — 27 ottobre 1920.

A complemento della circolare 236 *giornale militare* c. a. questo Ministero si riserva di eventualmente aumentare il numero degli ufficiali medici che potranno essere pel corrente anno ammessi a frequentare cliniche universitarie chirurgiche e neuropsichiatriche od ortopediche.

In tal caso si riserva altresì di stabilire le sedi di università che tali ufficiali medici saranno autorizzati a frequentare.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 620. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « D » nei locali della scuola di guerra - Inizio del 1° anno del corso « D » e del 2° anno dei corsi « B » e « C ».** (Divisione stato maggiore). — 27 ottobre 1920.

A mente dell'ultimo comma della circolare 231 *giornale militare* corrente anno si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al corso di integrazione « D »:

Ufficiali ammessi a frequentare il corso:

Capitano fanteria	ADAMI Giuseppe
Maggiore »	ALBORGHETTI Federico
Capitano artiglieria	ALBERT Alessandro
» »	ALIBERTI Alberto

Ufficiali ammessi a frequentare il corso:

Maggiore	cavalleria	ADAMI-ROSSI Enrico
»	fanteria	BIGNAMINI Ferruccio
Capitano	»	BACCHIERO Lodovico
Maggiore	»	BELLOCCHIO Giuseppe
Capitano	»	BISESTI Cesare
»	artiglieria	BOGLIONE Gabriele
»	fanteria	BONELLI Livio
»	»	BORGHINI David
Maggiore	»	BALESTRERI Demetrio
Capitano	»	BONFATTI Luigi
»	»	CALENDI Attilio
Maggiore	»	CHATRIAN Luigi
Capitano	»	CESARETTI Antonio
»	artiglieria	CONSOLI Giuseppe
Maggiore	fanteria	CORSI Vito
Capitano	artiglieria	CORDERO di MONTEZEMOLO Alberto
»	fanteria	COBALTI Camillo Uberto
Maggiore	»	CATANI Carlo
»	»	CARBONI Giacomo
Capitano	genio	CAVALLO Augusto
»	fanteria	DURANTI Enrico
Maggiore	»	DE MICHELIS Aldo
»	artiglieria	DE ROSE Francesco
»	»	D'APONTE Alberto
Capitano	fanteria	DEL GIUDICE Giovanni
»	»	della PORTA Guglielmo
»	»	FABRI Luigi
»	»	FOTI Egidio
»	artiglieria	FANTONI Carlo
Maggiore	fanteria	FORNACA Alessandro
Capitano	»	FIUMARELLA Sabatino
Maggiore	artiglieria	FARONATO Luigi
»	fanteria	FICALBI Gino
Capitano	»	GLORIA Mario
»	»	GANDINI Cesare
»	»	GAZZINI Florio
Maggiore	»	GORLIER Mario
Capitano	artiglieria	GIGLIO Umberto
»	fanteria	GATTI Raoul
»	»	GATTI Eugenio
Maggiore	»	GHISELLI Tommaso
Capitano	artiglieria	JALLA Luigi
Maggiore	fanteria	LOVERA di MARIA Cesare
Capitano	»	MANFREDINI Umberto
Maggiore	artiglieria	MARAFFA Riccardo
»	fanteria	MANNERINI Alberto
Capitano	artiglieria	MANCINELLI Giuseppe
»	fanteria	MALTESE Gaetano
Maggiore	artiglieria	MAJNARDI Edoardo
»	»	MERZARI Fabio
»	fanteria	MASINA Giorgio
Ten. Colon.	»	MORONI Argeo
Maggiore	»	OPERTI Raffaello
Capitano	artiglieria	PRIMIERI Clemente
»	fanteria	PERUGINI Ilo
»	genio	PALMIERI Gino

Ufficiali ammessi a frequentare il corso:

Maggiore	fanteria	PERUGI Giulio
»	»	PREDIERI Alessandro
Capitano	artiglieria	PIACENZA Guido
»	»	PERRONE Adolfo
Maggiore	fanteria	PIZZORNO Giuseppe
»	»	PIANEGIANI Rubens
Capitano	»	ROSSI Cesare
»	artiglieria	ROSTAGNO Carlo
»	fanteria	RENZI Arturo
»	artiglieria	RUSSO Giulio
Maggiore	fanteria	RIVOLTA Carlo
»	»	RICAGNO Umberto
Capitano	artiglieria	RICHIERI Lorenzo
»	»	RODA Alberto
Maggiore	fanteria	REGGIANI Lorenzo
»	»	SCIPIONE Pietro
Capitano	»	SCALABRINO Giovanni Maria
Maggiore	»	SCATTAGLIA Nazzareno
»	»	SILVA Alfredo
»	»	SARRA Italo
»	artiglieria	SANTOVITO Ugo
Capitano	fanteria	TREVISSOI Alberto
»	»	TERRAGNI Vittorio Emanuele
»	artiglieria	TRON Ernesto
Maggiore	fanteria	TABELLINI Ugo
Capitano	artiglieria	UTILI Ernesto
Ten. Colon.	fanteria	UMBRIANI Francesco
Maggiore	»	VIALE Carlo
»	»	VIVALDA Lorenzo
»	artiglieria	ZEULI Carlo

Ufficiali ammessi al corso con dispensa dalla frequenza:

Maggiore	artiglieria	ALOVISI Luigi
»	fanteria	AMPRIMO Tullio
»	cavalleria	AMICO di MEANE Giovanni
»	fanteria	ANDERSON Giacomo
»	»	BECUZZI Emilio
»	»	CAPIZZI Manlio
Capitano	»	CREMESE Cesare
Maggiore	»	CANEVARI Emilio
Capitano	»	de BONIS Giovanni
Maggiore	genio	di PALMA Guido
»	fanteria	FANTONI Attilio
»	artiglieria	FORESI Pietro
»	»	FRONDONI Casimiro
Capitano	»	GANDIN Aldo
»	genio	GRANATA Gino
Maggiore	fanteria	GONNELLA Felice
»	»	GIGLIOLI Emilio
Capitano	artiglieria	LOMBARDI Harold
»	cavalleria	LESSONA Alessandro
»	artiglieria	LIUZZI Giorgio
Capitano	»	MACERATINI Giuseppe
Maggiore	fanteria	MALAGUTI Bruno
Capitano	»	MATONE Giovanni

Ufficiali ammessi al corso con dispensa dalla frequenza:

Ten. colon.	*artiglieria*	*MERZARI Manlio*
Maggiore	»	OLLEARO Alfonso
Capitano	fanteria	PRINCIVALLE Aldo
Maggiore	»	PASSALACQUA Azzo
Capitano	»	PALOTTA Natale
»	»	SELLERIO Pio
Ten. colon.	»	SCHEDA Vincenzo
Maggiore	»	TUCCI Carlo
Capitano	artiglieria	TRANIELLO Ottaviano
Maggiore	»	TIRELLI Alfredo
»	fanteria	VALLETTI Marino
Capitano	cavalleria	ZANOTTI Aldo.

Il corso « D » avrà inizio il 15 novembre p. v. ed in tale data gli ufficiali ammessi a frequentarlo dovranno presentarsi alla scuola di guerra.

Gli ufficiali dispensati dalla frequenza si presenteranno alla detta scuola il 20 aprile 1921 e saranno licenziati il 30 giugno successivo, giorno in cui avrà termine il 1° anno del corso.

Nei mesi di agosto e settembre, secondo le norme che saranno in seguito emanate gli ufficiali - frequentatori e non frequentatori - che hanno compiuto con esito favorevole il primo anno di corso presteranno servizio in arma differente dalla propria (fanteria o artiglieria).

Le autorità da cui dipendono gli ufficiali ammessi a frequentare il corso « D » invieranno al più presto al comando della scuola di guerra i documenti personali degli ufficiali stessi.

Le autorità da cui dipendono gli ufficiali ammessi al corso con dispensa dalla frequenza, comunicheranno al comando della scuola l'attuale recapito degli ufficiali stessi e le eventuali variazioni, onde la scuola possa averne norma nell'invio delle pubblicazioni relative alle materie d'insegnamento. Trasmetteranno invece alla scuola i documenti personali di detti ufficiali solo nel periodo in cui vi saranno comandati per le esercitazioni e gli esami.

Il 2° anno dei corsi « B » e « C » avrà inizio il 15 novembre p. v. e per tale data dovranno presentarsi alla scuola gli ufficiali frequentatori

I non frequentatori invece si presenteranno il 20 aprile 1921 e saranno licenziati il 20 agosto successivo.

Per il servizio che gli ufficiali, che avranno compiuto con esito favorevole i corsi « B » e « C », dovranno prestare in arma differente dalla propria (fanteria o artiglieria) saranno emanate, a suo tempo, le opportune disposizioni.

Le norme suindicate per i documenti personali ed il recapito degli ufficiali frequentatori e non frequentatori del corso « D » valgono anche per quelli dei corsi « B » e « C ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 621. - TRASPORTI. — **Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti - Norme di applicazione.** - (Direzione trasporti). — 27 ottobre 1920.

Per effetto del R. decreto 15 ottobre 1920, la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha concesso, per il trasporto sulle linee ferroviarie da essa esercitate, la tariffa differenziale *C* ai genitori, alle vedove ed ai figli dei militari morti per ferite o malattie contratte in guerra o per causa di guerra, che si recano a visitarne ed onorarne le tombe.

Poichè la distribuzione dei documenti di viaggio ed il completamento di quelli da valere d'identificazione personale e da prodursi, quindi, durante il viaggio a richiesta del personale di controllo - deve avvenire a cura dei comandi dei reali carabinieri, si

riportano qui appresso le norme per l'esecuzione del provvedimento, vivamente raccomandando perchè l'adempimento delle formalità perscritte non sia comunque d'ostacolo al godimento della concessione da parte degli aventi diritto e perchè esse siano rigorosamente osservate, sì da sottrarre le persone suddette a contrasti e difficoltà, sempre spiacevoli, ma che sono specialmente da evitare in viaggi determinati, come questi, da un sì nobile e pietoso movente.

Si crede opportuno ricordare che tutte le notizie inerenti alle località ove sono sepolti i militari le cui salme vennero identificate, debbono richiedersi all'*Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle salme dei caduti in guerra*, sedente in Udine.

Considerato, infine, che la concessione è valevole per *un solo viaggio di andata e ritorno da compiersi nell'anno solare*, converrà che i comandi suddetti prendano nota delle richieste rilasciate, ad evitare che, in uno stesso anno, un'istessa persona di famiglia del militare defunto fruisca, più di una volta, del beneficio della tariffa differenziale *C*.

Il Ministro — I. BONOMI

Norme di applicazione.

1. *Oggetto e limite della concessione.* Ai genitori, alle vedove ed ai figli dei militari morti per ferite o malattie contratte in guerra, o per causa della guerra, che si recano a visitare le tombe dei loro figli, mariti, o padri, e ne ritornano, è concessa, per il viaggio sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, l'applicazione della tariffa ridotta differenziale *C*.

La riduzione è ammessa soltanto per un viaggio di andata e ritorno per ogni anno solare e può essere fruita anche separatamente da uno o dall'altro dei parenti ammessi.

La concessione è limitata alle persone che hanno avuto, e possono dare, esatta notizia documentata della località dove trovasi la tomba del congiunto.

2. *Documenti di riduzione e norme per il rilascio.* — Per ottenere l'applicazione della tariffa differenziale C gli interessati devono presentare la richiesta modello D, di cui ai paragrafi 102 comma *d)* e 107 comma *f)* del regolamento pei trasporti militari, rilasciata dai comandi dei RR. carabinieri che, a norma del regolamento stesso, ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata con le modalità appresso stabilite. Dove tali comandi non esistono, la domanda sarà fatta al sindaco del comune, che provvederà a soddisfarla rivolgendosi al comando più prossimo.

In via temporanea, per tutto il corrente anno 1920, è ammesso che, in luogo della richiesta modello D, quando questa non si possa ottenere direttamente sul posto, sia presentata quella modello B (verde), da rilasciarsi dai comandi di stazione dei RR. carabinieri, o in difetto dai sindaci, *sulla quale dovrà essere sostituita la dicitura*: «*tariffa militare*», con quella: «*tariffa differenziale C*».

Il rilascio della richiesta di viaggio da parte dei RR. carabinieri, o del sindaco, è subordinato alla presentazione dell'atto di morte del militare, o di un documento ufficiale equipollente, e di una dichiarazione del comune attestante nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi e di un documento da cui risulti la località precisa dove trovasi la tomba. Per i figli, l'atto di morte del padre può essere sostituito dal certificato della loro iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra (art. 5, legge 18 luglio 1917, n. 1143).

L'atto di morte, o il documento equipollente, viene trattenuto dall'autorità che rilascia la richiesta di riduzione e su di esso verrà trascritto, a cura dell'autorità medesima, il luogo di sepoltura del defunto. La dichiarazione di parentela è invece restituita al viaggiatore per essere da lui conservata come documento di identità personale ed esibita, durante il viaggio, a richiesta degli agenti ferroviari. L'autorità che rilascia la richiesta, previo accertamento della identità di persona fra il titolare della dichiarazione di parentela e l'esibitore della dichiarazione stessa, indicherà sulla medesima l'età ed i connotati del titolare di essa (come usasi per i passaporti interni) e vi farà apporre da questo la firma.

Nel caso in cui viaggino contemporaneamente più congiunti dello stesso defunto, la dichiarazione di parentela sarà sempre individuale, mentre la richiesta per il viaggio sarà collettiva.

Le indicazioni di cui sopra saranno convalidate con la firma e col bollo dell'autorità suddetta.

La richiesta vale per entrambi i viaggi di andata e di ritorno. Come destinazione del viaggio di andata sarà indicata la stazione delle ferrovie dello Stato più vicina alla località dove il militare risulta sepolto. Per il viaggio alle tombe dei militari morti all'estero, le richieste vengono rilasciate per la stazione di confine, o di porto di mare, più conveniente per recarsi alla località dove il militare risulta seppellito.

I viaggi di ritorno devono essere sempre per la stazione originaria di partenza del viaggio di andata.

3. *Prezzi, biglietti e loro validità:*

a) i prezzi da riscuotersi per i viaggi di cui trattasi sono quelli della tariffa differenziale C, calcolati per la sola andata e poi raddoppiati. Le « Le deviazioni » computate per il viaggio di andata valgono anche per quello di ritorno.

I biglietti da rilasciarsi sono quelli mod. Ci 202, con la validità di un giorno ogni 100 chilometri, calcolati sul percorso complessivo dell'andata e del ritorno, con un minimo di cinque giorni. Il centinaio incominciato si calcola come compiuto. La durata della validità deve essere indicata sul biglietto.

b) per i viaggi fra la Sicilia ed il continente può essere seguita la via mista terrestre-marittima Palermo-Napoli. In questo caso si dovranno rilasciare i biglietti di andata e ritorno del servizio diretto ferroviario-marittimo di cui l'istruzione distribuita con l'ordine di servizio n. 238-1913, contenente i tagliandi per il percorso marittimo.

In conformità al punto 3 della detta istruzione i prezzi dovranno essere calcolati computando per il percorso ferroviario (da o per Palermo porto e Napoli Porto) la tariffa differenziale C sulle distanze sicula e continentale cumulate ed aggiungendo al prezzo ferroviario raddoppiato le quote seguenti per il persorso marittimo Palermo-Napoli e viceversa:

1ª classe L. 202,85; 2ª classe L. 127,05; 3ª classe L. 43,75.

Agli effetti del computo della durata della validità del biglietto — da indicarsi sempre sul biglietto che si rilascia — il percorso marittimo di sola andata, da aggiungersi a quello ferroviario come è detto al comma *a*), è di km. 313 e deve essere raddoppiato;

c) anche per i viaggi fra le stazioni delle ferrovie sarde dello Stato, indicate al punto 8 e quelle del continente, o della Sicilia in transito sul continente, via Terranova Pausania Civitavecchia, sarà fatto uso dei biglietti di andata e ritorno del servizio ferroviario-marittimo contenenti i tagliandi per la navigazione.

Le dette stazioni riceveranno all'uopo tempestivamente la scorta dei biglietti e le istruzioni per la tassazione e pel rilascio, verso ritiro di una richiesta unica per tutto il percorso.

Agli effetti del computo della validità — vedasi l'ultimo capoverso del comma *b*) — il percorso marittimo, di sola andata, è di km. 237.

Sul percorso sardo sino a Terranova Pausania, o viceversa, saranno da computarsi le quote di andata e ritorno indicate sotto al punto 7.

Le quote di andata e ritorno da computarsi per il percorso marittimo sono le seguenti:

1ª classe L. 135,55; 2ª classe L. 87,45; 3ª classe L. 30,25.

Per i viaggi da o per le altre stazioni delle ferrovie sarde dello Stato è necessario far uso di tre richieste: una per il primo viaggio sul persorso sardo per o da Terranova Pausania, la seconda per il viaggio di andata e ritorno in servizio diretto ferroviario-marittimo fra Terranova Pausania ed il continente, o la Sicilia, e la terza per il secondo

viaggio sul percorso sardo da o per Terranova Pausania. Per il percorso sardo le dette stazioni rilasceranno biglietti di sola andata coi prezzi della tariffa per gli impiegati dello Stato.

4. *Ragazzi.* — I ragazzi di età fra i tre ed i sette anni paagno la metà degli adulti. Per essi però non possono essere rilasciati biglietti in servizio diretto ferroviario-marittimo, essendo diversi i limiti di età per la riduzione stabiliti dalle singole tariffe ferroviaria e marittima. In tal caso saranno rilasciate separate richieste da valere per i singoli percorsi.

5. *Fermate intermedie, modalità di viaggio, treni.* — I biglietti per i viaggi di cui trattasi dànno diritto ad effettuare una fermata ogni 300 km. di percorso tanto nell'andata quanto nel ritorno. Il computo delle fermate spettanti si fa sulla distanza dell'andata soltanto ed il quantitativo delle fermate ammesse deve essere indicato sui biglietti.

Per i biglietti in servizio diretto ferroviario-marittimo si terrà conto anche delle distanze marittime.

La durata delle fermate è limitata soltanto dalla durata della validità del biglietto.

Il biglietto non è valevole per il viaggio di ritorno se non porta il bollo della stazione terminale del viaggio di andata.

I biglietti sono valevoli per viaggiare con tutti i treni, salvo le esclusioni e limitazioni risultanti dall'orario ufficiale.

6. *Tassa addizionale di bollo.* — Per ogni biglietto emesso si dovrà riscuotere, in aggiunta al prezzo, la tassa addizionale di bollo di centesimi cinque, di cui al *bollettino commerciale* n. 19-1920, punto 209.

7. — *Quote di andata e ritorno da riscuotersi per i percorsi sulle ferrovie sarde dello Stato* fra Terranova Pausania e le stazioni sottoindicate:

	1ª classe	2ª classe	3ª classe		1ª classe	2ª classe	3ª classe
	L.	L.	L.		L.	L.	L.
Monti	9.90	7.00	4.10	Oristano . . .	63.10	43.80	25.20
Macomer . . .	44.00	30.70	17.70	Oschiri	18.00	12.60	7.30
Iglesias . . .	93.00	65.00	37.60	Paulilatino . . .	53.60	37.70	21.80
Decimomannu .	83.20	58.70	33.40	Ploaghe	31.20	22.10	12.50
Chilivani . . .	25.10	17.50	10.00	Porto Torres . .	46.00	32.40	18.90
Cagliari	87.70	61.50	35.20	San Gavino . .	74.70	52.00	30.00
Bonorva . . .	35.70	25.10	14.50	Sanluri	76.40	53.40	31.70
Berchidda . . .	15.00	10.20	6.30	Sassari	40.20	27.90	16.50
Abbasanta . . .	51.30	35.90	20.40	Torrabba . . .	32.10	22.30	12.60

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 622. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Congedamento dei militari di 2ª categoria della classe 1900, richiamati alle armi.** (Direzione generale leva e truppa). — 28 ottobre 1920.

Per quanto possa ritenersi superfluo, questo Ministero rammenta che col 6 novembre p. v., compiendosi il periodo di due mesi dalla data del richiamo, deve essere iniziato il congedamento dei militari della classe 1900 appartenenti alla soppressa 2ª categoria o riconosciuti in possesso dei titoli per esservi ascritti, i quali, a senso del R. decreto n. 1987, del 5 agosto u. s. e della circolare del *giornale militare* n. 485 del 14 stesso mese, erano stati richiamati alle armi per la durata suddetta, avendo già compiuto in precedenza un periodo di servizio della durata di quattro mesi almeno.

Il Ministro — I. BONOMI

N. 623. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Scuole per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 ottobre 1920.

1. Questo Ministero, in relazione alle disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, e dell'articolo 34 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, ha determinato di istituire speciali corsi per allievi sottufficiali presso le *Scuole per gli allievi ufficiali di complemento e per allievi sottufficiali*, in corso di costituzione in seguito ad apposite istruzioni già impartite ai comandi di corpo d'armata.

I corsi per le varie armi e specialità verranno iniziati il 1° dicembre 1920 ed avranno luogo nelle località indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 5 novembre p. v. nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandanti potranno anche inviare comunicati ai giornali locali per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

2. I comandanti di distretto disporranno perchè sia accertato che gli aspiranti all'ammissione posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e la specialità cui aspirano e gli ufficiali medici procederanno alle visite con giusto rigore.

Non si darà ulteriore corso alle domande di quelli che non risultassero idonei.

3. Le domande degli idonei corredate dai documenti indicati nel manifesto dovranno dai comandi dei distretti essere inviate *d'urgenza* ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto dall'aspirante. Contemporaneamente i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale Modello 42 per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'articolo 97 del T. U. delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario o escludano dall'avanzamento a norma del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno per analogia applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Per le reclute della classe 1901 che a senso del n. 3 del manifesto rilasciano la dichiarazione di rinunzia alla riduzione della ferma, si avverte che di tale rinunzia si dovrà fare menzione nella matricola con apposita variazione e che la dichiarazione all'uopo rilasciata dovrà essere conservata in atti insieme ai documenti di ammissione da inviarsi al comando del corpo d'armata.

4. Il numero degli ammittendi è limitato solo per la cavalleria, in cui non potranno ammettersi più di 50 allievi per ciascun corso, e per la sanità e la sussistenza, in cui non potranno ammettersi più di 25 allievi per corso. Coloro i quali fossero esuberanti al numero prescritto potranno, ove lo chiedano, essere assegnati ad altre armi o specialità.

Ai comandi di corpo d'armata spetterà decidere in merito alle domande di cui trattasi e di informare, occorrendo anche telegraficamente, delle determinazioni prese i rispettivi distretti per i conseguenti provvedimenti.

Qualora la dichiarazione del casellario e le informazioni non giungessero in tempo utile ai comandi di corpo d'armata, questi potranno far luogo in via provvisoria alle ammissioni degli aspiranti, con riserva di revocarle se la dichiarazione e le informazioni non fossero favorevoli.

5. I comandi di distretto notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno poi perchè quelli dichiarati ammissibili, siano essi reclute della classe 1901 o aspiranti all'arruolamento volontario, vengano avviati alla sede del corso che devono frequentare. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 30 novembre p. v. Quelli degli allievi stessi che non avessero ancora concorso alla leva, dovranno, per cura dei comandi dei corpi d'armata, essere ammessi ad assumere l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni presso il consiglio di amministrazione di un corpo stanziato nella circoscrizione del corpo d'armata.

5. Gli ammessi provenienti dalle reclute della classe 1901 saranno assegnati in uno dei corpi dell'arma o specialità cui aspirano della circoscrizione del corpo d'armata e comandati alle scuole al pari degli arruolati volontari.

6. I corpi d'armata dovranno trasmettere col giorno 1° gennaio 1921 a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione I^a truppa) degli elenchi nominativi, distinti per arma e specialità, degli allievi stati ammessi nelle dipendenti scuole, avendo cura che tali elenchi siano compilati in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi per ordine alfabetico, nella seconda l'anno di nascita, nella terza la specie di arruolamento (cioè se arruolato volontario o di leva) e nella quarta il distretto cui appartengono per fatto di leva. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

Il Ministro — I. Bonomi.

Comando del Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali.

1. D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il 30 novembre 1920 le ammissioni alle Scuole per allievi sottufficiali che saranno costituite a cura dei comandi di corpo d'armata ed i cui corsi verranno iniziati il 1° dicembre 1920.

Le scuole saranno costituite nelle seguenti sedi:

Torino — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, ferrovieri*), compagnie di sussistenza.

Milano — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori*), cavalleria.

Verona — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, minatori, pontieri e lagunari*).

Modena — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria da campagna, genio (*zappatori*), cavalleria.

Genova — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria da costa.

Trieste — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità esclusa quella da campagna*) genio (*zappatori*).

Firenze — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, telegrafisti, pontieri*) compagnie di sanità.

Livorno — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*pesante campale e da costa*).

Pavo — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*).

Roma — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, ferrovieri, radiotelegrafisti*), cavalleria, compagnie di sussistenza.

Napoli — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, telegrafisti*), cavalleria, compagnie di sanità.

Bari — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*).

Catanzaro — per l'arma di fanteria (*varie specialità*).

Palermo — per l'arma di fanteria (*varie specialità*), artiglieria (*varie specialità*), genio (*zappatori, telegrafisti*).

Cagliari — per l'arma di fanteria (*varie specialità*).

Il numero degli ammittendi è limitato solo per la cavalleria, in cui non potranno ammettersi più di 50 allievi per ciascun corso, e per la sanità e sussistenza, in cui non potranno ammettersi più di 25 allievi per corso. Coloro che fossero esuberanti al numero prescritto, potranno, ove lo desiderino, essere assegnati ad altre armi e specialità.

2. E' in facoltà del Ministero di sopprimere qualche corso e di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero

esuberante o troppo esiguo od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richied esigenze di servizio.

3. Ai corsi suindicati possono essere ammessi dietro loro domanda:

a) le reclute della classe 1901, senza dover assumere speciale ferma per l'a missione, salvo ad assumere all'atto della promozione a sergente la ferma di due a nella quale è compreso il servizio già prestato; qualora al termine del corso non int dessero contrarre la ferma anzidetta, ultimeranno gli obblighi di leva come capo maggiori e potranno ottenere la nomina a sergente in caso di richiamo alle armi mobilitazione;

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compi o compiano il 18° anno di età entro il 30 novembre 1920 ed assumano, quali volon ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato.

Le reclute della classe 1901 alle quali sia stato riconosciuto dai consigli di leva diritto alla riduzione della ferma, e che sono state escluse dalla chiamata alle ar delle altre reclute della classe medesima indetta per l'8 novembre corrente, potran essere ammesse egualmente ai su indicati corsi, qualora rilascino formale dichiarazio scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione della ferma.

4. Per essere ammessi alle suindicate scuole gli aspiranti tutti indistintamen oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto sem buona condotta, devono essere provvisti della licenza elementare o di un titolo di stu superiore.

Le reclute della classe 1901 presenteranno la loro domanda, indirizzata al coman del corpo d'armata, in carta da bollo da lire una, al comando del distretto di presen zione. I giovani aspiranti all'arruolamento volontario la presenteranno al comando d distretto di loro residenza. Le domande dovranno essere presentate non oltre il 20 n vembre 1920.

All'atto di tale presentazione i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiran posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, trattenen presso il distretto le reclute e licenziando gli aspiranti all'arruolamento volontario, attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domand

5. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i s guenti:

Per le reclute della classe 1901:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune i cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorat durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o so toprefetto del rispettivo corcondario.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi eserciti sull'aspirante la patria potest

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda ch sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare no esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altr annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto d notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali con siderati ai termini del codice civile.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro am missione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio.

6. Il corso normale d'istruzione è di sei mesi e si compie in due periodi consecutivi, uno di quattri mesi ed uno di due mesi. Al termine del primo periodo gli allievi saranno sottoposti all'esame per la promozione a caporale, e se riconosciuti idonei saranno promossi al detto grado, col quale seguiranno il secondo periodo del corso. Al termine del secondo periodo saranno sottoposti agli esami d'idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi che non risultino idonei ad uno degli esami, saranno ammessi, dopo trascorso un mese, ad un esame di riparazione e per questi militari il primo ed il secondo periodo del corso verranno prolungati di un mese. Se gli allievi non superano l'esame di riparazione, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e nel caso in cui non avessero ancora concorso alla leva potranno, a loro domanda, essere prosciolti dall'arruolamento volontario. In caso diverso termineranno la loro ferma presso un corpo come soldati o come caporali.

Dopo aver ottenuto l'idoneità a caporale maggiore, gli allievi saranno destinati a prestare servizio presso i reparti di truppa come caporali ed otterranno la promozione a caporale maggiore dopo due mesi di servizio.

Compiuti altri quattro mesi di servizio presso i reparti di truppa col grado di caporale maggiore, gli allievi dovranno frequentare un corso complementare di un mese dopo il quale otterranno, se idonei nei relativi esami, la dichiarazione d'idoneità a sergente.

Quelli che non conseguissero l'idoneità nel primo esame, potranno essere ammessi ad un esame di riparazione dopo un mese, e, non superandolo, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti con le norme di cui sopra.

7. Gli allievi arruolati volontari che siano dichiarati idonei al grado di sergente saranno nominati subito sergenti e in tal caso commuteranno la ferma di tre anni in quella di due anni, compreso il servizio già prestato.

Gli allievi arruolati di leva saranno subito nominati sergenti purchè assumano la ferma di due anni, compreso il servizio già prestato. Qualora non intendano assumere tale ferma presteranno servizio come caporali maggiori nei reparti fino al termine dei loro obblighi di leva e saranno nominati sergenti in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

8. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di lire cinquecento.

5 novembre 1920.

Il Comandante del Distretto.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(3945) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...are Centrale
R O M A

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1920 — 30 Ottobre

N. 624 - **5 ottobre 1920.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1414, che estende alcune disposizioni del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1501, di amnistia e condono per reati comuni. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti, *Pag.* 961

» 625 - **5 ottobre 1920.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1415, che estende alcune disposizioni dei precedenti decreti di amnistia ed indulto del 21 febbraio 1919 n. 157 e 2 settembre 1919 n. 1502 per reati militari e comuni. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai disertori . . . . . *Pag.* 962

» 626 - **5 ottobre 1920.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari . . . . *Pag.* 963

» 627 - **30 ottobre 1920.** — RECLUTAMENTO. Applicazione dell'indulto ai renitenti e disertori . . . . . *Pag.* 964

CIRCOLARE N. 624. RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1414, che estende alcune disposizioni del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1501, di amnistia e condono per reati comuni. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 242, del 13 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

. . . . . .

Art. 4.

Sono condonate le pene inflitte o da infliggersi a coloro che si resero renitenti di leva anteriormente al 2 settembre 1919 qualora siano stati arrestati o si siano presentati alle autorità militari del regno o diplomatiche o consolari all'estero, o si presentino nel termine di un mese, dalla data della pubblicazione del presente decreto, se residenti in Italia, di due mesi se residenti negli Stati limitrofi o nei domini e protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco; di quattro mesi se residenti in altri Stati.

. . . . . .

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920. (1)

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

(1) Non si pubblicano gli altri articoli del R. decreto perchè non attinenti al reato di renitenza.

N. 625. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1415, che estende alcune disposizioni dei precedenti decreti di amnistia ed indulto del 21 febbraio 1919 numero 157 e 2 settembre 1919 n. 1502 per reati militari e comuni. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai disertori.** — (Direzione generale leva e truppa). 5 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 242, del 13 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai disertori indicati nell'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1502, sono applicabili i benefici concessi da detto articolo anche se siano stati arrestati o si siano costituiti posteriormente al termine prescritto.

A quelli che non si siano ancora costituiti, è concesso dalla data della pubblicazione del presente decreto un nuovo termine di un mese se residenti in Italia, di due mesi se residenti negli Stati limitrofi o nei domini o protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco; di quattro mesi se residenti in altri Stati.

La reclusione inflitta o da infliggersi in sostituzione dell'ergastolo a termini dello stesso art. 4 del decreto sopra indicato, è ridotta a dieci anni ed è anche essa convertita in condanna condizionale.

. . . . . .

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920. (1)

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

(1) Non si pubblicano gli altri articoli del R. decreto perchè non attinenti al reato di diserzione.

N. 626. — RECLUTAMENTO. **R. decreto-legge n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 242, del 13 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare e per i quali in applicazione di un provvedimento generale d'indulto sia da infliggersi una condanna commutabile di diritto in condizionale, il presidente del tribunale militare o un giudice relatore da lui delegato, su richiesta dell'avvocato militare, provvede mediante decreto secondo le norme stabilite nel titolo V, libro II del Codice di procedura penale comune, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La domanda per il dibattimento è fatta dall'interessato anche per mezzo di un procuratore, presso la segreteria del tribunale militare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto-penale.

Ordinato il dibattimento, se l'imputato si presenta all'udienza, il decreto si ha come non pronunciato e il giudizio si svolge nelle forme ordinarie con le regole del contraddittorio.

Se l'imputato che ha impugnato il decreto, non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il presidente ordina la esecuzione del decreto nel modo stabilito per la esecuzione delle condanne e pone a carico del condannato le spese ulteriori.

Art. 3.

Contro il decreto divenuto esecutivo o contro l'ordinanza di esecuzione contemplata nel 2º capoverso dell'articolo precedente non è dato alcun mezzo di impugnazione.

Nondimeno se l'avvocato generale militare abbia notizia che sia stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può in ogni tempo denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo. Questo provvede in Camera di Consiglio e, nel caso che revochi il decreto, ordina che gli atti siano trasmessi all'avvocato militare competente per il procedimento ordinario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

N. 627. RECLUTAMENTO. **Applicazione dell'indulto ai renitenti e disertori.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 ottobre 1920.

Per l'applicazione dei RR. decreti 5 ottobre 1920, n. 1414 articolo 4 ; 5 ottobre 1920 n. 1415, articolo 1 ; 5 ottobre 1920 n. 1417, questo Ministero, ferme restando le disposizioni contenute nella circolare 627 del 27 novembre 1919 relativa ai renitenti e disertori che abbiano diritto ad amnistia, determina quanto appresso per i renitenti e disertori che abbiano diritto solo all'indulto (condono della pena o condanna condizionale) :

1. Coloro che vennero dichiarati renitenti per non essersi presentati prima del 2 settembre 1919 alla chiamata a visita o che già arruolati vennero dichiarati disertori per non essersi presentati prima del 2 settembre 1919 alla chiamata alle armi e che non abbiano diritto ad amnistia per non essersi trovati in alcuna delle condizioni indicate nell'articolo 2 del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1502 (1) sono, se tuttora residenti all'estero, dispensati dal prestare servizio militare solamente nei seguenti casi :

a) renitenti e disertori nati fino all'anno 1881 compreso ;

b) renitenti e disertori nati in qualsiasi anno provenienti dai riformati soggetti a revisione ;

c) renitenti e disertori nati in qualsiasi anno aventi titolo alla dispensa provvisoria a senso dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento ;

d) disertori nati in qualsiasi anno stati già assegnati alla 3ª categoria ; renitenti nati in qualsiasi anno ai quali possa dal consiglio di leva essere riconosciuto titolo all'assegnazione in 3ª categoria (2).

---

(1) R. decreto 2 settembre 1919 n. 1502, articolo 2 :

« E' concessa amnistia ai renitenti che non risposero alla chiamata a visita e ai disertori che non risposero alla chiamata alle armi per mobilitazione o durante la guerra, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni.

« *a*) abbiano prestato servizio nell'esercito degli Stati alleati o associati, od almeno siano stati inscritti o registrati per prestarvi servizio prima del 4 novembre 1918 ;

« *b*) siano stati esonerati da un governo alleato o associato dal prestare servizio alle armi perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa o l'economia dello Stato ;

« *c*) abbiano avuto residenza al tempo della chiamata alle armi e durante la guerra fino alla data indicate nella lettera *a*) in uno Stato nemico, in Russia, in Rumenia, o in paesi fuori d'Europa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) ;

« *d*) siano inabili al servizio militare per infermità contemplate nel nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare (ediz. 1917).

« In tali casi l'interessato presenta all'avvocato militare competente le prove occorrenti per l'applicazione dell'amnistia.

« L'amnistia non dispensa dal presentarsi alle armi coloro che siano ancora obbligati a compiere la ferma di leva data la classe alla quale appartengono e non abbiano alcun titolo ad esenzione ».

Per l'applicazione di questo articolo vedi circolare n. 627 del 27 novembre 1919.

(2) A senso dell'articolo 145 del T. U. delle leggi sul reclutamento e del n. 57 delle Istruzioni emanate per l'applicazione del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 i renitenti potranno ottenere il riconoscimento del titolo all'assegnazione in 3ª categoria solamente se, oltre ad averyi avuto diritto prima della dichiarazione di renitenza per uno dei titoli previsti dagli abrogati articoli 63 e seguenti del citato testo unico, conservino al momento dell'arruolamento il titolo stesso o si trovino in alcuna delle condizioni che ai termini degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 20 aprile 1920 n. 452 dànno diritto a riduzione di ferma.

c) renitenti e disertori idonei solo a servizi sedentari nati fino all'anno 1898 compreso, nella considerazione che l'estensione dell'arruolamento anche agli idonei unicamente a servizi sedentari si è verificata solo nel corso della classe 1899.

Tutti gli altri devono presentarsi entro i termini indicati dagli articoli 4 del R. decreto 5 ottobre 1920 n. 1414, e 1 del R. decreto 5 ottobre 1920 n. 1415 e cioè *non oltre il 12 novembre 1920 se residenti nel Regno, non oltre il 12 dicembre 1920 se residenti in stati limitrofi o nei domini o protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria e nel Marocco, e non oltre il 10 febbraio 1921 se residenti in altri Stati.*

Essi dovranno compiere alle armi un periodo di due anni se di 1ª categoria e di sei mesi se di 2ª categoria. I nati nell'anno 1882 arruolati in 1ª categoria saranno congedati alla data di proscioglimento della loro classe e cioè il 31 dicembre 1921.

2. — Coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente n. 1, per potere fruire dell'indulto e dei benefici di cui alla presente circolare, debbono presentarsi alle autorità diplomatiche e consolari non oltre il 12 *dicembre 1920 se residenti in stati limitrofi o nei domini o protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco* e non oltre *il 10 febbraio 1921 se residenti in altri Stati.*

3. Le autorità diplomatiche e consolari accerteranno se si riscontrino le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente n. 1, dopo di che sottoporranno a visita i renitenti astenendosi in ogni caso dal pronunciare il loro arruolamento.

Le decisioni dell'autorità diplomatica e consolare per quanto si riferisce ai renitenti dovranno dalle autorità stesse essere subito partecipate coi consueti mod. 3 alle competenti autorità prefettizie nel regno insieme con una dichiarazione da cui risulti l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e la presentazione avvenuta entro i termini di cui al numero precedente.

4. — I consigli di leva, dopo avere presa visione del mod. 3 e degli altri documenti inviati dall'autorità consolare, emetteranno la decisione di propria competenza, e, se risulterà che il renitente si trova in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del n. 1 della presente circolare, pronuncieranno il suo arruolamento, provvedendo poi per la *denuncia* all'autorità giudiziaria ordinaria per il reato di renitenza compiuto anteriormente al 2 settembre 1919 e cancellando invece in via amministrativa la rinnovata dichiarazione di renitenza che fosse stata pronunciata dopo tale data a loro riguardo in base al paragrafo 10 della circolare 627 del 27 novembre 1919.

Nell'inviare tale denuncia l'autorità prefettizia vorrà richiamare l'attenzione del Procuratore del Re sull'applicazione dell'art. 1 del decreto 5 ottobre 1920 n. 1414 che accorda il condono delle pene inflitte o da infliggersi per il reato di renitenza.

Qualora invece il Consiglio di leva non riscontri l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si asterrà da qualsiasi decisione lasciando l'inscritto nella posizione di renitente.

5. — Le autorità diplomatiche e consolari dovranno accertare anche per i disertori ad esse presentatisi entro i limiti di cui al precedente n. 2 l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente n. 1 e, astenendosi dal prendere qualsiasi decisione, trasmetteranno al competente avvocato militare (1) una dichiarazione da cui risulti l'avvenuta presentazione a tempo debito affinchè l'avvocato stesso possa promuovere dal Tribunale militare il procedimento per decreto con condanna condizionale senza obbligo che il disertore si presenti nel regno.

Contemporaneamente trasmetteranno al competente comando di distretto militare una dichiarazione contenente la seguente formula che a cura del distretto dovrà essere trascritta sui ruoli: « Presentatosi al R. console d'Italia in . . . . . Esonerato dall'obbligo di presentazione alle armi (lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del n. 1 della circolare n. 627 del 30 ottobre 1920) (data di presentazione).

Ricevendo tale comunicazione i comandi di distretto dovranno annullare la rinnovata dichiarazione di diserzione che sul conto dei detti disertori fosse stata pronunciata in applicazione del paragrafo 18 della circolare 627 del 27 novembre 1919.

(1) Per la giurisdizione dei tribunali militari v. tabella allegato A alla circolare n. 447 del 31 agosto 1919.

Qualora per questa rinnovata dichiarazione di diserzione fosse già stata fatta la denuncia all'autorità giudiziaria militare, i comandi di distretto militare dovranno partecipare l'avvenuto annullamento al competente avvocato militare, avvertendo che detta dichiarazione di diserzione deve considerarsi non avvenuta a seguito dell'estensione dei termini accordata dal regio decreto 5 ottobre 1920 n. 1415, e per essersi il disertore presentato entro i termini stessi.

6. — Le autorità diplomatiche e consolari sono autorizzate a pronunciare la dispensa provvisoria a riguardo di quei disertori che si presentino entro i termini indicati e che risultino trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 90 del Testo unico delle leggi sul reclutamento.

Di tale decisione dovrà essere data partecipazione alle autorità prefettizie perchè ne sia presa nota sulla scheda personale e sulle liste di leva.

7. — I consigli di leva ed i comandi dei distretti militari non appena si presenti loro rispettivamente un renitente od un disertore dovranno, in base ai documenti di cui egli sia in possesso, accertare se alla data di pubblicazione dei regi decreti 1414 e 1415 del 5 ottobre 1920 (13 ottobre 1920 egli risiedeva:

a) nel regno;

b) oppure in stati limitrofi o domini e protettorati italiani, nell'Egitto, nella Tunisia, nell'Algeria o nel Marocco;

c) oppure in altro Stato.

Se risulterà che egli siasi presentato ad una autorità militare od amministrativa del Regno o ad una autorità diplomatica o consolare all'estero entro il 12 novembre 1920 nel primo caso, entro il 12 dicembre 1920 nel secondo caso, ed entro il 10 febbraio 1921 nel terzo caso e risulti che l'ulteriore ritardo sia dovuto al tempo strettamente necessario per compiere il viaggio per presentarsi, i consigli di leva per i renitenti ed i comandi di distretto per i disertori procederanno all'annullamento delle rinnovate decisioni di renitenza e diserzione che fossero state pronunciate a loro riguardo in applicazione della circolare 627 del 27 novembre 1919, attenendosi a quanto è indicato a tale proposito nei nn. 4 e 5 della presente circolare.

I consigli di leva procederanno quindi all'arruolamento ed alla *denuncia* pel reato di renitenza compiuto prima del 2 settembre 1919, segnalando in pari tempo al procuratore del Re l'avvenuta presentazione a tempo debito in modo che possa farsi luogo all'applicazione del condono.

I comandi di distretto segnaleranno al competente avvocato militare l'avvenuta presentazione dei disertori entro i termini suindicati, affinchè, a senso dei regi decreti 1415 e 1417 del 5 ottobre 1920, possano in caso di condanna promuovere per i disertori stessi il beneficio della condizionale.

Tanto i renitenti arruolati che i disertori presentatisi dovranno subito essere avviati alle armi per compiere il servizio di cui al precedente n. 1.

8. — Coloro che, non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente n. 1, non si siano ancora presentati alle armi e non si presentino entro i termini indicati nel numero precedente, saranno nuovamete dichiarati renitenti o disertori, a meno che sia stata già ad essi apposta rispettivamente la dichiarazione di renitenza o di diserzione prescritta dai §§ 10 e 18 della circolare 627 del 27 novembre 1919, dichiarazione che dovrà in tal caso mantenere la sua efficacia.

A tale effetto *in data 1 marzo* 1921 gli uffici di leva ed i distretti militari dovranno iniziare e condurre a termine nel più breve tempo possibile la verifica rispettivamente delle liste di leva e dei ruoli matricolari. Per coloro che risulteranno tuttora renitenti o disertori per non essersi presentati o per non avere regolarizzato senza presentazione la loro posizione a senso della presente circolare o di quella n. 627 del 27 novembre 1919 e per i quali non risulti apposta la dichiarazione di renitenza o di diserzione che era stata prescritta colla citata circolare 627, dovrà essere apposta la seguente variazione

sulle liste di leva e sulle schede personali (per i renitenti) e sui ruoli matricolari (per i disertori) : « *Dichiarato nuovamente renitente* (oppure « *dichiarato nuovamente disertore* ») *per non avere ottemperato alle prescrizioni della circolare n. 627 del 30 ottobre 1920* ».

9. — I già renitenti e disertori che si trovino già alle armi e per i quali risulti l'esistenza al momento della avvenuta loro presentazione delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente n. 1 dovranno essere congedati.

10. — Le disposizioni relative all'indulto contenute nei §§ 12, 21, 22, 23 e 24 della circolare n. 627 del 27 novembre 1919 sono abrogate e sostituite da quelle contenute nella presente circolare.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3970) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1920 — 2 Novembre

N. 628 - **17 ottobre 1920.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. - R. decreto n. 1474, che concede alla Croce Rossa Italiana l'uso di un labaro *Pag.* 969

» **629 - 17 ottobre 1920.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 1489, che concede all'arma aeronautica ed alla forza aerea della R. marina l'uso della bandiera nazionale . . . . . *Pag.* 970

» **630 - 29 ottobre 1920.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — Adozione di una speciale insegna (labaro) per armi, corpi e reparti del R. esercito (con due tavole di disegni) . . . . . *Pag.* 970

» **631 - 1 novembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Rimpatrio dei militari già residenti all'estero . . . . . *Pag.* 974

CIRCOLARE N. 628. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto n. 1474, che concede alla Croce Rossa Italiana l'uso di un labaro.** — (Divisione stato maggiore). 17 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 251, del 23 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Allo scopo di consentire alla Croce Rossa Italiana di poter degnamente ricevere, unitamente agli altri corpi e reparti del R. esercito, la ricompensa al valor militare conferitale con R. decreto 5 giugno 1920;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' concesso alla Croce Rossa Italiana l'uso di un labaro di modello analogo a quello stabilito per il corpo sanitario del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 629. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto n. 1489, che concede *all'arma aeronautica ed alla forza aerea della R. marina l'uso della bandiera nazionale*.** — (Divisione stato maggiore). — 17 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 254, del 27 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 20 aprile 1920;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' concessa all'arma di aeronautica del R. esercito ed alla forza aerea della R. marina l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

Le bandiere saranno custodite presso gli enti che saranno designati dai rispettivi Ministeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SECHI.

N. 630. - SERVIZIO TERRITORIALE. — **Adozione di una speciale insegna (labaro) per armi, corpi e reparti del R. esercito (con due tavole di disegni).** — (Divisione stato maggiore). — 29 ottobre 1920.

1° Con R. decreto n. 1488, in data 17 ottobre 1920, viene istituita nell'esercito una speciale insegna (labaro):

a) per tutti i reggimenti bersaglieri (esistenti e disciolti);

b) per tutti i reggimenti alpini;

c) per tutti i reparti d'assalto che ottennero ricompense al valore collettivo durante la recente guerra, e cioè: 1, 2, 3 gruppo della 1ª divisione di assalto, II, VI, IX, XI, XVIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, LXXII reparti d'assalto;

d) per il X gruppo squadroni N. F.;

e) per il 6° gruppo aeroplani;

f) per il corpo sanitario;

2° Modalità d'uso.

Detti labari vengono istituiti per dar modo ai corpi e reparti sprovvisti di bandiera di avere una speciale insegna destinata a raccogliere le onorificenze e ricompense attribuite ad essi.

Verranno usati con le stesse modalità stabilite per le bandiere dei reggimenti di fanteria, e saranno conservati alla sede dei corpi rispettivi o presso i depositi per gli elementi disciolti.

Il labaro del corpo sanitario sarà custodito presso l'ospedale principale territoriale di Roma;

3° Forma, dimensione e colore.

La forma e dimensione è unica per tutti i labari e conforme al disegno della tavola annessa.

I colori dei drappi, la forma ed il metallo dei fregi e delle guarnizioni risultano dalla seguente tabella:

Corpo o Reparto	Fregio	Colore del drappo	Metallo del fregio e delle guarnizioni
Regg. Bersaglieri	dei Bersaglieri	Cremisi	Oro
» Alpini	degli Alpini	Verde	Argento
Rep. d'Assalto	degli Arditi (pugnale con rami d'alloro)	Nero	»
» d'Aeronautica	Aquila	Celeste chiaro	Oro
» di Cavalleria	Cornetta	Rosso con striscia bianca	Argento

Sulla targa rettangolare sottostante all'aquila romana saranno incisi i fatti d'arme a cui hanno preso parte i corpi e reparti in analogia a quanto è fatto per le freccie delle bandiere;

4° Il labaro sarà portato dal porta-labaro mediante un'apposita tracolla conforme al disegno della tavola annessa, sorretto con la mano destra a metà circa dell'asta ed investendo il puntale di ottone nell'apposito alloggiamento metallico attaccato alla tracolla.

Il Ministro — I. BONOMI.

TAVOLA I^a

Labaro per armi, corpi e reparti del R. Esercito.

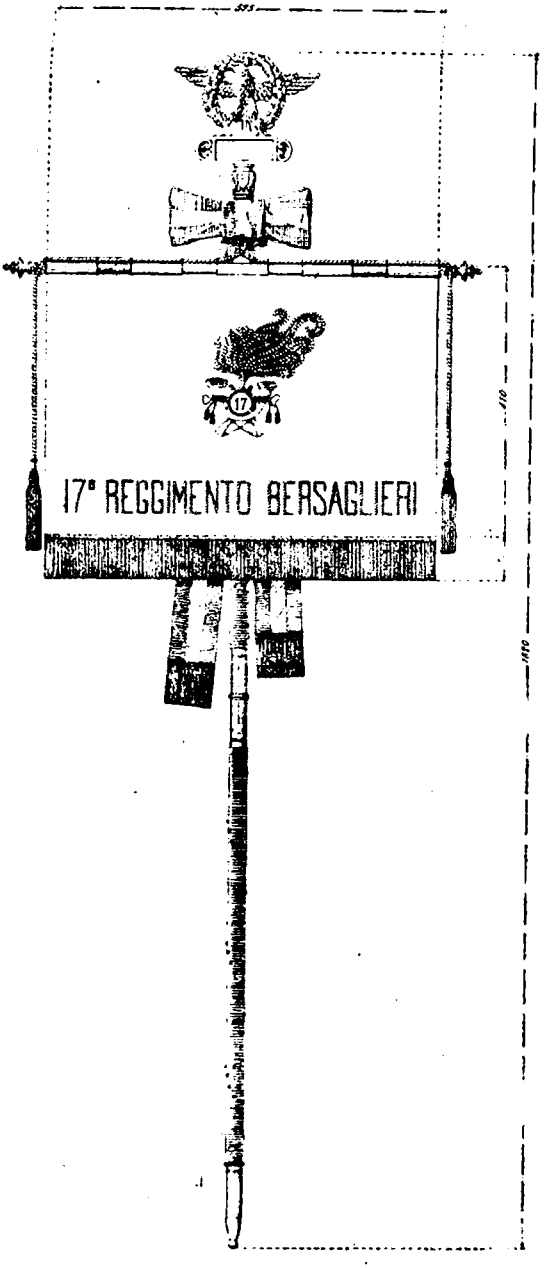
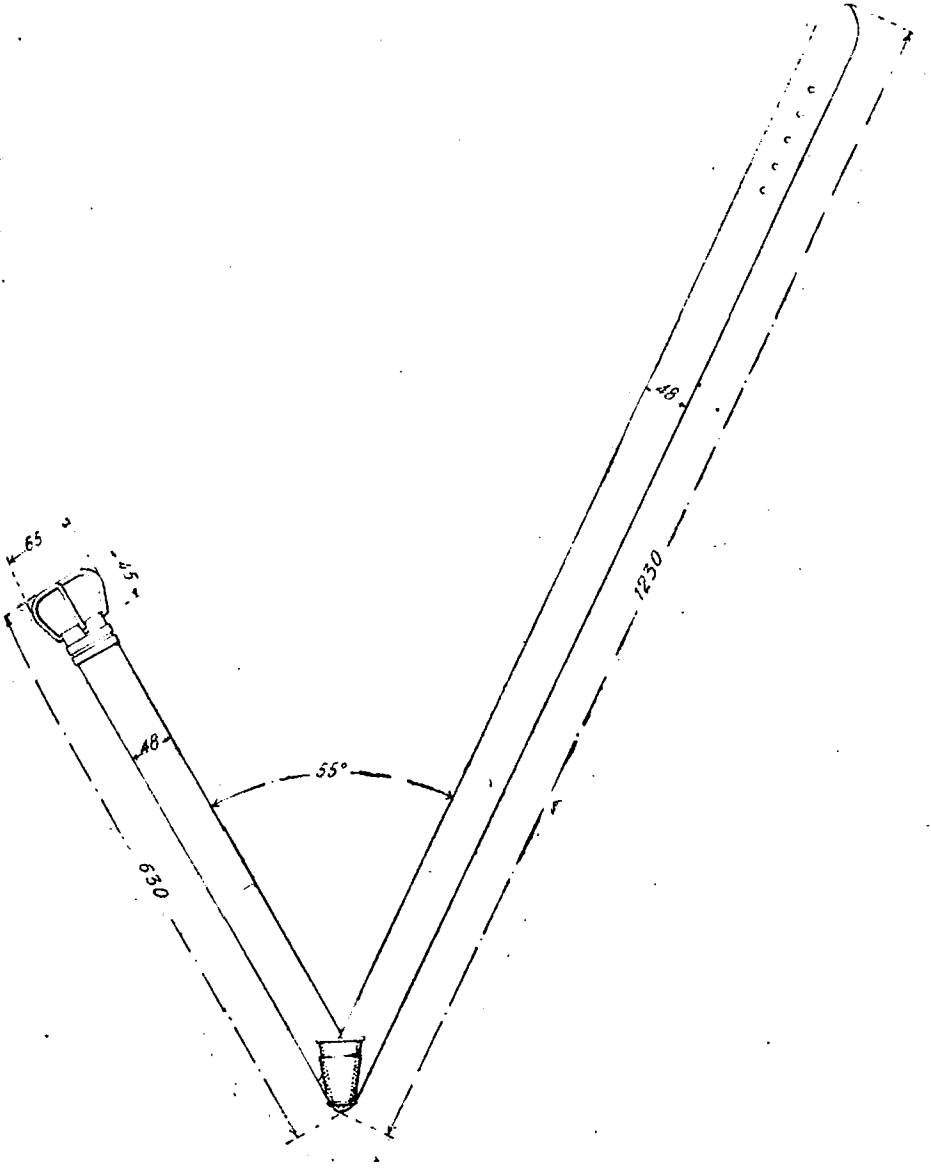


TAVOLA IIª

Tracolla per labaro.



N. 631. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riespatrio dei militari già residenti all'estero.** — (Divisione stato maggiore). — 1 novembre 1920.

Col congedamento delle classi anziane i militari residenti all'estero prima della guerra, e rimpatriati in seguito alla mobilitazione generale, dalla data della dichiarazione di guerra all'Austria fino all'armistizio, sono stati quasi tutti licenziati dalle armi già da qualche tempo ed hanno potuto in conseguenza avvalersi in gran parte delle facilità accordate dallo Stato per il riespatrio gratuito. La insufficienza di tonnellaggio ha impedito finora di completare tale movimento di riespatrio, per la qual cosa si rende necessario mantenere le facilitazioni suddette ancora per qualche tempo, pur regolando il servizio in modo meno oneroso per lo Stato.

Sono state allo scopo concordate fra questo Ministero ed il R. commissariato generale dell'emigrazione le seguenti norme circa i provvedimenti a favore dei militari licenziati dalle armi, riespatriandi per paesi transoceanici, con riserva di provvedere prossimamente per i riespatriandi in paesi europei.

1° — *Soppressione dei posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo.*

Dal 1° dicembre 1920 saranno aboliti i posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo dei militari congedati e riespatriandi in paesi transoceanici, istituiti con la circolare 137 del *giornale militare* 1919.

2° — *Accertamento del diritto al riespatrio a spese dello Stato.*

L'accertamento del diritto al riespatrio gratuito è devolato dal 1 dicembre ai comandi del distretto militare per i militari già congedati, ed ai comandi di corpo per quei pochi militari ancora alle armi, che intendessero avvelersi dopo il congedamento delle facilitazioni suddette.

Gl'interessati dovranno pertanto presentare ai detti comandi direttamente, o a mezzo dei sindaci del comune di residenza, la loro istanza, corredata dai documenti seguenti:

a) passaporto, valido per il paese estero di loro provenienza, rilasciato come di consueto, dalle autorità circondariali o dalle questure;

b) foglio di congedo militare;

c) fedina penale;

d) certificato consolare, od altri documenti da cui risulti la partenza dall'estero per servizio militare anteriormente al 4 novembre 1918 e posteriormente al 23 maggio 1915.

Qualora mancasse la prova che l'interessato è effettivamente ritornato dall'estero nel periodo di tempo ora detto, i comandi su indicati potranno rivolgersi agli ispettori dell'emigrazione nei porti di sbarco, indicando, in base alle dichiarazioni dell'interessato stesso, il nome del piroscafo che avrebbe trasportato il militare nel Regno, con la data di arrivo, e richiedendoli di accertare sugli elenchi dei passeggeri in loro possesso se il nome dell'interessato vi figuri. Gl'ispettori rilasceranno in ogni modo un certificato, sia positivo che negativo.

In base ai documenti ed ai rilievi summenzionati i comandi di corpo invieranno ai competenti ispettori dell'emigrazione un *attestato* comprovante che lo smobilitato ha diritto al riespatrio a spese dello Stato, facendo però la riserva relativa ai militari ancora alle armi, la cui classe non sia congedata.

3° — *Avviamento ai porti d'imbarco.*

Gl'ispettori dell'emigrazione provvederanno, in base a tale attestato, a prenotare i riespatriandi in partenza sui piroscafi disponibili ed invieranno agli aventi diritto, pel tramite dei comandi di corpo richiedenti, *i fogli nominativi di chiamata*, con l'indicazione della data approssimativa entro la quale dovranno trovarsi nei porti, e la richiesta ferroviaria mod. B. color rosa per il trasporto gratuito sino al luogo d'imbarco.

Ivi giunti i riespatriandi dovranno presentarsi per l'iscrizione ai posti di ricovero per emigranti, ove verranno assistiti nelle pratiche relative al rilascio del visto consolare sui passaporti.

Coloro che giungessero ai porti senza essere muniti del predetto foglio di chiamata

dell'ispettore dell'emigrazione e degli altri documenti indicati al n. 2 saranno respinti ai comuni di provenienza a proprie spese. I ritardatari perderanno il turno di partenza e saranno costretti a richiedere all'ispettore dell'emigrazione, a mezzo dei distretti militari, un nuovo foglio di chiamata.

4° — *Trattamento economico.*

Durante la sosta nei porti, che dovrà essere ridotta al minimo, gli smobilitati riceveranno dagli ispettori dell'emigrazione, a mezzo delle amministrazioni dei ricoveri per gli emigranti, i seguenti assegni e competenze:

a) indennità di trasferta per i giorni di viaggio fatto per raggiungere il porto d'imbarco (indennità di missione per gli ufficiali);

b) stipendio del grado (esclusa l'indennità caro-viveri) e indennità di marcia per gli ufficiali. Assegno giornaliero (esclusa l'indennità caro-viveri) e indennità di marcia e di alloggio per i sottufficiali e carabinieri, i quali potranno convivere alla mensa dei sottufficiali pagando il relativo scotto.

Assegno giornaliero, indennità di marcia, vitto e alloggio per i caporali e soldati;

c) indennità di L. 2 per i giorni di permanenza nei porti in attesa dell'imbarco e indennità di L. 5 per ciascun giorno di navigazione compreso il giorno d'imbarco e di sbarco ai militari di truppa.

Restano immutate le norme circa il trattamento a bordo, di cui al n. 11 della circolare n. 137;

d) a tutti i riespatriandi verrà dato inoltre un abito civile completo e L. 80 in sostituzione, con una serie di ricambio di biancheria (1 camicia, 1 paio di mutande, 1 paio di calze, 1 fazzoletto).

5° — *Famiglie degli smobilitati.*

I comandi militari accerteranno altresì l'eventuale diritto all'espatrio gratuito (esclusa qualsiasi indennità) delle famiglie degli smobilitati. A tal uopo dovranno venir presentati ai comandi suddetti oltre ai passaporti, anche gli atti di matrimonio e i certificati di nascita dei figli. Il diritto all'espatrio gratuito potrà essere riconosciuto alle persone di famiglia (escluse le persone di servizio) tornate in Italia in dipendenza del richiamo alle armi del rispettivo capo. La concessione potrà essere stesa alla moglie ed ai figli dei militari, che contrassero matrimonio dopo il rimpatrio e prima del loro invio in congedo.

Accertato il diritto dell'espatrio gratuito delle famiglie i comandi incaricati delle pratiche ne faranno espressa menzione nell'attestato da inviarsi agli ispettori dell'emigrazione, di cui al n. 2 della presente circolare. Alle famiglie spetta, sia in ferrovia che sui piroscafi, il posto che compete ai loro capi.

6° — *Termine utile per la presentazione delle domande.*

E' fissato al 31 dicembre 1920 il termine utile per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere il riespatrio a spese dello Stato per gli smobilitati provenienti dai paesi d'oltremare, appartenenti a classi inviate in congedo fino a tutto l'anno in corso.

Il diritto al riespatrio gratuito persisterà anche dopo il 31 dicembre 1920, ma soltanto per gli smobilitati che avranno presentato in tempo ai comandi militari suddetti le domande sopra accennate. Gli altri saranno considerati come rinunciatari.

7° — In dipendenza delle presenti disposizioni viene accordata ai militari in attesa di riespatrio la facoltà di chiedere di continuare ed essere tenuto in servizio presso il proprio corpo fino al giorno dell'imbarco, nel caso la loro classe venga congedata.

I militari congedati invece possono chiedere di essere riassunti in servizio presso il proprio distretto militare fino al giorno dell'imbarco col trattamento stabilito dalla circolare 657 *giornale militare* 1919, penultimo alinea.

Ai militari congedati che non intendessero avvalersi della anzidetta facoltà competono, durante il tempo di temporanea permanenza nei comuni prescelti, il trattamento stabilito dalla circolare 657 suddetta, alinea terzo. Tale trattamento cesserà, ben s'intende, per coloro che a termine del n. 6 della presente circolare non presenteranno nuova domanda ai distretti militari per il riespatrio gratuito.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3971) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1920 — 4 Novembre

N. 632 **3 novembre 1920.** — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari durante la guerra . . . . . *Pag.* 981

Ordine del Giorno di S. M. il Re all'Esercito ed all'Armata

Or sono due anni il valore delle nostre armi fugava il nemico.

L'Esercito liberando il Veneto invaso, riconquistando le petraie del Carso e le roccie delle Alpi che già videro l'eroismo della nostra gente, redimeva per sempre le terre che avevano lungamente atteso, con fede invitta, di riunirsi all'Italia. Frattanto la flotta nemica, vinta dall'ardente spirito combattivo della nostra Armata, si disciogliera senza affrontare il supremo cimento, lasciando a noi inconstrastato il dominio del mare.

L'Esercito e l'Armata in cui si trasfuse tutta la Nazione in armi, attendono il giusto premio di così grande vittoria.

L'Italia assolve ora il suo debito e convoca sull'Altare della Patria, tutte le nostre Bandiere onuste di storia e di gloria.

Nell'accingermi a fregiare del meritato premio i gloriosi Vessilli, esprimo all'Esercito ed all'Armata il sentimento di imperitura riconoscenza della Nazione.

Roma, 3 *novembre* 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Discorso pronunciato da S. E. il Ministro della Guerra il 4 novembre 1920 sull'Altare della Patria in occasione della consegna delle ricompense collettive alle bandiere del R. Esercito e della R. Marina.

Maestà,

« La fede dei padri eresse, nel nome del Vostro Avo, questa mole per significare che l'Italia, coi suoi apostoli, coi suoi cospiratori, coi suoi martiri, coi suoi soldati, tanto lottò, soffrì e perseverò che Ella fu sul Campidoglio della Patria unificata.

Qui dunque è giusto che conveniamo a celebrare l'ultima e più grande vittoria; qui dove le gesta di oggi si riallacciano alla storia di ieri.

Per lungo corso di secoli gli italiani combatterono divisi, sotto i vessilli di Stati e di città che non erano ancora l'Italia. L'unità della Patria fu la vittoria miracolosa dell'eroismo e del sacrificio sui particolarismi e sulle dissenzioni.

Solo nel quadriennio cruento e glorioso della nostra grande guerra tutti gli italiani hanno combattuto insieme: tutti, dall'Alpe all'estrema Sicilia, dal Veneto indomito sotto la violenza nemica all'eroica Sardegna: tutti, perfino coloro che lo straniero teneva in ischiavitù dura e che accorsero sotto le bandiere d'Italia sfidando il doppio rischio del piombo e del capestro.

L'unità italiana si è cementata nell'ultima guerra nazionale. Il sangue delle regioni italiche mescolatosi sulle petraie del Carso, sulle Alpi contese, nei fiumi della Patria, costituisce il nuovo suggello di una unità che è ormai indistruttibile.

Maestà,

Qui innanzi sono le bandiere, tutte le bandiere che videro gli eroismi fulgidi e gli eroismi ignoti, le prodezze sul mare e le prodezze nell'aria, che accompagnarono le cruente avanzate sul Carso, che fermarono l'irruzione nemica sugli altipiani, che furono serbate gelosamente per la riscossa nei giorni della trepidazione, che rimasero invitte sul Piave e sul Grappa, che inseguirono il nemico fuggente nella gloria di Vittorio Veneto.

Ciascuna di queste bandiere risuscita nomi, date, episodi che sono nel cuore di tutti gli italiani. Ognuna di esse ha intorno una legione di morti e una legione di vivi: ad ognuna di esse guardano con mesto orgoglio le madri orbate dei figli, guardano i figli fieri d'averle condotte alla vittoria. Perciò questa coorte di bandiere è la stessa immagine augusta della Patria, che è fatta di morti e di viventi, che è fatta di passato, di presente e di avvenire.

Ora le bandiere, che restarono diritte e ferme nella battaglia, si curveranno per ricevere il giusto premio.

Sull'Altare della Patria, in cospetto delle rappresentanze dei popoli che hanno combattuto per la medesima causa, l'Italia, per mani Vostre,

o Maestà, premia il valore della sua gente, il valore dell'Esercito e della Armata, ancora una volta affratellati negli ardimenti e nelle fortune.

Il premio ambito consolerà nelle loro tombe i morti, conforterà nel loro lavoro i vivi. Ma più li rinfrancherà il sapere che l'Italia, celebrando qui la sua vittoria, intende procedere sicura, fiduciosa di sè e del suo avvenire, nel cammino che il valore dei suoi figli le ha dischiuso.

Parole pronunziate da S. E. il Ministro della Guerra il 4 novembre 1920 sull'Altare della Patria in occasione dello scoprimento della corona bronzea offerta dalle Madri e Vedove dei caduti in guerra.

Maestà,

Le madri, le sorelle, le spose dei caduti hanno voluto che qui sull'Altare della Patria, sotto il simulacro di Roma, nostra madre immortale, l'amorosa pietà loro e la commossa riconoscenza di tutti gli italiani, avessero nel bronzo durevole un segno imperituro.

Dinnanzi alle bandiere a cui si volsero gli ultimi sguardi di coloro che caddero per la Patria, consentite, o Maestà, che si compia questo rito di gratitudine e di amore.

Ed ora, con religione, scopriamo.

RELAZIONE

allo schema di R. Decreto concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari durante la guerra.

Sire,

L'amnistia, che con i due decreti del 21 febbraio e 2 settembre 1919 si è concessa per molti reati di carattere militare commessi durante la guerra, ha fatto vivamente sentire l'opportunità di analoghi provvedimenti in ordine ad alcune mancanze disciplinari di carattere militare, le quali, pur non essendo penalmente perseguibili, date le punizioni da esse conseguite, hanno prodotto effetti non meno gravi per gli interessati.

Se, infatti, le speciali contingenze in cui sono stati commessi taluni reati hanno consigliato un esame dei medesimi da un punto di vista diverso da quello che circostanze normali avrebbero consentito, sembra rispondere ad equità tenere in debito conto anche per molte mancanze disciplinari le condizioni particolari in cui si sono verificate.

E' sembrato, d'altro canto, criterio indispensabile non portare neanche l'esame su quelle mancanze che ledono l'onore, il decoro del grado e la delicatezza, data la necessità, ora più che mai sentita, di mantenere saldo il principio della disciplina ed allo il prestigio dell'organismo militare.

In base alle direttive suesposte è stato compilato l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà.

Seguendo un'opportuna distinzione fra punizioni correttive ed epurative il decreto (art. 1) condona tutte le prime, sia che si tratti di ufficiali o sottufficiali, sia che si tratti di militari di truppa in senso stretto. Delle altre invece esclude dal beneficio la rimozione inflitta agli ufficiali ed alcuni casi di retrocessione inflitta ai sottufficiali appunto perchè riguardano mancanze lesive dell'onore di soldato e di cittadino.

Nè, a tale proposito, potrebbe sorgere il dubbio di una sperequazione di trattamento in confronto della disposizione dell'art. 12 del Decreto d'amnistia 2 settembre 1919, che dà modo di concedere agli amnistiati, previo parere del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, la reintegrazione del grado perduto in seguito alla condanna. E' da tener presente al riguardo che tale disposizione trova il suo precipuo fondamento anche in una speciale ragione di equità riflettente sopratutto quei casi di particolare considerazione per i quali il giudizio di revisione, già chiesto dal condannato, che avrebbe potuto fornire le prove della propria innocenza, fu troncato dall'amnistia, che, come è noto, è d'immediata attuazione.

Tale considerazione invece non ricorre per le punizioni disciplinari per le quali non esiste un giudizio di revisione perchè il verdetto dei consigli di disciplina non costituisce di per sè condanna, ma costituisce un ponderato e motivato parere, che trova sempre nel Ministro il giudice definitivo.

D'altra parte è da considerare che i Consigli di disciplina anche durante la guerra, sopratutto a motivo della loro costituzione stabile, hanno conservata la loro normale regolarità di funzionamento e proceduto con serenità e pacatezza, e però con piena garanzia per i giudicabili, nella loro opera a tutela del decreto e dell'onore dell'Esercito.

Non è sembrato peraltro conveniente sancire che, in seguito al condono delle punizioni epurative, il militare (ufficiale e sottufficiale) riacquisti senz'altro di pieno diritto il grado e l'impiego, potendo la sua condotta posteriore alla punizione farlo ritenere non degno di coprire di nuovo determinate cariche. Si è perciò stabilito che gli effetti delle suaccennate punizioni possano cessare su domanda dell'interessato, previo parere motivato di appositi organi, i quali nel riesaminare la posizione del medesimo non dovranno, come è ovvio, tener conto del fatto che ha dato luogo alla punizione, ma solo della condotta tenuta posteriormente ad essa dal beneficiato.

Il decreto ha dovuto poi affrontare la questione dell'anzianità da attribuirsi all'ufficiale che ha riacquistato il grado e l'impiego.

Tale questione, non v'ha dubbio, si presenta assai delicata trattandosi di non negare, nei casi particolarmente degni di considerazione, qualche materiale diminuzione di danno ai beneficiati, ma di recare il minor possibile nocumento agli interessi legittimi dei terzi, che nessuna mancanza commisero.

Con l'art. 5 si concede pertanto qualche mitigazione di danno, più o meno notevole secondochè il punito durante la recente guerra abbia ottenuto, oppure no, ricompense al valore militare o promozioni per merito di guerra.

E' di particolare rilievo inoltre la disposizione dell'art. 7 secondo la quale i provvedimenti di che trattasi, per evitare spese all'erario, non hanno alcun effetto retroattivo in ordine alle ragioni economiche o amministrative dipendenti dalle punizioni beneficiate dal decreto in esame.

I criteri di clemenza, infine, cui si ispira il decreto, sono stati estesi, entro certi limiti e per i casi degni di considerazione, anche ai militari incorporati o da incorporarsi nelle compagnie di disciplina.

I Ministri: BONOMI - SECHI.

CIRCOLARE N. 632. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari durante la guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 3 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;
Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le punizioni disciplinari della consegna, del rimprovero semplice e solenne, degli arresti semplici, di rigore ed in fortezza, della sala semplice e di rigore, della prigione semplice e di rigore, inflitte o da infliggersi ai militari del R. esercito e della R. marina per mancanze commesse durante la recente guerra e sino al 1° gennaio 1919, sono condonate.

Art. 2.

Sono parimenti condonate le seguenti punizioni inflitte o da infliggersi per mancanze commesse durante la recente guerra e sino al 1° gennaio 1919, purchè le punizioni stesse non riguardino le mancanze contro l'onore, il decoro, le istituzioni fondamentali dello Stato o la mala condotta abituale.

a) la eliminazione dai ruoli, la dispensa dal servizio attivo permanente e la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari qualora si tratti di ufficiali del R. esercito;

b) la dispensa dal servizio per motivi disciplinari e la retrocessione purchè non sia stata inflitta per le mancanze di cui alle lettere *b*) *c*) *f*) *g*) *h*) del § 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, qualora si tratti di sottufficiali del R. esercito;

c) la retrocessione qualora si tratti di caporali maggiori e caporali;

d) il passaggio alle compagnie di disciplina purchè non sia stato disposto per mancanza di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 696 del regolamento di disciplina.

Art. 3.

Gli effetti inerenti alle punizioni di cui all'articolo precedente, salve, per quanto riguarda l'anzianità, le disposizioni dell'art. 5 del presente decreto, potranno essere revocati in seguito a domanda dell'interessato, presentata nel termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le punizioni già inflitte e, dalla data della notifica del provvedimento per quelle da infliggersi.

Se trattasi di ufficiali, la revoca sarà concessa per decreto reale, previo conforme parere motivato di apposita commissione nominata dal ministro della guerra.

Se trattasi di sottufficiali, qualora la punizione sia stata inflitta dai comandi autorizzati dal n. 87 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, la revoca sarà concessa dai comandi di corpo d'armata da cui dipendono i corpi o il centro di mobilitazione a cui il sottufficiale appartiene, in seguito a conforme parere motivato di apposite commissioni nominate dai comandanti di corpo d'armata. Qualora invece la punizione sia stata inflitta dal Ministero, la revoca verrà concessa con decreto ministeriale sempre in seguito a conforme parere motivato delle stesse commissioni.

Se trattasi di caporali maggiori o caporali del R. esercito, la revoca sarà concessa dai comandanti di divisione su proposta dei comandanti di corpo o dei centri di mobilitazione, secondochè il militare sia tuttora alle armi o in congedo.

Nell'esprimere il parere di cui al 2°, 3°, 4° comma del presente articolo, non si dovrà tener conto del fatto che ha dato luogo alla punizione, ma soltanto della condotta militare e civile tenuta dall'interessato posteriormente alla punizione.

Contro la decisione non è ammesso reclamo nè in via gerarchica nè in via giurisdizionale.

Art. 4.

Le punizioni disciplinari enumerate nell'art. 1 del presente decreto beneficiate del condono saranno immediatamente cancellate nel modo prescritto dall'art. 30, comma 1°, del regolamento sulle note caratteristiche approvato con R. decreto 8 dicembre 1910.

Le altre punizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non saranno cancellate, ma si farà l'annotazione del condono nei documenti personali dell'interessato.

Art. 5.

L'anzianità dei militari a favore dei quali sarà concessa la revoca degli effetti delle punizioni disciplinari di cui all'art. 2 del presente decreto, è regolata secondo le norme seguenti:

1° Qualora si tratti di eliminazione dai ruoli o dispensa dal servizio attivo permanente, inflitte o da infliggersi ad ufficiali che durante la recente guerra siano stati decorati di una medaglia d'argento al valor militare o abbiano ottenuto promozione per merito di guerra, si applicano, per calcolare l'anzianità spettante, le disposizioni dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali e dell'art. 29 del relativo regolamento.

Le stesse disposizioni si applicano qualora si tratti di dispensa dal servizio o retrocessione inflitte ai sottufficiali che durante la recente guerra siano stati decorati di una medaglia d'argento al valor militare o abbiano ottenuto promozione per merito di guerra, per quanto riguarda il computo, ai fini della perdita dell'anzianità, del tempo trascorso in punizione.

In ogni caso l'eliminato dai ruoli, dispensato dal servizio o retrocesso, non potrà guadagnare nel proprio grado complessivamente un numero di posti superiore alla metà di quelli che gli sarebbero spettati se non fosse stato punito;

2° Agli ufficiali, eliminati dai ruoli, o dispensati dal servizio attivo permanente ed ai sottufficiali retrocessi o dispensati dal servizio, che durante la guerra non siano stati decorati d'una medaglia d'argento al valor militare o non abbiano ottenuto promozione per merito di guerra, non spetta alcun vantaggio rispetto all'anzianità. Pertanto il tempo da essi trascorso nelle suddette posizioni deve essere detratto integralmente dall'anzianità di grado che ad essi spetterebbe se fossero rimasti in servizio;

3° Qualora si tratti di sospensione dall'impiego, per gli ufficiali che durante la recente guerra siano stati decorati d'una medaglia d'argento al valor militare o abbiano ottenuto promozione per merito di guerra, il periodo trascorso in aspettativa agli effetti dell'anzianità è ridotto di due terzi; per quelli invece che non siano stati decorati d'una medaglia d'argento al valor militare o che non abbiano ottenuto promozione per merito di guerra è ridotto alla metà.

Art. 6.

I benefici concessi dal presente decreto non hanno effetto retroattivo riguardo a qualsiasi ragione economica o amministrativa dipendente dalle punizioni in essa contemplate.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 saranno applicate ai militari della R. marina con le modificazioni, in quanto necessarie, per la diversità dei regolamenti in vigore, che saranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 8.

Il presente decreto non si applica all'arma dei carabinieri reali.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 10.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

Prezzo della presente dispensa l. 0.20

(4011). — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...re Centrale ...
...OMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1920 — 6 Novembre

N. 633 – 22 luglio 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che istituisce la commissione per il giudizio su gli ufficiali medici a senso dell'articolo 5 lettera *b)* del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240 . . . . . *Pag.* 986

» 634 – 25 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1400, con cui la « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza », viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 8700 fatta dai militari di truppa del 49° reggimento fanteria e del disciolto 149° reggimento fanteria e viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa . . . . . *Pag.* 986

» 635 – 3 settembre 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che sostituisce un membro della commissione per il giudizio su gli ufficiali medici a senso dell'articolo 5, lettera *b)* del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240 . . *Pag.* 989

» 636 19 settembre 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918 . *Pag.* 989

» 637 – 29 settembre 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente, un membro effettivo e due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito . . . . *Pag.* 990

» 638 – 5 ottobre 1920. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1496, relativo alle vertenze cavalleresche fra militari dell'esercito . . . . *Pag.* 991

» 639 – 25 ottobre 1920. — PENSIONI. — Decreto ministeriale che nomina i membri della commissione per l'applicazione del R. decreto-legge 25 luglio 1919 n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra. . *Pag.* 992

» 640 – 3 novembre 1920. — CAVALLI. — Richiesta di dati riguardanti la eliminazione dei quadrupedi . . . . . *Pag.* 992

» 641 – 3 novembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo. *Pag.* 993

» 642 – 4 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . *Pag.* 994

» 643 – 4 novembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali per il servizio di commissariato residuati dalla guerra . . . . *Pag.* 995

» 644 – 4 novembre 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 3ª applicazione del R. decreto n. 71 . . . . . *Pag.* 996

» 645 – 4 novembre 1920. — TRASPORTI. — Aumento delle tariffe ferroviarie nei giorni di domenica . . . . . *Pag.* 997

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 997

CIRCOLARE N. 633. - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che istituisce la commissione per il giudizio su gli ufficiali medici a senso dell'art. 5 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240.** — (Gabinetto del ministro). 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visto che la commissione speciale di 2° grado nominata con R. decreto 15 gennaio 1920 per l'esame dell'idoneità degli ufficiali medici a proseguire in modo distinto l'ulteriore carriera ha, per alcuni di essi, pronunciato il proprio giudizio senza l'osservanza delle formalità prescritte:

Ritenuto che il nuovo giudizio circa gli ufficiali stessi deve deferirsi ad altra commissione speciale, avendo quella precedente esaurito il suo compito entro il 15 febbraio 1920 ai termini del n. 9 del decreto ministeriale 1° dicembre 1919;

Visto l'articolo 9 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 453;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I giudizi pronunziati sul conto di ufficiali medici dalla commissione di 2° grado sono annullati.

Art. 2.

La commissione che a termini dell'articolo 6 del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240 dovrà formulare, in sede di secondo grado, i nuovi giudizi per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare è composta dei seguenti generali medici e professori di università:

BUONOMO cav. Lorenzo, maggior generale medico ispettore capo di sanità militare, presidente;
D'ANGELANTONIO cav. Ettore, maggior generale medico
GALLI cav. Giandomenico, maggior generale medico
MARROCCO cav. Achille, brigadiere generale medico
CALEGARI cav. Giov. Battista, brigadiere generale medico
DIONISI prof. Antonio, professore ordinario R. università di Palermo
TIZZONI prof. Guido, professore ordinario R. università di Bologna
} Membri

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI.

N. 634. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1400, con cui la « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza », viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 8700 fatta dai militari di truppa del 49° reggimento fanteria e del disciolto 149° reggimento fanteria e viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). - 25 agosto 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 241. del 12 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale del 3 luglio 1919 n. 1315, col quale venne eretta in ente morale la fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza col capitale di L. 7000, offerto a favore dei militari di truppa del reggimento stesso e delle loro famiglie, e ne venne approvato lo statuto organico;

Vista la nuova offerta di L. 8700, fatta dai militari di truppa del 49° e del disciolto 149° reggimento fanteria a favore, oltre che delle famiglie bisognose dei caporali e soldati, già appartenenti ai predetti reggimenti, anche degli orfani dei medesimi;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente norme per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Viene autorizzata l'accettazione della offerta di L. 8700 ad incremento della « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza ».

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della predetta fondazione, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO FONDAZIONE 49° REGGIMENTO FANTERIA E CAVALLAZZA.

Art. 1.

Costituiscono la « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza » le oblazioni fatte:

a) dal comandante, ufficiali istruttori e reclute della classe 1900 del distaccamento di Piossasco a favore delle famiglie bisognose di caporali e soldati, dipendenti ed amministrati dal deposito del 49° reggimento fanteria;

b) dai soldati del 49° reggimento mobilitato con il versamento della loro quota parte del premio Cavallazza allo scopo di formare un fondo, il cui reddito sia impiegato in premio ai migliori soldati ed in sovvenzioni alle famiglie dei militari del reggimento;

c) dai militari di truppa del 49° reggimento fanteria con il residuo incassi per recupero rottami metallici raccolti in zona di Castagnevizza-Vippacco nel 2° semestre 1917;

d) dai militari di truppa del 49° reggimento fanteria con la elargizione della rimanenza attiva dello spaccio cooperativo effettuata all'atto dello scioglimento del reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale di lire quindicimilasettecento raccolte nel modo suddetto, ed investite in cartelle del prestito nazionale 5 %, intestate alla « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza » e depositate presso la cassa del reggimento medesimo.

Art. 3.

La gestione dell'ente è affidata ad una commissione composta dal comandante del deposito (presidente), dal direttore dei conti (relatore), dal capitano addetto al deposito (membro) e dall'ufficiale pagatore (segretario), tutti con voto deliberativo.

Art. 4.

Il comandante titolare del 49° reggimento fanteria ha la presidenza onoraria della commissione di cui all'articolo precedente, e, volendo, può prendere parte alle deliberazioni di essa, che debbono pur sempre essere da lui approvate.

Art. 5.

La rendita annuale dell'ente verrà divisa in quote variabili da lire 10 a lire 30 da assegnarsi ai migliori soldati del 49° reggimento fanteria, ed in sussidi variabili dalle lire 20 alle lire 50 da distribuirsi alle famiglie più bisognose dei caporali e soldati maggiormente meritevoli, appartenenti al predetto reggimento, nonchè agli orfani e alle famiglie dei militari stessi, che durante la guerra fecero parte del 149° reggimento fanteria, dipendente ed amministrato dal deposito del 49°.

Art. 6.

I sussidi e i premi che non venissero distribuiti durante l'anno saranno depositati nella cassa di risparmio in libretto postale intestato al reggimento. Le somme risultanti dal cumulo dei detti sussidi e dei relativi interessi saranno impiegate nell'acquisto di nuove cartelle.

Art. 7.

Per quanto riguarda la concessione dei sussidi agli orfani dei caporali e dei soldati morti in guerra, già appartenenti al 149° e al 49° reggimento fanteria, si fa richiamo alle disposizioni della legge 18 luglio 1917 n. 1143 e del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1044.

Art. 8.

Le cartelle in cui è investito il capitale potranno convertirsi in altri titoli dello Stato italiano o da questo garantiti; tale conversione viene decisa dalla commissione di cui all'art. 3.

Art. 9.

Annualmente la commissione di cui all'art. 3, nella settimana precedente la festa del reggimento (24 giugno), si riunirà per redigere il conto della rendita disponibile e per stabilire il numero e le quote dei premi e dei sussidi da accordare.

Art. 10.

Le deliberazioni della commissione predetta sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità di voti deciderà il presidente onorario.

Art. 11.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei sussidi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente verrà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 635. — STATO DEGLI UFFICIALI. **R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il giudizio su gli ufficiali medici a senso dell'art. 5 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240.** — (Gabinetto del ministro). — 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto che la commissione speciale di 2° grado nominata con R. decreto 15 gennaio 1920 per l'esame dell'idoneità degli ufficiali medici a proseguire in modo distinto l'ulteriore carriera ha, per alcuni di essi, pronunciato il proprio giudizio senza l'osservanza delle formalità prescritte;

Ritenuto che il nuovo giudizio circa gli ufficiali stessi deve deferirsi ad altra commissione speciale, avendo quella precedente esaurito il suo compito entro il 15 febbraio 1920 ai termini del n. 9 del decreto ministeriale 1° dicembre 1919;

Visto l'articolo 9 del R. decreto 20 aprile 1920 n. 453;

Visto il R. decreto 22 luglio 1920 col quale venne nominata la commissione giudicatrice di secondo grado per gli ufficiali del corpo sanitario militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il prof. TIZZONI Guido, ordinario nella R. università di Bologna, non avendo accettato di far parte della commissione nominata col sopracitato regio decreto 22 luglio 1920 è sostituito, nella commissione stessa, dal prof. SALVI Giulio, ordinario nella R. università di Napoli.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI.

N. 636. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense di guerra). — 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1374 che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919 n. 177, che modifica la costituzione di detta commissione;

Visto il Nostro decreto 21 settembre 1919 n. 1844, col quale si apporta altra modifica alla composizione della detta commissione;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni alla commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare relativi alla guerra 1915-1918;

Tenente generale NEGRI dei conti di Lamporo nobile Ettore, esonerato dalla carica di membro effettivo;

Tenente generale SALAZAR nobile Michele, esonerato dalla carica di membro effettivo;
Maggior generale BLOISI cav. Alessandro, esonerato dalla carica di membro effettivo;
Tenente generale RIZZA cav. Sebastiano, esonerato dalla carica di membro supplente;
Maggior generale VIGLIANI cav. Alessandro, nominato membro effettivo;
Maggior generale RIVERI cav. Mario, nominato membro effettivo;
Brigadiere generale PIRZIO-BIROLI cav. Alessandro, nominato membro effettivo;
Brigadiere generale BONOMI cav. Annibale, nominato membro effettivo.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI — SECHI.

N. 637. — STATO DEGLI UFFICIALI. **Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente, un membro effettivo e due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 settembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 2388, che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina,

DECRETA:

Art. 1.

Il tenente generale Fabbri cav. Augusto è esonerato dalla carica di presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito; il maggior generale Polver cav. Gaetano e il tenente generale Negri dei conti di Lamporo cav. Ettore, sono esonerati dalla rispettiva carica di membro effettivo e di membro supplente del consiglio stesso a decorrere dal 1 ottobre 1920.

Art. 2.

Il tenente generale Croce cav. Giovanni è nominato presidente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito; il brigadiere generale Bonomi cav. Annibale è nominato membro effettivo, ed i brigadieri generali Perelli cav. Ippolito e Bassignano cav. Achille sono nominati membri supplenti del consiglio stesso a decorrere dal 1 ottobre 1920.

Art. 3.

Per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 1920 funzionerà un secondo consiglio di disciplina, composto dei membri supplenti disponibili e presieduto dal più elevato in grado o più anziano di essi.

Art. 4.

Il secondo consiglio sarà convocato, quando occorra, dal presidente titolare del consiglio di disciplina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 638. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 1496, relativo alle vertenze cavalleresche fra militari dell'esercito.** — (Gabinetto del ministro). — 5 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 258, del 2 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 4 ottobre 1908 n. 605;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le vertenze cavalleresche tra militari del R. esercito sorte e non definite durante la guerra saranno sottoposte a uno speciale giury d'onore formato nel modo stabilito dagli articoli seguenti, anche se già un giury d'onore costituito a senso del Nostro decreto 4 ottobre 1908 n. 605 abbia emesso dichiarazione di non intervento.

Art. 2.

Il giury d'onore speciale sarà costituito presso ogni comando di corpo d'armata territoriale e sarà composto, per le vertenze in cui una o ambedue le parti siano ufficiali generali o superiori, da tre ufficiali generali più anziani delle parti designati dal comandante di corpo d'armata, dei quali il più elevato in grado o il più anziano funzionerà da presidente; per le vertenze tra ufficiali inferiori, da un ufficiale generale, quale presidente, e due ufficiali superiori; per le vertenze tra altri militari, da un ufficiale superiore, presidente, e da due ufficiali inferiori. Un medesimo giury sarà di massima incaricato di risolvere tutte le vertenze per le quali per ragione di territorio e di composizione sia competente.

Art. 3.

Il giury d'onore speciale avrà competenza a pronunziare sulle vertenze in cui ambedue le parti o la parte più elevata in grado o, a parità di grado, la più anziana dipenda dal comando del corpo d'armata presso il quale detto giury è istituito o risieda nel territorio di tale comando.

Art. 4.

Gli ufficiali, anche se già congedati, hanno l'obbligo di segnalare al comando del corpo d'armata, le vertenze cavalleresche in cui siano ancora implicati anche come rappresentanti, fornendo ogni possibile indicazione sull'anteriore svolgimento delle vertenze stesse e sulle autorità presso cui si possono trovare i documenti relativi.

In caso di accertata mancanza di questi documenti, la procedura sarà rinnovata per la parte che il giury riterrà necessaria ad illuminare la sostanza della questione.

Le autorità che già siano in possesso di atti e documenti relativi alle vertenze che sono oggetto del presente decreto (relazioni dei rappresentanti, verbali, ecc. ecc.) provvederanno per parte loro a dar corso all'ulteriore svolgimento della procedura, trasmettendo i documenti stessi al corpo d'armata competente.

Art. 5.

Il giury d'onore speciale pronuncierà inappellabilmente nei modi stabiliti dall'art. 6 del citato decreto 4 ottobre 1908. Esso dovrà tener presente le speciali circostanze in cui sorsero durante la guerra molte vertenze cavalleresche tra militari e l'opportunità morale e disciplinare di affermare che la coscienza dei sacrifizi compiuti insieme per il raggiungimento della vittoria deve ritenersi sufficiente motivo per le parti a cancellare il ricordo di ogni attrito e contrasto personale, e a sinceramente conciliarsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 639. — PENSIONI. — **Decreto ministeriale che nomina i membri della commissione per l'applicazione del R. decreto-legge 25 luglio 1919 n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 ottobre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti i decreti ministeriali in data 1 novembre 1919 (circolari 580 e 581 del *giornale militare* 1919) concernenti l'istituzione e la nomina di una commissione per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1390 del 25 luglio 1919;

Visto il R. decreto 10 giugno 1920 col quale il maggiore generale INVREA cav. Pio è stato collocato in P. A. S.;

Visto che il tenente colonnello GORRESIO cav. Marco è stato, con determinazione ministeriale 12 settembre 1920, destinato al collegio militare di Roma;

DETERMINA:

La commissione incaricata di procedere agli accertamenti di cui al succitato decreto ministeriale 1 novembre 1919, viene così composta:

Brigadiere generale MARTINENGO VILLAGANA cav. Angelo;
Capo sezione di 1ª classe PANTOSTI comm. dott. Alfredo;
Maggiore PAGANI cav. Lorenzo.

Funzionerà da segretario un ufficiale inferiore da designarsi dalla direzione generale personali ufficiali.

Roma, addì 25 ottobre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 640. — CAVALLI. — **Richiesta di dati riguardanti la eliminazione dei quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 3 novembre 1920.

Per effettuare i necessari riscontri in ordine alla eseguita eliminazione dei quadrupedi dell'esercito, tutte le amministrazioni dei corpi, istituti e stabilimenti militari (compresi i depositi allevamento cavalli e gli uffici stralcio delle amministrazioni dei corpi soppressi e dei depositi di rifornimento quadrupedi) che effettuarono le eliminazioni stesse, faranno pervenire al Ministero (ispettorato ippico) non più tardi del 5 novembre 1920, uno specchio, conforme al modello seguente, dei quadrupedi comunque venduti dal 1° novembre 1918 al 31 ottobre 1920.

Consimile specchio le amministrazioni stesse trasmetteranno mensilmente per le vendite successive, finchè non sarà ultimata la eliminazione dei quadrupedi.

Si raccomanda la massima diligenza ed esattezza nella comunicazione dei dati richiesti da desumersi dai documenti di cassa.

(Corpo) . . . . . .

SPECCHIO numerico dei quadrupedi eliminati dal 1° novembre 1918 al 31 ottobre 1920 nonchè delle somme riscosse e versate in tesoreria per le vendite stesse.

Formalità eseguita nelle eliminazioni	Numero dei quadrupedi			Somma ricavata e versata in tesoreria		Dati riguardanti le quietanze di Tesoreria				
	cavalli	muli	asini			Tesoreria di	Numero della quietanza	Data delle quietanze		
Venduti a prezzo di stima										
Venduti all'asta pubblica										
Venduti a trattativa privata										
Venduti a macelli di carne equina										
Ceduti in conto risarcimento danni di guerra.										
TOTALI										

(data) . . . . . addì . . . . . 19 . . . Il . . . . . .

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 641. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 3 novembre 1920.

Le disposizioni contenute nella circolare 283 *giornale militare* c. a., sono estese anche agli ufficiali studenti universitari delle categorie in congedo appartenenti alla classe 1899.

In conseguenza possono anche ad essi essere pagate senz'altro le indennità di congedamento e di vestiario di cui alla circolare 113 del 1919.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 642. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni della Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (*Direzione generale personali civili e affari generali*). — 4 novembre 1920.

E' disponibile un posto d'impiego di ufficiale d'ordine nel real corpo delle miniere devoluto agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad al quale possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti, tutti i sottufficiali che, *alla data della presente circolare*, siano già in nota pel conseguimento dell'impiego civile secondo le norme del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrervi dovranno presentare, alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 2, non più tardi del giorno 25 novembre 1920.

I sottufficiali che non intendono di concorrervi, dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento) non oltre lo stesso giorno 25 novembre 1920, una esplicita dichiarazione di rinuncia all'impiego loro offerto con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni, e, in ogni caso, non oltre la data soprafissata, le autorità dalle quali detti personali dipendono dovranno, *sotto la loro responsabilità*, trasmettere tali domande o dichiarazioni, in piego raccomandato, al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che intendono di concorrere al detto posto la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. *F*.

Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi.

Della avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i sottufficiali, compresi quelli che si trovano in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che scaduto il termine suaccennato le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti personali.

In ogni caso di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria e diversa da quelle sopra enunciate.

I sottufficiali quindi, le cui domande di ammissione al concorso e dichiarazioni di rinuncia non fossero presentate nei limiti di tempo sopra fissati, saranno senz'altro considerati come rinunciatari al cennato posto, salvo, peraltro, a ritenere *personalmente responsabili le predette autorità militari* in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata partecipazione, in tempo debito, della presente circolare, o della mancata trasmissione delle domande anzidette.

Per norma degli interessati si soggiunge che la carriera nel personale d'ordine del Real corpo delle miniere è perfettamente identica, per quanto si attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico, a quella d'ordine delle amministrazioni centrali, e che il personale in parola presta normalmente servizio nelle sedi di Torino, Milano, Padova, Bologna, Carrara, Firenze, Roma, Napoli, Caltanissetta, Iglesias ed eventualmente negli uffici minerari di nuova costituzione in Trento e Trieste.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 643. — DISPOSIZIONI VARIE. **Alienazione dei materiali per il servizio di commissariato residuati dalla guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 novembre 1920.

Con riferimento al penultimo capoverso della circolare n. 642 del 4 dicembre 1919 inserita nella dispensa 76 del *giornale militare* e facendo seguito alle circolari n. 378, 386 e 554 del *giornale militare* c. a. relative all'alienazione dei materiali del genio, di artiglieria e di sanità, si dispone quanto segue circa l'alienazione dei materiali di commissariato residuati dalla guerra.

1ª Categoria del nomenclatore: Corredo.

Dovranno essere alienati solo i materiali pei quali furono date disposizioni dalla direzione generale servizi logistici ed amministrativi. Tutti gli altri materiali dovranno essere conservati, a meno di successive disposizioni in contrario.

2ª Categoria del nomenclatore: Materiali per il servizio generale comune.

Dovranno essere alienati, ove ancora non siano stati venduti, i materiali di cui fu già disposta l'alienazione, colle circolari della direzione generale servzi logistici ed amministrativi n. 6400 in data 23 aprile c. a. diretta alle direzioni di commissariato militare territoriale, n. 6394 pari data diretta agli stabilimenti di riserva V. E., n. 14502 in data 13 ottobre e 14849 in data 20 ottobre diretta alle direzioni di commissariato, e 14[illegible] in data 21 ottobre diretta allo stabilimento di riserva di Milano.

Dovrà pure essere alfenato tutto il fustame di vino, all'infuori dei barilotti delle dotazioni di mobilitazione e di quei fusti che fosse ritenuto conveniente conservare per i bisogni dei corpi.

Tutto il rimanente materiale dovrà essere conservato, a meno di successive disposizioni in contrario.

3ª Categoria del nomenclatore: Materiali per il servizio di casermaggio.

Finchè non sia compiuta la sistemazione delle dotazioni dei magazzini casermaggio, potranno alienarsi soltanto i materiali dichiarati fuori uso e quelli che, a giudizio delle direzioni e sezioni di commissariato, dovrebbero essere classificati fuori uso o in mediocri condizioni; eccettuati il kapok, il crine animale e la lana, che dovranno utilizzarsi finchè vengano dichiarati inservibili, e le brande regolamentari, delle quali, anche se in mediocri condizioni, dovrà sempre essere proposta al Ministero la riparazione.

4ª Categoria del nomenclatore: Generi e materiali per il servizio delle sussistenze militari.

Dovranno essere alienati, ove ancora non lo siano stati, i soli materiali indicati nella circolare della direzione generale servizi logistici ed amministrativi n. 9886 in data 23 giugno 1920, diretta alle direzioni di commissariato.

Tutti gli altri materiali dovranno essere conservati, a meno di successive disposizioni in contrario.

AVVERTENZE.

Qualora non sia già stato fatto, tutti gli enti, che detengono oggetti delle categorie sopra elencate, provvederanno a impartirli nel seguente modo:

a) materiali di cui sia stata disposta l'alienazione;

b) materiali di cui non sia stata disposta l'alienazione e che dovranno impiegarsi per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione;

c) materiali dei quali non sia stata disposta l'alienazione e che occorrono per i normali bisogni del tempo di pace.

I materiali di cui ai comma *b*) e *c*) dovranno essere riordinati e conservati in magazzini possibilmente di proprietà dell'amministrazione militare, distinti da quelli in cui saranno riordinati e conservati i materiali di cui al comma *a*).

Gli uffici e stabilimenti militari territoriali di commissariato specie quelli del territorio dell'ex zona di guerra e delle provincie redente, provocando i necessari accordi assumeranno in carico e ritireranno, possibilmente nei propri magazzini, tutti i materiali di commissariato residuati dalla guerra che fossero eventualmente in consegna ad altri enti militari dislocati sul territorio di loro giurisdizione e viceversa passeranno in consegna agli uffici e stabilimenti competenti i materiali di artiglieria, del genio, ecc. dei quali fossero temporaneamente consegnatari.

Le disposizioni contenute nella presente circolare sostituiscono, nei riguardi dei materiali per il servizio di commissariato residuati dalla guerra, quelle già emanate con la circolare 642 del *giornale militare* anno 1919 dispensa 76, che resta pertanto definitivamente abolita.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 644. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 3ª applicazione del R. decreto n. 710.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 novembre 1920.

1. — Con riferimento al contenuto del R. decreto n. 710 in data 3 giugno 1920 (circolare n. 336 del *giornale militare* 1920) il Ministero, considerate le attuali esigenze di servizio, avverte che, con la data del 30 novembre potrà essere collocato in P. A. S. il numero degli ufficiali superiori ed inferiori indicato nello specchio seguente:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria R. C.	Artiglieria R. T.	Genio	Genio Treno	Corpo Sanitar.	Commissariato	Sussistenza	Amministraz.	Veterinari	Note
Colonnelli	40	—	14	5	7	—	—	2	—	—	—	Nelle cifre contro indicate sono compresi anche gli ufficiali che, pur avendo la precedenza per ragioni di età non possono essere subito collocati in P. A. S. per motivi vari.
T. Colonnelli . .	20	9	—	—	—	—	10	—	—	—	2	
Maggiori	70	9	10	—	—	—	20	—	9	—	8	
Capitani	—	10	—	—	—	10	—	—	—	—	—	

2. Il Ministero determina inoltre che le domande per altra successiva applicazione del suddetto R. decreto n. 710 del 3 giugno c. a. devono essere presentate, ai corpi ai quali appartengono gli interessati, non più tardi del 30 novembre e trasmesse a questo Ministero con la maggiore sollecitudine possibile.

Ritiene però opportuno far presente che esistono già presso il Ministero numerose domande, specialmente di ufficiali delle armi di artiglieria e genio e dei corpi amministrativi e veterinario e che per il disposto del capoverso dell'art. 7 del R. decreto 455 (circolare 249 del *giornale militare* c. a.) nella concessione della P. A. S. viene data la precedenza agli ufficiali più anziani di età.

Ne risulta che gli ufficiali più giovani avranno poca probabilità di veder accolta la loro domanda.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 645. — TRASPORTI. — **Aumento delle tariffe ferroviarie nei giorni di domenica.** — (Direzione trasporti). — 4 novembre 1920.

In dipendenza del R. decreto 7 settembre 1920 n. 1299, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del 29 dello stesso mese, alla circolare n. 262 del *giornale militare* c. a. sono apportate le seguenti varianti nella parte relativa agli aumenti delle tariffe ferroviarie nei giorni di domenica: e quote di aumento sono le seguenti:

a)	L.	0,75	per i biglietti di prezzo fino a	L.	5	
	»	1,25	»	»	5,05 a	L. 10
	»	2,50	»	»	10,05 a	» 20
	»	5,00	»	»	20,05 a	» 30
	»	7,50	»	»	30,05 a	» 50
	»	12,50	»	»	50,05 a	» 100
	»	25,00	»	»	100,05	ed oltre;

per i viaggi iniziali sulle linee delle ferrovie dello Stato, secondo l'orario dei treni, entro il periodo delle ore 3 alle 24 della domenica e che si compiono entro il periodo stesso:

b) L. 7,50 per la 1ª classe;
L. 5,00 per la 2ª classe;
L. 2,50 per la 3ª classe

per i viaggiatori che, fruendo del diritto di fermate intermedie, effettuano parte del viaggio nei limiti di tempo indicati al punto *a*) e per i viaggiatori provvisti di biglietti di abbonamento ordinari di cui all'allegato n. 6 alle tariffe e condizioni pei trasporti, o di abbonamento a tariffa locale n. 8 (linee Varesine), che si servono dell'abbonamento per viaggiare nei limiti di tempo precitati;

c) L. 5 per la 1ª classe;
L. 2,50 per la 2ª classe;
L. 1,25 per la 3ª classe

per i viaggiatori provvisti di biglietti di abbonamento a prezzo ridotto, di cui agli allegati n. 6B (studenti) e 6C (impiegati, ecc.) alle tariffe e condizioni pei trasporti, che si servono dell'abbonamento per viaggiare nel periodo di tempo indicato al punto *a*).

Sono esenti dal pagamento delle sopratasse di cui ai punti *b*) e *c*) i viaggi effettuati con biglietto di abbonamento emessi con la decorrenza anteriore al 10 aprile 1920.

La presente disposizione è andata in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione del decreto succitato nella *gazzetta ufficiale*, cioè dal 10 ottobre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 58ª, anno 1920, circolare 632.

A pagina 977, nel sommario di detta circolare, dopo le parole: R. decreto, *aggiungasi*: n. 2514.

A pagina 981, nel titolo di detta circolare, dopo le parole: R. decreto, *aggiungasi*: n. 1514 e dopo la data: 3 novembre 1920, *aggiungasi*: (Gazzetta ufficiale n. 259, del 3 novembre 1920).

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4027) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

Biblioteca Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1920 — 12 Novembre

N. 646 – 29 luglio 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1145, che erige in ente morale la fondazione « Elena Camera » — avente il capitale iniziale di lire settantamilanovecento a favore delle vedove e degli orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico della fondazione stessa . . . . . *Pag.* 999

» 647 – 30 ottobre 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. *Pag.* 1002

» 648 – 11 novembre 1920. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul pezzo da 77/27 mod. 905/908 . . . . . *Pag.* 1009

» 649 – 11 novembre 1920. — RECLUTAMENTO. Disposizioni speciali per i comandi dei corpi e reparti che ricevono reclute della classe 1901 . . *Pag* 1010

» 650 – 11 novembre 1920. — RECLUTAMENTO. Ripristino di alcune disposizioni contenute nell'istruzione per il servizio della leva all'estero, state abrogate durante la guerra . . . . . *Pag.* 1011

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1011

CIRCOLARE N. 646. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1145, che erige in ente morale la fondazione « Elena Camera » — avente il capitale iniziale di lire settantamilanovecento a favore delle vedove e degli orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico della fondazione stessa.** – (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 29 luglio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 200, del 24 agosto 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduta la domanda con la quale la signora Elena Camera chiede la erezione in ente morale della « fondazione Elena Camera » pro vedove ed orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna morti in guerra, costituita in Roma, presso il comando della brigata stessa, mediante il patrimonio iniziale di lire settantamilanovecento, con lo scopo di integrare i soccorsi che le vedove e gli orfani predetti ricevono dallo Stato;

Visto lo statuto organico presentato per la Nostra approvazione;

Vista la legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Sentita la giunta esecutiva del comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « fondazione Elena Camera » pro vedove ed orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna morti in guerra, con sede in Roma, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico, in data 14 luglio 1920, composto di diciassette articoli, il quale statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE "ELENA CAMERA,,
pro vedove e orfani dei militari morti in guerra già appartenenti alla brigata granatieri di Sardegna.

Art. 1. — E' istituita in Roma, con sede presso il comando della brigata granatieri di Sardegna, la fondazione « Elena Camera » collo scopo di integrare i soccorsi alle vedove e agli orfani bisognosi dei militari morti in guerra, e per causa della guerra, già appartenenti alla brigata granatieri di Sardegna.

Art. 2. — Saranno considerate associate alla fondazione tutte le persone, enti, comandi, corpi, uffici, ecc., che volendo concorrere all'opera benefica verseranno annualmente a questo scopo lire 25.

Art. 3. — Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale iniziale di L. 70.900, investito in rendita consolidata al 5 % del VI prestito nazionale, depositata alla banca dell'unione militare, e formato come segue:

a) lire 6.000,00 1° versamento fatto da donna Elena Camera;

b) » 5.397,00 provento di due thè di beneficenza;

c) » 2.500,00 proventi di quote annuali di associazione alla fondazione;

d) » 1.665,00 provento di oblazioni fatte da persone benefiche;

e) » 17.662,76 provento di economie realizzate dallo spaccio cooperativo reggimentale del 1° reggimento granatieri;

f) » 25.500,00 provento di economie realizzate dallo spaccio cooperativo reggimentale del 2° reggimento granatieri.

Art. 4. — Il patrimonio di cui all'articolo precedente sarà completato a cura del comitato di cui all'art. 15:

a) coi proventi di altri thè di beneficenza e vendite appositamente organizzate;

b) dalle quote annue di associazione di cui all'art. 2;

c) dalle oblazioni volontarie e lasciti che si riceveranno per lo scopo di cui trattasi;

d) dai sussidi che, secondo l'art. 8 della legge 18 luglio 1917, n. 1143 il comitato nazionale crederà di concedere.

Art. 5. — La fondazione si propone di soccorrere colle proprie rendite e col capitale costituito dal suo patrimonio, le vedove e i figli minorenni di ambo i sessi, bisognosi, presso le loro famiglie stesse, a mezzo di sussidi semestrali il cui scopo è quello di concorrere ad alleviare le ristrettezze delle prime, ed alla educazione ed istruzione dei secondi.

Art. 6. — L'entità del sussidio, oltre che dalla somma totale annualmente disponibile, dovrà essere stabilita tenendo stretto conto della condizione sociale del beneficato. Si avrà di mira cioè di non creare degli spostati e soccorrendo gli orfani, di concorrere ad educarli, e ad avviarli ad una professione, mantenendo il beneficato nell'ambiente stesso, di massima, dal quale proviene.

Art. 7. — Il sussidio, semprechè si verifichino le condizioni di bisogno di cui all'art. 5 sarà continuato sino ad esaurimento del patrimonio della fondazione:

a) alle vedove sino a che non si rimaritino;

b) agli orfani sino alla loro maggiore età. Però le femmine perderanno tale diritto anche prima, prendendo marito.

Allorchè raggiungano la maggiore età, o prendendo marito, i sovvenuti possono ricevere, se vi saranno fondi disponibili, un premio finale che permetta ai maschi di far fronte alle prime necessità d'inizio della loro professione, ed alle femmine di avere un assegno dotalizio. Tale premio finale sarà dato sotto forma di certificato di rendita nominativo, che per le femmine sarà vincolato per cinque anni, salvo il caso di matrimonio.

Art. 8. — Le quote di sussidio saranno pagate alla vedova e, nei riguardi degli orfani, alla madre, al tutore, o a chi ne ha assunto il carico, allo scopo, principalmente, di provvedere alla loro educazione ed istruzione.

Nell'assegnare sussidi, sarà tenuto conto oltrechè delle condizioni economiche e sociali del sovvenuto, anche dei sussidi e benefici che egli riceve dallo Stato o da altre istituzioni di soccorso.

Art. 9. — Il sussidio dovrà essere sospeso in caso di cattiva condotta del sovvenuto.

Art. 10. — La fondazione « Elena Camera » sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri (compreso il presidente), nominato dal comandante titolare della brigata granatieri di Sardegna, fra gli ufficiali che da più anni appartengono alla brigata stessa.

Il comandante titolare della brigata è di diritto presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 11. — E' compito del consiglio di amministrazione, dopo provveduto ai necessari accertamenti, di erogare i sussidi semestrali in base ai fondi disponibili, e tenendo presente i criteri fondamentali di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 12. — Sino a che il capitale iniziale non abbia raggiunto le lire 100.000 saranno ad esso devoluti tutti i proventi di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 4, rimanendo pertanto temporaneamente disponibili per erogazioni in sussidi soltanto gli interessi del capitale già formato ed i proventi di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo citato. Ciò salvo casi eccezionali, a giudizio motivato del consiglio di amministrazione.

Art. 13. — La fondazione « Elena Cannera », essendo di carattere temporaneo, il capitale di cui al precedente articolo dovrà, col progredire degli anni, a mano a mano che per cause diverse diminuiranno prima e scompariranno poi totalmente i motivi che dettero origine alla fondazione, essere gradatamente intaccato sino al suo completo esaurimento.

Le norme per la graduale diminuzione del capitale saranno stabilite dal consiglio di amministrazione, in maniera da impedire l'esaurimento anticipato del capitale medesimo fino a che sussista la necessità dell'assistenza. All'uopo il consiglio di amministrazione si atterrà alle norme seguite dall'opera nazionale « Emanuele Filiberto di Savoia » per gli orfani della Libia e dell'« istituto nazionale Principe di Piemonte » per la gente di mare, in quanto applicabile.

Art. 14. — I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni purchè pel detto periodo permanga in essi la qualità di ufficiali appartenenti alla brigata granatieri di Sardegna. Allo scadere del periodo triennale possono essere riconfermati nell'incarico.

Le vacanze che eventualmente avvenissero, saranno ripianate con nomine fatte nel modo di cui all'art. 10, e in tal caso la nuova nomina avrà effetto fino alla scadenza del triennio.

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione dovrà altresì curare che funzioni in modo permanente un comitato d'azione e propaganda per la raccolta dei proventi di cui all'art. 4.

Art. 16. — Delle assegnazioni di sussidi agli orfani deve essere data comunicazione al comitato provinciale per gli orfani di guerra della provincia cui appartiene il comune di residenza dell'orfano beneficato.

Art. 17. — Per tutto quanto è contemplato nel presente statuto si richiama l'osservanza delle norme della legge 18 luglio 1917, n. 1143 e dei relativi regolamenti.

Visto d'ordine di S. M. il Re in esecuzione del decreto reale.

Il Ministro — GIOLITTI.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 647) — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Divisione stato maggiore). — 30 ottobre 1920.

Il Ministero, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 14 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 (circolare 397 *giornale militare* 1917) determina che al regolamento e alle tabelle annesse per le note caratteristiche degli ufficiali siano apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Allegato 1.

Corpo automobilistico.

1° — A pagina 12, capo 22, dopo il comma *d*) aggiungere il seguente comma *d'*) :

d') per gli ufficiali del corpo automobilistico occorrerà accennare alle condizioni fisiche, alla resistenza allo speciale servizio, all'attitudine ed agli altri peculiari dati che si richiedono per le varie cariche automobilistiche, ed alla durata del servizio prestato come personale d'inquadramento presso autoreparti ed autosezioni. Dovrà inoltre essere formulato un giudizio motivato sull'idoneità dell'ufficiale a rimanere nel corpo.

2° — A pagina 19, capo 43, il comma 5° è sostituito dal seguente :

5°) siano trasmessi direttamente al Ministero, al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, all'ispettorato dell'aeronautica militare e all'ufficio automobilistico, copia dello specchio contenente le note e l'elenco delle punizioni dei rispettivi ufficiali.

L'ispettore dell'aeronautica militare e l'ufficio automobilistico, dopo aver preso visione dei documenti in parola, li trasmetteranno alla direzione generale personale ufficiali del Ministero.

Il Ministero e il comando generale dell'arma dei carabinieri reali provvedono a loro volta che la copia dello specchio sia incollata al libretto che hanno in custodia e che siano apportate le varianti alla parte 3ª.

3° — Alle tabelle annesse al regolamento sulle note caratteristiche, vanno aggiunte le seguenti :

TABELLA N. 1.

Ufficiali superiori.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Direttore della Direzione centrale automobilistica.	Comandante del Corpo d'armata di Bologna (1).		
Ispettore servizi automobilistici (2).			
Comandante di centro automobilistico.	Comandante del Corpo d'armata (3).		
Ufficiale superiore della Direzione centrale automobilistica.			
Comandanti distaccamenti della Direzione centrale automobilistica; direttori dei laboratori della Direzione centrale automobilistica.	Direttore della Direzione centrale automobilistica.	Comandante del Corpo d'armata nel cui territorio presta servizio l'ufficiale.	

(1) Richiederà un rapporto informativo al capo dell'ufficio automobilistico del Ministero della guerra.

(2) E' considerato personale del Ministero, per cui valgono le norme per questo in vigore.

(3) Richiederà un rapporto informativo per quanto riguarda l'opera tecnica ed amministrativa dell'ufficiale al direttore della direzione centrale automobilistica di Bologna.

TABELLA N. 2.

Capitani.

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitano addetto alla direzione deposito centrale automobilistico.	Ufficiale Superiore da cui dipende.	Direttore della Direzione centrale automobilistica.	
Capitano addetto ai distaccamenti della direzione centrale automobilistica.	Comandante il distaccamento.	Direttore della Direzione centrale automobilistica.	
Capitano Aiutante Maggiore in 1ª della Direzione Centr. Auto	Dir. delle D. C. Auto.	Capo di S. M. del Corpo d'Armata.	
Capitano addetto al centro automobilistico.	Comandante centro automobilistico.	Capo di S. M. del Corpo d'Armata.	
Capitano comandante di autoreparto.	Comandante centro automobilistico.	Capo di S. M. del Corpo d'armata.	
Capitano addetto a laboratori ed officine della Dir. centrale automobilistica.	Direttore del laboratorio ed officina.	Direttore della Direzione centrale automobilistica.	

TABELLA N. 3.

Ufficiali subalterni.

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Subalterno del corpo automobilistico, addetto ai comandi, direzioni, centri, laboratori, officine.	Ufficiale da cui direttamente dipende.	Autorità automobilistica immediatamente superiore.	Autorità automobilistica immediatamente superiore (1).

(1) La revisione si arresta al comando del centro automobilistico ed alla direzione della D. C. auto per gliufficiali della direzione laboratori e dei distaccamenti.

TABELLA N. 4.

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ufficiale in servizio automobilistico addetto a Uffici reparti e servizi dipendenti da altri Ministeri.	Si procede alla compilazione di un rapporto informativo in sostituzione delle note, salvo che l'ufficiale direttamente dipenda da autorità militari comprese nella scala gerarchica fino alla carica di Direttore generale e Capo di servizio equiparato od autonomo. In questo caso, e nel caso altresì in cui essendovi insieme superiori civili e militari sia militare l'autorità più elevata in carica, si redigeranno le note, le quali, in quest'ultima ipotesi, saranno esclusivamente redatte dall'autorità militare più elevata in carica, sulla base di rapporti informativi delle autorità civili, o civili e militari intermedie. Tal norma si applica anche agli ufficiali delle altre armi e corpi che si trovino in analoghe condizioni di servizio.		

Pertanto i libretti personali degli ufficiali del corpo automobilistico dovranno essere tenuti dalle autorità sottoindicate:

I *comandi di corpo d'armata*. — I libretti personali del direttore della direzione centrale automobilistica, dei comandanti di centro automobilistico.

La direzione centrale automobilistica. — I libretti personali di tutti gli ufficiali dipendenti (direzione, distaccamenti, laboratori).

I centri automobilistici. — I libretti personali di tutti gli ufficiali dipendenti.

Allegato 2.

Arma dei reali carabinieri.

Se aggiunta o variante	Pagina o casella da modificarsi	GRADO E CARICA dell'Ufficiale	COMPILATORE delle note	1° REVISORE	2° REVISORE
Variante	32 Casella 6	Comandante di gruppo di legioni e generale addetto al comando generale	Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma	
Aggiunta	32	Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma		
Variante	34 casella 9	Comandante di legione CC. RR. o comandante di battaglioni mobili	Comandante del gruppo di legioni CC. RR. o ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma dei CC. RR.	Per i comandanti di legione interviene come secondo revisore il comandante del corpo d'armata sempre quando questi sia più anziano del Comandante generale
Aggiunta	38	Ufficiale superiore addetto a S. M. la Regina Madre.	Comandante della legione	Comandante del gruppo	Comandante generale
Aggiunta	40	Ufficiale superiore addetto all'ufficio del comandante in 2ª o del generale addetto al comando generale	Comandante in 2ª o generale addetto al comando generale	Comandante generale	
Aggiunta	40	Ufficiale superiore comandante di battaglione mobile Carabinieri Reali	Comandante di battaglioni mobili	Comandante del gruppo legioni Carabinieri	Comandante generale dell'arma dei Carabinieri Reali.
Aggiunta	44	Maggiori comandanti di compagnia Carabinieri Reali.	Comandante della divisione Carabinieri Reali.	Comandante della legione CC. RR.	Comandante del gruppo legioni CC. RR.
Aggiunta	44	Maggiore aiutante maggiore in 1ª delle legioni territoriali ed allievi CC. RR.	Comandante della legione	Comandante del gruppo o ufficiale competente ad	Comandante generale dell'arma dei CC. RR.

Aggiunta					
Aggiunta	48	Aiutante maggiore in 1ª della scuola allievi sottufficiali CC. RR.	Comandante della scuola	Ufficiale generale competente addetto al comando generale dell'arma CC. RR.	
Aggiunta	48	Capitani aiutanti maggiori in 2ª delle legioni territoriali ed allievi CC. RR.	Aiutante maggiore in 1ª	Comandante della legione	Comandante del gruppo o ufficiale generale competente addetto al comando generale dell'Arma.
Aggiunta	48	Ufficiale inferiore addetto all'ufficio del comandante in 2ª o del Generale addetto al comando generale.	Ufficiale superiore addetto all'ufficio del comandante in 2ª o del generale addetto al Comando generale	Comandante in 2ª o generale addetto al comando generale dell'arma	
Variante	48 casella 2ª	Capitani medici, d'amministrazione, veterinari addetti alle legioni territoriali o allievi CC.RR., capitani comandanti di deposito allievi CC. RR.	Comandante di legione	Comandante del gruppo legioni CC. RR. o ufficiale generale competente addetto al comando generale dell'arma dei CC. RR.	
Aggiunta	56	Ufficiale subalterno aiutante maggiore in 2ª dei battaglioni mobili CC. RR.	Comandante del battaglione	Comandante di battaglioni mobili.	
Variante	56 casella 6	Subalterni di deposito allievi Carabinieri Reali.	Comandante del deposito	Comandante della legione	
Aggiunta	56	Ufficiale subalterno dei battaglioni mobili CC. RR.	Capitano da cui dipende	Comandante del battaglione	Comandante di battaglioni mobili.
Aggiunta	56	Subalterni aiutanti maggiori in 2ª della scuola allievi sottufficiali CC. RR.	Aiutante maggiore in 1ª	Comandante della scuola	

Ufficiali dipendenti dallo stato maggiore del R. esercito e in servizio presso le scuole militari.

Se aggiunta o variante o soppressione	pag.	cas.	Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	1° Revisore	2° Revisore
Variante . . .	32	2	Sottocapo di S. M. direttore super. delle scuole militari	Capo di S. M.		
Aggiunta . . .	32		Capi reparto dello S. M. Direttore Istituto Geografico	Sottocapo di S. M.	Capo di S. M.	
Aggiunta . . .	32		Comandanti di scuole militari e Colonnelli comandanti le scuole centrali	Direttore superiore scuole militari	Capo di S. M.	
Variante . . .	36	1	Comandante di collegio militare	Comandante di divisione	Dirett. scuole militari	
Variante . . .	34	5	Capo uff. dello S. M. del R. esercito	Ufficiale generale capo reparto	Sottocapo di S. M.	
Aggiunta . . .	36		Colonnello capo ufficio della dir. superiore delle scuole	Dirett. delle scuole	Capo di S. M. dell'esercito	
Variante . . .	40	4	Comandante in 2° di scuole militari, colonnelli insegnanti	Comand. la scuola	Dirett. scuole militari	Capo S. M.
Variante . . .	40	1	Uff. superiori effettivi o comandanti allo S. M. del R. esercito	Capo ufficio	Capo reparto	Sottocapo di S.M.
Sopprimere . .	40	7				
Aggiunta . . .	40		Uff. sup. addetto all'Istituto geog. (compresi gli uff. d'amm.	Direttore in 2°	Direttore dell'istituto	Comandante C. di A.
Aggiunta . . .	40		Uff. superiori addetti all'Istituto geografico	Comand. in 2° (1)	Comand. la scuola	Direttore superiore scuole militari
Sopprimere . .	40	2				
Sopprimere . .	40	6				
Aggiunta . . .	44		Uff. superiori ed inferiori della direzione superiore delle scuole	Colonnello capo ufficio	Dirett. delle scuole	
Variante . . .	50	8	Capitani addetti alle scuole cent. militari	Colonnello comandante	Dirett. sup. scuole	
Variante . . .	64	1	Addetti militari all'Estero	Generale capo reparto operazioni	Sottocapo di S. M.	Capo di S. M.
Variante . . .	64	2	Comandante R. corpo truppe Eritrea	c. s.	c. s.	c. s.
Variante . . .	66	2	Comandante R. corpo truppe Somalia	c. s.	c. s.	c. s.
Aggiunta . . .	64		Comandante R. truppe della Tripolitania e Cirenaica	Sottocapo di S. M. dell'esercito	Capo di S. M. dell'esercito	

(1) Per gli Istituti militari che non hanno comandante in 2° il compilatore delle note sarà il comandante la scuola, il 1° revisore il direttore superiore delle scuole.

N. 41 a pagina 18 - aggiungere - le note caratteristiche debbono essere compilate in triplice copia per gli ufficiali generali, per gli ufficiali di S. M. o in servizio di S. M. e delle categorie a disposizione.

N. 43 a pagina 19 - aggiungere - sia trasmessa la 3ª copia delle note compilate per gli ufficiali generali e per gli ufficiali di S. M. o in servizio di S. M. e delle categorie a disposizione allo S. M. del R. esercito che provvederà a conservarle nei suoi archivi.

Analoghe modificazioni dovranno essere fatte ai n. 17 e 45 rispettivamente a pagina 9 e 19.

Il Ministero determina altresì:

a) Per gli ufficiali dei reggimenti di artiglieria posti alle dirette dipendenze del comando d'artiglieria di corpo d'armata, la compilazione o la revisione delle note caratteristiche è attribuita al comandante d'artiglieria in tutti i casi in cui detta compilazione o revisione spetterebbe, in base alle vigenti tabelle, al comandante della divisione. Quest'ultimo però dovrà sempre compilare un rapporto informativo che servirà come elemento per la redazione o per la revisione delle note stesse.

Per gli ufficiali invece dei reggimenti d'artiglieria mantenuti alle dirette dipendenze dei comandi divisionali, le note caratteristiche continueranno ad essere redatte o rivedute dal comandante di divisione, il quale a sua volta richiederà un rapporto informativo al comandante d'artiglieria di corpo d'armata.

b) Le tabelle delle note caratteristiche per gli ufficiali in servizio presso l'ufficio di amministrazione personali militari vari restano, nelle sedi opportune, così modificate:

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore	1° Revisore	2° Revisore
Vice Direttore relatore	Direttore.	Direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi.	
Ufficiali superiori dipendenti.	Vice Direttore.	Direttore.	Direttore generale servizi logistici e amministrativi.
Capitani e subalterni.	Ufficiali superiori da cui dipendono.	Vice Direttore.	Direttore.

c) Per gli ufficiali superiori di commissariato, d'amministrazione e di sussistenza addetti a direzioni, sezioni e stabilimenti di commissariato e agli ospedali militari, la prima revisione delle note è attribuita al comandante della divisione e la seconda al comandante del corpo d'armata.

d) Per gli ufficiali che prestano servizio in missioni, commissioni o con altri speciali incarichi all'estero non contemplati nelle tabelle annesse al regolamento per le note caratteristiche, e per quelli altresì facenti parte delle truppe della Venezia Giulia, della Dalmazia, dell'Egeo, del Mediterraneo orientale, ecc., che non risultino inquadrati in normali unità organiche territoriali, anzichè note caratteristiche, si compileranno rapporti da inserirsi nel libretto personale.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 648. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sul pezzo da 77/27 mod. 905/908.** (Direzione generale artiglieria). — 11 novembre 1920.

E' stata pubblicata la « istruzione provvisoria sul pezzo da 77/27 mod. 905/908 », la quale, per disposizioni già date dal Ministero, sarà, per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, distribuita come qui di seguito viene indicato:

Allo stato maggiore del R. esercito, copie n. 5.

All'ufficio del generale di divisione di artiglieria a disposizione per ispezioni, copie n. 5.

All'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, copie n. 5.

Al comando di artiglieria del corpo d'armata di Napoli, copie n. 5.

Alla direzione dell'arsenale di costruzioni di artiglieria di Napoli, copie n. 5.

Alla direzione d'artiglieria R. esercito di Napoli, copie n. 5.
Al Ministero delle colonie - ufficio militare, copie n. 5.
Al governo della Tripolitania, copie n. 80.
Al governo della Cirenaica, copie n. 75.
Al governo dell'Eritrea, copie n. 90.
Al governo della Somalia italiana, copie n. 15.

Per tal modo vengono ad essere dotate, della suaccennata istruzione, tutte le colonie che hanno in distribuzione il materiale da 77/27, nonchè gli organi metropolitani che più frequentemente hanno relazioni di servizio con le colonie stesse: gli altri comandi, corpi ed uffici territoriali, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto ufficio d'amministrazione, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie strettamente ad essi necessario.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 649. - RECLUTAMENTO. — **Disposizioni speciali per i comandi dei corpi e reparti che ricevono reclute della classe 1901.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 novembre 1920.

I corpi e reparti i quali ricevono reclute della classe 1901, chiamate alle armi con la circolare n. 591 del corrente anno, terranno presenti le seguenti disposizioni ed avvertenze:

1° Accorderanno una licenza straordinaria di *venti giorni* senza assegni a tutte le reclute che comprovino di aver frequentato con diligenza e profitto il corso di istruzioni premilitari presentando il relativo certificato ottenuto a suo tempo dal comando del corpo d'armata;

2° A complemento delle disposizioni contenute nel n. 24 della circolare 591 succitata, avranno presente che le reclute possono far domanda di passaggio nel corpo della R. guardia di finanza anche dopo il loro avvenuto incorporamento nel R. esercito. Le domande delle reclute intese ad ottenere tale passaggio dovranno essere d'urgenza trasmesse ai competenti circoli della R. guardia di finanza per l'ulteriore corso;

3° Per assicurare il controllo dell'arrivo ai corpi delle reclute avviate collettivamente o isolatamente il Ministero rammenta che la compilazione degli avvisi di arrivo di cui al n. 9 della circolare 591 sopracitata non esime i comandi dei corpi e reparti dal restituire ai distretti anche l'elenco di cui al secondo e terzo comma del § 65 del regolamento per le matricole del R. esercito;

4° I comandi dei corpi segnaleranno *nominativamente* al Ministero (segretariato generale - Divisione educazione fisica) non più tardi del 31 gennaio 1921 le reclute che fossero noti campioni di qualche ramo sportivo (ciclismo, podismo, nuoto, pugilato, box, ecc.);

5° Entro un mese dall'arrivo ai corpi tutte le reclute della classe 1901 dichiarate abili ai soli servizi sedentari e che non siano analfabete saranno sottoposte ad esperimento per accertare la loro attitudine alle mansioni di scritturale negli uffici. Del risultato di tale accertamento sarà presa nota in apposito registro, da conservarsi presso l'ufficio comando, nel quale sarà fatto risultare il grado di abilità riscontrato e, in apposita colonna, la destinazione che sarà data a ciascuna recluta riconosciuta capace di disimpegnare mansioni di scritturale.

Pel giorno 15 gennaio 1920 i comandi dei corpi e reparti invieranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione 2ª truppa) un prospetto numerico in cui siano riassunti i dati inscritti nel registro e dal quale chiaramente si desuma il numero delle reclute idonee a scritturale che non abbiano trovato utile impiego nell'interno del corpo.

Le stesse norme si seguiranno per le reclute idonee ai soli servizi sedentari pratiche di dattilografia.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 650. — RECLUTAMENTO. — **Ripristino di alcune disposizioni contenute nell'Istruzione per il servizio della leva all'estero state abrogate durante la guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 novembre 1920.

Essendo cessato col 31 ottobre 1920 lo stato di guerra, non ha più ragione d'essere la sospensione dell'applicazione di alcune disposizioni contenute nell'istruzione per il servizio della leva all'estero, sospensione che era stata ordinata con circolare n. 50 del 21 gennaio 1916.

Le disposizioni stesse dovranno quindi riprendere pieno vigore e pertanto le autorità diplomatiche e consolari dovranno applicarle, pure armonizzandole con le modificazioni portate al reclutamento dal decreto-legge 2 aprile 1920, n. 452 e attenendosi perciò a quanto è stato pubblicato ai numeri 73 e seguenti delle istruzioni emanate da questo Ministero in data 30 luglio 1920.

Si dovrà però tenere presente che per quanto si riferisce agli inscritti e militari incorsi nei reati di renitenza o di diserzione durante la guerra le disposizioni contenute nella istruzione per il servizio della leva all'estero continueranno a non essere applicabili, potendo la loro posizione venire regolata solo in base ai RR. decreti di amnistia ed indulto n. 1502 del 2 settembre 1919, numeri 1414, 1415 e 1417 del 5 ottobre 1920 ed alle norme contenute per la loro applicazione nelle circolari n. 627 del 27 novembre 1919 e n. 627 del 30 ottobre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 53ª, anno 1920, circolare 591.

A pag. 895, n. 2 della circolare,

A pag. 908, n. 2 del manifesto,

aggiungasi:

c) le reclute riconosciute affette da tracoma.

Dispensa 55ª, anno 1920, circolare 614.

A pagina 937, 16ª riga, *invece di*: bleù cobalto, *leggasi*: blù cobalto.

A pagina 940, dopo il titolo: « Prescrizioni varie », 16ª riga, dopo le parole: « seta nera », *aggiungasi*: da applicarsi al berretto (gallone di mm. 15) e alla giubba immediatamente al disopra ed a contatto dell'orlo delle manopole (galloncino da mm. 5).

A pagina 941, 30ª riga, *invece di*: assegnati ai comandi e servizi dell'arma, *leggasi*: assegnati ai comandi, corpi e servizi dell'arma.

A pagina 941, 34ª riga, dopo le parole: appartenenti al gruppo aerostieri, *aggiungasi*: e al comando di aeronautica (aerostieri-dirigibilisti).

A pagina 943, dopo il titolo: Particolari disposizioni relative alla divisa, ecc., 3ª riga, *invece di*: addetti a reparti e servizi dell'arma, *leggasi*: addetti a comandi, reparti e servizi dell'arma.

A pagina 944, 1ª riga, dopo la parola: assegnati, *aggiungasi*: ai comandi.

A pagina 944, 4ª riga, *invece di*: addetti ai corpi e servizi dell'arma, *leggasi*: addetti ai comandi, corpi e servizi dell'arma.

A pagina 944, 26ª riga, *invece di*: (comando di aeronautica), *leggasi*: (comando superiore di aeronautica).

A pagina 944, dopo il titolo: Buffetterie ed armi, 2ª e 3ª riga, *invece di*: cinturino di cuoio con pistola, *leggasi*: bandoliera di cuoio con pistola.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4117) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1920 — 19 Novembre

N. 651 – **14 agosto 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto n. 1320, relativo all'aumento del fondo permanente assegnato ai carabinieri reali per le spese di vitto e di combustibile. — Norme esecutive . . . *Pag.* 1014

» **652 – 14 settembre 1920.** — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - R. decreto n. 1481, che abroga l'articolo 27 del decreto luogotenenziale 17 gennaio n. 62 (circolare 46 del *giornale militare* 1918), concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali . . . . . *Pag.* 1015

» **653 – 16 settembre 1920.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1920 . . . . . *Pag.* 1015

» **654 – 29 ottobre 1920.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 1034

» **655 – 17 novembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi . . . . . *Pag.* 1036

» **656 – 17 novembre 1920.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — DISCIPLINA MILITARE. — Uso dell'uniforme da parte degli ispettori provinciali, direttori e vice direttori del tiro a segno nazionale . . . . . *Pag.* 1036

» **657 – 17 novembre 1920.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio periodico di elenchi nominativi e di situazioni dei sottufficiali . . *Pag.* 1037

» **658 – 18 novembre 1920.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 . . . . . *Pag.* 1038

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1038

CIRCOLARE N. 651. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1320, relativo all'aumento del fondo permanente assegnato ai carabinieri reali per le spese di vitto e di combustibile — Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 agosto 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 235, del 5 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio de ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il fondo assegnato ai militari dell'arma dei carabinieri reali, di cui all'art. 810 del regolamento sopracitato, è portato da lire 70 a L. 100.

Art. 2.

L'art. 811 del regolamento medesimo è sostituito dal seguente:
« Art. 811. — Alla somministrazioine del fondo permanente provvede il comando della legione con una anticipazione sugli assegni dovuti al militare, da ricuperarsi mediante trattenuta sugli assegni spettanti al militare stesso, nel mese in cui egli viene congedato ».
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

NORME ESECUTIVE.

1° In applicazione dell'art. 1 del sopra riportato decreto, i comandanti delle stazioni, a datare dal 1 novembre c. a., porteranno il fondo permanente da L. 70 a L. 100.
I comandi di legione provvederanno alla somministraizone della differenza, richiedendo i fondi alle direzioni di commissariato, a carico del capitolo relativo agli assegni fissi per la truppa (capitolo 21 del bilancio);

2° L'intiero fondo permanente sarà tenuto a carico dei singoli militari fino all'atto del congedamento, senza far più luogo alle ritenute a fine di ogni esercizio ed alle rianticipazioni ad esercizio nuovo come era precedentemente prescritto;

3° All'atto del congedo l'importo del fondo permanente sarà integralmente ritenuto sugli assegni di ogni genere dovuti al militare congedato, assegni che saranno pertanto inscritti in uscita nei rendiconti per il loro ammontare netto della ritenuta operata e qualora eccezionalmente gli assegni dovuti non fossero sufficienti a coprire il debito sarà invitato senz'altro il militare a soddisfare del proprio la differenza la quale sarà introitata in cassa con applicazione al conto proventi.
In caso di morte il fondo permanente sarà col procedimento di cui sopra trattenuto sugli averi spettanti agli eredi del defunto.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 652. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1481, che abroga l'articolo 27 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62 (circolare 46 del « giornale militare 1918 »), concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). - 14 settembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 253, del 26 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 27 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 è abrogato.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

N. 653. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1920.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 16 settembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della R. guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione;
Vista la legge 30 giugno 1920 n. 906 con la quale il governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920, i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-21;

DECRETA:

Art. 1.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali per i servizi di presidio indicati negli uniti tre allegati, sono dovuti, dal 1° luglio al 31 dicembre 1920, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

S'intendono per « servizi di presidio » quelli che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono compiuti isolatamente nei dintorni dei presidi, ancorchè si esca dai limiti di questi, ed importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedano pernottamento fuori della residenza. Tali sono le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, e derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria, del genio e dell'aeronautica, le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo ed i servizi dei riparti ciclisti.

Sono pure considerati di presidio i servizi senza pernottamento che importino un percorso maggiore di 20 chilometri tra andata e ritorno, e che richiedono un'assenza fuori della residenza non maggiore di 8 ore.

I servizi fuori residenza che importano un percorso maggiore di 20 chilometri e un'assenza maggiore di 8 ore, danno diritto al normale trattamento di missione, salvo sempre le eccezioni indicate nel presente decreto.

Art. 3.

Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono, o in altre disposizione speciali.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio o della caserma a cui sono addetti gli ufficiali e gli impiegati che compiono i servizi.

Art. 5.

L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

Non è dovuta per i servizi nell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto, esclusa la bicicletta.

Art. 6.

Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui sono provvisti, senza diritto all'indennità chilometrica o rimborso di spese.

Art. 7.

Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

ALLEGATO I.

INDENNITA' COMUNI.

1. Pei servizi da considerarsi di presidio a norma dell'art. 2 del decreto, sono dovute le seguenti indennità:

Per qualunque percorso non minore di chilometri 5, fra andata e ritorno, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia, automobili od altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Per i tratti nei quali tali mezzi non esistono o l'ufficiale o l'impiegato, per eccezionali motivi di servizio, non se ne può servire, è dovuta l'indennità chilometrica;

Per i percorsi minori di chilometri 5 non spettano i rimborsi di cui sopra;

Per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuta un'indennità di L. 5. Per far constare il diritto a tale indennità, l'ufficiale o impiegato deve presentare apposita dichiarazione, conforme al modulo annesso al presente decreto, che sarà poi unita al rendiconto a giustificazione della spesa.

2. Per comprovare il diritto all'indennità di missione nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto, vanno allegate al certificato di viaggio dichiarazioni analoghe a quelle di cui all'ultimo comma del precedente n. 1.

Il trattamento di missione esclude il compenso di L. 5, di cui al numero stesso.

3. Nei servizi pei quali l'ufficiale o impiegato debba recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se spetti il normale trattamento di missione, la distanza (tra andata e ritorno) e il tempo vanno considerati per una sol volta e non sommati tra loro tante volte quante sono state le gite.

Il rimborso dei mezzi di trasporto spetta però per ognuna delle gite effettivamente compiute.

4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 5 chilometri fra andata e ritorno, è fatto lo stesso trattamento stabilito per gli ufficiali dal n. 1, secondo e terzo comma, e con le stesse norme. Beninteso, pei marescialli è dovuta l'indennità chilometrica stabilita per il loro grado. Per i sergenti maggiori e sergenti, l'indennità chilometrica è dovuta nella misura di cent. 25.

Per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuto un compenso di L. 3,50 da giustificare con una dichiarazione conforme al modulo di cui al n. 1.

Il trattamento di cui al presente numero spetta ancorchè richieda pernottamento fuori della residenza, o un allontanamento da essa per più di 20 chilometri e di 8 ore, con diritto però all'opzione pel normale trattamento di trasferta se più vantaggioso.

5. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

6. Invece dell'indennità contemplate in questo o nell'allegato *II*, il Ministero ha facoltà di concedere, su proposta dell'ispettorato generale del genio, l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera.

Su proposta dello stesso ispettorato generale, il Ministero può concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le dette indennità sono corrisposte ad un solo ufficiale e cioè al direttore del lavoro, che ne ha la responsabilità.

Pure su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere l'indennità di L. 2.50 ai ragionieri geometri, e di L. 1.50 ai disegnatori tecnici addetti ai lavori di costruzioni di fabbricati militari importanti.

L'indennità stabilite in questo numero sono dovute soltanto per ogni giornata di presenza sui lavori.

7. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 3 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato *II* (salvo che in questo non sia altrimenti disposto), oltre al rimborso delle spese di trasporto di cui al precedente n. 1 (quando esistano mezzi di trasporto pubblici) qualunque sia il percorso, esclusa però l'indennità chilometrica quando il percorso sia inferiore a 5 chilometri fra andata e ritorno. Quando però si verificano le condizioni per aver diritto all'indennità di L. 5 di cui allo stesso n. 1, non è loro dovuta quella di L. 3 di cui al presente numero.

8. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di missione intiera per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

Ai cavalieri scelti è dovuto dal giorno della partenza a quello del ritorno, compreso, un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1.50;

caporali e soldati di L. 0.80.

9. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1, e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 8.

10. Ai reparti ciclisti nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio:

agli ufficiali l'indennità di missione intera;

ai marescialli di ogni grado un soprassoldo di L. 2;

ai sergenti maggiori e sergenti un soprassoldo di L. 1;

ai caporali e soldati di L. 0.80.

11. Gli attendenti degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli, i quali in modo permanente non possono convivere al rancio, ricevono in più dell'assegno ordinario (soldo, indennità del decreto luogotenenziale 10 luglio 1919, n. 1140, e viveri in contanti) un'indennità giornaliera di L. 4, esclusa qualunque altra indennità.

12. Le spese di cui al presente allegato vanno imputate al capitolo indennità eventuali, meno quelle che si riferiscono ai servizi di artiglieria, genio e aeronautica, che vanno imputati ai rispettivi capitoli.

Il Ministro — I. BONOMI.

ALLEGATO II.

INDENNITA' SPECIALI.

N. B. — Per i servizi indicati nel presente allegato, sono sempre dovute le indennità stabilite, escluso in ogni caso il trattamento nel n. 1 dell'allegato *I*.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli (1) del bilancio
Torino	1	Torino Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da Torino a Moncalieri, a Rivoli, a Grugliasco, a Venaria Reale, a Stupinigi, al Campo di Mirafiori e viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia:			Secondo il servizio
			Ufficiali ed impiegati	—	1 25	
			Marescialli	—	1 —	
»	2	Officina di costruzione di artiglieria.	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di San Paolo e Valdocco e viceversa. Rimborso delle spese di tramvia	—	—	A
»	3	Direzione del genio.	Ufficiali e ragionieri del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi; per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . .	2 —	—	G
»	4	Ciriè Direzione delle esperienze di artiglieria.	Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, pei giorni in cui si recano a Torino ed a Veneria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:			
			Ufficiale generale	—	5 —	A
			Ufficiali superiori	—	3 —	
			Ufficiali inferiori	—	2 50	
»	5	S. Maurizio e Lombardore Direzione genio di Torino.	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a Torino	3 50	—	G
»	6	Forte Chaberton.	Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno:			
			Ufficiali	6 —	—	
			Sottufficiali, caporali e soldati . . .	2 —	—	IE

(1) Abbreviazioni: G. genio - Ac. aeronautica - I. E. indennità eventuali - S. sussistenze - A. artiglieria.

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Torino	7	Acqui Stabilimento balneare militare.	Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3	—	IE
			durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento	2	—	IE
Milano	8	Milano Presidio	Ufficiali comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite	2	—	S
»	9	»	Ufficiali e impiegati addetti all'officina gas H aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina	1 50	—	Ae
»	10	Brescia	Idem, idem	1 50	—	
»	11	Rumianca	Ufficiali e impiegati addetti all'officina H aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina	1 50	—	Ae
»	12	Campo di aviazione di Ghedi.	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—	
			Ufficiali inferiori	2 50	—	
			Sottufficiali	1	—	
			Trasporto alle fermate più vicine della ferrovia o del tramvai, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio			Ae
»	13	Campo di aviazione di Cascina Malpensa.	Trasporto personale da Cascina Malpensa a Gallarate e viceversa, con mezzi della amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio, al personale addetto al servizio aeronautico	—	—	Ae
Verona	14	Mantova Direzione artiglieria.	Ufficiali che si recano al forte Pietole .	3	—	A

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Verona	15	Aeroscalo di Boscomantico	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3		
			Ufficiali inferiori	2 50		
			Sottufficiali	1		
			Trasporto personale dall'aeroscalo a Parona e viceversa con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio			Ae
Bologna	16	Bologna Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito convalescenza di Bastia (Casalecchio)	—	1 50	IE
»	17	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano, per servizio, a Casaralta:			
			Rimborso delle spese di tramvia . .	—	—	IE e G
»	18	Venezia Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a Mestre, Fusina e Favaro e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:			
			Maggior generale	—	3	
			Ufficiale superiore	—	2	
			Ufficiale inferiore	—	1 50	IE
			(*Questa indennità è eventualmente cumulabile, per gli ufficiali residenti al Lido ed a Malamocco, con l'indennità di accantonamento che potesse essere loro concessa per queste due residenze*).			
»	19	Venezia Presidio	Assistenti del genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario . . .	1	—	G
»	19 bis		Ufficiali del 3° reggimento artiglieria da costa che non alloggiano al Lido, e che per ragioni di servizio debbano recarsi al quartiere nell'isola del Lido, frazione S. Nicolò			
			Rimborso di un solo viaggio al giorno (andata e ritorno), per acqua, esclusi i tratti da compiersi per via di terra . . (*Questo rimborso è eventualmente cumulabile con l'indennità di cui al precedente n.* 18).			

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Bologna	20	Chioggia Mestre Uff. locali genio	Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori	1	—	G
»	21	Arsiè Uff. locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori	75	—	G
»	22	Treviso. Ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia	1	—	G
»	23	Aeroscalo di Campalto	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4	—	Ae
			Ufficiali inferiori	3	50	
			Sottufficiali	1	50	
			Caporali e soldati	—	20	
»	24	Magazzini e parchi aeronautici di Ozzano (Bologna)	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—	
			Ufficiali inferiori	2	50	
			Sottufficiali	1	—	
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia o per tramvai da Ozzano a Bologna e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
Trieste	25	Campo di aviazione di Aviano	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—	
			Ufficiali inferiori	2	50	
			Sottufficiali	1	—	Ae
			Nessuna indennità per il trasporto personale dal luogo di pernottamento al campo.			
»	26	Campo di aviazione di Campoformido	Trasporto personale dal campo in città e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio, al personale addetto al servizio aeronautico	—	—	Ae

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Trieste	27	Aeroscalo di Casarsa	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —		
			Ufficiali inferiori	2 50		
			Sottufficiali	1 —		
			Trasporto personale dall'aeroscalo alla stazione di Casarsa e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			Ae
»	28	Aeroscalo di Spilimbergo	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 —		
			Ufficiali inferiori	2 50		
			Sottufficiali	1 —		
			Trasporto personale dall'aeroscalo alla stazione di Spilimbergo e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio			Ae
Firenze	29	Firenze Istituto geogr.	Ufficiali ed impiegati che eseguono di notte osservazioni astronomiche in Firenze .	—	2 50	32
»	30	Firenze Direzione di Commissariato	Ufficiali e impiegati che si recano al magazzino di casermaggio in Torre degli Agli	—	4 —	IE
			Idem marescialli	—	3 50	
»	31	Spezia 2° regg. artigl. da fortezza (costa)	Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:			
			Ufficiale superiore	—	2 50	IE
			Ufficiale inferiore	—	1 50	
»	32	Idem	Assistente del genio che si reca alle opere di Poggio, Pozzarello e Talamone . .	1 —	—	G
»	33	Genova Presidio	Ufficiali dei reparti acquartierati ai forti S. Giuliano, S. Martino e Castellaccio, che si recano per servizio in città al co-			

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Firenze	33	Genova Presidio	mando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta. Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare		—	IE
»	34	Idem	Ufficiali inferiori non provvisti di ind. di missione addetti all'ufficio militare sbarchi e rispedizioni di Genova, per ogni giornata di presenza all'ufficio (1) . .	3	—	IE
»	35	Idem	Ufficiali comandati per collaudo ai silos granari, quando il servizio duri almeno otto ore	3	—	S
»	36	Cornigliano Ligure	Ufficiali comandati al panificio militare: Rimborso delle spese tramviarie: e, quando il servizio duri almeno otto ore, anche	3	—	S
»	37	Piacenza Direzione dell'officina di costruzione di artiglieria.	Ufficiale dirigente i laboratori del trotyl e della balistite, per ogni giornata in cui si reca ai laboratori stessi, qualunque sia il numero delle gite	—	3	A
»	38	Aeroscalo Campi Bisenzio	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—	Ae
			Ufficiali inferiori	2 50	—	
			Sottufficiali	1	—	
			Rimborso delle spese di trasporto per ferrovia o per tramvia da Campi Bisenzio a Signa e viceversa, nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio . . .			
Roma	39	Roma Direzione Genio	Capotecnico incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti	2 50	—	G
»	40	Roma Direzione Genio	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano a fabbricati militari dell'interno della città: rimborso delle spese di tramvia . . .	—	—	G

(1) Fino a tutto il 31 luglio 1920 il soprassoldo è dovuto anche:
al direttore in L. 5;
agli ufficiali superiori in L. 4
alle stesse condizioni sopra stabilite per gli ufficiali inferiori.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	41	Raggruppam. dirigibilisti	Ufficiali ed impiegati della sezione fotografica che eseguono rilievi nei dintorni di Roma	—	2 50	Ae
»	42	13° reggimento artiglieria da campagna	Ufficiali veterinari comandati a prestare servizio alla infermeria quadrupedi presidiaria isolata di Tor di Quinto (1) . .	2 50	—	IE
»	42 bis	Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina.	Ufficiali, impiegati e marescialli addetti alla Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina, per ogni giornata di presenza al servizio:			
			Ufficiali ed impiegati	3	—	IE
			Marescialli	2	—	
»	43	Roma Presidio	Ufficiali incaricati dell'incetta di materiali sanitari e della vigilanza sull'Istituto farmacologico (fuori porta Maggiore) .	3	—	IE
			Ufficiali che prestano continuo servizio con pernottazione presso l'ospedale militare di riserva di Vigna Pia e il Riparto psicopatico in S. Onofrio; presso i forti (esclusi: Batteria Tevere e Forte Nomentano) e presso gli ospedali militari dislocati nei forti stessi (escluse pure le opere ora dette); ufficiali addetti al deposito militare di benzina di Vigna Pia	3	—	IE
			Ufficiali addetti agli ospedali e forti suddetti (esclusi: batteria Tevere e forte Nomentano) i quali tornino ad alloggiare la notte in città: rimborso del trasporto a norma del n. 1, per un solo viaggio di andata e ritorno	—	—	IE
»	44	Idem	Ufficiali e impiegati addetti a servizi nei forti Monte Mario, Balduina e Trionfale per ogni giornata di presenza al servizio	3	—	Ae
			Sottufficiali	2 50	—	
»	45	Roma vecchia	Ufficiali ed impiegati della direzione servizi armamento aeronautico, addetti alla batteria Acqua Santa, al forte Appia e al Laboratorio Roma-Vecchia e ufficiali che prestano servizio all'ospedale militare regionale « Porta Furba » . .	5	—	IE e Ae

(1) Aumentata per la durata della guerra di L. 2.

Segue; ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	46	Anzio	Ufficiali che prestano servizio al campo sanatoriale climatico militare	5	—	IE
»	47	Foligno Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scansano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	3	—	IE
»	48	Campo di aviazione di S. Giusto	Trasporto personale, dal campo di S. Giusto a Pisa e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio, al personale addetto al servizio aeronautico			Ae
»	49	Campo di aviazione di Cerveteri	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4	—	Ae
			Ufficiali inferiori	3	50	
			Sottufficiali	1	50	
			Caporali e soldati	—	20	
			Trasporto personale dal campo alla stazione di Furbara e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			
»	50	Scuola di aviazione di Vigna di Valle	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3	—	Ae
			Ufficiali inferiori	2	50	
			Sottufficiali	1	—	
			Trasporto personale da Vigna di Valle alle stazioni più vicine e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			
»	51	Aeroscalo di Ciampino	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico: Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4	—	Ae
			Ufficiali inferiori	3	50	
			Sottufficiali	1	50	
			Caporali e soldati	—	20	

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Roma	51	Aeroscalo di Ciampino	Rimborso di spese di trasporto per ferrovia o per tramvia, da Roma a Ciampino e viceversa nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			
»	52	Furbara Campo di aviazione	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	4 —		
			Ufficiali inferiori	3 50	—	
			Sottufficiali	1 50	—	
			Caporali e soldati	— 20	—	Ae
			Trasporto personale dal campo alla stazione di Furbara e viceversa, con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza indennità chilometriche nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			
Napoli	53	Napoli Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano isolatamente al Campo di Marte, al Poligono dei Bagnoli e nel Comune di Casoria		1 —	
			Marescialli, id. id.		— 75	secondo il servizio
»	54	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio a Portici o alla polveriera ed al pastificio di Capodichino, oltre al rimborso delle spese di trasporto	— —	3 —	
			Marescialli id. id. oltre al rimborso come sopra	— —	2	
»	55	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	— —	1 —	IE
»	56	Capua Campo di aviazione	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	2 —	—	
			Ufficiali inferiori	1 50	—	Ae
			Sottufficiali	— 75	—	
			Nessuna indennità per il trasporto personale da Capua al campo e viceversa			
»	57	Padula	Ufficiali in servizio alla Certosa di Padula (ind. di marcia non cumulabile con quella di fuori residenza)	— —	— —	IE

Segue: ALLEGATO II

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Bari	58	Taranto	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole S. Pietro e S. Paolo	—	2 —	Secondo il servizio
»	59	Taranto	Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si recà alle opere e magazzini fuori di Taranto dove i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite	—	1 50	IE
»	60	Taranto	Capotecnico preposto alla direzione e sorveglianza del servizio tecnico per l'impianto dei goniostadiometri, per ogni giornata in cui si reca presso i casotti ove trovansi detti strumenti	—	5 —	A
»	61	Campo di aviazione di Foggia Sud	Indennità di campo per il personale addetto al servizio aeronautico:			
			Ufficiali superiori, primi capitani ed assimilati	3 50		
			Ufficiali inferiori	3 —		
			Sottufficiali	1 20		
			Caporali e soldati	— 20		Ae
			Trasporto personale con mezzi dell'amministrazione, stabiliti ad ore fisse, ed in mancanza, indennità chilometrica nei viaggi autorizzati per ragioni di servizio.			
Palermo	62	Palermo Presidio	Ufficiali che si recano ad ispezionare il magazzino principale di casermaggio di Bocca di Falco; e consegnatario del magazzino stesso quando è chiamato per ragione di servizio a Palermo (per rimborso spese di vettura)	—	5 —	IE
»	63	Castrogiovanni	Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera Misericordia (indennità chilometrica) . . .	—	—	IE
			Marescialli id. id.	—	—	
»	64	Reggio Calabria	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	1 —	IE

Segue; ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Palermo	65	Asinara	Personale militare in servizio nell'isola dell'Asinara:			
			Ufficiali generali	10 —	— —	
			Ufficiali superiori	8 —	— —	
			Capitani	5 —	— —	
			Subalterni	4 —	— —	IE
			Marescialli	2 —	— —	
			Sergenti maggiori	1 —	— —	
			Sergenti	— 50	— -	
			Caporal maggiore, caporali e soldati	— 20	— —	
			(Soprassoldo non cumulabile con nessun altro soprassoldo o indennità dovuti per speciali servizi nell'isola dell'Asinara)			

Il Ministro — I. BONOMI.

ALLEGATO III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria, del genio e d'aeronautica.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria, del genio e d'aeronautica indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di L. 1.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 5 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il rimborso delle spese di trasporto come al n. 1 dell'allegato I, escluso il compenso di L. 5.

Corpo d'armata	Num. d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio (1)
Torino	1	Torino Direzione artiglieria	dei magazzini	2	A
	2	Officina costruzione		1	
	3	1° regg. da mont.		2	
	4	Arsenale di costruz.	dei magazzini vari in Torino e adiacenze	1	A
	5	Direzione genio	dei magazzini vari della piazza di Torino	1	G
	6	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	
	7	6° regg. genio	dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta . . .	1	
	8	Id.	dei materiali fotoelettrici depositati nei magazzini di Pozzo Strada	1	
	9	5° regg. artigl. da campagna	dei magazzini di Venaria Reale . . .	1	A
	10	Alessandria Direzione artiglieria	delle polveriere . . . . . n. 1 dei magazzini . . . . . n. 2	3	A
	11	Casale 1° regg. artigl. pesante campale.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
	12	Cuneo Sotto direz. genio	degli esplosivi	1	G
	13	26° regg. artigl. da campagna.	degli esplosivi e materiali del distaccamento depositati nella polveriera di Cerialto	1	A
	14	Fossano 26° regg. artigl. da campagna.	dei magazzini del distaccamento e delle polveriere della Basse	1	A
Milano	15	Milano 27° regg. artigl. da campagna.	della polveriera	1	A
	16	Regg. artigl. a cavallo.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A

(1) Vedi annotazione I all'allegato II.

segue ALLEGATO III.

Corpo d'asmata	Num. d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio (1)
Milano	17	Brescia Sotto direz. genio	dei materiali	1	G
	18	Bergamo 3° regg. artigl. da mont'agna.	dei materiali e della polveriera . . .	1	A
Verona	19	Verona Direzione artiglieria	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario)	1	A
	20	Vicenza 2° regg. artigl. da montagna.	della polveriera presidiaria	1	A
	21	Mantova Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza esclu-se le polveriere	2	A
	22	Id.	delle polveri e cartuccie	1	A
	23	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza . .	1	G
	24	Padova 20° regg. artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
	25	Pizzighettone 28° regg. artigl. da campagna	del materiale per servizi di mobilita-zione	1	A
Bologna	26	Bologna Laborat. pirotecnico	dei magazzini delle polveri di Val d'A-posa Paderno e Val di Reno (1° pia-no)	1	A
	27	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali	2	
	28	Venezia Direzione artiglieria	di tutto il materiale in carico . . n. 1 sotto consegnatari dei magazzini di San Giorgio e dell'Estuario . . . n. 4	5	A
	29	Belluno Ufficio delle fortifi-cazioni.	dei materiali dei magazzini dell'ufficio	1	G
Firenze	30	Firenze Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone	1	A
	31	Sezione genio	dei magazzini degli esplosivi del de-posito centrale	1	G
	32	19° regg. artiglieria	dei magazzini della polveriera di Ma-donna del Piano	1	A
	33	Spezia Direzione artiglieria	dei magazzini della piazza	3	A

(1) Vedi annotazione I all'allegato II.

Corpo d'armata	Num. d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio (1)
Firenze	34	Genova Direzione artiglieria	delle polveri, cartucce e materie prime . . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. n. 2	4	A
	35	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza . .	1	G
	36	Piacenza Direzione artiglieria	delle polveriere del parco d'assedio. n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali . . . . . n. 2	4	A
	37	Piacenza Direz. dell'offic. costruz. d'artigl.	dei materiali dell'officina	1	A
	38	21° regg. artigl. da campagna	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	A
Roma	39	Roma Direzione artiglieria	dei magazzini: sulla riva sinistra del Tevere sulla riva destra del Tevere n. 2 dei magazzini interni della piazza n. 1	3	A
	40	13° regg. artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni .	1	A
	41	Raggr. dirigibilisti	dei magazzini del battaglione . . .	1	Ae
	42	Direzione genio	dei magazzini dei materiali: all'esterno della piazza . . . . . all'interno della piazza	1	G
	43	Perugia Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	G
	44	Foligno 1° regg. artigl. da campagna.	delle polveriere	1	A
Napoli	45	Napoli Direzione genio	del magazzino ai Granili	1	G
	46	Direzione artiglieria	del magazzino ai Granili, di S. Elmo e dell'Arenaccia	1	A
	47	Direzione artiglieria	del magazzino a Portici	1	A
	48	24° regg. artiglieria	del magazzino a Portici	1	A

(1) Vedi annotazione I all'allegato II.

segue ALLEGATO III.

Corpo d'armata	Num. d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio (1)
Napoli	49	Gaeta Sezione artiglieria	del magazzino d'artiglieria	1	A
	50	Fontana Liri Ufficio del genio	dei magazzini del materiale	1	G
Bari	51	Taranto Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . .	1	A
	52	Ancona Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . .	2	A
	53	Aquila 18° regg. artiglieria	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
Palermo	54	Palermo 22° regg. artiglieria	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . . n. 1	2	A
	55	Messina Direzione artiglieria	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza . . . . . n. 2 dei magazzini della costa Calabra. n. 1	3	A
	56	Castrogiovanni Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della misericordia	1	A
	57	Cagliari Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	G

Il Ministro — I. BONOMI.

1) Ved annotazione I all'allegato II.

Modulo . . . .

. . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . .
. . . . . (2)
dichiara che per l'incarico avuto il giorno . . . . . .
di recarsi . . . . . .
. . . . . .
per . . . . . .
è partito alle ore . . . (3) dal . . . . . (4)
e alle ore . . . . (3) dal . . . . . (5); ne è ripartito alle ore . . . . (3)
giungendo alle ore . . . . . (3) al . . . . . (1) . . . . . .
Perciò per compiere il detto servizio ha impiegato ore . . . . . (3)
. . . . . .
. . . . . (6)
. . . . . .

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, conferma l'esattezza della suestesa dichiarazione, e certifica che il servizio non poteva essere compiuto in minor tempo
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . (7)

IL. . . . . (8)

. . . . . (9)

---

(1) Corpo od ufficio cui appartiene chi fa la dichiarazione.
(2) Grado, nome e cognome dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.
(3) Ore e minuti.
(4) Propria abitazione o ufficio o caserma, ecc., secondo i casi.
(5) Stazione della ferrovia, tramvia, automobile, ecc.
(6) Firma dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.
(7) Aggiungere, secondo la specialità dei casi, i motivi pei quali l'incarico non poteva effettivamente essere sbrigato in minor tempo, cioè se per esigenze del servizio da compiere, orari, mancanza di mezzi di trasporto più rapidi di quelli fruiti, o impossibilitati o non convenienza di servirsene, ecc.
(8) Comandante, direttore, ecc.
(9) Firma dell'ufficiale o funzionario di cui all'annotazione (8)

N. 654. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento di ufficiali in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 ottobre 1920.

1. — E' aperto un reclutamento di ufficiali in S. A. P. col grado di tenente e di sottotenente fra gli ufficiali di complemento di fanteria, artiglieria e genio [illegible] i corrispondenti ruoli del servizio attivo, nel numero necessario per completare le [illegible] delle organiche.

Tale reclutamento viene effettuato in base e con le norme del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1293 (circolare 677 *giornale militare* 1915).

2. — Come per i precedenti reclutamenti ai sensi del suaccennato decreto luogotenenziale, è ammessa la rinuncia al grado raggiunto nel complemento allo scopo di poter conseguire nel servizio attivo quello immediatamente inferiore.

3. — Con provvedimento di prossima emanazione sarà consentito in base al R. decreto 3 giugno 1920 n. 710 (circolare 336 *giornale militare* 1920), il trasferimento a domanda di ufficiali effettivi dalle armi o corpi ove esistano esuberanze nelle armi o corpi ove si verifichino deficienze.

Fatta riserva perciò dei diritti di anzianità spettanti ai suddetti ufficiali, la nomina degli ufficiali reclutati nel servizio attivo ai sensi della presente circolare s'intenderà effettuata sotto la data del 1° marzo 1921, e l'anzianità assoluta sarà stabilita retrodatando la nomina di tanti mesi e giorni uguali alla metà di quelli effettivamente passati al comando dei reparti combattenti nella zona d'operazioni tra il 26 maggio 1915 e il 3 novembre 1918, avvertendo che saranno considerati utili come servizio prestato in detti reparti sei mesi per ogni ferita riportata in combattimento (purchè in azioni diverse, in caso di ferite multiple).

L'anzianità relativa sarà determinata in base all'art. 9 del decreto luogotenenziale 16 giugno 1917 n. 944 (circolare 397 *giornale militare* 1917).

4. — Si rammenta che, oltre a tutti gli altri requisiti prescritti, gli aspiranti, per poter conseguire la nomina ad effettivi debbono, se ammogliati, aver superato il venticinquesimo anno di età alla data del 1° marzo 1921.

5. — Le domande corredate dai titoli di cui al successivo n. 7 dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 1921 ai comandi dei rispettivi centri di mobilitazione dagli ufficiali ricollocati in congedo, ed a quelli dei corpi presso i quali prestano servizio dagli ufficiali tuttora alle armi.

Gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di altri ministeri presenteranno le proprie domande e relativi titoli al comando del corpo presso il quale prestarono l'ultimo servizio prettamente militare, prima dell'attuale destinazione, per una durata non inferiore a tre mesi; ove detti corpi siano stati soppressi, la domanda dovrà essere inviata al centro di mobilitazione cui l'ufficiale appartiene.

6. — I comandi che debbono ricevere le domande provvederanno perchè sulle medesime siano espressi i giudizi di 1° e 2° grado dalle commissioni d'avanzamento, e ne cureranno la sollecita trasmissione per via gerarchica al Ministero (direzione generale personale ufficiali - ufficio del direttore generale).

Le autorità gerarchiche, oltre al giudizio di cui sopra, dovranno in foglio a parte esprimere un motivato parere sulle attitudini del richiedente, tenendo conto, ove occorra, del servizio prestato in base alla circolare 3 novembre 1920, n. 2510 (direzione generale personale ufficiali - ufficio del direttore generale).

7. — I certificati e i titoli da allegare alla domanda, tenuti presenti i requisiti prescritti dal succitato decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1293, sono:

a) elenco delle ricompense al valor militare ottenute durante la guerra europea 1915-1918;

b) Eventuali proposte (non accolte) per il passaggio in S. A. P. per merito di guerra;

c) Elenco cronologico delle destinazioni avute dal 23 maggio 1915 al 4 novembre 1918.

I titoli di cui al comma *a*) e *b*) dovranno essere citati con tutti gli elementi che possano facilitarne il controllo (pagine dei bollettini, lettere di partecipazione, ordini del giorno, ecc.);

d) titoli di studio;

e) certificato di stato libero per i richiedenti di età inferiore agli anni 25;

f) stato di servizio aggiornato fino all'eventuale richiamo in servizio in base alla circolare 3 novembre 1920 n. 2510 (direzione generale personale ufficiali).

8. — Qualora le domande eccedessero il numero dei posti da coprire, la scelta degli aspiranti sarà fatta da una commissione con criterio insindacabile desunto dal complesso dei titoli degli aspiranti.

Gli ufficiali decorati di medaglia d'oro al valor militare, qualora posseggano i requisiti di cui al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1297, saranno senza altro preferiti a tutti gli altri aspiranti.

9. — Dalla data della pubblicazione della presente circolare non sono più ammesse domande e proposte di ammissioni in S. A. P. dei sottufficiali di carriera in base alla circ. 300 del *giornale militare* 1918, e degli ufficiali di complemento provenienti dagli allievi dei collegi militari in base alla circ. 175 del *giornale militare* 1918.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 655. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi.** (Ufficio automobilistico). — 17 novembre 1920.

A datare dal 19 ottobre a tutto il 16 novembre corrente i prezzi della benzina debbono conteggiarsi nella seguente misura:

Benzina pesante tipo autocarri nuda L. 4.129 al Kg. netto
» » » aviazione — » » 4.75 » » »

A datare poi dal 17 novembre c. a. i prezzi della benzina e quelli del petrolio, dei lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi sono i seguenti:

Benzina pesante tipo autocarri nuda	L. 5,00	al chilogramma netto
Benzina tipo aviazione nuda	» 6,00	id. id.
Petrolio nudo	» 2,47	id. id.
Olio denso	» 7,50	al chilogramma (peso lordo essendovi compreso anche l'imballaggio).
Olio extradenso	» 8,00	
Olio semidenso	» 7,00	
Olio fluido	» 6,50	
Grasso consistente	» 7,00	
Carburo di calcio	» 3,50	al chilogramma (peso netto ed imballaggio gratis).
Bidoni cilindrici da litri 17 a 18	» 12,00	l'uno.
Bidoni cilindrici da litri 35	» 20,00	
Cassette di legno con due latte	» 20,80	l'una.
Latta isolata	» 8,40	id.
Cassette di legno isolate	» 4,00	id.
Fusti in ferro per benzina	» 6,00	al chilogramma.

Dalla suddetta data rimangono abrogate le circolari n. 202-226-276-429 del 2 e 15 aprile, 5 maggio e 15 luglio 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 656. — PUBBLICAZIONI MILITARI — DISCIPLINA MILITARE. **Uso dell'uniforme da parte degli ispettori provinciali, direttori e vicedirettori del tiro a segno nazionale.** — (Divisione stato maggiore). — 17 novembre 1920.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 172 del *giornale militare c. a.* (dispensa 43ª) circa l'uso della uniforme da parte degli ufficiali in congedo, questo Ministero determina che, per quanto riguarda gli ispettori provinciali del tiro a segno, i direttori e vice-direttori e commissari di tiro delle società di tiro a segno nazionale, restano ferme le prescrizioni contenute nel fascicolo 17 della raccolta (edizione 1916) disposizione 4 n. 9.

Inoltre i predetti ispettori provinciali e gli ufficiali in congedo addetti agli ispettorati di che trattasi, potranno vestire l'uniforme, senza che occorra di volta in volta la autorizzazione scritta dal comando del presidio, quando si rechino, *nella anzidetta loro qualità*, a presenziare od assistere a manifestazioni sportive o ad altre cerimonie di carattere patriottico indette da enti pubblici e privati.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 657. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio periodico di elenchi nominativi e di situazioni dei sottufficiali.** (Direzione generale leva e truppa). 17 novembre 1920.

I corpi dovranno trasmettere a questo Ministero entro il corrente mese di novembre un elenco nominativo conforme al modulo che fa seguito alla presente circolare, di tutti gli aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli effettivi sia nella forza organica sia nella forza supplementare del corpo stesso con l'indicazione esplicita delle funzioni che adempiono (di maggiorità, di compagnia, ecc.) o della carica speciale che occupano nell'interno del corpo o fuori corpo.

Al principio d'ogni mese dovrà poi trasmettersi uno specchio con l'indicazione delle variazioni avvenute in confronto al mese precedente.

Con l'occasione questo Ministero raccomanda la scrupolosa osservanza della disposizione relativa alla trasmissione, in ogni trimestre, delle situazioni nominative graduali e numeriche dei sottufficiali modello n. 986 contemplate dal § 15 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Tali situazioni, che dall'inizio della guerra pervenivano in modo irregolare ed incompleto, dovranno dal 1° gennaio p. v. essere regolarmente trasmesse al completo in tutte le parti secondo le avvertenze di cui al frontispizio del relativo modello 986.

Il Ministro — I. BONOMI.

(1) .....

Elenco nominativo degli aiutanti di battaglia e dei marescialli dei tre gradi effettivi al suddetto corpo.

Num. d'ord.	Grado	Cognome e Nome	Reparto	Carica speciale o funzioni che esercita	Annotazioni
			FORZA ORGANICA		
			FORZA SUPPLEMENTARE		

. . . . . li . . . . . 192..

Il Comandante del . . . . .

Bollo dell'Ufficio

. . . . . .

(1) Indicazione del corpo.

N. 658. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). 18 novembre 1920.

1. — Il giorno 1° dicembre p. v. dovrà iniziarsi l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1899.

Il congedamento dovrà essere compiuto per il giorno 20 dicembre.

Il movimento ferroviario verrà effettuato in base a disposizioni che verranno emanate da questo Ministero (direzione trasporti).

2. — I militari nati nel 1° quadrimestre ma arruolati in leve successive a quella sulla classe 1899 saranno inviati in congedo al compimento di due anni di servizio, se si trovano nelle condizioni di cui alla circolare 315 del *giornale militare* c. a., ovvero con la loro classe di arruolamento in tutti gli altri casi.

Tale disposizione trova applicazione, come è naturale, soltanto per quelli arruolati in 1ª categoria, poichè quelli assegnati o trasferiti alle soppresse 2ª e 3ª categoria, ovvero riconosciuti in possesso dei titoli per esservi trasferiti, debbono già essere stati congedati in base alle circolari n. 665 e 698 del *giornale militare* 1919.

3. — Contemporaneamente ai militari nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1899 saranno pure congedati, purchè abbiano compiuto almeno due anni di servizio, i militari nati in anni successivi che, per essersi arruolati quali volontari di guerra anteriormente alla propria classe di nascita, abbiano titolo al congedamento con la classe 1899 in base alle disposizioni della circolare n. 145 del *giornale militare* 1919.

4. — Sono esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali da considerarsi di carriera a mente dal n. 1 della circolare 700 del *giornale militare* 1919 ed i sergenti per i quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado.

Saranno invece congedati i sergenti non vincolati a ferma o rafferma, salva ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della citata circolare 700.

5. — Per tutto quanto concerne la esecuzione delle operazioni di congedamento saranno osservate le disposizioni e tenute presenti le avvertenze ed i richiami contenuti nella circolare 486 del *giornale militare* c. a. relativa al congedamento dei militari nati nel 1° quadrimestre 1898.

6. — Il rendiconto graduale numerico (distinto per arma, corpo e specialità) prescritto dal n. 23 della circolare 690 del *giornale militare* 1918 e da compilarsi con l'avvertenza di cui al n. 17 della circolare 486 citata, dovrà essere qui trasmesso entro il 15 gennaio 1921.

Il Ministro — I. Bonomi.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 60ª, anno 1920, circolare 647.

A pag. 1008: In tutti i luoghi ove leggesi: « Direttore delle scuole, Direttore superiore delle scuole, Direttore delle scuole militari », *leggasi sempre*: « Direttore superiore delle scuole militari ».

Nella colonna del « 2° Revisore », in corrispondenza della variante alla pagina 34, casella 5 (Capo Ufficio dello S. M. del R. esercito), *aggiungasi*: « Capo di S. M. ».

Nella colonna « Grado e carica dell'ufficiale », *alle parole*: « Ufficiali superiori addetti all'Istituto geografico », *sostituire le parole*: « Ufficiali superiori addetti ad Istituto militare ».

Nota. — Si richiama infine l'attenzione delle dipendenti autorità militari sulla nota a pag. 1005 della citata dispensa n. 60ª, dove è stabilito che le norme per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali del corpo aeronautico addetti ad altre amministrazioni, si applicano anche a tutti gli ufficiali delle altre armi e corpi che si trovino in analoghe condizioni di servizio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.80

(4217) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1920 — 26 Novembre

N. 659 – 6 agosto 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che unifica le mercedi orarie da corrispondersi ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria . . . . . *Pag.* 1040

» 660 – 9 settembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1487, relativo alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i depositi dei battaglioni zappatori e telegrafisti di corpo d'armata . . . . . *Pag.* 1041

» 661 – 29 ottobre 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1560, che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1144, sulla cittadinanza italiana. *Pag.* 1041

» 662 29 ottobre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1566, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . *Pag.* 1042

» 663 – 10 novembre 1920. — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra, di cui alle circolari 604 e 607 del giornale militare 1920 . . . . . *Pag.* 1043

» 664 17 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prelevamento viveri da parte degli ufficiali e dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 1043

» 665 – 17 novembre 1920. — EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di oggetti di uso personale, casermaggio, bardatura e governo dei cavalli . *Pag.* 1045

» 666 – 19 novembre 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasferimento della sezione staccata di artiglieria di Osoppo . . . . . *Pag.* 1046

» 667 – 22 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Invio all'ufficio personali militari vari degli specchi riassuntivi dei conti individuali degli ufficiali verso l'« Unione militare » . . . . . *Pag.* 1047

» 668 – 22 novembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ispezioni ordinarie e straordinarie presso i corpi e le amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 1047

» 669 – 23 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prezzi di noleggio per l'impiego di autoveicoli militari . . . . . *Pag.* 1048

» 670 – 24 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – CONCORSI. — Concorso per la nomina di farmacisti militari . *Pag.* 1048

» 671 – 24 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trasmissione delle contabilità in contanti dell'esercizio finanziario 1920-921 . . *Pag.* 1040

» 672 – 24 novembre 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1049

N. 673 - 24 novembre 1920. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione di generali e di colonnelli dei carabinieri reali in servizio attivo permanente sul quadro d'avanzamento per il 1921 . . . . . *Pag.* 1049

» 674 - 24 novembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale . . . . . *Pag.* 1050

» 675 - 24 novembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 1050

» 676 - 24 novembre 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Impieghi civili ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 1051

» 677 - 24 novembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali in S. A. P. . . . . Pag. 1052

» 678 - 24 novembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Chiarimenti al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 (circ. 614-1919 ed alla circ. 677-1919) riguardante i nuovi stipendi ed assegni per gli ufficiali del R. esercito . *Pag.* 1052

» 679 - 24 novembre 1920. — TRASPORTI. — Indirizzi da applicare ai colli spediti come bagaglio o come merci a dettaglio a grande ed a piccola velocità e cartellini da applicare ai carri completi . . . . . *Pag.* 1053

» 680 - 24 novembre 1920. — TRASPORTI. — Nuovi aumenti di tariffa sulle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 1054

CIRCOLARE N. 659. — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto ministeriale che unifica le mercedi orarie da corrispondersi ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria.** — (Direzione generale sanità militare). — 6 agosto 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto n. 218 del 29 gennaio 1920 che delega il Ministero della guerra a stabilire le norme per l'esecuzione del decreto stesso;

Visto l'art. 11 del decreto del Ministero della guerra del 10 marzo 1920 che stabilisce le mercedi orarie da corrispondersi ai militari di truppa addetti ai vari servizi indicati nell'articolo stesso;

Di concerto con il presidente del consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro,

DECRETA:

Articolo unico.

A modificazione dell'articolo 11 del decreto del Ministero della guerra in data 10 marzo 1920, la mercede oraria per i sottufficiali e militari di truppa delle sezioni di disinfezione e delle compagnie lavoratori a datare dal 1° agosto 1920 è stabilita nella misura unica di L. 0,40.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 agosto 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 660. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **R. decreto n. 1487, relativo alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i depositi dei battaglioni zappatori e telegrafisti di corpo d'armata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 settembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 255, del 28 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il Nostro decreto 6 agosto 1911, n. 1413 che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa del battaglione zappatori e del battaglione telegrafisti di ciascun corpo d'armata è costituito un consiglio d'amministrazione, presso ciascuno deposito, composto:

del comandante del deposito, *presidente e relatore;*

dell'ufficiale che segue in grado ed in anzianità il comandante del deposito, *membro;*

dell'ufficiale inferiore d'amministrazione direttore dei conti, *segretario.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — MEDA.

N. 661. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1560, che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1144, sulla cittadinanza italiana.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 268, del 13 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144, riguardante la sospensione, durante la guerra, dell'applicazione dell'articolo 3, numeri 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata in vigore del predetto decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La durata in vigore del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1144, è prorogata per sei mesi dal 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA — SFORZA.

N. 662. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1566, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 29 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 269, del 15 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati al Parlamento ed i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che possano occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi nelle colonie e all'estero, dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare nei limiti della indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6. Ministero - Spese varie d'ufficio e minute, ecc. . .	L.	60.000
Cap. n. 8. Sussidi al personale di qualunque categoria, ecc. . .	»	30.000
Cap. n. 9. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc. .	»	60.000
Cap. n. 40. Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse, ecc.	»	200.000
Cap. n. 61-*sexies*. Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra, ecc.	»	10.000.000
	L.	10.350.000

In diminuzione:

Cap. n. 61-*bis*. Spese per la guerra	L.	10.350.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — I. BONOMI.

N. 663. — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra, di cui alle circolari 604 e 607 del « giornale militare », 1920.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 10 novembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Articolo unico.

A modificazione di quanto è stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 1920, il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso, per gli esami, per segretario nell'amministrazione centrale della guerra è prorogato fino a tutto il 15 dicembre 1920.

Roma, addì 10 novembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

Nota. — Si pregano i comandi di corpo d'armata e i comandi di divisione militare, di interessarsi perchè il decreto di cui sopra sia subito riportato dai giornali locali.

N. 664. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prelevamento viveri da parte degli ufficiali e dei sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1920.

Lo Stato, nell'intento di rendere meno gravosi i prezzi dei generi più necessari alla vita ai propri impiegati e salariati, ha fondato con decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918 l'istituto dei consumi per dar modo agli impiegati e alle loro famiglie di acquistare tali generi al prezzo di costo.

A tale istituto possono inscriversi tanto gli impiegati civili come quelli militari, ma praticamente questi ultimi non sono sempre nella possibilità di usufruire dei benefici che lo Stato ha voluto assicurare ai suoi dipendenti giacchè ufficiali e sottufficiali per la frequenza dei tramutamenti e per l'instabilità delle sedi sono in condizioni meno felici per trarre continuato profitto da un istituto di carattere generale.

In considerazione di ciò e per misura di equità si è già da tempo disposto che l'amministrazione militare, la quale per la sua organizzazione di acquisto dei generi alimentari può funzionare in maniera analoga e con eguali risultati dell'Istituto dei consumi per gli impiegati statali, fornisca alle mense degli ufficiali e sottufficiali i generi alimentari al prezzo di costo, senza nè guadagno nè perdita.

Se non che devesi riconoscere che se con ciò si favoriscono gli ufficiali e i sottufficiali che non avendo famiglia possono prendere i loro pasti alle mense, si escludono quelli che avendo con se la propria famiglia non possono, pur avendo maggiori bisogni dei primi, usufruire dello stesso vantaggio.

Pare perciò equo che in via transitoria, si ammettano anche coloro che hanno famiglia a beneficiare dei vantaggi che offre la mensa militare agli scapoli.

È perciò si dispone con la presente circolare che tutti gli ufficiali in attività di servizio (appartengano essi all'esercito permanente oppure richiamati dalle categorie in congedo) nonchè i sottufficiali pure in attività di servizio, possano prelevare per mezzo delle mense militari i generi qui di seguito indicati colle norme seguenti:

1. Il prelevamento dei viveri dovrà essere fatto presso i magazzini militari locali *esclusivamente* per mezzo delle mense ufficiali e sottufficiali (*mai direttamente* nè dai magazzini nè da enti qualsiasi militari) alle quali pertanto dovranno considerarsi aggregati gli ufficiali ed i sottufficiali che intendono valersi della suddetta concessione. I comandanti di corpo d'armata stabiliranno presso quali mense dovranno aggregarsi gli ufficiali ed i sottufficiali di cui sopra che prestano servizio presso enti non provvisti di mensa.

2. Le derrate che potranno essere prelevate sono quelle costituenti normalmente il rancio del soldato, e cioè: baccalà, caffè crudo e tostato, carne congelata oppure fresca, condimento in conserva, conserva di pomodoro, fagioli, formaggio, lardo, lenticchie, olio, pane, patate, pasta, riso, scatolette di carne nazionali, strutto, zucchero.

Il prelevamento è subordinato alla disponibilità delle singole derrate nei magazzini militari, dopo aver provveduto ai bisogni della truppa. Però le direzioni di commissariato avranno cura di regolare le richieste ed acquisti di derrate, in modo che i suddetti generi non abbiano a mancare.

3. Gli ufficiali ed i sottufficiali, se aventi famiglia, potranno ritirare dalle mense oltre alla propria altrettante razioni quanti sono i membri della famiglia conviventi ed a carico, avvertendo però che i bambini al disotto dei 10 anni conteranno per mezza razione.

Le singole derrate saranno concesse in misura non maggiore alla quantità stabilita per la razione del soldato (circolare 648 del 1919) meno che per i generi tesserati (formaggio, olio, pane, pasta, riso, zucchero ed eventualmente altri) i quali dovranno essere contenuti nella quantità corrispondente al razionamento civile.

4. Le derrate saranno cedute alle mense al prezzo ordinario di cessione stabilito con le periodiche circolari del Ministero (divisione sussistenze) senza aumenti.

5. Il prelevamento dai magazzini dovrà essere eseguito dalle mense, mediante buoni firmati dal direttore della mensa, esclusi in modo assoluto prelevamenti personali. Le mense dovranno ritirare dagli ufficiali e dai sottufficiali i tagliandi delle tessere riguardanti le derrate tesserate, trattenendoli a disposizione delle autorità annonarie che avessero a richiederli.

6. Il pagamento dei generi prelevati dovrà essere effettuato dalle mense prelevanti al magazzino viveri una sol volta al mese, in modo improrogabile entro i primi 10 giorni del mese successivo nel quale avvennero i prelevamenti. Epperò, in caso di mancato pagamento, dovrà essere senz'altro sospesa la concessione dei viveri, riferendone al Ministero.

7. L'alta responsabilità morale e disciplinare delle mense è affidata al rispettivo comandante di corpo; ai direttori di mensa spetta la diretta responsabilità morale disciplinare e amministrativa.

Il Ministero prega i comandi di corpo d'armata di disciplinare il relativo servizio nel modo migliore affinchè dalla predetta concessione — fatta nello esclusivo interesse degli ufficiali e dei sottufficiali — non debbano verificarsi inconvenienti. Sarà opportuno fra altro raccomandare che il ritiro dei generi da parte degli interessati presso le mense, sia fatto preferibilmente per mezzo degli attendenti oppure personalmente, evitando ingombro di persone estranee nella caserma.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 665. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cessione a pagamento di oggetti di uso personale, casermaggio, bardatura e governo dei cavalli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1920.

Agli ufficiali in attività di servizio (appartengano essi all'esercito permanente oppure richiamati dalle categorie in congedo) ed ai sottufficiali pure in attività di servizio è concesso di prelevare a pagamento oggetti dell'amministrazione militare e cioè:

A) Oggetti di corredo.

Dagli ufficiali e dai marescialli (meno quelli dei carabinieri reali) potranno ogni anno solare prelevarsi a pagamento gli oggetti sottonotati nella misura per ciascuno indicati; gli altri sottufficiali, i quali già sono forniti a carico dello Stato del corredo, compresi quindi i marescialli dei carabinieri reali, potranno prelevare a pagamento qualcuno in più degli oggetti concessi loro a carico dello Stato, ma sempre secondo il fabbisogno strettamente personale:

Camicie di tela (oppure tela per camicie) o di lana o di flanella, n. 3.
Farsetti a maglia, n. 1.
Fazzoletti, n. 6.
Giubbe di panno o di tela, n. 1.
Mutande di tela (oppure tela per mutande) o di cotone a maglia o di lana, n. 3.
Pantaloni di panno o di tela, n. 1.
Stivaletti, paia n. 2.
Calze di cotone o di lana, paia n. 6.
Ventriere, n. 2.
Gambali, paia n. 1.

Panno grigio verde da truppa (i marescialli) nella misura strettamente occorrente per una tenuta, oppure per un cappotto, oppure per una mantellina.

Panno grigio verde da ufficiali (gli ufficiali) nella misura strettamente occorrente per una tenuta, oppure per un cappotto, oppure per una mantellina.

B) Oggetti di casermaggio.

Dagli ufficiali e sottufficiali ammogliati o vedovi con prole o che abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico potranno prelevarsi a pagamento ogni anno solare:

Asciugatoi, n. 1 per ogni persona della famiglia compreso l'ufficiale o il sottufficiale.

Lenzuola, n. 1 per ogni persona della famiglia compreso l'ufficiale o il sottufficiale.

Fodere da guanciali, n. 1 per ogni persona della famiglia compreso l'ufficiale o il sottufficiale.

Coperte da casermaggio, n. 1 per ogni ufficiale o sottufficiale avente famiglia.

C) Oggetti di bardatura e governo dei cavalli.

Dagli ufficiali aventi diritto a razione foraggio, potranno prelevarsi a pagamento:

Selle complete per cavalli da ufficiali n. 1 per ogni cavallo, dagli ufficiali che si provvedono per la prima volta di cavallo. In casi eccezionali il prelevamento può essere concesso a quegli ufficiali che per comprovato bisogno ne facciano domanda e ottengano parere favorevole dal comando del corpo d'armata: in tal caso l'ufficiale non deve però aver prelevato alcuna sella da un periodo non inferiore a 5 anni.

Briglie per bardature per cavallo da ufficiale, n. 1 ogni 3 anni per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.

Filetto abbeveratore, idem.
Brusca, n. 2 all'anno per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.
Striglia, n. 2 all'anno per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.
Staffili di sella per cavallo da ufficiale, n. 1 paio ogni anno per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.
Staffa di sella per cavallo da ufficiale, n. 1 paio ogni 5 anni per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.
Spugne, n. 4 ogni anno per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.
Coperte di lana per cavalli, n. 1 ogni 2 anni per ogni cavallo posseduto dall'ufficiale.

---

1. In attesa che venga organizzata la costruzione e la distribuzione di stivaletti al cromo (tipo carabinieri reali) e del panno grigio verde da ufficiali potranno prelevarsi calzature comuni da truppa e panno grigio verde da truppa.

2. Il prelevamento sarà fatto a pagamento immediato secondo i prezzi che saranno stabiliti con circolare ministeriale; la somme ricavate dalla vendita saranno versate in tesoreria mensilmente od anche a periodi più brevi secondo sarà ravvisato più conveniente.

3. I consigli di amministrazione e per essi il relatore disporranno e vigileranno perchè il servizio proceda sotto la loro responsabilità regolarmente in modo da evitare ogni abuso od inconveniente di carattere morale, disciplinare e amministrativo. In caso di trasferimento di corpo di un ufficiale o sottufficiale sui documenti personali (conto individuale, libretto personale) saranno opportunamente indicati gli oggetti già prelevati.

4. I comandi di corpo d'armata stabiliranno presso quali corpi del presidio dovranno effettuare i prelevamenti gli ufficiali e sottufficiali che prestano servizio presso enti non provvisti di magazzino.

5. Trimestralmente le direzioni di commissariato militare (ufficio V. E. e ufficio casermaggio), nonchè le direzioni di artiglieria, trasmetteranno al Ministero uno specchio in cui, per ciascuno degli oggetti indicati, dovrà essere segnalata la quantità complessivamente ceduta nel trimestre.

6. La presente circolare sostituisce le circolari n. 388 e 517 *giornale militare* 1920 che s'intendono abrogate.

Il Ministro — I. Bonomi.

N.B. — Agli effetti di quanto sopra è indicato, i prelevamenti che si effettuassero entro il corrente anno 1920 vanno considerati come effettuati nell'anno solare 1921.

N. 666. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. **Trasferimento della sezione staccata di artiglieria di Osoppo.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 novembre 1920.

In relazione al R. decreto n. 607 in data 13 maggio 1920 (circolare 304 del *giornale militare*) che stabilisce la circoscrizione territoriale militare del Regno, questo Ministero determina che la sezione staccata di artiglieria di Osoppo venga trasferita a Spilimbergo.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 667. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Invio all'ufficio personali militari vari degli specchi riassuntivi dei conti individuali degli ufficiali verso l'« Unione militare ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 novembre 1920.

Risulta a questo Ministero che non tutte le amministrazioni militari si attengono al prescritto del § 30 delle istruzioni che regolano i rapporti fra i corpi e l'« unione militare », per quanto riguarda l'invio degli specchi riassuntivi dei conti individuali mod. 3 all'ufficio d'amministrazione personali militari vari, invio che giusta il paragrafo suindicato deve essere fatto non più tardi del giorno 10 del mese successivo al trimestre scaduto.

S'invitano pertanto tutte le amministrazioni del R. esercito a trasmettere con sollecitudine all'ufficio personali militari vari i predetti mod. 3 dei trimestri scaduti e non ancora inviati, ed a curare poi l'invio degli altri specchi successivi nel termine prescritto.

Essendosi anche rilevato che alcune amministrazioni non inviano mensilmente le somme trattenute agli ufficiali per conto dell'« unione militare » ed effettuano invece il versamento a trimestri scaduti, si fa rigoroso richiamo all'osservazione dei §§ 55 e 59 delle sopracitate istruzioni che perscrivono l'invio mensile da effettuarsi qualche giorno prima della chiusura amministrativa delle casse.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 668. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ispezioni ordinarie e straordinarie presso i corpi e le amministrazioni militari.** — (Gabinetto del ministro). — 22 novembre 1920.

Nelle ispezioni che periodicamente o in via straordinaria vengono eseguite presso i corpi e le amministrazioni militari, spesso non rimane traccia delle cose osservate e dei provvedimenti suggeriti; di modo che l'efficacia delle ispezioni stesse rimane quasi nulla, perchè viene a mancare agli enti ispezionati quella guida, che è stata riconosciuta più concosa al buon andamento della loro gestione.

Inoltre la mancanza di elementi delle ispezioni precedenti può rendere incerta e qualche volta contraddittoria l'azione delle ispezioni successive, mentre è intuitivo che le ispezioni debbano essere coordinate fra loro, in guisa che si abbia sempre il modo di controllare se sia stata data esecuzione alle disposizioni precedentemente impartite, e quale ne sia il risultato nella loro attuazione pratica.

Determino quindi che presso tutti i corpi e le amministrazioni militari sia tenuto un apposito registro delle ispezioni, in cui gli spettori dovranno annotare le osservazioni fatte e i provvedimenti suggeriti.

Soprattutto poi dovrà essere cura degli ispettori di portare il loro attento esame sulle economie di cui sono suscettibili le gestioni degli enti ispezionati e a tale scopo ogni ispezione dovrà comprendere sempre un apposito capitolo « *Proposte di economie* ». Sulla necessità di tali indagini, io non ho che a richiamarmi a quanto ebbi a far presente con la mia precedente circolare n. 434 del *giornale militare* c. a.

I comandi dei corpi di armata invieranno sempre al Ministero (gabinetto del ministro) gli estratti delle relazioni sulle ispezioni concernenti le proposte d'economie accompagnati dal loro parere.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 669. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Prezzi di noleggio per l'impiego di autoveicoli militari.** — (Ufficio automobilistico). — 23 novembre 1920.

A datare dal 1° dicembre p. v. la tabella delle quote di noleggio dovute per i trasporti automobilistici eseguiti con autoveicoli militari secondo la circolare 175 del *giornale militare* corrente anno, viene modificata come appresso:

	Specie degli automezzi ed importo del noleggio					
	Autovetture	Autocarro leggero su pneumatici e autoambul.	Autocarro medio	Autocarro pesante	motocarrozzette	Motociclo
Impiego 8 ore . . . L.	380	410	240	280	110	65
» 7 » . . . »	340	307	215	251	99	53
» 6 » . . . »	301	325	190	222	87	47
» 5 » . . . »	261	282	165	192	76	41
» 4 » . . . »	222	230	140	163	64	35
» 3 » . . . »	182	196	115	134	53	29
» 2 » . . . »	142	154	90	105	41	23
Per ogni ora di effettivo servizio in più . »	47	51	30	35	14	8

I prezzi suindicati comprendono, l'indennità automobilistica del personale di condotta, le spese di manutenzione, l'importo dei carburatori, lubrificanti, carburo di calcio, petrolio, stracci, ecc. occorrenti per il funzionamento degli autoveicoli noleggiati.

Non comprendono invece le quote di ammortamento, le spese generali del servizio automobilistico ed il mantenimento del personale di condotta. Le quote dovranno essere aumentate del 20 per cento quando i servizi vengano compiuti per enti non militari.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 670. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — **Concorso per la nomina di farmacisti militari.** — (Direzione generale sanità militare). — 24 novembre 1920.

Gli esami del concorso per la nomina di farmacisti militari indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1920, i quali dovevano aver luogo nel mese di novembre corrente, sono rimandati ad altra data da stabilirsi.

I documenti già prodotti dagli aspiranti conformemente alle prescrizioni del predetto decreto, conservano la loro piena validità per l'ammissione al concorso stesso.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 671. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trasmissione delle contabilità in contanti dell'esercizio finanziario 1920-921.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 24 novembre 1920.

Con riferimento alla circolare n. 5 del *giornale militare* c. a., si prevengono le amministrazioni dipendenti che i rendiconti delle spese sui capitoli del bilancio riferentisi all'esercizio finanziario 1920-921, corredati dai documenti di cui al n. 2 della circolare stessa ad eccezione del giornale di contabilità, debbono, in attesa di nuove disposizioni, essere trasmessi a questo Ministero (direzione generale revisione dei conti, archivi riuniti via Velletri).

Gli altri documenti descritti al n. 3 della circolare suddetta riguardanti il sopra indicato esercizio debbono, come per gli esercizi precedenti, essere spediti alla 2ª divisione ragioneria.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 672. - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 21 novembre 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione Salerno — Compagnia di MELFI.

COMANDI SOPPRESSI.

Legione Salerno — Tenenza di MELFI.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 673. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione di generali e di colonnelli dei carabinieri reali in servizio attivo permanente sul quadro d'avanzamento per il 1921.** — (Ufficio personale dei generali). — 24 novembre 1920.

A senso del § 171 del regolamento sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento del 1921 siano giudicati:

1° per il grado di generale di divisione comandante in 2ª dell'arma, i maggiori generali dei carabinieri reali con anzianità a tutto il 3 gennaio 1918;

2° per il grado di generale di brigata, i colonnelli dei carabinieri reali con anzianità a tutto il 16 ottobre 1919.

I documenti relativi ai giudizi delle commissioni di primo grado dovranno pervenire al Ministero entro il 20 dicembre p. v., indirizzati quelli dei generali all'ufficio personale dei generali e quelli dei colonnelli alla direzione generale personale ufficiali.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 674. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 novembre 1920.

Il Ministero determina di istituire presso la R. fabbrica d'armi di Roma (ex officina di costruzione di artiglieria) un nuovo corso di abilitazione alla nomina di capo armaiuolo reggimentale. Il detto corso si inizierà il 1º febbraio 1921 ed avrà la durata di sette mesi, compreso il tempo occorrente per gli esami.

Per l'ammissione al detto corso si osserveranno le stesse norme contenute nella circolare n. 594 del *giornale militare* del 1919 e n. 292 del *giornale militare* c. a.

Le domande, accompagnate dalla copia del foglio matricolare e del mod. F. pei sottufficiali, unitamente al verbale relativo al risultato della prova, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale artiglieria - Divisione 1ª A. P.) entro il 31 dicembre p. v.

Si raccomanda ai comandanti di corpo, di deposito e di distretto la maggiore diffusione della presente circolare e di provvedere che le pratiche sieno fatte in tempo e con la maggiore cura possibile.

L'ispettorato delle costruzioni di artiglieria comunicherà agli stabilimenti interessati i programmi da svolgere e le norme da seguire negli esami ed esperimenti pratici.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 675. — DISPOSIZIONI VARIE. **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 24 novembre 1920.

Per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, si ritiene opportuno comunicare che sono autorizzati a firmare: « Per il ministro »: oltre a S. E. Lanza di Trabia principe dott. Giuseppe, sottosegretario di Stato per gli affari della guerra, i seguenti funzionari e ufficiali:

Per il segretariato generale:

EULA gr. uff. dott. Umberto ff. vice direttore generale del segretariato generale ed in sua assenza il direttore capo divisione POLLIO SALIMBENI comm. Adolfo; e per gli affari di ragioneria: PETRUCCI gr. uff. Eugenio, capo ragioniere.

Per la direzione generale personale ufficiali:

Brigadiere generale PIRAJNO cav. Antonio, direttore generale ed in sua assenza il vice direttore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco o il direttore capo divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Per la direzione generale personali civili dipendenti e affari generali:

ROUSSEAU cav. gr. Cr. Guido, direttore generale dei personali civili e per gli affari generali ed in sua assenza il direttore capo divisione SABATINI comm. Paride.

Per la direzione generale di artiglieria:

Maggior generale CORTESE cav. Giuseppe, direttore generale di artiglieria ed in sua assenza il brigadiere generale BAUMGARTNER cav. Edmondo.

Per la direzione generale del genio:

Colonnello PARISI cav. Raffaele, direttore capo divisione nella direzione generale del genio ed in sua assenza il direttore capo divisione BONELLI gr. uff. dott. Pasquale.

Per la direzione generale di sanità militare:

Maggior generale medico DELLA VALLE cav. dott. Francesco, direttore generale di sanità militare ed in sua assenza il brigadiere generale SANTUCCI cav. dott. Stefano.

Per la direzion generale servizi logistici ed amministrativi:

Maggior generale MODENA cav. Gustavo, direttore generale servizi logistici ed amministrativi ed in sua assenza il vice direttore generale POGGI gr. uff. Torquato e il ff. vice direttore generale MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo.

Per la direzione generale leva e truppa:

CORSI gr. uff. dott. Enrico, direttore generale leva e truppa ed in sua assenza il vice direttore generale FANELLI gr. uff. Giacomo.

Per la direzione generale revisione dei conti:

BARALE gr. uff. Carlo, direttore generale revisione conti ed in sua assenza il direttore capo divisione BARBI comm. Carlo.

Per l'ispettorato ippico:

Brigadiere generale AYROLDI di ROBBIATE barone cav. Luigi ispettore ippico ed in sua assenza il colonnello DURINI nob. dei baroni di Bolognano Filippo.

Per l'ufficio automobilistico:

Colonnello GARGANO cav. Angelo, capo dell'ufficio automobilistico.

Per la direzione trasporti:

Brigadiere generale GRAZIOSI cav. Eugenio, direttore generale nella direzione dei trasporti ed in sua assenza il brigadiere generale AYO' cav. Umberto.

Per il comando superiore aeronautica:

Brigadiere generale de SIEBERT cav. Amodeo, comandante superiore d'aeronautica ed in sua assenza il direttore capo divisione FENOALTEA gr. uff. Filippo.

Sono poi autorizzati a firmare d'« ordine di S. E. il Ministro »:

Il Capo di gabinetto di S. E. il ministro ZENDRINI gr. uff. dott. Andrea e in sua assenza i capi sezione RUGGIERO comm. dott. Ernesto e BENEDETTINI comm. dott. Carlo.

Il capo della divisione stato maggiore colonnello CARLETTI cav. Ottorino e in sua assenza il tenente colonnello BARBIERI cav. Alberto.

Il capo dell'ufficio personale dei generali CIVALLERO comm. dott. Giuseppe e in sua assenza il capo sezione RAYBAUDI-MASSIGLIA comm. dott. Luigi.

Giusta poi le disposizioni contenute nella circolare 1686 del 24 marzo 1920 — relative alle semplificazioni dei servizi del Ministero — inviata per conoscenza ai comandi di corpo d'armata territoriali in data 26 successivo col n. 1706, i segretari sono autorizzati a firmare *d'ordine* la corrispondenza relativa all'istruttoria delle pratiche loro affidate.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 676. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Impieghi civili ai sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 novembre 1920.

I corpi sono invitati a trasmettere a questo Ministero (direzione generale leva e truppa), le domande d'impiego civile inoltrate da sottufficiali in base alle disposizioni del R. decreto 16 ottobre 1919 n. 1986 e che erano state restituite in attesa della pubblicazione delle norme di cui al secondo comma del numero 26 della circolare n. 70 del 1919.

Così pure dovranno trasmettersi al Ministero (direzione generale leva e truppa), per cura dei rispettivi comandi di legione, le domande d'impiego civile presentate da sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali a senso dell'art. 11 del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919, che eventualmente non avessero avuto corso in attesa appunto della pubblicazione delle accennate norme esecutive.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 677. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - **Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali in servizio attivo permanente.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 24 novembre 1920.

Per poter compilare i decreti degli ufficiali in servizio effettivo (servizio attivo permanente, e delle categorie in congedo richiamati) di cui nell'ultimo comma della circolare 474 c. a., i Corpi trasmetteranno, con sollecitudine, a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici e amministrativi, divisione assegni fissi) uno stato — in foglio intero, protocollo, o in due mezzi fogli protocollo riuniti insieme — per ciascun ufficiale da essi amministrato. Nella prima metà del foglio dovranno risultare:

a) i dati di stato civile dell'ufficiale;

b) tutte le variazioni riguardanti le promozioni e le interruzioni di servizio di qualsiasi specie (di cui nello specchio 2 dello stato di servizio). Per gli ufficiali medici dovrà pure risultare la variazione del corso compiuto alla scuola di Firenze;

c) le variazioni riferentisi alle lauree conseguite dall'ufficiale (di cui nello specchio 3 dello stato di servizio).

Le suddette variazioni dovranno essere trascritte integralmente quali risultano sullo stato di servizio, in modo chiaro e con la massima esattezza, onde evitarne la restituzione per ulteriori chiarimenti.

Nell'altra metà del foglio dovranno risultare gli stipendi (o lo stipendio) corrisposti all'ufficiale dal 1° maggio 1919 in poi con tutte quelle indicazioni che fossero eventualmente necessarie a chiarire l'ammontare degli stipendi stessi. Così, per gli ufficiali richiamati dal congedo, che, valendosi delle facoltà concesse dagli articoli 10 e 16 della circolare 614-919, hanno optato per lo stipendio del pari grado in S. A. P., si dovrà indicare il nome e cognome di quest'ufficiale.

Qualora i corpi, che compilano lo specchio in parola, non avessero corrisposto sempre gli stipendi ivi annotati, uniranno apposito foglio dell'ufficiale interessato, in cui il medesimo dichiari che i detti stipendi sono quelli appunto da lui percepiti.

I comandi dei distretti trasmetteranno detti specchi anche per gli ufficiali collocati in P. A. S., in aspettativa di qualsiasi specie, in disponibilità, e in congedo provvisorio, da essi amministrati.

Anche successivamente alla trasmissione di detti specchi, e fino a nuovo ordine, i corpi continueranno a determinare gli stipendi dovuti agli ufficiali secondo le disposizioni in vigore, come è indicato nel n. 12 della circolare 677-1919.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 678. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Chiarimenti al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 (circolare 614 1919 ed alla circolare 677 1919) riguardante i nuovi stipendi ed assegni per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 24 novembre 1920.

Nella circolare 614 del 1919, che riporta il R. decreto 2 novembre n. 2079 sopracitato, fu omesso per errore tipografico, nell'art. 7, nella seconda riga, e dopo le parole « per quelli del corpo », le parole « sanitario e del corpo » che invece trovansi nell'originale del decreto e sulla gazzetta ufficiale.

Pertanto all'art. 7 esistente nella detta circolare 614-1919 deve intendersi sostituito il seguente:

« Sono stabilite per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, per quelli del ruolo tecnico di artiglieria, per quelli del corpo sanitario e del corpo veterinario e pei maestri direttori di banda, le « indennità di servizio speciale » di cui alla tabella *B*) annessa al presente decreto, in luogo di quelle finora esistenti. Per gli ufficiali del corpo della giustizia militare rimangono in vigore le indennità di cui al decreto luogotenenziale n. 457 dell'11 aprile 1918.

« Esse sono sospese in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso e agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

« Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali l'indennità di servizio speciale è computabile per la pensione in aggiunta allo stipendio ».

Nel terzo comma del n. 11 della circolare 677-1919, alle parole « 28° anno di servizio », « 24° » e « 29° anno di servizio », devono sostituirsi rispettivamente le parole « 29° anno di servizio », « 25° » e « 30° anno di servizio ».

Pertanto il detto n. 11 deve intendersi sostituito dal seguente:

« 11. — Da quesiti fatti al Ministero risulta che molti corpi, inesattamente interpretando le disposizioni del decreto e quelle delle norme contenute nella circolare 615, hanno ritenuto che gli ufficiali in servizio attivo permanente, ai quali siano state fatte le limitazioni sugli aumenti di stipendio stabilite dall'art. 18 del decreto, debbano, negli ultimi tre anni della loro carriera, essere immessi nel godimento dello stipendio massimo fissato dalla tabella *A* del decreto stesso, per il loro grado.

« Tale interpretazione è del tutto arbitraria, perchè l'art. 18 del decreto non stabilisce affatto tale condizione, ma indica invece che con le abbreviazioni si deve aver l'intento di far raggiungere agli ufficiali, cui sono state fatte le limitazioni, « lo stipendio che loro compete in base al loro grado e *alla loro anzianità di servizio effettivo da ufficiale* ». E nelle norme contenute nella circolare 615 è chiaramente spiegato, nei vari esempi dell'allegato *B*, come vada stabilito lo stipendio nei tre anni suddetti, cioè tenendo conto appunto (oltre che del grado) dell'anzianità di servizio effettivo dei singoli ufficiali, e non, invece, concedendo lo stipendio massimo del grado.

« Così dagli esempi II e IV del detto allegato B, chiaro risulta, per i maggiori di cui essi trattano, che i medesimi, negli ultimi tre anni della loro carriera, avranno, *non lo stipendio massimo del loro grado di* L. 10.600, sibbene quello di L. 10.000 sino a tutto il 29° anno di servizio, e poi quello di L. 10.600 dal 30° anno di servizio, tali appunto essendo gli stipendi del maggiore, a senso della tabella *A* del decreto, rispettivamente dal 25° sino a tutto il 29° anno di servizio, e dal 30° anno.

« Invero, poichè il raggiungere un dato stipendio è subordinato all'anzianità di servizio che ogni singolo ufficiale conta, può darsi il caso di ufficiali che possano godere lo stipendio massimo del grado per l'intero periodo degli ultimi tre anni di carriera (esempio III del ripetuto allegato *B*), di altri che ne possano godere solo per una parte di tale periodo (esempi II e IV sopra ricordati), ed anche di ufficiali che, per avere avuto in età già avanzata la nomina ad ufficiale, non possano raggiungere quel massimo prima del compimento dei limiti di età; e ciò abbiano, gli ufficiali avuto o no la limitazione negli aumenti di stipendio di cui all'art. 18 del decreto ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 679. — TRASPORTI. — **Indirizzi da applicare ai colli spediti come bagaglio o come merci a dettaglio a grande ed a piccola velocità e cartellini da applicare ai carri completi.** — (Direzione trasporti). — 24 novembre 1920.

In applicazione all'art. 7 del R. decreto 1523 del 29 ottobre u. s., dal 16 novembre 1920 i colli presentati per la spedizione a bagaglio ed i colli di merci presentati per il trasporto in dettaglio, tanto a *grande* quanto a *piccola velocità*, dovranno portare, in modo chiaro e preciso, il nome e l'indirizzo del destinatario, oltre l'indicazione della stazione cui sono diretti.

Per i trasporti a *carro completo* a *grande velocità*, a *piccola velocità accelerata* ed a *piccola velocità*, i mittenti sono tenuti a presentare, insieme al documento di trasporto, due cartellini ad occhiellatura rafforzata, con la indicazione delle stazioni mittente e destinataria; del numero del carro, del nome e domicilio del destinatario e della data di carico.

Tali cartellini saranno messi in vendita dalle stazioni al prezzo di L. 0,10 ciascuno.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 680. TRASPORTI. — **Nuovi aumenti di tariffa sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione trasporti). - 24 novembre 1920.

A partire dal 16 novembre 1920 sono andati in vigore i nuovi aumenti di tariffa di cui al R. decreto n. 1523, del 29 ottobre ultimo scorso, qui riportati, in sostituzione di quelli di cui alla circolare 262 del *giornale militare* corrente anno.

SERVIZIO VIAGGIATORI.

1. - Per i biglietti di corsa semplice o doppia a tariffa ordinaria, o comunque ridotta con percorrenza fino a 500 chilometri	dal 160 % al 220 % per la 1ª classe dal 140 % al 200 % per la 2ª classe
Per quelli settimanali o festivi della tariffa interna *D* della Sicilia	dal 100 % al 160 % per la 3ª classe
Per i biglietti di abbonamento di tutte le specie	dal 170 % al 230 % per la 1ª classe dal 150 % al 210 % per la 2ª classe dal 120 % al 180 % per la 3ª classe

Per i biglietti di corsa semplice o doppia a tariffa ordinaria o comunque ridotta con percorrenza oltre i 500 chilometri il nuovo aumento è calcolato soltanto fino a 500 chilometri.

Resta ferma l'applicazione per ogni biglietto di corsa semplice del diritto speciale fisso di L. 0,50 se il prezzo del biglietto non supera le 3 lire, e di L. 1 se il prezzo supera le 3 lire; nel caso di biglietti collettivi tale diritto speciale deve esigersi per ogni viaggiatore.

Per ogni biglietto di doppia corsa il diritto speciale è dovuto in ragione di lire 1 se il prezzo del biglietto non supera le 6 lire e di 2 se supera le 6 lire.

I prezzi dei biglietti di abbonamento non sono soggetti all'applicazione del diritto speciale.

Nessun aumento è da riscuotersi per gli abbonamenti in corso di utilizzazione, anche se a pagamento rateale.

Resta ferma altresì la riscossione della tassa addizionale di centesimi 5 per ogni biglietto quale contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra.

2. — I nuovi aumenti ed i diritti speciali si devono riscuotere anche per i viaggi che si effettuano in servizio interno della linea Cerignola-Cerignola città, nonchè per i viaggi da compiersi in servizio diretto, nei due sensi, fra le stazioni della rete principale e la linea suddetta.

In calce alle presente circolare si indicano i prezzi da riscuotersi per la detta linea.

3. - Per i biglietti in servizio diretto ferroviario-marittimo con la Sicilia, per quelli a tariffa ridotta per le stazioni delle ferrovie sarde dello Stato e per i biglietti in servizio cumulativo con le ferrovie secondarie, laghi, imprese automobilistiche, ecc. ammesse e con le linee Brescia-Iseo e Lecce Francavilla (e diramazione Novoli-Nardò C.), gli aumenti vanno computati soltanto sulla quota relativa al percorso delle ferrovie dello Stato.

4. — Gli aumenti si pagano anche per tutte le penalità previste dalle tariffe, dalle concessioni speciali e dal regolamento pei trasporti militari in base alle percentuali delle singole classi e con l'aggiunta di tanti diritti speciali quanti sono i biglietti che vengono fatti pagare a titolo di penalità.

Le penalità massime relative ai viaggi dei ragazzi ed alla simulata occupazione di posti (art. 34 e 38 delle tariffe) sono le seguenti:

1ª classe L. 20,20 - 2ª classe L. 19 - 3ª classe L. 16,60.

Gli addebiti fissi per irregolarità accertate nell'uso degli abbonamenti di cui all'articolo 12 delle norme di applicazione della relativa tariffa (allegato n. 6 alle tariffe) sono elevati a L. 168,65 per la 1ª classe, L. 100,95 per la 2ª e L. 57,85 per la 3ª.

5. — Continuano ad essere esclusi dagli aumenti:

a) le quote Bardonecchia confine-Modane stazione;

b) il diritto fisso per le esazioni suppletorie di cui all'art. delle tariffe;

c) le tasse di sosta e di percorso a vuoto di cui agli articoli 21 e 22 delle tariffe.

d) i prezzi dei viaggi sulle ferrovie sarde dello Stato, sul lago di Garda, sulle ferrovie Rezzato-Vobarno, Palermo-Corleone e quelle linee del Trentino e della Venezia Giulia sulle quali non vigono le tariffe di Stato;

e) le quote di supplemento per i viaggi domenicali di cui alla circolare 645;

6. — Sono raddoppiati i seguenti diritti fissi:

a) quello per le esazioni suppletive che è portato da L. 0,50 a L. 1;

b) quello dell'allegato n. 6 alle tariffe per *i soli abbonati ordinari* (esclusi quindi gli abbonamenti per studenti e impiegati di cui agli allegati n. 6-*b* e 6-*c* alle tariffe e quelli per agenti ferroviari e loro famiglie) che è portato da L. 1 a L. 2.

TRASPORTO DI MERCI, VEICOLI, BESTIAME, BAGAGLI, VELOCIPEDI, ECC.

7. — L'aumento del 180% è elevato al 300%.

Per l'applicazione del nuovo aumento, fino a quando non venga fornito un nuovo prontuario dei prezzi fatti, basterà quadruplicare i prezzi risultanti dal prontuario, edizione novembre 1917.

Sui diritti fissi ed accessori di qualsivoglia genere, nonchè sui diritti che non vengono esposti sui documenti di trasporto si applica lo stesso aumento (300%) stabilito per le merci e cioè sono quadruplicati.

SERVIZI CUMULATIVI FERROVIARI-MARITTIMI.

8. — Per i trasporti in servizio cumulativo con la Sardegna, i nuovi aumenti devono essere applicati pure per il percorso delle ferrovie sarde.

PREZZI MINIMI PEI TRASPORTI VIAGGIATORI

(compreso il diritto fisso).

OGGETTO		PREZZI		
		1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Tariffa militare . . .	§ 10 Reg. trasporti milit.) . . . . . L.	9.35	6.55	4.15
	§ 21 » » » . . . . . »	2.45	2.30	1.95
Tariffa differenziale C.	§ 10, 21 e 40 del regol. trasporti militari e punti III, VII ed VIII delle disposizioni comuni a tutte le concessioni speciali . . . . . »	2.45	2.30	1.95

PREZZI DA RISCUOTERSI PER I PERCORSI SULLE FERROVIE CERIGNOLA-CERIGNOLA CITTA' DI PROPRIETA' PRIVATA ESERCITATA DALLO STATO.

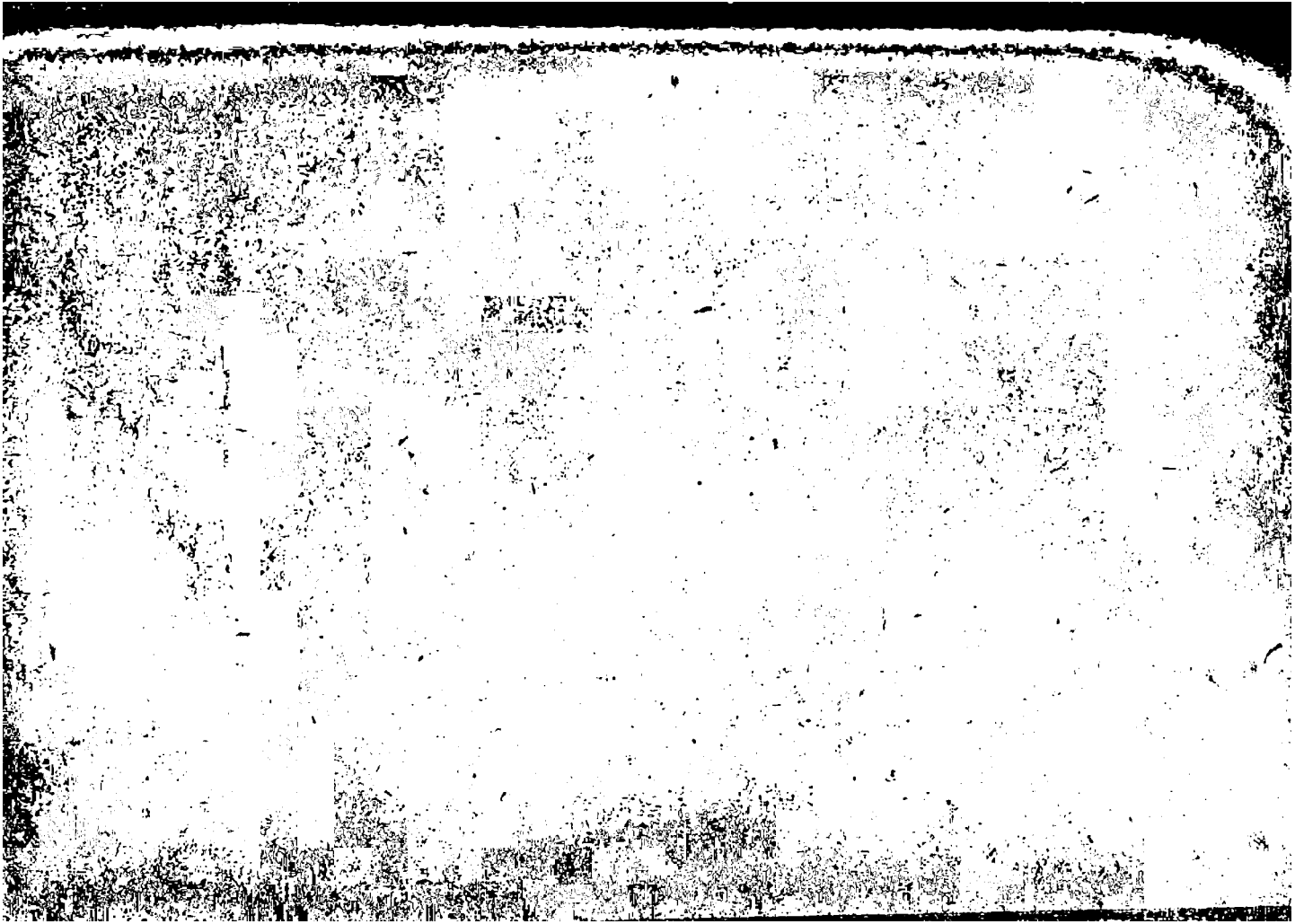
OGGETTO		PREZZI		
		1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Viaggi a tariffa ridotta	Tariffa militare . . . . . »	1.50	1.25	0.90
	Concessione speciale famiglie militari »	2.45	1.85	1.15

BAGAGLI A TARIFFA RIDOTTA.

Prezzo per tonnellata divisivile di 10 kg. L. 6,70.

Tassa minima per spedizione a tariffa militare L. 2,20

Il Ministro — I. BONOMI.



Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4330) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...are Centrale...
ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1920 — 3 Dicembre

N. 681 – 18 novembre 1920. — PENSIONI. — R. decreto n. 1626, che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari del R. esercito e della R. marina . . *Pag.* 1058

» 682 – 26 novembre 1920. DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 5 ottobre 1920 n. 1496 (circolare 638 *giornale militare* 1920), riguardante le vertenze cavalleresche fra militari del R. esercito . . . *Pag.* 1065

» 683 – 28 novembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Caro-viveri per gli ufficiali che non coabitano con la famiglia . . . . . *Pag.* 1066

» 684 – 28 novembre 1920. — TRASPORTI. — Viaggi dei militari in attesa di provvedimenti medico-legali . . . . . *Pag.* 1066

» 685 – 30 novembre 1920. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione e conseguente alienazione di bufetterie varie costituenti la serie 42ª . . *Pag.* 1067

» 686 – 30 novembre 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. Variante al regolamento di servizio interno per i collegi militari . . *Pag.* 1067

» 687 – 1 dicembre 1920. — AVANZAMENTO. Composizione delle commissioni d'avanzamento di 1° grado per i colonnelli dei carabinieri reali comandanti di legione . . . . . *Pag.* 1068

» 688 – 1 dicembre 1920. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali in servizio di stato maggiore ed in posizioni speciali . . . . . *Pag.* 1068

» 689 – 1 dicembre 1920. — CAVALLI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi . . . . . *Pag.* 1068

» 690 – 1 dicembre 1920. — SERVIZIO SANITARIO — CONCORSI. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare . . . . . *Pag.* 1069

» 691 – 1 dicembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali, cappellani e assimilati . . . . . *Pag.* 1069

» 692 – 1 dicembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento di anticipazione sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali . . . . . *Pag.* 1070

» 693 – 2 dicembre 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Interpretazione dell'articolo 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920 n. 739 . . . . . *Pag.* 1070

» 694 – 2 dicembre 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Scuole per allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 1071

» 695 – 3 dicembre 1920. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa degli ufficiali e della truppa . . . . . *Pag.* 1072

CIRCOLARE N. 681. — PENSIONI. — **R. decreto n. 1626, che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 279, del 26 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970;
Visto il Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 106;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La ritenuta di cui all'art 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi od assegni predetti.

La stessa ritenuta si applica pure:

a) sull'assegno provvisorio di pensione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

b) su qualsiasi altra competenza dei militari di ogni grado, valutabile agli effetti della pensione, e che non ne sia esente per espressa disposizione di legge.

Art. 2.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, che comunque cessino dal servizio per provvedimento di autorità o per disposizione di legge, acquistano diritto a pensione vitalizia di riposo quando abbiano almeno venti anni di servizio utile.

Lo stesso diritto e nella stessa condizione di servizio compete agli ufficiali nei casi di collocamento a riposo su domanda:

a) per infermità, che li renda inabili a continuare od a riassumere il servizio;

b) per avere raggiunti i limiti di età stabiliti dagli articoli 9 e 10 del testo unico 21 febbraio 1895, n 70, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il limite di 25 anni di servizio, richiesto per il collocamento a riposo dall'art. 12 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n 1588, e dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 179, è ridotto ad anni 20 di servizio utile.

Restano fermi in anni 25 di servizio utile per gli ufficiali inferiori, ed in anni 30 per gli ufficiali superiori e generali, i limiti del servizio richiesti dalle norme vigenti pel collocamento a riposo od in posizione ausiliaria d'autorità, per anzianità di servizio.

Art. 4.

Il caporali e soldati del R. esercito ed i sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi, i quali contino 15 anni di servizio utile, e siano affetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto a conseguire pensione di riforma.

Art. 5.

I militari del R. esercito e della R. marina, forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, e conseguito prima del servizio straordinario riscattato a norma dell'art 6, possono domandare che siano loro riconosciuti come servizio utile, agli effetti della liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori, sempre che tale riconoscimento non sia per essi già ammesso dalla legge

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta, nella misura stabilita dall'art. 1, commisurata allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi con le modalità stabilite per gli impiegati civili, col regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Il periodo da riconoscersi in base a questo articolo non può decorrere da età inferiore ai diciassette anni.

Art. 6.

I militari di qualsiasi grado del R. esercito e della R. marina che, anteriormente alla loro assunzione in servizio per via di regolare arruolamento o di nomina, abbiano prestato servizio di carattere continuativo anche in più periodi, di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n 70, possono chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore alla età di diciotto anni.

I militari che si avvarranno di tale facoltà, saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria, pari a quella stabilita dall'art. 1, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità stabilite per gli impiegati civili col regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Art. 7.

La pensione annua spettante agli ufficiali del R. esercito e della R. marina è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 4000 lire della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

Però, per gli ufficiali dei gradi ed armi o corpi sottoindicati, e pei farmacisti militari, la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui nelle seguenti tabelle *A* e *B*.

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio sono calcolate in base alle aliquote indicate nelle colonne nn. 2 e 3 delle tabelle medesime, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

Tabella **A.**

Delle aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali del Regio esercito.

GRADI	Stato Maggiore Carabinieri Reali Fanteria Cavalleria Artiglieria (ruolo combattente) Genio		Artiglieria (ruolo tecnico) Corpo sanitario Corpo di commissariato Corpo di amministr. Corpo veterinario Giustizia militare		Farmacisti militari	
	Sopra le prime L. 4000	sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma
1	2	3	4	5	6	7
Sottotenente	1/30	1/37	1/32	1/40	—	—
Tenente	1/30	1/37	1/32	1/40	—	—
Capitano.	1/32	1/40	1/35	1/44	—	—
Maggiore	1/35	1/44	1/38	1/47	—	—
Tenente colonnello . . .	1/38	1/47	—	—	—	—
Per qualsiasi grado. . .	—	—	—	—	1/36	1/45

ANNOTAZIONE. — Le pensioni degli ufficiali dei soppressi personali dei distretti e delle fortezze, sono liquidate in base alle aliquote delle colonne nn. 2 e 3; quelle degli ufficiali del corpo invalidi e veterani, in base alle aliquote stabilite per la rispettiva arma di provenienza.

Tabella B.

Delle aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della Regia marina.

GRADI	Stato maggiore generale (compresi gli ufficiali, macchinisti. Legge 13 luglio 1910, num. 430, art. 3).		Corpi del genio navale di commissario e sanitario.		Corpo delle capitanerie di porto.	
	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma
1	2	3	4	5	6	7
Guardiamarina e sottotenente	1/27	1/34	1/32	1/40	1/34	1/42
Sottotenente di vascello e tenente	1/27	1/34	1/32	1/40	1/34	1/42
Tenente di vascello e capitano	1/27	1/34	1/32	1/40	1/34	1/42
Capitano di corvetta e maggiore	1/32	1/40	1/34	1/42	1/36	1/45
Capitano di fregata e tenente colonnello .	1/34	1/42	1/37	1/46	1/39	1/49
Capitano di vascello e colonnello	1/37	1/46	—	—	—	—

Art. 8.

La pensione ordinaria di riposo dei militari del R. esercito e della R. marina non può in nessun caso superare L. 12,000, nè deve essere inferiore a L. 900 annue.

Per gli ufficiali la pensione ordinaria di riposo non può, inoltre, superare i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Art. 9.

L'ufficiale, che abbia raggiunti quaranta anni di servizio utile, ha diritto ad una pensione uguale ai nove decimi della media, di cui nel precedente articolo.

Lo stesso diritto ha l'ufficiale che cessi dal servizio attivo per il raggiungimento dei limiti di età prescritti dalla legge, o, comunque, per provvedimento di autorità, quando conti un numero di anni di servizio utile uguale, o superiore, al denominatore della frazione corrispondente al suo grado ed arma o corpo, giusta le colonne nn. 2 e 4 della tabella *A*, e nn. 2, 4 e 6 della tabella *B*, di cui all'art. 7.

Art. 10.

Per quanto non si provveda dal presente decreto a riguardo dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina, vengono applicate le disposizioni per essi in vigore al 1° ottobre 1919, e successive.

Pei caporali e soldati del Regio esercito, e pei sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi, la tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e la tabella III, quale fu modificata dall'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

TABELLA II.

Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio utile	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporale maggiore e caporale.	1080	24	1440
Appuntato e soldato.	900	20	1200

TABELLA III.

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio utile	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sotto capo	1080	30	1440
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe.	900	25	1200

Art. 11.

I caporali e i caporali maggiori del R. esercito (esclusa l'arma dei carabinieri Reali) ed i comuni di prima e seconda classe del corpo Reale equipaggi godono dell'aumento del quinto sulla pensione, qualora abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I sottocapi del corpo Reale equipaggi godono dell'aumento di un quinto, se contino sei anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Art. 12

Il limite di anni venti, di cui ai due primi comma dell'art 96 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, viene ridotto ad anni 15 di servizio utile.

Con tali modificazioni, il predetto articolo è esteso agli ufficiali dispensati dal servizio di autorità

Gli ufficiali eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, e che cessino dal servizio per effetto di condanna, che non importi la perdita del diritto a pensione, hanno diritto ai tre quarti dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante ai riformati.

Art. 13.

La vedova del militare del Regio esercito o della Regia marina morto dopo 20 anni di servizio utile, o del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente (servizio effettivo, disponibilità, aspettativa), ha diritto alla pensione, quando non sia stata pronunziata o non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa di lei, e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto per colpa di lei, e quando, inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il militare aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia anteriore di due anni almeno al giorno della cessazione dal servizio attivo permanente, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

Gli orfani del militare morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente, hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico del militare, e che siano inabili a qualsiasi lavoro, e nullatenenti.

Restano ferme pei militari tutte le disposizioni di legge relative all'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Art. 14.

La pensione spettante alla vedova o ai figli minorenni del militare di qualsiasi grado del Regio esercito o della Regia marina, pensionato o morto in attività di servizio, per cause non dipendenti dal medesimo, è stabilita in base ad una quota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata al militare, nella misura seguente:

1° Vedova 50 %;

2° Orfani soli: in numero non maggiore di 2, un terzo; 3 orfani, 40 %; 4 orfani, 50 %; 5 o più orfani, 60 %;

3° Vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare: con 1 figlio, 60 %; con 2 figli, 65 %; con 3 figli, 70 %; con 4 figli, o più figli, 75 %;

4° Vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare, e figli di precedente matrimonio del marito: il 50 % alla vedova ed ai figli propri, ed il 25 %, cumulativamente, ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Art. 15.

La pensione spettante alla vedova ed agli orfani dei militari di qualsiasi grado del R. esercito o della R. marina, comunque cessati dal servizio per provvedimento di autorità, o per disposizione di legge, riformati, eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, o che abbiano cessato dal servizio per effetto di condanna, la quale non porti la perdita del diritto a pensione, è liquidata in base alle quote stabilite dall'art 14.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale provvisto di assegno temporaneo hanno diritto alla riversibilità dell'assegno, secondo le quote stabilite dallo stesso art. 14, fino al compimento del tempo pel quale l'assegno era dovuto.

Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo sono, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, considerati come vedove ed orfani di militari riformati.

Art. 16.

La pensione o l'assegno alla vedova o ai figli dell'ufficiale del. R esercito o della R. marina, morto nella posizione di servizio ausiliario, sono computati secondo le quote

stabilite dall'art. 14 in base alla pensione definitiva di riposo che poteva spettare all'ufficiale al momento della morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto prima del trasferimento del marito nella posizione ausiliaria, e che non vi sia stata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei.

Nel caso, però, che all'atto del matrimonio l'ufficiale avesse compiuta l'età di cinquant'anni, tale diritto è subordinato altresì alla condizione che il matrimonio sia anteriore di due anni almeno alla data del trasferimento nella posizione di servizio ausiliario, salvo che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

Art. 17.

La pensione alle persone di famiglia indicate nell'art. 14, superstiti del militare di qualsiasi grado del R. esercito o della R. marina che abbia perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita, col minimo del 50 %, in base alle quote dell'articolo stesso, applicate al massimo di pensione, che avrebbe potuto spettare al militare, qualunque sia la durata dei servizi da lui prestati, e tenuto presente (quando il massimo non risulta da tabelle) il disposto dell'art 15, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

Uguale trattamento spetta ai genitori, fratelli e sorelle del militare defunto, nei casi stabiliti dalla legge 19 aprile 1906, n 135, e successive modificazioni.

Art. 18.

La vedova del militare del Regio esercito o della Regia marina che abbia diritto alla pensione di cui all'art 14, e che sia anche essa impiegata, compresa nelle categorie contemplate dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, o in quelle cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, ha facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta, o per la pensione vedovile, aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani del militare, che siano anche orfani di madre impiegata, hanno diritto a cumulare, con la pensione maggiore, un terzo della pensione minore.

Art. 19.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue L. 600; e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non inferiore a L. 500.

Art. 20.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito dal R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso, però, che la maggiore pensione percepita, rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art 21.

Sono abrogati, in quanto già non lo siano:

a) gli articoli 71, 74, 75, 76, 77, 85, 90, 104, 105, 108, 114, 115 e 130 del testo unico 21 febbraio 1895, n 70, nonchè la tabella n. 11 annessa al medesimo;

b) l'art 1 della legge 14 luglio 1907, n. 482;

c) l'art 1 della legge 27 giugno 1909, n. 375;

d) gli articoli 8 e 9 della legge 2 luglio 1911, n. 621, per quanto concerne i soli sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi;

e) il capoverso dell'art. 178 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e gli articoli 30 e 130 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603;

f) ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919.

Esso si applica:

a) agli ufficiali del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente (servizio effettivo, disponibilità ed aspettativa), in posizione di servizio ausiliario e in congedo provvisorio al 1° ottobre 1919;

b) ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina in servizio alla data suddetta, o successivamente richiamati.

Norme speciali di pensione saranno stabilite pei militari del Regio esercito e della R. marina assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919.

Art 23.

Alle famiglie dei militari indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo è esteso, per ogni suo effetto, il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 106.

Art. 24.

Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella *A* di cui all'art. 7 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1920.

Pel tempo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919 vengono applicate ai predetti ufficiali le aliquote di cui nella seguente tabella *C*.

GRADI	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma
Sottotenente	1/36	1/45
Tenente	1/35	1/44
Capitano	1/35	1/44
Maggiore	1/37	1/46
Tenente Colonnello	1/40	1/50

Art 25.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, già in posizione di servizio ausiliario al 1° ottobre 1919 (data di entrata in vigore del presente decreto), possono optare pel trattamento di pensione stabilito dalle disposizioni anteriori al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ed in tal caso continueranno ad essere sottoposti alle ritenute stabilite da quelle disposizioni per gli assegni di pensione, anzichè alla ritenuta di cui all'art. 1, lettera *a*), del presente decreto.

Art. 26.

Sono estese ai militari del Regio esercito e della Regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, numero 835.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto e successive con quelle delle precedenti leggi, non abrogate, riguardanti le pensioni dei militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

N. 682. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 5 ottobre 1920 n. 1496 (circolare 638 giornale militare 1920), riguardante le vertenze cavalleresche fra militari del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali e direzione generale leva e truppa). — 26 novembre 1920.

In esecuzione del R. decreto n. 1496 in data 5 ottobre c. a. si determina:

1° Tutte le vertenze cavalleresche che ebbero origine per questioni sorte durante la guerra e che furono trattate e definite col verbale di scontro debbono intendersi senz'altro chiuse definitivamente.

2° Tutte le altre vertenze cavalleresche che ebbero origine per questioni sorte durante la guerra ma che per qualsiasi motivo sono rimaste sospese e per le quali non fu possibile compilare il verbale di conciliazione o di scontro, debbono invece essere prese in esame e definite dai competenti giury d'onore speciali istituiti presso ciascun comando di corpo d'armata.

3° Sono comprese fra le vertenze di cui ai due precedenti articoli anche quelle avvenute in prigionia e durante il periodo di armistizio.

4° Tutte le autorità alle quali vennero in precedenza demandati incarichi relativi a soluzioni di vertenze cavalleresche, cureranno l'ulteriore invio dei documenti ai comandi di corpo d'armata presso i quali risiederanno i giury speciali, per gli inappellabili verdetti di loro competenza.

5° I comandi di corpo d'armata, a soluzione definitiva delle vertenze di cui al n. 2 da parte dei giury, segnaleranno al Ministero della guerra (ufficio personale generali, per gli ufficiali generali - direzione generale personale ufficiali - divisione disciplina, per tutti gli altri ufficiali - direzione generale leva e truppa, per i sottufficiali) i nomi degli ufficiali e sottufficiali sul contegno dei quali i giury nulla ebbero da eccepire, nonchè di quelli che, per la condotta tenuta in determinate circostanze, fossero stati eventualmente giudicati dai giury stessi passibili di provvedimenti disciplinari.

6° Il Ministero, pur conscio delle difficoltà cui andranno incontro, qualche volta i giury d'onore nell'assolvere il compito di cui sopra, poichè occorrerà interrogare militari ormai congedati o comunque raccogliere elementi che a tanta distanza di tempo sono difficili ad ottenere, è compreso d'altra parte della necessità di definire, per quanto è possibile, al più presto le vertenze di cui trattasi. All'uopo i giury d'onore, oltre che tenere presenti le norme dell'articolo 5 del R. decreto 5 ottobre c. a. n. 1496, potranno attenersi al criterio di massima di limitare gli interrogatori ed i confronti a quanto è strettamente indispensabile.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 683. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Caro-viveri per gli ufficiali che non coabitano con la famiglia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 28 novembre 1920.

Il Ministero del tesoro ha riconosciuto « che durante l'attuale periodo transitorio di riordinamento e di sistemazione dell'esercito, il pagamento della maggiore indennità agli ufficiali aventi famiglia possa essere continuato nei riguardi di coloro che, per ragioni di servizio, sono costretti a trasferirsi senza avere la possibilità di sistemarsi nella nuova sede con le loro famiglie.

A garentire l'amministrazione dalla possibilità di abusi, la concessione — la quale deve intendersi di carattere transitorio e temporaneo, come sopra è accennato — viene però ammessa nei soli riguardi della moglie e dei figli, e subordinatamente alla prova che la convivenza era preesistente al trasloco, e che l'interruzione di essa è da imputare esclusivamente a quest'ultimo »

Per conseguenza, le amministrazioni militari dovranno tener conto di quanto precede sia per il pagamento della indennità caro-viveri di lire 100 di cui alla circolare 622 del 1918, come per il pagamento della indennità suppletiva giornaliera di 85 centesimi per la moglie e per i figli, e si intende che quanto si è detto per gli ufficiali, a proposito della coabitazione con la famiglia, vale anche per i marescialli.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 684. — TRASPORTI. — **Viaggi dei militari in attesa di provvedimenti medico-legali.** — (Direzione trasporti). — 28 novembre 1920.

Alla data del 1° gennaio p. v., e non oltre, dovranno essere rinnovati i documenti di licenza ai militari (ufficiali e sottufficiali) tuttora in attesa di provvedimenti medico-legali, in quanto che, essendo detti documenti valevoli per l'uso della tariffa militare nei viaggi in ferrovia, devesi provvedere per essi, come già per i libretti ferroviari, all'aggiornamento di quelli da aversi per validi, fermo che i rimanenti si considereranno senza alcun valore.

Il rinnovamento dei documenti in parola sarà fatto *esclusivamente dai Corpi dai quali i militari sono amministrati;* ai militari medesimi, e non ad altri, i corpi ora detti avranno facoltà di rilasciare le richieste mod. *B* (gialle) per fruire della tariffa militare, semprechè il viaggio relativo sia motivato o da visite sanitarie militari, da ragioni di cure o da gravi esigenze di famiglia, in relazione al disposto dal § 17 lettera *b*) del « Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno ».

Le richieste rilasciate in base a documenti di licenza non aggiornati, come pure quelle concesse da autorità diverse da quelle che amministrano i militari richiedenti, saranno ritenute come non regolari e daranno luogo a provvedimenti amministrativi, determinando la responsabilità — anche economica — di chi ebbe a rilasciarle.

I corpi, che amministrano militari trovantisi nelle condizioni suindicate, daranno la massima diffusione alla presente circolare, ad evitare, da parte di chi conserverà il diritto alla tariffa militare, contestazioni, sempre incresciose, e spesso non facilmente dirimibili, col personale ferroviario.

E' poi indeclinabile, per l'efficienza del presente provvedimento che le autorità, che rinnoveranno i documenti di cui sopra, ne facciano prendere nota in modo evidente, di tal che, non appena il militare, cui fu rilasciato il documento, cessi dalla speciale posizione transitoria per la quale lo ebbe, possano provvedere ad ottenerne senz'altro la restituzione.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 685. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Abolizione e conseguente alienazione di bufetterie varie costituenti la serie 42ª.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 novembre 1920.

Il Ministero determina che siano senz'altro abolite e conseguentemente alienate, le sottonotate bufetterie che non occorre di tenere ulteriormente in servizio per l'avvenuta trasformazione, quasi totale, delle armi di mod. 70-87 già esistenti.

(VI-1788) Giberne mod. 77-87;
(VI-1841) Tasche per caricatori;
(VI-1658) Cinghie reggi giberne di cuoio naturale;
(VI-1659) Cinghie reggi giberne di cuoio nero;
(VI-1766) Ganci a fibbia per cinghie reggi giberne;
(VI-1713) Fasce di cuoio per cinturini mod. 77 e mod. 77-87 senza fibbia;
(VI-1622) Borse di bufalo per cinturino mod. 77;
(VI)-1624) Borse di cuoio annerito per cinturino mod. 77;
(VI-1625) Borse di cuoio grigio per cinturino mod. 77.

Debbono però essere mantenute in servizio e per conseguenza non abolite nè alienate:

1° Bottoni gemelli piccoli di ferro e di ottone (VI-1650-1646) che si impiegano con le cinghie reggi-giberne e sono comuni con quelli appartenenti alla serie 17ª;

2° Fasce di bufalo e quelle di cuoio grigio verde per cinturini (VI-1706-1716) le quali anche senza alcun lavoro di modificazione possono essere adoperate, col rispettivo gancio, promiscuamente con quelle del cinturino mod. 91. Dette fasce verranno perciò comprese, fino a consumazione, fra le bufetterie di modello vario col rispettivo numero categorico;

3° Fasce di cuoio naturale per cinturino (VI-1722) in uso per le truppe coloniali, ad eccezione di quelle già colorite in grigio verde o annerite, le quali, per il deterioramento subito dal cuoio ricoperto da vernici varie, non conviene di conservare ulteriormente in servizio;

4° Cinghie da fucili e moschetti (VI-1464) ed i relativi bottoni gemelli mezzani (VI-1463) che si adoperano anche con le armi mod. 91.

A cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria saranno pubblicate le conseguenti aggiunte e varianti al modello per gli inventari.

Per rendere maggiormente proficua la vendita delle bufetterie abolite a senso di quanto sopra è detto, converrà di non effettuarla in blocco ma in lotti separati comprendenti ciascuno la totalità di ciascuna specie.

Pertanto il Ministero determina che detta vendita abbia luogo, con le consuete modalità amministrative, esclusivamente presso le direzioni o sezioni staccate di artiglieria o anche presso gli stabilimenti di produzione ove ne esistano. I corpi, depositi e distretti che, nonostante l'ordine contenuto nel dispaccio circolare 2644 del 27 gennaio u. c. diramato per il tramite dei comandi di corpo d'armata, avessero tuttora in carico delle bufetterie da destinare alla vendita a norma delle presenti disposizioni, dovranno sollecitamente effettuarne il versamento alle direzioni o sezioni staccate di artiglieria della rispettiva circoscrizione territoriale.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 686. — PUBBLICAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI. — **Variante al regolamento di servizio interno per i collegi militari.** — (Divisione stato maggiore). — 30 novembre 1920.

Il 5° comma delle generalità del regolamento di servizio interno per i collegi militari, è modificato nel modo seguente:

« I collegi militari dipendono direttamente dalla direzione superiore delle scuole militari per quanto ha riferimento agli studi e alle istruzioni; dal comandante della divisione militare per quanto riguarda la disciplina e i locali ».

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 687. — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni d'avanzamento di 1° grado per i colonnelli dei carabinieri reali comandanti di legione.** — (Divisione stato maggiore). 1 dicembre 1920.

Con riferimento alla circolare n. 647 del *giornale militare* 1920, con la quale si apportano aggiunte e varianti alle tabelle annesse al regolamento per le note caratteristiche, il Ministero fa presente quanto segue:

Essendo stata affidata ai comandanti di corpo d'armata più anziani del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali la seconda revisione per i colonnelli dell'arma stessa, comandanti di legione, ne consegue che i detti comandanti di corpo d'armata entrerebbero a far parte normalmente delle commissioni d'avanzamento di primo grado per i suaccennati ufficiali superiori dei carabinieri reali.

Nella considerazione, tuttavia, che per le speciali esigenze del suo servizio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali non potrebbe di regola allontanarsi dalla sua sede per recarsi a formare le commissioni d'avanzamento di 1° grado per i colonnelli dell'arma presso i singoli comandanti di corpo d'armata, questi ultimi non interverranno nella formazione di dette commissioni, tenuto anche conto che LL. EE. i comandanti di corpo d'armata entrano poi a far parte delle commissioni d'avanzamento di 2° grado per gli ufficiali di cui trattasi.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 688. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali in servizio di stato maggiore ed in posizioni speciali.** (Divisione stato maggiore). — 1 dicembre 1920.

A modificazione della circolare n. 75 del *giornale militare* 6 febbraio c. a. si porta a conoscenza dei comandi interessati che tutte le pratiche relative all'impiego ed al movimento degli ufficiali di stato maggiore in servizio di stato maggiore e delle categorie a disposizione saranno trattate a datare dal 1° dicembre p. v. dalla direzione generale personale ufficiali (ufficio movimento ufficiali).

I comandi o gli enti dai quali dipendono gli ufficiali di cui trattasi trasmetteranno quindi direttamente alla direzione generale predetta tutte le pratiche ad essi relative.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 689. — CAVALLI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 1 dicembre 1920.

QUADRUPEDI DI TRUPPA.

In seguito alla riduzione dela forza organica dei quadrupedi di truppa e tenuto conto degli aumenti verificatisi nel costo delle materie prime occorrenti per la prima ferratura e manutenzione ferratura dei quadrupedi, questo Ministero determina che, a decorrere dal 1° dicembre 1920, l'importo lordo dei compensi dovuti ai maniscalchi in base alla circolare 627 *giornale militare* 1918 sia aumentato del 25 %.

CAVALLI DI UFFICIALI.

Gli ufficiali che pei propri cavalli di servizio intendono valersi dell'opera dei maniscalchi militari, corrisponderanno ai medesimi la quota stabilita dalla circolare 630 *giornale militare* 1916 con l'aumento del 100 % e calcolata in base al numero delle giornate di presenza dei quadrupedi posseduti, ovvero, L. 10 per l'intera fattura e L. 5 per la rimessa, nel caso preferissero compensare il maniscalco ad ogni prestazione di opera.

Le Amministrazioni dei corpi sono autorizzate a richiedere al Ministero (Direzione generale artiglieria) per essere ceduti a pagamento ai maniscalchi, nel limite del fabbisogno, i seguenti materiali:

Ferri di preda bellica a L. 25 il quintale;
Ferri regolamentari a L. 0,75 l'uno;
Chiodi a L. 5,20 il kg.

Il Ministro — I BONOMI.

N. 690. — SERVIZIO SANITARIO — CONCORSI. — **Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale sanità militare). 1 dicembre 1920.

Con le norme stabilite dalla disposizione 7° capitolo 12 della raccolta è indetto un concorso per i seguenti posti di insegnanti militari — titolari ed aggiunti — presso la scuola di applicazione di sanità militare:

1 posto di insegnante titolare di medicina legale;
1 posto di insegnante titolare di servizi sanitari in pace e in guerra;
1 posto di insegnante aggiunto di medicina legale (per l'oculista);
1 posto di insegnante aggiunto di traumatologia di guerra e tecnica operatoria.

Ai posti di titolare potranno concorrere tutti gli ufficiali medici superiori esclusi i colonnelli in S. A. P., a quelli di aggiunto tutti gli ufficiali medici inferiori.

Le domande degli aspiranti e titoli eventuali dovranno pervenire al Ministero della guerra (direzione centrale sanità militare) non più tardi del 31 gennaio 1920 e per norma si averte che le prove definitive del concorso avranno luogo presso la direzione centrale di sanità militare, a cominciare dal 1° marzo successivo.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 691. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali, cappellani e assimilati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 dicembre 1920.

A chiarimento del n. 5 delle norme esecutive del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176 (circolare 113-1919), si avvertono i corpi che, dopo l'emanazione del R. decreto 9 maggio 1920 n. 650 (circolare 324-1920), pel quale il tempo utile pel computo dell'indennità di congedamento, di cui al detto decreto 20 febbraio 1919, cessa col 31 maggio 1920, per «ultimo stipendio effettivamente goduto» e sul quale va liquidata l'indennità di congedamento agli ufficiali congedati dopo il 31 maggio 1920, deve intendersi, in ogni caso, lo stipendio spettato nel mese di maggio 1920, e non quello che può essere stato goduto successivamente per promozione, o per maturazione di una maggiore anzianità.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 692. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento di anticipazione sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1 dicembre 1920.

In relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 5 del R decreto-legge n. 739, del 7 giugno 1920, questo Ministero ha determinato che agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari ed agli assistenti del genio militare sia concessa con le norme indicate nella circolare 201 del *giornale militare* c. a. una anticipazione annua di L. 125 a decorrere dal 1° maggio 1919, purchè al 30 novembre 1919 abbiano compiuto nove anni e un giorno di effettivo servizio civile e non abbiano raggiunto il 12° anno dello stesso servizio. Per coloro che alla suindicata data abbiano compiuto 7 anni e un giorno e non abbiano oltrepassato il 9° anno di servizio civile, l'anticipazione sarà di lire 285.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 693. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Intepretazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920 n. 739.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 dicembre 1920.

Risulta a questo Ministero che alcuni corpi hanno interpretato l'art. 2 del R. decreto-legge n. 739 del 7 giugno 1920, nel senso che la differenza fra lo stipendio di fatto corrisposto e quello che si sarebbe dovuto corrispondere all'impiegato se, per effetto della disposizione di cui all'art. 48 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, l'aumento non avesse dovuto essere contenuto entro il limite massimo di L. 2000, sia una trattenuta fatta, che si debba restituire nei tre anni successivi indipendentemente dallo stipendio percepito dall'impiegato e dalle variazioni che il medesimo possa subire durante il detto periodo di tre anni.

Così, ad esempio, alcuni corpi hanno stabilito di pagare nel dicembre di ciascuno dei tre anni, il terzo della somma trattenuta, altri hanno pensato di cominciare a corrispondere subito il primo terzo della differenza, pagandone 1/12 al mese con decorrenza dal 1° dicembre 1919, in evidente contrasto col 2° comma dell'art. 48 citato.

Si ritiene opportuno perciò avvertire che la differenza fra lo stipendio che l'impiegato avrebbe percepito in base all'art 47 del R. decreto-legge 30 ottobre 1919, n. 1791 e quello di fatto percepito per la limitazione del successivo art. 48, ripartita in tre parti uguali, deve essere concessa alla fine di ciascuno dei tre anni successivi alla data di applicazione della legge, non come una restituzione di somma trattenuta, ma come un progressivo aumento di stipendio, sino a raggiungere quello di diritto che era stato attribuito all'impiegato all'atto della collocazione nei quadri di classificazione.

E siccome la limitazione di cui nel succitato art. 48 non ha più effetto per i successivi aumenti periodici di stipendio ne consegue che, se durante i tre anni si matura per l'impiegato il periodo successivo a quello in cui fu collocato di diritto al momento dell'applicazione dei ruoli aperti, gli va corrisposto, col cessare di ogni limitazione, il nuovo stipendio corrispondente al periodo maturato, senza però che egli abbia diritto a restituzione per la limitazione già subita.

Esempio: ad un impiegato è stato attribuito lo stipendio di diritto di L. 7920 corrispondente a 24 anni di servizio nella tabella dei ragionieri d'artiglieria e genio, e lo stipendio di fatto di L. 6900. Lo stipendio di L. 7920 non corrisponde ad uno dei tipi di stipendi fissati dalla tabella suddetta per gli aumenti periodici, quindi se non si fosse dovuta applicare la limitazione delle L. 2000 l'interessato avrebbe percepito non lo stipendio di L. 7920 ma quello di L. 7800 corrispondente al periodo immediatamente inferiore (art. 47 2° comma R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1791). La differenza quindi da ripartire in tre anni è data da 7800-6900 = L 900. L'impiegato perciò avrà: dal 1° dicembre 1919 al 30 novembre 1920 L. 6900; dal 1° dicembre 1920 al 30 novembre 1921 L. 6900 + 300 = 7200; dal 1° dicembre 1921 al 30 novembre 1922 L. 7500; dal 1° dicembre

1920 al 30 novembre 1923 L. 7800; al 1° dicembre 1923 poi avendo egli compiuto 28 di servizio che nella tabella in parola corrispondono all'aumento periodico di L. 8400 conseguirà tale stipendio.

Se invece, pur rimanendo l'attribuzione dello stipendio di fatto di L. 6900, lo stipendio di diritto attribuitogli all'atto della collocazione nei quadri fosse stato di L. 8120, corrispondente nella tabella suddetta a 26 anni di servizio, la differenza, derivante dalla limitazione delle lire 2000, tra lo stipendio di fatto e lo stipendio (L. 7800) del periodo immediatamente inferiore allo stipendio di diritto statogli riconosciuto, sarebbe ugualmente di L. 900, ma non ci sarebbe il tempo di concedergliela integralmente.

Infatti al 1° dicembre 1920 avrebbe il primo terzo ammontando così lo stipendio a L. 7200, al 1° dicembre 1921 dovrebbe avere il secondo terzo di aumento e quindi lo stipendio dovrebbe portarsi a L. 7500, senonchè avendo avuto attribuito all'atto della collocazione nei quadri lo stipendio di diritto di L. 8160 che corrisponde a 26 anni di servizio ed essendo al 1° dicembre 1921 trascorsi due anni si matura secondo la tabella suddetta un nuovo periodo al quale corrisponde lo stipendio di L. 8400, che essendo maggiore di quello di L. 7800 che avrebbe dovuto raggiungere al termine del terzo anno, gli viene corrisposto senz'altro, cessando però la successiva corresponsione degli altri due terzi della suddetta differenza di L. 900 che avrebbe dovuto scontarsi in tre anni, e che resta invece assorbita.

I corpi che avendo interpretato altrimenti le disposizioni suddette avessero pagato delle somme in più del dovuto, provvederanno sollecitamente al loro ricupero.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 694. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Scuole per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 dicembre 1920.

Giusta il preavviso già dato telegraficamente ai comandi di corpo d'armata, l'inizio dei corsi presso le scuole allievi sottufficiali fissato al 1° dicembre colla precedente circolare n. 623 è rimandato al 31 dicembre 1920, e la presentazione delle domande di ammissione è consentita sino al giorno 20 dello stesso mese.

Per effetto di tale rinvio, i comandi di distretto tratterranno presso i distretti medesimi le reclute non ancora incorporate che abbiano fatto o facciano domanda di ammissione ad una scuola sottufficiali di loro scelta, in attesa della produzione dei prescritti documenti e delle decisioni dei comandi di corpo d'armata, giusta le norme di cui alla citata circolare n. 623, avvertendo che anche i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, ove presentino la relativa domanda, potranno, al pari delle reclute, beneficiare del concesso rinvio.

Per le reclute già incorporate, i comandi di corpo provvederanno alla sollecita trasmissione ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovansi le scuole prescelte, delle domande che venissero loro presentate nel suaccennato termine del 20 dicembre, attenendosi per il resto alle norme dettate con la ripetuta circolare n. 623.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili e già inviati dai distretti alle sedi delle scuole sottufficiali e quelli che lo saranno man mano che pervenga la dchiarazione di ammissibilità, dovranno essere aggregati a corpi stanziati nelle sedi stesse, i quali provvederanno alla vestizione e ad impartire le prime istruzioni militari agli allievi sottufficiali. Sarà però in facoltà dei comandi di corpo d'armata, nelle cui sedi le scuole sottufficiali siano state già regolarmente costituite e poste in condizione di funzionare col 1° dicembre, di destinare direttamente detti aspiranti alle scuole medesime, dove potranno ricevere le istruzioni preliminari in attesa dell'apertura dei corsi.

I comandi di corpo e di distretto disporranno perchè la proroga concessa per la presentazione delle domande di ammissione nelle scuole sottufficiali sia portata subito a conoscenza delle reclute testè venute alle armi.

L'elenco nominativo degli allievi ammessi alle scuole, di cui al n. 6 della citata circolare n. 623, dovrà dai comandi di corpo d'armata essere trasmesso al Ministero non più tardi del 20 gennaio 1921.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 695. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa degli ufficiali e della truppa.** — (Divisione stato maggiore). — 3 dicembre 1920.

Il Ministero, colla circolare 614 giornale militare c. a., preannunciava la pubblicazione del nuovo regolamento sull'uniforme; avverte ora che essa non può essere immediata, occorrendo dappriina allestire gli oggetti di nuova adozione per la truppa. Il tempo necessario a tal uopo consentirà altresì di attendere la sistemazione dell'esercito in base al suo definitivo ordinamento; e ciò sarà utile, pur non prevedendosi sostanziali modificazioni ai criteri esposti nella circolare sopracitata.

D'altra parte il Ministero con la detta circolare avvertiva che l'adozione dei nuovi oggetti di uniforme per gli ufficiali, doveva essere subordinata alla corrispondente distribuzione di essi alla truppa. Comunque conferma il criterio che gli ufficiali abbiano ad evitare nuove spese per tale riguardo, ed avverte che le norme della circolare suddetta entreranno in attuazione soltanto quando verrà emanato il regolamento definitivo, e che per ora esse debbano costituire materia di semplice orientamento agli ufficiali affinchè siano guidati alla migliore utilizzazione delle divise che attualmente posseggono e saggiamente indirizzati nei nuovi acquisti che intendessero fare.

Sola eccezione sarà costituita dallo adozione dei distintivi metallici di grado con relativi fregi metallici (vecchio tipo) sul berretto di color grigio, che essendo consigliata da esigenze disciplinari, dovrà essere senz'altro attuata.

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4418) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1920 — 8 Dicembre

N. 696 - 7 novembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1635, contenente provvedimenti per facilitare l'alienazione del materiale residuato dalla guerra . . . . . , *Pag.* 1073

697 - 4 dicembre 1920. DISPOSIZIONI VARIE. - Decreto del ministro del tesoro contenente norme per l'applicazione del R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra . . . *Pag.* 1075

» 698 4 dicembre 1920. DISPOSIZIONI VARIE. — Passaggio del servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra alla direzione generale delle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 1077

CIRCOLARE N. 696. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1635, contenente provvedimenti per facilitare l'alienazione del materiale residuato dalla guerra.** — 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che istituiva un Comitato interministeriale per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, da convertirsi in legge, che sopprime la giunta esecutiva del Comitato predetto, e costituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, e per la giustizia e gli affari di culto,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'alienazione del materiale residuato dalla guerra tuttora disponibile e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami al fronte è affidata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Sono eccettuati da tale disposizione i materiali che, in dipendenza di speciali convenzioni, sono venduti con esclusività da Consorzi vari o istituzioni consimili, nonchè dall'Impresa magazzini italiani, con sede a Genova, sull'opera dei quali enti il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra continuerà ad esercitare vigilanza.

Il Comitato curerà, altresì, a mezzo degli organi che attualmente lo coadiuvano, lo stralcio delle operazioni di vendita, per i contratti stipulati prima dell'attuazione del presente decreto, e per quelli in corso di stipulazione che ritenesse utile condurre a compimento.

Art. 2.

I diritti di fermo, di preferenza, di opzione od altri analoghi sull'alienazione del materiale residuato dalla guerra, comunque stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento ovvero da deliberazioni del Comitato interministeriale, di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, cessano di aver vigore con l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Ferma restando la vigilanzia del Comitato interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2° del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, il ministro del tesoro, a mezzo della ragioneria generale dello Stato, eserciterà il riscontro finanziario e contabile sulle operazioni di alienazione effettuate dalla direzione generale delle ferrovie, avvalendosi anche dell'opera dei propri ispettori.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro si riserba la facoltà di provvedere direttamente, nei modi e con le forme che riterrà più convenienti, alla alienazione di talune specie di materiali o dei materiali che si contengono in determinati depositi o magazzini, affidandone la esecuzione alle ferrovie dello Stato.

Le ferrovie non potranno prelevare materiali per loro uso da quelli residuati dalla guerra, nè potranno consentire cessioni dei materiali stessi ad altre amministrazioni dello Stato, senza il preventivo consenso del Ministero del tesoro, che dovrà accertare la esistenza dei fondi necessari per il pagamento.

Art. 5.

Il Comitato liquidatore ha facoltà di ordinare la revisione e di modificare le pattuizioni che si contengono nelle convenzioni o nei contratti coi vari consorzi o altri simili enti, comunque costituiti in dipendenza dell'alienazone del materiale residuato dalla guerra e in quello stipulato con l'Impresa magazzini italiani con sede a Genova quando, a suo insindacabile giudizio, riconosca che tali pattuizioni sono dannose alla pronta e utile liquidazione dei materiali medesimi.

Può anche dichiarare risolute le convenzioni e i contratti di cui al precedente capoverso, quando, a suo insindacabile giudizio, li reputi non più rispondenti ai fini per i quali vennero stipulati.

In ogni caso, a titolo d'indennizzo, non è dovuta che la perdita la quale sia conseguenza diretta della modificazione o della risoluzione ordinate.

Le controversie relative all'eventuale indennizzo sono giudicate dal collegio arbitrale, istituito in virtù dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 6.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli per la guerra, per i lavori pubblici e per l'industria, ed il commercio saranno stabilite le norme che occorressero per la esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA — ROSSI — BONOMI — SECHI — PEANO — ALESSIO — RAINERI — FERA.

N. 697. — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto del ministro del tesoro contenente norme per l'applicazione del R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra.** — 4 dicembre 1920.

IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto col ministro per la guerra, per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635 che affida alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato l'alienazione del materiale residuato dalla guerra;

Visto l'articolo 5 di tale decreto che demanda al ministro del tesoro, di concerto con quelli per la guerra, i lavori pubblici e l'industria e il commercio, la determinazione delle norme necessarie per la esecuzione del decreto stesso;

DECRETA:

Art. 1.

A far tempo dall'11 dicembre 1920 cessa ogni ingerenza del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra nell'alienazione del materiale residuato dalla guerra tuttora disponibile e nell'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami al fronte e, dalla stessa epoca, l'alienazione di detto materiale, di mano in mano che viene dichiarato alienabile dal Ministero della guerra, rimane affidata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione per quello di spettanza dei vari consorzi e dell'impresa magazzini italiani con sede a Genova, nonchè per quello concernente contratti già stipulati o in corso di stipulazione che il Comitato predetto ritenesse di dover condurre a compimento giusta l'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635.

I materiali d'artiglieria, le munizioni ed i quadrupedi non sono considerati disponibili agli effetti del presente articolo. Alla loro alienazone, in quanto possano risultare esuberanti, continuerà a provvedere direttamente il Ministero della guerra, salvo la vigilanza del Ministero del tesoro ai sensi di legge.

Art. 2.

Per la esecuzione del disposto di cui al precedente articolo il Ministero della guerra comunicherà, in doppio esemplare, al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — gli elenchi dei materiali dichiarati alienabili.

Il ragioniere generale dopo di aver munito di suo visto uno dei detti esemplari lo trasmette alla Direzione generale delle ferrovie, che provvede alla vendita del materiale ivi indicato.

Il Ministero del tesoro può, per taluni materiali, dichiarati alienabili, riserbare a sè la vendita affidandone però sempre la esecuzone alle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto 7 novembre 1920 n. 1635.

Art. 3.

L'alienazione da parte delle ferrovie dello Stato potrà essere ordinata anche in base agli inventari compilati ai sensi della circolare 2 settembre 1920 del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, tenuto conto delle variazioni successive.

Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie ricevuti gli elenchi o gli inventari di cui ai precedenti articoli dispone, avvalendosi dei propri organi o anche, temporaneamente, degli organi dell'amministrazione militare, per l'alienazione del relativo materiale e provvede al versamento in tesoreria con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, del prezzo ricavato.

Mensilmente la Direzione generale delle ferrovie trasmette alla Ragioneria generale dello Stato una dimostrazione delle vendite effettuate nel mese precedente.

Art. 5.

Gli enti militari che hanno in consegna i materiali inviano al Ministero del tesoro (Ragioneria generale) due copie del mod. 1-bis o di altro documento contenente la dimostrazione esatta e completa dei materiali alienati o consegnati all'amministrazione ferroviaria. La Ragioneria generale confronta tale documento colle dimostrazioni rilasciate dall'amministrazione delle ferrovie giusta l'art. 4 e restituisce all'ente militare una delle copie colla dichiarazione di benestare.

Soltanto in base a tale dichiarazione, che sostitnisce la quietanza di versamento in tesoreria, il consegnatario può essere discaricato dei materiali alienati.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro, col concorso di funzionari del Ministero dell'industria e della Direzione generale delle ferovie dello Stato, provvede alla compilazione dell'inventario del materiale proveniente dalla raccolta dei rottami al fronte e dei laminati avvalendosi — ove del caso — anche dei documenti in possesso del consorzio incaricato della raccolta medesima.

Art. 7.

Per il materiale proveniente dalla raccolta dei rottami al fronte e per i laminati, la Direzione generale delle ferrovie provvede alle corrispondenti assegnazioni a prezzo di listino, da compilarsi da periti nominati dal Ministero del tesoro d'accordo col Ministero dell'industria e il commercio e con la Direzione generale medesima.

Art. 8.

La custodia del materiale la cui alienazione spetta alla Direzione generale delle ferrovie, salvo il disposto del successivo art. 9, continuerà a restare affidata agli enti militari depositari del materiale fino alla consegna di esso ai compratori o all'amministrazione ferroviaria.

Art. 9.

Previ accordi fra l'amministrazione militare e quella ferroviaria, quest'ultima può prendere direttamente in consegna magazzini o depositi contenenti soltanto materiali dichiarati alienabili o ritirare nei propri magazzini materiali pure alienabili contenuti in quelli militari.

In ambedue i casi la consegna dei materiali dall'una all'altra amministrazione sarà sarà fatta alla presenza d'un funzionario delegato dal Ministero del tesoro mediante la compilazione d'apposito verbale contenente la descrizione esatta e completa dei materiali, copia del quale sarà trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato. Il rappresentante del tesoro interverrà pure nelle successive consegne di materiali agli acquirenti o nei prelevamenti dei medesimi per uso dell'amministrazione ferroviaria o di altre amministrazioni dello Stato e curerà l'invio alla Ragioneria generale dello Stato dell'elenco dei materiali alienati da compilarsi dall'amministrazione ferroviaria per il discarico ai termini dell'art. 5.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1920.

Il ministro del tesoro — MEDA. *Il ministro della guerra* — I. BONOMI.

Il ministro per l'industria e commercio — ALESSIO.

Il ministro dei lavori pubblici — PEANO.

N. 698. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Passaggio del servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.** (Segretariato generale). - 4 dicembre 1920.

1. — Per effetto del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635 e del decreto del Ministero del tesoro in data 4 dicembre 1920, n. 2000 (circolari n. 696 e 697), dall'11 dicembre 1920 il servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra dichiarato non più necessario ai bisogni dell'esercito e non vincolato a consorzi o istituzioni del genere passa alla Direzione generale delle ferrovie (Servizio centrale approvvigionamenti), cessando dalla stessa data ogni ingerenza del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra per qualunque affare che non riguardi vendite in corso.

2. — Poichè il servizio delle alienazioni non deve subire interruzioni a causa di tale passaggio, gli enti militari sinora incaricati della parte esecutiva del servizio stesso continueranno a svolgere la loro opera per conto della Direzione generale delle ferrovie colle norme della presente circolare, senza pregiudizio delle altre che potrà in seguito emanare direttamente la predetta Direzione generale.

3. — Soltanto le vendite in corso all'11 dicembre 1920 — e cioè quelle per le quali, prima di tale data, sia intervenuto un contratto di vendita, un verbale di deliberamento, oppure un'ordine od un'autorizzazione specifica del Comitato liquidatore - si considereranno effettuate per conto del Comitato stesso al quale saranno quindi inviate le comunicazioni ed i documenti relativi.

Le semplici richieste o proposte di acquisto e gli atti inerenti a vendite autorizzate soltanto in linea di massima dal Comitato saranno invece rivolte, quando oltrepassino il limite di cui al seguente n. 5, alla D. G. F. — S. A. — (Direzione generale delle ferrovie — Servizio approvvigionamenti).

4. — Il limite di L. 100.000 sino a cui le commissioni tecnico-amministrative erano autorizzate ad eseguire vendite senza la preventiva approvazione del Comitato liquidatore è ridotto a L. 5000.

Le proposte per le vendite d'importo superiore saranno trasmesse alla D. G. F. — S. A.

Alla medesima saranno trasmesse anche le proposte di vendita per minore importo quando siano state precedute, non più di un mese prima, da vendita di materiali dello stesso genere per un importo che, sommato coll'attuale, superi le L. 5000.

5. — Le deliberazioni relative a vendite per importo superiore alle L. 5000 debbono essere prese coll'intervento di un rappresentante dell'amministrazione ferroviaria. All'uopo le C. T. A. cercheranno di raggruppare gli affari concernenti le dette vendite per deliberarli in apposite riunioni e chiederanno, anche telegraficamente, alla D. G. F. - S. A. l'intervento del rappresentante predetto. La richiesta deve pervenire alla D. G. F. almeno cinque giorni prima della data della riunione.

6. — Nel caso di divergenza di pareri fra la C. T. A. ed il rappresentante dell'amministrazione ferroviaria, ne sarà riferito, a cura del presidente della commissione, alla D. G. F. che deciderà sulla controversia.

7. — Le vendite d'importo non superiore a L. 5000 possono essere deliberate dalle C. T. A. senza l'intervento del rappresentante dell'amministrazione ferroviaria, salvo alla C. T. A. l'obbligo di darne notizia alla D. G. F. colle stesse norme, per ora, stabilite per il Comitato liquidatore e di fornire alla medesima od ai funzionari da essa delegati tutti i dati ed i chiarimenti che ne venissero richiesti.

Le dette vendite saranno effettuate colle norme sinora in vigore salvo nuove disposizioni che venissero date in seguito dalla D. G. F.

8. — Quando una C. T. A. non potesse più funzionare per insufficiente numero di componenti, ne saranno subito informati a cura del Consiglio d'amministrazione o del-

l'autorità da cui dipende il magazzino, il Ministero della guerra (Ispettorato centrale per le alienazioni) e la Direzione generale ferrovie - S. A., perchè questa assuma direttamente, se possibile, l'alienazione dei materiali disponibili ivi contenuti.

9. — Quando la D. G. F. dichiari di assumere direttamente l'alienazione dei materiali disponibili in un determinato magazzino, cesserà qualsiasi ingerenza della C. T. A. nella alienazione medesima. La Commissione però continuerà a funzionare per quanto concerne la compilazione e la tenuta al corrente degli inventari dei materiali alienabili, la separazione di tali materiali da quelli di dotazione o di scorta e la sorveglianza sulle consegne. Per tali funzioni la C. T. A. potrà, a cura del Consiglio d'amministrazione o dell'autorità da cui dipende il magazzino essere ridotta nel numero dei suoi membri. La consegna dei materiali agli acquirenti o ai rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria dovrà sempre avvenire, però, alla presenza di un ufficiale o funzionario, diverso dal consegnatario del magazzino che dovrà, insieme a quest'ultimo, firmare gli atti di consegna.

Se presso un magazzino non funzionasse la C. T. A., le funzioni di cui sopra saranno delegate ad un ufficiale o funzionario a cura del Consiglio o dell'autorità da cui dipende il magazzino

10. — Quando in un magizzino o deposito risultino contenuti esclusivamente materiali dichiarati alienabili si procede previ accordi colla D. G. F. alla consegna del magazzino ai rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria.

La consegna è fatta alla presenza d'un funzionario delegato dal Ministero del tesoro e ne è fatto constare con apposito verbale in cui sono descritti singolarmente i materiali contenuti nel magazzino, colle stesse norme prescritte per la consegna dei materiali venduti agli acquirenti.

Copia del verbale è trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato per il discarico del consegnatario del magazzino a termini dell'art. 5 del decreto Ministeriale 4 dicembre 1920 n. 2000.

In seguito alla consegna del magazzino cessa qualsiasi ingerenza sul medesimo della C. T. A. salvo al Ministero della guerra di procedere, se del caso, al suo scioglimento.

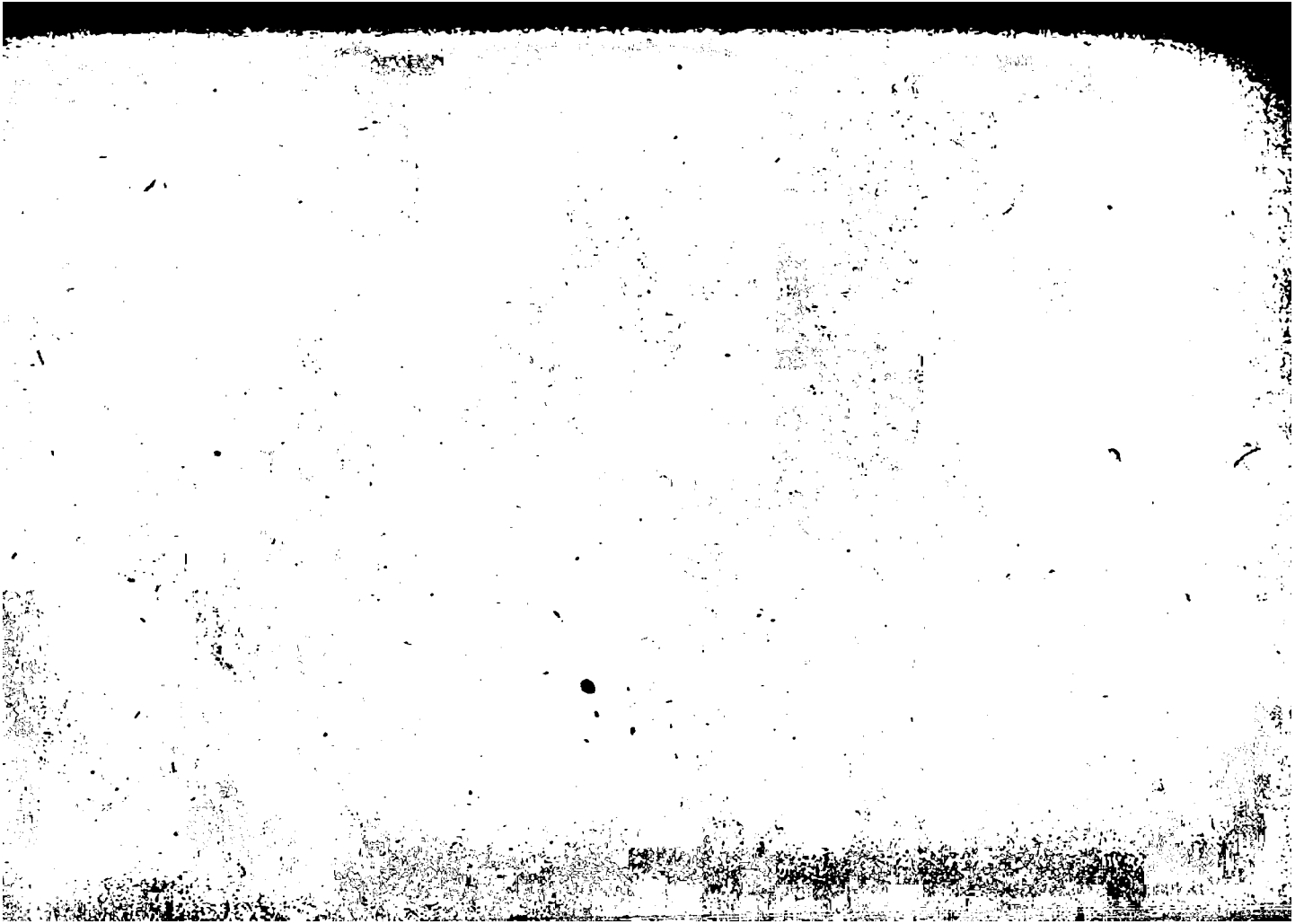
Ugualmente si procede quando l'amministrazione ferroviaria decida di ritirare nei propri magazzini o depositi i materiali alienabili contenuti in un magazzino militare promiscuo.

11. — Dall'11 dicembre 1920 sono abolite le commissioni superiori 3ª (Torino), 4ª (Verona) e 7ª (Napoli). La 6ª Commissione superiore e le tre sottocommissioni che ne dipendono rimarranno colle sole funzioni di C. T. A. per il materiale aeronautico dichiarato alienabile, seguendo le norme date colla presente e le altre particolari che saranno concordate colla D. G. F.

12. — I consegnatari dei magazzini e tutte le autorità militari in generale cercheranno di facilitare il compito dell'amministrazione ferroviaria fornendo tutte le indicazioni che saranno richieste, permettendo agli incaricati dell'amministrazione stessa l'accesso in qualsiasi momento, salvo esigenze di servizio,, nei magazzini ove si conservano i materiali alienabili e mettendo a loro disposizione, in quanto sia possibile, il personale di fatica occorrente per le operazioni di ricognizione, di stima, ecc. Sarà in proposito tenuto presente il grande interesse che, insieme al tesoro, ha l'amministrazione militare a che le alienazioni procedano il più rapidamente possibile perchè sia tolta alle singole amministrazioni la responsabilità della custodia e perchè siano sgomberati i locali di deposito, specialmente dove occorra di sistemare le dotazioni dell'esercito o provvedere ad altri servizi nell'interesse militare.

Saranno segnalati al Ministero (Ispettorato centrale per le alienazioni) oppure, secondo i casi, alla D. G. F. — S. A. — gli eventuali inconvenienti o le difficoltà che s'incontrassero nell'esecuzione delle disposizioni della presente circolare.

Il Ministro — I. BONOMI.



Prezzo della presente dispensa L. 0,29

(4467) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1920 — 10 Dicembre

N. 699 – 22 ottobre 1920. DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n. 1584, che erige in ente morale la « Fondazione 60ª divisione fanteria Una Fides Victoria » costituita coll'offerta di L. 15.800, fatta dal comando della 60ª divisione a favore dei reggimenti 3° e 4° fanteria e 30° artiglieria da campagna e se ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 1080

» 700 – 26 ottobre 1920. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. – R. decreto-legge n. 1644, che abroga l'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1199, concernente il soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi . . . . . *Pag.* 1082

» 701 – 29 ottobre 1920. – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto col quale vengono provvisoriamente stabiliti gli organici della forza dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 1082

» 702 – 5 novembre 1920. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 1597, che sostituisce al cessato ispettorato di sanità militare e alla cessata direzione generale di sanità militare una direzione centrale del servizio sanitario militare con un collegio medico superiore . . . . . *Pag.* 1084

» 703 – 28 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SERVIZIO SANITARIO. – Decreto ministeriale circa l'ordinamento e le attribuzioni della direzione centrale del servizio sanitario militare . *Pag.* 1086

» 704 – 28 novembre 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale che determina il funzionamento del collegio medico superiore e la costituzione ed il funzionamento delle due commissioni consultive istituite presso la direzione centrale del servizio sanitario militare . . . . . *Pag.* 1088

» 705 – 28 novembre 1920. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – Modificazione allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 1090

» 706 – 30 novembre 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Autorizzazione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del R. esercito a fregiarsi della medaglia al merito della Croce Rossa Italiana . . . . . *Pag.* 1090

» 707 – 2 dicembre 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 del *giornale militare* 1920 . . . . . *Pag.* 1091

» 708 – 3 dicembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. – Registro ausiliario per la dimostrazione dei materiali del gruppo C. . . . . *Pag.* 1091

» 709 – 8 dicembre 1920. — AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento per il 1921 per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma dei carabinieri reali . *Pag.* 1091

» 710 – 8 dicembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. – Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 1092

» 711 – 8 dicembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 1092

» 712 – 8 dicembre 1920. — MATRICOLA. — Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari . . . . . *Pag.* 1093

» 713 – 8 dicembre 1920. — RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza *Pag.* 1093

» 714 – 8 dicembre 1920. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1921 . . . . *Pag.* 1093

» 715 8 dicembre 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. —. Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920 . . *Pag.* 1094

» 716 – 8 dicembre 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Scuole per allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 1094

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1095

CIRCOLARE N. 699. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1584, che erige in ente morale la « Fondazione 60ª divisione fanteria Una Fides Victoria » costituita coll'offerta di L. 15.800, fatta dal comando della 60ª divisione a favore dei reggimenti 3° e 4° fanteria e 30° artiglieria da campagna e se ne approva lo statuto organico.** – (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). – 22 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 275, del 22 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 15.800 da investire in titoli del prestito nazionale 5 % fatta dal comando della 60ª divisione a favore dei reggimenti 3° e 4° fanteria e 30° artiglieria da campagna, affinchè la rendita relativa sia annualmente destinata in forma di sussidi a favore dei militari di truppa, i quali se ne rendano meritevoli, appartenenti ai reggimenti in parola;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione 60ª divisione fanteria Una Fides Victoria » costituita coll'offerta di lire quindicimilaottocento, fatta dal comando della 60ª divisione in favore dei reggimenti 3° e 4° fanteria e 30° artiglieria da campagna è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della della fondazione formato di cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE 60ª DIVISIONE FANTERIA UNA FIDES VICTORIA ».

Art. 1.

E' istituita la « Fondazione 60ª divisione fanteria Una Fides Victoria » con l'offerta di lire quindicimilaottocento fatta dalla 60ª divisione fanteria a favore dei seguenti reggimenti che di essa fecero più lungamente parte, e combatterono nelle battaglie del Piave e di Vittorio Veneto.

3° reggimento fanteria;

4° reggimento fanteria;

30° reggimento artiglieria da campagna.

Art. 2.

Il capitale indicato di L. 15.800, costituito in gran parte dagli utili degli spacci cooperativi della divisione, è stato investito in cartelle del 6° prestito nazionale 5 % pari a lire nominali 20.500 — le quali saranno convertite in certificati nominativi, intestati alla fondazione. Il relativo reddito verrà annualmente ripartito tra i reggimenti suddetti, attribuendo al 3° e al 4° reggimento fanteria il reddito corrispondente al capitale effettivo di L. 6000 (seimila), ed al 30° reggimento artiglieria da campagna quello corrispondente al capitale pure effettivo di L. 3800 (tremilaottocento).

Art. 3.

I titoli suddetti verranno conservati presso il comando del 3° reggimento fanteria, il quale curerà la riscossione delle relative rendite, provvedendo in tempo debito perchè annualmente venga inviata a ciascuno dei comandi dei reggimenti la quota di rendita ad esso attribuita a norma del precedente articolo.

Art. 4.

Ognuno dei comandanti dei reggimenti interessati curerà la gestione della quota di rendita di cui dispone. Detta quota verrà completamente impegnata ogni anno in premi (in massima di L. 50 l'uno), da assegnarsi a quei militari di truppa che, a giudizio del rispettivo comandante di reggimento, se ne siano dimostrati più meritevoli. A parità di merito avranno la preferenza i militari appartenenti a famiglie più bisognose.

Tali premi potranno essere accordati anche a militari di truppa congedati, purchè appartengano alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non siano già stati beneficati.

Art. 5.

La distribuzione dei premi verrà fatta con opportuna solennità il 4 novembre di ogni anno.

Avvenuta tale distribuzionoe, ciascun comando di reggimento invierà al Ministero della guerra l'elenco dei militari premiati.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese ed alle tasse occorrenti per l'erezione in ente morale della fondazione verrà provveduto con le prime rendite.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 700. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 1644, che abroga l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1199, concernente il soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.** 26 ottobre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 284, del 2 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i regi decreti 13 maggio 1915 n. 620, 25 aprile 1917 n. 662 e 29 luglio 1917, n. 1199;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1199, è abrogato. Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti circa la concessione del soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.

Art. 2.

A soli fini del presente decreto i militari appartenenti alla classe 1900 vengono considerati come trattenuti alle armi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — I. BONOMI — SECHI.

N. 701. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto col quale vengono provvisoriamente stabiliti gli organici della forza dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986;

Visto il R. decreto del 20 aprile 1920 n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli organici della forza dei sottufficiali sono provvisoriamente stabiliti come segue:

FANTERIA DI LINEA, GRANATIERI E BERSAGLIERI:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	N. 1620
Sottufficiali con cariche speciali (di qualunque grado) . . .	» 648
Sergenti maggiori e sergenti	» 2700

ALPINI:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	153
Sottufficiali con cariche speciali (di qualunque grado)	»	90
Sergenti maggiori e sergenti	»	414

CAVALLERIA:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	180
Sottufficiali con cariche speciali (di qualunque grado)	»	108
Sergenti maggiori e sergenti	»	216

ARTIGLIERIA:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	925
Sottufficiali con cariche speciali (di qualunque grado)	»	604
Sergenti maggiori e sergenti	»	1417

GENIO:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	167
Sottufficiali con cariche speciali (di qualunque grado)	»	104
Sergenti maggiori e sergenti	»	300

ARMA AERONAUTICA:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	64
Sottufficiali con cariche speciali (di qualunque grado)	»	400
Sergenti maggiori e sergenti	»	97

TRENO:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	40
Sergenti maggiori e sergenti	»	60

COMPAGNIE DI SANITÀ:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	80
Sergenti maggiori e sergenti	»	115

COMPAGNIE DI SUSSISTENZA:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	75
Sergenti maggiori e sergenti	»	83

STABILIMENTI MILITARI DI PENA:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	60
Sergenti maggiori e sergenti	»	29

CORPO AUTOMOBILISTICO:

Marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli	»	65
Sergenti maggiori e sergenti	»	401

MAESTRI D'ARME	»	200
CAPI MANISCALCHI	»	45
SOTTUFFICIALI FUORI RUOLO	»	1100

Art. 2.

Negli organici suindicati non sono compresi i sottufficiali dei regi corpi di truppe coloniali.

Art. 3.

I suindicati organici avranno effetto dal 1° gennaio 1920.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 702. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto-legge n. 1597, che sostituisce al cessato ispettorato di sanità militare e alla cessata direzione generale di sanità militare una direzione centrale del servizio sanitario militare con un collegio medico superiore.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 5 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 273, del 19 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 23 agosto 1917 che istituiva, accanto al preesistente ispettorato di sanità militare la direzione generale di sanità militare;

Visto il decreto luogotenenziale 25 novembre 1919 che prorogava la durata della suddetta direzione generale di sanità militare fino al 30 giugno 1920;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920 che aboliva l'ispettorato di sanità militare;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla continuità di un servizio che, coll'abolizione della direzione generale e dell'ispettorato è rimasto senza organi direttivi:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Finchè non sia provveduto con legge al riordinamento dell'amministrazione centrale della guerra al cessato ispettorato di sanità militare ed alla cessata direzione generale di sanità militare è sostituita una direzione centrale del servizio sanitario militare.

Detta direzione provvede alla trattazione di tutte le quastioni relative al personale, al materiale sanitario, nonchè al funzionamento di tutti i servizi sanitari militari.

Alla detta direzione sono devolute le funzioni medico- legali, di cui all'art. 43 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895 e le altre funzioni finora disimpegnate dal cessato ispettorato di sanità militare.

Tutto il personale civile di concetto e militare, addetto alla cessata direzione generale di sanità militare ed al cessato ispettorato di sanità militare, sarà ridotto nelle proporzioni stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

Fanno parte del ruolo organico dell'amministrazione centrale delle guerra i seguenti posti già creati col decreto luogotenenziale n. 1349 del 23 agosto 1917, prorogato col decreto luogotenenziale n. 2435 del 23 novembre 1919:

N. 2 posti di direttore capo di divisione amministrativo (personale civile);

N. 2 posti di direttore capo di divisione da coprirsi con colonnelli o tenenti colonnelli medici incaricati;

N. 11 posti di segretario (già di capo di sezione), di cui 6 da coprirsi con tenenti colonnelli o maggiori medici incaricati.

Art. 3.

Gli ufficiali medici di cui all'art. 27 del R. decreto n. 451 del 20 aprile 1920 ed il chimico farmacista ispettore di cui all'art. 54 dello stesso R. decreto saranno impiegati:

1 maggior generale medico: colle funzioni ed attribuzioni di direttore generale nel Ministero della guerra; capo della direzione centrale sanitaria militare;

1 brigadiere generale medico: presidente del collegio medico superiore;

2 brigadieri generali medici: a disposizione della direzione centrale del servizio sanitario, per ispezioni del servizio ospedaliero l'uno, del servizio profilattico l'altro;

1 chimico farmacista a disposizione della direzione centrale del servizio sanitario militare.

Art. 4.

E' istituito nel Ministero della guerra, alla dipendenza diretta della direzione centrale di sanità militare un collegio medico superiore per le funzioni di cui all'art. 56 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge sulle pensioni civili e militari ed all'art. 10 del decreto luogotenenziale n. 1274 del 28 luglio 1918 e per le altre visite che il Ministero della guerra credesse opportuno ordinare.

Art. 5.

Il collegio medico superiore sarà presieduto da un brigadiere generale medico, di cui all'art. 3 del presente decreto e sarà composto da:

1 colonnello medico, vice-presidente;

1 ufficiale superiore medico, segretario;

4 ufficiali superiori medici (tenenti colonnelli o maggiori).

Il vice-presidente, il segretario ed i 4 membri effettivi del collegio medico superiore saranno collocati fuori quadro.

Al collegio medico potranno essere, eccezionalmente, comandati dal direttore generale capo della direzione centrale del servizio di sanità militare come membri supplenti e secondo i bisogni, altri ufficiali medici superiori.

Art. 6.

Presso la direzione centrale del servizio sanitario militare sono istituite due commissioni miste permanenti, formate da ufficiali medici generali e superiori, nominati dal ministro della guerra, e da professori universitari, designati dalle facoltà mediche, colle norme vigenti, e da altri funzionari tecnici della direzione generale della sanità pubblica.

Le due commissioni sono presiedute dal generale medico, direttore capo del servizio sanitario militare.

Ad una di essa sarà affidato lo studio di tutte le questioni generali interessanti il servizio sanitario, programmi di insegnamento alla scuola di applicazione, regolamenti sanitari, ecc.; all'altra sarà dato l'incarico di dare il proprio giudizio sui titoli di merito degli aspiranti alla carriera militare, alla idoneità, alla promozione degli ufficiali medici, sia del servizio A. P., sia del congedo.

Art. 7.

E' dato incarico al Ministro della guerra di fissare con decreto ministeriale, non oltre i 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione centrale del servizio sanitario militare e del collegio medico superiore.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale del 23 agosto 1917, numero 1349 relative all'istituzione nel Ministero della guerra, della direzione generale di sanità militare ed il collocamento fuori ruolo dei funzionari per essa occorrenti, rimarranno in vigore fino alla costituzione ed al funzionamento della direzione centrale del servizio sanitario militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

N. 703. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale circa l'ordinamento e le attribuzioni della direzione centrale del servizio sanitario militare.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 28 novembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1920 n. 1597, che sostituisce al cessato ispettorato di sanità militare ed alla cessata direzione generale di sanità militare una direzione centrale del servizio sanitario miltare con un collegio medico superiore;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 col quale è stabilito lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra;

DECRETA:

Articolo unico.

La direzione del servizio sanitario militare, istituita nelMinistero della guerra per la trattazione di tutto quanto si riferisce al personale, al materiale sanitario e al funzionamento di tutti i servizi sanitari militari, è ripartita come segue:

Ufficio del direttore generale: Personale della direzione centrale - Affari riservati - Ordinamento interno - Camera di medicazione.

DIVISIONE 1ª PERSONALE SANITARIO:

1° *Reparto.* — Ufficiali medici in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo - Farmacisti militari ed ufficiali farmacisti: impiego ed avanzamenti speciali - Sistemazione dei quadri.

Ufficiali medici comandati alla dipendenza del Ministero delle colonie, o di altre pubbliche amministrazioni - Periti presso consigli di leva e presso gli uffici consolari all'estero - Consulenti - Assunzione in servizio di medici civili - Mobilitazione del personale sanitario.

2° *Reparto.* — Avanzamento e stato del personale sanitario - Personale delle associazioni di soccorso - Croce rossa - Sovrano militare ordine di Malta - Cappellani - Personali civili di assistenza - Onorificenze e ricompense.

DIVISIONE 2ª SERVIZI TECNICI:

1° *Reparto.* — Norme tecniche e disposizioni generali riguardanti gli accertamenti sanitari - Elenco delle infermità esimenti dal servizio militare - Pareri medico-legali sul servizio della leva - Revisione tecnica e questioni relative alle rassegne - Pareri sulle gratificazioni a militari riformati.

Reclami sugli accertamenti sanitari e richieste di visite mediche - Dichiarazioni circa la dipendenza da causa di servizio d'infermità, di cui al 2° capoverso dell'art. 43 titolo 2° del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari.

Esami e relazioni a S. E. il ministro sui reclami per mancato riconoscimento della dipendenza dal servizio di lesioni o d'infermità.

Collegi medici di 1° grado - Commissioni sanitarie di appello - Studi sui provvedimenti medico-legali in caso di mobilitazione.

Inchieste.

2° *Reparto.* Stabilimenti sanitari territoriali - Reparti di accertamento diagnostico per tubercolosi - Servizi ospedalieri specializzati - Servizio balneo-termale - Funzionamento dei servizi ospedalieri e del servizio sanitario reggimentale - Studi sulla organizzazione ospedaliera in caso di mobilitazione - Servizio sanitario nella aeronautica.

DIVISIONE 3ª AMMINISTRATIVA E DEL MATERIALE SANITARIO:

1° *Reparto.* — Materiale sanitario e sua distribuzione - Studi per i miglioramenti, le trasformazioni e le innovazioni dello stesso - Compilazione e modificazione dei capitoli per l'acquisto dei materiali - Situazioni periodiche - Determinazione per specie e quantità del materiale occorrente pel servizio territoriale - Costituzione, trasformazione e mantenimento delle dotazioni di mobilitazione - Rifornimento dei materiali alle colonie e cessioni ad altre amministrazioni ed a privati.

2° *Reparto.* — Stanziamento e gestione dei fondi per il servizio sanitario militare - Procedimenti d'appalto per l'acquisto dei materiali sanitari e relativi contratti - Contratti con le amministrazioni ospedaliere civili per prestazione d'opera - Amministrazione del personale civile di assistenza - Servizio della farmacia centrale militare di Torino e dei suoi distaccamenti - Amministrazione del personale operaio addettovi - Contenzioso - Operazioni pel pagamento delle provviste, per le anticipazioni agli ospedali e pel relativo rendimento dei conti - Ricupero dell'importo dei materiali ceduti alle colonie, ad altre amministrazioni ed a privati - Ispezioni amministrative.

DIVISIONE 4ª ORDINAMENTO GENERALE SANITARIO - ISTRUZIONE IGIENE - STATISTICA.

1° *Reparto.* — Direttive sul funzionamento del servizio sanitario in pace ed in guerra - Regolamenti sanitari - Commissioni miste - Scuola di applicazione di sanità militare - Esami di avanzamento - Corsi di perfezionamento - Giornale di medicina militare - Premio Riberi - Statistica sanitaria - Ispezioni.

2° *Reparto.* Igiene generale della truppa - Disposizioni di massima - Igiene del soldato (alimentazione, vestiario, equipaggiamento, caserme) - Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario profilattico in pace ed in guerra - Profilassi delle malattie infettive - Vaccinazioni profilattiche - Bollettino delle malattie infettive.

Roma, addì 28 novembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 704. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale che determina il funzionamento del collegio medico superiore e la costituzione ed il funzionamento delle due commissioni consultive istituite presso la direzione centrale del servizio sanitario militare.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 28 novembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1920 n. 1597 che istituisce un collegio medico superiore alla dipendenza diretta della direzione centrale del servizio sanitario militare, e due commissioni miste permanenti presso la direzione centrale medesima;

DECRETA:

Art. 1.

Il collegio medico di cui all'art. 4 del citato decreto assume le funzioni già devolute al cessato ispettorato di sanità militare in quanto si riferisce ai giudizi su visite mediche o a richieste di visite speciali.

Esso quindi nei casi prescritti o quando ne sia richiesto, si pronunzia sulle visite eseguite per ferite od infermità incontrate, per ragioni di servizio o non, da militari, od impiegati del Ministero della guerra in applicazione delle leggi sulle pensioni civili e militari; sulle visite per collocamento in aspettativa; nelle controversie sulla idoneità di iscritti di leva e di militari aspiranti alla rafferma, o di giovani aspiranti all'ammissione nei collegi, nelle scuole militari o nell'accademia militare, in applicazione dell'apposito elenco delle infermità, o di speciali regolamenti; sui casi di autolesionismo, di simulazione, o dissimulazione di malattie; sulla idoneità o meno al lavoro proficuo di parenti di inscritti o di militari, o in altri casi speciali.

Qualora nei documenti pervenutigli non trovi sufficienti elementi di giudizio, il collegio medico superiore ha facoltà di procedere a visita diretta.

Art. 2.

Le deliberazioni del collegio medico superiore sono prese a maggioranza di voti. Per la validità di esse è necessario che siano presenti almeno tre votanti.

Qualora le decisioni non siano unanimi, dalla relazione dovrà risultare anche la motivazione del giudizio della minoranza.

Art. 3.

Nei casi di visita diretta l'esame dell'individuo potrà essere compiuto da uno o più membri del collegio designati dal presidente.

Il collegio medico superiore potrà anche avvalersi, qualora lo ritenga necessario, dell'opera di ufficiali medici specialisti non appartenenti al collegio, i quali dovranno pronunciarsi solo in merito all'accertamento diagnostico senza emettere alcun parere medico-legale, essendo questo di esclusiva competenza del collegio medico.

Art. 4.

In caso di assenza del presidente ne assumerà completamente le funzioni il vicepresidente, e qualora eccezionalmente, vi fosse assenza di entrambi, il direttore capo del servizio sanitario militare delegherà temporaneamente un ufficiale medico superiore ad assumere la presidenza.

Art. 5.

Le due commissioni di cui all'art. 6 del decreto succitato istituito presso la direzione centrale del servizio sanitario militare hanno gli incarichi seguenti:

a) la 1ª commissione è incaricata di studiare tutte le questioni generali e speciali interessanti la sanità militare: elenco delle infermità, regolamenti sanitari, programmi di insegnamento alla scuola di sanità e di esami di avanzamento ad anzianità e scelta degli ufficiali medici, studî e innovazioni sul materiale sanitario e sull'igiene del soldato nei riguardi dell'alimentazione, vestiario ed alloggio, sulla profilassi delle malattie infettive e sull'adozione dei sieri e vaccini, e tutte quelle altre questioni sulle quali il Ministero della guerra ritenga aver norme e pareri.

b) La 2ª commissione è incaricata di esprimere il proprio giudizio sui titoli di merito degli aspiranti alla carriera militare e sulla idoneità alla promozione degli ufficiali medici in S. A. P. ed in congedo.

Art. 6.

La 1ª commissione è così formata:

Presidente: generale medico direttore capo del servizio sanitario militare;

Membri:

— 3 ufficiali medici generali, o superiori nominati dal ministro della guerra;

— 2 professori universitari indicati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle facoltà mediche;

— 1 funzionario tecnico designato dalla direzione generale della sanità pubblica del Regno.

E' data facoltà alla commissione di affidare lo studio di particolari questioni a sotto-commissioni, delle quali potranno essere chiamati a far parte altri membri civili scelti dalla commissione stessa per la loro speciale competenza.

Le sotto-commissioni riferiranno i loro studi alla commissione, alla quale spettano le proposte definitive da presentare al ministro della guerra.

Art. 7.

La 2ª commissione è così composta:

Presidente: generale medico direttore capo del servizio sanitario militare;

Membri:

3 brigadieri generali medici (sostituibili anche con ufficiali superiori medici in S. A. P.);

2 professori universitari indicati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle facoltà mediche.

Art. 8.

I membri militari delle due commissioni saranno, su proposta del direttore capo del servizio sanitario militare, scelti volta per volta secondo le loro competenze in relazione ai compiti speciali che dovranno essere svolti dalle commissioni stesse.

Funzioneranno da segretari delle due commissioni, ufficiali medici designati dal direttore capo del servizio sanitario militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

NOTA. — Tutto il carteggio diretto al collegio medico superiore dovrà portare il seguente indirizzo: Ministero della guerra - Direzione cetirale del servizio sanitario militare - Collegio medico superiore.

N. 705. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazione allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 28 novembre 1920.

In relazione a quanto prescrive l'art. 18 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1919 n. 1719 modificato con R. decreto 14 dicembre 1919 n. 2470 (circolare 303 del *giornale militare* 1920) e con riferimento alla circolare n. 703 del 28 novembre 1920 che ha determinato l'ordinamento della direzione centrale del servizio sanitario militare, prescrivo che d'ora innanzi le pratiche relative all'avanzamento degli ufficiali commissari e contabili della Croce Rossa Italiana, già di competenza della direzione generale di sanità militare (divisione I - personale - sezione 3ª) siano trattate dalla direzione generale personali ufficiali (divisione III, ufficiali - 1ª sezione).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 706. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Autorizzazione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del R. esercito a fregiarsi della medaglia al merito della Croce Rossa Italiana.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense). — 30 novembre 1920.

L'articolo 37 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con R. decreto 9 maggio 1920, autorizza quella benemerita associazione a conferire una speciale medaglia al merito (1), destinata a premiare coloro i quali abbiano reso segnalati servizi all'associazione stessa con azioni personali o comunque si siano distinti nei suoi servizi in guerra o in pace.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, cui sia stata conferita la medaglia suddetta, sono autorizzati a fregiarsene, nonchè a fregiarsi del relativo nastrino.

Il Ministro — I. BONOMI.

(1) N.B. - I gradi della ricompensa sono: Croce al merito, medaglia d'oro, d'argento, di bronzo, attestato al merito. La croce e le medaglie sono provviste di un nastro bianco largo mm. 36 recante ai bordi tre strisce, rossa, bianca, e verde, larghe ciascuna mm. 2. La croce al merito è una croce di smalto bianco, sormontato da una corona reale che porta sul recto la croce rossa e sul verso l'aquila sabauda. Sul nastrino è applicata una piccola corona reale dorata.

Le medaglie, del diametro di mm. 35, portano sul recto la croce rossa, circondata dalla leggenda: « Croce Rossa Italiana » e sul verso l'aquila sabauda, sotto la quale si legge il motto: « Benemerenti ». Sul nastrino sono applicate rispettivamente una stelletta d'oro o d'argento. Sul nastro della medaglia viene posta la fascetta dello stesso metallo indicante la campagna di guerra o il servizio, durante il quale è stata meritata.

Quando l'assegnazione della croce o della medaglia sia avvenuta per meriti in relazione ai servizi mobilitati in tempo di guerra, il nastro o il nastrino relativi sono fregiati da un ramo di alloro d'oro, d'argento o di bronzo a seconda del grado della ricompensa, sul quale posa la stelletta o la corona.

Le ricompense di cui trattasi sono conferite dal presidente generale o per moto proprio, ovvero su conforme parere di una permanente e speciale commissione per le ricompense. I brevetti portano la firma del presidente generale e del direttore generale.

N. 707. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A P. secondo la circolare 654 del giornale militare 1920.** — (Divisione stato maggiore). — 2 dicembre 1920.

Ai sensi della circolare n. 654 pubblicata nella dispensa 61 del *giornale militare* 1920, determino che la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente di cui all'anzidetta circolare, sia costituita come segue:

Brigadiere generale PIRAJNO comm. Antonino, *presidente;*
Colonnello APPIOTTI cav. Giacomo, *membro;*
Tenente colonnello ZANGHIERI comm. Giovanni, *membro;*
Primo segretario CORSI cav. dott. Furio, *segretario.*

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 708. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registro ausiliario per la dimostrazione dei materiali del gruppo C.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 dicembre 1920.

E' ripristinato dal 1° gennaio p. v. il *registro degli oggetti di armamento a carreggio*, mod. 325, per la dimostrazione dei materiali del gruppo *C* esistenti nei magazzini dei corpi.

I corpi non dovranno quindi più fare uso dei *registri-giornali* mod. 333 e 334 che continueranno ad essere usati solo per i materiali speciali d'artiglieria e genio.

Il registro mod. 325 è uguale per tutti i corpi.

Esso consta di tre fascicoli:

1° Armi, accessori e buffetterie;
2° Strumenti da zappatore ed attrezzi da mina;
3° Carreggio e bardature.

Saranno però tenuti separati fascicoli per alcuni altri materiali come è indicato nelle *avvertenze* del modello stesso del quale la tipografia degli stabilimenti di pena trasmetterà un esemplare ad ogni corpo.

I registri saranno composti di 50, 100 e 150 fogli e saranno distribuiti possibilmente già rilegati.

Prima però di impiantare i fascicoli del nuovo registro mod. 325, i corpi dovranno rimettere in uso ed adoperare fino a consumazione i registri 325 *A-B-C-D-E* che cessarono di usare in seguito alla circolare 361 del *giornale militare* del 1914.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 709. — AVANZAMENTO. — **Quadro normale d'avanzamento per il 1921 per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 8 dicembre 1920.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro normale d'avanzamento per il 1921 degli ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. siano i seguenti:

Tenenti colonnelli — 31 dicembre 1917;
Maggiori — 1° gennaio 1918;
Capitani — 21 maggio 1917;
Tenenti — 1° aprile 1916.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 710. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 8 dicembre 1920.

Presso l'istituto geografico militare si inizierà il 1° marzo 1921 un terzo corso pratico di topografia, avente, come i due precedenti, lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali in servizio attivo permanente, di arma combattente, ad eseguire lavori topografici di genere vario e ad impartire l'insegnamento della topografia nelle scuole.

Il corso avrà la durata di circa un anno. I migliori allievi potranno essere trattenuti per un ulteriore corso di perfezionamento.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico e vi avranno perciò prevalenza lavori di campagna.

Gli ufficiali inferiori (esclusi i sottotenenti) delle categorie sopraindicate, preferibilmente quelli provvisti di licenza dello istituto tecnico (sezione agrimensura o fisico-matematica) e abili nel disegno, potranno presentare domanda di ammissione al corso, indirizzandola alla direzione dell'istituto militare pel tramite dei comandi di corpo. Questi inoltreranno tali domande non più tardi del 10 gennaio p. v., corredandole di informazioni sui titoli di studio posseduti dal richiedente, sulla sua presunta attitudine a lavori topografici (abilità nel calcolo, nel disegno, robustezza fisica, vista, adattabilità a vita disagiata, operosità e zelo abituali in servizio e se o no ammogliato). I documenti comprovanti gli studi fatti verranno presentati all'atto della presentazione all'istituto per parte degli ufficiali ammessi al corso.

I richiedenti verranno sottoposti ad un esperimento di disegno su di un modello e con norme che l'istituto invierà direttamente ai corpi.

Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'istituto, esaminerà i titoli e i saggi dei candidati, classificandoli in una graduatoria di merito; la direzione dell'istituto stesso provvederà ad avvertire direttamente gli ammessi i cui nomi verranno segnalati al Ministero per la pubblicazione nel *giornale militare*.

Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi all'istituto in Firenze il giorno 1 marzo 1921, rimanendovi effettivi ai soli effetti amministrativi per tutta la durata del corso stesso.

La direzione dell'istituto potrà esonerare dal corso, in qualsiasi momento, informandone il Ministero, coloro che dimostrassero insufficiente attitudine o ricavassero, per qualsiasi causa, scarso profitto dall'insegnamento.

Per cura dei corpi cui appartengono, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato (disarmato) per le funzioni di attendente e per quelle di personale di fatica nei lavori di campagna. Per queste mansioni non è da considerarsi il soldato che attende ai cavalli dell'ufficiale.

Gli ufficiali aventi propri cavalli di servizio non potranno trasportarli seco se non dopo una permanenza al corso di 3 mesi.

Un secondo soldato dovrà essere fornito dai corpi stessi, e a richiesta della direzione dell'istituto, per il periodo dei lavori di campagna, quando non fosse possibile o conveniente valersi della mano d'opera borghese.

Tutti i soldati dovranno essere robusti e di ottima condotta.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 711. DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 8 dicembre 1920.

A rettifica della circolare n. 975 *giornale militare* c. a., si avverte che l'ufficiale autorizzato a firmare « Per il Ministro », per la direzione generale servizi logistici ed amministrativi, è il maggior generale MODENA cav. Angelo.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 712. MATRICOLA. — **Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 dicembre 1920.

Risulta a questo Ministero che specialmente da parte dei comandi di deposito e di distretto, spesso non viene dato sollecito corso alle richieste di copie di stati di servizio e di fogli matricolari che loro vengono rivolte a senso delle disposizioni emanate con la circolare n. 64 del corrente anno.

Questo Ministero, pur rendendosi conto e delle eccezionali circostanze di lavoro in cui trovansi i detti enti, e delle gravi difficoltà che talvolta si incontrano per la ricerca e l'aggiornamento dei documenti matricolari, non può non considerare il grave danno che il mancato o tardivo rilascio del documento richiesto può arrecare agli interessati, specie quando il documento stesso occorre per uso di pensione o di concorso ad impieghi.

I comandi di deposito e di distretto pertanto avranno cura di dare assoluta precedenza alle richieste di documenti matricolari nei casi ora accennati, sia per le domande già pervenute, quanto per quelle che in avvenire saranno loro rivolte, ponendo il massimo interessamento perchè siano al più presto soddisfatte.

Ad ogni modo qualora prevedano che le pratiche necessarie debbano protrarsi per qualche tempo, ne informeranno subito gli interessati nel modo più rapido e conciso indicando il motivo del ritardo.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 713. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza.** (Direzione generale leva e truppa). — 8 dicembre 1920.

Risulta che all'invito rivolto da comandi di legione della R. guardia per la P. S. perchè militari di truppa appartenenti a classi sotto le armi (quella del 1901 compresa) assumessero servizio nella R. guardia alcune autorità militari non hanno aderito dichiarando che mancavano di disposizioni al riguardo.

Ora sta in fatto che i militari di truppa alle armi possono sempre aspirare all'arruolamento nella R. guardia per la P. S. giusta quanto è detto nelle circolari 516 e 549 (norme esecutive) del *giornale militare* del 1919, circolari richiamate nel n. 25 di quella 591 c. a. relativa alla chiamata alle armi dei militari della classe 1901.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i comandi di corpo sulle cennate disposizioni, di carattere permanente, affinchè abbiano sollecito ed esatto disbrigo gli atti relativi all'arruolamento di militari di truppa sotto le armi nel corpo della R. guardia per la P. S., salvo a far partire per le legioni i militari effettivamente accettati nel corpo, subito dopo giunta dal comando generale la partecipazione di ammissione definitiva.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 714. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1921.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 dicembre 1920.

Per la provvista dei viveri durante l'anno 1921 le autorità militari interessate si atterranno, in genere, alle norme contenute nella circolare 648 del 1919, tenuto conto per quanto riguarda la composizione della razione — delle disposizioni impartite con la circolare 8 novembre 1920, n. 14400-11700 diretta ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi delle truppe di occupazione.

Si avverte che per quanto riguarda il rifornimento del caffè, dello zucchero e del riso (numeri 12, 13 e 14 della citata circolare 648) dovranno essere osservate le seguenti norme:

Per il caffè provvederanno la direzione di commissariato militare per i presidi della propria circoscrizione, inviando all'uopo le relative richieste entro la prima cinquina di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo, alla sezione di commissariato militare di *Genova*, tutte le direzioni di commissariato escluse quelle di Pola, Verona e Bologna; od alla direzione di commissariato militare di *Pola* le direzioni di commissariato di Verona e Bologna;

Per lo zucchero di Stato provvederanno le direzioni di commissariato militare per i presidi della propria circoscrizione, segnalando il fabbisogno alla sezione di commissariato di Genova entro la prima cinquina di ogni mese per i bisogni del mese seguente;

Per lo zucchero comune occorrente agli ospedali ed istituti militari provvederanno le direzioni di commissariato militare, segnalando per il 5 di ogni mese al Ministero il fabbisogno per il mese successivo;

Per la fornitura del riso provvederanno le direzioni di commissariato militare, inviando le relative richieste al Ministero per il 5 di ogni mese per il fabbisogno del mese successivo.

Si avverte infine, per quanto concerne la distribuzione dei generi (n. 65, 2° comma della circolare 648) che nei presidi dove i magazzini non funzionano alla diretta dipendenza degli uffici di commissariato, funzioneranno i magazzini viveri presidiari la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designati dal comando del corpo d'armata su proposta motivata del comandante del presidio.

La amministrazione dei magazzini viveri presidiari è affidata al consiglio d'amministrazione del corpo che gestisce il magazzino, e ad esso spettano tutte le incombenze tecniche e contabili stabilite dal vigente regolamento d'amministrazione.

Al comando del presidio compete la vigilanza disciplinare ed il controllo immediato nonchè la sistemazione del servizio (§ 3 delle istruzioni per il servizio del commissariato militare, libro II). Al rifornimento delle derrate necessarie provvedono gli uffici del commissariato militare, come è indicato al n. 66 della circolare 648 più volte citata.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 715. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 dicembre 1920.

Con riferimento alla circolare n. 441 del *giornale militare* corrente anno, riflettente il corso di istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria presso la scuola di Pinerolo, e a parziale modificazione delle disposizioni in essa contenute, il Ministero determina che la durata del corso stesso, già stabilita in quattro mesi, sia portata a sei e cioè fino al 10 febbraio 1921.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 716. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Scuole per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 dicembre 1920.

E' stato mosso quesito se alle scuole allievi sottufficiali possano essere ammessi anche i giovani i quali non compirono tutte le sei classi elementari e non conseguirono perciò la relativa licenza, sia perchè aspiravano a proseguire gli studi nelle scuole medie e, dopo aver frequentato la 4ª classe elementare, conseguirono il diploma di maturità, sia perchè nei loro comuni non erano istituite le classi 5ª e 6ª elementare.

Questo Ministero, per non precludere ai detti giovani la possibiltà di percorrere la carriera di sottufficiale, in relazione al quesito suesposto, determina che siano considerati ammissibili alle scuole di cui trattasi anche i giovani suddetti.

Il titolo minimo di studio per l'ammissione alle scuole allievi sottufficiali sarà perciò il diploma di maturità, ovvero l'aver frequentato con profitto la 4ª classe elementare e in tal senso deve considerarsi modificato il n. 4 del manifesto annesso alla circolare 623 del corrente anno.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA CORRIGE.

Dispensa 63ª, anno 1920, circolare 692.

A pagina 1070, riga 8ª del testo della circolare suddetta, *invece di*: 9° anno, *leggasi*: 8° anno.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(4499) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1920 — 17 Dicembre

N. 717 – **29 ottobre 1920.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. R. decreto-legge n. 1521, che reca disposizioni per la ripartizione del fondo di cointeressenza di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, per l'esercizio 1919-920. Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso . *Pag.* 1098

» 718 – **10 novembre 1920.** — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. R. decreto col quale si sostituiscono alcuni funzionari incaricati a far parte della commissione per la revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . *Pag.* 1100

» 719 – **16 novembre 1920.** GIUSTIZIA MILITARE. R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislaione penale militare . *Pag.* 1100

» 720 – **18 novembre 1920.** DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto col quale è istituita presso il Ministero della guerra una commissione incaricata di studiare e proporre le riforme da introdurre nel regolamento di disciplina militare per il regio esercito . . . . . *Pag.* 1102

» 721 – **14 dicembre 1920.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Autorizazione a fregiarsi in modo permanente della medaglia di benemerenza per i veterani e i reduci che custodiscono le tombe delle LL. MM. Vittorio Emanuele II e Umberto I . . . . . *Pag.* 1103

» 722 – **16 dicembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi provvedimenti tributari . . . . . *Pag.* 1103

» 723 – **16 dicembre 1920.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1104

» 724 – **16 dicembre 1920.** — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse durante la guerra . . *Pag.* 1104

» 725 – **16 dicembre 1920.** MATRICOLA. Denunzia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata . . . . . *Pag.* 1107

» 726 – **16 dicembre 1920.** — MATRICOLA. — Rilascio di copie di stati di servizio occorrenti per la documentazione di domande di pensione . . . . *Pag.* 1107

» 727 – **16 dicembre 1920.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920 n. 452 . . . . . *Pag.* 1108

» 728 – **16 dicembre 1920.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Sistemazione del servizio di artiglieria . . . . . *Pag.* 1109

» 729 – **16 dicembre 1920.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Modificazioni alla circolare 235 del « giornale militare 1911 » . . . . . *Pag.* 1109

» 730 – **16 dicembre 1920.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali del regio esercito . . . . . *Pag.* 1109

CIRCOLARE N. 717. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto-legge n. 1521, che reca disposizioni per la ripartizione del fondo di cointeressenza di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, per l'esercizio 1919-920 — Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 29 ottobre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 262, del 6 novembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, da convertirsi in legge, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1919-1920 il fondo di cui all'art. 24 del decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, verrà ripartito fra tutti indistintamente gli impiegati di ruolo di ciascun Ministero e degli uffici centrali e provinciali dipendenti, a qualunque categoria essi appartengano, in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario.

Gli impiegati distaccati da una ad altra amministrazione non concorrono al reparto del fondo dell'amministrazione di origine, bensì di quella presso cui sono in servizio, per il periodo di tempo del servizio stesso.

Art. 2.

A deroga del precitato art. 24 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il fondo ivi contemplato sarà per l'esercizio finanziario 1919-920 liquidato presso ciascun Ministero, in un'assegnazione corrispondente al 10 % della spesa lorda accertata nell'esercizio stesso per gli stipendi delle varie categorie di personale di ruolo dipendente.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Norme esecutive per la ripartizione del fondo di cointeressenza fra gl'impiegati civili di ruolo dell'amministrazione militare.

La quota spettante a ciascun impiegato civile di ruolo dell'amministrazione militare, sia centrale che provinciale, per ogni giornata di presenza dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920, è stata stabilita con decreto registrato dalla Corte dei conti in L. 1,57

salvo deduzione dal prodotto di detta quota per le giornate di presenza, come appresso stabilite, delle ritenute erariali (2 % per opera di previdenza ricchezza mobile, contributo di guerra).

Le amministrazioni militari disporranno pertanto al più presto pel pagamento della somma dovuta a ciascun impiegato civile di ruolo alla loro dipendenza per le giornate di presenza dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920, tenendo presente quanto segue:

1° Sono esclusi dalla cointeressenza i personali pei quali tale diritto non è riconosciuto dalle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 (circolare n. 589 del *giornale militare* 1919), e perciò tutti i militari di qualunque grado, anche se prestarono servizi da impiegati civili, e gli avventizi straordinari e simili;

2° Sempre quando esista il diritto di compartecipazione, concorrono alla partecipazione del fondo nella propria amministrazione:

a) gli impiegati in missione:

b) i sequestratari di aziende estere;

c) gli impiegati distaccati presso le commissioni interalleate a Parigi;

d) gli impiegati distaccati a prestare servizio presso le amministrazioni delle terre liberate, degli approvvigionamenti e consumi, dell'assistenza militare e pensioni di guerra, il commissariato di emigrazione le quali, non avendo organici propri, non possono distribuire fondo di cointeressenza;

e) gli impiegati che prestarono servizio presso le amministrazioni dei corpi distaccati in Libia;

3° Sono invece esclusi dalla partecipazione al fondo di cointeressenza dell'amministrazione militare e concorrono al fondo dell'amministrazione presso la quale prestarono servizio gli impiegati che furono eventualmente a disposizione di altre amministrazioni governative che non siano quelle sopraindicate, compresi quelli a disposizione del Ministero delle colonie.

4° Ad eccezione del periodo di congedo ordinario e di quello trascorso dagli impiegati di ruolo in servizio militare obbligatorio, ovvero nell'esercizio di funzioni di giurato, che vengono considerati come effettiva presenza, non devono computarsi nella ripartizione le assenze:

a) per aspettative tanto per motivi di famiglia, quanto per motivi di salute;

b) per licenze straordinarie;

c) per malattie, ecc.

La spesa pel pagamento della cointeressenza dovrà essere imputata al capitolo 12*bis* « Fondo di cointeressenza al personale delle varie categorie (regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 29 ottobre 1920, n. 1521) » e pagata dalle amministrazioni coi fondi a loro disposizione, facendo però subito richiesta dell'anticipazione occorrente a carico di detto capitolo alla direzione di commissariato militare od al Ministero, per le amministrazioni con gestione autonoma di cassa.

Ogni amministrazione pagherà la cointeressenza agli impiegati di ruolo che attualmente amministra anche se qualcuno di essi nello esercizio 1919-920 avesse prestato servizio, in tutto o in parte, presso altre amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra. All'uopo chiederà subito alle dette amministrazioni gli elementi necessari per stabilire il numero delle giornate di presenza.

Per coloro che abbiano cessato dal servizio o siano passati ad altra amministrazione dello Stato provvederà l'ultimo ente che li ha amministrati.

Quelli passati a far parte dell'amministrazione centrale saranno pagati dal Ministero, anche per il periodo in cui abbiano prestato servizio presso amministrazioni dipendenti.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 718. AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI — **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni funzionari incaricati a far parte della commissione per la revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio di legislazione). — 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1920, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1920, riguardante la istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione incaricata della revisione generale dei vigenti ordinamenti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello della marina ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Articolo unico.

A far parte della commissione predetta, in sostituzione del comm. Antonio *Franza* capo divisione nel Ministero della marina, è chiamato il cav. uff. avv. Carlo *Boggio*, capo divisione nello stesso Ministero.

Il comm. dott. Michelangelo *Giustiniani* capo sezione nel Ministero della marina cessa di far parte dell'ufficio di segreteria della commissione stessa ed è sostituito dal primo segretario cav. dott. Francesco *Galdi*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. Bonomi — Sechi.

N. 719. — GIUSTIZIA MILITARE. - **R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare.** — (Gabinetto del ministro — Ufficio di legislazione). — 16 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la marina ;

Considerata la necessità di coordinare le varie disposizioni di diritto e procedura penale militare emanate durante la recente guerra e di introdurre nella vigente legislazione penale militare, tenuto conto anche dell'esperienza fatta durante la guerra medesima, le riforme reclamate dalla coscienza dei tempi nuovi ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare, in armonia ai nuovi dettami della scienza giuridica e alle nuove esigenze della coscienza sociale, coordinando altresì in quanto debbano essere mantenute, le disposizioni emanate in materia durante la guerra.

Art. 2.

La commissione è costituita dai signori:

BERENINI avv. prof. Agostino, vice-presidente della Camera dei deputati, presidente;

ALBERICI Pietro, consigliere di corte d'appello;

APPIANI Giovanni, presidente di sezione di corte di cassazione;

CALISSE prof. Carlo, senatore del Regno;

DI VICO avv. Pietro, senatore del Regno;

ESCOBEDO avv. Gennaro;

FABRIZI avv. Alfredo;

MANZINI avv. prof. Vincenzo;

MARRACINO prof. Alessandro, deputato al Parlamento;

MORRONE tenente generale Paolo, senatore del Regno;

PULLINO Vittorio, contrammiraglio;

ROCCO avv. prof. Arturo;

SERRA avv. Nicola;

STOPPATO avv. prof. Alessandro, senatore del Regno;

TOMMASI tenente generale Donato Antonio, avvocato generale militare;

TOVINI avv. Livio, deputato al Parlamento;

TURATI avv. Filippo, deputato al Parlamento;

VACCARO prof. Michelangelo, consigliere di corte di cassazione;

VANZO tenente generale Augusto, presidente del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 3.

La commissione sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria composto dai signori:

CHIMENTI Stanislao, giudice di tribunale;

DESSY Francesco, colonnello della giustizia militare;

FRASCA prof. Carlo, 1° segretario nel Ministero della guerra;

ROMANO DI FALCO Enrico, sostituto procuratore del Re;

RUBBIANI GALASSO Guglielmo, tenente colonnello della giustizia militare;

TRAINA Pietro, sostituto procuratore del Re.

Art. 4.

Le spese inerenti all'esecuzione del presente decreto saranno imputate sul capitolo 61-bis « spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra sull'esercizio finanziario 1920-21.

Art. 5.

Sono soppresse le commissioni istituite coi decreti del ministro della guerra di concerto coi ministri della giustizia e della marina 2 marzo 1917, 15 novembre 1919 modificato con l'altro decreto 13 luglio 1920.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERA — SECHI — I. BONOMI.

N. 720. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto col quale è istituita presso il Ministero della guerra una commissione incaricata di studiare e proporre le riforme da introdurre nel regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio di legislazione). — 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Visto il Nostro decreto in data 16 novembre 1920 col quale viene istituita una commissione per lo studio della riforma della legislazione penale militare;

Considerata la necessità di provvedere contemporaneamente alla riforma del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, tenuto anche conto dell'esperienza fatta durante la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporrre le riforme da introdurre nel regolamento di disciplina militae per il R. esercito.

Art. 2.

La commissione è costituita dai signori:

MORRONE tenente generale Paolo, senatore del Regno, presidente;

AGO brigadiere generale Pietro;

CALISSE prof. Carlo, senatore del Regno;

CIVALLERO dott. Giuseppe, capo divisione del Ministero della guerra;

MARRACINO prof. Alessandro, deputato al Parlamento;

PIRAJNO brigadiere generale Antonio, direttore generale nel Ministero della guerra;

TOMMASI tenente generale Donato Antonio, avvocato generale militare;

VANZO tenente generale Augusto, presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

Art. 3.

La commissione sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria composto dai signori:

LAPPONI comm. dott. Lapo, capo sezione nel Ministero della guerra;

NERBINI cav. Ugo, capo sezione nel Ministero della guerra;

OTTAVIANI cav. Rosolino, tenente colonnello di stato maggiore.

Art. 4.

Le spese inerenti all'esecuzione del presente decreto saranno imputate sul capitolo 61-bis « spese per la guerra » dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, nell'esercizio finanziario 1920-1921.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto di registrazione.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

N. 721. — DIVISA DEGLI UFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Autorizzazione a fregiarsi in modo permanente della medaglia di benemerenza per i veterani e i reduci che custodiscono le tombe delle L. L. M. M. Vittorio Emanuele II e Umberto I.** — (Divisione stato maggiore). — 14 dicembre 1920.

In relazione al R. decreto del 14 agosto 1920 che estende a tutti i reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali che custodiscono le tombe delle LL. MM. Vittorio Emanuele II ed Umberto I l'autorizzazione di fregiarsi in modo permanente dell'apposita medaglia di benemerenza, a seconda dello statuto e dei regolamenti del comizio centrale romano dei veterani e reduci, il Ministero determina che i militari del R. esercito che siano inscritti al suddetto comizio e che si trovino nelle condizioni da esso comizio volute, siano autorizzati a portare con la divisa la medaglia di cui fossero insigniti ed il relativo nastrino con le stesse modalità stabilite per gli altri distintivi del genere.

La medaglia di benemerenza di cui trattasi ed il relativo nastrino dovranno essere portati subito dopo la medaglia commemorativa della guerra 1915-918.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 722. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 16 dicembre 1920.

Come è già stato portato a cognizione dei corpi con circolare 353 c. a., per effetto dellll'art. 7 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, venne istituito uno speciale contributo a favore dei mutilati e vedove con prole da applicarsi sotto forma di addizionale di cent. 5 per ogni lira d'imposta.

Tale addizionale, già in vigore per le tasse di registro, bollo, ecc., dovrà essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1921 anche all'imposta di R. M., in modo che le aliquote dell'8.65 % e del 7.50 % vengono ad essere aumentate del 5 %.

Per la retta applicazione di dette disposizioni legislative, il Ministero dellle finanze ha avvertito quanto segue:

1° L'addizionale di cui trattasi grava esclusivamente sull'importo dell'imposta di R. M. ritenuta su ogni pagamento che sia soggetto all'imposta stessa. Così se nel pagamento di assegni, competenze, ecc. viene applicata l'imposta di R. M. in lire 125, dovrà ancora dalle competenze stesse dedursi il 5 % dell'importo dell'imposta in lire 6.25

2° L'addizionale 5% deve essere applicata soltanto sui pagamenti effettuati pe competenze maturate dal 1° gennaio 1921 in poi; e quindi ne restano esenti tutti pagamenti che, sebbene effettuati dopo il 31 dicembre 1920, si riferiscano a competenz di epoca anteriore.

3° In ogni documento contabile, da cui appare il pagamento delle somme gr vate di R. M., l'ammontare dell'addizionale 5 % sull'imposta dev'essere dimostrato parte in apposita colonna con l'indicazione « Add. 5% R. D. 7 giugno 1920 n. 738 dovendo essa affluire allo speciale capitolo del bilancio d'entrata (180 *bis*) istituito pe raccogliere il contributo a favore dei mutilati e vedove con prole.

Il Ministro. I. BONOMI.

N. 723. – ARMA DE CARABINIERI REALI. **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** – (Divisione stato maggiore). – 16 dicembre 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione di Firenze: — Tenenza di MONTALCINO.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 724. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali e direzione generale leva e truppa). — 16 dicembre 1920.

Condono delle punizioni di cui all'articolo 1°.

UFFICIALI.

1. — Per le punizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 3 novembre 1920 (circolare numero 632 del *giornale militare*) i corpi, senza che occorra domanda alcuna da parte degli interessati, procederanno alla cancellazione nella parte 3ª del libretto personale degli ufficiali, depennando accuratamente le relative annotazioni ed incollandovi sopra una striscia di carta non trasparente, in modo che di esse non resti traccia, a norma dell'art. 30, comma 1 del regolamento sulle note caratteristiche approvato con R. decreto 1° dicembre 1910.

I corpi comunicheranno poi al Ministero - Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina, Sezione libretti - le variazioni apportate in tal modo nei libretti da essi custoditi, indicando con la massima precisione le punizioni cancellate, la data, il nome dell'ufficiale cui saranno state condonate, quello dell'autorità che le inflisse.

Dovranno egualmente essere depennate, dalle annotazioni apposte a cura del Ministero in calce ai rapporti personali prescritti dalla circolare n. 161 del *giornale militare* 1919 le punizioni disciplinari con le quali furono sanzionate le mancanze commesse dagli ufficiali durante la prigionia di guerra, mentre dovranno essere lasciate le annotazioni inerenti a deficienze professionali da essi manifestate nelle circostanze della cattura.

E perchè le necessarie rettifiche ai rapporti suddetti possano essere fatte in modo uniforme, i corpi invieranno al Ministero - Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina, Ufficio stralcio, sezione 5ª - copia del relativo rapporto personale che sarà loro restituita dopo che il Ministero vi avrà apportata la rettifica della relativa annotazione.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

2. — Le punizioni disciplinari di cui nel detto art. 1, inflitte a sottufficiali e militari di truppa e apposte nei relativi fogli matricolari e caratteristici, saranno cancellate, senza che occorra domanda, nello stesso modo che quelle degli ufficiali a cura dei comandanti dei depositi e dei centri di mobilitazione.

Condono delle punizioni di cui all'articolo 2°.

UFFICIALI.

3. — Gli ufficiali e gli ex ufficiali di cui all'art. 2 del decreto, che intendano invocare i benefici ivi stabiliti, ne faranno domanda — nei limiti prescritti dal decreto stesso — al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina.

Le domande, da redigersi in carta da bollo da lire 2, verranno presentate ai comandanti di corpo, se gli interessati si trovino sotto le armi ; se in congedo, alle varie autorità da cui per la loro categoria e grado dipendono (distretto, deposito, divisione, ecc.). Ove i richiedenti non facciano più parte dei ruoli dell'esercito, presenteranno la domanda al distretto della circoscrizione in cui risiedono.

Nelle domande gli interessati indicheranno la natura del provvedimento che li colpì, la data del decreto relativo, il loro preciso recapito e i corpi in cui prestarono servizio dopo il provvedimento disciplinare. I corpi prima d'inviare le domande si accerteranno che in esse siano contenute tutte le suddette indicazioni.

4. — Con apposito decreto ministeriale sarà nominata la commissione, che, a termini dell'art. 3 del R. decreto, dovrà formulare parere motivato sulle domande di revoca degli effetti inerenti alle punizioni di cui all'art. 2, comma *a*) del decreto stesso.

La commissione comunicherà copia dei pareri emessi al Ministero, direzione generale personale ufficiali, divisione disciplina, unendovi i relativi incartamenti.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

5. — Nel termine perentorio di cui nel primo comma dell'art. 3 del decreto, gli interessati faranno domanda, per il beneficio del condono di cui all'art. 2, ai loro superiori diretti o ai comandi dei rispettivi centri di mobilitazione, secondo che trattasi di militari alle armi o in congedo.

I comandanti dei corpi e dei centri di mobilitazione cureranno che le dette domande siano corredate dai seguenti documenti:

a) Rapporto sulla condotta in genere tenuta sotto le armi dal militare posteriormente alla mancanza che diede luogo al provvedimento disciplinare;

b) Una copia del foglio matricolare n. 59, e del foglio caratteristico n. 961 se trattasi di sottufficiale.

Per i militari che si trovino in congedo da oltre 2 mesi, ai documenti di cui sopra dovranno aggiungersi i seguenti:

a) Dichiarazione del casellario giudiziale rilasciata dal presidente del competente tribunale, mod. 42;

b) Rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR. sulla condotta civile tenuta dal richiedente dopo l'invio in congedo.

6. — I detti comandi inoltreranno le domande documentate per la prescritta via gerarchica ai comandanti di Divisione, avvertendo di esprimere il loro parere, ove si tratti di caporali maggiori e caporali.

I comandanti di Divisione, qualora si tratti di provvedimenti di loro competenza, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 del decreto, decideranno senz'altro sull'ammissibilità o meno del richiedente al beneficio del condono, curando poi che siano fatte le relative variazioni matricolari.

Qualora invece il provvedimento sia di competenza dei comandanti di corpo di armata o del Ministero, giusta la norma fissata dal 3° comma dell'art. 3, invieranno la pratica all'apposita commissione di cui al precitato comma.

7. Presso ciascun comando di corpo d'armata sarà istituita un'apposita commissione nominata dallo stesso comandante di corpo d'armata, composta di 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, dei quali nessuno potrà essere di grado inferiore a capitano e almeno uno dovrà essere di grado non inferiore a colonnello, che ne sarà il presidente.

La commissione provvederà con l'intervento di almeno 3 membri sulla base dei documenti uniti all'istanza, tenendo conto soltanto della condotta militare e civile tenuta dall'interessato posteriormente alla punizione. E' però in facoltà del presidente il richiedere altri documenti oltre quelli già acclusi alla domanda.

La commissione, ove il presidente lo creda opportuno in relazione all'entità del lavoro da compiersi, potrà essere assistita da un segretario, che potrà essere anche un ufficiale subalterno; il quale non avrà però voto deliberativo. In caso diverso le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'ufficiale membro della commissione meno elevato in grado o meno anziano.

8. — Appena emessi i richiesti pareri le commissioni trasmetteranno i relativi incartamenti ai comandanti di corpo d'armata.

Questi, ove trattisi di provvedimenti di loro competenza, decideranno senz'altro sull'ammissibilità o meno dei richiedenti al beneficio del condono e provvederanno in conseguenza per la relative variazioni matricolari, ovvero trasmetteranno gli incartamenti al Ministero.

9. — Le domande per condono della punizione di passaggio alle compagnie di disciplina, quando non riguardino sottufficiali retrocessi e trasferiti alle compagnie stesse, saranno per cura del comando degli stabilimenti militari di pena, o, a seconda dei casi, dei comandi dei centri di mobilitazione, rimesse ai rispettivi comandi di divisione colle norme accennate.

I comandi di divisione delibereranno in merito a tali domande analogamente a quanto è stabilito per i caporali maggiori e i caporali retrocessi.

10. — L'esecuzione delle decisioni di reintegrazione nel grado dovrà aver luogo senza speciali formalità ma colla semplice notificazione all'interessato e con le relative variazioni matricolari.

I militari che eventualmente si troveranno ancora presso le compagnie di disciplina, per scontarvi la punizione loro inflitta, per mancanze commesse anteriormente al 1° gennaio 1919, e che siano nei modi anzidetti giuidicati meritevoli del condono, saranno prontamente liberati e rinviati ai corpi di provenienza, o, a seconda dei casi, in congedo illimitato.

11. — Nel caso in cui il concesso condono riguardi una punizione per effetto della quale sia stata negata al militare la dichiarazione di buona condotta, il comando del centro di mobilitazione, appena ricevuta comunicazione del condono medesimo, ritirerà all'interessato il foglio di congedo illimitato sostituendolo con altro, in cui la dichiarazione di buona condotta sia riportata con la formula stabilita dal regolamento sul reclutamento, come se il militare stesso non avesse mai subita la punizione ora condonatagli.

12. — Qualora il richiedente, ammesso al beneficio del condono, sia stato reintegrato nel grado, la sua anzianità sarà calcolata direttamente dall'autorità, che avrà deciso sul condono, in conformità dei criteri fissati dal n. 2 dell'art. 5 del decreto. Nel caso però che l'interessato sia stato, durante la recente guerra, decorato di una medaglia d'argento al valore militare o abbia ottenuto una promozione per merito di guerra, la decisione sul calcolo dell'anzianità, da farsi in base al disposto dal n. 1 del citato articolo 5, spetterà al Ministero (direzione generale leva e truppa), al quale, una volta intervenuta la decisione favorevole sull'ammissibilità al condono, dovrà essere trasmessa la relativa pratica.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 725. MATRICOLA. — **Denunzia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 dicembre 1920.

Poichè col 31 dicembre corrente i distretti militari, ai sensi del § 757 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, debbono far luogo alla denuncia per diserzione dei militari che non hanno risposto alle chiamate alle armi, questo Ministero stima opportuno di richiamare i comandi di distretto alla osservanza delle istruzioni date in materia con la circolare n. 695 del *giornale militare* del 1919.

Considerato poi il modo in cui le chiamate hanno avuto luogo e ad evitare che si incorra nel fare le denuncie in errori o in omissioni stima anche opportuno di far presente quanto segue:

Finora sono stati esclusi dalle chiamate alle armi:

1° I nati nel 1900 nonchè quelli nati in anni antecedenti ed arruolati con la classe stessa nella soppressa terza categoria ed appartenenti alle terre già invase dal nemico;

2° I militari nati anteriormente all'anno 1900, ma arruolati durante la leva sulla classe 1900 nella soppressa seconda categoria e quelli dichiarati idonei in modo permanente ai soli servizi sedentari appartenenti alle terre già invase dal nemico;

3° I militari residenti all'estero in regioni lontane e che furono per tale motivo autorizzati a rimanervi, appartenenti a classe anteriore al 1898, ovvero di qualunque classe assegnati alle soppresse 2ª e 3ª categoria o dichiarati idonei in modo permanente ai soli servizi sedentari;

4° I nati nel 1900 o in anni antecedenti (in tutto il territorio del regno) già ascritti alla soppressa 3ª categoria; quelli ascritti alla soppressa 2ª categoria che abbiano prestato almeno tre mesi di effettivo servizio; quelli residenti all'estero indicati al n. 3 del manifesto annesso alla circolare n. 485 del *giornale militare* c. a.

Sono stati esclusi del pari dalla chiamata tutti gli iscritti e i capilista della classe 1901 indicati nei numeri 2 e 3 del manifesto annesso alla circolare n. 591 del *giornale militare* c. a.

I militari di truppa sopra indicati si trovano regolarmente in congedo e quindi i distretti debbono per essi astenersi dal far luogo alla denunzia di diserzione.

I comandi di distretto dovranno tener presente la posizione di quei militari della classe 1900 che giusta la facoltà fatta loro con la circolare n. 633R del 1° novembre u. s. abbiano rinunciato al beneficio dell'ottenuta assegnazione alla soppressa 2ª categoria per essere ammessi al ritardo del servizio (i quali, a suo tempo dovranno soddisfare gli ordinari obblighi di ferma) e la posizione di quei militari della classe 1900, ascritti alla soppressa 2ª categoria, chiamati alle armi « *per istruzione* » ai quali quindi in caso di mancanza alla chiamata debbono applicrsi le disposizioni dei § 745 e seguenti della istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 726. MATRICOLA. — **Rilascio di copie di stati di servizio occorrenti per la documentazione di domande di pensione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 dicembre 1920.

Questo Ministero, nell'intento di rendere più sollecite e spedite le pratiche per i collocamenti in congedo di ufficiali e le conseguenti liquidazioni di pensione, tenute presenti le disposizioni emanate con la circolare n. 578 del *giornale militare* c. a., per l'applicazione, nei riguardi matricolari, dell'art. 17 del nuovo regolamento sulle pensioni, approvato con R. decreto 7 giugno 1920 n. 835, determina che siano, d'ora in poi, osservate le seguenti norme nella compilazione delle copie di stati di servizio occorrenti per le pratiche di pensione:

1º Per gli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente, le copie degli stati di servizio dovranno contenere soltanto le annotazioni tassativamente richieste dal citato art. 17 del regolamento sulle pensioni (circolare n. 415 *giornale militare* c. a.), omettendo quindi tutte indistintamente le variazioni che si riferiscono a trasferimenti di corpo, incarichi speciali, destinazioni temporanee, missioni, ecc. — *che non importino però variazioni di stato o di stipendio* — come pure quelle relative a ricompense od onorificenze, comprese le autorizzazioni a fregiarsi di medaglie commemorative;

2º Per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario da collocarsi a riposo, le copie degli stati di servizio dovranno soltanto contenere le variazioni avvenute dalla data di collocamento nell'anzidetta posizione — che dovrà essere indicata come annotazione iniziale — fino a quella di collocamento a riposo, comprendendo quindi tutte le indicazioni di cui al citato art. 17 riferentisi a variazioni avvenute fra le date ora accennate.

3º Nella compilazione di siffatte copie di stati di servizio, le autorità militari interessate dovranno sempre accertarsi che le variazioni o rettificazioni — da comunicarsi o proporsi al Ministero, a senso degli art. 3 e 4 del regolamento sulle matricole, nonchè le variazioni relative alle campagne di guerra, da proporsi a senso del n. 8 della circolare n. 212 del *giornale militare* del 1919, siano state tutte effettivamente comunicate o proposte. Ove ciò non sia stato fatto, esse avranno cura di notificarle o proporle subito al Ministero (divisione matricole) nei modi prescritti e attendere che le pratiche, all'uopo iniziate, siano espletate, prima di provvedere al rilascio delle copie di stati di servizio, cui dette pratiche si riferiscono.

4º Per la compilazione dei documenti di cui sopra, le autorità militari interessate adotteranno il consueto stampato mod. 53 e apporranno in calce al medesimo, oltre la dichiarazione di cui al n. 2 della circolare n. 578 del *giornale militare* c. a., la dicitura «per uso di pensione». Le autorità medesime dovranno sempre tener presenti le avvertenze di cui alla circolare n. 712 del *giornale militare* c. a., circa il sollecito rilascio dei documenti di cui trattasi.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 727. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920 n. 452.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 dicembre 1920.

Si richiamano i comandi di corpo e distretto alla stretta osservanza della circolare n. 316 del *giornale militare* c. a. la quale prescrive che non debba darsi applicazione alle norme contenute negli articoli 12 e 13 del decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, finchè esse non saranno state integrate dalle disposizioni esecutive indispensabili per determinare la durata dei vincoli del riassoldamento e della riassunzione in servizio e l'ammontare dell'indennità di riassoldamento.

I Comandi dei corpi d'armata vigileranno perchè non si verifichino infrazioni all'accennato divieto e riferiranno prontamente al Ministero (direzione generale leva e truppa) per i casi eventuali in cui in passato, senza espressa autorizzazione ministeriale, il divieto stesso non fosse stato osservato.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 728. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Sistemazione del servizio di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 dicembre 1920.

A seguito delle disposizioni impartite con la circolare 351 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che, sotto la data del 1° gennaio 1921, sia costituito un ufficio staccato provvisorio d'artiglieria a Castagnole, dipendnte dalla direzione d'artiglieria di Venezia.

Tale ufficio staccato sostituirà il « Comando di gruppo di depositi » ora esistente a Castagnole, assumendone le mansioni ed assorbendone tutto il personale.

Appena cesserà il bisogno di tale ufficio, il direttore d'artiglieria di Venezia procederà direttamente al relativo scioglimento, informandone il Ministero e le autorità territoriali.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 729. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Modificazioni alla circolare 235 del « giornale militare 1911 ».** (Direzione generale artiglieria). 16 dicembre 1920.

L'intestazione della circolare n. 235 del *giornale militare* 29 maggio 1911 avente per oggetto « personale tlemetrico dei reggimenti di artiglieria da fortezza », viene così modificata: « personale telemetrico dei reggimenti da costa ».

L'articolo 9 a pag. 970 della stessa circolare è sostituito dal seguente: « I telemetristi delle due categorie e gli aiutanti della categoria A prendono parte alle istruzioni sull'impiego dei telemetri, sul tiro, e sul servizio di batteria, nonchè a tutte quelle altre istruzioni che i comandanti di reggimento o di distaccamento crederanno di ordinare. Ess sono esonerati dai servizi territoriali, e possono essere adibiti ad altri incarichi, permanenti o temporanei, presso uffici, magazzini, ecc., previa autorizzazione del Ministero, da richiedersi pel tramite dei comandi d'artiglieria di corpo d'armata.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 730. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni alle norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 dicembre 1920.

Questo Ministero determina che tra i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici di cui al n. 1 della circolare n. 688 del *giornale militare* 1919, siano compresi anche i sottufficiali piloti di aeroplano.

In conseguenza nella lettera *c*) del n. 1 precitato, alle parole: « sottufficiali montatori di aeroplano » debbono intendersi sostituite le altre: « sottufficiali piloti e montatori di aeroplano ».

Il Ministro — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4611) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...are Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

R. D.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª — 1920 — 24 Dicembre

N. 731 – **7 novembre 1920.** — PENSIONI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1727, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919 . . . . . *Pag.* 1112

» 732 – **7 novembre 1920.** — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge 1770, che concede al presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione, a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 aprile 1920 n. 458, un'indennità annua di L. 4800. *Pag.* 113

» 733 – **18 novembre 1920.** — COLONIE — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro delle colonie relativo all'ammontare del deposito da richiedersi a coloro che intendano munirsi del passaporto per la Libia . . . . *Pag.* 1114

» 734 – **21 novembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno giornaliera da corrispondersi ai funzionari dell'amministrazione militare inviati in missione all'estero . . . . . *Pag.* 1114

» 735 – **2 dicembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1752, che proroga a tutto il 30 aprile 1921 le disposizioni di eccezione per le amministrazioni della guerra e della marina . . . . . *Pag.* 1115

» 736 – **6 dicembre 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale riguardante il premio trimestrale ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria, trattenuti in servizio . . . . . *Pag.* 116

» 737 – **12 dicembre 1920.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918. *Pag.* 1117

» 738 – **17 dicembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prelevamento degli stampati . . . . . *Pag.* 1117

» 739 – **23 dicembre 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di bollo su quietanze . . . . . *Pag.* 1118

» 740 – **23 dicembre 1920.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1118

» 741 – **23 dicembre 1920.** — CAVALLI — CONCORSI. — Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico . . . *Pag.* 1119

» 742 – **23 dicembre 1920.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di pratica degli esplosivi per ufficiali di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 1120

» 743 – **23 dicembre 1920.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento . . . . . *Pag.* 1122

» 744 – **23 dicembre 1920.** — TRASPORTI — Trasporti militari sulle linee tramviarie vicentine . . . . . *Pag.* 1123

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1123

CIRCOLARE N. 731. PENSIONI - ARMA DEI CARABINIERI REALI - **R. decreto-legge n. 1727, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 7 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 294, del 14 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc. RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Visto il decreto luogotenenziale n. 2150, del 6 dicembre 1917, riguardante la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate di guerra spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali;

Visti i decreti luogotenenziali n. 494 e 495 del 6 aprile 1919;

Visto il R. decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919 che detta le norme per l'arma dei carabinieri reali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che durante la guerra 1915-1918 prestarono servizio in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919, hanno diritto, all'atto del loro collocamento in congedo, di liquidare la pensione o liquqidarne una nuova, se già pensionati, sulla base della paga percepita nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato, e tale paga sarà considerata come percepita per l'anno intero.

Gli aumenti concessi col decreto luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918, saranno computabili agli effetti della pensione.

Art. 2.

Per i primi 20 anni di servizio la pensione sarà pari alla metà del soldo risultante in base alle norme di cui all'articolo precedente ed aumentata di un quinto di tale metà. Per ciascun anno di servizio oltre il 20° e fino al 25° incluso, la pensione sarà aumentata di un 25° del soldo complessivo goduto nell'ultimo mese del servizio prestato.

Art. 3.

La pensione di riposo dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che cessarono dal servizio per infermità dall'andata in vigore del decreto luogotenziale n. 494 del 6 aprile 1919 fino al giorno dell'entrata in vigore del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919, sarà liquidata, all'atto del loro collocamento a riposo, sulla base dell'ultimo complessivo assegno giornaliero percepito, considerando tale assegno come goduto per anno intero.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI BONOMI.

N. 732. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto-legge 1770, che concede al presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione, a senso dell'articolo 3 del R. decreto-legge 8 aprile 1920 n. 458, un'indennità annua di L. 4800.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 299, del 20 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1908, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli, giudici effettivi del tribunale supremo di guerra e marina;

Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1920, n. 240;

Visto il Nostro decreto 8 aprile 1920, n. 458;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina, nei giudizi di revisione, a senso dell'articolo 3 del citato R. decreto 8 aprile 1920 n. 458, è concessa una indennità annua di lire 4800, non cumulabile con altre indennità comunque stabilite per altri servizi gravanti sul bilancio della guerra, di cui fosse temporaneamente investito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

N. 733. COLONIE DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del ministro delle colonie relativo all'ammontare del deposito da richiedersi a coloro che intendono munirsi del passaporto per la Libia.** — 18 novembre 1920.

IL MINISTRO DELLE COLONIE

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1920 col quale fu stabilito l'ammontare del deposito da richiedere a coloro che intendono munirsi di passaporto per la Libia;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura stabilita quale deposito per il rilascio del passaporto, a causa dei nuovi aumenti apportati alle tariffe pei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi;

Visto l'art. 10 del R. decreto 3 aprile 1913 n. 313;

Sentiti i governatori della Tripolitania e della Cirenaica;

DECRETA:

Il deposita di cui all'art. 10 del R. decreto 3 aprile 1913 n. 313, è fissato a decorrere dal 1° dicembre 1920:

a) in lire duecentocinquanta per i cittadini e sudditi italiani che si provvedono di passaporto nel Regno, qualunque sia il loro luogo di origine e di residenza;

b) in lire trecento per i cittadini e sudditi italiani che si provvedono del passaporto all'estero o nelle colonie italiane dell'Africa Orientale e per gli stranieri.

Roma, addì 18 novembre 1920.

Il Ministro — ROSSI.

N. 734. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno giornaliera da corrispondersi ai funzionari dell'amministrazione militare inviati in missione all'estero.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 21 novembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto con quello del tesoro;

Visto l'articolo 13 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 numero 1311 l'indennità di soggiorno giornaliera da corrispondersi ai funzionari dell'amministrazione militare inviati in missione all'estero viene stabilita nella misura indicata dal seguente prospetto:

LOCALITÀ	FUNZIONARI con lo stipendio fino a L. 7,100	FUNZIONARI con lo stipendio super. a L. 7,100
Francia	Lit. 50	Lit. 70
Inghilterra	» 50	» 70
Olanda e Danimarca	» 35	» 50
Svizzera	» 35	» 50
Spagna	» 50	» 70
Svezia e Norvegia	» 50	» 70
Austria, Czecoslovacchia, Germania, Polonia, Russia, Stati Penisola Balcanica e paesi dell'Oriente, America	» 75	» 100

Art. 2.

Nei paesi nei quali il cambio della valuta cartacea italiana è inferiore alla pari, sarà corrisposta, in aumento all'indennità, una somma pari al prezzo del cambio tra la valuta italiana e quella straniera, fissato nel luogo di residenza per il giorno in cui si effettua il pagamento, se questo avvenga mentre ancora dura la missione, o per il giorno di cessazione della missione, se il pagamento avvenga a missione ultimata.

Art. 3.

Le indennità saranno ridotte di un quarto dopo decorso il periodo di mesi sei dall'inizio della missione.

Art. 4.

Per le missioni di una durata superiore ad un anno le indennità da corrispondere per il periodo di tempo eccedente l'anno saranno ulteriormente ridotte nella misura che, per i singoli casi, verrà stabilita con determinazione ministeriale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 novembre 1920.

Il Ministro del tesoro
MEDA.

Il Ministro della guerra
I. BONOMI.

N. 735. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **R. decreto numero 1752, che proroga a tutto il 30 aprile 1921 le disposizioni di eccezione per le amministrazioni della guerra e della marina.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio di legislazione). — 2 dicembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 297, del 17 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e la marina, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono mantenute in vigore fino a tutto il 30 aprile 1921 le facoltà concesse alle amministrazioni della guerra e della marina, in deroga alla legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato ed al relativo regolamento, dai regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42, già convertiti in legge dalle leggi 1° aprile 1915, nn. 424 e 425 e prorogati per la durata della guerra con decreto luogotenenziale n. 1842 del 31 dicembre 1915, nonchè quelle concesse dal R. decreto 2 maggio 1915, n. 571, da convertirsi in legge, e dai decreti luogotenenziali 12 agosto 1915, n. 1271 e 6 gennaio 1916, n. 43.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA.

N. 736. DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale riguardante il premio trimestrale ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria, trattenuti in servizio.** — (Direzione centrale del servizio santario militare). — 6 dicembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto con il presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Visto il R. decreto n. 218 del 29 gennaio 1920;

Visto l'art. 9 del decreto del ministro della guerra in data 10 marzo 1920;

DECRETA:

Articolo unico.

Ai militari dei reparti dipendenti dall'ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra trattenuti in servizio in seguito a loro domanda, con vincolo trimestrale rinnovabile, a senso dell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1954 del 12 dicembre 1918, sarà corrisposta dall'ufficio stesso, al termine di ogni trimestre, la somma di lire 180.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 dicembre 1920.

Il Ministro del tesoro
MEDA.

Il Ministro della guerra
I. BONOMI.

Il presidente del Consiglio e Ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 737. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.** (Segretariato generale - Ufficio ricompense). — 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1374, che istituiva una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919 n. 377, che modifica la costituzione di detta commissione;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il brigadiere generale cav. Annibale Bonomi è esonerato dalla carica di membro effettivo della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompensa al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, e, in sua vece è nominato il brigadiere generale cav. Marcello De Luca.

I predetti nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI — SECHI.

N. 738. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prelevamento degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 17 dicembre 1920.

Il comando degli stabilimenti militari di pena ha rappresentato al Ministero che pervengono giornalmente a quella tipografia, anche a mezzo di telegrammi e telespressi, numerose *richieste suppletive d'urgenza* di stampati, spesso per pochi esemplari e talvolta anche per un solo esemplare, e che tale fatto compromette il regolare funzionamento della tipografia ed aggrava fortemente il lavoro dell'ufficio d'amministraizone che deve operare i relativi conteggi.

Se durante il periodo della guerra poteva spiegarsi il bisogno di numerose richieste suppletive d'urgenza di stampati, dipendente da improvvise ed imprevedibili esigenze di servizio, ciò non deve più verificarsi ora che l'esercito è rientrato nel suo stato normale.

Il Ministero richiama quindi tutti i corpi alla stretta osservanza delle disposizioni che regolano il prelevamento degli stampati, che sono riportate a tergo della richiesta mod. 311, e in pari tempo dispone che nelle *richieste suppletive d'urgenza* sia specificato il motivo pel quale le richieste dovettero essere inoltrate, riservandosi se del caso, di esaminarle.

La tipografia non darà corso a *richieste suppletive d'urgenza* che fossero mancanti di tale indicazione e le restituirà al corpo mittente affinchè siano completate dell'indicazione stessa, e qualora per qualche corpo si verificasse il caso di richieste suppletive che non appariscano giustificate, le comunicherà al Ministero.

Quando poi un corpo abbisogni eccezionalmente di uno o di pochi esemplari di uno stampato che avesse omesso di comprendere nella *richiesta ordinaria annuale*, prima di inoltrare una *richiesta suppletiva* dovrà curare di averli in prestito da altro corpo del presidio o presidio viciniore.

Il Ministro I. BONOMI.

N. 739. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tasse di bollo su quietanze.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 23 dicembre 1920.

Con le circolari 550 e 583 del c. a. in cui si davano le norme per l'applicazione delle nuove tariffe delle tasse di bollo, si raccomandava ai corpi di versare alla fine d'ogni mese in tesoreria — con imputazione al capitolo 32 del bilancio d'entrata per la tassa principale e al capitolo 180 *bis* per l'addizionale 5 % — le tasse stesse, non soddisfatte con l'applicazione delle marche, ma trattenute sui pagamenti quando superiori a L. 5000.

Colla presente s'invitano tutte le amministrazioni militari a dare assicurazione, non oltre il 31 gennaio 1921, di aver effettuato il versamento delle tasse stesse pel quadrimestre da settembre a dicembre 1920, indicando altresì gli estremi delle quietanze di tesoreria comprovanti i versamenti in parola.

Con l'occasione, ad evitare ogni possibile equivoco, si avverte che contrariamente a quanto hanno operato alcuni corpi, secondo il preciso disposto di ambedue le circolari succitate, la tassa è da applicare, non proporzionalmente alla somma imponibile, ma sulla somma arrotondata sino a compimento del centinaio (per es. sull'importo di lire 12.822,50 la tassa si applica come per L. 12.900, e cioè in lire 25,80), considerando cioè la frazione di cento lire come centinaio intero.

Si ricorda anche che l'addizionale 5 % non va conteggiata sulla frazione di lira della tassa principale, che è abbandonata (nell'esempio suesposto l'addizionale va calcolata su L. 25, anzichè su L. 25,80 ed ammonta quindi a L. 1,25), e infine che la tassa più grave di cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di lire 100, da applicarsi quando la somma supera le lire 1000 va calcolata sull'intiera somma, e non a cominciare dal secondo migliaio (così per la somma di L. 6000 la tassa è di L. 12 e non già di L. 11, salvo l'applicazione dell'addizionale in cent. 60).

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 740. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione Catanzaro: Compagnia di PAOLA.

» Tenenza di BELVEDERE MARITTIMO.

COMANDI SOPPRESSI.

Legione di Catanzaro: Tenenza di PAOLA.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 741. — CAVALLI — CONCORSI. — **Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico.** — (Ispettorato ippico). — 23 dicembre 1920.

Per l'anno 1921 sono istituiti commissari per le corse militari:

Brigadiere generale AJROLDI di ROBBIATE comm. Luigi, ispettore ippico;
Colonnello d'artiglieria PAPI cav. Giacomo, comandante il reggimento batterie a cavallo e autoportate;
Capitano di cavalleria BERAUDO di PRALORMO sig. Emanuele, della scuola d'applicazione di cavalleria.

Con riferimento alla circolare n. 611 *giornale militare*, dispensa 55, 1920, si comunica quanto segue:

1° n. 381. — 1ª serie: cancellare la dicitura: « o di servizio »;

3ª serie: sostituire il primo periodo col seguente: « Steeple chasse per cavalli di 4 anni ed oltre di proprietà, qualificati hunters, che non abbiano mai vinto in corse ad ostacoli (siepi o steeple) un premio di L. 3000 od una corsa di 1ª serie o tre corse di 2ª serie nell'annata;

3ª serie: le corse di 3ª serie sono riservate ai cavalli di 4 anni ed oltre di proprietà, di carica od di servizio, qualificati hunters, che non abbiano mai vinto nella loro carrera di corse ad ostacoli altro che corse militari di 3ª serie.

A dette corse, pertanto, saranno ammessi i cavalli che abbiano vinto corse piane, nei limiti stabiliti dal regolamento della società degli steeple chasse d'Italia per la qualifica di hunters.

Il peso base delle corse di 3ª serie sarà di kg. 75.

2° n. 385-386. — A chiarimento delle disposizioni contenute nei paragrafi controindicati, si fa presente:

a) che gli ufficiali i quali si siano piazzati in corse riconosciute piane o ad ostacoli prima del 1° gennaio 1921, potranno senz'altro montare *in tutte le corse militari* e nelle corse per gentlemen;

b) che gli ufficiali i quali alla suddetta data non abbiano mai montato in riunioni riconosciute, od avendo corso non si siano piazzati, dovranno montare in corse di 3ª serie sintantochè non si saranno piazzati, ottenendo così i titoli per partecipare a quelle di 1ª e 2ª serie.

Affinchè i signori commissari militari possano essere a conoscenza dei titoli posseduti dai singoli ufficiali per montare nelle corse militari (di serie e fuori serie), per gentlemen e per fantini, si prescrive che *tutti gli ufficiali* i quali intendono partecipare a corse al galoppo compilino, *entro il mese di gennaio di ogni anno*, uno specchio uguale al modello sotto indicato. Detti specchi, vistati dal comandante il corpo o capo servizio, dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra: Ispettorato ippico.

Sarà in facoltà dei signori commissari militari di non lasciare montare gli ufficiali i quali non avranno ottemperato alla suddetta prescrizione.

3° n. 387. — Per essere qualificati a partecipare alle corse militari (di serie e fuori serie) i cavalli dovranno essere allenati *personalmente* dal proprietario o da altro ufficiale, in servizio, da lui delegato e non potranno perciò essere affidati ad allenatori patentati pubblici o privati *nei due mesi precedenti la corsa*.

Durante tale periodo nel lavoro di allenamento il cavallo non potrà essere montato da personale professionista.

I signori commissari militari cureranno l'applicazione della presente disposizione, e — qualora venisse trasgredita — avranno facoltà di impedire la partenza del cavallo.

Qualsiasi reclamo in proposito dovrà essere presentato, per iscritto, prima della corsa e non oltre il termine delle operazioni del peso che la precedono.

4° n. 389. — Le deliberazioni ed i verdetti dei signori commissari militari saranno inappellabili.

Il Ministro — I. BONOMI.

REGGIMENTO . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di possedere i titoli richiesti dalla circolare . . . . . *giornale militare* . . . . . per partecipare alle corse sotto indicate (1).

CORSE				
MILITARI				
3ª Serie	1ª e 2ª Serie	Fuori Serie	Gentlemen	Fantini

Data . . . . . .

Visto: Il . . . . . .

(1) Cancellare le diciture delle corse per le quali non si è classificati.

N. 742. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di pratica degli esplosivi per ufficiali di artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria). — 23 dicembre 1920.

Nei mesi da gennaio a giugno del prossimo anno 1921, presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma, saranno tenuti 4 corsi teorico-pratici sugli esplosivi e materiali chimici da guerra.

Scopo di essi è di dare, agli ufficiali che saranno comandati ad assistervi, una discreta conoscenza pratica degli esplosivi, basata sopra esatte, per quanto sommarie cognizioni teoriche; ad insegnar loro a distinguere i vari esplosivi, e a giudicarne lo stato di conservazione; ad eseguire i più semplici saggi di stabilità; a conoscere le qualità d'impiego degli esplosivi, le cause ed i rimedi dei più frequenti inconvenienti che si possono verificare nelle bocche da fuoco, distruzioni, mine, ecc.

Ogni corso avrà la durata di un mese, e in esso sarà svolto un programma di chimica applicata agli esplosivi, ed uno teorico-pratico sugli esplosivi di guerra e loro applicazioni; sarà completato da alcune lezioni sui materiali a liquidi speciali, e da una visita al R. polverificio sul Liri e da esperimenti di tiro e misure balistiche eseguite al poligono di Nettuno

La successione dei corsi ed il numero degli ufficiali che dovranno assistervi risultano dal seguente specchio:

I comandi, i corpi e le direzioni avranno cura di comandare ufficiali (capitani o maggiori) che, per le loro cognizioni e per i studi compiuti, diano affidamento di trarre il maggior profitto dagli insegnamenti che verranno loro impartiti.

Al termine di ogni corso sarà stabilita — a mezzo d'interrogatori e di prove pratiche — la classifica degli ufficiali allievi, che sarà trascritta sul libretto personale degli interessati.

Gli ufficiali stessi, al loro ritorno ai corpi, potranno essere incaricati di tenere conferenze reggimentali, e magari anche di presidio, sugli argomenti svolti durante i corsi.

I comandi, i corpi e le direzioni dovranno segnalare all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria il nome degli ufficiali comandati, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni corso: per il 1° corso tale segnalazione sarà fatta subito. Gli ufficiali allievi dovranno presentarsi in Roma, all'ispettorato suddetto, due giorni prima dell'inizio delle lezioni, alle ore 16.

SUCCESSIONI DEI CORSI ED UFFICIALI CHE DOVRANNO ASSISTERVI.

1° *Corso.* — Dal 5 gennaio 1921 al 5 febbraio: 1 ufficiale per ciascuno dei comandi di artiglieria di TORINO, MILANO, VERONA; 1 ufficiale per ciascuno dei comandi del genio di PALERMO e BARI; 1 ufficiale per ciascuno dei reggimenti d'artiglieria da campagna dal 1° al 13°; 1 ufficiale per ciascuna direzione d'artiglieria; 1 ufficiale della direzione servizi armamenti dell'areonautica.

2° *Corso.* — Dal 15 febbraio al 15 marzo: 1 ufficiale per ciascuno dei comandi di artiglieria di BOLOGNA, TRIESTE, FIRENZE; 1 ufficiale per ciascuno dei comandi del genio di NAPOLI e ROMA; 1 ufficiale per ciascuno dei reggimenti da campagna dal 14° al 27°; 1 ufficiale per ciascuna direzione del genio; 1 secondo ufficiale della direzione servizi armamenti dell'areonautica.

3° *Corso.* — Dal 1° al 30 aprile: 1 ufficiale per ciascuno dei comandi d'artiglieria di ROMA e NAPOLI; 1 ufficiale per ciascuno dei comandi del genio di BOLOGNA, TRIESTE, FIRENZE; 1 ufficiale per ciascun reggimento campale pesante; 1 ufficiale del genio per ciascun corpo d'armata, da scegliersi fra quelli nei reparti dipendenti; 1 terzo ufficiale della direzione servizi armamenti dell'areonautica.

4° *Corso.* — Dal 15 maggio al 15 giugno: 1 ufficiale per ciascuno dei comandi di artiglieria di BARI e PALERMO; 1 ufficiale per ciascuno dei comandi del genio di TORINO, MILANO, VERONA; 1 ufficiale per ciascun reggimento da costa, pesante e da montagna; 1 secondo ufficiale per ciascuna direzione di artiglieria; 1 quarto ufficiale della direzione servizi armamenti dell'areonautica.

Roma, . . . dicembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 743. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.** (Direzione generale leva e truppa). — 23 dicembre 1920.

1. L'articolo 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, stabilisce che i sergenti si reclutano, oltre che dagli allievi di appositi reparti d'istruzione, anche dai caporali e caporali maggiori di leva, che abbiano superato apposito esperimento.

In base a tale disposizione, i comandi di corpo sono autorizzati a sottoporre ad apposito esperimento pratico di un mese presso le compagnie o reparti corrispondenti i caporali maggiori e caporali delle classi 1899 e 1900 che aspirino alla promozione a sergente.

2. Coloro i quali superino con esito favorevole il relativo esperimento e siano giudicati idonei all'avanzamento potranno essere promossi sergenti per coprire i posti effettivamente vacanti nel corpo stesso o man mano che le vacanze si verifichino.

I riusciti idonei saranno promossi sergenti nell'ordine di classificazione se abbiano compiuto almeno dieci mesi di servizio di cui quattro mesi di caporale o di caporale e caporale maggiore cumulativamente o quando verranno a compiere tale anzianità.

3. Non è consentita la promozione a sergente di graduati comandati ad incarichi fuori di corpo non contemplati dalle tabelle graduali e numeriche di formazione, finchè rimangano in tale posizione.

4. La promozione a sergente è subordinata all'assunzione della ferma di due anni per coloro che non abbiano compiuto ancora due anni di servizio. In detta ferma è computato il servizio già prestato, ma i graduati che abbiano già prestato più di un anno di servizio non potranno essere promossi se non obbligandosi a rimanere per un anno almeno alle armi dopo ottenuta la promozione, salvo a commutare tale obbligo nell'assunzione della rafferma di un anno di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, con decorrenza dal giorno in cui avranno compiuto due anni di servizio.

I graduati che abbiano compiuto oltre due anni di servizio dovranno, all'atto della promozione a sergente, assumere la rafferma di un anno di cui al precedente comma con decorrenza dalla data della promozione.

I graduati riusciti idonei nell'esperimento, ma che non intendono assumere gli obblighi di cui ai due comma precedenti, non potranno essere promossi, ma otterranno la dichiarazione d'idoneità a sergente, in base alla quale potranno conseguire la promozione in occasione del richiamo per mobilitazione.

5. I comandi di corpo dovranno far presente ai graduati dipendenti che, giusta l'articolo 12 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, al sergente spetta un premio di mille lire al compimento della ferma di due anni ed un premio di cinquecento lire al compimento della rafferma di un anno.

Si avverte però ad ogni buon fine che il diritto ai detti premi spetta al militare che sia già rivestito del grado di sergente al compimento della ferma o della rafferma che dànno rispettivamente titolo ai premi stessi.

Per conseguenza, mentre il militare che non ha compiuto due anni di servizio, può con la promozione a sergente aspirare al premio di lire mille e poscia, con l'assunzione della rafferma di un anno, anche a quello di lire cinquecento, il militare che abbia comunque prestato più di due anni di servizio può solamente aspirare al premio di lire cinquecento alla condizione che si obblighi a prestare un anno di effettivo servizio a decorrere dalla promozione a sergente, mediante assunzione della detta rafferma annuale.

Il Ministro — I. Bonomi.

N. 744. — TRASPORTI. — **Trasporti militari sulle linee tramviarie vicentine.** (Direzione trasporti). — 23 dicembre 1920.

Col 31 corr. scade la convenzione stipulata con la società per le tramvie vicentine, per l'eseguimento dei trasporti militari sulle linee da essa esercitate ed esercende, come risulta dalla circolare n. 120 *giornale militare* 1912.

Poichè la società ha dichiarato che non intende concedere ulteriormente delle facilitazioni per i trasporti della specie, alle quali, del resto, essa non è tenuta ai termini dell'atto di concesione, dal 1° gennaio p. v. anche i trasporti militari tanto di persone che di cose, per conto di chiunque effettuati, verranno tassati a tariffa del pubblico.

Se ne informano tutte le amministrazioni interessate per loro norma

E' abrogata la precitata circolare n. 120.

Il Ministro — I. BONOMI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 66ª, anno 1920, circolare 725.

A pagina 1107, 2ª riga del 4° comma, *invece di*: « ... che abbiano prestato almeno tre mesi di effettivo servizio », *leggasi*: « ... che abbiano prestato almeno tredici mesi di effettivo servizio ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4741) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

ROMA MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª 1920 31 Dicembre

N. 745 – 3 dicembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti . . . *Pag.* 1125

CIRCOLARE N. 745. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti.** — (Direzione generale artiglieria). — 3 dicembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 giugno 1919 n. 1057, col quale si dà facoltà al ministro della guerra di concerto con quello del tesoro di apportare modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero stesso;

Visto il R. decreto in data 10 dicembre 1908 n. 820, col quale fu approvato il regolamento per gli operai borghesi succitato;

Visto il R. decreto in data 22 giugno 1911 n. 796, col quale vennero apportate modificazioni a detto regolamento;

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 aprile 1917 n. 1075, col quale vennero apportate altre modificazioni al regolamento suddetto;

Sentito il ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Le tabelle *A. B. C. D.* ed *E.* del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto n. 820 del 10 dicembre 1908 e modificato con R. decreto n. 796 del 22 giugno 1911 e con decreto luogotenenziale n. 1075 del 29 aprile 1917 sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA A. — (1° gruppo).

Capi Operai.

Categorie	SPECIALITÀ	Paga oraria		Aumento paga oraria per ogni triennio di anzianità	Periodi triennali di aumento dalla paga iniziale alla massima
		iniziale	massima		
1ª	Capi operai provenienti dagli operai di 1ª categoria del 1° gruppo o dagli estranei	1.90	2.20	0.15	2
2ª	Capi operai provenienti dagli operai di 2ª categoria del 1° gruppo o dagli estranei	1.80	2.10	0.15	2
3ª	Capi operai per i servizi delle Sussistenze militari e capi d'arte degli stabilimenti militari di pena	1.55	1.85	0.15	2

AVVERTENZE.

1. — I capi operai precepiscono la paga per tutti i giorni dell'anno e perciò sono obbligati ad intervenire al lavoro anche nei giorni festivi, quando le Direzioni per necessità di servizio, abbiano assoluto bisogno dell'opera loro.

2. — Tutti i capi operai, essendo esclusi dal lavoro a cottimo, hanno diritto ad un soprassoldo pari al 30 % della paga loro spettante.

3. — Ai capi operai di 1ª categoria possono essere concesse per scelta colle modalità di cui all'art. 12 due classi di paga eccezionale e cioè di L. 2,35 dopo almeno due anni di anzianità nella paga massima e di L. 2,50 dopo almeno due anni di permanenza nella prima paga eccezionale.

4. — Ai capi operai di 2ª categoria può essere concessa per scelta colle modalità predette la paga eccezionale di L. 2,25 dopo almeno due anni di permanenza nella paga massima.

5. — Ai capi operai di 3ª categoria può essere concessa per scelta colle modalità predette la paga eccezionale di L. 2 dopo almeno due anni di permanenza nella paga massima.

TABELLA *B.*

TABELLA *B*. (1° gruppo).

Operai.

Categoria	SPECIALITÀ	PAGA ORARIA iniziale	PAGA ORARIA massima	Aumento paga oraria per ogni triennio di anzianità	Periodi triennali di aumento dalla paga iniziale alla massima
1ª	Aggiustatori di precisione. — Aggiustatori montatori. — Arcionisti maestri. — Armaiuoli maestri. — Arteficieri pirotecnici maestri. — Attrezzatori aeronautici maestri. — Calcografi. — Calderai fucinatori maestri. — Calzolai tagliatori. — Capi macchina litografiche e tipografiche. — Carradori maestri. — Carpentieri in ferro o in legno maestri. — Cernitoi e sbozzatori per lavori ottici maestri. — Chimici. — Coloritori maestri. — Conduttori di generatori di idrogeno. — Conduttori di macchine per concerie (rasatori-spaccatori). — Conduttori meccanici di macchine per calzature maestri. — Conduttori di macchine per lavori di precisione. — Cordai aeronauti maestri. — Costruttori di armatura a traliccio maestri. — Costruttori di parti ottiche maestri. — Crogiolisti per lavori ottici maestri. — Disegnatori dell'istituto geografico militare. — Disegnatori litografi. — Ebanisti. — Elettricisti meccanici. — Esplosivisti maestri. — Fabbri fucinatori maestri. — Falegnami maestri. — Falegnami montatori di carreggio. — Falegnami montatori di velivoli. — Fisici. — Fonditori capi. — Fornaioli e gassisti vetrai maestri. — Fotocollografi. — Fotografi. — Fotoincisori. — Fototecnici. — Galvanizzatori. — Gommisti maestri. — Incisori di precisione. — Incisori litografi. — Incisori sul rame. — Livellatori di canne maestri. — Macchinisti conduttori di locomotive e di automobili. — Macchinisti conduttori di macchine a vapore. — Macchinisti conduttori di motori speciali. — Meccanici di precisione. — Meccanici montatori di velivoli. — Modellatori maestri. — Modellatori per lavori artistici. — Modellisti in legno. — Montatori aeronauti maestri. — Montatori motoristi aeronauti. — Montatori radiotelegrafisti. — Montatori ottici maestri. — Motoristi meccanici. — Muffolisti e stampatori vetrai maestri. — Orefici. — Piombai maestri. — Pulitori e rettificatori di rotelle di precisione. — Ramai maestri. — Rettificatori maestri. — Saldatori autogeni maestri. — Sarti aeronauti maestri. — Sarti tagliatori. — Sellai tagliatori. — Soffiatori di vetro. — Stampatori litografi. — Tempratori maestri. — Tipografi compositori. — Topofotografi. — Tornitori in lastra maestri. — Tornitori in metallo di precisione. — Tracciatori fresatori maestri.	1.—	1.90	0.15	6
2ª	Aggiustatori. — Agguagliatori di canne. — Aiutanti chimici. — Aiutanti fisici. — Arcionisti. — Armaiuoli. — Arteficieri pirotecnici. — Attrezzatori aeronauti. — Calafati. — Calderai fucinatori. — Calligrafi autografi. — Calzolai. — Carpentieri in ferro o in legno. — Carradori. — Cernitori e sbozzatori per lavori ottici. — Coloritori. —				

	Calcinatori. — Conduttori meccanici di macchine per cilindrare. — Conduttori di macchine utensili speciali (Fresatrici-rettificatrici-Modanatrici da legnami). — Cordai aeronauti. — Costruttori di armatura a traliccio. — Costruttori di parti ottiche. — Crogiolisti per lavori ottici. — Disegnatori autografi. — Elettricisti. — Esplosivisti. — Fabbri fucinatori. — Falegnami. — Finitori di casse di fucili. — Fonditori. — Fornaioli e gassisti vetrai. — Gommisti. — Granitori di pietre, rami e zinchi. — Incassatori e compositori di armi. — Incisori. — Lattai. — Legatori di libri per lavori fini. — Livellatori di canne. — Meccanici. — Modellatori di getti diversi. — Montatori aeronauti. — Montatori ottici. — Muffolisti e stampatori vetrai. — Muratori. — Ottonai. — Piombai. — Pulitori di parti d'armi. — Ramai. — Rigatori di artiglierie. — Saldatori autogeni. — Sarti aeronauti. — Sarti. — Sellai. — Tempratori di parti d'armi e di strumenti di precisione. — Tornitori di canne. — Tornitori in lastra. — Tornitori in legno. — Tornitori in metallo. — Tracciatori. — Velai.	0.90	1.80	0.15	6
3ª	Abbrunatori di cannoni, canne e parti d'armi. — Affilatori di utensili. — Arrotini di armi o di utensili. — Attrezzatori. — Autografi. — Brunitori di parti d'armi e lavori fini. — Battimazza. — Calderai ribaditori. — Cinghiai. — Cianografi. — Conduttori di dinamo, turbine, grue, macchine ed apparecchi elettrici. — Conduttori di forni. — Conduttori di macchine per lavorazioni di fucina. — Conduttori di macchine per rigare canne. — Conduttori di macchine utensili comuni per lavorazione in serie. — Conduttori di macchine a copiare. — Conduttori di macchine per selleria o calzoleria. — Cordai. — Foratori e centratori di canne. — Fuochisti conduttori di caldaie a vapore. — Frigoristi. — Fucinatori e stampatori di parti d'armi. — Funaioli. — Gassisti. — Ingrassatori di trasmissioni. — Lavandai. — Legatori di libri per lavori comuni. — Levigatori di zinchi e rame. — Limatori. — Macellai. — Materassai. — Montatori di carte. — Mugnai. — Panettieri. — Pastai. — Pomiciatori di pietre litografiche. — Scalpellini. — Scovolisti. — Stampatori. — Torcolieri.	0.80	1.55	0.15	5
4ª	Operaie di qualsiasi mestiere od incarico.	0.50	1.10	0.15	4

AVVERTENZE.

1. — Tutti gli operai quando non lavorano a cottimo con tariffa hanno diritto ad un soprassoldo pari al 20% della paga ad economia loro dovuta.

2. — Agli operai di 1ª categoria possono essere concesse per scelta colle modalità di cui all'art. 12 due classi di paga eccezionale e cioè di L. 2.05 dopo almeno due anni di anzianità nella paga massima e di L. 2.20 dopo almeno due anni di permanenza nella 1ª classe di paga eccezionale.

TABELLA C. — (2° Gruppo).

Personale navigante.

Categoria	SPECIALITÀ	Paga oraria		Aumento di paga oraria per ogni triennio di anzianità	Periodi triennali di aumento della paga iniziale alla massima
		iniziale	massima		
1ª	Comandanti di rimorchiatori. — Macchinisti di rimorchiatori (direttori di macchina)	1.90	2.20	0.15	2
2ª	Capi barca. — Fuochisti marittimi. — Motoristi di autoscafi	1.—	1.90	0.15	6
3ª	Marinai di rimorchiatori	0.90	1.80	0.15	6
4ª	Barcaiuoli. — Gondolieri	0.80	1.55	0,15	5

AVVERTENZE.

1. — Il personale navigante dovendo intervenire al lavoro anche nei giorni festivi qualora le necessità di servizio lo richiedano, e potendo in detti giorni trovarsi in navigazione, riceve la paga anche nei giorni festivi.

Quando il personale predetto è in navigazione non ha diritto ai compensi di cui all'art. 18, per le ore straordinarie o notturne.

2. — Il personale navigante della 1ª categoria, ha diritto ad un soprassoldo pari al 30 % della paga dovuta; e quello delle altre categorie, un soprassoldo pari al 20 % della paga dovuta.

3. — I comandanti di rimorchiatori hanno il grado di capo operaio di 1ª categoria (Tabella *A*).

4. — I capi barca sono assimilati ai capi squadra di lavoranti (Tabella *D*) a tutti gli effetti.

5. — I comandanti di rimorchiatori debbono essere forniti di patente di capitano o padrone od essere stati altrimenti autorizzati a comandare navi a senso dell'art. 57 del Codice per la marina mercantile.

6. — Possono avere la qualifica di MACCHINISTI DI RIMORCHIATORI, solo coloro che hanno il titolo di macchinista navale. Possono essere ammessi macchinisti di rimorchiatori solo per rimorchiatori della forza non inferiore a 150 HP. Pei galleggianti di forza minore è sufficiente il fuochista marittimo.

7. — I capi barca debbono avere ottenuto da una capitaneria di porto la qualifica stessa per il traffico locale (lettera *A* dell'art. 911 del Regolamento per la marina mercantile).

8. — I marinai di rimorchiatori debbono avere il libretto di navigazione.

9. — Ai comandanti di rimorchiatori ed ai macchinisti di rimorchiatori possono essere concesse due classi di paga eccezionale come è stabilito al n. 3 delle avvertenze della tabella *A* (capi operai).

TABELLA *D*. — (2° Gruppo).

Personale addetto a servizi vari.

Categoria	SPECIALITÀ OD INCARICO	Paga oraria		Aumento di paga oraria per ogni triennio di anzianità	Periodi triennali di aumento della paga iniziale alla massima
		iniziale	massima		
1ª	Capi commessi della Farmacia Centrale Militare. — Capi commessi dei Magazzini Centrali Militari. — Capi squadra di lavoranti	1.—	1.90	0.15	6
2ª	Commessi di biblioteche o di musei militari. — Commessi della Farmacia Centrale Militare. — Commessi dell'Istituto Geografico Militare. — Commessi dei Magazzini Centrali Militari. — Inservienti di ufficio. — Magazzinieri. — Portinai. — Radiotelegrafisti. — Telegrafisti	0.90	1.80	0,15	6
3ª	Cantonieri stradali. — Cocchieri, — Conducenti. — Custodi d'immobili. — Guardalinee telefoniche e telegrafiche. — Imballatori. — Inservienti di colombaie militari. — Lavoranti.	0.80	1.55	0.15	5

AVVERTENZE.

1. — Le qualifiche di *capi commessi* e di *commessi della farmacia centrale militare, commessi dell'istituto geografico militare*, possono essere conferite anche a donne.

2. — Tutto il personale di fatica, a qualsiasi servizio sia addetto, deve avere la qualifica di *lavorante*.

3. — Tutto il personale assegnato alla presente tabella non lavorando a cottimo ha diritto ad un soprassoldo pari al 20 % della paga dovutagli.

4. — I lavoranti, quando sono ammessi a lavori a cottimo, perdono il soprassoldo di cui al n. 3.

TABELLA E.

Apprendisti.

ETÀ DI AMMISSIONE	PAGA ORARIA	
15 anni compiuti	L. 0.20	
16 » »	» 0.25	
17 » »	» 0.30	
18 » »	» 0.40	
19 » »	» 0.50	

AVVERTENZE.

Gli apprendisti non lavorando a cottimo percepiscono il soprassoldo di L. 0,60 per ogni giornata di presenza al lavoro, considerando per intera la giornata in cui la presenza al lavoro sia superiore a 4 ore.

Art. 2.

La tabella *F* del regolamento operai è abolita.

Art. 3.

La designazione di *garzone* del regolamento è sostituita dalla qualifica di *apprendista*.

Art. 4.

Nelle mercedi indicate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E*, stabilite col presente decreto sono compresi gli aumenti concessi dal decreto luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 444 e dal decreto ministeriale 30 giugno 1919 (circolare n. 364 del *giornale militare* 1919).

Art. 5.

1. — Sono abrogati i §§ 62, 63, 64, 65, 66 e 68 del regolamento operai. La mercede da assegnarsi all'atto dell'ammissione tanto degli operai a matricola quanto di quelli straordinari sarà quella iniziale di ciascuna categoria stabilita dalle tabelle *B*, *C*, e *D*.

2. — Ai soli effetti della assegnazione della paga all'atto dell'iscrizione a matricola sarà considerato utile il servizio straordinario prestato dal 20° anno di età compiuto nell'amministrazione della guerra che precede immediatamente senza interruzione l'iscrizione stessa.

3. — Ai capi operai di nuova nomina viene assegnata la mercede iniziale stabilita per ogni categoria dalla tabella *A* con decorrenza dal primo giorno della quindicina successiva alla nomina. Se provvisti già di mercede superiore alla iniziale, la conservano, mantenendo l'anzianità di mercede agli effetti del successivo aumento.

4. — Agli apprendisti sarà assegnata la mercede corrispondente all'età compiuta stabilita dalla tabella *E*.

Art. 6.

Il comma *c)* del § 15 del regolamento operai è sostituito dal seguente:

« Abbia compiuto 20 anni se uomini e 18 anni se donne e di non aver oltrepassato rispettivamente il 35° ed il 30° anno di età neppure di un giorno ».

Il limite massimo di 35 anni per gli operai uomini può essere oltrepassato, ma non mai oltre il 45° anno di età, del tempo che l'operaio avesse già trascorso in precedente servizio a matricola, o di quanto altro passato alle dipendenze dello Stato in servizi utili al conseguimento della pensione.

Art. 7.

Le disposizioni del § 28 del regolamento sono modificate nel senso che per il passaggio degli apprendisti è stabilita l'età di 20 anni compiuti e che ai medesimi sarà conferita la mercede iniziale della categoria nella quale saranno classificati.

Art. 8.

Il § 88 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Gli operai che passano in categorie superiori conseguiranno la mercede immediatamente superiore nella nuova categoria ove vengono assegnati, a quella da essi goduta al momento del passaggio ».

Art. 9.

I §§ 73, 74, 75 e 92 del regolamento sono abrogati, e sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

1. — L'avanzamento dei capi operai e degli operai ha luogo per idoneità e per scelta mediante successivi aumenti di mercede e cioè da ciascuna mercede a quella immediatamente superiore della stessa categoria a norma delle tabelle *A. B. C.* e *D.*

2. — L'avanzamento degli apprendisti si effettua per idoneità al compimento dell'età indicata nella tabella *E.*

Art. 10.

Il § 78 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Conseguono gli aumenti di mercede per idoneità i capi operai e gli operai a matricola i quali sieno riconosciuti meritevoli per capacità, operosità e condotta, allorchè compiono i periodi di anzianità stabiliti dalle tabelle *A. B. C.* e *D.* Se quest'ultima condizione è raggiunta nell'intervallo dal 1° aprile al 30 settembre, la promozione ha luogo al 1° luglio, e se invece è raggiunta dal 1° ottobre al 31 marzo la promozione ha luogo al 1° gennaio ».

Art. 11.

I §§ 84, 85, 86 ed 87 del regolamento sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni:

Le promozioni a scelta dalla paga iniziale alla massima sono conferite semestralmente ai capi operai ed agli operai che abbiano conseguito la qualifica di *ottimo* e che contino non meno di due anni di permanenza nella propria mercede, nel limite massimo del 50 % applicato sul numero dei capi operai e del 25 % degli operai che semestralmente si trovano nelle condizioni di anzianità in ciascuna classe di paga.

Le frazioni inferiori a 0,5 saranno abbandonate, quelle eguali o superiori a 0,5 saranno considerate per un'unità.

Art. 12.

Il § 90 del regolamento operai è sostituito dal seguente:

« Le paghe eccezionali stabilite dalle tabelle *A. B.* e *C.* sono conferite esclusivamente a scelta con autorizzazione del Ministero, su proposte motivate delle Direzioni. Possono essere proposti a paga eccezionale solo coloro che oltre ad essere classificati

ottimi e meritevoli della distinzione, abbiano almeno due anni di permanenza nella rispettiva paga massima, se trattasi di avanzamento alla prima classe di paga eccezionale, o almeno due anni di permanenza in questa paga, se trattasi di avanzamento nella seconda classe di paga eccezionale ».

Dette proposte saranno inoltrate al Ministero (Direzione generale di artiglieria) pel tramite del proprio ispettorato nel mese di dicembre di ogni anno.

Le paghe eccezionali sono conferite colle seguenti norme:

1. — Ai capi operai ed al personale navigante potrà essere concessa annualmente la prima paga eccezionale nel limite massimo del 10 % della forza dei capi operai di ciascuna categoria o del personale navigante della 1ª categoria della tabella *C*.

2. — L'avanzamento alla seconda paga eccezionale pei capi operai della 1ª categoria e pel personale navigante di cui al n. 1, si effettua nella stessa misura stabilita al n. 1 per la prima paga eccezionale.

3. — Il numero degli operai con mercedi eccezionali (prima e seconda) non può eccedere il 15 % del numero complessivo degli ascritti alla 1ª categoria della tabella *B*, compresi quelli già con mercedi eccezionali.

4. — Il numero massimo degli avanzamenti annuali alla prima paga eccezionale è stabilito nella misura del 10 % del numero degli operai che possono conseguire paghe eccezionali giusta il prescritto dal precedente n. 3.

5. — Possono essere conferiti straordinariamente avanzamenti alla prima paga eccezionale nella misura massima del 5 % annuale in aggiunta al 10 % di cui al n. 4 ad operai distintissimi e specializzati della 1ª categoria della tabella *B* con qualunque mercede, che contino però almeno sei anni di servizio continuato da operaio.

6. — Gli avanzamenti alla seconda paga eccezionale sono concessi nella misura massima annuale del 10 % del numero degli operai già da due anni con la prima paga eccezionale.

7. — Le frazioni inferiori a 0,5 che risultano nell'applicazione delle percentuali del presente articolo si trascurano, quelle eguali o superiori si calcolano come unità.

Art. 13.

Le sospensioni per punizione e le multe inflitte al personale operaio importano la esclusione temporanea o definitiva dalle promozioni, a norma della seguente tabella:

Esclusioni temporanee e definitive dalle promozioni.

PUNIZIONI SUBITE DOPO L'ULTIMO AVANZAMENTO	Per le promozioni da effettuarsi dalle mercedi iniziali alle massime		Per le promozioni alle mercedi eccezionali
	Anzianità (a)	Scelta (b)	(c)
ORE DI MULTA			
Da 64 a 100	—	1 semestre	1 semestre
oltre 100	—	2 semestri	2 semestri
GIORNI DI SOSPENSIONE			
Da 5 a 10	—	1 semestre	1 semestre
» 11 a 25	1 semestre	—	2 semestri
» 26 a 50	2 semestri	—	3 semestri
» 51 a 60	3 semestri	(1)	4 semestri
oltre 60	4 semestri		definitiva

(1) Le sospensioni complessivamente superiori a 10 giorni subite dall'ultimo avanzamento danno luogo alla esclusione dalla promozione a scelta alla mercede superiore. L'operaio conserva nondimeno il diritto alla promozione per anzianità alla scadenza del periodo stabilito a detta mercede con il ritardo indicato dalla colonna *a*) della tabella sopra indicata.

Art. 14.

Il § 102 del Regolamento operai è modificato nel senso che possono essere nominati capi operai, operai che abbiano almeno 9 anni di anzianità di servizio da operai di cui non meno di 6 a matricola ; capi squadra di lavorantti e capi commessi che abbiano sei anni di anzianità a matricola.

Le nomine di capi operai sono di esclusiva competenza del Ministero, al quale le singole Direzioni avanzano le loro proposte, pel tramite del proprio Ispettorato motivandole nel duplice riguardo dei bisogni del servizio e dell'esito di una prova speciale cui essi debbono essere sottoposti e dalla quale dovrà risultare che i prescelti abbiano i requisiti voluti dal Regolamento. Tali nomine però non saranno definitive se non dopo tre mesi di favorevole esperimento.

Art. 15.

I §§ 60 e 61 del Regolamento operai sono abrogati.

Art. 16.

Tutti indistintamente gli operai debbono usufruire della giornata di riposo settimanale, perciò nei giorni di domenica non potranno farsi intervenire operai al lavoro se non in casi eccezionalissimi e di comprovata necessità, eccezione fatta di quanto è disposto nelle avvertenze delle tabelle *A* e *C*.

Quando per lavori o per servizi sia indispensabile la presenza di operai nelle domeniche per tutto o per parte dell'orario normale, dovrà essere concesso ai medesimi altrettanto riposo in uno degli altri giorni lavorativi.

Art. 17.

I §§ 69, 70, 71 e 72 del Regolamento sono abrogati.

Art. 18.

1. — Le ore di lavoro diurno compiuto in più dell'orario normale e quelle di presenza al lavoro nei giorni domenicali, sono retribuite con l'aumento del 40 % eccezione fatta per le ore fatte in sostituzione di altrettante di presenza al lavoro in giorni festivi intersettimanali e per quelle domenicali nei limiti dell'orario normale, fatte dai capi operai e dal personale navigante.

2. — Le ore di lavoro notturno compiuto dalle 20 alle 6 sono compensate coll'aumento del 25 % se in sostituzione di altrettante ore diurne.

3. - Se la durata dei lavori di cui ai n. 1 e 2, eccede i 15 giorni continuativi od i lavori abbiano carattere permanente, quand'anche eseguiti ad intervalli (servizi di portineria, di custodia o di sorveglianza e d'inserviente) l'aumento da corrispondersi deve essere ridotto e stabilito dal Ministero su proposta da inoltrarsi dalle Direzioni pel tramite del proprio Ispettorato.

Art. 19.

Il § 161 del Regolamento operai è sostituito dal seguente:

Agli operai che abbiano almeno un anno di servizio sono concesse licenze compatibilmente con le esigenze dei lavori senza perdita della mercede ad economia per l'orario normale, nella seguente misura:

a) di giorni 18 ai capi operai ed ai comandanti di rimorchiatori, tutti lavorativi ;
b) di giorni 12 ai capi barca, ai capi commessi ed ai capi squadra di lavoranti ;
c) di giorni 10 agli operai ed agli apprendisti.

Nei predetti periodi di licenza di cui alle lettere *b*) *c*) debbono conteggiarsi due giorni festivi, pei quali però deve essere corrisposta egualmente la mercede come se fossero giorni di licenza feriali.

Dette licenze possono concedersi anche frazionate a giornate ed a mezze giornate (4 ore).

Le licenze con retribuzione non usufruite nell'anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi, però se non sono state concesse per ragioni di servizio, debbono corrispondersi agli operai tante giornate di paga ad economia per altrettante giornate di licenza non potuta usufruire.

Art. 20.

Il § 79 del Regolamento è modificato nel senso che in seguito al disposto del precedente art 13 le qualifiche di buono, mediocre e cattivo non debbono essere più attribuite agli operai.

Art. 21.

I §§ 80 ed 81 del Regolamento sono abrogati.

Art. 22.

A modificazione del § 190 del Regolamento ai barcaioli ed ai gondolieri non spetta il soprassoldo di navigazione

Art. 23.

I sussidi nei casi di malattia o d'infortunio, debbono essere computati sulla paga ad economia aumentata del soprassoldo spettante a chi non lavora a cottimo.

Art. 24.

A modificazione del § 44 del Regolamento, la durata del lavoro normale giornaliero effettivo del personale operaio è stabilito in 8 ore.

Il lavoro straordinario e quello domenicale sono vietati, tranne che in casi eccezionali per lavori di assoluta urgenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. — Tutto il personale operaio, già a matricola alla data di applicazione del presente Decreto (1º gennaio 1920) è collocato sotto la data stessa nella posizione spettantegli, giusta le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E*, in base alla qualifica (di mestiere o di incarico) posseduta alla data suddetta.

II. — L'assegnazione della paga al 1º gennaio 1920 sarà fatta come in appresso:

a) Ai Capi operai la nuova classe di paga sarà corrispondente a quella già goduta in relazione ai periodi stabiliti per gli avanzamenti per anzianità di grado come è indicato nella seguente tabella conservando l'anzianità di classe di paga eccedente per le future promozioni:

Paghe.

	Vecchia giornal.	Nuova oraria	Vecchia giornal.	Nuova oraria	Vecchia giornal.	Nuova oraria
Capi operai di 1ª categoria.....	7	1.90	7.50	2 05	8	2.20
» » 2ª »	6	1.80	6.50	1.95	7	2.10
» » 3ª »	5	1.55	5.50	1.70	6	1.85

In ogni caso i Capi operai nella ricostruzione della carriera al 1° gennaio 1920 fino a conseguimento della nuova paga massima, avranno diritto, se più favorevole al trattamento di mercede che per anzianità di servizio avrebbero potuto ottenere se fossero rimasti operai sino al 1° gennaio 1920 colla stessa paga che percepivano come operai, alla data della loro nomina a Capo operaio.

b) Ai macchinisti di rimorchiatori (direttori di macchina) l'assegnazione della paga sarà fatta in base agli anni di effettivo servizio prestato con tale funzione ;

c) Agli operai l'assegnazione della paga sarà fatta in base all'età, tenendo presente :

1. — Che la mercede massima dovrà essere assegnata all'età minima indicata per ogni gruppo e categoria dalla seguente tabella :

TABELLE	CATEGORIE	ETÀ MINIMA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PAGA MASSIMA
B	1ª e 2ª	38 anni compiuti
»	3ª	35 » »
»	4ª	32 » »
C	2ª e 3ª	33 » »
»	4ª	35 » »
D	1ª e 2ª	38 » »
»	3ª	35 » »

2. — Per fissare le paghe inferiori alla massima dovranno detrarsi dalle suindicate età minime tanti periodi triennali completi fino alla paga iniziale, e così un operaio di 1ª categoria della tabella *B* con 35 anni compiuti di età avrà diritto alla paga oraria di L. 1.75, con 32 anni compiuti di età a quella di L. 1.60 e così di seguito.

3. — Per gli operai inscritti a matricola anteriormente al 20° anno di età e cioè al compimento del 18° o del 19° anno, i limiti minimi di età indicati nella tabella di cui al precedente n. 1, dovranno essere diminuiti rispettivamente di due o di un anno.

Conseguentemente per stabilire le paghe inferiori alle massime, la detrazione dei periodi triennali come è detto al precedente n. 2, dovrà iniziarsi dai limiti minimi ridotti in base a quanto è stabilito nel precedente comma.

4. — Agli operai della 1ª categoria della tabella *B* che, furono inscritti a matricola colla paga di L. 5 per effetto della tabella *F* del Regolamento (edizione 1918) o della tabella *F1)* delle edizioni precedenti,, sarà assegnata la paga massima, indipendentemente dall'età, se al primo gennaio 1920 essi contavano, nella paga predetta di L. 5, una permanenza non inferiore ad un anno

5. — Gli operai ammessi con paghe di L. 5,50 e di L. 6 della tabella *F* o della tabella *F1)* come detto al precedente n. 4, e con un anno di permanenza in dette paghe al 1° gennaio 1920, possono essere proposti per le paghe eccezionali rispettivamente di L. 2,05 e di L. 2,20 dal 1° gennaio 1920, qualunque sia la loro età.

6. — I garzoni assumeranno la qualifica di apprendisti e riceveranno la mercede stabilita dalla tabella *E* in base all'età che avevano alla data di applicazione del presente decreto, considerando come anno compiuto la frazione residuale non inferiore a 9 mesi.

7. — L'assegnazione al 1° gennaio 1920 di operai in categorie superiori a quella in cui erano ascritti, pel solo fatto che il proprio mestiere è stato classificato in dette categorie superiori, non può considerarsi come passaggio di categoria agli effetti dell'art. 8 del presente Decreto, ma ai medesimi devesi assegnare la mercede come se avessero appartenuto sempre alla categoria ove il proprio mestiere è stato classificato.

III. — I Capi operai, i Capi rimorchiatori e gli operai di 1ª categoria della tabella *B*, che al 1° gennaio 1920 avevano una permanenza nella paga eccezionale, non superiore ad un anno completo, conseguiranno la prima classe di paga eccezionale, e conseguiranno invece la seconda classe di paga eccezionale, (per chi è stabilita) se la permanenza predetta sia superiore ad un anno.

IV. — I Capi operai ed i capi rimorchiatori che al 1° gennaio 1920 contavano non meno di 6 anni di grado e di un anno di permanenza nella paga massima, potranno essere proposti per la prima classe di paga eccezionale.

V. — I Capi operai di 1ª categoria ed i Capi rimorchiatori con non meno di sei anni di grado e di tre anni di permanenza nella paga massima, potranno essere proposti per la seconda classe di paga eccezionale.

VI. — Gli operai di 1ª categoria della tabella *B* con non meno di 18 anni di servizio e di due anni di permanenza nella paga di L. 5,50 potranno essere proposti per la prima classe di paga eccezionale.

VII. — Gli operai di cui al precedente n. VI con non meno di 18 anni di servizio e di tre anni di permanenza nella paga di L. 6, potranno essere proposti per la seconda classe di paga eccezionale.

VIII. — L'anzianità di servizio richiesta dai precedenti n. VI e VII sarà valutata con gli stessi criteri stabiliti per la sistemazione delle paghe al 1° aprile 1911 (foglio d'ordine VIII del luglio 1911).

IX. — Il trattamento stesso di cui ai n. II, comma n. 5, III, IV, V, VI e VII che deve avere effetto dal 1° gennaio 1920, agli aventi diritto verrà fatto invece con decorrenza dal 1° luglio 1920 a coloro che al 30 giugno 1920, avrebbero raggiunto, colle vecchie norme, le permanenze prescritte dai n. II comma n. 5, III, IV, V, VI e VII.

X. — Tutte le assegnazioni e le proposte di paghe eccezionali saranno fatte indipendentemente dalle percentuali stabilite dall'art. 12 del presente decreto.
Qualora per effetto delle disposizioni di cui sopra si eccedesse il numero massimo delle mercedi eccezionali consentite dall'art. 12, il numero degli avanzamenti a dette mercedi che potranno effettuarsi di anno in anno, non potrà essere superiore alla metà di quelle consentite dal detto art. 12 fino a quando la suindicata eccedenza non sarà assorbita.

XI. — Agli operai che al 1° gennaio 1920 avessero un'età superiore a quella strettamente richiesta per l'assegnazione della paga effettuata a norma dei n. 1, 2 e 3 del comma *C* del precedente n. II, l'eccedenza di età sarà tenuta in conto del periodo di permanenza nella mercede, necessario pel primo successivo avanzamento sia per anzianità sia per scelta.

XII. — Gli operai che per effetto delle disposizioni di cui al precedente n II verrebbero a conseguire una mercede (senza l'aumento del 20 %) inferiore a quella goduta (senza cottimo o premio) otterranno la mercede immediatamente superiore più vicina a quella goduta, purchè non superiore alla massima della propria categoria. Per questi operai la decorrenza di anzianità di paga pel successivo aumento sarà fissata dalla data di applicazione del presente decreto.

XIII. — L'applicazione delle nuove tabelle è estesa agli operai che dal 1° gennaio 1920 alla data di pubblicazione del presente decreto fossero stati collocati a riposo.

XIV. — I capi operai di 2ª e 3ª categoria, il cui mestiere d'origine è classificato in una categoria superiore della tabella *B*, potranno essere proposti per il passaggio di categoria.

Così pure potranno essere passati di categoria i capi operai i quali benchè esercitanti un mestiere da operai classificato nella 1ª o 2ª categoria dovettero essere iscritti a matricola nella 2ª o 3ª categoria per deficienza di posti in organico.

Le proposte documentate dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione Generale di Artiglieria) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, pel tramite del competente Ispettorato.

Oltre detto limite non saranno più ammessi passaggi di categoria pei Capi operai.

XV. — Degli attuali *Macchinisti conduttori di rimorchiatori* potranno ottenere la nuova qualifica di *Macchinisti di rimorchiatori* (direttori di macchina) solo coloro che oltre a possedere il titolo di macchinista navale, si trovino effettivamente addetti su rimorchiatori della forza non inferiore ai 150 HP.

Gli altri conserveranno la vecchia qualifica con i diritti di carriera degli operai di 1ª categoria della tabella *B*.

XVI. — Gli arretrati dovuti in base alle nuove tabelle, saranno limitati alla differenza della sola mercede ad economia goduta (compresi gli aumenti del 30 % e del 100 % fino a L. 5) e la nuova paga senza il soprassoldo stabilito dalle nuove tabelle per gli operai che non lavorano a cottimo.

Detti arretrati saranno corrisposti dal 1° gennaio 1920 a tutta la quindicina in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, in relazione alle effettive ore del solo orario normale di presenza al lavoro, tenendo conto degli avanzamenti che potranno essere effettuati con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Gli arretrati suddetti saranno corrisposti senza tener conto delle somme precepite, coll'intesa che i soprassoldi del 40 % e del 30 % percepiti sulle vecchie paghe a senso del decreto 30 giugno 1919 devono sostituire quelli del 20 % e del 30 % stabiliti sulle nuove paghe dalle tabelle del presente decreto.

A coloro però che non percepirono in detto periodo i soprassoldi del 40 % o del 30 % saranno concessi anche gli arretrati del soprassoldo del 20 % sulla nuova paga loro dovuta al 1° gennaio 1920.

Ai Capi operai che non percepirono il soprassoldo del 30 %, questo sarà computato agli effetti degli arretrati sulla paga vecchia e non sulla nuova.

XVII. — Dal 1° giorno della quindicina successiva a quella indicata nel precedente n. XVI, le tabelle dovranno essere integralmente applicate e dovrà esser conteggiato il lavoro a cottimo solo in osservanza rigorosa delle norme regolamentari.

Per tutti i lavori pei quali è possibile istituire una tariffa specifica, si deve adottare come normale il sistema di retribuzione a cottimo.

I cottimisti non possono usufruire in nessun caso del soprassoldo (20 %) spettante agli operai che lavorano ad economia.

XVIII. — Nel sistemare le differenze dovute agli operai, sarà buonificata la mercede nella misura già percepita pei giorni festivi agli operai che per effetto del presente decreto perdono la paga pei giorni festivi (§ 60 e 61 del Regolamento aboliti) fino a tutta la quindicina in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

XIX. — Agli operai straordinari non sono dovuti arretrati, e per coloro che dovranno rimanere in servizio oltre la data di pubblicazione del presente decreto, saranno trasmessi i nuovi modelli 2, tenendo presente, per l'assegnazione della paga, quanto è stabilito dal n. 1 dell'art. 5 del presente decreto, coll'avvertenza che la paga nominale, senza cioè il 20 %, non potrà essere inferiore a quella goduta (senza il 40 %)

XX. — Le commesse della Farmacia Centrale che al 31 dicembre 1919 erano classificate alla 4ª categoria, saranno inscritte alla 4ª categoria della tabella *B*.

A dette commesse che al 1° gennaio 1920 godevano la paga massima di L. 4, spetta un soprassoldo, *ad personam* di L. 0,25 per ogni ora di presenza al lavoro ; a quelle

che godevano invece la paga normale di L. 3,50, il soprassoldo *ad personam* è stabilito in L. 0,10 per ogni ora di presenza al lavoro.

Tali soprassoldi debbono essere computati cogli arretrati di cui al precedente n. XVI.

XXI. — Il Ministero ha facoltà di nominare Capi operai in soprannumero agli organici, gli operai che, avendo effettivamente esercitato durante la guerra 1915-1918 le funzioni di Capi operai in seguito ad autorizzazione ministeriale, saranno proposti, previo nuovo e rigoroso accertamento che posseggono tutti i requisiti richiesti dal regolamento operai borghesi per tale nomina.

La nomina stessa dovrà conferirsi agli effetti matricolari, sotto la data del 31 dicembre 1919, con l'assegnazione di paga prescritta dal § 66 del Regolamento operai borghesi. (Edizione 1918).

Al 1° gennaio 1920 ad essi, come Capi operai spetterà la paga stabilita dalla lettera *a*) del n. II delle presenti disposizioni transitorie.

Questi Capi operai nominati in soprannumero, mentre avranno diritto alle competenze dei capi operai in organico, dovranno considerarsi come semplici operai nei riguardi disciplinari e del lavoro fino a quando non potranno trovar posto in organico.

XXII. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1920, però le seguenti competenze saranno computate dal 1° giorno della quindicina successiva a quella in corso alla data di pubblicazione del presente decreto:

a) la differenza di compenso del lavoro straordinario e notturno derivante dalle nuove tabelle;

b) la differenza di soprassoldi e d'indennità stabilite dal Regolamento o concesse da speciali disposizioni, derivante dalle nuove tabelle;

c) la disposizione di cui all'art. 23 del presente decreto.

XXIII. — Le disposizioni del Regolamento per gli operai dell'Amministrazione della guerra sono mantenute in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Roma, addì 3 dicembre 1920.

Il Ministro del Tesoro
MEDA.

Il Ministro della Guerra
I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4783) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 1920 — 31 Dicembre

N. 746 – 2 luglio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1621, che stabilisce le norme pel rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato ai militari mobilitati . . . . . *Pag.* 1142

» 747 – 7 novembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1779, relativo alla concessione di una indennità giornaliera «per un periodo massimo di otto mesi» agli ufficiali dell'esercito aventi famiglia a carico, ammessi nel corrente anno presso le varie scuole militari . . . . . *Pag.* 1143

» 748 – 25 novembre 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1753, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . *Pag.* 1144

» 749 – 9 dicembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1811, riguardante miglioramenti economici al personale degli stabilimenti militari di pena . . . . . *Pag.* 1145

» 750 – 14 dicembre 1920. — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica le circolari 604, 607 e 663 del *giornale militare* 1920, circa il concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 1146

» 751 – 23 dicembre 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918. *Pag.* 1146

» 752 – 26 dicembre 1920. — TRASPORTI. — Aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — Edizione 1911 — (Pubblicazione n. 83). *Pag.* 1147

» 753 – 28 dicembre 1920. — MATRICOLA. — Foglio di congedo per già renitenti e disertori non aventi obblighi di servizio . . . . . *Pag.* 1148

» 754 – 28 dicembre 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del periodico «*L'Universo*» dell'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 1148

» 755 – 28 dicembre 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1881. *Pag.* 1149

» 756 – 28 dicembre 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 1149

» 757 – 29 dicembre 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo . . . . . *Pag.* 1150

» 758 – 29 dicembre 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso accelerato allievi caporali per il personale di governo degli stabilimenti militari di pena . . . . . *Pag.* 1150

AVVISI . . . . . *Pag.* 1151

CIRCOLARE N. 746. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 1621, che stabilisce le norme pel rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato ai militari mobilitati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 luglio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 281, del 29 novembre 1920) (*).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale n. 1458 del 30 settembre 1915 relativo ai viaggi gratuiti dei militari mobilitati;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1919 n. 1374, relativo ai viaggi gratuiti dei militari non mobilitati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato della guerra, di concerto con quelli del tesoro, della marina e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai militari mobilitati (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa), di qualsiasi arma e corpo, nei casi di licenza ordinaria o di licenza speciale, è dovuto il rimborso per le spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato limitatamente al percorso più breve, sia di andata che di ritorno, fra la sede del rispettivo corpo o distaccamento alla stazione ferroviaria più vicina alla località per la quale venne loro concessa la licenza.

Per i soli giorni di viaggio è dovuta:

a) pel R. esercito, agli ufficiali l'indennità di missione ed ai sottufficiali e militari di truppa l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) per la R. marina, agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari del corpo reale equipaggi il soprassoldo di missione.

Per il personale della R. marina si intende per licenza speciale che dà diritto a fruire del trattamento di cui al presente decreto, la licenza straordinaria e la piccola licenza limitatamente però a due concessioni all'anno.

Art. 2.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) non mobilitati, nei casi di breve licenza, è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza, ivi compresi i giorni strettamente necessari per il viaggio.

Ai sottocapi e comuni del corpo reale equipaggi non mobilitati, in breve licenza, compete per lo stesso periodo una indennità giornaliera pari ai due terzi del soprassoldo di missione.

Art. 3.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) ed ai sottocapi e comuni del corpo reale equipaggi, i congiunti dei quali godono il soccorso giornaliero di cui al decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1199, verrà corrisposto, per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio, una indennità giornaliera uguale a quella dovuta alle mogli dei richiamati.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alla R. guardia di finanza avvertendo che i militari di truppa di quest'ultima hanno diritto allo stesso trattamento dei carabinieri.

(*) Il presente decreto si riferisce alla circolare 456 del 1920.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1920 e da tale data s'intendono abrogati i citati decreti luogotenenziali 30 settembre 1915 e 22 giugno 1919, come ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — I. BONOMI — MEDA — TEDESCO — SECHI.

N. 747. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1779, relativo alla concessione di una indennità giornaliera «per un periodo massimo di otto mesi» agli ufficiali dell'esercito aventi famiglia a carico, ammessi nel corrente anno presso le varie scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 7 novembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 301, del 22 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli ufficiali dell'esercito, aventi famiglia a carico, ammessi nel corrente anno ai corsi di perfezionamento disposti dal Ministero della guerra presso la scuola militare di Modena, la scuola d'applicazione di fanteria in Parma, la scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo, l'accademia militare di Torino, ai corsi di integrazione presso la scuola di guerra in Torino, ai corsi presso la scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze per la nomina a tenente medico in S. A. P., compresi gli ufficiali insegnanti e istruttori, è concessa, per un periodo massimo di otto mesi, una indennità giornaliera di lire quattro se ufficiali superiori, di lire tre se ufficiali inferiori.

La stessa indennità spetta agli ufficiali dell'esercito ammessi al corso superiore per tenenti di vascello presso la R. accademia navale.

Art. 2.

Per stabilire quali sieno le persone di famiglia a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme vigenti per l'indennità caroviveri.

Art. 3.

L'indennità di cui al presente decreto non è dovuta agli ufficiali che si trovino già in servizio presso corpi od uffici di stanza nella medesima città ove ha luogo il rispettivo corso di studi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

N. 748. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 1753, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921.** (Segretariato generale Ragioneria). — 25 novembre 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 297, del 17 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-1921 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati dal Parlamento e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che potranno occorrere fino al 30 giugno 1921 per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggior forza sotto le armi in Italia, nelle colonie e all'estero, dando, altresì, facoltà al governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 44-*bis* - Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'aeronautica civile fino al 30 giugno 1920, lire dieci milioni cinquecentomila (L. 10.500.000)).

In diminuzione:

Cap. n. 61-*bis* - Spese per la guerra, lire diecimiloni cinquecentomila (L. 10.500.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

N. 749. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **R. decreto n. 1811, riguardante miglioramenti economici al personale degli stabilimenti militari di pena.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1920. (Gazzetta ufficiale n. 304, del 27 dicembre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Allo specchio III delle indennità eventuali, approvato con decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, viene aggiunto il numero seguente:

4-bis. Ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina, non provvisti di alloggio in locali dell'amministrazione, L. 30; indennità mensile di residenza non cumulabile con quelle di cui ai precedenti numeri 3 e 4.

Art. 2.

I numeri 95 e 96 del suddetto specchio III sono sostituiti dai seguenti:

95. Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina:

Effettivi L. 2,50; soprassoldo giornaliero di servizio.
Aggregati L. 1,75; id. id.

96. Militari del personale di governo degli stabilimenti stessi, ogni qualvolta siano comandati per il servizio di ronda e vigilanza notturna, L. 0,80.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — I. BONOMI — MEDA.

N. 750. CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Decreto ministeriale che modifica le circolari 604, 607 e 663 del « giornale militare 1920 », circa il concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 14 dicembre 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Art. 1.

I posti di segretario messi a concorso con decreto ministeriale 23 luglio 1920 verranno fissati nella metà di quelli che risulteranno vacanti al 1° gennaio 1921, anzichè nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale sopra citato nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 2.

La documentazione delle domande per l'ammissione al concorso di cui sopra, presentate nel termine stabilito dal decreto ministeriale 14 novembre 1920, potrà essere completata entro il giorno 8 gennaio 1921.

Roma, addì 14 dicembre 1920.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 751. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense). 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1374, che istituiva una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918.

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919 n. 377, che modifica la costituzione di detta commissione;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il capitano di fregata RUA UGO è esonerato dalla carica di segretario della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, e, in sua vece è nominato il capitano di fregata FUMAGALLI FILIPPO.

I predetti nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI — SECHI.

N. 752. — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — Edizione 1911 (Pubblicazione n. 83).** (Direzione trasporti). — 26 dicembre 1920.

Con riserva di pubblicare la terza serie di aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. 1911) e di provvedere alla ristampa del regolamento stesso aggiornato, si portano a conoscenza delle amministrazioni militari le seguenti modificazioni, concordate con la direzione generale delle FF. SS. ed i Ministeri interessati, allo scopo di decentrare anche il servizio dei ricorsi in materia ferroviaria.

1. Al § 104 alla chiamata n. 1, a piè di pagina, dopo le parole « impiegati civili » aggiungere: « ed inoltre il certificato di viaggio comprovante la missione ricevuta. Gli impiegati che, cessando temporaneamente o definitivamente dal servizio, raggiungono il domicilio eletto, produrranno la tessera di riconoscimento, da cui risulti la determinante del viaggio ».

2. Al § 124 bis 1°, 2° e 3° comma sostituire i seguenti:

« § 124 bis. — I reclami di cui alla lett. *a*) del paragrafo precedente devono essere inviati *esclusivamente* alle direzioni di commissariato militare, se concernono amministrazioni o personali del R. esercito; ai comandi in capo di dipartimento marittimo (Spezia - Napoli - Venezia - Taranto) e al comando in capo della piazza forte di Pola, nonchè al comando militare marittimo di Maddalena, se trattasi di amministrazioni o personali della R. marina; ovvero al comandi di legione della R. guardia di finanza per quanto riguarda il personale di tale corpo.

« I detti uffici prendono cognizione dei singoli reclami e mandano poi alle amministrazioni ferroviarie interessate (1) soltanto quelli che ritengono fondati, che siano corredati dai necessari documenti (2) e prodotti in tempo utile (3).

« I reclami di cui alla lett. *b*) del paragrafo precedente, e quelli d'ogni altra natura — gli uni e gli altri quando la somma in contestazione superi le lire 500 — documentati come sopra, devono essere inviati al Ministero della guerra (*Direzione trasporti*), della marina (*Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione affari generali*) od a quello delle finanze (*Comando generale della R. guardia di finanza*). Quelli per somme fino alle L. 500 agli enti indicati al comma precedente (4) ».

(Il 4° comma ed i seguenti restano immutati).

3. Al primo comma del § 125 sostituire il seguente:

« § 125. — Per il ricupero delle eventuali differenze di tassa (rilievi a debito) riferibili ad ogni categoria di viaggi o di trasporti, preveduto dal presente regolamento — nei casi in cui siano rinscite infruttuose le pratiche esperite direttamente dalla stazione verso gl'interessati — l'Amministrazione ferroviaria si rivolgerà al Ministero della

(1) *Per le ferrovie dello Stato*:

I reclami dipendenti da errori materiali di tassazione:

all'ufficio controllo viaggiatori - bagagli di Firenze - se concernono trasporti di persone e di bagagli;

all'ufficio controllo merci interno - Torino - se riguardano trasporti *di cose, bestiame, veicoli, ecc. in servizio interno;*

all'ufficio controllo merci cumulativo italiano e controllo comune Firenze - se trattasi di trasporti di *cose, bestiame, veicoli, ecc. - servizio cumulativo.*

I reclami dipendenti da ritardi - *alla competente divisione del movimento.*

Per le altre ferrovie:

Alle direzioni delle singole amministrazioni.

(2) e (3) immutati.

(4) Questi reclami sono inviati alla competente divisione del movimento delle ferrovie di Stato, ovvero, per le altre ferrovie, alle rispettive direzioni d'esercizio.

guerra (*Direzione trasporti*), od a quello della marina (*Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione affari generali*) od a quello delle finanze (*Comando generale della R. guardia di finanza*).

In dipendenza di quanto precede, le amm.ni militari, dal 1º gennaio 1921, si asterranno dall'inviare al Ministero i suaccennati reclami di valore non eccedente le L. 500: ma li dirigeranno esclusivamente alle competenti divisioni movimento.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 753. — MATRICOLA. — **Foglio di congedo per già renitenti e disertori non aventi obblighi di servizio.** — (Direzione generale leva e truppa). 28 dicembre 1920.

Le circolari n. 194 del 3 aprile 1919, n. 447 del 31 agosto 1919, n. 627 del 27 novembre 1919 e n. 627 del 30 ottobre 1920, nel determinare le norme per la regolarizzazione della posizione dei renitenti e disertori, hanno disposto per alcuni casi, tassativamente da esse indicati, che la regolarizzazione stessa avvenga senza prestazione di servizio alle armi.

Si avverte che anche in questi casi i comandi di distretto militare, dopo avvenuta la regolarizzazione, debbono rilasciare agli interessati il documento comprovante che essi non hanno attualmente obblighi di servizio alle armi. A tale effetto dovrà essere rilasciato per tutti coloro che appartengono a classi disobbligate (1874-1881) il foglio di congedo assoluto e per gli altri il foglio di congedo illimitato sul quale dovrà essere apposta la seguente annotazione: « Esentato dal prestare servizio alle armi a senso della circolare . . . . . ».

Per coloro che sono stati o vengono esentati dal servizio per essere stati ammessi alla dispensa provvisoria come nati e residenti all'estero o come emigrati in lontane regioni prima del 16º anno d'età, non sarà rilasciato il foglio di congedo illimitato, dovendo essi venire muniti, come di regola, dall'autorità consolare della dichiarazione mod. 10 di cui al § 46 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

Il rilascio dei fogli di congedo illimitato dovrà avere luogo:

a) per i renitenti, non appena avvenuto l'arruolamento senza attendere l'ammissione all'amnistia od all'indulto da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria;

b) per i disertori, solamente dopo che l'autorità giudiziaria militare abbia emesso il provvedimento di amnistia od indulto per il reato di diserzione in cui sono incorsi.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 754. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del periodico « L'Universo » dell'istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). 28 dicembre 1920.

L'esito lusinghiero che la prima annata del periodico *L'Universo* dell'istituto geografico militare, ha ottenuto tanto in Italia quanto all'estero ha consigliato a trasformare da bimestrale in mensile il periodico stesso.

In tal modo, senza variare sostanzialmente l'indole della rivista — il cui programma di lavoro è indicato nella circolare n. 96 *giornale militare* c. a. — si otterrà una maggiore elasticità conservando alla materia quel carattere di freschezza e di attualità che è una delle doti precipue delle moderne opere.

La collaborazione è aperta a tutti, sempre quando essa porti un vero contributo di studi personali e si presti all'indole del periodico ed alla generale intonazione.

La diffusione di studi moderni sulla cartografia, la geografia generale e particolare, e l'esame della produzione che in questi campi si compie in tutto il mondo, riuscirà utile complemento alla cultura degli ufficiali e darà loro idee sicure su molti complessi problemi — compresi quelli economici — che tanto interessano il presente ed il futuro del paese.

Agli ufficiali dovrà essere data larga conoscenza di quanto sopra e l'elenco di quelli che intendono abbonarsi, insieme ai nomi dei circoli, biblioteche, sale convegno, ecc. riuniti per comando, corpo o servizio saranno inviati col relativo importo d'abbonamento all'amministrazione dell'istituto geografico militare a Firenze e le ritenute potranno essere fatte ratealmente, dalle casse dei corpi.

Il prezzo di abbonamento per i 12 fascicoli del 1921 è di L. 36; sono in vendita presso la stessa amministrazione i 6 fascicoli del 1920 al prezzo di L. 18.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 755. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1881.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 dicembre 1920.

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero determina che tutti i militari ancora alle armi o già congedati (fatta eccezione pei sottufficiali di carriera ancora in servizio) già ascritti alla soppressa 1ª, 2ª e 3ª categoria, *nati nell'anno 1881* e provenienti da qualunque classe di leva, siano, col 31 dicembre 1920, collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui alla sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento sul reclutamento e quelle del paragrafo 8 del regolamento per le matricole.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 756. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Compilazione de decreti per gli stipendi degli ufficiali in servizio attivo permanente.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 dicembre 1920.

Con la circolare 677, lettera *b*, del corrente anno, si stabiliva di trascrivere su lo specchio richiesto per la determinazione dello stipendio degli ufficiali « tutte le variazioni riguardanti le promozioni e le interruzioni di servizio di qualsiasi specie ».

Mentre alcuni corpi hanno bene adempiuto all'ordine ricevuto, altri invece hanno trascritto su lo specchio tutte quante le variazioni esistenti nel quadro 2 dello stato di servizio dell'ufficiale; dal servizio come militare di truppa a tutti i trasferimenti.

Come pure, insieme con i dati di stato civile (che devono limitarsi alla sola data di nascita ed alla paternità), sono state trascritte su lo specchio, da parte di alcuni corpi, tutte le indicazioni contenute nel quadro 1 dello stato di servizio, compreso anche il giuramento.

Invece le variazioni relative alle lauree conseguite dagli ufficiali sono state, in genere, riportate in modo sommario anzichè trascritte integralmente quali risultano sul quadro 3 dello stato di servizio.

In alcuni specchi poi lo stipendio percepito dagli ufficiali dal 1° maggio 1919 in poi è stato indicato con l'ammontare netto mensile anzichè con l'importo annuo lordo.

Pertanto, si richiama l'attenzione dei comandanti di depositi e dei capi degli uffici amministrativi interessati perchè sia ottemperato, con tutta precisione, alle disposizioni della circolare, e si avverte che gli specchi, i quali d'ora innanzi perverranno non conformi alle relative disposizioni, saranno restituiti senz'altro.

Infine si stabilisce che per gli ufficiali — pei quali non si è verificata alcuna interruzione di servizio — venga apposta sugli specchi ancora da trasmettersi — dopo l'ultima variazione — la dicitura: « nessuna interruzione di servizio ».

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 757. DISPOSIZIONI VARIE. — **Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo.** — 29 dicembre 1920.

A chiarimento della circolare n. 593 del *giornale militare* corr. anno, avvertesi che gli attendenti non debbono essere compresi tra i militari per i quali è prescritto che gli enti che non dipendono dalle autorità territoriali rivolgano le richieste al Ministero.

Per le richieste degli attendenti, da parte dei detti enti, debbono pertanto continuare ad osservarsi le disposizioni che già da prima della citata circolare n. 593 regolavano la materia.

Il Ministro — I. BONOMI.

N. 758. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso accelerato allievi caporali per il personale di governo degli stabilimenti militari di pena.** — 29 dicembre 1920.

1. — Allo scopo di provvedere alle esigenze del servizio degli stabilimenti militari di pena, questo Ministero determina che presso il comando di detti stabilimenti in Gaeta, per il reclutamento dei caporali del personale di governo, sia istituito un corso accelerato della durata di due mesi, che avrà principio il 1° febbraio 1921 ed al quale saranno ammessi 350 allievi.

A tale corso potranno prendere parte i militari della classe 1901 attualmente alle armi (fatta eccezione di quelli stati ammessi alle scuole allievi sottufficiali) che ne facciano domanda ai rispettivi comandi di corpo e che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano ottima condotta morale e militare;

b) sappiano leggere e scrivere;

c) abbiano una statura non inferiore a m. 1,60 e posseggano la prestanza militare necessaria per esercitare la dovuta influenza sui detenuti che saranno affidati alla loro custodia. Potranno essere ammessi anche i militari idonei ai soli servizi sedentari purchè posseggano i cennati requisiti fisici.

2. — Le domande degli aspiranti al corso di cui trattasi, munite del visto e del parere dei comandi di corpo o di reparto, dovranno essere trasmesse non più tardi del 20 gennaio p. v., ai rispettivi comandi di corpo d'armata accompagnate dalle copie dei fogli matricolari degli aspiranti medesimi e da una dichiarazione medica da cui risulti che essi aspiranti soddisfano alle condizioni di cui alla lettera *c*) del precedente numero e non hanno difetti fisici incompatibili con le funzioni che saranno chiamati a disimpegnare presso il personale di governo degli stabilimenti militari di pena.

3. — Ciascun comando di corpo d'armata, prese in esame le domande di cui sopra e documenti annessivi, disporrà che 35 militari richiedenti, scelti fra quelli che a suo avviso posseggano i requisiti migliori, siano avviati al comando degli stabilimenti militari di pena, alla cui sede dovranno giungere non più tardi del giorno 31 gennaio p. v. Nello stesso tempo trasmetterà al prefato comando le domande con i relativi documenti dei militari avviati al corso, e gli segnalerà i nomi di quegli altri militari che, pur avendone fatta domanda, non fossero stati compresi fra i 35 prescelti.

4. — Nel caso in cui, per difetto di aspiranti in qualche corpo d'armata, non fosse possibile di completare il numero di 350 allievi stabilito per il corso, il comando degli stabilimenti militari di pena si rivolgerà a quei comandi di corpo d'armata che, a senso del numero precedente avessero segnalato eccedenze di domande affinchè possano provvedere ad un ulteriore invio di aspiranti in guisa da ripianare possibilmente le eventuali vacanze.

5. I comandi di corpo o di reparto daranno la massima diffusione fra i dipendenti militari della classe 1901 alle disposizioni contenute nella presente circolare,

facendo loro conoscere che con R. decreto n. 1811 del 9 corrente mese di dicembre so stati apportati miglioramenti al trattamento economico del personale addetto agli stal limenti di pena, il quale trattamento è ora così stabilito:

Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti pena e delle compagnie di disciplina:

effettivi L. 2,50; soprassoldo giornaliero di servizio,
aggregati L. 1,75; soprassoldo giornaliero di servizio.

Militari del personale di governo degli stabilimenti stessi, ogni qualvolta sian comandati per il servizio di ronda e vigilanza notturna L. 0,80.

6. — Al termine del corso di cui sopra gli allievi dichiarati idonei saranno pr mossi caporali purchè, beninteso, contino un'anzianità complessiva di servizio di almer tre mesi, a senso delle disposizioni che regolano l'avanzamento dei militari che seguon corsi d'istruzione accelerati. In caso diverso la loro promozione a caporale sarà rita data sino al giorno in cui compiranno la detta anzianità minima di servizio.

Gli allievi dichiarati non idonei saranno rinviati ai corpi di provenienza.

7. — I caporali nuovi promossi resteranno a prestare servizio, come aggregati, press gli stabilimenti di pena fino al congedamento, salvo che non si renda necessario far rientrare al corpo per ragioni di servizio o di disciplina o per altri motivi.

I caporali stessi saranno dai corpi di appartenenza considerati in eccedenza ag organici.

8. — Resta infine inteso che i graduati di cui trattasi potranno, in seguito a lor domanda, concorrere al passaggio come effettivi nel personale di governo degli stabi limenti di pena insieme con i militari degli altri corpi dell'esercito, a senso delle vigent norme in materia.

9. — Al termine del suaccennato corso, il comando degli stabilimenti di pena tra smetterà al Ministero (direzione generale leva e truppa) una breve relazione sui risultat del corso stesso.

Il Ministro — I. BONOMI.

AVVISI

Abbonamento al Giornale Militare, Bollettino Ufficiale e Rassegna dell'Esercito Italiano, per l'anno 1921.

Il prezzo di abbonamento cumulativo al *bollettino ufficiale*, al *giornale militare* ed alla *rassegna dell'esercito italiano* per l'anno 1921 è di L. 90.

Si accettano abbonamenti separati per le tre pubblicazioni alle condizioni rispettive di L. 50 per il *bollettino ufficiale*, di L. 35 per il *giornale militare*, e di L. 24 per la *rassegna dell'esercito italiano*.

Si fanno inoltre abbonamenti a due sole pubblicazioni alle seguenti condizioni:

Giornale militare e *bollettino ufficiale*	L. 70
Giornale militare e *rassegna dell'esercito*	» 55
Bollettino ufficiale e *rassegna dell'esercito*	» 70

Non si fanno abbonamenti per la durata inferiore ad un anno.

Le richieste di abbonamento devono essere rivolte direttamente allo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* (Via Gino Capponi, 43-45, Roma 40) in-

viando contemporaneamente il relativo importo, compresa la marca da bollo per quietanza.

S'intende che gli enti militari che hanno ricevuto gratuitamente il *giornale militare* ed il *bollettino ufficiale* nel 1920 non devono richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere le due predette pubblicazioni come per il passato.

Calendario generale del Regno pel 1920.

Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario generale del Regno pel 1920*.

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pagine in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire venti e aggiungendo lire due nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4796) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.